



# Tesserae iuris

V.1 (2024)



1506  
UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI URBINO  
CARLO BO

UUP  
URBINO  
UNIVERSITY  
PRESS

# Tesserae iuris

V.1 (2024)



1506  
UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI URBINO  
CARLO BO

UUP  
URBINO  
UNIVERSITY  
PRESS

La pubblicazione della presente rivista è stata resa possibile grazie al contributo del Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali dell'Università di Parma, del Dipartimento di Scienze giuridiche, del linguaggio, dell'interpretazione e della traduzione dell'Università degli Studi di Trieste, del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università del Piemonte Orientale, del Dipartimento di Diritto privato e Storia del diritto dell'Università Statale di Milano, del Dipartimento di Economia, Società, Politica dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Cagliari e del Dipartimento di Diritto, Economia e Culture dell'Università dell'Insubria.

## Tesserae iuris

vol. V, n. 1, 2024

ISSN 2724-2013

Periodico scientifico

S.S.D. IUS/18 "Diritto romano e diritti dell'antichità"

pubblicazione semestrale

*Realizzazione editoriale*

Oltrepagina s.r.l., Verona

*Editore*

Urbino University Press

Via Saffi, 2 | 61029 Urbino

<https://uup.uniurb.it/>

Le edizioni digitali sono pubblicate in Open access su: <https://journals.uniurb.it/index.php/tesseraeiuris> con licenza CC-by 4.0

**Direttore Responsabile**

Salvatore Puliatti (Univ. di Parma)

**Comitato di Direzione**

Ulrico Agnati (Univ. di Urbino Carlo Bo)

Fabio Botta (Univ. di Cagliari)

Chiara Buzzacchi (Univ. di Milano Bicocca)

Iole Fargnoli (Univ. Statale di Milano)

Paolo Ferretti (Univ. di Trieste)

Paolo Garbarino (Univ. del Piemonte Orientale)

Luigi Garofalo (Univ. di Padova)

Renzo Lambertini (Univ. di Modena e Reggio Emilia)

Maria Antonietta Ligios (Univ. del Piemonte Orientale)

Dario Mantovani (Collège de France)

Luigi Pellecchi (Univ. di Pavia)

Salvatore Puliatti (Univ. di Parma)

Andrea Trisciuglio (Univ. di Torino)

**Comitato Scientifico**

Francesco Arcaria (Univ. di Catania)

Martin Avenarius (Univ. di Colonia)

Anna Bellodi Ansaloni (Univ. di Bologna)

Thomas van Bochove (Univ. di Groninga)

Pietro Cerami † (Univ. di Palermo)

Giovanna Coppola (Univ. di Messina)

Francisco Cuenca Boy (Univ. Cantabria Santander)

Rosario De Castro Romero (Univ. di Siviglia)

Lucio De Giovanni (Univ. Federico II di Napoli)

Lucetta Desanti (Univ. di Ferrara)

Antonio Fernández de Buján (Univ. Autónoma de Madrid)

Federico Fernández de Buján (Univ. UNED Madrid)

Thomas Finkenauer (Univ. di Tubinga)

Margarita Fuenteseca (Univ. di Vigo)

Lorenzo Gagliardi (Univ. Statale di Milano)

Fausto Goria (Univ. di Torino)

Peter Groeschler (Univ. di Magonza)

Olivier Huck (Univ. di Strasburgo)

David Kremer (Univ. di Paris-Descartes)

Paola Lambrini (Univ. di Padova)

Sergio Lazzarini (Univ. dell'Insubria)

Andrea Lovato (Univ. A. Moro di Bari)

Lauretta Maganzani (Univ. Cattolica di Milano)

Arrigo Diego Manfredini (Univ. di Ferrara)

Francesco Milazzo (Univ. di Catania)

Paul Mitchell (UCL London)

Maria Luisa Navarra (Univ. di Perugia)

Malina Novkirishka (Univ. di Sofia)

Antonio Palma † (Univ. Federico II di Napoli)

Stefania Pietrini (Univ. di Siena)  
Isabella Piro (Univ. Magna Grecia di Catanzaro)  
Roberto Scevola (Univ. di Padova)  
Martin Schermaier (Univ. di Bonn)  
Silvia Schiavo (Univ. di Ferrara)  
Francesco Sitzia (Univ. di Cagliari)  
Daniil Tuzov (Univ. Vysshaja Škola Ekonomiki, San Pietroburgo)

### **Comitato di Redazione**

Federico Battaglia (Univ. di Milano Bicocca)  
Diane Baudoin (Univ. Panthéon-Assas di Parigi)  
Grzegorz J. Blicharz (Univ. Jagellonica di Cracovia)  
Alessia Carrera (Univ. di Torino)  
Alice Cherchi (Univ. di Cagliari)  
Federica De Iuliis (Univ. di Parma)  
Marina Evangelisti (Univ. di Modena e Reggio Emilia)  
Monica Ferrari (Univ. di Milano Bicocca)  
Veronica Forlani (Univ. di Modena e Reggio Emilia)  
Luca Ingallina (Univ. di Milano Bicocca)  
Sabrina Lo Iacono (Univ. Statale di Milano)  
David Magalhães (Univ. di Coimbra)  
Giorgia Maragno (Univ. di Trieste)  
Jorge Menabrito Paz (Univ. UNAM di Città del Messico)  
Ana Mohino Manrique (Univ. UNED Madrid)  
Eleonora Nicosia (Univ. di Catania)  
Alberto Rinaudo (Univ. di Torino)  
Andrea Sanguinetti (Univ. di Modena e Reggio Emilia)  
Enrico Sciandrello (Univ. di Torino)  
Marios Tantalos (Univ. di Atene)  
Marcello Valente (Univ. del Piemonte Orientale)  
Francesca Zanetti (Univ. di Parma)

### **Finalità e declaratoria del periodico**

*Tesserae iuris* (ISSN 2724-2013) è un periodico di carattere scientifico dedicato al settore del Diritto romano e delle discipline a esso affini, con riferimento in particolare al s.s.d. IUS/18 “Diritto romano e diritti dell’antichità”. Il periodico viene pubblicato due volte l’anno, in forma cartacea, e contemporaneamente viene reso consultabile online attraverso la propria copia elettronica integrale, in modalità *open access* e senza restrizioni né periodo di “embargo”, mediante una licenza Creative Commons (CC-by 4.0) e secondo le migliori pratiche scientifiche correnti. Il periodico intende seguire, sino dalla sua creazione, tutte le pratiche di eccellenza e di rigore scientifico, etico ed editoriale che ne permettano successivamente la possibile valutazione positiva per l’inserimento in fascia “A” ai fini dei criteri per la Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) e l’indicizzazione integrale nei più diffusi e autorevoli database scientifici online.

### **Processo di referaggio**

Il processo di referaggio per gli articoli proposti a *Tesserae iuris* viene svolto con la modalità del referaggio fra pari a doppio cieco (*double-blind peer review*), grazie alla collaborazione di *referee* scientifici esterni, e viene seguito in ogni sua fase dal Direttore responsabile e dai Comitati di Direzione e di Redazione. Gli articoli ricevuti vengono resi anonimi a cura dei Redattori del periodico prima dell’inizio del processo di referaggio e sia le identità degli autori degli articoli proposti sia quelle dei *referee* individuati risultano vicendevolmente celate lungo l’intero *iter* di valutazione.

### **Codice etico e selezione dei contenuti**

La Direzione e i Comitati del periodico promulgano e rendono pubblica, con cadenza annuale, una *Call for papers* per il numero seguente del periodico stesso, dandone la massima diffusione all’interno della comunità scientifica. La selezione dei contenuti si basa esclusivamente su criteri di valore scientifico e intellettuale degli articoli proposti, senza alcun riferimento all’identità dell’autore, alla sua origine, ai suoi orientamenti politici o religiosi. Gli articoli proposti devono essere pienamente originali e la Direzione e i Comitati del periodico si attivano, per quanto è loro possibile, al fine di individuare e segnalare qualsiasi caso di plagio, sia parziale sia totale. Ogni singolo autore accetta, al momento della proposta, la propria piena responsabilità in termini di paternità e in termini legali del contenuto e dell’originalità dell’articolo proposto, sollevandone *in toto* i Comitati del periodico e il Direttore responsabile.

### **Tematiche e caratteristiche degli articoli pubblicati**

Il periodico *Tesserae iuris* seleziona articoli riguardanti in particolare il Diritto romano (s.s.d. IUS/18 “Diritto romano e diritti dell’antichità”) e le discipline ad esso affini, potendo queste ultime rientrare di volta in volta in diverse aree scientifiche fra cui: Area 10 “Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche”; Area 11 “Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche”; Area 12 “Scienze giuridiche” (cfr. D.M. 855/2015). All’occasione, il periodico può programmare numeri monografici fuori serie, anche al di là della periodicità annuale dei numeri istituzionali. Il periodico possiede un proprio “Foglio di stile”, che viene reso pubblico mediante il sito web dedicato e le varie *Call for papers*.

### **Partizioni interne**

La rivista è divisa in sezioni: una prima destinata ai saggi; una seconda, *Periscopio*, raccoglie brevi interventi scientifici di contenuto vario; una terza, *Sul tavolo*, propone brevi segnalazioni di pubblicazioni recenti; gli scritti per questa sezione non sono corredati di note. Una quarta sezione, *A proposito di*, è destinata a recensioni “con titolo”. Infine, la quinta e ultima sezione, *Sullo scaffale*, segnala anno per anno le pubblicazioni romanistiche, quelle relative ai diritti dell’antichità e al diritto bizantino e, in genere, quelle che possono interessare gli studiosi di Diritto romano. Per facilitare la ricerca bibliografica la sezione ha un’impostazione sistematica entro la quale sono distribuiti i vari titoli.



## EDITORIALE

SALVATORE PULIATTI

Università di Parma

Che la storia sia una scienza era chiaramente affermato da Marc Bloch nella sua *Apologia della storia o mestiere di storico*, dove il grande studioso francese la definiva come “la scienza degli uomini nel tempo”. Si trattava di un’impostazione concettuale che trovava più avanti autorevole conferma anche nelle lezioni tenute da Gaetano Salvemini presso l’Università di Chicago nel 1938, durante le quali, riprendendo un’espressione di John Stuart Mill, l’illustre studioso definiva la storia come una “scienza imperfetta”. Dunque una scienza non assimilabile alle cosiddette scienze esatte, e tuttavia non priva di una propria metodologia. Allo storico si richiede infatti di applicare una selezione accurata dei documenti, di procedere al loro rigoroso controllo per vagliarne autenticità e fondatezza, operando la cosiddetta critica delle fonti, di compiere una valutazione oggettiva delle testimonianze acquisite e di inserire i dati raccolti nel contesto economico-sociale di riferimento. Operazione chiave dello storico infatti è quella della contestualizzazione del dato considerato all’interno della cornice di riferimento temporale e socio-culturale sua propria. Ora proprio questa operazione è oggi messa in discussione da un ampio movimento portatore di un approccio, di un metodo, di una cultura il cui intento è palesemente quello della decontestualizzazione. Non meraviglia quindi che, più che *cancel culture*, si sia arrivati a definire questo orientamento come “decontestualizzazione moralistica unilaterale”, in quanto legge il passato alla luce di un odierno sentire morale del tutto avulso dal contesto politico, sociale, ideale da cui sono scaturiti gli eventi che si vogliono censurare inesorabilmente: cancellare, appunto, non ricostruire e comprendere. Attraverso questo meccanismo la complessità morale è sostituita dalla certezza morale e i fatti sono sostituiti dai sentimenti, con la conseguenza che il dibattito, l’argomentazione, la dialettica razionale che guidano la conoscenza sono soppiantati dalla diretta cancellazione dei contenuti. In questa ideologia la parola diventa violenza, con conseguenze aberranti che portano all’esclusione, cancellazione o emarginazione di quanto non si conforma al pensiero “politicamente corretto”. Ed è naturale che in questo contesto il primo bersaglio del controllo censorio e della cancellazione

dei contenuti sia proprio costituito dalla cultura in genere e da quella storica in particolare. “Non si tratta più di comprendere e di far comprendere il passato per se stesso, di conoscerlo per farlo sentire e di ristabilire i concatenamenti che ci hanno fatto ciò che siamo, ma di applicare direttamente su tutti i fenomeni del passato un giudizio che non è basato che su valori e criteri d’oggi, come se questi valori e questi criteri non avessero essi stessi una storia ed esistessero dall’eternità”: così scriveva Pierre Nora nel suo *Il disagio dell’identità storica* affrontando il tema della libertà di ricerca degli storici e il pericolo della fine della libertà d’espressione, del pluralismo delle idee in nome di un totalitarismo ideologico rivolto a proiettare le nostre attuali ossessioni nel passato piuttosto che a rileggere la storia nel suo contesto. La tendenza a decontestualizzare e conseguentemente condannare moralisticamente il passato sulla base di canoni valoriali odierni ha suscitato la reazione di numerosi studiosi, che hanno rivendicato il valore della storia basata sulla fondatezza dei contenuti e sul rispetto di una condivisa metodologia scientifica. Ai canoni della *cancel culture* – caratterizzati dall’intima convinzione di potere e dover ergersi a giudici intransigenti dei processi storici e di avere nelle proprie mani le chiavi per giudicare ciò che del passato e del presente debba essere considerato bene o male, conservato o cancellato, e che in nome di un supposto progresso intellettuale e morale inducono ad abbattere con ferocia simboli e mettere alla gogna figure di grandi personalità del passato su cui grava un’aprioristica condanna, escludendo con intolleranza i diversamente pensanti – gli storici più consapevoli hanno opposto la necessità di respingere con forza la confusione tra giudizi morali e ruolo della storiografia, in quanto “i primi sono l’espressione di orientamenti soggettivi che non hanno a che fare con quest’ultima, la quale mira a comprendere e a spiegare i perché, i come e i quando del passato” (Massimo L. Salvadori, *In difesa della storia. Contro manipolatori e iconoclasti*). Sanzionare che un certo passato non è avvenuto, o è avvenuto altrimenti, è suggestione, si è osservato, che porta su un piano di astratta valutazione, lontano dalla dimensione empirica e sperimentale della scienza. Eppure, c’è un ambito in cui quella valutazione è possibile senza che operino i presupposti e le conseguenze proprie della *cancel culture*. Non è nella natura delle cose risalire e modificare il tempo che è stato, ma nella natura delle cose non è nemmeno il diritto, che è creazione dell’intelletto umano e resta fuori della realtà esterna. Ebbene, proprio un artificio che del diritto è espediente metodologico essenziale, ossia la *factio iuris*, consente all’uomo di soddisfare quell’ambizione creando convenzioni svincolate dal procedere del tempo, capaci di incidere sulla realtà passata e di dominarne gli effetti. Queste convenzioni, elidendone il trascorrere e assumendo per realizzato ciò che non è stato compiuto o viceversa, concretano l’idea di retroazione in

ciò che è stato, agiscono ora per allora su testimonianze o conseguenze di quanto è avvenuto, creando una cronologia parallela, formale ma prevalente, capace di modificare, se non il corso degli eventi, almeno la loro impronta nelle relazioni sociali, se necessario cancellandola. Questa capacità del diritto di entrare nel varco del tempo e risalirlo, se trova attuazione con strumenti quali amnistia e nullità, che, pur operando su terreni diversi ne realizzano gli effetti, può pervenire a risultati più radicali ove ceda allo stimolo di cancellare del tutto quanto s'intende disconoscere. Una finzione questa, rispetto all'irrimediabilità del tempo e all'irreversibilità del passato, che per lo più trova giustificazione in esigenze di stabilizzazione, equilibrio e concordia e che ha conosciuto applicazione significativa in una particolare esperienza giuridica quale quella romana. Quest'ultima offre esempi paradigmatici di simili riscritture creative di atti, fatti o intere figure pubbliche e loro tracce. Manipolazioni che, pur manifestando la supremazia di chi sopravviene e non intende riconciliare, appaiono in ultima analisi comunque ispirate dall'intento di preservare un'unica memoria collettiva e così il consolidamento sulle sue basi delle strutture politiche. Un'applicazione significativa è costituita dalla *constitutio* del 395 di Arcadio e Onorio (CTh. 15.14.9), con cui gli imperatori fratelli disponevano la cancellazione dell'intero *tempus* del predecessore Flavio Eugenio, usurpatore decapitato. Ma si tratta solo di una delle tante applicazioni di un istituto, quello della *abolitio nominis* o *damnatio memoriae*, che aveva precedenti non solo nell'età imperiale, ma anche in quella repubblicana, dove operava dapprima in veste di sanzione senatoria retributiva dell'alto tradimento della *res publica*. Con la cancellazione dai mezzi della memoria collettiva e familiare il passato del colpevole non aveva più luoghi per persistere, la sua figura esecrata diveniva come mai esistita: una morte civile, in sostanza, per chi fosse riuscito a sopravvivere. In età imperiale l'*abolitio nominis* andò dilatandosi e smarrendo sia quell'origine che quella ragione sanzionatoria. Divenne misura eminentemente politica nell'alternarsi tra imperatori, allontanandosi da quella caratterizzazione giuridica. Questa pratica di sanzione della memoria, finalizzata alla spoliazione degli onori e dei titoli della figura colpita *ac si non fuerit*, non comincia tuttavia con Roma e non si esaurisce con l'impero romano. Più volte nella storia si è riprodotta la tendenza a fare *tabula rasa*, per lo più accantonando e contrastando in nome di una pretesa ansia di rifondazione. Si tratta in ogni caso di pratiche di incursione nel tempo passato ispirate da rivolgimenti politici o da intenti di riequilibrio e stabilizzazione che non poggiano sulla pretesa giuridica di ridefinizione delle qualità degli atti del passato. Proprio questo è quanto propone invece la *cancel culture*, la cultura della cancellazione, la recente forma di iconoclastia che applica per vie di fatto le derivazioni del *politically correct*, emersa nel 2017 a Rich-

mond con il *tear down a statue* e poi dilagata anche in altre forme negli Stati Uniti e in Inghilterra, e successivamente nell'Europa continentale. Il suo obiettivo è piuttosto l'affermazione immediata e radicale, a lunga distanza di tempo effettivo, di un presente che assorbe in sé ogni passato pregiudizialmente avvertito come contrario nei valori e lo rimuove dalla comunicazione nell'intento di privarlo delle sue capacità simboliche: lo dà, si potrebbe dire, per nullo e non avvenuto. Vive dell'assunto di ansia e sospetto che le vestigia di quel passato, per quanto risalente, continuino a influenzare la realtà valoriale del presente. E proprio qui sta l'incomprensione che mistifica la storia e non ne comprende il valore: nel non percepire che quelle vestigia hanno in realtà la capacità di consentirne la conoscenza, di permettere la riflessione sulle trasformazioni intercorse e di far sì che si possa considerare che, proprio in quanto trasformazioni, esse non giungono al presente per influenzarlo, ma per documentarne il divenire. Questo perché è la storia in quanto tale a essere negata nella sua essenza di continua evoluzione: essa viene inglobata in un immaginario eterno presente che ne elimina trasformazioni e differenze, in un catalogo discontinuo di icone del quale valutare quali si possano considerare appropriate e quali no. Ma la storia è altro, è realtà complessa e dialettica del divenire, delle trasformazioni e dell'evoluzione dei suoi fattori, e come tale va valutata non in base ad aprioristici canoni ideologicamente orientati, ma con libertà di pensiero e di espressione.

Atti del Convegno

*Bonae artes et ius.*

IX incontro di studi  
tra storici e giuristi dell'antichità  
(nel ricordo di Ferdinando Bona)

Pavia, 26-27 gennaio 2023



**BONAE ARTES E IUS***Retrospectiva e prospettiva su due giornate pluridisciplinari in ricordo dell'opera di Ferdinando Bona*

DARIO MANTOVANI

Collège de France – Università di Pavia

**ABSTRACT:** This paper offers some concluding remarks concerning the conference “Bonae artes et ius: IX incontro di studio di storici e giuristi dell’antichità”, held at the University of Pavia on January 26 and 27, 2023. In the spirit of the conference, these remarks first touch upon multidisciplinary and its benefits in Roman legal history, particularly for the study of Roman law from a historicizing perspective, i.e. in its ancient context. A brief biographical profile of Ferdinando Bona is then presented, and his method of placing texts and close reading at the core of all interpretation – namely through an analysis of their structure – is emphasized. The soundness of this method is illustrated through the hypothesis put forward by Bona (in 1990) concerning the thematic (not alphabetical) ordering of Aelius Gallus’ *De verborum quae ad ius civile pertinent significatione*. This hypothesis was confirmed by the identification in 2017, by W. Kaiser, in some manuscripts linked to the *Lex Romana Visigothorum*, of an extract from the work of Aelius Gallus, regarding the degrees of kinship (*cognatio*), which is arranged thematically. The dating of the work of Aelius Gallus to the end of the republic or the Augustan age, as accepted by Bona, also seems to receive some confirmation from this newly identified extract.

**KEYWORDS:** Ferdinando Bona, Verrio Flacco, Elio Gallo.

**SOURCES:** Varro *Ling. Lat.* 8.21; gl. *Sobrinus* (Fest. p. 379, 6 L.); gl. *Propius sobrinus* (p. 260, 25 L.); gl. *Religiosus* (Fest. p. 348, 22 L.)

**1.**

Con la scomparsa di un uomo o di una donna non si disperde necessariamente anche il suo pensiero, benché chi resta soffra per la mancanza ormai irrimediabile della persona e l’impossibilità del dialogo. Il pensiero continua negli scritti e, nel caso di insegnanti, prosegue anche nei loro allievi, in ciò che hanno imparato e mettono in pratica. Di studenti il professor Bona ne ha avuti molti, nelle scuole superiori e all’Università: talvolta accade ancora di incontrarne, persone che in anni lontani hanno seguito i suoi corsi e hanno piacere di condi-

vedere la propria esperienza, parlandone come di un insegnante speciale, capace di fare scoprire a ciascuno una vocazione e un talento. In queste due giornate, che ho il compito di concludere con un breve intervento, l'intensità di questo suo modo di essere è stata testimoniata dalla risposta numerosa e calorosa di quanti hanno dato vita e assistito all'incontro. Desidero perciò, anche a nome di Luigi Pellicchi che ne è stato il principale e, com'è nel suo carattere, generoso artefice, ringraziare tutti sentitamente: i relatori, i presidenti di sessione Oliviero Diliberto, Detlef Liebs, Diego Arrigo Manfredini, Carla Masi Doria, Salvatore Puliatti (che ne ospita anche gli atti su *Tesserae Iuris*) e tutti coloro che con la loro partecipe presenza hanno ravvivato il ricordo di Ferdinando Bona.

Il programma del Convegno è stato pensato per valorizzare il suo lascito scientifico, attraverso relazioni che ne mettessero in risalto la personalissima prospettiva, che inseriva lo studio del diritto romano in un quadro più largo di fonti e problemi: è il senso del titolo, che accosta lo *ius* alle *bonae artes*, nel nome di Bona. In questo senso, la serie degli «Incontri tra storici e giuristi dell'Antichità» ha offerto all'iniziativa la cornice più confacente, oltre che prestigiosa, perché questa serie ha come movente proprio il dialogo fra le varie discipline dell'antichistica. L'incontro di Pavia è stato dunque animato da una duplice intenzione, retrospettiva e prospettica, di ritorno sull'opera di una personalità e di esortazione al dialogo fra storici e giuristi: un'esortazione che i relatori hanno raccolto efficacemente, come dirò in sintesi, sia sul piano delle considerazioni di metodo sia con concreti esempi di ricerca fra diritto e storia.

L'impostazione delle due giornate ha dato modo di ascoltare, in introduzione, riflessioni di metodo sulle prospettive della pluridisciplinarietà, presentate nelle relazioni di Alessandro Corbino, Bernardo Santalucia e Umberto Vincenti, studiosi di varie generazioni legati anche personalmente a Bona. Tutti e tre hanno perorato la causa della storicizzazione del diritto, ma con accenti diversi. Per Umberto Vincenti, storicizzare significa studiare il diritto romano nel suo contesto, rinunciando a farne una premessa per il diritto contemporaneo (assunto tanto più significativo in quanto formulato da uno studioso che ha indagato in modo approfondito anche il diritto privato e pubblico moderno e contemporaneo)<sup>1</sup>. Non si deve usare il diritto romano per il presente: semmai bisogna compiere il percorso inverso, risalire criticamente verso l'Antichità per mettere in luce anche i valori inaccettabili che essa ha potuto esprimere. Bernardo Santalucia ha ricordato la necessità di fare appello alle altre discipline antichistiche (non stupisce, conoscendo i suoi studi e interessi, che abbia messo

1 La sua ultima produzione va pienamente nel senso della sua presa di posizione: VINCEN-  
TI, *Il Palatino*.

in primo piano soprattutto l'archeologia e la numismatica)<sup>2</sup>. Sandro Corbino, con la consueta geometrica consequenzialità, ha spiegato perché e in che modo il diritto – ogni diritto – sia collegato al mondo esterno: attraverso le menti dei legislatori, dei giudici e dei giuristi. Quelle menti sono il luogo della storia. Ma legislatori, giudici e giuristi, e le loro idee, sono un numero enorme in ogni epoca e storicizzare è perciò un tentativo sempre parziale, relativo.

Ho menzionato i tre interventi in quest'ordine, che non era quello di esposizione, perché essi esprimono a mio parere tre fasi – o tre aspetti – di uno stesso processo, di uno stesso atteggiamento verso lo studio del diritto romano. Il punto comune, la domanda intorno cui questi interventi hanno ruotato è, in definitiva, la questione delle (poche) fonti disponibili e, di conseguenza, dello statuto della nostra conoscenza. A causa di una tale penuria, rispetto alla complessità dei fenomeni giuridici studiati (e dei vari altri cerchi entro cui tali fenomeni si situavano), la ricostruzione e comprensione degli eventi passati è in effetti difficilmente raggiungibile<sup>3</sup>. Al punto che – mi sentirei di osservare – è meglio ammettere che, attraverso le fonti sopravvissute, al ricercatore moderno è possibile attingere una dimensione che, pur essendo certamente legata alla realtà passata, non arriva tuttavia mai a coincidere con essa. Forse proprio l'archeologia, con i suoi spettacolari progressi sostenuti dalle scienze biologiche, chimico-fisiche e paleo-climatologiche, sembra potere quasi farci toccare tale realtà, e in qualche modo rischia di illuderci. Ma resta pur sempre anch'essa una conoscenza parcellare, localizzata, per quanto concreta. Vi sono inoltre fenomeni, come il diritto, le cui tracce sono costituite essenzialmente da parole, cioè da rappresentazioni: è di quelle rappresentazioni che noi parliamo quando pratichiamo la storia del diritto, che sono doppiamente limitate e limitanti, per la loro penuria quantitativa e per il fatto appunto di essere rappresentazioni.

Si deve dunque accettare il fatto che i documenti principali relativi al diritto romano sono costituiti da discorsi (di giuristi, oratori, storici, filosofi, poeti, qualche volta di individui comuni che hanno lasciato traccia scritta di sé e della loro vita) e che oggi chi li esamina rimane inevitabilmente all'interno di quei discorsi, senza potere pretendere di andare molto al di là. Non è poco, ma occorre ammettere i limiti di questa condizione, che pone la "realtà" fuori dalla nostra portata. Discende da qui peraltro anche l'importanza di esaminare con il maggiore rigore possibile gli intenti, la lingua, i generi, le condizioni di

2 Della sua attenzione per la filologia è peraltro espressione il recente, splendido ASCONIO, *Commento alle orazioni di Cicerone*, a sua cura.

3 Ma è vero anche il contrario: se i documenti fossero molto più abbondanti, al limite completi, il loro trattamento diventerebbe troppo oneroso, almeno per le intelligenze umane (forse non per quella artificiale?).

trasmissione dei testi e di situare il diritto romano all'interno di altre rappresentazioni discorsive dell'antichità.

Che lo studio del diritto romano debba essere accompagnato da una apertura all'antichità più largamente intesa non è certo una consapevolezza solo recente. Svolgendosi queste giornate a Pavia, per ricordarlo è sufficiente visitare il cortile del Palazzo Centrale dell'Università (poco distante dall'aula nella quale si è tenuta la seduta introduttiva del convegno), dove è ospitato il monumento funebre di Andrea Alciato, che qui morì nel 1550<sup>4</sup>. L'Umanesimo giuridico è ancora un modello per la vastità di prospettive interdisciplinari che i suoi cultori attuavano, senza peraltro trascurare una connessione con la pratica giuridica contemporanea. Non risponderebbe al vero neppure affermare che, quando Ferdinando Bona iniziò a fare ricerca, a metà degli anni '50, non vi fossero altri studiosi che mettevano in opera un'analoga apertura (per non parlare dei giganti delle generazioni precedenti, come Contardo Ferrini, per limitarsi ancora a Pavia e a uno studioso caro a Bona, proprio per il lato filologico della sua opera, meno per quello sistematico-pandettistico)<sup>5</sup>. Ciò detto, è opportuno anche ricordare che, nei suoi anni di formazione, era ancora in corso la stagione dell'interpolazionismo (Max Kaser non aveva ancora ripudiato il metodo, quando nel 1957 il ventisettenne Bona trascorse presso di lui un anno a Münster). Notoriamente, l'interpolazionismo, per funzionare, doveva assumere fra i suoi postulati un tendenziale isolamento del diritto rispetto ai fenomeni circostanti. Dunque, l'apertura poi maturata da Bona – i cui primi studi riflettono invece anch'essi l'atteggiamento ipercritico allora dominante – non era scontata. E fu un'apertura tanto più genuina in quanto assunta a rischio di rendere la sua produzione meno funzionale ai gusti e ai concorsi universitari dell'epoca.

Per descrivere l'atmosfera, niente di meglio che lasciare la parola al protagonista, che ha affidato una dichiarazione di metodo e una diagnosi storiografica a una pagina del volume su Verrio Flacco, del 1964:

Per acquisire nuovi elementi allo studio dell'attività giurisprudenziale del I sec. a.Cr. e i primi decenni del I sec. d.Cr., un mezzo può essere quello di prendere in maggior considerazione e avvicinare con maggior fiducia i risultati che sono stati conseguiti nel campo filologico in merito alla composizione del compendio festino. Pur avendo per oggetto lo studio del medesimo autore, le diverse angolazioni da cui guardano all'opera festina filologi e storici del diritto sembrano condurre ad una specie di duplicazione di Festo, quasi che il Festo studiato dai filologi sia un'entità diversa dal Festo utilizzato dagli storici del diritto. Certamente,

4 Sul suo insegnamento pavese, attraverso l'epistolario, vd. BONA, *Andrea Alciato*, 13-19.

5 BONA, *Contardo Ferrini*, 1205-1225.

questi ultimi hanno il pieno diritto di vagliare, alla luce dei risultati altrimenti acquisiti e servendosi degli strumenti loro congeniali, criteri e metodi che hanno consentito di raggiungere sul piano filologico certi risultati, ma non possono né aprioristicamente respingerli né tantomeno ignorarli. I compartimenti stagni fra storia del diritto e filologia, caduti formalmente da tempo, continuano a far sentire la loro presenza<sup>6</sup>.

L'attuazione che Bona ha dato a questa sua professione di metodo è stata per alcuni versi radicale: non solo ha scavalcato con sicurezza quei compartimenti (apparentemente) stagni, ma si è dedicato, con le ricerche su Verrio Flacco, a un'indagine prettamente filologica, iscrivendo il suo nome accanto a quello di K.O. Mueller, R.A. Reitzenstein, W. Strzelecki<sup>7</sup>. Da questa ricerca sul *De verborum significatu* il suo metodo di storico del diritto romano è stato completamente influenzato. Se, subito dopo l'esperienza sul glossario di Verrio Flacco, si è dedicato a un tema di diritto privato, ossia la *societas*, Bona – nell'affrontarlo – ha attribuito un peso determinante alla ricostruzione della struttura del commento di Paolo *ad Sabinum*, in rapporto alla tradizione rappresentata da Gaio; delle *Institutiones* di Gaio, ha poi indagato la struttura espositiva (la sua ricerca sulle *res corporales* e *incorporales* e sulle *res mancipi* e *nec mancipi* aveva per obiettivo principale di chiarire non la funzione giuridica, bensì quella letteraria di tali categorie); della giurisprudenza repubblicana, infine, Bona ha parlato soprattutto attraverso il prisma di Cicerone, in particolare il Cicerone dei dialoghi (che sono per definizione il luogo di una rappresentazione, più che di una realtà: Bona si è perciò impegnato innanzitutto a comprendere il “galateo” dell'*élite* romana, per meglio misurare il ruolo e il peso delle parole di ciascuno di protagonisti del teatro dialogico ciceroniano)<sup>8</sup>. È un approccio che difficilmente si può ritrovare negli studiosi suoi contemporanei e successivi, anche i più inclini all'apertura alla latinità. Da una parte, lo studio del pensiero giuridico è da lui svolto assumendo come oggetto il prodotto letterario – cioè, il documento attraverso cui tale pensiero ci è giunto, il testo di un determinato giurista – da esaminare nelle sue strutture formali e concettuali; dall'altra, per descrivere la giurisprudenza (anche nel suo ruolo civico) ha assunto il punto di vista di un contemporaneo come Cicerone, con un approccio che implica, fra

6 BONA, *Contributo*, 3.

7 Vd. per una recente e ragionata storia degli studi DI MARCO, *Per la nuova edizione del De verborum significazione*; vd. anche l'importante articolo di CODOÑER, *El « de significatu uerborum » de Festo*, spec. 32 n. 61, che qualifica gli studi di Bona fra quelli «fondamentales».

8 Alto elogio dei suoi studi ciceroniani in TALAMANCA, *L'oratore, il giurista, il diritto*, p. 39 nt. 37.

l'altro la perfetta conoscenza della retorica, intesa come codice del discorso, ma anche come riflesso discorsivo di codici di comportamento sociale.

I suoi principali articoli sono stati ripubblicati in due volumi, nel 2004. È una raccolta postuma, ma di cui già mi aveva cominciato egli stesso a parlare: c'era in lui consapevolezza di avere lasciato lavori che meritavano di essere conosciuti. Se è impossibile dire a parole quanto fosse efficace come professore – era fermo, ma straordinariamente più comunicativo degli altri – si può tuttavia percepire qualcosa del suo modo d'essere percorrendo i suoi scritti. Il lettore viene per così dire attratto dentro il discorso, quasi come se assistesse a uno spettacolo teatrale, per un effetto che dapprima non sa spiegare, per infine rendersi conto da dove nasca: in qualche modo i protagonisti dei suoi studi sono delle persone. Non degli istituti, ma proprio delle persone: Quinto Mucio l'augure (il suo preferito, perché Cicerone lo descrive dotato di *sense of humour*, anzi di *comitas* e *suavitas*: gli anglicismi irritavano Bona), Gaio alle prese con le classificazioni, Verrio Flacco intento a fare scorrere glosse dalle seconde alle prime parti, i protagonisti dei dialoghi di Cicerone, che prendono posto e si cedono la parola secondo l'ordine di età e di rango nel *cursus honorum*. Questo era il suo modo di fare storia del diritto: vi si troverà pochissimo di storia sociale e politica e la prosopografia gli serviva essenzialmente per dare tratti più realistici ai personaggi. In fondo, dare il palcoscenico ai protagonisti era un modo, per Bona, di ribadire il suo approccio, che era interno ai testi: non cercava di collegare i testi a strutture socio-economiche più o meno forzatamente messe in relazione con le norme giuridiche; faceva parlare i testi attraverso i personaggi (e nei personaggi che sceglieva, mi pare, c'era anche molto di lui stesso). Si potrebbe definirla una sorta di figura retorica della prosopopea applicata come metodo di ricerca. Questo atteggiamento gli assicurava una grande fedeltà ai dati testuali e anche un modo di scrivere e di insegnare coinvolgente.

Dei temi da lui indagati hanno parlato con maestria i colleghi che sono intervenuti sulla lessicografia antica (Mario De Nonno, Marco Fressura)<sup>9</sup>, sulla *societas* (Andrea Trisciuglio, Giovanna Merola), sull'atteggiamento ciceroniano rispetto alla manualistica e sulle strutture espositive delle *Institutiones* di Gaio (Elisa Romano, Federico Battaglia), mostrando le caratteristiche dell'impostazione di Bona e soffermandosi in particolare sul cammino successivo degli studi, offrendo così efficaci esempi concreti del dialogo fra discipline, con risultati anche innovativi. Le due relazioni finali, affidate a Giancarlo Mazzoli

<sup>9</sup> Le loro relazioni, che purtroppo non hanno potuto essere consegnate per la pubblicazione, avevano per tema rispettivamente *Festo: composizione e costituzione del testo* e *Glosse latino-greche dal Liber de officio proconsulis: una rilettura di CGL II 18.52*.

e a Luigi Pellecchi, hanno siglato quest'alleanza fra le *bonae artes* e lo *ius*, affrontando per così dire a specchio il tema dell'epistolografia latina, dal lato senecano e da quello della giurisprudenza, con gli *epistularum libri* di Proculo. Il tema dell'epistolografia, se da un lato porta alle estreme conseguenze l'esigenza di esaminare il pensiero dei giuristi attraverso l'analisi della forma letteraria che esso ha assunto, è naturalmente anche un omaggio alla passione di Bona per la corrispondenza epistolare (altrui: la sua era rarissima, e per questo preziosa). La seduta conclusiva delle giornate in suo ricordo si è tenuta – per generosa accoglienza del Rettore Andrea Zatti – nell'aula magna del Collegio Cairolì, che ospita la straordinaria collezione di epistolari a stampa raccolta da Bona soprattutto negli ultimi anni della sua vita, che è stata donata dai suoi eredi, secondo le sue intenzioni, al Collegio cui Bona era molto legato per esservi stato ospitato durante la parte finale della sua permanenza a Pavia<sup>10</sup>.

## 2.

Ho accennato all'impostazione del Convegno e ai suoi intenti di ricerca. Vorrei tornare ora, per concludere, alla persona di Ferdinando Bona. Per quanti l'hanno conosciuto bene, ovviamente non è necessario. Ognuno ha la sua personale memoria. Ma per chi lo ha meno conosciuto, o magari non lo ha mai incontrato, è giusto dire qualcosa, facendosi aiutare anche dalle immagini<sup>11</sup>.

Ecco Ferdinando Bona giovane, aveva 18 anni (*fig.* 1). Il suo certificato d'identità lo descrive "Alto 1,73, capelli castani, occhi castani, naso regolare, colori-



Figura 1.

<sup>10</sup> Nel Collegio Cairolì abbiamo inaugurato, nel 2020, l'iniziativa «Lettere ad alt(r)a voce. Letture commentate dagli epistolari del Fondo Ferdinando Bona», per valorizzare il fondo, farlo conoscere e invitare alla sua continuazione. Purtroppo, dopo un avvio molto seguito, la pandemia ha costretto a sospenderla.

<sup>11</sup> Cf. MANTOVANI, s.v. *Bona, Ferdinando*, 279-280.




Figura 2.

to normale, corporatura snella, segni particolari nessuno” (fig. 2). Luogo di nascita Cassolnovo, vicino a Vigevano, fra Pavia e Milano. Nasce nel 1930. Ultimo di sette figli, arriva in una famiglia ampia, ma con un avvenire apparentemente tranquillo, il padre messo comunale. La morte di quest’ultimo lascia la famiglia senza il principale sostegno: Ferdinando aveva allora sette anni. È qui ritratto poco dopo la guerra: della forza con cui con cui la madre Caterina Baratto seppe condurre la famiglia restò sempre ammirato. La figura materna incarna l’aspet-




Figura 3.

to quasi ascetico del genere femminile, che per lui era rappresentato anche da Teresa di Lisieux, da Edith Stein, la filosofa ebrea convertitasi al cattolicesimo e morta ad Auschwitz, e da Alessandra di Rudini, l'amante di D'Annunzio fattasi carmelitana e fondatrice operosa di tre conventi in Francia.


Aveva studiato al Liceo Ginnasio Cairoli, a Vigevano. La sua pagella riporta bei voti, anche se non eccellenti; sette in latino, che sarà poi la sua lingua preferita (fig. 3).

Forse era necessario il salto, che fece. Si iscrive all'Università di Pavia: questa è la sede dell'Università – dove si è svolta la prima giornata del Convegno – negli anni '50 (fig. 4). Per Bona, Pavia rimase durante tutta la vita il massimo orizzonte compatibile con il suo punto di partenza. I voti sul libretto dicono del suo slancio: molti trenta, e qualche lode, in diritto romano (fig. 5). I nomi dei docenti dicono della qualità di quella Facoltà: Gino Gorla, l'inventore della comparazione giuridica in Italia; Ferdinando Di Fenizio, professore di Politica economica, che sarà poi alla Bocconi maestro di Mario Monti; Paolo Biscaretti di Ruffia, attento anche ai paesi socialisti; Tommaso Mauro, illustre ecclesiasticista; l'internazionalista Rodolfo De Nova; Pietro Nuvolone, uno dei grandi penalisti



A destra, figura 4.

Sotto, figura 5.



del secolo, molto attento alla criminologia; Giuseppe Stolfi, un civilista dalla logica ferrea. Ma fu Gabrio Lombardi ad attirare la sua attenzione. Con lui, Bona si laurea, ottenendo la lode (fig. 6).




Figura 6.



Figura 7.

Parte per il militare, scuola allievi ufficiali d'artiglieria a Foligno, dove resta come istruttore, dal 1956 al 1957; qui conosce Remo Martini (*fig. 7*).

Al ritorno, con una borsa del Rotary, si reca a Münster in Westfalia, dove incontra Max Kaser. Non ricordava di avere appreso molto da lui. Era però colpito dal fatto che, passando in biblioteca, il professore dicesse: «Non sembra un italiano da quanto studia».

Tornato, diventa subito assistente volontario, il che significa senza stipendio, e inizia a insegnare, prima all'Istituto Tecnico Commerciale Casale a Vigevano, poi al Bordoni a Pavia, fino al 1960. Diventa quindi assistente incaricato all'Università, poi di ruolo, e nel 1962 libero docente.

A Pavia svolge cosiddetti corsi liberi, di Storia del diritto romano. Poi riceve un incarico a Camerino, dal 1965 al 1967 (*fig. 8*). Il programma dei corsi che impartiva non è immune dallo spirito dei tempi: a Pavia nel 1968 si dedica ai rapporti fra diritto e economia nella Roma antica. Ma è l'anno in cui le lezioni sono sospese perché l'Università è occupata. È per Bona – come per molti professori della sua generazione – un punto di frattura. L'università “di massa” non rispondeva alle sue vedute, che erano piuttosto elitiste in termini culturali, legate strettamente al merito, per i ricercatori e per gli studenti. Devo dire che, se sul merito concordavamo perfettamente, non eravamo in sintonia sull'allargamento della platea degli studenti, che mi è sempre parso auspicabile per lo sviluppo di una nazione (certo, se si dota dei mezzi sufficienti: il Collège de France è un esempio di un'istituzione di cui la Francia si è fatta carico per una diffusione



Tassa pagata con bollo N. ....

del.....

## UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

Anno Accademico 1968 - 1969

### PROGRAMMA DEL CORSO LIBERO

che intende impartire il Sig. *prof. Ferdinando Bona*  
 abilitato con D.M. *15 giugno 1962* ..... alla libera docenza  
 in *Storia del diritto romano* ..... e confermato definitivamente  
 nella libera docenza stesso con D.M. del *29-9-1967* .....

### TITOLO DEL CORSO

*I fattori economici e sociali dello sviluppo  
 storico del diritto romano*

### ORE SETTIMANALI DI LEZIONE

*due*

### ARGOMENTI DA SVOLGERE

- *Aspetti dell'economia rurale dei primi secoli di Roma (VIII-III° sec. a. l.). Gli Istituti del ius Quiritium.*
- *L'espansione territoriale e il passaggio da un'economia prevalentemente agricola ad un'economia commerciale (III°-I° sec. a. l.)*
- *Inciolenza dell'espansione territoriale e della mutata economia sul diritto privato romano.*
- *Economia e finanza nel Principato. Anarium p.R. e*

Il presente modulo dev'essere consegnato alla Segreteria - ufficio personale - entro e non oltre il mese di luglio precedente l'anno accademico in cui il corso si intende svolgere.

Figura 8.

delle scienze al pubblico, funzione oggi tanto più necessaria in tempi di accesso libero a fonti spesso di disinformazione); analogamente, non concordavamo sulla partecipazione a progetti collettivi e a collaborare con altri colleghi, iniziative che non lo stimolavano, mentre io ne avvertivo fin da subito l'interesse.

Nel corso del tempo, si sentì sempre più distante da quello che considerava si avviasse ad essere – usava anch'egli questa parola – un esame, piuttosto che un luogo di trasmissione. Nel 1996, al momento di un'importante riforma dei piani del corso di laurea in Giurisprudenza, fu l'unico a votare contro l'indirizzo storico-comparatistico, che sanciva il venire meno della centralità pedagogica dei corsi romanistici.

Ma questo era già il termine della sua carriera: riprendiamo il filo cronologico. Dopo la libera docenza e l'insegnamento a Camerino, nel 1970 diventa ordinario. A Pavia, insegna Istituzioni, poi Esegese delle fonti del diritto romano. Non è molto incline a convegni e vita accademica. Qui lo conosco nel 1980: la sua prima lezione era di mercoledì, nei giorni precedenti avevo già assistito alle lezioni di vari professori, alcuni che andavano per la maggiore. Ascoltando Bona, vedendolo così contento di insegnare e di trasmettere, è nato istantaneamente in me il desiderio di interessarmi ad una materia che – lo si percepiva – rendeva una persona adulta così felice, almeno quando parlava dalla cattedra. Era, come s'è già detto, un insegnante fuori dal comune, e conosceva i suoi studenti per nome (per questo gli era congeniale un insegnamento appunto non di massa). Gli era perciò facile reperire chi era interessato e, se lo riteneva, di incoraggiarlo: con me lo fece dal primo anno. Con intensità, si può proprio dire: il giorno del mio matrimonio, nel 1986, mi portò in chiesa le bozze del libro su *Digesto e masse bluhmiane*, che era la mia tesi dell'anno precedente. Ma intanto Bona era passato all'Università degli Studi di Milano, per succedere al suo maestro Lombardi. Esperienza breve (1983/84-1986/87), conclusa con una sostanziale delusione rispetto alla sede, che non considerava consona al suo modo di insegnare: dai corsi quasi seminariali di Pavia si era dovuto adattare alle lezioni ospitate in sale di cinema e teatri, in una fase di espansione delle iscrizioni. È anche il momento in cui, per la fama



Figura 9.



Figura 10.

dei suoi lavori e forse per una nuova energia che lo animava – dettata, credo anche dal piacere e dalla responsabilità di avere allievi da accompagnare e promuovere nella carriera – accetta molti inviti a convegni. Qui è a Copanello, nel 1988 (*fig. 9*). Ma già sentiva un affanno. Ritornato a Pavia, viene eletto Preside, ma non si sente più molto in sintonia con l'ambiente. Qui lo vediamo nel corteo accademico, con la toga che si era fatta tagliare in sartoria, dietro l'allora Rettore Roberto Schmid e il Presidente Carlo Azeglio Ciampi (*fig. 10*). La sua passione per lo studio, lo si vede anche dalle pubblicazioni, si affievolisce e trascorre gli ultimi anni nella sua casa di Cassolnovo, anzi nella sua torre di libri, soprattutto dedicandosi alla sorella, ricambiando così l'assistenza che ne aveva ricevuto nei decenni precedenti. Mi chiama a Pavia nel 1997, da Parma. L'anno successivo chiede la pensione anticipata e muore nel 1999, a 69 anni, in conseguenza di un intervento chirurgico tutto sommato banale.

Questa è la biografia, molto schematica, del mio maestro.

Quanto a descrivere l'atteggiamento del professor Bona verso di me, non gli attribuirò parole, ma ricorderò un fatto: nel suo testamento, redatto alla vigilia dell'intervento che poi lo ha condotto alla morte, ha voluto la sua toga fosse

trasmessa a me. Questo era il suo giudizio, fino all'ultimo giorno, e nessuno potrà toglierlo né a lui né a me.

### 3.

Siccome la toga è stato un ultimo regalo, vorrei per chiudere fargliene io uno. È capitato a Bona che si realizzasse quel che ogni studioso sogna, ossia che un'ipotesi venga in seguito confermata in modo diretto dalla scoperta di un documento. Bona aveva dedicato molta attenzione a Elio Gallo, autore di un vocabolario giuridico, *De verborum quae ad ius (civile) pertinent significatione*. Verrio Flacco, in età augustea, ha tratto numerose glosse da questo lessico. Secondo un'opinione risalente a R. Schöll, l'editore delle XII Tavole, il lessico di Elio Gallo era ordinato alfabeticamente, voce per voce. Bona, seguendo uno spunto di Reitzenstein accolto da G. Funaioli e H. Bardon, era convinto che l'ordinamento fosse invece tematico, ossia che Elio Gallo avesse proposto la spiegazione non di singole parole staccate disposte appunto alfabeticamente, ma avesse illustrato insieme di parole, legate fra loro dalla pertinenza a un determinato ambito o istituto. Al tema Bona ha dedicato il suo ultimo ampio studio, del 1990, *Alla ricerca del "De verborum, quae ad ius civile pertinent, significatione" di C. Elio Gallo*, ripubblicato anch'esso nella raccolta *Lectio sua*<sup>12</sup>. Era una ricerca che teneva nel cassetto da tempo; bisogna anzi considerare quelle pagine un primo nucleo di quella che avrebbe dovuto essere la seconda parte del suo volume su Verrio Flacco, dedicata alle glosse giuridiche, ma che non fu pubblicata<sup>13</sup>.

In questo studio, Bona fa leva sulla glossa *Religiosus* (Fest. p. 348, 22 L.), nella cui struttura tripartita (una volta esclusa la parte iniziale di interpretazioni "adespote") egli rinviene con straordinaria perspicacia le tracce di un contesto più ampio, al quale questo brano era stato tratto, e in cui, oltre che di ciò che è *religiosum*, si trattava di *sacrum* e di *sanctum*, dapprima isolatamente, poi attraverso un articolato confronto atto a metterne in luce differenze e punti di coordinamento<sup>14</sup>. Anzi, la nozione di *religiosum* (in teoria la prima parola in

12 BONA, *Alla ricerca*, 495-551. Il saggio è importante anche per la confutazione di una tesi, allora recente, che contestava l'esistenza di due diverse parti nell'ambito di quasi tutte le lettere dell'epitome di Festo, scoperta da Müller e alla cui conferma Bona stesso aveva validamente contribuito (ivi, p. 496 n. 3; per una sinossi delle glosse delle seconde parti e le loro attribuzioni, vd. BONA, *Opusculum Festinum*, passim).

13 Per il progetto annunciato, vd. BONA, *Contributo*, 69.

14 Residui di questo più ampio contesto originario del lessico di Elio Gallo, secondo Bona, si ritrovano nelle gl. *Sacer mons* (p. 422, 36 L.) e *Sanctum* (p. 420, 7 L.): entrambe le glosse sono collocate (così come la gl. *Religiosum*) nelle "prime parti" del lessico verriano/festino. Esse raggruppano perciò elementi che Verrio ha tratto dalle "seconde parti", ossia da quell'ac-

ordine alfabetico), appare sempre come ultimo elemento della triade concettuale, il primo essendo il *sacrum*, a conferma che l'ordinamento era tematico.

A questo fondamentale elemento di prova, Bona ne aggiunge altri: di alcune glosse che Verrio dichiara di attingere da Elio Gallo, e che ora appaiono separate, dimostra che dovevano fare parte in origine di uno stesso contesto, di una stessa costellazione semantico-tematica<sup>15</sup>. In particolare, si sofferma sulle glosse *Sobrinus* (Fest. p. 379, 6 L.) e *Propius sobrinus* (p. 260, 25 L.)<sup>16</sup>, che definiscono termini legati alla *cognatio* in linea collaterale<sup>17</sup>. La prima è esplicitamente attribuita a Elio Gallo; per la seconda, afferma Bona, “il contenuto, la forma con cui il grado di parentela è descritto – il riferimento è fatto alla prima persona singolare, così come avviene in *Sobrinus* -, il richiamo fatto in quest'ultima del grado stesso di *propius sobrinus*, la collocazione della glossa stessa, non lasciano spazio al dubbio che anche la glossa *Propius sobrinus* sia eliana. Non c'è bisogno, poi, di ricorrere a criteri estrinseci alle due glosse per considerarle originariamente associate in uno stesso contesto relativo ai gradi di parentela, che solo l'utilizzazione di Verrio Flacco secondo criteri alfabetici ha finito col separare”<sup>18</sup>. Ho riportato l'intero brano, perché si possa meglio apprezzare quanto è stato profetico, come possiamo vedere adesso.

cumulo di materiali delle sue letture, che conserva – ancora nell'epitome festina – l'ordine originario di consultazione. Anche la glossa *Sepulchrum* (p. 456, 26 L.), secondo Bona, faceva parte del medesimo contesto tematico originario nell'opera di Elio Gallo.

15 BONA, *Alla ricerca*, 532-536, esamina nella stessa prospettiva anche le gl. *Rogatio* (p. 326, 17 L.) e *Senatus decretum* (p. 454, 20 L.), ma il possibile loro accostamento tematico non gli pare altrettanto dimostrabile; lo stesso vale per le gl. *Postliminium receptum* (p. 33, 5 L.) e *Perfugam* (p. 236, 10 L.). Anche in questa graduazione della verosimiglianza delle ipotesi stava un marchio della sua personalità scientifica, che non rinunciava nemmeno alle ipotesi che egli stesso definiva più audaci che vere.

16 La gl. *Propius sobrinus* è adespota, cioè non dichiara di provenire da Elio Gallo. Ma la sua posizione nella “seconda parte” della lettera P, prima della glossa sicuramente eliana *Possessio* (p. 260, 20 L.), ne rende sicura la paternità di Elio Gallo.

17 BONA, *Alla ricerca*, 530 n. 74, considera fra loro connesse, in quanto attinenti a *cognatio* e *adfinitas*, una serie di altre glosse: *Matertera* (p. 121, 9 L.); *Magna matertera* (p. 121, 10 L.); *Maior patruus* (p. 121, 11 L.); *Maior avunculus* (p. 121, 12 L.); *Maior amita* (p. 121, 13 L.); *Maior socer* (p. 121, 14 L.); *Maior socrus* (p. 121, 13 L.). KAISER, *Ein unerkannter Auszug*, 350-351, distingue le glosse sulla *cognatio* dalle ultime due sull'*adfinitas* (*maior socer se maior socrus*), che Elio Gallo non può avere trattato sotto il titolo *Omnium cognationum, per cui suppone opportunamente un altro titolo sull'adfinitas (il che va ancora nella direzione di raggruppamenti tematici)*. Già BONA, *Alla ricerca*, 501 n. 12, aveva escluso che le glosse *Avus*, *Abavus* e *Atavus* (Paul./Fest. p. 12, 21 L.) provenissero da Elio Gallo, come le esclude oggi W. Kaiser, notando che non vi è nessuna corrispondenza con il trattato ritrovato.

18 BONA, *Alla ricerca*, 529-532.

Questa ricostruzione – l’organizzazione tematica dell’opera di Elio Gallo – e la dimostrazione che ne ha dato Bona – sono state innanzitutto accolte nel 2007 da un filologo del calibro di Philippe Moreau<sup>19</sup>. Ma dieci anni dopo, è arrivata una conferma addirittura testuale.

Nel 2017, Wolfgang Kaiser ha riconosciuto in una trattazione il cui *incipit* è *omnium cognationum vocabula et gradus his nominibus constat*, tramandata da sette manoscritti medievali della *Lex Romana Visigotorum*, un ampio estratto del *De verborum quae ad ius civile pertinent significatione* di Elio Gallo<sup>20</sup>. Non occorre ripercorrere qui la dimostrazione che porta l’amico e studioso tedesco a riconoscere la paternità eliana di questo trattato, che è assolutamente sicura per via delle coincidenze fra le glosse verriane di Elio Gallo e il testo del trattato tramandato dai manoscritti (uno di questi manoscritti, di Leiden, contiene la cosiddetta versione *Scintilla II* della *Lex Romana Visigothorum*, di cui di recente ha curato la magistrale edizione Detlef Liebs, che ha onorato la seduta conclusiva del Convegno con la sua presidenza).

Alla seconda riga è riportato il titolo, che doveva essere quello presente nell’opera di Elio Gallo, e introduceva la trattazione di un certo numero di termini: *omnium cognationum vocabula et gradus his nominibus constat*. Se il professor Bona avesse visto questo manoscritto, avrebbe saputo che la sua ipotesi era vera. Audace, ma vera<sup>21</sup>.

La scoperta porta, a mio parere, un elemento di conferma anche a un’altra convinzione di Bona, recentemente messa in discussione. A suo avviso, il *De verborum quae ad ius civile pertinent significatione* di Elio Gallo è da datare agli ultimi anni della repubblica o ai primi del principato<sup>22</sup>. Oggi è invece più diffusa l’opinione – accolta anche da Kaiser – che la composizione risalga a un periodo

19 MOREAU, *Le lexique de Festus*, 75: «Cette opinion de Reitzenstein et Funaioli a été confortée par une analyse minutieuse de Bona, approfondissant l’exégèse de la glose 348.22F *religiosus* de Festus et reconstituant à partir d’autres gloses la doctrine d’Aelius Gallus sur les notions de *religiosus*, *sacer* et *sanctus*». Basandosi su questa ricostruzione, l’Autore francese propone a sua volta di individuare nell’editto del pretore il quadro di riferimento generale a partire dal quale Elio Gallo avrebbe tratto le parole che ha poi illustrato per insiemi connessi. Se quest’ipotesi suggestiva cogliesse nel vero, e altrettanto l’osservazione che Elio Gallo si sarebbe ispirato al primo commento all’editto, redatto da Servio Sulpicio Rufo, si avrebbe un indizio ulteriore per concludere che l’opera di Elio Gallo è da collocare alla fine della repubblica o sotto Augusto: datazione che mi sembra del tutto preferibile rispetto a quella dell’inizio del I secolo a.C. o addirittura del II. Vd. anche *infra*, nel testo.

20 KAISER, *Ein unerkannter Auszug*, 311-352 (ivi 325-328, edizione del testo).

21 KAISER, *Ein unerkannter Auszug*, 339 n. 20 attribuisce a Bona il merito di avere dimostrato la tesi « mit ausführlicher Begründung ».

22 BONA, *Alla ricerca*, 533 n. 80 e 541.

molto precedente, fra la fine del II secolo a.C. e i primi decenni del I sec. a.C.<sup>23</sup> Ma proprio nel testo di Elio Gallo ritrovato – che, dunque, per quanto riguarda il lessico della *cognatio* ora si conosce anche al di là di quel che ne conservano le glosse smembrate da Verrio Flacco – si legge questa definizione del termine *pater* (p. 326, 5 Kaiser): *Pater duobus modis intellegitur: naturalis et voluntarius. Natura pater est, qui creavit filium, voluntate, qui adoptavit filium sibi aut abrogavit.*

Questo è l'unico testo latino in cui sia applicata una simile distinzione al *pater*; in particolare, mai i giuristi applicano la categoria di *voluntarius* al padre adottivo<sup>24</sup>. Inoltre, la coppia *naturalis/voluntarius* – che non è una coppia di opposti – non si trova praticamente mai nella letteratura latina classica<sup>25</sup>. Essa, tuttavia, è posta da Varrone alla base di un'articolata teoria della *declinatio*, cioè i modi in cui si formano i nomi (*Ling. Lat.* 8.21):

*Declinationum genera sunt duo, voluntarium et naturale; voluntarium est, quo ut cuiusque tulit voluntas declinavit. (...). 22. Contra naturalem declinationem dico, quae non a singulorum oritur voluntate, sed a com<m>uni consensu.* (Trad.: 21. Ci sono due specie di derivazione, volontaria e naturale. La derivazione volontaria è quella che è il prodotto della volontà di un individuo. (...) 22. Invece chiamo derivazione naturale quella che non è basata sulla volontà dei singoli, ma sul consenso comune).

23 È l'ipotesi proposta da FALCONE, *Per una datazione*, 225-261: il ritorno alla datazione bassa proposta da Bona e Moreau richiederebbe ovviamente un confronto con tutti gli argomenti proposti accuratamente dallo studioso palermitano, che qui non è possibile.

24 Ai giuristi non è estraneo l'aggettivo *voluntarius*, che significativamente mettono quasi sempre in coppia con *necessarius*, che ne rappresenta l'antitesi semantica: vd., a titolo esemplificativo, D. 2.8.7.1 (Ulp. 14 ad ed.) *satisfactio necessaria/voluntaria*; D. 10.2.13 (Pap. 7 quaest.) *alienatio necessaria/voluntaria*; D. 10.2.29 (Paul. 23 ad ed.) *emptio necessaria/voluntaria*; D. 28.6.18 (Ulp. 16 ad Sab.) *heres necessarius/voluntarius*; vd. poi D. 42.7.2.3 (Ulp. 65 ad ed.). Per altri impieghi: D. 1.16.2 (Marcian. 1 inst.) *iurisdictio contentiosa/voluntaria*; D. 42.7.2.3 (Ulp. 65 ad ed.) *curator invitus/voluntarius*. Nel porre in coppia *voluntarius* con *necessarius*, i giuristi seguono la lingua comune, ove il collegamento è molto frequente: vd. s.v. *necessarius*, *TbLL*. IX, 1, 346-364.

25 Salvo errore, la coppia *voluntarius/naturalis* si trova, fino al II sec. d.C., oltre che in Varrone e Elio Gallo, unicamente in Cic. *Acad post.* 1.38; *Tusc.* 3.80; si diffonde solo nella letteratura cristiana, in particolare in Agostino. Per cogliere il passaggio da *necessarius* a *naturalis* (in opposizione a *voluntarius*), si deve intendere che vi sono eventi che si producono necessariamente per natura. È un passaggio che si ritrova in alcuni casi, come ad esempio in Cic. *Rep.* 3.34: *nullus interitus est rei publicae naturalis ut hominis, in quo mors non modo necessaria est, verum etiam optanda persaepe*; *Nat. deor.* 2.81: *naturam esse ... vim quandam sine ratione cientem motus in corporibus necessarios* (vd. anche, sulle emozioni, *Fin.* 1.45). Va però osservato che nel caso di Varrone e di Elio Gallo la filiazione naturale non assume lo stesso valore di "necessità ineluttabile" che è proprio di questi testi di Cicerone, il che è un ulteriore indizio della loro specifica prossimità.

Questa distinzione e definizione è ampiamente svolta da Varrone, ricorrendo ripetutamente appunto all'opposizione *naturalis/voluntarius* (*Ling. Lat.* 9.34-35; 9.61; 10.15). La rilevanza di questa teorizzazione varroniana, e l'uso quasi esclusivo della coppia, depongono per un'influenza di Varrone su Elio Gallo, piuttosto che il contrario. È un indizio per datare l'opera di Elio Gallo a dopo quella di Varrone, dunque alla fine del primo secolo o in età augustea, quando fu utilizzato da Verrio Flacco.

Il nesso che abbiamo ipotizzato fra Varrone e Elio Gallo mostra inoltre i legami, anche concettuali, che correvano fra grammatici e giuristi (ammesso che abbia un senso collocare Elio Gallo in un campo preciso, quello del diritto, invece di considerarlo un cultore di entrambi), e come i due campi si irrorassero a vicenda, proprio alla vigilia di quel momento in cui Labeone si qualifica come giurista, dice Gellio 13.10.1, erudito nelle *bonae artes*. Torniamo così allo *ius* e alle *artes* che sono il tema del convegno.

Ripercorrere l'ipotesi avanzata da Bona sull'ordinamento del lessico di Elio Gallo, e segnalare la conferma che ne è venuta dalla identificazione di un tratto dell'opera stessa in alcuni manoscritti della *Lex Romana Visigothorum*, consente in definitiva di apprezzare il suo metodo: passare per le strutture dei testi è un modo per entrare in profondità e fedelmente nei meccanismi di ragionamento degli autori. Dicevamo all'inizio che il pensiero di una persona prosegue oltre la sua scomparsa. In questo metodo, che ci esorta a porre i testi al centro delle interpretazioni, sopravvive il pensiero di Bona. Lasciamo così la parola al suo lessico preferito: *Bona, id est substantia rerum, dicta sunt, quod digna sint bonis* (Paul./Fest. p. 27, 29 L.).

## Bibliografia

ASCONIO, *Commento alle orazioni di Cicerone*, a c. di B. Santalucia, con testo latino a fronte, Venezia 2022.

BONA F., *Contributo allo studio della composizione del «de verborum significatu» di Verrio Flacco*, Milano 1964.

BONA F., *Opusculum Festinum*, Ticini 1982.

BONA F., *Contardo Ferrini tra storia e sistematica giuridica*, in *Lectio sua*, II, Padova 2003, 1205-1225 (= Nuovo Boll. Borromaiico 20 [1982] 33-49).

BONA F., *Andrea Alciato nel suo tempo*, in A. Alciato, *Emblemata*, Nota di E. Gabba, introduzione di F. Bona, traduzione di D. Magnino, Pavia 1989, 13-19.

BONA F., *Alla ricerca del «De verborum, quae ad ius civile pertinent, significatione» di C. Elio Gallo, I. La struttura dell'opera*, in *Lectio sua*, I, Padova 2003, 495-551 (= BIDR 90 [1987] 119-168)

- BONA F., *Lectio sua. Scritti editi e inediti di diritto romano*, I-II, Padova 2003.
- CODOÑER C., *El «de significatu uerborum» de Festo: ¿ un compendio ?*, in *Forme di accesso al sapere in età tardoantica e altomedievale*. 6. Raccolta delle relazioni discusse nell'incontro internazionale di Trieste, Biblioteca statale, 24-25 settembre 2015, a cura di L. Cristante - V. Veronesi, Trieste 2016, 1-38.
- FALCONE G., *Per una datazione del 'De uerborum quae ad ius pertinent significatione' di Elio Gallo*, AUPA 41 (1991) 225-261.
- DI MARCO A., *Per la nuova edizione del De uerborum significatione di Festo. Studi sulla tradizione e specimen di testo critico (lettera O)*, Hildesheim 2021.
- KAISER W., *Ein unerkannter Auszug aus den Libri II de uerborum, quae ad ius pertinent, significatione des Aelius Gallus*, ZSS 134 (2017) 311-352.
- MANTOVANI D., s.v. *Bona, Ferdinando*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, a cura di I. Birocchi - E. Cortese - A. Mattone - M.N. Miletta, Bologna 2013, 279-280.
- MOREAU Ph., *Le lexique de Festus, témoin de la naissance d'une science de la parenté à Rome*, in *Verrius, Festus and Paul (Supplement of the Bulletin of the Institute of Classical Studies 93)*, ed. by F. Glinister - C. Woods, 2007, 69-86.
- VINCENTI U., *Il Palatino e il segreto del potere*, Roma 2023.
- TALAMANCA M., *L'oratore, il giurista, il diritto nel de oratore di Cicerone*, *Ciceroniana* 13 (2009) 29-100.



## IL DIRITTO ROMANO COME RICERCA\*

UMBERTO VINCENTI

Università di Padova

**ABSTRACT:** The author urges a rethinking of the methods and content of Roman law, calling for its openness to political, economic and social contexts. Roman law is also an instrument of the history of Roman antiquity, to the reconstruction of which it can contribute together with other historical disciplines. In turn, the latter can contribute to a better understanding of the meaning of legal data as well.

**KEYWORDS:** Roman law, Instrument of History, Methods, Content, Contexts.

Facciamo come Socrate, poniamoci una domanda: che cosa studiamo noi romanisti? Il nostro orizzonte di ricerca è sufficientemente delineato? Se consultiamo la bibliografia degli odierni cultori del diritto romano scopriamo che

\* Dedico questo contributo alla memoria del Prof. Bona, che ho avuto la fortuna di incontrare e conoscere durante gli anni della mia formazione: io dottorando e Lui nel Collegio Docenti; poi io candidato all'ultimo concorso nazionale per 15 posti di professore di prima fascia e Lui commissario di concorso. Successivamente il Professore mi regalò la Sua amicizia: mi invitò a Pavia e io lo invitai a Trento. Una frequentazione generosamente favorita dal Suo allievo, Dario Mantovani, con cui legai immediatamente instaurando una forte solidarietà (umana e culturale) mai interrotta e tuttora salda. All'epoca la comunicazione non avveniva con le modalità odierne (che, credo, non sarebbero piaciute al Prof. Bona); ma ancora tramite lettera e, talora, telefono (ma telefono fisso). Ricordo particolarmente una telefonata, quella in cui il Prof. Bona mi annunciava che sarebbe andato in pensione anticipatamente. Ne rimasi dispiaciuto, ma anche stupito. Azzardai a chiedergli perché; mi rispose che all'Università – e ritengo però che si riferisse anche al mondo esterno – non vi era più educazione. Cioè non c'era più spazio per persone come Lui. Si poteva forse dargli torto? Per come siamo ridotti oggi (qui vagheggiamo nostalgicamente il tempo delle *bonae artes* e il loro esito, l'*humanitas* intesa quale educazione dell'uomo civile) le Sue parole assumevano un valore quasi profetico. Per me il Prof. Bona ha fatto molto. Mi ha sostenuto in quel concorso. Ovviamente gliene sarò sempre grato. Ma vorrei andare oltre e ricordare tre suoi doni. L'*Opusculum Festinum*, con una dedica che talora rileggo, con qualche commozione. Poi, l'esempio di come dovrebbe essere un autentico professore universitario. Infine, una linea di ricerca, la relazione tra retorica e diritto, sulla quale mi sono a lungo cimentato; e ora vedo aver assunto un suo spazio, tra l'altro in lievitazione, nelle ricerche di alcuni fra i più giovani studiosi. Proprio a Pavia, nell'aprile del 1985, si tenne un Convegno dedicato alla certezza del diritto nell'esperienza giuridica romana. Qui il prof. Bona svolse una magnifica relazione dove sostenne che molto spesso lo *ius controversum* si sarebbe ricomposto in *ius receptum* per effetto del convergere su una *sententia*

il campo d'indagine è largo, talora molto largo. Quest'ampiezza non è di tutti, è vero; ma non è un'eccezione. E qui ci dobbiamo porre almeno altre due domande.

La prima è perché l'ambito delle ricerche svolte dai romanisti sia così esteso. La risposta è abbastanza agevole. La durata straordinaria del diritto romano – 1500 anni in Occidente e altri 1000 in Oriente – consegna una ricca molteplicità di settori d'indagine. Poi vi è da considerare che il diritto romano è stato il formante principale di molti ordinamenti vigenti in Europa e fuori d'Europa, fino a poco più di un secolo fa. Aggiungerei che lo *ius publicum* romano ha determinato la forma degli odierni Stati occidentali: attraverso Machiavelli, Montesquieu, Rousseau (chi non ricorda il IV libro del *Contratto?*) e il costituzionalismo americano.

Con la sua riscoperta nelle università italiane a partire dal XII secolo il *Corpus iuris civilis* fu posto al centro degli studi giuridici: il *Corpus iuris*, che aveva uniformato il diritto romano sradicandolo dai suoi contesti storici di origine, viene a sua volta sradicato dal contesto bizantino e il diritto romano assume il ruolo di agente di storia in quanto assunto a strumento ordinatorio delle società dell'Occidente, dal Medioevo all'età moderna.

Tutto ciò ha indubbiamente integrato un fenomeno straordinario, tuttavia singolare. E ci ha determinato e condizionato: abbiamo costruito così la nostra tradizione giuridica, con i suoi pregi e i suoi difetti. Abbiamo recuperato un deposito immenso di regole, schemi, moduli, soluzioni e anche metodi per giungere a queste ultime.

Ma, forse, la creatività – la capacità di immaginare assetti radicalmente nuovi – ne ha sofferto. Ci si è abituati a ricercare comunque soluzioni entro un

– un'opinione di uno fra i giuristi in concorrenza – dei *iudicata* dei giudici. Una prospettiva nuova, interessante, che apriva alla realtà esterna, in certo senso politica. E il prof. Bona scriveva che, invece, «noi romanisti siamo piuttosto disposti ad accedere all'idea che il prodursi del *ius controversum* ed il suo superamento segua, in buona sostanza, un processo autogenetico» (F. BONA, *La certezza del diritto nella giurisprudenza tardo-repubblicana*, in *La certezza del diritto nell'esperienza giuridica romana, Atti del Convegno di Pavia del 26/27 aprile 1985*, a cura di M. Sargenti e G. Luraschi, Padova 1987, 136). È un'indicazione metodica, un invito a guardare oltre il Digesto per cercare di afferrare quel che storicamente potrebbe essere avvenuto nella prassi dei tribunali romani di epoca repubblicana: perché là il diritto diveniva tale, acquisiva effettività, in un circuito concreto nel quale non agivano solo i giuristi, ma anche gli oratori che assumevano il ruolo di patroni nelle *causae* per vincere le quali il parere del giurista era uno fra gli strumenti a disposizione e il diritto una fra le *artes* esplicate tra cui spiccava la retorica. Una realtà ben più complessa di quella che affiora dalle fonti giuridiche; coglierla, mi parrebbe, è compito dello storico, dello storico del diritto. L'auspicio è che, dal meritorio Convegno pavese del gennaio 2023 (e dai relativi Atti), possa avviarsi, nei nuovi contesti della nostra contemporaneità, una seria meditazione per il rinnovamento dello statuto sia dello studio del diritto romano, sia dell'*agere* dei romanisti.

contesto normativo dato ed elaborato dai giustiniani nel VI secolo d.C. Lo aveva denunciato, intorno agli anni venti del secolo scorso, Oswald Spengler: l'orizzonte concluso del *Corpus iuris* – scriveva – avrebbe finito con il rendere il giurista occidentale avvezzo, invece che ad «una esperienza pratica della vita», a «una esperienza d'erudizione concernente analisi e combinazioni puramente logiche di concetti giuridici», con la pretesa «di giustificarsi unicamente in sé stessa» (*Il tramonto dell'Occidente*, Longanesi, Milano 1970, p. 764). Sbagliava radicalmente Spengler? Aveva proprio tutti i torti?

Dal Medioevo ad oggi – seconda domanda – è cambiato qualcosa per il diritto romano e il suo studio? Ovviamente è cambiato moltissimo e ciò è concausa dell'ampiezza a cui ci siamo riferiti. Ma da un pezzo vi è stato un cambiamento epocale che, forse inconsapevolmente, facciamo fatica ad accettare: il diritto romano non è più un formante del diritto positivo. Nel primo volume del *System Savigny* avverte che la trattazione ha ad oggetto «il diritto romano attuale» e che perciò ne è esclusa «in primo luogo la storia degli istituti giuridici». Oggi non è più così: l'attualizzazione ha ceduto – o dovrebbe averlo fatto – il passo alla storia.

Esaurita la vigenza positiva del diritto romano si sarebbe dovuto ridisegnare il campo della ricerca: ponendo al centro, ora, la storia, la storia del diritto romano nelle diverse epoche di Roma antica, senza più preoccuparsi troppo dell'aggancio al diritto vigente. Ciò non sembra, però, essere avvenuto o, meglio, sembra essere avvenuto troppo parzialmente. Si pensi che, fino a qualche anno fa correva – e, forse, corre ancora –, il *topos* della storia cosiddetta esterna come non luogo del romanista da manuale: qualcosa di atecnico e anche minore.

Lo conferma la bibliografia prodotta dalla romanistica nell'ultimo secolo. L'attenzione verso il solo dato giuridico si direbbe preponderante o esclusiva in parecchi studi; i riferimenti al diritto positivo vigente, particolarmente privato, non sono rari; non mancano i richiami alla giurisprudenza di cassazione; alla produzione romanistica talora si affianca, in più di un romanista, una produzione in altro settore, ora civilistico ora amministrativistico. Verrebbe da dire qui che, se il campo continua ad essere largo, la stella polare parrebbe ancora, se non quella dell'attualizzazione, della relazione con il diritto vigente, rispetto al quale il diritto romano avrebbe una funzione quasi ancillare. Mi è capitato di vedere libri romanistici il cui *incipit* è costituito da una sentenza; o di ascoltare anche recentemente, in convegni romanistici, relatori impegnati a correggere diritto e giurisprudenza contemporanei attraverso la lezione del diritto romano.

Agli inizi, anch'io avevo creduto che fosse giusto così: basta dare un'occhiata alla mia bibliografia. Ma non lo credo più, da tanto tempo; anzi, penso di

aver sbagliato. Le ragioni di opzioni di questo genere sono varie. L'essere dentro i dipartimenti giuridici crea un condizionamento, come pure l'ansia di essere apprezzati, e non tollerati, dai colleghi di diritto positivo. Ma non mancano altre ragioni: il perpetuarsi acritico di una certa tradizione; o, anche, l'ambizione di essere giuristi come gli altri (quelli di diritto positivo) e, talora, anche meglio. Si affaccia pure il desiderio di una maggior visibilità. L'appello all'antichità, talora anche alla storia, non è sempre gradito e, comunque, è valutato come politicamente inopportuno. Si tratta di componenti percepibili, almeno in parte, anche in una recente lettera che alcuni Colleghi hanno inviato proponendo una variazione nella titolazione del nostro settore scientifico-disciplinare. Ma, domando, è così disdicevole portare la bandiera della cultura dentro i dipartimenti giuridici dove le tecnicità si allargano ogni giorno di più?

A me parrebbe che, ai giorni nostri, se il diritto romano è divenuto essenzialmente strumento di storia, i romanisti dovrebbero assumere congruamente il ruolo di storici a tutto tondo, sebbene specialisti in quanto il loro angolo visuale resta mirato alle istituzioni pubbliche e private. Però, rispetto al passato lo stacco sarebbe notevole: non si tratterebbe più solo di ricostruire il diritto romano, principalmente il diritto romano classico, censendo, combinando, interpretando i testi reperiti nel *Corpus iuris*.

Usualmente la ricostruzione è consegnata alla lettura del singolo studioso e ai suoi strumenti collaudati, *in primis* i criteri filologico e logico. Dunque, analisi delle parole, in sé e nella loro connessione; riscontro del senso attraverso la prova logica. I contesti troppo spesso dimenticati o solo sfiorati: il contesto politico, economico, sociale, in una parola storico *lato sensu*. Ma si perviene, attraverso analisi così condotte, a comprendere le istituzioni di una certa epoca? Difficile, come se uno volesse capire le nostre affidandosi alla sola lettura della lettera delle leggi e dei codici vigenti. Per giunta i testi più numerosi e significativi del *Corpus iuris* sono opinioni, semplici opinioni, dei giureconsulti romani; e un'opinione non è diritto, per definizione. Il rischio è quello di costruirci a tavolino un ordinamento magari interessante, ma mai esistito: per dimostrarne l'effettività occorrerebbero documenti – come le sentenze – che non abbiamo.

Allora non ci si dovrebbe limitare all'analisi di un testo giuridico romano a prescindere, ma quel testo dovrebbe essere un medio per giungere alla comprensione di un'epoca e l'interazione con i contesti si imporrebbe come imprescindibile. Le fonti giuridiche antiche non stanno a sé, ma sono in rapporto con il resto del loro tempo; e il contatto con questo resto contribuirà, a sua volta, a correggere, precisare, arricchire il messaggio contenuto nel testo. Il frammento è frammento di un tutto e vi è un continuo culturale che si dovrebbe cogliere o contribuire a cogliere insieme agli altri antichisti. L'obiettivo finale dovrebbe

essere l'incremento delle nostre conoscenze del passato, della storia di Roma antica, con le fonti letterarie parte essenziale del progetto. Se non sbaglio, ricerca vuol dire proprio questo.

La contaminazione con il presente va sorvegliata. Pensare al rilancio del diritto romano proponendolo come fonte d'ispirazione di nuovi assetti giuridici è fuori luogo proprio perché anti-storico (penso all'avventura del nuovo diritto europeo di qualche anno fa). Addirittura fuorviante è la strumentalizzazione di certe opzioni giuspolitiche romane quale argomento per i problemi della contemporaneità: per esempio, quando si insiste sul modello di Roma quale città aperta per sostenere l'accoglienza dei migranti e il superamento dell'idea di confine; o, anche, quando si affaccia che Roma avrebbe creato e tutelato i diritti umani.

Vorrei aggiungere che si dovrebbero evitare anche connessioni apparenti o, comunque, inconferenti: il diritto romano a partire da un quadro famoso o da un altrettanto famoso spartito musicale; o da certe nozioni o idee, che so l'impresa commerciale o la bontà o il bello. Sotto vi è spesso il desiderio di stupire, di emozionare, qualche volta la ricerca di sensazionalismo; l'esito è la fuga dall'oggetto dei nostri studi per parlar d'altro, che si pensa possa essere più interessante, che possa consentire l'entrata nel dibattito pubblico che conta. Ovviamente, questa non è interdisciplinarietà (né pluridisciplinarietà); al massimo resta un'esperienza piacevole, quasi un divertimento.

Si dovrebbe evitare la ripetizione: l'insistere su certi temi da secoli comporta questo rischio, anche se poi nemmeno ci si accorgesse di presentare come nuove letture, ipotesi, ricostruzioni che tali non sono affatto. Da questo punto di vista vi sono linee di ricerca da inaugurare o, se già inaugurate, da perseguire con entusiasmo, oltre i battuti sentieri dello *ius privatum*: si pensi al fascinoso, e sterminato, campo dello *ius publicum* a cui non si può seriamente attendere se non attraverso la cooperazione con i cultori di altre discipline, dagli storici puri agli archeologi, dai topografi dell'Italia antica agli storici della letteratura, dai filologi classici agli storici della religione e agli antropologi.

Si può forse formulare un'ipotesi credibile sulla struttura istituzionale della prima Roma se non ci si avvalga della conoscenza ambientale e morfologica del sito di Roma? O se non si considerino gli esiti degli scavi sui *montes* e dintorni? Linee di ricerca stimolanti perché ci avviano allo studio di problemi diversi e con fonti diverse, perché ci costringono ad ampliare metodologie e conoscenze, insomma a migliorarci. Si capisce che occorrerà la massima cautela addentrando in campi nuovi: l'approssimazione è in agguato e per evitarla occorrerà lavorare in *equipe* e promuovere ricerche a cui partecipino più specialisti. Se la scienza è disciplinare, non lo sono, però, né la natura né i problemi che dobbia-

mo affrontare. Il dialogo tra saperi produce nuova conoscenza, che l'applicazione isolata, per quanto qualificata, non potrà mai produrre.

In conclusione. Dobbiamo essere orgogliosi di ciò che siamo, i custodi di un'antica tradizione culturale. Allora lasciamo vivere di vita autonoma il diritto civile e il diritto positivo in genere; smettiamola di correre dietro ai civilisti che, forse, nemmeno pensano di aver bisogno degli storici. Rimaniamo dentro i dipartimenti giuridici, ma cominciamo a pensare che, capitasse, potremmo non star male nei dipartimenti di storia antica dove magari ci potrebbero essere offerte nuove opportunità di ricerca.

Avviamoci anche ad intraprendere una critica del diritto romano, degli assetti che ci ha trasmesso, dismettendo l'elogio a prescindere: un *habitus* più da tifosi che da scienziati. Soprattutto acquisiamo sempre più la consapevolezza che la storia continua ad offrire un contributo essenziale, e insostituibile, alla formazione dell'uomo civile: solo gli storici del diritto possono offrire questo corredo ai laureati in giurisprudenza che ora sembrano alquanto sprovvisti culturalmente, ignari delle *bonae artes*; privi anche delle fondamentali coordinate di tempo e di luogo; intenti più che altro a memorizzare cataloghi ed elenchi nell'assenza di un principio-guida storiografico di qualche tipo. È nostro compito dare loro tutto questo nella certezza che le lacune in quest'ambito saranno fra quelle che, poi, si faranno sentire.

### *Postilla*

Il testo è già stato pubblicato, con l'autorizzazione del Prof. Mantovani, in *Codex*, 4, 2023, pp. 225-231. Dal Convegno pavese son trascorsi quasi due anni e, nel frattempo, mi sono rafforzato nell'opinione che espongo nelle pagine che precedono. Ho l'impressione che non pochi romanisti, anche tra i più giovani, non considerino adeguatamente i contesti storici da cui il diritto romano fu espresso nelle varie epoche. Lo si vede nei libri che escono, meglio in alcuni fra questi. Talora il diritto romano appare esso stesso una specie di occasione per parlare d'altro che abbia attinenza con il contemporaneo o il futuribile; e talora nemmeno con il contemporaneo o il futuribile del diritto. Certo anche in questi libri il ritorno al diritto romano è d'obbligo: c'è un settore scientifico-disciplinare (con denominazione recentemente variata a confermare la separazione dalla storia e l'ammiccamento alla positività giuridica) e vincere un concorso implica che il candidato abbia una produzione attinente al settore per cui concorra o si presenti per un'abilitazione. Solo che la connessione con il diritto romano e i suoi contesti è, nei libri a cui ora sto pensando, alquanto labile. Talora è evidente il desiderio di evasione verso dimensioni più seducenti di quella giuridica. La questione, che riguarda il profilo della congruenza con le

scelte di ricerca e di studio che uno fa, si colora di una venatura antropologica. Se si decide di studiare la storia del diritto – e tale, se non erro, è anche il diritto romano – perché poi taluni cercano, anche furbescamente, di sottrarsene? In mondo in cui la visibilità è spasmodicamente ricercata, può anche essere che chi si dedichi alla ricostruzione degli assetti giuridici di Roma antica non trovi spazio nel mondo mass-mediatico. Ma chi si dedica alla ricerca nelle università si deve preoccupare che i suoi studi siano ignorati al di fuori dei circuiti scientifici? E poi c'è l'annoso assillo del ponte con il diritto positivo e con i cultori del diritto positivo. Di ciò ho accennato nel testo e non mi ripeterò. Aggiungo solo questo. Se un romanista intendesse scrivere un libro di diritto civile, non ci sarebbe nulla di male, anzi. Ma che lo faccia assumendo – o provando ad assumere – l'abito del civilista a tutto tondo. Eviti di introdurre a ogni piè sospinto il richiamo al diritto romano. A me pare che non serva se non quando vi sia una relazione di stretta pertinenza (e, probabilmente, nemmeno in questo caso: si corre il rischio di apparire ridicoli). Ne guadagnerà la trattazione che sarà da civilista: quale qualcuno di noi avrebbe, forse, voluto essere.



## **QUALCHE BREVE CONSIDERAZIONE SU DIRITTO ROMANO E SCIENZE DELL'ANTICO**

BERNARDO SANTALUCIA  
Università di Firenze

**ABSTRACT:** The author makes some brief consideration on the relationship between Roman law and other disciplines concerning ancient Rome.

**KEYWORDS:** Roman law, archaeology, numismatics, philology.

L'esigenza per lo storico del diritto di estendere il proprio campo di indagine al di là delle fonti tradizionali e di tenere in debito conto ogni tipo di materiale documentario giunto fino a noi dall'antichità è oggi molto più sentita che in passato. Reperti archeologici, testi epigrafici, papiri, monete e via dicendo offrono oggi agli studiosi un immenso patrimonio di dati da cui è possibile ricavare notizie preziose sulle istituzioni, anche giuridiche, di Roma antica; e in corrispondenza dell'accrescersi delle conoscenze nei diversi campi di indagine, è sempre più venuta maturando nello storico del diritto la consapevolezza del rilevante apporto che discipline, in passato sottovalutate, possono recare alle sue ricerche.

Per i cultori di diritto pubblico romano un posto d'onore fra tali discipline spetta senza dubbio all'archeologia. A partire dalla metà del secolo scorso gli scavi condotti non solo a Roma, ma in tutto il Lazio e in Etruria, sono venuti offrendo agli studiosi, in misura sempre più ampia, una messe di informazioni veramente straordinaria: informazioni che costituiscono oggi uno strumento imprescindibile per la ricostruzione delle più antiche istituzioni giuridiche di Roma.

Penso, per esempio, allo scavo dell'area sacra di Sant'Omobono, nel Foro Boario, grazie al quale è stato acquisito un dato storico fondamentale anche per gli storici del diritto – la conferma archeologica della data tradizionale dell'inizio della repubblica – con conseguente definitiva demolizione della tesi che aveva goduto di ampia diffusione verso gli anni '50 del secolo scorso, propugnata dall'archeologo svedese Einar Gjerstad, che sosteneva una cronologia molto più bassa sia del periodo monarchico che dell'inizio dell'età repubblicana (da lui collocati rispettivamente intorno al 575 e al 450 a.C.).

Ancora. Penso alla celebre stele venuta in luce a Satrico nel 1977, il cosiddetto *Lapis Satricanus*, in cui è contenuta una dedica votiva fatta a Marte dai compagni di un personaggio denominato, nel latino arcaico dell'iscrizione, *Poplios Valesios*, Publio Valerio. Ricordo che ancora negli anni '60 del secolo scorso, quando frequentavo da studente il corso di Storia del diritto romano nella Facoltà di Giurisprudenza di Firenze, era d'uso definire il primo console di Roma «il leggendario Valerio Publicola». Ora, anche se l'iscrizione di Satrico non attesta che il *Poplios Valesios* dell'epigrafe sia proprio il Publio Valerio Publicola autore della prima legge sulla *provocatio*, essa indubbiamente comprova la storicità della *gens Valeria* nella più antica età repubblicana, e fa apparire il nostro personaggio una figura molto meno leggendaria di quanto un tempo si pensasse.

Alcuni di voi forse sanno che il mio campo di ricerca prediletto è il diritto criminale romano. Ebbene, debbo confessare che sarebbe per me assai difficile, se non addirittura impossibile, tentare una qualsiasi ricostruzione delle fasi più remote di questo diritto se non potessi giovarmi degli apporti degli archeologi. Già nel lontano 1984, al convegno di Copanello su «Società e diritto nell'epoca decemvirale» ebbi occasione di avvalermi dell'evidenza archeologica per tentare di verificare il grado di attendibilità delle testimonianze offerte dalle fonti letterarie in materia di legislazione criminale regia: e ne trassi la conclusione che la tradizione, pur intessuta di materiali leggendari e di illazioni tratte dal presente al passato, valutata alla luce delle recenti indagini archeologiche, merita molto maggiore fiducia di quella solitamente accreditata.

L'archeologia costituisce, in effetti, un eccellente strumento per la verifica dell'attendibilità della tradizione. Gli esempi che si potrebbero richiamare sono numerosi. Mi limito a ricordarne qualcuno.

Quando l'archeologia ci rivela l'appartenenza del cippo del *lapis niger* alla seconda pavimentazione del Comizio (risalente alla seconda metà del VI secolo) e quindi conferma che la legge in esso contenuta promana da un sovrano dell'età monarchica e non, come un tempo si riteneva, dal *rex sacrorum* della prima età repubblicana, appare assai arduo tener ferma l'opinione fino a qualche tempo fa dominante, che negava fede alla tradizione sulla base dell'ingiustificato convincimento che le *leges regiae* non fossero delle norme scritte, bensì – per usare le parole di Riccardo Orestano – «la mera formulazione verbale di precetti consuetudinari».

E quando gli scavi attestano che la *Regia* dell'età monarchica era una tipica abitazione-sacrario, un edificio dalle spiccate connotazioni culturali, che ospitava tra le sue mura un re-sacerdote, mi sembra difficile rifiutarsi di ammettere che le *leges regiae* (o almeno la maggior parte delle *leges regiae*) menzionate nelle

fonti letterarie fossero delle vere e proprie leggi per il fatto che si presentano sotto l'aspetto di precetti di carattere religioso: è ovvio infatti che il contenuto religioso di molte delle disposizioni a noi tramandate non vale ad escludere il loro valore normativo, trattandosi di precetti emananti da un sovrano che cumulava nella sua persona il supremo potere politico e l'alta dignità sacerdotale.

E ancora, quando gli archeologi, attraverso un'approfondita indagine stratigrafica, accertano che la prima pavimentazione del Comizio fu realizzata intorno agli ultimi decenni del VII secolo, in significativa coincidenza con la cronologia della pavimentazione della *Regia*, non è difficile scorgere in tale sistemazione dell'area – in accordo con ciò che la tradizione ci dice sui re etruschi – una nuova organizzazione della comunità cittadina, con la correlativa creazione di un luogo specificamente destinato alla riunione dell'assemblea popolare. Dato di gran lunga più significativo per il giurista di quello relativo alla sistemazione del Foro, poiché il Comizio ha funzioni politico-giudiziarie, mentre nel Foro queste funzioni sono meno pure, precedute o accompagnate dalla destinazione a piazza di mercato.

L'evidenza archeologica, insomma, ci mostra che la tradizione è ricca di dati attendibili molto più numerosi di quanto ritenga la critica moderna. E il romanista, non meno che lo storico, non può oggi in alcun modo ignorare gli importanti risultati che gli scavi, ogni giorno di più, apportano alla conoscenza delle istituzioni primitive della città.

In qualche misura diverso è il discorso per quanto riguarda la numismatica. Anche le raffigurazioni sulle monete costituiscono, è inutile dirlo, uno strumento prezioso per la ricostruzione delle istituzioni di Roma antica: basti ricordare la celebre moneta di Porcio Leca attestante l'estensione della *provocatio* al territorio extraurbano o quella di Cassio Longino in cui è effigiata la procedura di voto delle leggi. Ma a differenza dell'archeologia, in cui spetta per intero all'archeologo il compito di leggere la stratificazione e di decifrare i dati (lo storico non ha parte nell'interpretazione dei reperti ma a c q u i s i s c e i dati raccolti dall'archeologo e se ne avvale per le proprie indagini), in ambito numismatico il compito di «leggere» le testimonianze offerte dalle monete – mi riferisco ovviamente alle monete che presentano figurazioni o legende di carattere giuridico – spetta non solo al numismatico, ma anche (anzi, direi *in primis*) allo storico del diritto. E ciò per l'ovvio motivo che talune monete presentano figurazioni o legende che non sempre possono essere correttamente intese senza il contributo del giurista.

Il documento numismatico, in altri termini, molto più che il documento archeologico, può dare origine a un proficuo dibattito interdisciplinare, nel quale il giurista e lo studioso della moneta, mettendo a frutto le rispettive

esperienze, propongono reciprocamente le proprie interpretazioni, ciascuna formulata secondo i canoni propri della loro relativa specializzazione.

Può essere interessante, a questo proposito, ricordare il recente, approfondito dibattito sul significato della legenda *leges et iura Populi Romani restituit* figurante sul celebre *aureus* fatto coniare da Ottaviano nel 28 a.C.: dibattito che ha avuto per principali protagonisti da un lato i due numismatici inglesi editori della moneta, e dall'altro un giurista italiano che noi tutti conosciamo, il nostro comune amico Dario Mantovani. Contrapponendosi all'avviso dei numismatici inglesi, che ritenevano che il termine *leges* indicasse «le leggi» e il termine *iura* «i diritti soggettivi del popolo romano» (cioè la sua sovranità nel governo della *res publica*), lo studioso italiano, con spiccata sensibilità giuridica, ha efficacemente posto in luce come le due parole non vadano considerate separatamente, ma siano concatenate tra loro, sì da assumere un significato globale e autonomo, sostanzialmente corrispondente a quello che noi chiamiamo «l'ordinamento giuridico» nel suo complesso. Ed ha altresì felicemente rilevato che il *restituit* che qualifica l'attività compiuta da Augusto non è da intendere nel senso di *reddere*, «ridare», cioè ripristinare i poteri del popolo romano, bensì in quello di «rimettere in sesto, restaurare la situazione precedente», attraverso l'abrogazione delle norme illegittime emanate nel periodo triumvirale<sup>1</sup>.

Un dibattito di questo tipo offre, mi sembra, un esempio assai nitido di quanto possa essere fruttuoso l'incontro delle diverse esperienze del numismatico e del giurista, e come esso possa giovare ad attribuire al documento il suo giusto valore e significato, arricchendo le conoscenze sia dell'una che dell'altra disciplina.

Di grande importanza per lo storico del diritto è anche il contributo dei filologi. E mi è particolarmente grato trattare di tale questione qui, a Pavia, poiché un antesignano in questo campo è stato proprio l'insigne docente dell'ateneo pavese a cui questo incontro è dedicato, l'indimenticabile Ferdinando Bona, che in una serie di mirabili studi ha saputo magistralmente coniugare filologia e diritto. Convinto assertore dell'importanza dei risultati conseguiti in campo filologico ai fini della ricerca giuridica, Bona disapprovava in termini decisi la diffidenza degli storici del diritto a questo riguardo: «Certamente questi ultimi – egli osservava – hanno il pieno diritto di vagliare, alla luce dei risultati altrimenti acquisiti e servendosi degli strumenti loro congeniali, criteri e metodi che hanno consentito di raggiungere sul piano filologico certi risultati, ma non possono né aprioristicamente respingerli né tantomeno ignorarli. I compartimenti stagni tra storia del diritto e filologia, caduti formalmente da tempo,

1 MANTOVANI, *Leges et iura*, 41 ss.

continuano a far sentire la loro presenza»<sup>2</sup>. Bona scriveva questo nel 1964, l'anno di pubblicazione del suo importante studio sul *De verborum significatu* di Verrio Flacco. Da allora qualcosa (anche se non moltissimo) è cambiato: penso per esempio ad alcuni importanti lavori di Salvatore Tondo nei quali il lavoro dei filologi è ampiamente utilizzato. Ma la strada da percorrere, è inutile dirlo, è ancora lunga.

Naturalmente sono necessarie delle cautele. Non vi è dubbio che spetti al filologo il compito di pronunciarsi sull'etimologia di espressioni tecniche, sulle regole della primitiva morfologia, e così pure di chiarire il senso di una frase o di suggerire l'integrazione di una lacuna: di tali rilievi il giurista dovrà doverosamente tener conto nelle sue ricerche. Ma è altrettanto evidente che il giurista non dovrà accogliere i risultati raggiunti dal filologo in modo acritico, senza una loro ponderata valutazione alla luce della propria esperienza di giurista. Dico questo, sovvenendomi di una nota controversia di cui fu protagonista, diversi anni or sono, uno dei più importanti studiosi della nostra disciplina, Vincenzo Arangio-Ruiz. Era avvenuto che un giovane filologo e latinista rumeno, Matei Nicolau, avesse con una certa avventatezza ritenuto di poter utilizzare la sua preparazione filologica per proporre un'ardita (ma giuridicamente insostenibile) interpretazione di un frammento del Digesto e di un passo delle Istituzioni di Gaio. Arangio, pur riconoscendo la grandissima utilità dell'opera dei filologi per la ricerca romanistica, non esitò a criticare le ricostruzioni proposte da Nicolau, che conducevano a risultati aberranti dal punto di vista giuridico. Mi permetto di riferire testualmente le sue parole, perché esse costituiscono un insegnamento che reputo fondamentale in questa materia.

La collaborazione del Vitelli e di Medea Norsa alla mia edizione dei frammenti di Gaio e così pure la collaborazione del Guéraud e mia alla edizione di certi papiri milanesi del Vogliano sono testimonianze recenti della gioia con cui seggo allo scrittoio di un filologo o vedo seduto al mio un filologo, e della mia disposizione ad apprendere da chi ne sa più di me (come pure, in altre occasioni, da chi ne sapesse egualmente o meno, ma fosse pur suscettibile di ricevere a un momento dato quell'ispirazione improvvisa che fa cadere le difficoltà). Ma insomma, la collaborazione arricchirà le mie conoscenze soltanto se darà al mio cervello una maggiore attività, non se lo ridurrà ad una funzione meramente recettiva. Voglio dire che, esponendo il testo un pensiero giuridico, la collaborazione del filologo potrà solo servire ad eliminare un ostacolo che altrimenti m'impedirebbe di rivivere questo pensiero totalmente: tolta di mezzo la difficoltà, dovrò io stesso essere in grado di dare ad ogni parola il suo valore esatto, di vedere tutte le commessure della frase antica, di appropriarmene l'insegnamento e vagliarlo al

2 BONA, *Contributo alla storia*, 3.

lume della mia esperienza. Se a questo non potessi o non volessi arrivare, e tutto mi abbandonassi nelle mani dell'amico filologo, rinuncierei alla massima delle mie funzioni di studioso: tale e quale come non potrebbe pretendere di amministrare giustizia quel giudice che per interpretare un testo del codice civile si rimettesse al maestro di grammatica dei suoi figli<sup>3</sup>.

Queste parole, che condivido pienamente, tratteggiano in modo a mio avviso ineccepibile quello che deve essere il *modus operandi* del romanista di fronte agli apporti (senza dubbio preziosissimi) dei filologi. Lo stesso criterio, a mio parere, dovrebbe trovare applicazione anche in altri campi. Ma per approfondire questo punto si renderebbe necessario passare analiticamente in rassegna i rapporti tra diritto romano ed altre discipline: cosa che, per ovvi motivi, non è possibile fare in questa sede. L'impegno preso con gli organizzatori di non andare oltre i 15-20 minuti mi induce a chiudere qui questo mio breve intervento, consapevole di aver trattato in modo estremamente sommario e incompleto un tema che meriterebbe un discorso ben più approfondito.

## Bibliografia

ARANGIO-RUIZ V., *Romanisti e latinisti*, Studi Sassaesi 16 (1938) 15-33 (= *Scritti di diritto romano*, 3, Napoli 1977, 225-245).

BONA F., *Contributo alla storia della composizione del 'De verborum significatu' di Verrio Flacco*, Milano 1964.

MANTOVANI D., *'Leges et iura p(opuli) R(omani) restituit'. Principe e diritto in un aureo di Ottaviano*, in *I tribunali dell'impero. Relazioni del Convegno Internazionale di diritto romano. Copanello, 7-10 giugno 2006*, a cura di F. Milazzo, Milano 2015, 41-105.

3 ARANGIO-RUIZ, *Romanisti e latinisti*, 15-16 (=227-228).

## IL DIRITTO ANTICO E LE ALTRE DISCIPLINE ANTICISTICHE\*

ALESSANDRO CORBINO  
Università di Catania

**ABSTRACT:** The paper aims to consider the nature of law, its intrinsic and insurmountable historicity, to underline the impossibility of considering it as a pure form and the consequent coessentiality to its study of all the factors that constitute its formation.

**KEYWORDS:** Law, formants.

Alle brevi considerazioni che vi proporrò sul nostro tema, permettetemi di premettere alcune parole di ricordo di Ferdinando Bona, al quale opportunamente questo incontro è dedicato.

Non ho avuto con Bona una intensa frequentazione personale. Ci dividevano troppi chilometri. Ma ne ho molto ammirato i modi personali e scientifici di relazionarsi nelle occasioni nelle quali ebbi possibilità di verificarlo.

Si proponeva in modo accattivante. E suscitava immediata simpatia. Ma non era un semplice. Tutti ne ricordano umorismo, indole goliardica, amore per la buona tavola. Ma chi lo ha conosciuto bene (Giorgio Luraschi) ha avvertito. È possibile che si trattasse del suo modo di darsi quella “maschera” pubblica con la quale difendeva la propria vera (più malinconica) identità. Lo lascia trasparire il motto che escogitò – adattando un verso di Plauto (“*quid ego sum saltem, si non sum ...*”, *Sosia*<sup>1</sup> nell’originale<sup>2</sup>, *persona* nell’accomodamento) – per il fregio del suo *Opusculum Festinum*, uno dei lavori da lui sicuramente maggiormente amati. Stampato *suo sumptu* nel 1982 in una tiratura limitata, 19 copie destinate alle persone per le quali sentiva riconoscenza (di dovere *iamdiu debita officia conferre*) e 250 riservate

\* Il testo riproduce (corredato da minime note essenziali) quello letto nella comunicazione al convegno. Rinnovo il mio vivo ringraziamento agli organizzatori per l’invito e la cordialissima ospitalità.

1 Com’è noto, il servo di Anfitrione del quale – nella commedia di Plauto che da lui prende nome – Giove (consigliato da Mercurio) assume le sembianze per conquistare Alcmena, mentre Anfitrione è lontano in guerra.

2 Plaut. *Amphitr.*, 438.

agli *amici*. Non solo a quelli che aveva già, ma anche a quelli che avrebbe avuto. Ho avuto l'onore di riceverne una copia nel 1987. Porta il numero 108.

Nulla che non facesse, del resto, con evidente rigore.

Ho condiviso con lui alcune esperienze. E altre avrei voluto condividere. Cercai di persuaderlo – senza riuscire – a far parte del Collegio dei docenti del dottorato di Catanzaro, del quale era coordinatore Talamanca. Come tutti ricorderanno (il nostro Luigi Pellicchi sicuramente con loro) era per noi di Catanzaro una delle iniziative alle quali dedicavamo molte cure. Penso che a scoraggiarlo sia stata soprattutto la distanza e la sua ritrosia (da me per altro all'epoca totalmente condivisa) all'uso del mezzo aereo.

Di Bona ammiravo la probità. Un segno certo della sua personalità. La si coglieva dovunque. Nelle conferenze dei presidi, nei concorsi nei quali fosse chiamato a giudicare (Isa Piro, qui in sala, ricorderà il tratto – severo insieme e confortante – del presidente della commissione che le aprì le porte dei ruoli), nella sua attività di ricerca. La si coglieva nel suo essere maestro. Ricordo con quale stima e insieme prudenza mi parlava di un suo giovane esordiente allievo, ... un tale Dario Mantovani.

Mi colpiva molto anche il suo interesse verso uno studio integralmente storicizzante del diritto romano. Del quale lo interessavano, più che i conseguiti assetti, i processi culturali che li avevano sostenuti. Basta scorrere i suoi lavori. Ovunque generale approfondimento dei contesti e ordinaria problematicità del loro incedere. Sino a tornare, come fece al Copanello del 1988, su ciò che aveva formato oggetto della sua (apprezzatissima) relazione. Vi dedicò – in sede di pubblicazione degli atti – una appendice molto impegnata. Non a difendere il proprio punto di vista. Ma a discuterlo meglio, con atteggiamento autocritico e dubbioso. Giorgio Luraschi, ricordando Bona in *IVRA* dopo la scomparsa, ha citato la frase conclusiva dello scritto da lui dedicato a Contardo Ferrini: “ov'è maggiore probità, ivi è maggiore verità”. Un vero manifesto – mi permetto di chiosare – del suo modo di vivere le cose.

Bona era anche uomo di forme.

Nelle bellissime pagine di Giorgio vi è un aneddoto relativo al loro primo incontro. Giorgio – ammonito da Lombardi delle abitudini non proprio mattiniere di Bona – si presentò all'appuntamento sul mezzogiorno. Mentre Bona lo aspettava – apprese, con imbarazzo – da varie ore. L'incidente si concluse molto amichevolmente, a tavola. Giorgio non poteva ovviamente sapere ciò che Bona avrebbe scritto nel suo “*Bon ton del tempo antico*” (uno degli scritti pubblicati postumi in *Lectio sua*<sup>3</sup>) commentando il passaggio del *de re publica* nel quale

3 BONA, *Lectio sua*, 597 ss.

Cicerone descrive l'avvio del dialogo. Scipione – che aveva intrapreso l'incontro senza troppe forme (alle prime luci del giorno e in *déshabillé*) – all'annuncio del sopraggiungere di Lelio<sup>4</sup> corre a cambiarsi d'abito, si dispone ad accogliere con ogni riguardo il nuovo ospite. Commenta Bona: le convenzioni impongono il costume. Scrive: è lui (il padrone di casa) che deve attendere l'ospite e non farsi attendere. Il costume al quale insomma egli (padrone di casa) si era infatti attenuto e che da Giorgio (più giovane collega ospite) era stato trascurato.

Potrei aggiungere altro. La curiosità senza confini, l'apertura al nuovo. Penso all'interesse verso i primi passi per la informatizzazione delle nostre fonti<sup>5</sup>. Ma anche la ferma attenzione ai rischi cui ogni novità può esporre. Viene ora alla memoria il come si pose rispetto alla questione dei nuovi ordinamenti didattici. Né chiusura. Né adesione acritica. Considerava l'insegnamento uno strumento non per conformare ma per accompagnare. Per agevolare indipendenza di giudizio. Celebra Gabrio Lombardi come educatore di civismo. Fu generoso verso la propria terra (l'amata Lomellina). Ebbe *pietas* (riservata) verso i propri cari. Aveva capacità di guardare con uguale rispetto a punti di vista molto dissonanti. Come egli stesso ha ricordato, lo interessarono allo stesso modo il cattolicesimo liberale de *Il Circolo di Cassolo* e lo spirito democratico radicale dell'epistolario di Benedetto Cairoli alla moglie.

Chiudo osservando una cosa non troppo consueta per autori attivi decenni addietro. I lavori di Bona conservano fresca attualità. Sono certamente attenti (molto) al pensiero che i temi studiati hanno generato. Essi mettono al centro però le fonti. Senza limiti, senza confini, senza gerarchie. Sono osservate per il loro messaggio. Ma da chi vuole comprendere anche perché esso abbia la forma che presenta. Come credo debba fare (e dovrà fare ancora domani) chiunque intenda rivolgere interesse al tempo e alle cose delle quali esse sono documento.

4 Gaio Lelio minore (190 ca-125 a.C.) pretore nel 145, console nel 140. Scipione è l'Africano (185/184 – 129), console nel 147 (distrugge Cartagine nel 146). Con Scipione, il rapporto è di reciproco (inverso) riguardo. Scipione gli riconosce speciale superiore cultura rispetto alla sua, ma ne ottiene deferente riconoscimento di supremazia in guerra (Cic. *Br.* 31.84). Cicerone – che ne cominciò la stesura nel 54, per pubblicare poi l'opera probabilmente nel 51 (FERRERO, *Introduzione*, 12 s.) – colloca nel 129 a.C., appena prima della morte improvvisa di Scipione, forse per infarto, forse assassinato per essersi opposto alla legge agraria, secondo quanto apprendiamo da Plut. *C. Gracc.* 31 (10).5, il dialogo che forma oggetto del *de re publica* e che li vede partecipi nella villa di Scipione, con altri illustri personaggi: il giurista Manio Manilio, il cultore di studi astronomici Lucio Furio Filo, lo storico Gaio Fannio, l'oratore Publio Rutilio Rufo, il giurista Quinto Mucio Scevola, Spurio Mummio e Quinto Elio Tuberone, esperto di filosofia stoica.

5 Partecipò a vari incontri (uno persino a Catania) con l'allora responsabile della materia per la Cassazione, il caro compianto presidente Massimo Genghini.

Quello di Bona è un tempo non lontanissimo, ma lontanissimo. Quello di una Università che è stata. Che non credo tornerà. Sia lecito almeno averne rimpianto.

Vengo al mio intervento, che – per doveroso riguardo dei tempi assegnati – manterrò in una forma molto rapida, che spero vorrete scusare.

## 1.

Apro con una domanda. Può il diritto essere oggetto di uno studio che abbia come confini le sue forme?

Lo credo impossibile<sup>6</sup>. Chi lo ritenesse ne trascurerebbe la insuperabile natura storica. Il suo legarsi ad una realtà che è sempre – fattualmente – “singolare” e che si presenta dunque con connotati originali. Riguarda sempre “casi”. Li disciplina per quel che sono. E quel che ciascuno di essi è, lo è in ragione di un complesso concorrere di fattori costitutivi e configuranti.

Il “diritto” è sempre (concettualmente) una determinazione provvisoria (nel senso di storica e superabile) che traduce un criterio (la regola da osservare) in disciplina del “caso” che la richiede<sup>7</sup>. Un fatto condizionato insuperabilmente da due operazioni soggettive: la “lettura” del fatto (la determinazione, dunque, dell’oggetto della decisione) e la “lettura” della regola (determinazione ora del significato normativo di questa). Entrambe eseguite da chi è investito della decisione. Tanto quando essa esprima soltanto una consulenza, tanto quando essa abbia valore effettuale, performante come quella giudiziaria.

Entrambe le letture guardano ad un’operazione ricognitiva che risente delle abilità (competenze, attenzione, sensibilità e così via) di chi procede.

Esse e la loro interdipendenza funzionale sono dunque un fatto “storico”. Chi legge l’accaduto lo fa alla luce di conoscenze che glielo permettono (ivi compreso il dettato normativo ritenuto/invocato di riferimento). Così come fa chi legge la regola (a propria volta “suggestionato”<sup>8</sup> anche dal fatto in discussione).

La decisione munita di autorità (qual è quella del giudice di un pubblico ordinamento giudiziario) – l’arresto (come con antica significatività<sup>9</sup> termino-

6 Lo ha lucidamente argomentato del resto da tempo – per restare al nostro tavolo di oggi – Umberto Vincenti (*Giustizia e metodo* 29 s.).

7 In un correlarsi di astratto e concreto, del quale dirò fra un momento.

8 Nel senso di “influenzato” dalla percezione immediata che egli intanto (prima cioè di “studiarlo”) ne ha (cfr. VINCENTI, *Giustizia e metodo*, 26 ss.).

9 Dà icastica considerazione al suo senso “conclusivo” e “provvisorio” insieme. Mette punto nella ricerca dell’assetto disciplinare più appropriato di una vicenda umana (ne costituisce

logia di origine probabilmente francese essa viene ancora evocata nelle aule di giustizia) – dipende dunque (nel suo contenuto) da valutazioni eseguite da colui al quale spetta la ricognizione che permette di affermare la pertinenza di una regola al fatto sottoposto. Sono le sue valutazioni che permettono la identificazione del fatto accaduto e la esposizione di questo alla regola di riferimento.

Mi avvarrò di un esempio semplice e, al tempo stesso, illuminante<sup>10</sup>. Con occhio rivolto alla decisione “pratica”, effettuale (giudiziale cioè). In un campo di larghissima comune esperienza.

Come ho sottolineato in un esercizio un po’ scherzoso – appropriandomi di un’efficace espressione di un personaggio di grande esperienza quale fu Vujadin Boskov (calciatore e allenatore di successo di alcuni decenni addietro) – “rigore è quando arbitro fischia”<sup>11</sup>.

La decisione (il diritto del caso: rigore sì/rigore no, ove si verifichi, ad esempio, contatto mano/palla in una determinata area del campo) è quella che assume il giudice investito (l’arbitro). Essa dipende dalle due coordinate letture che egli compie. Dell’evento sottoposto (è accaduto o no che il calciatore abbia colpito il pallone con la mano?) e della regola a cui esso si espone (“quel” concreto contatto corrisponde a “quello” astrattamente previsto?).

## 2.

La decisione arbitrale costituisce il “giudicato” che riguarda “quel” fatto. Il quale spingerà verso uguali decisioni solo se il nuovo decisore (l’arbitro di future partite) trarrà dalle sue letture le medesime conclusioni del precedente. Se chi leggerà (con analoghe competenze) il nuovo “fatto” (contatto mano/pallone<sup>12</sup>) e la uguale “norma” (regola che disciplina quel fatto in astratto) raggiungerà identiche convinzioni.

il “giudicato” impegnativo). Ma lo fa solo fino a quando non ne sopraggiungerà uno che ne prenderà il posto (da quel momento, non modificherà infatti il giudicato intervenuto).

10 Sia perché la natura “giuridica” degli ordinamenti sportivi non credo possa essere seriamente messa in discussione. Sia perché le cose che il nostro esempio evoca sono notissime a tutti. Farvi riferimento renderà più immediatamente (e generalmente, anche dunque a chi non sia giurista) comprensibili le riflessioni che sto proponendo.

11 CORBINO, *Rigore*.

12 Nella diversa partita. Più complessa la questione nel caso di un intervento (dissonante nella *ratio*) nella medesima partita. È paragonabile ad una “incoerente” pronuncia (su due casi sottoposti) di un medesimo giudice. Svista? O “non identità” (a suo giudizio) del secondo caso rispetto al primo? Non “corregge” il “diritto”, ma ne individua uno “concorrente” (sul presupposto fattuale distinto).

Ove questo accadrà, la decisione del primo arbitro, oltre che effettiva<sup>13</sup>, sarà ritenuta anche “oggettiva”. Un diverso valutatore raggiunge – nelle medesime circostanze – il medesimo convincimento. Con una ricaduta importante. I convincimenti in discussione si consolideranno. Diverranno diritto<sup>14</sup>. Non più solo del caso deciso. Ma di ogni altro che possa ritenersi compreso – immutata la “norma” di riferimento – nello stesso (ora) “tipo”<sup>15</sup> di fatto.

### 3.

Le cose andranno diversamente se il nuovo decisore non condividerà i convincimenti del precedente. La vecchia decisione non perderà di effettività (non farà ritornare sul caso che l’ha generata). Ma i nuovi convincimenti apriranno alla possibilità che il nuovo decisore adotti – in ragione dei poteri a lui conferiti dalla funzione (è l’arbitro designato) – una diversa decisione.

Se ciò avverrà, nasceranno due alternative conseguenze.

La prima. La nuova (diversa) decisione sarà considerata – da chi la osserva e registra – riprovevole (espressione di arbitrio ingiustificato: potrà portare, nei casi più gravi, a “sospensione” temporanea dall’impiego<sup>16</sup> dell’arbitro “in errore”). Sempreché gli altri decisori del medesimo fatto (contatto mano/pallone) continueranno a dare (di esso e della regola di riferimento) le stesse “letture” del precedente decisore.

La seconda. La nuova decisione non sarà considerata un giudizio meritevole di riprovazione se i diversi convincimenti del nuovo arbitro (che avrà modificato in conseguenza la valutazione delle “medesime”<sup>17</sup> circostanze) riceveranno invece l’adesione di nuovi e successivi decisori. Sarà considerato un “nuovo”

13 Performante, insomma, nella vicenda nella quale interviene. Si potrà discuterla, valutarla, per esprimervi consenso/dissenso. Ma nessuno potrà rimetterla in discussione.

14 Nel senso “astratto” nel quale lo rese possibile la concezione “scientifica” della sua elaborazione, la quale è sì una “invenzione” romana (secondo l’efficace terminologia proposta da SCHIAVONE, *Ius*). Meno, a mio sommesso avviso, la distinta considerazione (concettuale e terminologica) di regola posta (da una forma o da una pratica di costume) e diritto che ne discende (cfr. CORBINO, *Ius e lex*, 161).

15 Lo fa inquadrare nella “classe” dei casi che (per le modeste differenze che presentano dal punto di vista dell’evento) li rende esposti ad una indifferente considerazione normativa. Quelle differenze – ove esistano – sono irrilevanti. Il che – come ognuno comprende – è comunque conseguenza di una soggettiva valutazione dell’interprete, il cui ruolo effettuale si rivela dunque insuperabile.

16 Che avviene per “designazione” in relazione alla specifica partita in calendario, operata da un organo legittimato dalla federazione che regola il giuoco.

17 Nel senso approssimato nel quale può dirsi (*supra*, n. 15).

(più progredito) “arresto”, da preferire al preesistente<sup>18</sup>. Modificherà la casistica di riferimento<sup>19</sup>.

#### 4.

Il diritto (la disciplina che si applica ai casi che la richiedono) è dunque una convinzione (umana) relativa e storica. È relativa perché legata ai soggetti che le danno occasione. È storica perché mutevole. Muta in relazione non solo al mutare di vigenza della regola astratta<sup>20</sup>. Ma anche dei soggetti ai quali è rimesso di attribuire alla esistente regola il suo significato. E muta ancora in relazione alle circostanze fattuali alle quali quel significato si lega<sup>21</sup>.

18 Caso, ad esempio (per restare al tema), di contatto a braccio aperto, ma a seguito di rimbalzo (la palla colpisce prima una diversa parte del corpo). In materia si ricorre addirittura (come fanno gli appassionati del giuoco) alla elaborazione di indicazioni pratiche agli arbitri (alla cui elaborazione contribuiscono ricorrenti confronti tra gli addetti: l'ultimo in Italia – tra arbitri e allenatori della Serie A – si è svolto, al momento in cui scrivo questo testo, il 4 settembre 2023, ma è prassi ricorrente da almeno 10 anni) circa l'applicazione del regolamento alla luce della “casistica” osservata e discussa. Una sorta di editto (alla maniera romana) che “integra” di fatto il regolamento vigente, la cui competenza è dell'IFAB (International Football Association Board), che provvede ad annuali aggiornamenti dello stesso, a loro volta recepiti (con qualche limitata possibilità di modifica) dai regolamenti nazionali, per l'Italia quello che licenzia, anno per anno, la FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio). Una lodevole preoccupazione di allineare le normative alle esigenze che emergono, che non elimina per questo le discussioni sull'operato, in relazione al singolo fatto, di ciascun arbitro.

19 *Supra*, nota precedente.

20 Quella alla quale stiamo facendo concreto riferimento è stata definita, nella elaborazione vigente per l'Italia, con regolamento FIGC, pubblicato dall'AIA (Associazione Italiana Arbitri) con il corredo di note di commento. L'attuale è del gennaio 2023 e disciplina la vicenda in oggetto – tocco con la mano del pallone in area di rigore da parte di un difendente diverso dal portiere – secondo le più precise indicazioni delle regole 12-14. Esse sono state concepite ovviamente in relazione ad una realtà “fattuale” ipotizzata tenendo conto di elementi “influenti”, come il “peso” del pallone (un altro elemento “variabile” del giuoco, ma solo entro limiti rigorosi, rispetto ai quali si assumono le decisioni che li presuppongono: cfr. regola 2); la conseguente possibile velocità della traiettoria che esso può assumere; il rilievo della “distanza” dal giocatore che viene in contatto “manuale” con esso di quello che ha eseguito il calcio; la prevedibilità della sua traiettoria, in relazione al suo ordinario configurarsi in conseguenza dei materiali dei quali il pallone è fatto (tecnologicamente anch'essi continuamente ammodernati). Utili informazioni al riguardo possono leggersi – anche quanto alle modificazioni regolamentari e tipologiche che si sono succedute – alla voce “pallone da calcio” in *Wikipedia*.

21 Per la regola che ci occupa, vedi nota precedente. L'importanza della lettura del “fatto” (e insieme la sua estrema difficoltà), era sottolineata già dai giuristi romani (D. 22.6.2 [Ner. 5 *membran.*]: *In omni parte error in iure non eodem loco quo facti ignorantia haberi debet, cum ius finitum et possit esse et debeat, facti interpretatio plerumque etiam prudentissimos fallat* [da

È di ogni evidenza, insomma, che il mutamento del soggetto “osservatore” dei fatti può provocare una diversa identificazione del “fatto” o una diversa lettura della regola ritenuta di riferimento. Potranno aversi letture non coincidenti sia di osservatori “contemporanei”, sia di osservatori che si succedono nel tempo. Ed esse potranno riguardare il fatto (cos’è accaduto? Con quali modalità è avvenuto il contatto mano/pallone?) ma potranno riguardare invece la norma: la modalità fattuale constatata in concreto (il contatto mano/pallone osservato) corrisponde o non corrisponde a quella prevista in astratto? Il che, se la previsione astratta è generica (“si è verificato contatto”), non porterebbe particolari conseguenze (qualunque contatto rientrerebbe nella previsione). Ma se essa fosse circostanziata (per esempio: che il contatto possa considerarsi “volontario”<sup>22</sup>) aprirebbe ovviamente un problema di non immediata soluzione.

Il diritto è insomma un “risultato” ricognitivo insuperabilmente dinamico. Tutti i fattori che concorrono a dargli evidenza non conducono necessariamente allo stesso risultato<sup>23</sup>. Né in orizzontale (attività contemporanea di diversi

ogni punto di vista, l’errore di diritto non dovrà ricevere la stessa considerazione dell’ignoranza di fatto, dal momento che il diritto può e deve essere definito, mentre l’interpretazione del fatto trae il più delle volte in inganno anche i più grandi esperti]).

22 Era stato così in un passato non troppo lontano.

23 Ne aveva perfetta coscienza, del resto, e ne dava conseguente avvertimento già duemila e oltre anni fa – Alfeno Varo nel suo celeberrimo responso, per fermarmi ad un esempio notissimo, sull’”incidente stradale” del quale era rimasto vittima (*in clivo Capitolino*) uno schiavetto (D. 9.2.52.2 [Alf., 2 dig.]: *In clivo Capitolino duo plostra onusta mularum ducebant: prioris plostri muliones conversum plostrum sublevabant, quo facile mularum ducerent: interim* [così il correttore della *Florentina*, che nel testo recava *inter: Iustiniani Augusti Pandectarum codex*, I, 154 r.] *superius plostrum cessim ire coepit et cum muliones, qui inter duo plostra fuerunt, e medio exissent, posterius plostrum a priore percussum retro redierat et puerum cuiusdam obriverat: dominus pueri consulebat, cum quo se agere oporteret. Respondi in causa ius esse positum: nam si muliones, qui superius plostrum sustinissent, sua sponte se subduxissent et ideo factum esset, ut mularum plostrum retinere non possint atque onere ipso retraherentur, cum domino mularum nullam esse actionem, cum hominibus, qui conversum plostrum sustinissent, lege Aquilia agi posse: nam nihilo minus cum damnum dare, qui quod sustineret mitteret sua voluntate, ut id aliquem feriret: veluti si quis asellum cum agitasset non retinisset, aequè si quis ex manu telum aut aliud quid immisisset, damnum iniuria daret. Sed si mularum, quia aliquid reformidassent et muliones timore permoti, ne opprimerentur, plostrum reliquissent, cum hominibus actionem nullam esse, cum domino mularum esse. Quod si neque mularum neque homines in causa essent, sed mularum retinere onus nequissent aut cum coniterentur lapsae concidissent et ideo plostrum cessim redisset atque hi quo conversum fuisset onus sustinere nequissent, neque cum domino mularum neque cum hominibus esse actionem. Illud quidem certe, quoquo modo res se haberet, cum domino posteriorum mularum agi non posse, quoniam non sua sponte, sed percussae retro redissentiarum [Due carri carichi tirati da mule salivano il monte Capitolino: i mulattieri del primo carro lo sollevava-*

decisori dello stesso “tipo” di fatto<sup>24</sup>), né in verticale (attività in successione temporale dei decisori).

Non gli dà “stabilità” la norma adottata, poiché può essere sostituita. Non gliela dà il suo enunciato<sup>25</sup>, poiché esso può giustificare una lettura diversa,

no per la parte di dietro affinché le mule potessero tirarlo più facilmente. Nel mentre (durante la salita), il carro superiore cominciò a retrocedere, e quando i mulattieri, che si trovavano fra i due carri, si ritirarono, il secondo carro, spinto dal primo, era andato indietro e aveva stritolato lo schiavetto di un tale. Il padrone del fanciullo domandava consiglio per sapere contro chi dovesse agire. Gli si rispose che la decisione dipendeva interamente dalla causa; infatti se i mulattieri, che sostenevano il carro superiore, si erano spontaneamente ritirati, ed era quindi avvenuto che le mule, non avendo potuto sostenere il carro, erano dovute retrocedere per il peso, non vi sarebbe stata alcuna azione contro il padrone delle mule, ma contro gli uomini, che di dietro sostenevano il carro, si sarebbe potuto agire con l'azione della legge Aquilia. Ed invero è un recare danno il lasciare spontaneamente ciò che si tiene, ed in modo che qualcuno ne rimanga colpito: come sarebbe se qualcuno, dopo aver pungolato un asino, non lo ritenesse; ed egualmente darebbe danno *iniuria* colui che lanciasse un dardo o qualche altra cosa che tiene in mano. Ma se le mule si fossero spaventate, ed i mulattieri, spaventati anch'essi, avessero abbandonato il carro per non rimanere schiacciati, non avrebbe luogo alcuna azione contro gli uomini, bensì contro il padrone delle mule. E se poi né i mulattieri, né le mule fossero causa dell'accaduto, ma le mule non avessero potuto ritenere il peso, o, facendo sforzi, fossero cadute, e quindi il carro fosse retrocesso, e nemmeno i mulattieri avessero potuto di dietro sostenere il peso del carro, non avrebbe luogo l'azione né contro il padrone delle mule, né contro i mulattieri. È certo però che, comunque sia stata la cosa, contro il padrone delle mule del carro posteriore non si può agire, perché non retrocessero spontaneamente, ma spinte]). Richiamo l'attenzione su un dettaglio, l'“*interim*” con cui viene ricordato il fatto che – nella salita – accadde che il carro superiore cominciasse a retrocedere (*superius plostrum cessim ire coepit*) nonostante gli sforzi dei *muliones* di accompagnare, sollevandolo, quello delle *mulae*. Ciò su cui l'avverbio costringe a portare attenzione è il fatto che l'evento descritto (“cominciò” a retrocedere: *superius plostrum cessim ire coepit*) non esclude che gli sforzi in atto (l'azione dei *muliones* di sostegno del carro) potessero ancora essere efficaci. La retrocessione “fatale” (quella che provocò la morte dello schiavetto) non si verificò insomma senza “preavvisi”. Fatto non irrilevante – nella analisi delle cause alle quali, secondo Alfeno, il “caso” deve essere sottoposto – per la determinazione delle (eventuali) responsabilità (*in causa ius esse positum*). Ma fatto anche insuperabilmente rimesso alla “soggettiva” (ancorché “orientata” dalle regole) valutazione del decisore. Nelle circostanze – avverte Alfeno – occorre accertare anche (tra le altre possibilità) se i *muliones* abbiano “dovuto” interrompere l'azione di sostegno (cedimento improvviso e conseguente loro stato di necessità) ovvero l'abbiano interrotta per avere temuto (senza vera giustificazione, in colpa perciò per avere valutato un “principio di cedimento” – contrastabile con un migliorato sforzo – alla stregua di un “cedimento irreparabile”). Cfr. per altro D. 9.2.8.1 (Gai. 7 *ad ed. prov.*) (riferito, con evidenza, proprio al responso di Alfeno che discutiamo).

24 *Supra*, n. 15.

25 Ancorché formale come quello della “legge” (nel senso ampio del termine). La sua traduzione in un dettato di parole “studiate” non ne impedisce la possibilità che esso riceva (com'è esperienza di ogni tempo) un controverso significato.

in relazione a chi la esegue. Non gliela dà il fatto che dà occasione a quel risultato ricognitivo, poiché esso – anche quando omologo (contatto mano/pallone) – può bene essere rideterminato da un nuovo osservatore che ne potrà evidenziare modalità non considerate o non perfettamente coincidenti. Tali da costringere a ritenere il “fatto” attuale “altro” rispetto a quello valutato da un diverso decisore.

Il diritto ha insomma carattere insuperabilmente storico.

Ne vengono alcune palesi conseguenze.

## 5. La prima

Nessuna decisione intervenuta può vincolare un successivo decisore.

Gli “arresti” che determinano il “diritto” momentaneamente vigente (quello generato dalle “letture” eseguite dai decisori in un particolare contesto spazio/temporale) potranno solo “orientare” i decisori futuri. Dal cui diretto convincimento soltanto (insuperabilmente libero<sup>26</sup>) dipenderà il fatto che il “diritto” al quale quegli arresti hanno dato espressione possa continuare ad essere considerato quello “attualmente” vigente in relazione ad una (medesima) tipologia di casi.

26 Quale che ne siano gli strumenti che possano aspirare a restringerne lo spazio. Siano essi di rilievo diretto o indiretto. Un espediente diretto è ad esempio quello di adottare uno stringente dettato “letterale” della regola. Ne conosciamo un uso anche molto antico. Non mancano esempi significativi già per il tempo romano. La *lex Quinctia de aquaeductis* – FIRA I<sup>2</sup> 14.5-15, fine del I secolo a.C. – così descriveva l’oggetto della sua tutela: *Quicumque post hanc legem rogatam rivus specus fornices fistulas tubulos castella lacus aquarum publicarum, quae ad urbem ducuntur sciens dolo malo foraverit ruperit foranda rumpendave curaverit peiorave fecerit, ... populo Romano [HS.] centum milia dare damnas esto* [Chiunque dopo la presentazione di questa legge abbia consapevolmente forato, rotto o causato la foratura, la rottura o il peggioramento di condutture, cunicoli, archi, canali, tubi, luoghi di raccolta, vasche di acque pubbliche, che conducono (l’acqua) in città, ... sia condannato a pagare centomila sesterzi al popolo Romano]). Tra i fattori indiretti di influenza non può essere dimenticato quello legato alla esistenza di “opinioni pubbliche” significative. Nel caso che ci occupa (i presupposti che giustificano l’assegnazione di un calcio di rigore per il “fallo di mano”), il pensiero ad esempio dei commentatori accreditati (autorevolezza delle testate giornalistiche/televisive) delle vicende calcistiche. Un fatto anch’esso per nulla singolare o nuovo. Si pensi al ruolo che svolgevano a Roma i giuristi, il cui punto di vista – sicuramente non decisivo: D. 1.2.2.13 [*Pomp. lib. sing. enchir.*] – influiva certamente sull’attività dei decisori, senza per questo sottrarre loro autonomia. La determinazione “performante” (quella che assumeva cioè valenza effettuale) restava sempre quella del “decisore” investito dei relativi poteri, in relazione alle circostanze. Fosse egli il legislatore (Gai. 3. 218), il magistrato giusdicente (D.1.2.2.13) o il giudice (Val. Max. 8.2.2).

## 6. La seconda

Anche il “diritto” assume nel tempo configurazione “astratta”<sup>27</sup>, analoga a quella della “norma” (che lo giustifica). Con una differenza. Quella della norma lo è perché fissata *ex ante*, in relazione a fatti ipotizzati (ordinariamente, ma non necessariamente<sup>28</sup>, su base di esperienza) e da venire. Quella del diritto (complementare e anch’essa determinata *ex ante*) lo è perché maturata nella prassi dei casi decisi. È conseguenza di fatti non “ipotizzati” (in una generica “comprensiva” previsione), ma “osservati”. Storicamente accaduti.

Mantenendoci nel perimetro che ci siamo dati, il “diritto” che regola (in astratto) il calcio di rigore è il risultato di giudicati intervenuti per definire specifici casi (il contatto mano/pallone nelle varie partite nelle quali lo si è osservato). È il risultato, in altre parole, di una mediazione interpretativa (di fatti e norma). Di una convergenza di convinzioni di osservatori diversi.

L’astrazione che lo connota è – rispetto a quella della norma – un’astrazione per così dire più ravvicinata alla classe di fatti in considerazione (il contatto mano/pallone). Ma questo non le darà una forza troppo diversa da quella che ha l’astrazione della “norma”.

Anche il diritto – quale sintesi astratta di casi giudicati – avrà solo funzione di orientamento. Nasce da “precedenti” che – se anche lo si volesse (come in qualche ordinamento si immagina possibile, non saprei dire però con quanta effettività<sup>29</sup>) – non potrebbero costituire comunque vincolo “insuperabile” per

27 Ove se ne pratici naturalmente un’idea “scientifica”, sostenuta cioè da un pensiero coltivato, come accadeva a Roma. Ove se ne pratici un’idea più immediata e diretta (come accadeva invece, ad esempio, ad Atene) si osserverà “solo” la esistenza di un “diritto” (cioè di una lettura della regola suggerita dal “caso” da giudicare) distinto logicamente dalla norma (CORBINO, *Ius e lex*, 161 e n. 39).

28 Essendo nei poteri del “legislatore” creare la fattispecie anche sulla base di una sua (solo ipotetica) previsione (si pensi – per andare ad un esempio notissimo – alla proposta di legge agraria del tribuno Rullo del 63 a.C., della quale conosciamo molto grazie a Cicerone, che ne contrastò con vigore l’opportunità, anche sotto il profilo delle “novità” che intendeva introdurre nella disciplina di meccanismi procedurali ed amministrativi che – per consolidata tradizione – avevano seguito fino ad allora modalità molto diverse: *de lege agraria* II, *passim*). Di una tale libertà potrebbe godere, del resto, anche un “decisore” (giudiziale) delegato allo scopo da un ordinamento, che attribuisse a lui facoltà di provvedere senza l’ausilio di “regole” generali ed astratte, predeterminate da altri. Come accade in quegli ordinamenti nei quali si dia largo spazio alla diretta funzione “disciplinare” del caso in discussione. Si pensi ad esempio al giudice contemporaneo di common law.

29 Non mi addentro sullo spinosissimo problema, sul quale una interessante riflessione recente a tutto campo sul tema mi sembra quella di PIN, *Rule of law*. V. anche l’intero ventaglio dei saggi proposti in VINCENTI, *Il valore dei precedenti giudiziari*. Con specifico riferimento al diritto romano, mi limito a richiamare: VACCA, *Sulla rilevanza dei ‘precedenti’*, 79 ss.; VIN-

il decisore successivo. Per la ragione elementare che nessun “caso” (meno che mai quello generato da condotta umana) risulterà meccanicamente sovrapponibile ad un altro. Presenterà sempre elementi fattuali propri.

Ne potrà, però, essere possibile inquadramento in una “classe” di eventi<sup>30</sup> (contatti mano/pallone) ai quali dare “indifferenziata” considerazione (giustificano tutti l’assegnazione di un calcio di rigore). Ma sempre in ragione di una “riflessione umana” (soggettiva). Ne sarà perciò certamente non meno possibile escluderlo. L’osservatore (nuovo) del fatto (attuale) potrà sempre esprimere la convinzione della eccentricità di esso rispetto alla serie dei decisi<sup>31</sup>.

## 7. La terza

Lettura del fatto da giudicare e lettura della regola ritenuta di riferimento sono ricognizioni complementari, ciascuna delle quali influenza l’altra.

La ricognizione del fatto ne solleciterà la riconduzione ad una disciplina astratta (quella di una norma e del diritto che ne dipende).

La ricognizione della norma (e del diritto che se ne ritiene discendere) influenzerà la lettura del “fatto”. Solleciterà l’attenzione dell’osservatore verso aspetti di questo che concorreranno a farlo considerare incluso/escluso dalla classe di eventi ricompresi in quelle astratte previsioni<sup>32</sup>.

CENTI, *I precedenti giudiziari*, 1 ss.; BRETONE, *Ius controversum*, 765. Nella sostanza, l’effettività del precedente, per quel che sembra a me, riposa sulla “influenza persuasiva” esercitata – attraverso l’argomentazione legata alla “configurazione” del caso (riducibile a “tipo” solo attraverso una – soggettiva – determinazione degli elementi fattuali da considerare indifferenti ai fini della sua configurazione tipologica) – dal precedente giudice sul successivo (come resa eventualmente più intensa dall’autorità funzionale che riveste, come può essere quella di una Corte Superiore rispetto alle altre). Darvi considerazione risponde alla insuperabile esigenza (per la stabilità e l’affidabilità sociale dell’ordine giuridico) che il “giudizio” sia “prevedibile”. Non lo può essere in assoluto (almeno fino a quando – con non marginali rischi tuttavia per le nostre libertà – non diverranno dominanti le pratiche di una giustizia “predittiva”, quale quella che i progressi della intelligenza artificiale potranno rendere realtà). Può esserlo però (il che perciò accade) in un ambito di variabilità controllato. Tanto quando esso riposi su un ordine che punta sulla forma (legge) della “norma” e sulla “preposizione autoritativa” del giudice, quanto ove esso punti piuttosto direttamente sul “giudice” (anche quando investito per l’occasione, persino quando direttamente dagli esposti al giudizio). Per non apparire ‘arbitrario’, egli dovrà comunque mostrare di essersi confrontato con le valutazioni che – per la classe di casi in discussione (nella quale il suo caso può in ipotesi rientrare) – hanno già espresso i precedenti giudici (della ‘esigenza’, in generale, di motivazione della decisione si colgono evidenze del resto già nel diritto romano: MARRONE, *Contributo*).

30 *Supra*, n. 15.

31 CORBINO, *Caso, diritto e regola*, 66 ss.

32 MANTOVANI, *Giuristi romani*, 158.

8.

Appare dunque di ogni evidenza che il diritto (per restare al discorso, la sanzione con calcio di rigore di “quel” particolare contatto) è – sia come determinazione astratta costruita sulla casistica osservata, sia come determinazione individua che disciplina in concreto uno specifico fatto – una evenienza legata alla storia.

L’una e l’altra maturano attraverso l’attività (intellettuale) di soggetti investiti della medesima autorità in relazione al fatto da giudicare. Ne giudicano attraverso un dialettico e continuo confronto di opinioni legate alle “letture” che costituiscono necessario presupposto della decisione. Permettono, rispettivamente, la “determinazione” del fatto e quella del contenuto dispositivo di una “regola”. Nessuna delle quali determinazioni ha dunque altra oggettività che quella che le viene dalla “condivisione” che riceve. La quale soltanto permetterà di considerare le determinazioni individue raggiunte dal decisore non frutto di sue (singolari) valutazioni, ma esercizio di “giustizia”<sup>33</sup>, della “funzione” a lui attribuita.

9.

Se terremo presenti le (banali) considerazioni esposte, la domanda che ci muove – quale ruolo le altre scienze “antichistiche” debbano avere nello studio storico del diritto – potrà ricevere una sola risposta. Quelle “scienze” (al plurale) concorrono direttamente all’esercizio della “scienza” (al singolare) che direttamente coltiviamo.

Ogni fenomeno umano (e dunque anche il diritto) si inserisce in un flusso temporale che lo comprende. E può dunque essere osservato – se lo si desidera – anche per segmenti “conclusi”, nel tempo e/o nello spazio.

Possiamo bene studiare insomma il diritto di Roma o quello di Atene, come quello di qualunque diversa realtà, anche limitatamente ad un arco temporale

33 Secondo il significato proprio che se ne assume *ab antiquo* (decidere “come si deve”, secondo *ius*: CORBINO, *Ius suum cuique tribuere*, 165 in particolare). Le cose non cambierebbero molto, d’altra parte, se si volesse vedere nel “*ius*” che costituisce “modello” per la *ius-stitia* (il concreto arresto – *supra*, par. 1 – nel quale dovrà sostanziersi il *ius* nel caso in discussione) non il risultato di una “storica” valutazione (del formarsi insomma di un determinato “diritto” di riferimento nel contesto considerato), ma di un paradigma atemporale ed assoluto, quale potrebbe essere quello ad esempio del “diritto naturale” (ammesso che possa conseguirsene “oggettiva” nozione). Resterebbe pur sempre l’insuperabile collegamento della “giustizia” (della funzione pubblica di dirimere i conflitti tra singoli o tra collettività e singoli) ad un parametro comunque esterno al giudicante, in relazione al quale valutare la concreta attività di questo.

individuato (per esempio l'età monarchica di Roma o quella del tempo che precedette l'introduzione della democrazia ad Atene).

Non solo.

Possiamo rivolgere la nostra attenzione al nostro oggetto (diritto) con obiettivi diversi. Possiamo proporci di "registrarne" gli assetti. E possiamo proporci (piuttosto e/o anche) di "comprenderne" genesi ed evoluzione. Nel primo caso daremo interesse preminente all'ordine (come risultato) politico e sociale. Nel secondo ad un aspetto particolare di questo. Guarderemo a quell'ordine nella sua dimensione dinamica. Ci interesserà guardare a come esso viveva.

In verità né il primo è un ordine statico, né il secondo manca di assetti stabili. Senza dire della insuperabile interrelazione dei due oggetti di interesse che stiamo ipotizzando (l'ordine "politico-sociale" e quello "giuridico").

Ancora. Possiamo guardare ad un (qualunque) segmento di una vicenda con l'alternativa preoccupazione ora di "fotografarlo", ora invece di "filmarlo". E tuttavia non potremo realizzarne un'osservazione "totalizzante". Più allargheremo il campo spazio-temporale osservato, più essa si rivelerà particolarmente complessa e difficile. Un'osservazione impraticabile, in ultimo, da un unico osservatore.

Non potremmo conseguirla nemmeno ove fossimo nella condizione di potere fermare lo scorrere del film su ogni "fotogramma" che lo compone. Non ne verrebbe per questo maggiore fedeltà alla nostra ricostruzione. Fermando quel fotogramma, perdiamo la coscienza dell'artificiale natura dell'arresto<sup>34</sup> provocato.

Ne possiamo avere un'idea di immobilità solo "immaginaria". La rivelerebbe inesistente già il successivo fotogramma. Senza dire del contributo del "successivo" fotogramma ad una migliore "lettura" del precedente.

In ogni nostro "studio" siamo indotti, in altre parole, a diversificare gli obiettivi e a ripartirci i compiti perché comprendiamo che una osservazione fedele è fuori dalla portata di ciascuno di noi, *uti singulus*. E che la conoscenza cui ambiamo può perciò conseguirsi – almeno con maggiore utile approssimazione – solo con il concorso delle tante competenze "specialistiche" che possono, accompagnando il nostro percorso di studio, farci conseguire una conoscenza del suo oggetto più "prossima" alla sua reale (inafferrabile) configurazione.

Quella che descrivo è, per altro, una consapevolezza che non sempre è stata presente in chi svolge la nostra stessa attività di studiosi. La dobbiamo all'insegnamento di un tempo nel quale (come il nostro presente) il progresso della in-

34 *Supra*, n. 9.

formazione e delle reazioni ad essa maturate si è fatto così esteso e penetrante da avere reso manifesta l'impossibilità di averne "globale" individuale dominio<sup>35</sup>.

## 10. Ancora una considerazione

L'oggetto della scienza che coltiviamo (il "diritto") può essere studiato con interesse generale (per coglierne ad esempio la natura filosofica) o per un interesse più limitato, come quando rivolgiamo invece attenzione ad un particolare segmento delle discipline da esso previste o dell'esperienza storica (politico-sociale) della quale è stato formante.

E ancora. Possiamo guardare ad esso con interesse a registrarne gli assetti maturati in un certo ambito spazio/temporale o a indagarne i processi logici che hanno indirizzato verso quegli assetti. Con interesse più "storico" perciò ovvero più "tecnico".

E comunque per quel che è possibile. Resta sempre infatti il ricordato relativo valore ricognitivo non solo di una fotografia ma anche dei fotogrammi di un film, figli anch'essi dell'angolo visuale dal quale si è posto l'operatore alla macchina da ripresa<sup>36</sup>.

Quel che non potremo fare è ignorare gli elementi di contesto che consentono di mettere a fuoco l'obbiettivo che direttamente perseguiamo (generale o particolare, storico o tecnico). Il quale sarà esposto sempre alla interrelata influenza di vari fattori. Le convinzioni sociali (come indotte dalla realtà) generano il diritto<sup>37</sup>. Il quale ne "definisce" a sua volta i provvisori assetti. Ciascuno di essi non si sottrae al contributo causale dei tanti formanti coinvolti (pratiche linguistiche, culturali, religiose, materiali, economiche). Non scopriremo

35 È di questi giorni (9 gennaio 2023) – se ho memorizzato bene – il messaggio di Mario Fiorentini su Academia.edu: "Does anyone remember where these graves were found or give me informations? I have never been able to find this news in the great ocean of the web".

36 Si pensi al combinato uso che si rende necessario – in sede di VAR, di verifica della decisione arbitrale nel giuoco del calcio, di cui abbiamo parlato – di inquadrature del fatto realizzate da operatori diversi (che agiscono da angolazioni specifiche) per permettere di giudicare (per restare all'esempio che abbiamo utilizzato) se il contatto mano/pallone vi è stato e se esso possa considerarsi corrispondente a quello ipotizzato dalla regola quale "presupposto" per la concessione della sanzione relativa (calcio di rigore).

37 Ne ha dato efficace illustrazione Angelo Falzea, al cui pensiero è stato ora dedicato dagli allievi un volume collettaneo che ne esplora approfonditamente molti percorsi. Di speciale interesse a mio modesto avviso, per le riflessioni che qui conduciamo, la penetrante analisi che ne propone BARCELLONA, *La fondazione*. La questione fu per altro esaminata dal Maestro anche in occasione della poderosa indimenticabile relazione (*La prassi nella realtà del diritto*) con la quale egli aprì (con la non meno rilevante parallela relazione di Mario Talamanna: *Diritto e Prassi nel mondo antico*) la 51a Sessione della SIHDA di Crotone-Messina del 1997.

certo oggi la “complessità” del reale. La quale chiama in causa informazioni e competenze molteplici. Nel nostro campo, tutte quelle necessarie a decifrare i documenti (le fonti) dai quali la nostra scienza dipende.

Nessuno di tali documenti si presta – normalmente – ad una immediata lettura. A quella che potrebbe farne chiunque. Ciascuno di essi presenta caratteristiche materiali (per esempio, di supporto) e tipologiche (per esempio, di destinazione) che esigono conoscenze specifiche (adeguate a coglierne il messaggio) che non tutti possiedono. Di più. Che oggi nessuno può possedere, tanto alto (e vario nella tipologia) è divenuto il numero di quelli disponibili.

Come ha di recente osservato anche Rosa Mentxaxa<sup>38</sup>, non è possibile fissarne gerarchie o farne affidanti selezioni. Contribuiscono (possono contribuire) tutti alla nostra informazione. E possono dunque altrettanto tutti richiedere strumenti di reazione consapevole alla informazione che se ne può ricavare.

Tali strumenti chiamano in causa specialismi insuperabili e molteplici.

Conoscenze che permettano ad esempio la datazione e/o la provenienza geografica del documento, la comprensione linguistica del suo contenuto, il numero e la diffusione della tipologia alla quale è possibile ascriverlo. Oltre che quelle (presupposte) che possano consentirci di cogliere i loro messaggi indiretti (l’evocazione ad esempio di una divinità, il senso che vi si attribuiva e il rilievo che quel senso potrebbe assumere per la comprensione dei fatti direttamente osservati<sup>39</sup>).

Sarebbe davvero insensato immaginare di potere procedere a reagire alla informazione disponibile senza il concorso di tutte le speciali competenze coinvolte. Come sarebbe altrettanto impensabile, per altro verso, dipenderne passivamente. Ciascuna di quelle competenze è costituita da convinzioni del cui valore “relativo” occorre mantenere vigile consapevolezza. Sia in ragione della possibile compresenza – tra gli specialisti della medesima “scienza” – di diverse convinzioni<sup>40</sup> sia per la dipendenza di esse, a loro volta, da quelle degli altri “specialisti” (compresi quelli della stessa nostra “scienza”).

38 MENTXAKA, *Reflexiones*.

39 Si pensi, per fare solo un banale esempio, alle formule sacrificali descritte in vari capitoli di Catone, nei quali si intrecciano informazioni di tipo direttamente religioso o merceologico (divinità da onorare, modalità materiali di provvedere) alla cui specifica comprensione giovano/possono giovare competenze alle quali il giurista deve attingere e dichiarazioni con implicazioni giuridiche – come accade, sempre ad esempio, nei capitoli 141, 143, 148, 150, secondo l’edizione che ne propongono CUGUSI-SBLENDORO CUGUSI, *Opere*, 208, 212 ss., 222, 226 – anch’esse da “leggere” con competenze specialistiche (“*in domo familiae meae/domo familiaeque meae/domo familiaeque nostrae*”).

40 Circa l’uso maturato o meno, ad esempio, del latino in un certo ambito spaziale, in un certo tempo.

Quello che è necessario – a mio avviso – non perdere di vista (dal punto di vista dal quale stiamo discutendo) è che lo studio di una vicenda come il diritto richiede considerazione contestuale di aspetti ideologici e di aspetti pratici. Richiede attenzione alla sua insuperabile “complessità”, al suo dipendere da un numero indeterminabile *a priori* di fattori concorrenti. Si concretizza, in buona sostanza, nella configurazione – insieme mobile (storica) e studiata (organizzante) – di una convivenza “sociale” che si propone come stabilmente costituita, in forza di un ordine tuttavia mobile. Di un fatto che prende corpo attraverso una rete di relazioni e di equilibri in continuo divenire. Relazioni ed equilibri che dipendono dall’azione sollecitante di un grande numero di fattori concorrenti. Ciascuno dei quali richiede – a propria volta, per la specificità di attenzione che esige – una “scienza” ad esso dedicata (linguistica, religione, economia, storia politica, scienza dei materiali, e così via).

## 11. Concludo

Quel che ho cercato di rappresentare è abbastanza scontato<sup>41</sup>.

È impossibile uno studio “storico” del “diritto” (degli assetti disciplinari da esso determinati e delle logiche che possono spiegarli) che escluda dall’orizzonte dello studioso alcuno dei campi di conoscenza che concorrono a permetterne comprensione.

Nessuno di essi può essere considerato marginale o ancillare. È sempre co-essenziale. Permette di dare evidenza a tutto ciò che costituisce “formante” del diritto. Di una conquista umana (frutto di elaborazioni intellettuali), che ha specifiche finalità pratiche<sup>42</sup>.

Comprensione che è per natura provvisoria e dinamica, generata da spinte infinite. Né classificabili, né circoscrivibili. L’insieme di quei campi – nei quali può essere specialisticamente segmentata la conoscenza umana – permette di dare la più ampia considerazione “possibile”<sup>43</sup> a tutti i fattori, oggettivi e soggettivi, che potranno concorrere a rendere vigente, nel contesto spazio-temporale osservato, uno specifico assetto giuridico. Fattori che restano nello stesso tempo tuttavia – globalmente intesi – un fatto inafferrabile. Si sottrae alla possibilità che un qualunque “individuo studioso” possa averne personale diretto dominio.

Il che chiarisce tra l’altro perché lo studio che ci impegna non possa conseguire che risultati molto provvisori. Ciascuno di essi può solo concorrere a compor-

41 Cfr. già – con ampi riferimenti – VINCENTI, *Giustizia e metodo, passim*.

42 Condizionate per il conseguimento da aspetti variabili e non tutti dominabili (la capacità di “attenzione” ad esempio del decisore).

43 A portata umana, diretta o attraverso gli strumenti agevolanti che lo possano consentire.

re una verità (nel senso nel quale lo è ogni scientifica<sup>44</sup>) in perenne costruzione. Il nostro studio è anch'esso storico. Legato ad un contesto culturale. Produce risultati destinati ad essere superati, a misura della nuova luce che il progresso delle conoscenze dei vari “formanti” irradierà sul “segmento” studiato.

## Bibliografia

BARCELLONA M., *La fondazione dei valori giuridici nella prassi e la teoria generale di Angelo Falzea*, in *Angelo Falzea* [«I Maestri italiani del diritto civile»], a cura di G. D'Amico e A. Gorassini, Napoli 2023, 87 ss.

BONA F., *Lectio sua. Studi editi e inediti di diritto romano*, I, Padova 2003.

BRETONE M., *Ius controversum nella giurisprudenza classica* [Atti Lincei CDV], Roma 2008.

CORBINO A., *Caso, diritto e regula. Limiti della funzione normativa del caso deciso nella visione romana*, in *Regulae iuris. Ipotesi di lavoro tra storia e teoria del diritto*, Napoli 2016, 35 ss. (=RIDA 56 [2014] 47 ss.).

CORBINO A., *Ius suum cuique tribuere. Osservazioni minime sulla definizione ulpianea di iustitia (D. 1.1.10 pr.-2 e rhet. ad Her. 3.2.3)*, in *Homenaje al Profesor Armando Torrent*, Madrid 2016, 155 ss.

CORBINO A., *Ius e lex. Le radici antiche della questione*, RIDC 29 (2108) 147 ss.

CORBINO A., *Rigore è quando arbitro fischia. Il mito della legalità*, Napoli 2018.

CUGUSI P.-SBLENDORO CUGUSI M.T., *Opere di Marco Porcio Catone Censore*, II, Torino 2001.

FALZEA A., *La prassi nella realtà del diritto*, in *Règle et pratique du droit dans les réalités juridiques de l'Antiquité. Atti della 51a Sessione della SIHDA. Crotone-Messina 16-20 settembre 1997*, a cura di I. Piro, Soveria Mannelli 1999, 9 ss.

FERRERO L., *Introduzione*, in *Opere politiche e filosofiche di M. Tullio Cicerone*, a cura di L. Ferrero e N. Zorzetti, Torino 1974<sup>2</sup>, 11 ss.

*Il valore dei precedenti giudiziari nella tradizione europea*, a cura di U. Vincenti, Padova 1998 (saggi di U. VINCENTI, L. VACCA, G. DOLEZALRK, G. COMOTTI, A. CADOPPI, G. MELLONI PRESSUTTI, L. JAUCH, L. ANTONIOLLI DEFLORIAN; D.F. PUGSLEY).

44 Cambiano le dinamiche e la relativa “relatività”. Si pensi ad esempio al ruolo delle sperimentazioni di laboratorio. Permettono di attribuire alla “proposta” (la interpretazione dei dati osservati) una forza di convincimento molto più alta ed immediata (giacché consente di “replicare” il processo cognitivo che la sostiene e giudicare dunque da subito se esso presenti lacune o errori). È una evenienza che non può valere per tutte le “scienze”. Può valere solo per quelle che, per loro natura, si espongono alla sua utilità, come le cosiddette dure. Guardano ad aspetti della conoscenza “umana” legati al concorso di fattori di più “oggettivo” rilievo di quelli che riguardano i fatti dei quali ci possiamo occupare come storici o come giuristi.

*Iustiniani Augusti Pandectarum codex Florentinus*, a cura di A. Corbino - B. Santalucia, I-II, Florentiae 1988.

MANTOVANI D., *Giuristi romani e storia dell'economia antica. Elementi per una dialettica*, in *Il diritto allo stato puro? Le fonti giuridiche romane come documento della società antica*, a cura di C. Buzzacchi-I. Fagnoli, Milano 2021, 141 ss.

MARRONE M., *Contributo allo studio della motivazione della sentenza nel diritto romano*, in *Mélanges en l'honneur de Carlo Augusto Cannata*, a cura di R. Ruedin, Bâle-Geneve-Munich 1999, 53 ss. (= *Scritti giuridici vari*, II, Palermo 2003, 721 ss.).

MENTXAKA R., *Reflexiones de una romanista analógica sobre la formación jurídica (¿virtual?) del siglo XXI*, Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad 22 (2022) 389 ss.

PIN A., *Rule of law, certezza del diritto e valore del precedente*, DPCE 50 (2021), on line.

SCHIAVONE A., *Ius. L'invenzione del diritto in Occidente*, Torino 2005.

TALAMANCA M., *Diritto e Prassi nel mondo antico*, in *Règle et pratique du droit dans les réalités juridiques de l'Antiquité* [Atti della 51a Sessione della SIHDA. Crotona-Messina 16-20 settembre 1997], a cura di I. Piro, Soveria Mannelli 1999, 105 ss.

VACCA L., *Sulla rilevanza dei 'precedenti' nel diritto giurisprudenziale romano*, in VACCA L., *Metodo casistico e sistema prudenziale*, Padova 2006, 79 ss. (= *Il valore dei precedenti giudiziari nella tradizione europea*, a cura di U. Vincenti, Padova 1998, 29 ss.).

VINCENTI U., *I precedenti giudiziari: prospettive romanistiche*, in *Il valore dei precedenti giudiziari nella tradizione europea*, a cura di U. Vincenti, Padova 1998, 1 ss.

VINCENTI U., *Giustizia e metodo. Contro la mitologia giuridica*, I, Torino 2005.



## LE RICERCHE IN TEMA DI *SOCIETATES PUBLICANORUM*\*

ANDREA TRISCIUOGGIO

Università di Torino

**ABSTRACT:** Drawing on a 1992 essay by Ferdinando Bona on *societates publicanorum*, the article aims to clarify and discuss some recent views of Roman law scholars on the historical development of such *societates*, the internal relations between members, and the relations between such *societates* and the constitutional subjects in the late republic (contracting magistrates, senate, popular assembly, college of pontiffs).

**KEYWORDS:** *publicani*, *public procurement*, *lex contractus*, *calor licitantis*, *Plancius senior*.

**FONTE:** D. 39.4.3.1; D. 39.4.9.pr.; Pol. 6.17.5; Cic. *Pro Balbo*, 20.45; Cic. *Pro Plancio*, 14.34-35; Liv. 39.44.8.

### 1. Premessa

Il tema delle *societates publicanorum* (da ora in poi *s.p.*) ha richiamato l'attenzione di Ferdinando Bona in un pregevole saggio<sup>1</sup> dove il compianto Professore, con il noto scrupolo che mostrava nel trattare le fonti entro il contesto storico di riferimento, si soffermava sulla storia repubblicana di tali *societates* (dal 215 al 50 a.C. circa, periodo che è anche grosso modo l'arco temporale delle mie osservazioni), sulla loro organizzazione interna (sostenendo opportunamente, a mio giudizio, la variabilità di essa a seconda dell'oggetto dell'appalto pubblico<sup>2</sup>), sulle differenze di disciplina rispetto alla *societas* consensuale ordinaria, prima fra tutte la limitata personalità giuridica, differen-

\* Relazione, integrata qui con l'apparato delle note, presentata in occasione del convegno: *Bonae artes e ius*. IX Incontro di studi tra storici e giuristi dell'Antichità (nel ricordo di Ferdinando Bona), tenutosi a Pavia nei giorni 26-27 gennaio 2023. Un sentito ringraziamento per l'invito rivolgo ai Professori Dario Mantovani e Luigi Pellicchi. Invito particolarmente gradito per essere l'incontro dedicato a Ferdinando Bona, tra i Maestri della romanistica che rimangono esemplari nel mio ricordo.

1 Cfr. BONA, *Le «societates publicanorum»*, spec. 13-51, 56-59.

2 Cfr. BONA, *Le «societates publicanorum»*, 30 s.

ze che sarebbero già emerse, secondo il Bona, nel pensiero giurisprudenziale tardo-repubblicano<sup>3</sup>. Il detto saggio fu pubblicato nel 1992, a poca distanza dunque dalla prima edizione (di H. Engelmann e D. Knibbe) del lungo testo epigrafico in lingua greca noto come *lex portus Asiae* (o *Monumentum Ephesenum*), e dunque non ha potuto tener conto della messe di dati proveniente da tale documento. Il quale contiene una *lex locationis* dedicata alla riscossione dei *portoria* asiatici, scritta in forma stratigrafica con successivi (databili) *additamenta* ad un testo di base del 75 a.C.<sup>4</sup>; in tale documento, per altro, i riferimenti al fenomeno societario sono pochi, né offrono spunti significativi per la ricostruzione delle relazioni interne fra i soci che partecipano all'appalto pubblico<sup>5</sup>.

Oltre a illustrare qui, per sommi capi, i più recenti esiti della letteratura romanistica su alcuni dei principali aspetti storico-giuridici che ineriscono alle *s.p.*<sup>6</sup>, in parte coincidenti con quelli trattati dal Bona nel saggio citato, avanderò alcune osservazioni personali soprattutto in relazione al considerevole potere negoziale espresso dalle *s.p.* e le vie, per così dire costituzionali, per affermarlo. Si tratta di ambiti dove il diritto cede facilmente alla politica, la quale, tuttavia, ha poi bisogno di una traduzione giuridico-formale delle scelte operate. Considerato il ruolo dei *publicani* e quindi degli *equites* nelle vicende politiche della tarda repubblica, questo non può certamente stupire.

Ancora un'osservazione preliminare e di carattere generale su di una storiografia più che centenaria. Le *s.p.* hanno rappresentato un terreno fertile per letture eccessivamente attualizzanti, segnate dal confronto col moderno diritto societario, e per sperimentazioni di nuove metodologie applicate alla ricerca storica. Così, data la loro articolazione strutturale talora complessa, esse sono state considerate quasi come delle holding *ante litteram*<sup>7</sup> o sono state accostate

3 Cfr. BONA, *Le «societates publicanorum»*, 50 s.; la limitata personalità giuridica delle *s.p.* si evince, come è noto, in particolare da D. 3.4.1.pr.-1 (Gai. 3 *ad ed. prov.*); sul testo cfr. recentemente CHERCHI, *Profili*, 23 ss.; TRISCIUGLIO, *Osservazioni sui concilia*, 449 ss.; inoltre CASSARINO, *Spigolature*, 205 s. (ivi altra lett.).

4 Sulla tipologia degli *additamenta* in questione v. TRISCIUGLIO, *Osservazioni sulle leges*, 76 s.

5 Cfr. i §§ 34 e 51 della *lex portus Asiae*, con i commenti di MEROLA, *Il Monumentum Ephesenum*, 128 s.; SPAGNUOLO VIGORITA, *Contribuenti*, 141-143; CHERCHI, *Profili*, 100-106, 158. La scarsità informativa nell'iscrizione riguarda anche il rapporto tra i soci e il personale (*publicani, procuratores*) operante nelle stazioni doganali, come rileva MAGANZANI, *Publicani romani*, 132 s.

6 Un aggiornato stato della dottrina, arricchito da posizioni personali circa le principali questioni dibattute, si trova in PETRUCCI, *Organizzazione*, 98-102.

7 Cfr. in particolare la tesi di Ivanov richiamata da BONA, *Le «societates publicanorum»*,

alle moderne società per azioni anche sul presupposto che i capitali di partenza per la partecipazione agli appalti pubblici dovessero essere di notevole entità e vi fosse un vero e proprio mercato borsistico, il mercato delle *partes* (intese come quote di partecipazione societaria) menzionate da Cicerone<sup>8</sup>. In proposito mi paiono condivisibili i dubbi, emersi recentemente in dottrina, che denotano un certo sfavore per arditi accostamenti tra sofisticate esperienze societarie del presente e quelle del passato<sup>9</sup>. Già il Bona, per altro, sul significato da attribuire ai titolari (non soci) delle *partes* preferiva esercitare una cauta *ars ignorandi*, o tutt'al più avanzare qualche timida congettura<sup>10</sup>.

D'altro canto si è proposto di applicare al fenomeno delle *s.p.* il metodo dell'analisi economica del diritto, metodo che vorrebbe le soluzioni giuridiche basate sul calcolo costi-benefici in vista della mera efficienza dell'adeguamento fattuale, con ciò allontanandosi dall'impostazione più tradizionale ispirata dalla dottrina pura del diritto kelseniana<sup>11</sup>. Le conclusioni raggiunte sulle scelte

39 ss. Su Cic. *fam.* 13.9, su cui appoggia la tesi di Ivanov, cfr. recentemente PLATSCHEK, *Die societas Bithynica*, 57 ss.

8 Cfr. BONA, *Le «societates publicanorum»*, 36, e la replica a p. 64 s. a proposito dei titolari di *partes* o *adfines*.

9 Cfr. DUFOUR, *Les societates publicanorum*, 172 ss.; D'AGOSTINO-SOBBRIO, *Le societates publicanorum*, 87 s.; GARCÍA LUDEÑA, *Nueva aproximación*, 269 ss.; l'Autrice spagnola osserva opportunamente (p. 279 s.) che, per le *societates* di riscossione delle imposte, grandi capitali di partenza acquisibili, in ipotesi, in un mercato "borsistico" non erano presumibilmente richiesti, posto che il versamento del canone annuale all'erario (v. anche lett. cit. *infra*, n. 53) seguiva di uno o due anni l'aggiudicazione e interveniva quindi quando già erano stati versati i *vectigalia* dei contribuenti nelle casse delle *s.p.*; critico anche, da ultimo, SIRKS, *Tax Farming*, 127 s.

10 Cfr. BONA, *Le «societates publicanorum»*, 36 e la replica a p. 64 s. Per l'opinione maggioritaria sul ruolo dei *participes* (o *adfines*) nelle *s.p.* cfr. D'AGOSTINO-SOBBRIO, *Le societates publicanorum*, 87: essi sarebbero dei finanziatori esterni (non soci), titolari di partecipazioni (*partes*) agli utili sociali; tali *partes*, inoltre, avrebbero una normale idoneità alla circolazione, secondo il condivisibile parere di PETRUCCI, *Organizzazione*, 75. Non si può escludere per altro che per appalti pubblici di minore entità e con oggetto diverso dalla riscossione dei *vectigalia* le *partes* avessero contenuti lavorativi, anziché esclusivamente finanziari. Lo avevo sostenuto, sulla base di Ps. Asc. *ad In Verr.* 2.1.143 (Stangl, 253), in TRISCIUOGGIO, *Sulle sanzioni*, 207 nt. 30; concorde sul punto CASTAGNETTI, *Le «leges libitinnariae»*, 140.

11 Cfr. COOTER - MATTEI - MONATERI - PARDOLESI - ULEN, *Il mercato delle regole*, 15: «Può addirittura dirsi che l'EAL (*scil.* Analisi Economica del Diritto) costituisce proprio il contraltare netto all'approccio della Dottrina pura del diritto (Kelsen), che per decenni ha costituito il paradigma indiscusso del giurista continentale. Secondo tale dottrina, il giurista deve essere un tecnico della norma positiva dettata dall'autorità statale e non deve occuparsi né dei suoi motivi (lasciati al legislatore), né delle sue conseguenze (di cui si occupa il sociologo), né dei valori ad essa sottesi (su cui si intrattiene il filosofo)».

governative di tipo macroeconomico in epoca romana, tuttavia, non appaiono supportate dal dato testuale<sup>12</sup>, anche se – va riconosciuto – le regole dell'appalto pubblico con cui le *s.p.* dovevano confrontarsi e in particolare quelle relative alla scelta del contraente non sembrano dare rilevanza, almeno in età repubblicana, ad alcun elemento di carattere assiologico<sup>13</sup>.

## 2. Sulla storia delle *societates publicanorum*

Se il *terminus a quo* per la nascita delle *s.p.* è sostanzialmente condiviso (seconda metà del terzo secolo a.C.)<sup>14</sup>, molte più incertezze si registrano per il *terminus ad quem* in relazione alla fine di tale speciale esperienza societaria. In effetti la tesi che nel corso del principato (nel I-II secolo d.C.) l'esazione indiretta, per *societates*, dei *vectigalia* (in specie, dei *portoria*) sia stata sostituita totalmente e irreversibilmente da una esazione diretta attraverso funzionari imperiali è stata posta in discussione nella più recente letteratura<sup>15</sup>. E dico a ragione, se solo

12 Cfr. le critiche di MAGANZANI (*Analisi economica*, spec. 224 ss.; *Economia e diritto romano*, 151 s.) rivolte al libro di MALMENDIER, *Societas publicanorum*. Si veda anche recentemente, sull'analisi economica del diritto applicata alle *s.p.*, TORRENT, *Publicani y familiae*, 312 ss.

13 Manca, in effetti, nella regolazione dell'appalto pubblico repubblicano (mi riferisco in particolare alla riscossione dei *vectigalia* e alla conservazione degli edifici pubblici) un criterio morale, non economico, che concorra per l'individuazione del miglior offerente e ciò avvicina indubbiamente l'esperienza romana in esame ai presupposti "a-morali" dell'analisi economica del diritto; si veda al riguardo D'AGOSTINO-SOBBRIO, *Le societates publicanorum*, 73 ss., spec. 76. Ho sottolineato in altra sede – TRISCIUGLIO, *Temas*, 132 – l'assenza di altri criteri di valutazione delle offerte differenti da quello economico, criteri che sono invece presenti nel diritto della UE. Non risulta, tra l'altro, che il magistrato committente, in sede di *licitatio*, potesse valutare l'adeguatezza dell'offerta tenendo conto delle possibili vessazioni attuabili dai *publicani* nei confronti dei contribuenti a seguito della fissazione di un prezzo d'aggiudicazione non remunerativo per le *societates*. Per quanto qui rilevato pertanto condivido il giudizio non totalmente negativo sull'*Economic Analysis of Roman Law* espresso recentemente da PETRUCCI, *Organizzazione*, 248 s.; adde CASSARINO, *Spigolature*, 195 s.

14 La prima testimonianza liviana sulle *s.p.* (Liv. 23.48.10-49.4), relativa all'appalto di forniture per l'esercito impegnato in Spagna nel 215 a.C., allude ad una operatività di tali *societates* più risalente; cfr. CIMMA, *Ricerche*, 6 ss.; TORRENT, *La lex locationis*, 72, 79 s., 88. Ai publicani e alle loro *societates* Armando Torrent ha dedicato numerosi articoli, a cui faremo riferimento e che sono stati recentemente richiamati in TORRENT, "Publicani" en Roma, 500-507. Si veda, inoltre, sul brano liviano ROSILLO, *Fraude et contrôle*, 62 s.; LÓPEZ PEDREIRA, *Un breve apunte*, 491 s.; STARACE, *L'interesse pubblico*, 322-324; GARCÍA LUDEÑA, *Nueva aproximación*, 270.

15 Messa a punto dello stato della dottrina ed equilibrate conclusioni in RINAUDO, *La riscossione*, 26-29; si veda anche SILVER, *Fiscalism*, 58 ss. Per il coinvolgimento dei *publicani* nell'esazione del *portorium* fino al III secolo d.C. cfr. ARÉVALO, *Reflexiones*, 91. Per la com-

consideriamo D. 39.4.3.1<sup>16</sup>, dove Ulpiano, a proposito del titolo *de publicanis* dell'editto pretorio<sup>17</sup>, stabilisce sul piano interpretativo un'equiparazione tra il *dominus* (cioè, il proprietario di un servo appartenente alla *familia publicanorum*) e il *socius vectigalis*, che, pur non essendo il *dominus*, è ritenuto comunque responsabile, in particolare per le sottrazioni commesse (con o senza l'uso della violenza) dal servo incluso nella *familia publicanorum* in danno dei contribuenti, per il principio di solidarietà passiva che regge le *s.p.*<sup>18</sup>. Pertanto possiamo dire che almeno fino all'età severiana risultano attestate le *s.p.*<sup>19</sup>. Ai "socii vectigalium" si accenna inoltre nello stesso titolo del Digesto 39.4, dedicato ai pubblicani, in un passo tratto dalle *Pauli Sententiae*<sup>20</sup>, e ciò, considerata la probabile datazione e la successiva vigenza di tale opera<sup>21</sup>, permetterebbe di estendere la presenza delle nostre *societates* anche oltre il III secolo d.C.<sup>22</sup>.

Dunque ancora fonti giuridiche collocabili tra il III e il IV secolo, accolte nel Digesto, ci parlano dell'esistenza di *socii* con riferimento alla riscossione dei *vectigalia*<sup>23</sup>, ma in modo non meglio circoscritto geograficamente (viene da chieder-

presenza di gestione diretta e indiretta (non necessariamente per mezzo di *societates publicanorum*) in relazione alle risorse minerarie pubbliche in epoca imperiale cfr. CHERCHI, *De metallis*, 47 n. 26.

16 D. 39.4.3.1 (Ulp. 55 *ad ed.*): *Quod ait 'in dominos', sic accipiendum est 'in socios vectigalis', licet domini non sint.*

17 Su tale titolo e la sua struttura cfr. MAGANZANI, *Pubblicani e debitori*, 209 ss.; inoltre LÓPEZ PEDREIRA, *Un breve apunte*, 497 s., con altra lett.

18 Per una responsabilità di tipo oggettivo (per illecito commesso da uno schiavo comune o altrui) v. CIMMA, *Ricerche*, 200 s.; ROSILLO, *Fraude et contrôle*, 82; sulla responsabilità del *socius vectigalis* breve accenno in VOCI, *Note*, 293; altra lett. in PETRUCCI, *Organizzazione*, 67 n. 59. Con riguardo alla tarda repubblica incidentalmente BONA, *Le «societates publicanorum»*, 69 [replica], pensa ad una solidarietà, sia attiva sia passiva, basata sulla *lex censoria*.

19 Analogamente TORRENT, *Fraudes contables*, 58. Ulpiano, per altro, menziona le *societates vectigalis/ium* ancora in due passi tratti dal libro 31 *ad edictum*: D. 17.2.5.pr. e D. 17.2.63.8; cfr. al riguardo ROSILLO, *Fraude et contrôle*, 83; SCHLEICHER, *Der römische Zoll*, 60. Nega invece un'efficacia probante ai passi del Digesto in cui sono menzionati i *socii vectigalis* FRANCE, *Quadragesima Galliarum*, 384 e n. 170.

20 D. 39.4.9.4 (Paul. 5 *sent.*): *Socii vectigalium si separatim partes administrant, alter ab altero minus idoneo in se portionem transferri iure desiderat.* Sul passo cfr. *praecipue* STARACE, *L'interesse pubblico*, 353 s.; PETRUCCI, *Organizzazione*, 70, 75, di cui condivido la lettura di *minus* (= *non*) *idoneus* in senso patrimonialistico; cfr al riguardo TRISCIUOGGIO, *Fideiussio*, 11 n. 30.

21 Cfr. RUGGIERO, *Ricerche*, spec. 27 ss.

22 Similmente DE MARTINO, *La storia*, 29 s.

23 È del DE MARTINO, *La storia*, 27 s., l'osservazione che il titolo 39.4 del Digesto, dedicato ai *publicani*, si riferisce per lo più all'appalto per la riscossione dei *vectigalia* e, in particolare, dei *portoria*.

si se l'esistenza è riferibile solo a certe circoscrizioni territoriali, per esempio solo ad alcune province, o siamo di fronte ad un sistema generalizzato), o dal punto di vista amministrativo (e qui il dubbio riguarda la controparte contrattuale: è il  *fiscus*  che oramai ha assorbito l'*aerarium populi romani* o il municipio)<sup>24</sup>. Mentre si è ritenuto con buon fondamento che la scomparsa delle *s.p.* dalle più rilevanti gare d'appalto nell'epoca indicata riguardasse senz'altro quelle costituite per le opere pubbliche e le forniture belliche<sup>25</sup>. Se consideriamo poi che nelle fonti giuridiche di età classica le concessioni vettigalistiche fanno riferimento ai soli *praedia municipali*<sup>26</sup>, possiamo ritenere che il coinvolgimento delle *s.p.* nello sfruttamento diretto, o attraverso sublocazione, degli *agri vectigales* del *populus Romanus*, configurabile per l'età repubblicana<sup>27</sup>, si sia oramai esaurito da tempo.

### 3. Sui rapporti interni delle *societates publicanorum*

In modo più o meno consapevole gli autori che si sono occupati dei pubblicani operanti per mezzo di *societates* hanno avvertito la necessità di articolare il percorso conoscitivo distinguendo i rapporti interni alla *societas*, che toccano evidentemente i profili dell'organizzazione societaria e le eventuali conflittualità tra soci, rispetto ai rapporti esterni, che, da un lato, implicano un'interlocazione con soggetti istituzionali pubblici (in special modo i magistrati repubblicani a cui spetta il compito di redigere i contratti, i funzionari imperiali, il senato di Roma, ma non solo come vedremo), d'altro lato, coinvolgono quei privati che entrano in contatto con le *societates*, sia in qualità di contribuenti, o più in generale di debitori del *vectigal*, sia in qualità di fruitori di un servizio reso dalle stesse *societates*<sup>28</sup>.

24 La dimensione societaria dell'attività dei *publicani* a livello municipale emerge dalla *Tabula Irnitana* (statuto redatto verso la fine del I secolo d.C.), cap. 48, sul quale v. TRISCIUOGGIO, "Sarta tecta", 60 ss.; TORRENT, "Ultero tributa", 118 s., 124 ss. Il dubbio circa la possibile controparte contrattuale (il fisco, l'erario, il municipio), a cui si allude nelle fonti giuridiche del III secolo che menzionano la *societas vectigalis*, si trova anche, irrisolto, in MATEO, *Maniceps*, 165 e n. 549.

25 Cfr. le conclusioni a cui perviene CIMMA, *Ricerche*, 159 s., 164 s. (ove si accenna anche al venir meno della copertura documentale sulle *s.p.* attive nello sfruttamento diretto delle miniere); adde, per la gestione delle opere pubbliche, TRISCIUOGGIO, "Sarta tecta", 190 ss. Secondo quanto rileva DAGUET-GAGEY, *Les opera publica*, 223, 226, per altro, di *redemptores* (appaltatori) operanti in tale ambito non si ravvisa più traccia nelle fonti relative alla città di Roma nel periodo compreso tra il 180 e il 305 d.C.

26 Cfr. LONGO, *Emptio venditio*, 29 ss.

27 Cfr. CASTÁN, *Régimen*, 138 s.; LONGO, *Emptio venditio*, 26.

28 V. per quest'ultimo caso TRISCIUOGGIO, *Societas publicanorum*, 13 (§ 3.2), sui servizi fu-

Vorrei in questa sede richiamare l'attenzione sulle possibili controversie tra soci e sulle presumibili modalità di risoluzione delle stesse. È probabile invero che la speciale *actio pro socio manente societate*, che non scioglieva la *societas* – si ritiene in ragione del pubblico interesse alla continuazione della stessa – e che Paolo menziona in un testo scritto a commento dell'editto del pretore<sup>29</sup>, non fosse una via percorribile in età repubblicana all'interno di quelle *societates*, di enormi dimensioni e di notevole peso politico, attestate nelle fonti letterarie. Si è pensato che per le liti fra soci dovessero prevalere composizioni amichevoli o di carattere arbitrale in grado di impedire la conoscenza all'esterno degli *interna corporis* più compromettenti<sup>30</sup>. E sarebbe un indizio a supporto di tale opinione il silenzio della giurisprudenza tardo-repubblicana sulle questioni relative ai pubblicani, malgrado molti esponenti di essa appartenessero al ceto equestre<sup>31</sup>. Oltre alle motivazioni d'ordine più generale che possono giustificare un disinteresse giurisprudenziale per le questioni economicamente più rilevanti riferibili a quelle società dotate di più cospicui capitali<sup>32</sup>, è forse opportuno considerare anche una testimonianza ciceroniana, Cic. *Pro Balbo* 20.45<sup>33</sup>, relativa più in generale alla contrattazione pubblica, e che dunque non può

nebri a Pozzuoli in età tardo repubblicana o augustea attribuiti in concessione a società strutturate come le *s.p.*; si ritiene tuttavia che tali società, operanti in ambito municipale campano, fossero sprovviste della personalità giuridica riconosciuta invece alle *s.p.*; si veda al riguardo CASTAGNETTI, *Le «leges libitinariae»*, 139.

29 Cfr. D. 17.2.65.15 (Paul. 32 *ad ed.*): *Nonnumquam necessarium est et manente societate agi pro socio, veluti cum societas vectigalium causa coita est propterque varios contractus neutri expediat recedere a societate nec refertur in medium quod ad alterum pervenerit*; sul passo cfr. *praecipue* TALAMANCA, *Istituzioni*, 601; MAGANZANI, *Pubblicani e debitori*, 250 s.; CERAMI-PETRUCCI, *Diritto commerciale*, 105 s.; STARACE, *L'interesse pubblico*, 352 s.

30 Per la tesi del ricorso ad arbitrati cfr. BONA, *Le «societates publicanorum»*, 49; si veda altresì DUFOUR, *Les societates publicanorum*, 181 ss.; GARCÍA LUDEÑA, *Nueva aproximación*, 281.

31 Su questo strano silenzio della giurisprudenza di estrazione equestre rinvio nuovamente alle riflessioni di BONA, *Le «societates publicanorum»*, 45 ss., riprese recentemente da STARACE, *L'interesse pubblico*, 343 ss., e da CHERCHI, *Profili*, 11 s.

32 Come è noto, Edoardo Volterra e Giuseppe Grosso convergono sul fatto che la giurisprudenza fosse molto più interessata ai piccoli interessi diffusi, ai bisogni della gente comune, all'uomo nella sua dimensione individuale e immerso nella quotidianità; cfr. al riguardo, recentemente, CAPOGROSSI COLOGNESI, *Diritto*, 190 ss. Diversi sono tuttavia i motivi, individuati dai due Maestri della romanistica del secolo scorso, in grado di spiegare tale generale inclinazione dei giuristi: cfr., in proposito, la rilettura di MANTOVANI, *Inter aequum*, 789 s.

33 Cic. *Pro Balbo* 20.45: *Etenim si Q. Scavola ille augur, cum de iure praedicatorio consulere-tur, homo iuris peritissimus, consultores suos non numquam ad Furium et Cascellium praedictatores reiciebat...*

non riguardare anche quegli attori economici maggiormente coinvolti in tale attività, cioè i pubblicani organizzati in *societates*. Stando al passo suddetto, Q. Scevola l'Augure, il maestro di diritto venerato da Cicerone<sup>34</sup>, era un *homo iuris peritissimus*, ma quando si trattava di dare responsi *de iure praediorum* preferiva affidare gli interroganti a Furio e a Cascellio che erano pratici del diritto, non giuristi<sup>35</sup>. Difficile dire se tale atteggiamento fosse condiviso dagli altri giuristi tardorepubblicani che pure avrebbero potuto – ma nulla sappiamo in proposito – commentare il titolo *de praedioribus* dell'editto del pretore<sup>36</sup>. Certo è che l'insieme di norme relative ai contratti pubblici (il *ius praediorum*) era percepito, almeno da un giurista particolarmente autorevole ed esemplare per modestia qual era Q. Scevola l'Augure, come estraneo al *ius civile* e ambito di conoscenza dei contraenti che negoziavano con il *populus romanus*, cioè di chi partecipava alle aste pubbliche per vendite o locazioni, insomma dei *publicani*.

Ritornando alle nostre *societates*, una congettura almeno si può avanzare, credo con qualche fondamento. Non doveva essere affatto raro che il *socius*, come pure il *manceps* (cioè il capofila della società, il *conductor*), fosse anche *praes*, cioè responsabile con l'intero suo patrimonio, o eventualmente con i soli *praedia subsignata*, nei confronti dell'erario<sup>37</sup>; è probabile dunque che il *ius praediorum* disciplinasse quanto meno la procedura esecutiva avviata (per inadempimento contrattuale) in quei casi in cui il *manceps* e il *socius* rivestissero anche la qualifica di *praes*.

#### 4. Sui rapporti esterni delle *societates publicanorum* (con soggetti istituzionali pubblici)

Nella gestione degli appalti pubblici un ruolo fondamentale va riconosciuto al senato di Roma nello svolgimento soprattutto di compiti di controllo. In tale ambito il senato doveva essere un controllore del bilancio erariale affidabile, posto che a partire dalla fine del III secolo a.C. e ancora all'epoca dell'imperatore Adriano è preclusa ai *patres* la partecipazione diretta e financo indiretta (con prestanomi) agli appalti; il diritto pubblico intendeva così evitare che i senatori, svolgendo funzioni di controllo su sé stessi, si trovassero in un evidente con-

34 Cfr. BONA, *L'ideale*, 334.

35 Sul punto cfr., con richiamo anche di Val. Max. *Fact. et dict. memor.* 8.12.1, TRISCIUGLIO, *Societas publicanorum*, 8 s. (§ 2); similmente TAMBURI, *Il ruolo*, 244.

36 Cfr. l'*inscriptio* di D. 23.3.54 (di Gaio); sul passo cfr. in particolare VARVARO, *Una congettura*, 2734 s.

37 Su tali garanzie personali e reali offerte da un debitore pubblico all'*acerarium populi romani* cfr. CUENA BOY, *Subsignatio*, 157 ss.; recentemente DE SIMONE, *Alcuni spunti*, 328 ss.

flitto d'interessi<sup>38</sup>. Tale fondamentale ruolo bene risalta nella rappresentazione polibiana della costituzione romana risalente alla prima metà del II secolo a.C. Lo storico greco ivi accenna alla partecipazione (a vario titolo, nel quadro di un'organizzazione di tipo societario) della maggior parte del popolo romano alle locazioni pubbliche, fonti di grandi guadagni, per poi osservare che è il senato che può concedere un differimento del termine per l'adempimento, una riduzione del debito, o una liberazione totale in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione per forza maggiore; insomma il consenso dei *patres* con tali provvedimenti può segnare fortune o tracolli economici di buona parte dei cittadini<sup>39</sup>. Polibio, accennando genericamente a tali tipi di *decreta* senatoriali, doveva avere ben presente vicende che si erano effettivamente verificate nella sua epoca. I *patres*, per altro, non solo intervenivano a favore delle *societates* in ordine agli imprevisti occorsi durante l'esecuzione dell'appalto, ma potevano essere chiamati in causa altresì in ordine alla *licitatio* appena conclusa con l'aggiudicazione dell'appalto. Nel 184 a.C. il senato – «*precibus et lacrimis victus publicanorum*» (Liv. 39.44.8) – aveva revocato gli appalti di *vectigalia* e di *ultratributa*, dando così atto che i prezzi offerti dai pubblicani nelle licitazioni, molto favorevoli per l'erario, erano in realtà insostenibili per le imprese. Il pianto dei pubblicani aggiudicatari, rivelatisi improvvidi nella formulazione dell'offerta, aveva sì interrotto fin dall'inizio un'attività per loro in perdita, ma non era mancata in quell'occasione una sanzione dei censori: l'esclusione dalle successive *relocationes*, col presumibile intento di stimolare per il futuro offerte ben più ponderate nella loro sostenibilità finanziaria<sup>40</sup>. Come vedremo tra poco, sarà una preoccupazione (quella della sostenibilità finanziaria dell'offerta dei licitanti) condivisa anche da Giulio Cesare quando interverrà sull'appalto di riscossione dei *vectigalia* asiatici del 61 a.C.<sup>41</sup>. Nel 169 a.C. invece i *publicani* si lamentano presso il senato a causa di un'esclusione dalla *licitatio* disposta nei

38 Cfr. TRISCIUOGGIO, "Sarta tecta", 188 ss.; con specifico riferimento alla *lex Iulia repetundarum* del 59 a.C., VENTURINI, *Ob sententiam*, 909; inoltre, D'AGOSTINO-SOBBRIO, *Le societates publicanorum*, 77. Per la legislazione adrianea v. Cass. Dio (Xiphil.) 69.16.2, su cui DEMOUGIN, *L'ordre équestre*, 104 n. 169.

39 Cfr. Pol. 6.17.3-6; BONA, *Le «societates publicanorum»*, 29 n. 81; TRISCIUOGGIO, "Sarta tecta", 245 e n. 117.

40 Cfr. Liv. 39.44.7-8. All'episodio TORRENT ha dedicato un ampio articolo (*Anulación, passim*); si veda altresì BLANCH NOUGUES, *El modelo*, 613 ss.; altri riferimenti bibliografici in TRISCIUOGGIO, *Temas*, 132 n. 342.

41 Cfr. *infra*, n. 44. Sul fenomeno dell'offerta in rialzo non adeguatamente ponderata in sede di *licitatio* e sui relativi correttivi giuridici (non solamente nell'esperienza romana ma anche nell'Egitto tolemaico) cfr. ROSILLO, *Fraude et contrôle*, 60 s.

loro confronti dai magistrati locatori, i censori C. Claudio e Ti. Sempronio, con la speranza che la gara d'appalto venisse, per ordine del senato, ripetuta<sup>42</sup>.

La vicenda forse più significativa per cogliere i processi costituzionali attivabili a seguito di un'offerta in sede d'asta male calcolata è quella risalente all'anno 61 a.C., vicenda che riguarda la locazione dei *vectigalia* asiatici e che si chiude poi con una *lex* fatta approvare da Giulio Cesare, da console, nel 59 a.C.<sup>43</sup>, il quale per altro non mancò di ammonire i pubblicani di moderarsi nelle future licitazioni<sup>44</sup>. Da Cicerone (*Ad Att.* 1.17.9) sappiamo di una richiesta avanzata in senato dai pubblicani – *cupiditate prolapsi* – per la revoca dell'aggiudicazione fissata a prezzi eccessivamente alti. In un altro testo più tardo tratto dalle *Pauli Sententiae* (P.S. 5.1a.1 = D. 39.4.9.pr.) ritroviamo l'atteggiamento psicologico che induce a fare un'offerta in sede d'asta non adeguatamente calcolata e che viene espresso con l'efficace locuzione "*calor licitantis*"<sup>45</sup>. Ebbene la richiesta dei pubblicani è avversata duramente in senato soprattutto da Catone – i senatori nemmeno riescono a dare una risposta per l'ostruzionismo catoniano –, ma i pubblicani due anni dopo ottengono, grazie alla menzionata legge cesariana, una riduzione di un terzo del canone dovuto.

L'analisi della vicenda dell'appalto del 61 a.C. attraverso la *Pro Plancio* ciceroniana è particolarmente istruttiva su come i pubblicani, e dunque il ceto degli *equites*, potessero condizionare le istituzioni pubbliche quando erano in gioco i loro cospicui interessi economici. Fallito il tentativo esperito dai pubblicani di ottenere la revoca della *locatio* dal senato, Plancio *senior* (il padre dell'accusato difeso da Cicerone, che era molto probabilmente il *manceps* della *societas publicanorum* aggiudicataria<sup>46</sup>) sostiene la richiesta sempre rivolta ai *patres, ex lege*

42 Cfr. Liv. 43.16.3; TRISCIUGLIO, "Sarta tecta", 199.

43 In Cic. *Pro Plancio* 14.35 si qualifica tale *lex* "*de publicanis*". Sull'intero episodio cfr. BONA, *Le «societates publicanorum»*, 29 s.; MEROLA, *Autonomia*, 65 ss.; CECCONI, *Quinto Cicerone*, 121; inoltre, CERAMI-PETRUCCI, *Diritto commerciale*, 86. Sulla *lex de publicanis* cesariana si veda più in dettaglio MINASOLA, *La lex Iulia*, 133 ss.

44 Cfr. Svet. *Iul.* 20.3: *Publicanos remissionem petentis tertia mercedum parte relevavit ac, ne in locatione novorum vectigalium inmoderatus licerentur, propalam monuit*; sul brano si veda specialmente NICOLET, *Deux remarques*, 84 s.

45 Cfr. BLANCH NOUGUES, *El modelo*, 619 s.; TRISCIUGLIO, *Temas*, 132 s.

46 Plancio *senior* viene qualificato da Cicerone dapprima "*princeps publicanorum*" (*Pro Plancio* 9.24), poi "*maximarum societatum auctor*" (*Pro Plancio* 13.32); si veda altresì Sch. Bob. (Stangl, 157), *infra*, n. 47. L'identificazione tra *manceps* e *princeps publicanorum* si trova poi in Ps. Asc. *ad Cic.*, *Div. in Q. Caec.* 33 (Stangl, 196); per *auctor* inteso come sinonimo di *manceps* cfr. BONA, *Le «societates publicanorum»*, 43; SCHLEICHER, *Der römische Zoll*, 67 n. 44 (ivi altra lett.). Sui due passaggi ciceroniani qui citati si veda recentemente KARATAŞ, *Zwischen Bitten*, 196 ss., 213.

*Sempronia (de provincia Asia)*, di ridurre il prezzo d'appalto in conformità alle minori entrate dovute ad incursioni di nemici in Asia che avevano compromesso la tranquillità della produzione agricolo-pastorale e la mobilità essenziale per l'attività commerciale<sup>47</sup>; ma anche tale tentativo favorevole ai publicani non ha successo. Nel 59 a.C. vediamo quindi lo stesso padre di Plancio giocare un ruolo fondamentale nella successiva approvazione della legge cesariana per la riduzione di un terzo del prezzo di aggiudicazione dovuto. Vota infatti a favore della *rogatio* cesariana per primo nella sua tribù<sup>48</sup>, orientando così l'intera votazione dei *comitia tributa*<sup>49</sup>, o forse dei *concilia tributa plebis*<sup>50</sup>. Dalla *Pro Plancio* (14.35)<sup>51</sup> si desume una massiccia partecipazione dei publicani alla votazione di una legge a loro favore, nella speranza di una sua approvazione. Quel che non si poteva ottenere *per senatum* si poteva dunque, magari con obiettivi pragma-

47 Argomentabile da Cic. *Pro Plancio*, 14.34: *Cum senatus impediretur quo minus, id quod hostibus semper erat tributum, responsum equitibus Romanis redderetur, omnibus illa iniuria dolori fuit publicanis, sed cum ipsum dolorem hic (scil. Plancio senior) tulit paulo apertius. Communis ille sensus in aliis fortasse latuit; hic, quod cum ceteris animo sentiebat, id magis quam ceteri et voltu promptum habuit et lingua; inoltre da Sch. Bob. (Stangl, 157): Cum princeps esset publicanorum Cn. Plancii pater et societas eadem in exercendis vectigalibus gravissimo damno videretur adfecta, desideratum est in senatu nomine publicanorum, ut cum iis ratio putaretur lege Sempronia et remissionis tantum fieret de summa pecuniae, quantum aequitas postularet, pro quantitate damnorum, quibus fuerant hostili incursione vexati. Adfuit igitur Caesar causae publicanorum eorumque desideriiis: contradixit pro vigore duritiae suae M. Cato et diem totum prolixitate orationis suae occupavit, ut senatus discernendi spatium non haberet. Sulla virata di Plancio senior verso una richiesta meno radicale (remissione parziale della mercede dovuta) rispetto a quella inizialmente avanzata in senato (revoca dell'appalto) cfr. le condivisibili congetture di BONA, *Le «societates publicanorum»*, 29 s. n. 84.*

48 Cfr. Cic., *Pro Plancio* 14.35: *Nam quod primus scivit legem de publicanis tum cum vir amplissimus consul (scil. Cesare) id illi ordini per populum dedit quod per senatum, si licuisset, dedisset, si in eo crimen est quia suffragium tulit, quis non tulit publicanus? si quia primus scivit, utrum id sortis esse vis, an eius qui illam legem ferebat? si sortis, nullum crimen est in casu; si consulis, <stautis> etiam hunc a summo viro principem esse ordinis iudicatum. Si può arguire dal passo che, mentre era la sorte a decidere quale tribù dovesse votare per prima, era poi il magistrato rogante (nel nostro caso il console Cesare) a dover indicare chi fosse il primo dei votanti appartenente alla tribù sorteggiata (nel nostro caso Plancio senior). In proposito cfr. STAVELEY *The Role*, spec. 516; BLEICKEN, *Lex publica*, 247 nt. 9; inoltre MUÑIZ COELLO, *Suffragia*, 123.*

49 Per l'individuazione di tale assemblea popolare cfr. KARATAŞ, *Zwischen Bitten*, 216 s.

50 Ove si riconosca alla *lex Iulia de publicanis* la natura del plebiscito; in merito cfr. MINASOLA, *La lex Iulia*, 147 ss. L'A. (p. 148) vuole scorgere in quel "primus" di Cic. *Pro Plancio* 14.35 (v. *supra*, n. 48), un particolare interesse economico di Plancio senior all'approvazione della legge, ma si tratta di un'interpretazione che, prescindendo dai meccanismi procedurali del voto assembleare, non mi sembra convincente.

51 Cfr. *supra*, n. 48.

ticamente differenziati, ottenere *per populum*, grazie ad un magistrato rogante favorevole<sup>52</sup>.

Abbiamo prima ricordato, in particolare sulla base di Pol. 6.17.5, che tra i provvedimenti del senato a beneficio delle *s.p.* v'era anche il differimento del termine fissato per l'adempimento contrattuale. Nel caso delle *societates vectigalium* ciò doveva implicare la possibilità di pagamenti differiti della mercede annuale che la *societas* aggiudicataria era tenuta a corrispondere all'*aerarium*, *ex lege locationis*, nel periodo di cinque anni di durata del contratto<sup>53</sup>. Agevolazioni siffatte non erano però ottenibili solamente per via senatoriale.

Mi riferisco alla possibilità offerta ai pubblicani di esercitare pressioni sul collegio pontificale per modificare a proprio vantaggio il calendario, attraverso l'inserzione dei mesi intercalari<sup>54</sup>. Da concordanti testimonianze che provengono da Solino, da Censorino, da Ammiano Marcellino e da Macrobio<sup>55</sup>, veniamo a sapere che, esercitando la *potestas interkalandi*, i *sacerdotes* potevano migliorare (o anche peggiorare) le *rationes publicanorum*<sup>56</sup>, oltre ad influire su carriere pubbliche e processi. Considerato che l'inserzione dei mesi intercalari

52 Già per le *locationes* del 169 a.C. invero si era sperimentata la via della revoca *per populum* ma senza successo. Cfr., a proposito della *rogatio* del tribuno della plebe P. Rutilio Calvo, Liv. 43.16.6-7; TRISCIUGLIO, "Sarta tecta", 43 ss., 199 ss.

53 Sui pagamenti parziali in genere annuali nell'arco del lustro contrattuale cfr. TRISCIUGLIO, "Sarta tecta", 57 n. 57 (ivi altra lett.); più recentemente, GARCÍA LUDEÑA, *Nueva aproximación*, 279. Si veda inoltre, a proposito della *Lex portus Asiae* § 42 (ll. 99-101), COTTIER, *La ferme*, 226; SPAGNUOLO VIGORITA, *Note sulla locazione*, 254.

54 Sulla *intercalatio* dei pontefici cfr. almeno FRANCHINI, *Principi*, 298 s.

55 Cfr. Solin., *Coll. rer. memor.* 1.43 (ed. Mommsen, 10 s.): *Quod cum initio Romani probassent, contemplatione numeri parilis offensi neglectum brevi perdiderunt, translata in sacerdotes intercalandi potestate: qui plerumque gratificantes rationibus publicanorum pro libidine sua subtraherent tempora vel augebant*; Cens. *De die nat.* 20.6 (ed. Jahn, 60 s.): *Quod delictum ut corrigeretur, pontificibus datum negotium eorumque arbitrio intercalandi ratio permissa. Sed horum plerique ob odium vel gratiam, quo quis magistratu citius abiret diutiusve fungeretur aut publici redemptor ex anni magnitudine in lucro damnove esset, plus minusve ex libidine intercalando rem sibi ad corrigendum mandatam ultro quia depravarunt...*; Amm. Marc., *Hist.* 26.1.12: *Haec nondum extentis fustius regnis, diu ignorare Romani perque saecula multa obscuris difficultatibus implicati, tunc magis errorum profunda caligine fluctuabant, cum in sacerdotes potestatem transtulissent interkalandi, qui licenter gratificantes publicanorum vel litigantium commodis ad arbitrium suum subtraherent tempora vel augebant*; Macr. *Sat.* 1.14.1-2: *Verum fuit tempus cum propter superstitionem intercalatio omnis omissa est: nonnumquam vero per gratiam sacerdotum, qui publicantis proferri vel inminui consulto anni dies volebant, modo auctio modo retractio dierum proveniebat...* Sulle fonti qui richiamate cfr. FÄRBER, *Zeit*, 54 s., 57 ss.

56 Sulla contabilità delle *s.p.* e sul controllo pubblico della stessa cfr. ROSILLO, *Fraude et contrôle*, 76 s.

avveniva solitamente ogni due anni<sup>57</sup>, possiamo credere ad almeno due interventi migliorativi delle *rationes publicanorum* nel corso dei cinque anni di durata del contratto<sup>58</sup>. Ecco pertanto un'altra via percorribile dai *publicani* che, stando ai citati autori latini (in particolare a Solino, Censorino e Macrobio), si interrompe con la nota riforma cesariana del calendario del 46 a.C.<sup>59</sup>. Nella media e tarda repubblica il dialogo tra le società dei pubblicani a difesa dei propri interessi può dunque intercorrere principalmente con il senato, ma anche con un magistrato compiacente disposto a presentare ai comizi una proposta di legge favorevole, come pure con il collegio pontificale.

Resta da trattare, per chiudere la rassegna degli interlocutori istituzionali a me noti, del magistrato locatore. In situazioni eccezionali vediamo le *s.p.* negoziare le clausole contrattuali prima della gara d'appalto, non sempre con successo. Sono casi nei quali il loro potere negoziale è preponderante ed è difficile riconoscere in tali *leges contractus* la natura di *leges dictae*, cioè imposte unilateralmente dal magistrato locatore. È quel che succede in occasione dell'appalto per le forniture belliche in Spagna nel 215 a.C., quando le *s.p.* riescono ad inserire nella *lex contractus* due clausole molto favorevoli: la *vacatio militiae*, cioè l'esonero dal servizio militare per tutti i membri delle *societates* licitanti e lo spostamento sulla *res publica* del rischio di perimento, per caso fortuito o forza maggiore, della merce trasportata (v. Liv. 23.49.1-3)<sup>60</sup>. In altra occasione, quella della gara d'appalto per la riscossione delle decime minori siciliane del 75 a.C. – gara che si svolge per la prima volta a Roma e non in Sicilia e alla quale sovrintendono i consoli di quell'anno – i pubblicani chiesero di inserire nuove clausole nella *lex contractus*, assumendo come modello le altre *leges censoriae* adottate per i *vectigalia* fino a quel momento; questa volta, tuttavia, i consoli dopo scrupolosa *cognitio* ne respingono la richiesta, conservando la diversa disciplina risultante dalla *lex Hieronica* più favorevole ai contribuenti siculi (Cic. *In Verr.* 2.3.7.18)<sup>61</sup>.

57 Cfr. FRANCHINI, *Principi*, 298 s.

58 Per un calcolo ipotetico del miglioramento (o peggioramento) delle *rationes publicanorum* nell'intero lustro contrattuale cfr. FÄRBER, *Zeit*, 59.

59 Sulla riforma di Cesare cfr. spec. FÄRBER, *Zeit*, 71; inoltre, TRISCIUOGGIO, *La statua*, 130 (con altri riferimenti bibliografici nella n. 9).

60 Quest'ultima clausola offrirà poi lo spunto al pubblicano Postumio Pirgense per organizzare una frode ai danni dell'erario; su di essa e i relativi sviluppi processuali mi si permetta il rinvio a TRISCIUOGGIO, *Comparación*, 343 s.; si veda anche SORACI, *Brevi note*, 10 ss.

61 Su Cic. *In Verr.* 2.3.7.18 v. CARCOPINO, *La loi*, 102 ss.; GENOVESE, *Gli interventi*, 19 e n. 31, 34 ss.; MAGANZANI, *Pubblicani e debitori*, 41; PELLECCHI, *Quae triumviratu'*, 467 s.; MEROLA, *I senatoconsulti*, 296 s.

In chiusura alcune rapide osservazioni sul saggio di Ferdinando Bona più volte richiamato che scaturiscono inevitabilmente dalle mie esperienze di studio. L'interesse per le *s.p.* del Maestro pavese non è certo paragonabile con quello rivolto in vari suoi scritti alla *societas* ordinaria consensuale; la stessa seconda parte del saggio citato è dedicata in ampia misura a quest'ultimo tipo di *societas* sempre con riferimento alla tarda repubblica<sup>62</sup>. Ma l'incursione nel campo delle *s.p.* ha, a mio avviso, notevoli meriti. Oltre a riproporre e affrontare la questione importante del rapporto tra il diritto (intendo la scienza giuridica tardorepubblicana) e il mondo dei più grandi affari economici, provando a dare un significato plausibile a quello strano silenzio delle fonti che ha interrogato in passato i Maestri della romanistica novecentesca (Grosso, Volterra), il saggio si fa apprezzare per la costante attenzione al contesto storico nel quale si sviluppano le iniziative delle *s.p.* in particolare nei confronti degli interlocutori istituzionali. La sensibilità storica, per altro, non riguarda solo i vari momenti tardo-repubblicani, se si vuole scanditi dai lustri censorii che segnavano l'inizio e anche la fine delle pubbliche *locationes* rientranti nell'amministrazione ordinaria, ma altresì le singole vicende degli appalti, che hanno una scansione temporale loro propria, potendosi distinguere le diverse fasi in cui si sviluppa la vicenda contrattuale. La previa negoziazione delle clausole contrattuali, la *licitatio*, l'aggiudicazione, l'esecuzione dei contratti pubblici corrispondono a tempi diversi, presentano problemi e soluzioni diverse che possono mutare a seconda del potere negoziale acquisito dalle *s.p.* in un dato momento storico. Di questo Bona è pienamente consapevole e un esempio per tutti, che invita ad una lettura attenta delle note, lo può confermare. In tema di interventi correttivi del senato dietro sollecitazione delle *s.p.*, il Maestro pavese ci presenta opportunamente un *caveat*: un conto sono le richieste di rifare le gare d'appalto (perché poco remunerative) – *re adhuc integra* –, un conto sono le richieste di migliorare le condizioni delle *s.p.* nella fase di esecuzione del contratto, con decreti senatoriali, che, secondo il passaggio delle *Historiae* di Polibio (6.17.5) già richiamato, possono concedere dilazioni, remissioni parziali del canone dovuto, o ancora lo scioglimento del contratto d'appalto per impossibilità sopravvenuta della prestazione<sup>63</sup>. Un dettaglio, certo, ma prezioso insegnamento, per chi lo sa cogliere, utile per affinare quell'arte del distinguere che integra in modo imprescindibile il metodo del giurista.

62 Cfr. BONA, *Le «societates publicanorum»*, 51 ss.

63 Cfr. BONA, *Le «societates publicanorum»*, 29 nn. 81 e 84.

## Bibliografia

- ARÉVALO W., *Reflexiones en torno a la actividad delictiva de los publicanos*, in *El derecho penal: De Roma al derecho actual*, coordd. F. Camacho de los Ríos, M. Aránzazu Calzada, Madrid 2005, 89-102.
- BLANCH NOUGUES J.M., *El modelo de la contratación pública en los tres primeros siglos del Imperio: un ensayo de análisis económico-jurídico*, in *Diritto romano e economia. Due modi di pensare e organizzare il mondo (nei primi tre secoli dell'Impero)*, a cura di E. Lo Cascio, D. Mantovani, Pavia 2018, 601-657.
- BLEICKEN J., *Lex publica. Gesetz und Recht in der römischen Republik*, Berlin-New York 1975.
- BONA F., *L'ideale retorico ciceroniano ed il 'ius civile in artem redigere'*, SDHI 46 (1980) 282-382.
- BONA F., *Le «societates publicanorum» e le società questuarie nella tarda repubblica*, in *Imprenditorialità e diritto nell'esperienza storica. Atti della Società Italiana di Storia del Diritto (Erice, 22-25 novembre 1988)*, a cura di M. Marrone, Palermo 1992, 13-62.
- CAPOGROSSI COLOGNESI L., *Diritto, società e economia in Roma antica e i romanisti del Novecento*, in *Diritto romano e economia. Due modi di pensare e organizzare il mondo (nei primi tre secoli dell'Impero)*, a cura di E. Lo Cascio, D. Mantovani, Pavia 2018, 173-208.
- CARCOPINO J., *La loi de Hiéron et les Romains*, Roma-Paris 1965.
- CASSARINO A., *Spigolature a margine del rinnovato interesse della scienza giuridica contemporanea per i 'modelli societari' romani*, Roma e America. Diritto romano comune 43 (2022) 189-211.
- CASTAGNETTI S., *Le «leges libitinariae» flegree. Edizione e commento*, Napoli 2012.
- CASTÁN S., *Régimen jurídico de las concesiones administrativas en el Derecho Romano*, Madrid 1996.
- CECCONI G.A., *Quinto Cicerone e la fiscalità asiana: note su Cic. Ad Q. fr. I 1*, Rivista storica dell'Antichità 51 (2021) 109-129.
- CERAMI P.-PETRUCCI A., *Diritto commerciale romano. Profilo storico*, Torino 2010<sup>3</sup>.
- CHERCHI A., *De metallis et metallaris. Ricerche sulla legislazione mineraria tardoantica*, Cagliari 2017.
- CHERCHI A., *Profili della disciplina delle società minerarie nel periodo classico*, Cagliari 2020.
- CIMMA M.R., *Ricerche sulle società di publicani*, Milano 1981.
- COOTER R.-MATTEI U.-MONATERI P.G.-PARDOLESI R.-ULEN TH., *Il mercato delle regole. Analisi economica del diritto civile*, Bologna 1999.

COTTIER M., *La ferme de douanes en Orient et la lex portorii Asiae*, in *Tâches publiques et entreprise privée dans le monde romain*, dir. J.-J. Aubert, Genève 2003, 215-228.

CUENA BOY F., *Subsignatio y praediatura. Las garantías, especialmente reales, en los contratos con las administraciones públicas*, Seminarios Complutenses de derecho romano 20-21 (2007-2008) 157-178.

D'AGOSTINO E.-SOBBRIO G., *Le societates publicanorum: un'analisi economica*, in *Studi in onore di Antonino Metro*, II, a cura di C. Russo Ruggeri, Milano 2010, 73-89.

DAGUET-GAGEY A., *Les opera publica à Rome (180-305 ap. J.-C.)*, Paris 1997.

DE MARTINO F., *La storia dei pubblicani e gli scritti dei giuristi*, *Labeo* 39 (1993) 5-41.

DEMOUGIN S., *L'ordre équestre sous les Julio-claudiens*, Rome 1988.

DE SIMONE M., *Alcuni spunti ricostruttivi sulla storia dei praedes*, *IVRA* 71 (2023) 328-368.

DUFOUR G., *Les societates publicanorum de la République romaine: des ancêtres des sociétés par actions modernes?*, *RIDA* 57 (2010) 145-195.

FÄRBER R., *Zeit ist Geld. Kalendermanipulation und die ökonomische Bedeutung des Schaltmonats*, in *Zwischen Antike und Moderne. Festschrift für Jürgen Malitz zum 65. Geburtstag*, hg. A. Hartmann, G. Weber, Speyer 2012, 53-77.

FRANCE J., *Quadragesima Galliarum: l'organisation douanière des provinces alpestres, gauloises et germaniques de l'Empire romain: Ier siècle avant J.-C. - IIIe siècle après J.-C.*, Rome 2001.

FRANCHINI L., *Principi di ius pontificium*, in *Religione e Diritto Romano. La cogenza del rito*, a cura di S. Randazzo, Lecce 2014, 263-304.

GARCÍA LUDEÑA M.T., *Nueva aproximación a la societas publicanorum. Su reflejo en la literatura romana*, in *Hacia un derecho administrativo, fiscal y medioambiental romano IV. Vol. I. Derecho Administrativo y Derecho Medioambiental*, dir. A. Fernández de Buján y Fernández; coedd. R. Escutia Romero, G.M. Gerez Kraemer, Madrid 2021, 267-287.

GENOVESE M., *Gli interventi edittali di Verre in materia di decime sicule*, Milano 1999.

KARATAŞ S., *Zwischen Bitten und Bestechen. Ambitus in der politischen Kultur der römischen Republik. Der Fall des Cn. Plancius*, Stuttgart 2019.

LONGO S., *Emptio venditio et locatio conductio familiaritatem aliquam inter se habere videntur. Le fattispecie gaiane oggetto di dibattito giurisprudenziale*, Torino 2019.

LÓPEZ PEDREIRA A., *Un breve apunte sobre las sociedades de publicanos*, in *Homenaje al Profesor Armando Torrent*, coordd. A. Murillo Villar, A. Calzada González, S. Castrán Pérez-Gomez, Madrid 2016, 489-501.

MAGANZANI L., *Publicani e debitori d'imposta. Ricerche sul titolo edittale De publicanis*, Torino 2002.

MAGANZANI L., *Analisi economica e studio storico del diritto: le 'societates publicanorum' rivisitate con gli strumenti concettuali dell'economista*, IVRA 53 (2002) [ma 2005] 216-242.

MAGANZANI L., *Economia e diritto romano (XIX-XXI sec.). Storie varie di convergenze parallele*, in *Diritto romano e economia. Due modi di pensare e organizzare il mondo (nei primi tre secoli dell'Impero)*, a cura di E. Lo Cascio, D. Mantovani, Pavia 2018, 23-171.

MAGANZANI L., *Publicani romani in Asia nel Monumentum Ephesenum*, in *Migranti e lavoro qualificato nel mondo antico*, a cura di C. Bearzot, F. Landucci, G. Zecchini, Milano 2019, 129-157.

MALMENDIER U., *Societas publicanorum. Staatliche Wirtschaftsaktivitäten in den Händen privater Unternehmer*, Köln-Weimar-Wien 2002.

MANTOVANI D., *Inter aequum et utile. Il diritto come economia nel mondo romano?*, in *Diritto romano e economia. Due modi di pensare e organizzare il mondo (nei primi tre secoli dell'Impero)*, a cura di E. Lo Cascio, D. Mantovani, Pavia 2018, 785-809.

MATEO A., *Manceps, redemptor, publicanus. Contribución al estudio de los contratistas públicos en Roma*, Santander 1999.

MEROLA G.D., *Autonomia locale, governo imperiale. Fiscalità e amministrazione nelle province asiatiche*, Bari 2001.

MEROLA G.D., *Il Monumentum Ephesenum e la struttura delle societates publicanorum*, Athenaeum 94 (2006) 123-133.

MEROLA G.D., *I senatoconsulti nella legge doganale d'Asia*, IVRA 70 (2022) 283-303.

MINASOLA C., *La lex Iulia de publicanis: un 'prezzo' pagato a Crasso all'ombra del primo triumvirato*, IAH 12 (2020) 133-151.

MUÑIZ COELLO J., *Suffragia*, Rivista storica dell'antichità 41 (2011) 87-143.

NICOLET Cl., *Deux remarques sur l'organisation des sociétés de publicains a la fin de la république romaine*, in *Points de vue sur la fiscalité antique*, dir. H. Van Effenterre, Paris 1979, 69-95.

PELLECCHI L., *'Quae triumviratu iusserat abolevit'. Gli esordi del potere normativo di Augusto in materia fiscale*, in *Il princeps romano: autocrate o magistrato? Fattori giuridici e fattori sociali del potere imperiale da Augusto a Commodo*, a cura di J.L. Ferrary, J. Scheid, Pavia 2015, 431-495.

PETRUCCI A., *Organizzazione ed esercizio delle attività economiche nell'esperienza giuridica romana. I dati delle fonti e le più recenti vedute dei moderni*, Torino 2021.

PLATSCHEK J., *Die societas Bithynica in Cic. fam. 13.9*, Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto 12 (2022) 57-65.

RINAUDO A., *La riscossione della quadragesima Galliarum nelle epigrafi dell'area cuneese (I-III secolo d.C.)*, in *Le autonomie territoriali e funzionali nella provincia di Cu-*

neo in prospettiva transfrontaliera (alla luce del principio di sussidiarietà), a cura di S. Sicardi, Napoli 2011, 17-47.

ROSILLO C., *Fraude et contrôle des contrats publics à Rome*, in *Tâches publiques et entreprise privée dans le monde romain*, dir. J.-J. Aubert, Genève 2003, 57-94.

RUGGIERO I., *Ricerche sulle Pauli Sententiae*, Milano 2017.

SCHLEICHER F., *Der römische Zoll in der Spätantike*, in *Studien zum römischen Zollwesen*, hg. P. Kritzinger, F. Schleicher, T. Stickler, Duisburg 2015, 57-87.

SILVER M., *Fiscalism in the Emergence and Extinction of Societates Publicanorum*, *PO-MOERIVM* 6 (2007-8) 46-71.

SIRKS B., *Tax Farming as Financial Enterprise in the Late Roman Republic and the Question of the Partes*, in *Law and Economic Performance in the Roman World*, edd. K. Verboven, P. Erdkamp, Leiden-Boston 2022, 117-130.

SORACI R., *Brevi note sui publicani (III sec. a.C.-I d.C.). Il giudizio di Tacito*, *Quaderni catanesi di studi antichi e medioevali* 4-5 (2005-2006) 5-54.

SPAGNUOLO VIGORITA T., *Contribuenti ed esattori nella lex portus Asiae*, *IAH* 1 (2009) 135-153.

SPAGNUOLO VIGORITA T., *Note sulla locazione d'imposta fra la tarda repubblica e gli inizi del principato*, in *Affari, finanza e diritto nei primi due secoli dell'Impero. Atti del Convegno Internazionale di diritto romano (Copanello 5-8 giugno 2004)*, a cura di F. Milazzo, Milano 2012, 237-275.

STARACE P., *L'interesse pubblico e le società dei publicani. Riflessioni sulle origini del contratto di società*, in *I beni di interesse pubblico nell'esperienza giuridica romana*, a cura di L. Garofalo, II, Napoli 2016, 315-364.

STAVELEY E.S., *The Role of the First Voter in Roman Legislative Assemblies*, *Historia* 18 (1969) 513-520.

TALAMANCA M., *Istituzioni di diritto romano*, Milano 1990.

TAMBURI F., *Il ruolo del giurista nelle testimonianze della letteratura romana I. Cicerone*, Napoli 2013.

TORRENT A., "Ultero tributa". *Financiación del "opus publicum faciendum" en la "Lex Irmitana"*, caps. 43 y 68, *Hispania Antiqua* 37-38 (2013-2014) 99-127.

TORRENT A., *La lex locationis de las tres societates publicanorum concurrentes sub hasta en el 215 a.C.*, *SDHI* 80 (2014) 71-100.

TORRENT A., *Fraudes contables de societates publicanorum. Cic. In Verrem 2.2.71.173*, *IAH* 6 (2014) 57-76.

TORRENT A., *Anulación por el Senado de locationes censoriae de vectigalia y ultero tributa en el 184 a.C. (Liv. 39.44.7-8)*, *TSDP* 7 (2014) 1-42.

TORRENT A., "Publicani" en Roma y publicanos judeo-españoles en la España bajomedieval, *RIDROM* 28 (2022) 500-526.

TORRENT A., *Publicani y familiae publicanorum. Aspectos penales y procesales I*, RIDROM 31 (2023) 296-397.

TRISCIUOGGIO A., *Sulle sanzioni per l'inadempimento dell'appaltatore di ulrotributa nella tarda repubblica e nel primo principato*, in *I rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione nell'esperienza storico-giuridica. Atti del Congresso internazionale della Società Italiana di Storia del Diritto (Torino, 17-19 ottobre 1994)*, Napoli 1997, 191-231.

TRISCIUOGGIO A., *"Sarta tecta, ulrotributa, opus publicum faciendum locare". Sugli appalti relativi alle opere pubbliche nell'età repubblicana e augustea*, Napoli 1998.

TRISCIUOGGIO A., *Fideiussio iudicio sistendi causa e idoneità del fideiussore nel diritto giustiniano e nella tradizione romanistica*, Napoli 2009.

TRISCIUOGGIO A., *Societas publicanorum e aspetti della responsabilità esterna*, Diritto@Storia 11 (2013) 7-20.

TRISCIUOGGIO A., *La statua della cagna e la satisfatio del tutelarius (Plin., Nat. Hist. XXXIV,38). Ancora sulla locatio di sarta tecta*, in *A locatio-conductio. Influência nos direitos atuais. Atas do XX Congresso Internacional e do XXIII Congresso Ibero-Americano de Direito Romano (Porto, 21-23 marzo 2018)*, coord. A. dos Santos Justo, Lisboa 2018, 129-137.

TRISCIUOGGIO A., *Osservazioni sui concilia provinciali nel tardo impero*, LR 9 (2020) 449-474.

TRISCIUOGGIO A., *Osservazioni sulle leges censoriae in materia di opere pubbliche*, in *Ravenna Capitale. Localizzazioni e tracce di atti negoziali*, a cura di G. Bassanelli Sommariva, Santarcangelo di Romagna 2020, 73-78.

TRISCIUOGGIO A., *Temas de derecho administrativo romano comparado*, Madrid 2021.

TRISCIUOGGIO A., *Comparación entre el tribuno de la plebe y el defensor civitatis. A propósito de la prisión preventiva*, RIDROM 29 (2022) 336-365.

VARVARO M., *Una congettura sull'applicazione del praeiudicium 'quanta dos sit', in φιλία. Scritti per G. Franciosi*, a cura di F.M. d'Ippolito, IV, Napoli 2007, 2733-2747.

VENTURINI C., *'Ob sententiam in senatu...dicendam pecuniam accipere': divagazioni su senatori e 'lex Iulia repetundarum'*, in *Studi in onore di Remo Martini*, vol. III, Milano 2009, 891-916 (= *Scritti di diritto penale romano*, a cura di F. Procchi e C. Terreni, I, Padova 2015, 599-623).

VOCI P., *Note sulle azioni pretorie contro i publicani*, SDHI 60 (1994) 291-301.



## **LE SOCIETATES DI PUBBLICANI: ORGANIZZAZIONE INTERNA E RAPPORTI ESTERNI\***

GIOVANNA DANIELA MEROLA  
Università di Napoli Federico II

ABSTRACT: The contribution aims to reconstruct some aspects of the organisation of the *societates publicanorum*, by comparing literary and epigraphic sources. In particular, it examines the role of the *magister* and *pro magistro*, who carried out functions of society management in Rome and in the provinces.

KEYWORDS: *Societates publicanorum*, *magister*, *pro magistro*.

FONTI: Liv. XLIII, 16, 1-2; Polib. VI, 17, 2-4; Cic. *II Verr.* II, 70, 169-76, 187; Cic. *pro Planc.* 32; Cic. *Ad fam.* XIII, 9; Cic. *Ad fam.* XIII, 65; *I. Ephesos* Ia 28-36; *I. Ephesos* II 517; OGIS 525.

### **1. Ferdinando Bona e le *societates publicanorum***

Ogni tentativo di ripercorrere la storia delle *societates publicanorum*<sup>1</sup>, di ricostruirne l'organizzazione interna, di valutarne l'impatto sulla vita delle popolazioni provinciali, di coglierne il peso politico impone un'accorta esegesi di fonti giuridiche e letterarie. Lo dimostra in modo evidente il fondamentale lavoro di Ferdinando Bona sulle *societates publicanorum*<sup>2</sup>, che si apre

\* Si pubblica il testo della relazione presentata al Convegno 'BONAE ARTES E IUS'. IX Incontro di studi tra storici e giuristi dell'antichità (nel ricordo di Ferdinando Bona) (Pavia, 26-27 gennaio 2023). Sono molto grata ai professori Dario Mantovani e Luigi Pellicchi per l'invito a partecipare al ricordo del grande Maestro.

1 Come giustamente ha precisato anche di recente FRANCE, *Tribut*, 282, nelle fonti è attestata l'espressione *societates publicorum*, «sociétés de revenus publics», che deve dunque essere preferita a *societates publicanorum*, «qui est une création historiographique». Mi sia tuttavia consentito di continuare ad usare tale forma, che è ricorrente nella letteratura moderna.

2 Il contributo, presentato nel 1988 al Convegno della Società Italiana di Storia del Diritto a Erice, fu poi pubblicato nel 1992: BONA, *Le «societates publicanorum»*, 13-62 (= BONA, *Lectio sua*, 409-477).

con un lungo brano (§§ 14-16)<sup>3</sup> tratto dall'orazione ciceroniana *De imperio Cn. Pompei*<sup>4</sup>.

Come sottolineò Dario Mantovani nella commemorazione del Maestro<sup>5</sup>, in tutto il contributo «la distanza dall'impostazione precedente è misurabile nel tipo di fonti utilizzate (soprattutto letterarie) e nel taglio dei problemi affrontati (prevalentemente socio-economico, anche se non manca il riesame di alcuni nodi della disciplina giuridica)»<sup>6</sup>. Al contempo il professore Bona, nello stesso lavoro, metteva in guardia dal rischio di generalizzare le indicazioni che ci vengono dalle fonti extragiuridiche, di ritenerle valide per un arco cronologico molto vasto, decontestualizzando (o mal contestualizzando) l'informazione<sup>7</sup>.

Tenendo per fermo tale avvertimento, gli spunti che vengono dai testi letterari consentono di conoscere diversi momenti della storia di tali società e di comprendere almeno alcuni aspetti (basilari) dell'organizzazione tributaria romana, del suo retroterra sociale, delle sue ricadute economiche<sup>8</sup>.

3 Anche i §§ 17-19 della stessa orazione vengono esaminati da BONA, *Le «societates publicanorum»*, 56-57.

4 L'orazione *De imperio Cn. Pompei* fu pronunciata nel 66 a.C. a sostegno della *lex Manilia*, la legge con cui il tribuno della plebe Gaio Manilio proponeva di assegnare poteri straordinari a Pompeo per combattere contro Mitridate e Tigrane. Come evidenziato da molti commentatori, il discorso rappresenta uno dei rari casi in cui è dichiarata l'importanza dei processi economici per l'esistenza stessa di Roma e del suo impero. Fondamentali da questo punto di vista proprio i §§ 14-19, richiamati da Bona. Cfr. JONKERS, *Social and economic commentary*; TORELLI, *La De Imperio Cn. Pompei*, 4-49; MEROLA, *Affari e politica sulle rotte del Mediterraneo romano*, 77-86.

5 Il testo fu letto il 30 novembre 1999 nella cerimonia di commemorazione tenuta presso l'Università degli Studi di Pavia: MANTOVANI, *In Memoriam*, 616-628 (= MANTOVANI, *Ricordo del professor Ferdinando Bona*).

6 MANTOVANI, *In Memoriam*, 623 n. 21. Oltre al brano ciceroniano appena ricordato, infatti, sono numerose 'le fonti letterarie' analizzate dal prof. Bona nel suo contributo.

7 Un pericolo che ha rimarcato anche FRANCE, *Tribut*, 110: «une autre difficulté vient du risque d'anachronisme qui résulte de l'utilisation du discours de Cicéron, composé en 70 av. J.-C., pour reconstituer l'organisation antérieure de la Sicile depuis le III<sup>e</sup> siècle».

8 Sulla storia delle *societates publicanorum* ricca è la bibliografia, che in parte verrà richiamata nel corso del contributo. Un tentativo di applicare all'esame di tale tematica modelli elaborati dalla scienza economica è stato realizzato da MALMENDIER, *Societas publicanorum* (su cui vd. MAGANZANI, *Analisi economica e studio storico del diritto*). Sul rapporto tra società di pubblicani e organi di governo è tornato di recente SHAW, *The Company-State Model*, che confronta «the history of the large *societates publicanorum* with the company-states of modern imperialist and capitalistic enterprise» (p. 115), nella speranza che «a comparison of the two phenomena might shed useful light on the large *societates* in terms of typing them, in explaining their expansion and contraction, and in understanding their role in the changing structure of the Roman imperial state» (p. 79), pur consapevole delle ovvie differenze.

Emblematico (e per questo centrale nel contributo del professore Bona)<sup>9</sup> un noto episodio raccontato da Livio (XLIII, 16, 1-2)<sup>10</sup>: nel 169 a.C. i censori esclusero dalla gara tutti i *mancipes* che si erano aggiudicati gli appalti del quinquennio precedente (*qui Q. Fulvio A. Postumio censoribus publica vectigalia aut ultro tributa conduxissent*). Ad essi, dunque, fu vietato di partecipare (anche come *socii* o *adfines*) alla *locatio* per il quinquennio successivo. Cosa fosse accaduto per indurre i censori a prendere tale decisione non si ricava dal racconto liviano<sup>11</sup>, tuttavia, come sottolineato da Bona, il fatto che tutti gli aggiudicatari di tutti gli appalti del 174 fossero stati esclusi lascia intendere che la ragione del provvedimento non potesse essere semplicemente un illecito o una cattiva esecuzione dell'appalto<sup>12</sup>, ma dovesse esserci un'altra motivazione.

Indipendentemente dalle cause della decisione, la vicenda riferita da Livio è stata considerata la prova principale che i censori conoscessero in anticipo tutti i componenti (non solo i *mancipes*) di tutte le *societates* che partecipavano alla gara d'appalto (anche di quelle che non se lo aggiudicavano)<sup>13</sup>. Sembrerebbe perciò che dovessero essere noti ai magistrati finanche gli *adfines* o *participes*, sulla cui identificazione ci sono molti dubbi: probabilmente non erano *socii*, ma partecipavano in qualche modo ai guadagni della società<sup>14</sup>.

9 BONA, *Le «societates publicanorum»*, 26-28.

10 *In equitibus recensendis tristis admodum eorum atque aspera censura fuit: multis equos ademerunt. In ea re cum equestrem ordinem offendissent, flammam invidiae adiecere edicto, quo edixerunt ne quis eorum qui Q. Fulvio A. Postumio censoribus publica vectigalia aut ultro tributa conduxissent ad bastam suam accederet sociusve aut adfinis eius conductionis esset.*

11 Cfr. BADIAN, *Publicans and Sinners*, 39. Vd. anche SHAW, *The Company-State Model*, 105.

12 BONA, *Le «societates publicanorum»*, 27: «sarebbe, mi pare, azzardato pensare che proprio 'tutti' i *mancipes* abbiano potuto commettere illecito o irregolarità nel corso dei cinque anni che separano le due censure». Lo studioso ipotizza che ci fosse stato un accordo tra tutti i concorrenti agli appalti per ridurre la competitività e di conseguenza il guadagno per l'erario.

13 Si è a lungo discusso se il *manceps* contraesse con il magistrato romano a nome proprio o in rappresentanza della *societas* e – aspetto strettamente connesso – se la *societas* si costituisse prima o dopo l'assunzione dell'appalto. Per un esame del dibattito sull'argomento si vd. CIMMA, *Ricerche*, 57-69. Ma cfr. anche TALAMANCA, *s.v. Societas (diritto romano)*, 831 n. 189: «dalle fonti sembra risultare che tale costituzione potesse avvenire sia prima che dopo l'appalto».

14 Non è da escludere che tra gli *adfines* ci fossero coloro che per qualche motivo non volevano o non potevano partecipare alla società direttamente: per la discussione in merito cfr. ARIAS BONET, *Societas publicanorum*, 268-270; BONA, *Le «societates publicanorum»*, 36; FRANCE, *Tribut*, 283. Più incerto BADIAN, *Publicans and Sinners*, 70: «it may well be that they were merely a (less privileged) class of *socii*».

La testimonianza liviana certamente dimostra che la società si costituiva prima dell'asta<sup>15</sup>, ma mi sembra eccessivo voler trarre da questo passo la conclusione che il *manceps* dovesse comunicare al censore preventivamente l'intera struttura della *societas*<sup>16</sup> e che ciò rappresentasse un'ulteriore garanzia per la *res publica*<sup>17</sup>. Ribadisco: anche io sono convinta che la *societas* si formasse prima dell'aggiudicazione dell'appalto, ma di fatto era solo il *manceps* che contraeva con la *res publica*<sup>18</sup>. Plausibilmente, tornando al passo liviano, i censori nel 169 fissarono il divieto agli ex-appaltatori di essere coinvolti, a qualunque titolo, nel nuovo contratto d'appalto, ma il controllo verosimilmente avveniva solo *ex post*, solo sulla società che si aggiudicava la gara (forse con conseguente esclusione degli elementi 'segnalati' o persino una perdita del contratto per l'intera società).

Dal brano in esame sono state tratte anche altre importanti indicazioni: ad esempio una certa «tendenza a mantenere in atto le strutture organizzative di lustro in lustro»<sup>19</sup>. Le società di pubblicani necessitavano non solo di ingenti capitali, ma anche di strumenti e di personale per la realizzazione di grandi opere pubbliche e per la riscossione di imposte su territori vasti e spesso molto lontani da Roma. Non sorprende perciò che gli stessi *mancipes* si ripresentassero per più lustri (a nome delle stesse società) o che gli stessi apparati (e secondo me spesso anche lo stesso personale, soprattutto servile) potessero essere 'trasmessi' anche mutando la società appaltatrice<sup>20</sup>.

Ragioni analoghe possono spiegare anche la documentata compartecipazione di alcuni soggetti a più società, come anche il fatto, frequentemente attestato, che una stessa *societas* appaltasse più *vectigalia* nella stessa provincia.

Accolta dunque l'ipotesi di Bona che «a partire almeno dalla seconda metà del II secolo a.C. si avverte una tendenza delle *soc. publ.* a darsi una struttura stabile in ragione della loro esigenza a partecipare alle gare d'appalto dei *vectigalia* per più di un lustro»<sup>21</sup>, provo a delineare in cosa consisteva questa struttura stabile<sup>22</sup>.

15 Cfr. CIMMA, *Ricerche*, 62-69.

16 Naturalmente il *manceps* doveva presentare garanti e garanzie.

17 Come sostiene, ad esempio, MALMENDIER, *Societas publicanorum*, 88-89.

18 In questo senso CIMMA, *Ricerche*, 69; SPAGNUOLO VIGORITA, *Lex portus*, 168 (= SPAGNUOLO VIGORITA, *Imperium mixtum*, 281).

19 BONA, *Le «societates publicanorum»*, 28.

20 Questo avviene sicuramente per le stazioni doganali. Addirittura i pubblicani romani in Asia devono utilizzare le stazioni doganali degli Attalidi, dove ci sono (*lex portus Asiae* ll. 68-69).

21 BONA, *Le «societates publicanorum»*, 50.

22 Non saranno trattati in questa sede altri aspetti della storia dei pubblicani, quali la

Tra le fonti letterarie, la testimonianza più importante, quasi unica, sull'organizzazione interna delle *societates publicanorum* è la breve descrizione fornita da Polibio nel VI libro delle sue *Storie* (VI, 17, 2-4)<sup>23</sup>:

πολλῶν γὰρ ἔργων ὄντων τῶν ἐκδιδομένων ὑπὸ τῶν τιμητῶν διὰ πάσης Ἰταλίας εἰς τὰς ἐπισκευὰς καὶ κατασκευὰς τῶν δημοσίων, ἃ τις οὐκ ἂν ἐξαριθμήσαιτο ῥαδίως, πολλῶν δὲ ποταμῶν, λιμένων, κηπίων, μετάλλων, χώρας, συλλήβδην ὅσα πέπτωκεν ὑπὸ τὴν Ῥωμαίων δυναστείαν, πάντα χειρίζεσθαι συμβαίνει τὰ προειρημένα διὰ τοῦ πλήθους, καὶ σχεδὸν ὡς ἔπος εἰπεῖν πάντας ἐνδεδέσθαι ταῖς ὠναῖς καὶ ταῖς ἐργασίαις ταῖς ἐκ τούτων· οἱ μὲν γὰρ ἀγοράζουσι παρὰ τῶν τιμητῶν αὐτοὶ τὰς ἐκδόσεις, οἱ δὲ κοινωνοῦσι τούτοις, οἱ δ' ἐγγυῶνται τοὺς ἡγορακότας, οἱ δὲ τὰς οὐσίας διδῶσι περὶ τούτων εἰς τὸ δημόσιον.

Dopo un rapido elenco delle attività appaltate dai censori ai privati<sup>24</sup>, sia opere pubbliche, sia imposte, Polibio individua quattro categorie di persone che sono coinvolte negli appalti e nelle attività che ne derivano (ταῖς ὠναῖς καὶ ταῖς ἐργασίαις ταῖς ἐκ τούτων): coloro che 'acquistano' il contratto dai censori (οἱ μὲν γὰρ ἀγοράζουσι παρὰ τῶν τιμητῶν αὐτοὶ τὰς ἐκδόσεις), i *socii* (οἱ δὲ κοινωνοῦσι), i garanti (οἱ δ' ἐγγυῶνται τοὺς ἡγορακότας) e un quarto gruppo di individui, definiti in modo piuttosto oscuro come οἱ δὲ τὰς οὐσίας διδῶσι περὶ τούτων εἰς τὸ δημόσιον, «coloro che danno le proprie sostanze per questi alla cassa pubblica (erario)»<sup>25</sup>.

Rimangono fuori dall'elenco polibiano magistrati e promagistri, cioè – per usare ancora una volta le parole di Bona – coloro che svolgono «i compiti principali di direzione della società sia in Roma sia nei territori provinciali»<sup>26</sup>. Su

(eventuale) 'personalità giuridica' delle società, il fondamento dei loro poteri nei confronti dei contribuenti, le responsabilità dei soci. Sul tema si rimanda a CIMMA, *Ricerche*, 163-252; MAGANZANI, *Publicani, passim*; TRISCIUOGGIO, *Societas*, 7-20; FRANCE, *Tribut*, 283.

23 Sul passo ancora fondamentale il contributo NICOLET, *Polybius VI, 17, 4*, 163-176. Vd. anche ØRSTED, *Roman Imperial Economy*, 62-69, part. 67 n. 17, e commento in WALBANK, *A Historical Commentary*, 692-694. Il brano naturalmente è esaminato anche in tutte le trattazioni sulle *societates publicanorum*. Mi sono occupata più ampiamente del testo polibiano in MEROLA, *Il Monumentum Ephesenum*, 123-133. In generale sul sistema dell'appalto delle imposte a Roma e sull'organizzazione delle società cfr. FRANCE, *Tribut*, 279-286.

24 Più precisamente Polibio dice che la gestione di queste opere è nelle mani del popolo, della moltitudine, che si identifica in genere con il ceto equestre: cfr. WALBANK, *A Historical Commentary*, 692; CIMMA, *Ricerche*, 53-54, part. n. 39.

25 Sul significato di quest'ultima categoria le ipotesi fatte sono numerose: sub-garanti, *participes*, *adfines*, sottoscrittori di prestiti pubblici. Per una rassegna delle ipotesi si vd. NICOLET, *Polybius VI, 17, 4*, 164-174; CIMMA, *Ricerche*, 54-55; TRISCIUOGGIO, *Societas*, 10.

26 BONA, *Le «societates publicanorum»*, 31.

tali figure provo a mettere insieme le diverse informazioni che si trovano sparse nelle fonti letterarie e a integrarle con quanto emerge dalla documentazione epigrafica<sup>27</sup>.

## 2. *Magister e pro magistro*

La *societas* dei *publicani* aveva un referente a Roma (il *magister*)<sup>28</sup> e uno in provincia (il *pro magistro*), con precisi ruoli. Di alcuni di questi personaggi conosciamo il nome, di altri incidentalmente pure le mansioni<sup>29</sup>. Le Verrine, anche per questo aspetto, sono una fonte preziosa di notizie<sup>30</sup>.

Nell'orazione contro Verre (*actio secunda*) Cicerone ricorda Lucio Carpinazio, che in qualità di promagistro si occupava in Sicilia della *scriptura*, l'imposta sui pascoli (II, 70, 169: *in scriptura Siciliae pro magistro est quidam L. Carpinatius*). Nello stesso periodo operava nell'isola anche Lucio Canuleio, che 'gestiva' la riscossione del *portorium* a Siracusa. Cicerone non lo definisce però un *pro magistro*, ma usa delle circonlocuzioni (II, 70, 171: *Canuleius vero, qui in portu Syracusis operas dabat*; II, 72, 176: *L. Canuleium, qui in portu operas daret*). Tuttavia il fatto che l'Arpinate accomuni l'attività di Carpinazio e di Canuleio (soprattutto

27 All'esame delle fonti di tradizione manoscritta deve necessariamente associarsi lo studio della documentazione epigrafica e papirologica. In MEROLA, *Il Monumentum Ephesenum*, 123-133, esaminavo le informazioni che si potevano trarre dalla *lex portus Asiae* per ricostruire la struttura interna delle *societates publicanorum*. La legge doganale d'Asia è stata trasmessa da un'iscrizione rinvenuta ad Efeso nel 1976 e pubblicata per la prima volta nel 1989 (ENGELMANN - KNIBBE, *Das Zollgesetz*). In seguito l'epigrafe è stata oggetto di numerosi studi e soprattutto di una nuova edizione: *The Customs Law of Asia*, su cui si vd. in particolare la recensione di NÖRR, *Zur Neuedition*, 72-126, ricca di riflessioni sui componenti della società citati nel testo. Inoltre altri documenti epigrafici 'di ambito tributario' sono stati scoperti o riscoperti (vd. Merola, *Commercio e dogane*). Tutto questo giustifica, spero, la mia proposta di tornare sul tema, allargando la prospettiva a fonti e figure che non avevo preso in considerazione in precedenza.

28 Il *magister* dirigeva a Roma la *societas* dal punto di vista amministrativo. Ma cfr. TALAMANCA, s.v. *Società (diritto romano)*, 832 n. 194.

29 BONA, *Le «societates publicanorum»*, 69, rispondendo a una domanda di F. Serrao (*ivi*, 68), sgombra il campo da una facile equivoco: i magistrati, come anche i promagistri, erano soci, non 'rappresentavano' la società. Al pari degli altri soci «il *magister* era legittimato ad agire in giudizio», ma «non necessariamente [...] era il *magister* che doveva agire in giudizio». Sulla eventuale attività di rappresentanza (negoziale e processuale) vd. bibliografia in CIMMA, *Ricerche*, 70 n. 84.

30 Le informazioni su magistrati e promagistri ci vengono in gran parte da Cicerone; BONA, *Le «societates publicanorum»*, 36, sottolinea che non possiamo sapere quanto di tale struttura già esistesse nel II secolo a.C., tuttavia conclude che «quella che noi troviamo nelle testimonianze ciceroniane può essere solo una forma perfezionata di organizzazione», che doveva esserci anche nel secolo precedente.

l'invio di corrispondenza ai *socci* a Roma) e il particolare che in questo periodo e in questa provincia la stessa *societas* aveva appaltato sia la *scriptura* che il *portorium* (II, 70, 171: *portum autem et scripturam eadem societas habebat*) hanno indotto a credere che anche Canuleio fosse un promagistro. La deduzione non è così scontata, a mio avviso<sup>31</sup>: Carpinazio aveva la sua sede a Siracusa e qui teneva il registro della società (II, 76, 186: *Syraculis a Carpinatio confectas tabulas societatis*), *tabulae* la cui compilazione toccava a personale schiavile (II, 77, 188: *servus societatis qui tabulas conficeret*). Anche Canuleio svolgeva la sua attività a Siracusa, ma il suo ambito di intervento era solo il traffico di merci che passavano per Siracusa, non era responsabile – sembra – del *portorium* nel resto dell'isola<sup>32</sup>.

Il promagistro coordinava l'attività di riscossione in provincia su indicazione dei soci, che teneva costantemente informati: Carpinazio e in verità anche Canuleio, prima di entrare in combutta con Verre, avevano inviato lettere ai soci per denunciarne le illegalità commesse (II, 70, 171: *Carpinatius, antequam in istius familiaritatem tantam pervenisset, aliquotiens ad socios litteras de istius iniuriis miserat; Canuleius vero, [...] furta quoque istius permulta nominatim ad socios perscripserat*), salvo poi tentare di far scomparire queste compromettenti missive al momento del processo.

La direzione della società a Roma toccava, come detto, al *magister*, che manteneva i contatti con i promagistri attraverso *tabellarii*<sup>33</sup>: in questo modo i magistri inviavano istruzioni in provincia e ricevevano notizie sull'andamento dell'attività di riscossione<sup>34</sup>. Il *magister* della *societas* a Roma custodiva la documentazione, lettere e registri, che alla fine dell'incarico trasmetteva al successore, conservandone però normalmente una copia:

*Sciebam enim hanc magistrorum qui tabulas haberent consuetudinem esse, ut, cum tabulas novo magistro traderent, exempla litterarum ipsi habere non nollent* (Cic. *II Verr.* II, 74, 182).

31 Già CIMMA, *Ricerche*, 84 n. 105, aveva contestato tale identificazione. Per la studiosa Canuleio non era promagistro; egli operava a servizio della società per cui era promagistro Carpinazio.

32 Come sembra da Cic. *II Verr.* II, 75, 185: *Cogitate nunc – cum illa Sicilia sit, hoc est insula quae undique exitus maritimos habeat – quid ex ceteris locis exportatum putetis, quid Agrigento, quid Lilybaeo, quid Panbormo, quid Thermsis, quid Halaesa, quid Catina, quid ex ceteris oppidis, quid vero Messana, quem iste sibi locum maxime tutum esse arbitratur, ubi animo semper soluto liberoque erat, quod sibi iste Mamertinos delegerat ad quos omnia quae aut diligentius servanda aut occultius exportanda erant deportaret.*

33 Cic. *ad Att.* V, 15, 3: *Tu autem saepe dare tabellariis publicanorum poteris per magistrōs scripturae et portus nostrarum dioecesium.*

34 Cic. *II Verr.* II, 74, 182; 75, 184-185; III, 71, 167.

E infatti per far sparire le lettere compromettenti di Carpinazio e Canuleio, a Verre non basta la complicità del *magister* della *societas* in quel momento in funzione. Pur essendo tale *magister amicus* di Verre (Cic. *II Verr.* II, 71, 173), non può da solo eliminare i documenti, ma deve convocare i *decumani* e solo per loro decisione (*decreto decumanorum*<sup>35</sup>) si arriva alla distruzione delle famigerate lettere.

Non pretendo di risolvere la questione sull'identità dei *decumani*, su cui sono state scritte molte pagine<sup>36</sup>. Tuttavia mi sembra chiaro che, almeno in questo specifico contesto, non sono gli esattori della decima<sup>37</sup> (che è invece la traduzione corrente in alcune edizioni italiane delle Verrine)<sup>38</sup>, in primo luogo perché la *societas* di cui si parla non si occupa della riscossione della decima, ma ha appaltato la riscossione della *scriptura* e del *portorium*. Si tratta, inoltre, di un gruppo ristretto rispetto ai soci: si legge infatti che il *magister* allontana la moltitudine dei soci e poi riferisce solo ai *decumani*<sup>39</sup>. Inoltre per loro Cicerone usa appellativi particolarmente elogiativi (II, 71, 175: *decumani, hoc est principes et quasi senatores publicanorum; istos ipsos principes equestris ordinis*), che fanno pensare ad una sorta di *élite*<sup>40</sup>.

Il *magister* di una *societas* non rimaneva in carica per l'intero periodo dell'ap-

35 Cic. *II Verr.* II, 71, 173: *Statuunt illi atque decernunt [...]*; 71, 174: *Si ostendo hoc decrevisse decumanos, si planum facio hoc decreto remotas esse litteras*; 71, 175: *decumani [...] removendas de medio litteras censuerunt*; 72, 176: *Si istas litteras non decreto decumanorum magistri removissent.*

36 Bibliografia esaminata e discussa in CIMMA, *Ricerche*, 76-78.

37 Come giustamente sostenuto da CIMMA, *Ricerche*, 76.

38 Così nell'edizione BUR: Cicerone, *Il processo di Verre*, I, Traduzione e note di L. FIOCCHI e N. MARINONE, Milano 1992, *ad locum*, cfr. 526 n. 147. Analogamente nell'edizione UTET: M. Tullio Cicerone, *Le orazioni. Volume primo dall'81 al 70 a.C.*, a cura di G. BELLARDI, Torino 1978 (rist. 2002), 763.

39 Cic. *II Verr.* II, 71, 173: *ille multitudine sociorum remota decumanos convocat, rem defert.*

40 La questione è molto complessa: nel *liber secundus* dell'*actio secunda* (*de praectura Siciliensis*) l'intervento fraudolento di Verre sembra collegato alla riscossione del *portorium* (cfr. ad es. II, 72, 176). Si evince che la richiesta ai magistri di distruzione delle lettere (avvenuta poi per decreto dei *decumani*) sia connessa all'imposta doganale. In Cic. *II Verr.* III, 71, 165-166, c'è nuovamente il riferimento a Carpinazio e alla distruzione delle lettere da lui sollecitata ai soci (e avvenuta *decreto decumanorum*), ma Cicerone sta parlando di *frumentum emptum* e *frumentum imperatum*. A questo punto rimane da capire chi siano i *decumani* per decisione dei quali si distruggono le lettere. Sicuramente non sono semplici esattori, ma personaggi ai vertici di diverse società, che (forse) appaltano diverse imposte nello stesso ambito territoriale. Per BONA, *Le «societates publicanorum»*, 33, possono essere «gli *ex magistris* incaricati della conservazione della documentazione sociale». Cfr. FRANCE, *Tribut*, 282: «*decumani* dont on sait peu de choses mais que Cicéron présente comme les 'sénateurs' des publicains».

palto (che ricordo era quinquennale), ma molto probabilmente il suo incarico era annuale<sup>41</sup>: ad esempio nel periodo di governo di Verre (tra 73 e 71 a.C.) si susseguirono diversi *magistri* per la stessa *societas*. Lo attesta chiaramente il passo Cic. *IVerr.* II, 74, 182<sup>42</sup>: l'oratore ricorda di aver fatto ricerche per scoprire chi fossero stati i *magistri* in quel periodo (*qui per eos annos magistri illius societatis fuissent*), individua in Lucio Vibio il cavaliere che era stato *magister* nell'anno su cui stava indagando (*Vibium [...] magistrum fuisse eo ipso anno*); peraltro proprio presso Lucio Vibio trova due dei libelli inviati da Canuleio *ex portu Syracusis*.

Anche dalla legge doganale d'Asia sembra confermata la temporaneità dell'incarico del *magister* o meglio la possibilità di sostituire il *magister*, se con costui va identificato, come suggeriscono i primi editori<sup>43</sup>, ἰαὐθέντης delle linee 109 e 123. Nei paragrafi in questione si prevede la possibilità di cambiare ἰαὐθέντης: entro venti giorni (dall'aggiudicazione dell'appalto?) alla linea 109, mentre alla linea 123 l'indicazione 'temporale' è in lacuna o mancava del tutto<sup>44</sup>.

41 Cfr. ARIAS BONET, *Societas publicanorum*, 259-260; CIMMA, *Ricerche*, 71.

42 *Itaque ut hoc comperi, remotas esse litteras societatis, habui rationem eorum annorum per quos iste in Sicilia fuisset; dein quaesivi, quod erat inventu facillimum, qui per eos annos magistri illius societatis fuissent, apud quos tabulae fuissent. Sciebam enim hanc magistrorum qui tabulas haberent consuetudinem esse, ut, cum tabulas novo magistro traderent, exempla litterarum ipsi habere non nollent. Itaque ad L. Vibium, equitem Romanum, virum primum, quem reperiebam magistrum fuisse eo ipso anno qui mihi maxime quaerendus erat, primum veni. Sane homini praeter opinionem improvise incidi. Scrutatus sum quae potui et quaesivi omnia: inveni duos solos libellos a L. Canuleio missos sociis ex portu Syracusis, in quibus erat scripta ratio mensuum complurium rerum exportatarum istius nomine sine portorio: itaque obsignavi statim.*

43 ENGELMANN - KNIBBE, *Das Zollgesetz*, 117-118. La parola meglio si renderebbe in latino con *auctor*, *redemptor* o *dominus*, che però mal si accorderebbe con il contesto; *magister* viene considerata dai due studiosi la soluzione più verosimile. Nella nuova edizione (*The Customs Law of Asia*, 71 e 75) nella traduzione latina si propone 'cognitor' su suggerimento di Crawford, da collegarsi alla sfera di garanti e garanzie. Nel commento (*ivi*, 146 e 148), però, non si escludono altre possibilità (*auctor*, *manceps*). Alle linee 105, 142, 145, tuttavia, nell'edizione oxoniense si suggerisce di tradurre con *magister* il termine προέγγυος (anche in questo caso si prescrive la possibilità di cambiarlo). Cfr. NÖRR, *Zur Neuedition*, 112-120; TRISCIUGLIO, *Societas*, 10; MEISSEL, *Constat*, 524-525.

44 *Contra* MALMENDIER, *Societas publicanorum*, 81-82: secondo la studiosa, anche se ἰαὐθέντης nell'uso generale può tradurre il latino *magister*, in riferimento alla società di publicani andava forse ad indicare il *manceps*. Ma l'autrice va oltre e dalla possibilità prescritta nella *lex portus* di cambiare ἰαὐθέντης conclude che il *manceps* non doveva necessariamente rimanere lo stesso per tutta la durata del contratto. Un cambio, dunque, che non richiedeva una nuova aggiudicazione e che dimostrerebbe in modo inequivocabile che il contratto era concluso dai censori con la 'società' e non con il solo *manceps*, senza che questo desse luogo ad una forma di rappresentanza. Va tuttavia osservato che l'intero ragionamento si fonda

Si è ipotizzato che la *societas* potesse avere più *magistri* contemporaneamente<sup>45</sup>. In Cic. *IIVerr.* II, 72, 176, infatti, si usa il plurale (*si istas litteras non decreto decumanorum magistri removissent*). Anche in Cic. *IIVerr.* III, 72, 167 e 168 sono citati diversi magistri che sembrano operare insieme: il cavaliere Publio Vettio Chilone<sup>46</sup>, *magister scripturae et sex publicorum*<sup>47</sup>, scrive al promagistro Carpinazio; Cicerone recupera la corrispondenza in casa di Carpinazio a Siracusa e ne trova una copia anche a Roma, a casa del *magister* Lucio Tullio; inoltre ai giudici vengono lette le *litterae missae Publi Vetti, Publi Servili, Gai Antisti magistrorum*, dunque di tre diversi magistri che si aggiungono a Lucio Tullio. Mi sembra tuttavia più probabile che il *magister* fosse uno solo per anno e per imposta appaltata: il plurale si giustifica perché nel periodo di appalto si erano susseguiti più magistri o perché i diversi magistri erano responsabili di diverse imposte appaltate (nel caso in esame *portorium* e *scriptura*)<sup>48</sup>.

I brani appena citati sono molto utili anche per comprendere la natura della documentazione societaria oltre che il sistema di archiviazione.

Cicerone (*IIVerr.* II, 74, 182 - 75, 184) si rammaricava, infatti, di aver trovato a casa del *magister* Lucio Vibio solo due brevi scritti inviati da Lucio Canuleio, ma tanto basta a noi per capire di cosa si trattasse: la registrazione particolareggiata degli oggetti esportati da Verre<sup>49</sup> (nel caso di specie senza pagare il dazio, con tanto di indicazione della perdita subita, circa 60.000 sesterzi per pochi

su un'interpretazione del termine ἀθήντης che, a detta della stessa autrice, non è canonica, mentre non esiste nessuna prova che il *manceps* potesse essere cambiato nel periodo di vigenza del contratto. Cfr. CIMMA, *Ricerche*, 71: «Il *manceps* [...] ovviamente rimaneva tale per tutta la durata dell'appalto».

45 Contro l'ipotesi che ci fosse un solo *magister* si esprime BADIAN, *Publicans and Sinners*, 72 («the number of *magistri* no doubt varied according to the size of the company and the complexities of its business»).

46 Vettio era cognato di Verre e fratello (inteso come 'cugino' nella già citata edizione BUR, 744 n. 160) del suo questore in Sicilia (Cic. *IIVerr.* III, 71, 168: *Vettius, tuus familiarissimus, Vettius, tuus adfinis, cuius sororem habes in matrimonio, tuae frater uxoris, Vettius, frater tui quaestoris*).

47 A proposito dell'espressione *sex publica*, CIMMA, *Ricerche*, 75 n. 89, afferma che «si tratta degli uffici di dogana istituiti nei capoluoghi dei distretti in cui la regione era stata divisa per la riscossione dei *portoria*», riprendendo quanto già sostenuto da ROSTOVZEV, *Geschichte der Staatspacht*, 391; *contra* DE LAET, *Portorium*, 67-70, secondo cui i passi ciceroniani dimostrano che una sola società aveva appaltato la *scriptura* in tutta l'isola e il *portorium* in sei porti, ma esistevano altri uffici doganali in altri porti appaltati ad altre società.

48 BONA, *Le «societates publicanorum»*, 32.

49 Cic. *IIVerr.* II, 74, 183: *LIBELLI CANULEIANI. Non quacro unde CCCC amphoras mellis habueris, unde tantum Melitensium, unde L tricliniorum lectos, unde tot candelabra.*

mesi)<sup>50</sup>. Evidentemente, al di là dell'episodio che coinvolge il governatore, era compito di Canuleio (fosse egli il promagistro o no) aggiornare periodicamente (mensilmente?) il *magister* di tutto il traffico di merci soggette a *portorium*, con relativo valore. I registri dei pubblicani (*tabulae publicanorum*) inoltre dovevano rimanere in provincia; per legge infatti non potevano essere portate a Roma<sup>51</sup>.

Ancora Cicerone ci fa conoscere altri magistri.

Gneo Plancio, *eques Romanus* e padre dell'omonimo personaggio difeso dall'Arpinate, è definito nell'orazione *pro Plancio* 32: *maximarum societatum auctor, plurimarum magister*. Se *auctor* significa *manceps*, dobbiamo immaginare che Plancio avesse partecipato a gare d'appalto per le più grandi società (e dunque per contratti particolarmente ingenti) e inoltre avesse svolto in molte circostanze anche il ruolo di *magister*. In sostanza era stato più volte *manceps* e più volte *magister*, a conferma di una certa 'persistenza' nella gestione degli appalti degli stessi personaggi se non proprio delle stesse società<sup>52</sup>.

Non meno complesso il discorso intorno ad un altro *magister* attestato da Cicerone, Publio Rupilio della *societas Bithynica*: Cicerone<sup>53</sup> raccomanda a Crassipede, questore di Bitinia, i *socii Bithyniae* e dice di essere particolarmente legato *huic Bithynicae societati*, che gode grazie ai suoi esponenti di notevole

50 Cic. *II Verr.* II, 75, 185: *His exportationibus quae recitatae sunt scribit HS LX socios perdidisse ex vicensima portori Syracusis.*

51 Cic. *II Verr.* II, 76, 187: *Quod lege excipiuntur tabulae publicanorum quo minus Romam deportentur*

52 Secondo BONA, *Le «societates publicanorum»*, 43, dobbiamo immaginare che le stesse persone potevano rivestire l'incarico di magistri di diverse società anche contemporaneamente. Per MEISSEL, *Constat*, 526 n. 58, il passo della *pro Plancio* può provare la «Überlappungsmöglichkeit von *auctor* und *magister*».

53 Cic. *Ad fam.* XIII, 9: *Cicero Crassipedi sal. Quamquam tibi praesens commendavi, ut potui diligentissime, socios Bithyniae teque cum mea commendatione, tum etiam tua sponte intellexi cupere ei societati quibuscumque rebus posses commodare, tamen, cum ii, quorum res agitur, magni sua interesse arbitrarentur me etiam per litteras declarare tibi, qua essem erga ipsos voluntate, non dubitavi haec ad te scribere. Volo enim te existimare me, cum universo ordini publicanorum semper libentissime tribuerim idque magnis eius ordinis erga me meritis facere debuerim, tum in primis amicum esse huic Bithynicae societati, quae societas [ordine] ipso hominum genere pars est maxima civitatis – constat enim ex ceteris societatibus –, et casu permulti sunt in ea societate valde mihi familiares, in primisque is, cuius praecipuum officium agitur hoc tempore, P. Rupilius P. f. Men., qui est magister in ea societate. Quae cum ita sint, in maiorem modum a te peto, Cn. Pupium, qui est in operis eius societatis, omnibus tuis officiis atque omni liberalitate tueare curesque, ut eius operae, quod tibi facile factu est, quam gratissimae sint sociis, remque et utilitatem sociorum – cuius rei quantam potestatem quaestor habeat, non sum ignarus – per te quam maxime defensam et auctam velis. Id cum mihi gratissimum feceris, tum illud tibi expertus promitto et spondeo, te socios Bithyniae, si iis commodaris, memores esse et gratos cogniturum.*

influenza in città, anche perché *constat enim ex ceteris societatibus*. Cita in questo contesto il *magister* della società, l'amico P. Rupilio<sup>54</sup>.

L'espressione *constat enim ex ceteris societatibus* ha suscitato grande interesse: è stata considerata la prova dell'esistenza in Bitinia di un'unica società nata dalla fusione di tutte le altre società attive in Asia Minore<sup>55</sup> oppure dall'unione di tutte le società della provincia di Bitinia<sup>56</sup>.

In effetti dal tenore della lettera sembra che nella provincia di Bitinia fosse attiva un'unica società: non si specifica, infatti, quale fosse l'imposta riscossa, né si danno ulteriori indicazioni, come se dovesse risultare evidente al questore di quale società si stesse parlando. La spiegazione può essere che una sola società si fosse aggiudicata l'appalto di tutte le imposte riscosse in Bitinia e che, sia per il numero ingente di pubblicani impiegati, sia per il fatto di non avere altri concorrenti nell'area, apparisse come un'unione di più società.

Spostiamo nuovamente l'attenzione sull'attività dei pubblicani in provincia e in particolare sui promagistri<sup>57</sup>.

Oltre a Carpinazio (ed eventualmente Canuleio), infatti, Cicerone, in un'epistola del 51 a.C.<sup>58</sup> indirizzata a P. Silio, propretore di Bitinia, ricorda Publio Terenzio Ispone<sup>59</sup>, *pro magistro* di una compagnia che aveva preso in appalto

54 Nell'epistola si cita anche un certo Pupio *qui est in operis eius societatis*, che Cicerone raccomanda caldamente, ma di cui non si chiarisce il ruolo.

55 Per BONA, *Le «societates publicanorum»*, 43, a costituire la *societas* «furono i più ragguardevoli tra quei soggetti che erano già *socii* delle altre *soc. publ.* operanti in altre provincie».

56 Le diverse ipotesi sono riportate e commentate da NICOLET, *Le Monumentum Ephesenum*, 935-936. Più di recente MEISSEL, *Constat*, 526-528; PLATSCHEK, *Die societas Bithynica*, 57-65. Cfr. SHAW, *The Company-State Model*, 94, che a proposito dell'emergere di 'new super-societates' come quella bitinica, osserva: «formed out of several existing corporations, the new conglomerates were much larger than previous companies and, consequently, wielded even more power vis-à-vis the state».

57 BONA, *Le «societates publicanorum»*, 34; CIMMA, *Ricerche*, 81-84; BADIAN, *Publicans and Sinners*, 75-76.

58 Cic. *Ad fam.* XIII, 65, 1: *Cum P. Terentio Ispone, qui operas in scriptura pro magistro dat, mihi summa familiaritas consuetudoque est, multaque et magna inter nos officia paria et mutua intercedunt: eius summa existimatio agitur in eo, ut pactiones cum civitatibus reliquis conficiat. Non me praeterit nos eam rem Ephesi expertos esse neque ab Ephesiis ullo modo impetrare potuisse; sed, quoniam, quemadmodum omnes existimant et ego intelligo, tua quum summa integritate, tum singulari humanitate et mansuetudine consecutus es, ut libentissimis Graecis nutu, quod velis, consequare, peto a te in maiorem modum, ut honoris mei causa hac laude Hispanem affici velis.* Un'analisi dell'organizzazione dell'appalto delle imposte in Asia Minore, alla luce di questa epistola ciceroniana, è stata condotta da COTTON, *A Note*, 367-373.

59 Cfr. BONA, *Le «societates publicanorum»*, 38 n. 133.

la *scriptura* (*qui operas in scriptura pro magistro dat*). Cicerone chiede al governatore di aiutare Ispone a concludere *pactiones* con le città (*ut pactiones cum civitatibus reliquis conficiat*). Nella stessa epistola Cicerone dice di aver fatto un analogo tentativo, per quanto infruttuoso, ad Efeso, che era la capitale della provincia d'Asia e sede del governatore (*Non me praeterit nos eam rem Ephesi expertos esse, neque ab Ephesiis ullo modo impetrare potuisse*). Il fatto che lo stesso personaggio venga segnalato da Cicerone al governatore di Bitinia e alla comunità di Efeso ha fatto supporre che egli svolgesse la funzione di *pro magistro* in entrambe le province. Inoltre in una lettera del 47 a.C. Cicerone parlando dello stesso personaggio dice: *P. Terentius, meus necessarius, operas in portu et scriptura Asiae pro magistro dedit*<sup>60</sup>. Ispone, dunque, 'presta servizio' per la compagnia che aveva preso in appalto la *scriptura* e il *portorium* sicuramente in Asia, forse anche in Bitinia (non è detto però contemporaneamente).

L'ambito di attività di Ispone è stato oggetto di un acceso e lungo dibattito<sup>61</sup>, in questa sede però vorrei soffermarmi sul tipo di attività che il personaggio svolge in provincia. Nella frase finale della epistola *Ad fam.* XIII, 65 si legge: *sic enim velim existimes ex tota tua provincia omnique isto imperio, nihil esse, quod mihi gratius facere possis*. Non c'è nulla, dunque, che Silio possa fare nella sua provincia più gradito a Cicerone che aiutare Ispone a concludere le *pactiones cum civitatibus*<sup>62</sup>.

In epoca repubblicana, dunque, il promagistro è il principale agente della società appaltatrice in provincia, coordina l'attività di riscossione delle imposte e mantiene le relazioni con i contribuenti<sup>63</sup>. Ai promagistri tocca infatti un

60 Cic. *Ad Att.* XI, 10, 1.

61 Da questi brani BADIAN, *Publicans and Sinners*, 76 e 106, ha tratto alcune constatazioni: nello stesso quinquennio Terenzio ha in qualità di promagistro la gestione sicuramente della *scriptura* in Asia (*Ad Att.* XI, 10, 1) e in Bitinia (*Ad fam.* XIII, 65) e del *portorium* nella provincia d'Asia (*Ad Att.* XI, 10, 1) e probabilmente anche in Bitinia. Per LAURENT-VIBERT, *Les publicains*, 172-176, la carriera di Ispone era invece la prova della fusione tra le compagnie che appaltavano tutte le imposte (*decima, scriptura e portorium*) in tutte le province romane d'Asia. Molto convincente mi sembra l'idea di Nicolet di tener separata l'attività di Ispone in Asia e in Bitinia: cfr. NICOLET, *Deux Remarques*, 75 e 83-88; NICOLET, *Le Monumentum Ephesenum*, 932-935. A mio giudizio, anche ammettendo che egli avesse operato in entrambe le province, questo non significa affatto che un'unica società riscuotesse tutte le imposte; potremmo supporre che un unico *pro magistro* rappresentasse due distinte società oppure che il *pro magistro*, come certamente accadeva per il *magister*, potesse essere annuale e fosse passato da una società all'altra. È comunque poco per pensare ad una grande lobby che possedesse il monopolio nella riscossione delle imposte d'Asia. Per una trattazione più ampia sulla questione si rimanda a MEROLA, *Autonomia locale*, 68.

62 Sulle *pactiones* vd. BONA, *Le «societates publicanorum»*, 35, part. n. 119.

63 Sulle funzioni del *pro magistro* si vd. ARIAS BONET, *Societas publicanorum*, 260-261;

compito fondamentale per l'organizzazione tributaria romana: stabilire accordi con le comunità cittadine (*pactiones*)<sup>64</sup>.

### 3. *Pro magistro e ἀρχώνης*

L'espressione *operas praestare / dare* che, come abbiamo visto, spesso si accompagna all'indicazione del promagistro in realtà si trova usata anche per personaggi con ruoli subordinati<sup>65</sup> (ad esempio gli *arcarii*), ma questo non significa che i promagistri avessero funzioni subalterne all'interno della società<sup>66</sup>. La loro importanza mi sembra evidente dall'attività che svolgono (in particolare le *pactiones*) e, in fondo, è confermata dal ricordo di questi personaggi nelle fonti.

A sostegno si può portare un ulteriore particolare. In alcune iscrizioni bilingue di età imperiale troviamo dei personaggi coinvolti nella riscossione delle imposte che hanno il titolo di *pro magistro* reso in greco con ἀρχώνης. Il termine ἀρχώνης è normalmente usato sia nelle fonti letterarie che papirologiche ed epigrafiche per indicare il 'capo degli appaltatori di imposta'<sup>67</sup>.

Tra i documenti in cui è attestata tale 'equivalenza', il caso più noto è quello di Gaio Vibio Salutare (la cui carriera si colloca negli anni tra Domiziano e Traiano) che fu *promag. portuum provinc(iae) Siciliae, item promag. frumenti*

CIMMA, *Ricerche*, 81-84. Come precisa CIMMA, *Ricerche*, 80, questa divisione di funzioni tra *magister* e *pro magistro* si riferisce al periodo di massima espansione delle *societates publicanorum*, «la cui organizzazione era divenuta così complessa, da richiedere una spartizione di compiti fra chi agiva in provincia e chi, a Roma, svolgeva mansioni di coordinamento e di sorveglianza. Probabilmente in contesti diversi [...] tale spartizione di compiti non esisteva»; cfr. TALAMANCA, *s.v. Società (diritto romano)*, 832 n. 194: «i *pro magistro* erano, probabilmente, incaricati dal *magister* (o da uno di essi), di svolgere attività che altrimenti sarebbero ricadute sui *magistri* stessi».

64 Anche nella *lex portus Asiae* (l. 113) si fa riferimento alla possibilità di stabilire una *pactio* con i contribuenti: ma il personaggio che ha tale prerogativa viene indicato con il termine δημοσιώνης, cioè genericamente publicano.

65 Cfr. Val. Max. VI, 9, 8: *At P. Rupilius non publicanum in Sicilia egit, sed operas publicanis dedit*.

66 Come ad esempio ha sostenuto BADIAN, *Publicans*, 75: «in spite of their official title, these men were not elected by the *socii* in Rome, but were paid employees of the company, therefore probably appointed by the directors». *Contra* BONA, *Le «societates publicanorum»*, 34.

67 Si evince anche dall'etimologia della parola, composta dal tema ἀρχ- di ἀρχω («comandare») e dal suffisso -ώνης, derivato dal verbo ὠνέωμαι («acquistare», «prendere in appalto»). L'unica attestazione di ἀρχώνης nelle fonti letterarie ci viene da Andocide, nell'orazione *Sui Misteri* (§ 133). Sempre nell'accezione di «capo degli appaltatori» il sostantivo compare più volte in un celebre documento di età ellenistica, il *Papyrus Revenue Laws* del 259-258 a.C. Sul significato del termine ἀρχώνης e sulle attestazioni nelle diverse fonti, soprattutto epigrafiche, cfr. MEROLA, *Il ruolo dell'ἀρχώνης*, 77-90.

*mancipalis*, in greco: ἀρχώνης λιμένων ἐπαρχείας Σικελίας καὶ ἀρχώνης σείτου δήμου Ῥωμαίων<sup>68</sup>.

Vibio Salutare è dunque promagistro dell'imposta doganale della provincia di Sicilia e del 'grano mancipale' (nella versione in latino) / del 'grano pubblico' (nella versione in greco), riscosso o amministrato in Sicilia<sup>69</sup>.

Lo stesso corrispondenza *pro magistro* / ἀρχώνης è in un'altra iscrizione efesina, anch'essa bilingue e vicina cronologicamente all'epigrafe di Salutare: in *I.Ephesos* II 517, A. A[ni?]cius Crispinus<sup>70</sup> è ricordato come [pr]omag. du[um] [p(ublicorum) XXXX] p(ortuum) A(siae) IIII et XX lib(ertatis) III, reso nella versione greca come ἀρχώνης τεσ[σα]ρακοστῆς λιμένων Ἀσίας [δ'] καὶ εἰκοστῆς ἐλευθερίων γ<sup>71</sup>. Crispino fu dunque promagistro di due imposte (*quadragesima portuum* e *vicesima libertatis*) appaltate nelle regioni asiatiche<sup>72</sup>.

Ammessa dunque l'equivalenza *pro magistro* / ἀρχώνης rimane da chiarire il valore dei due termini. In altre parole quale ruolo avevano nella gestione delle imposte in provincia tali personaggi<sup>73</sup>.

La collocazione tra fine I / inizi II secolo d.C. è molto importante: è opinione comune in dottrina che anche per le cd. imposte indirette, come era avvenuto all'inizio del principato per il tributo fondiario, la riscossione fu progressivamente tolta alle *societates* di pubblicani; in particolare il passaggio alla riscossione diretta per il *portorium* sarebbe avvenuto in modo molto graduale: dapprima alle *societates* subentrarono i singoli *conductores*, poi si so-

68 *I.Ephesos* Ia 28-36; cfr. CIL III 6065; 14195<sup>4-10</sup>; ILS 7193-7195; OGIS 480. Sul personaggio si vd. KOKKINIA, C. *Vibius Salutaris*, 215-252.

69 Sul senso di *frumentum mancipale* si vd. NICOLET, «*Frumentum mancipale*», 119-140; SORACI, *Il frumentum mancipale*, 57-76.

70 Oppure A. L[ar]cius Crispinus secondo ECK, *Zu kleinasiatischen Inschriften*, 113-114.

71 Le integrazioni sono certe perché lo stesso personaggio, con la stessa carica, è attestato anche in un'iscrizione latina *I.Ephesos* VII.1 3045 (= *An.Ép.* 1924, 80). Crispino quasi certamente è ricordato anche nell'epigrafe molto lacunosa *I.Ephesos* II 517a. Su Crispino cfr. VAN NUIJF, *The Social World*, 307.

72 Sul distretto di competenza cfr. DE LAET, *Portorium*, 275; *contra* NICOLET, *Le Monumentum Ephesenum*, 938-940; MEROLA, *Il ruolo dell'ἀρχώνης*, 84.

73 Inoltre è da valutare se tale interpretazione sia valida per tutte le occorrenze di epoca imperiale: il titolo di *pro magistro*, infatti, oltre che nelle iscrizioni qui esaminate, ricorre anche in altri documenti di epoca imperiale. HIRSCHFELD, *Die Kaiserlichen Verwaltungsbeamten*, 84, 104, 140, considerando le attestazioni di *procurator promag.* note ad esempio per la *XX hereditatum* e la *XX libertatis*, pensava ad un funzionario imperiale, per cui la denominazione di promagistro sarebbe solo una forma di arcaismo. Per NICOLET, «*Frumentum mancipale*», 138, invece, ancora in epoca imperiale il titolo e la funzione appaiono legati all'esistenza di un contratto pubblico e di una società.

stituì la riscossione diretta ad opera di procuratori<sup>74</sup>. Per De Laet<sup>75</sup>, in Asia e in Sicilia il *conductor* («le fermier général») era denominato *pro magistro* (in greco appunto ἀρχώνης). Traeva conferma di ciò dall'esame della lunga e articolata carriera di un altro ἀρχώνης τεσσαρακοστῆς λιμένων Ἀσίας M. Aurelius Mindius Matidianus Pollio, attivo nell'epoca di Commodo e ricordato con tale titolo in alcune iscrizioni efesine<sup>76</sup>. Inoltre in un'iscrizione da Alicarnasso (OGIS 525 = ILS 8858) due schiavi, Kalokairos e Eutyches, si qualificano come πραγματευταί (*actores*) non della società che riscuote la *quadragesima portus Asiae*, ma M(άρκου) Αὐ(ρηλίου) Μινδί[ου] Ματιδιανοῦ Πωλλί[ω]νος ἀρχώνου μ' (τεσσαρακοστῆς) λιμένων Ἀσίας καὶ ἐπιτρόπου Σεβ(αστοῦ).

Proprio partendo da questa documentazione e considerando l'espressione ἀρχώνης / *pro magistro* come equivalente di *conductor*, De Laet definiva Crispino il primo appaltatore generale attestato nella circoscrizione doganale d'Asia; analogamente funzioni di appaltatore singolo / *conductor* avrebbe avuto Vibio Salutare. Infine Mindio Matidiano sarebbe stato l'ultimo degli «appaltatori generali» e il primo dei procuratori imperiali attivi nel distretto, soprattutto perché Matidiano in OGIS 525 è ἀρχώνης (cioè *conductor*) della XXXX *portuum Asiae* e al contempo ἐπίτροπος Σεβ(αστοῦ), cioè *procurator* imperiale<sup>77</sup>. Rostovzev invece vedeva in Vibio Salutare, come anche in Mindio Matidiano, dei semi-funzionari, «Halbbeamter»<sup>78</sup>, sempre in virtù del titolo ἐπίτροπος Σεβ(αστοῦ) presente in OGIS 525. Di diverso avviso Brunt<sup>79</sup>, che non trovava alcuna prova nelle nostre fonti che in Asia si fosse effettivamente passati a quello che De Laet chiamava «le système de conductorat»: a suo avviso, infatti, Crispino era il «local manager of a publican company», chiamato ἀρχώνης perché in ambito provinciale era il «tax-farmer *par-excellence*»; quanto poi a Mindio Matidiano, ἀρχώνης non sarebbe servito a rendere il latino *pro magistro* (le iscrizioni relative a questo personaggio sono solo in greco), ma mostrava semplicemente che «he had a leading role in the farming of the Asian *portoria*».

74 DE LAET, *Portorium*, 369-415; cfr. CIMMA, *Ricerche*, 99-162, part. 108-111. *Contra* BRUNT, *Publicans*, 406-414.

75 DE LAET, *Portorium*, 387-388.

76 *An.Ép.* 1928, 97 = SEG IV 520 = *I.Ephesos* III 627; *I.Ephesos* VII.1 3056; nonché OGIS 525 = ILS 8858 = *An.Ép.* 1897, 77 da Alicarnasso. Matidiano fu anche ἐπίτροπος τοῦ Σεβ(αστοῦ) εἰκοστῆς κληρονομιῶν ἐπὶ Πώμης = *procurator XX hereditatum Romae*, oltre ad aver ricoperto diverse procuratele ducenarie.

77 DE LAET, *Portorium*, 388 n. 1, 402, 408 n. 4.

78 ROSTOVZEV, *Geschichte der Staatspacht*, 392-393, 404-405. *Contra* CIMMA, *Ricerche*, 116-117.

79 BRUNT, *Publicans*, 407-408.

A mio giudizio bisogna guardare alla titolatura dei nostri personaggi da due prospettive, quella romana e quella greca, complementari certamente, ma non sovrapponibili.

Provo a spiegarmi meglio. *Pro magistro* ha sicuramente un significato ‘tecnico’, un valore formale: è la denominazione ufficiale di Salutare e Crispino. L’espressione, come abbiamo visto, ha un’origine antica, connessa all’appalto delle imposte<sup>80</sup>. Nell’ottica greca, invece, dovendo rendere il termine latino si guarda all’aspetto sostanziale: Salutare e Crispino, come anche Matidiano, sono al vertice dell’apparato (se non vogliamo parlare di società) che gestisce le diverse imposte (*portorium*, *scriptura*) in provincia. Nel vocabolario greco dell’epoca classica come di quella ellenistica non può che essere denominato ἀρχώνης.

Il promagistro è qualcuno che opera in provincia per la gestione delle imposte, se nelle fonti greche lo stesso personaggio è definito ἀρχώνης evidentemente per la comunità locale egli è alla testa di un gruppo che si occupa di quella stessa imposta. Lo era in epoca repubblicana (come dimostrano le testimonianze letterarie), continua ad esserlo ancora in epoca successiva, come attesta la documentazione epigrafica appena esaminata.

In conclusione, ancora una volta si deve constatare che se è vero che nessuna delle fonti in nostro possesso (giuridiche o letterarie, di tradizione manoscritta o epigrafiche) basta a ricostruire l’intera organizzazione delle *societates publicanorum*, tutte contribuiscono ad individuarne dei tasselli, a far emergere dei personaggi, a far conoscere la concreta attività dei pubblicani, a Roma e in provincia.

## Bibliografia

ARIAS BONET J.A., *Societas publicanorum*, AHDE 19 (1948-1949) 218-303.

BADIAN E., *Publicans and Sinners. Private Enterprise in the Service of the Roman Republic*, Ithaca-New York 1972.

BONA F., *Le «societates publicanorum» e le società questuarie nella tarda repubblica*, in *Imprenditorialità e diritto nell’esperienza storica*, a cura di M. Marrone, Palermo 1992, 13-62.

80 NICOLET, «*Frumentum mancipale*», 139, a proposito delle iscrizioni che stiamo esaminando, ha sottolineato che ἀρχώνης «appartient incontestablement au vocabulaire des fermes publiques» e ἀρχώνης / *pro magistro* «signifie, exactement comme *manceps* ou *actor*, ‘le principal fermier’, celui qui passe avec l’Etat le contrat au nom de ses associés». Tuttavia io non credo che *pro magistro* nel I / II secolo d.C. abbia assunto lo stesso significato di *manceps*, semplicemente perché il *pro magistro*, ancora in epoca traianea, opera in provincia (questione diversa se egli stesso abbia assunto il contratto, abbia fatto da *manceps*, cosa possibile nella evoluzione del sistema tributario romano).

- BONA F., *Lectio sua. Scritti editi e inediti di diritto romano*, Padova 2003.
- BRUNT P.A., *Publicans in the Principate*, in *Roman Imperial Themes*, Oxford 1990, 354-432.
- CIMMA M.R., *Ricerche sulle società di publicani*, Milano 1981.
- COTTON H.M., *A Note on the Organization of Tax-Farming in Asia Minor (Cicero, Fam., XIII,65)*, *Latomus* 45 (1986) 367-373.
- DE LAET S.J., *Portorium*, Brugge 1949.
- ECK W., *Zu kleinasiatischen Inschriften (Ephesos; Museum Bursa)*, *ZPE* 117 (1997) 107-116.
- ENGELMANN H. - KNIBBE D., *Das Zollgesetz der Provinz Asia*, *EA* 14 (1989).
- FRANCE J., *Tribut. Une histoire fiscale de la conquête romaine*, Paris 2021.
- HIRSCHFELD O., *Die Kaiserlichen Verwaltungsbeamten bis auf Diocletian*, Berlin 1905<sup>2</sup>.
- JONKERS E.J., *Social and economic commentary on Cicero's de imperio Cn. Pompei*, Leiden 1959.
- KOKKINIA C., *A Roman financier's Version of Euergetism: C. Vibius Salutaris and Ephesos*, *Tekmeria* 14 (2017-2018) 215-252.
- LAURENT-VIBERT M.R., *Les publicains d'Asie, en 51 avant J.-C. d'après la correspondance de Cicéron en Cilicie*, *MEFR* 28 (1908) 171-184.
- MAGANZANI L., *Analisi economica e studio storico del diritto: le societates publicanorum rivisitate con gli strumenti concettuali dell'economista*, *IVRA* 53 (2002) 216-242.
- MAGANZANI L., *Publicani e debitori d'imposta. Ricerche sul titolo edittale de publicanis*, Torino 2002.
- MALMENDIER U., *Societas publicanorum. Staatliche Wirtschaftsaktivitäten in den Händen privater Unternehmer*, Köln-Weimar-Wien 2002.
- MANTOVANI D., *In Memoriam. La Commemorazione pavese del professor Ferdinando Bona*, *SDHI* 66 (2000) 616-628.
- MANTOVANI D., *Ricordo del professor Ferdinando Bona*, *Diritto&Storia* 8 (2009) [<https://www.dirittoestoria.it/8/In-Memoriam/Bona/Mantovani-Ricordo-professor-Ferdinando-Bona.htm>].
- MEISSEL F.-S., *Constat enim societas ex societatibus? Zur „Körperschaftlichkeit“ und anderen Besonderheiten der Publikanengesellschaften*, in *Inter cives necnon peregrinos. Essays in honour of Boudewijn Sirks*, ed. by J. Hallebeek, M. Schermaier, R. Fiori, E. Metzger, J.-P. Coriat, Göttingen 2014, 513-531.
- MEROLA G.D., *Autonomia locale - governo imperiale. Fiscalità e amministrazione nelle province asiatiche*, Bari 2001.
- MEROLA G.D., *Il Monumentum Ephesenum e la struttura delle societates publicanorum*, *Athenaeum* 94.1 (2006) 123-133.

MEROLA G.D., *Affari e politica sulle rotte del Mediterraneo romano*, Invigilata Lucernis 42 (2020) 77-86.

MEROLA G.D., *Commercio e dogane nell'impero romano*, Napoli 2023.

MEROLA G.D., *Il ruolo dell'ἀρχώνης / pro magistro nell'organizzazione tributaria romana: le testimonianze epigrafiche*, in *Fiscalità ed epigrafia nel mondo romano. Nuove ricerche. Atti del Convegno Internazionale (Catania, 9-10 dicembre 2022)*, a cura di M. Girardin, S. Günther, C. Soraci, Roma-Bristol 2024, 77-90.

NICOLET C., *Polybius VI, 17, 4 and the composition of the societates publicanorum*, The Irish Jurist 6 (1971) 163-176.

NICOLET C., *Deux Remarques sur l'organisation des sociétés de publicains à la fin de la République romaine*, in *Points de vue sur la fiscalité antique*, dir. de H. van Effenterre, Paris 1979, 69-112.

NICOLET C., «*Frumentum mancipale*»: en Sicile et ailleurs, in *Nourrir la plèbe*, éd. par A. Giovannini, Basel-Kassel 1991, 119-140.

NICOLET C., *Le Monumentum Ephesenum et la délimitation du portorium d'Asie*, MEFRA 105 (1993) 929-959.

NÖRR D., *Zur Neuedition der lex portorii Asiae*, ZSS 130 (2013) 72-126.

ØRSTED P., *Roman Imperial Economy and Romanization*, Copenhagen 1985.

PLATSCHKE J., *Die societas Bithynica in Cic. fam. 13.9*, QLS 12 (2022) 57-65.

ROSTOVZEV M., *Geschichte der Staatspacht in der römischen Kaiserzeit bis Diokletian*, Leipzig 1902 (rist. Roma 1971).

SHAW B.D., *The Company-State Model and the societates publicanorum*, Historia 71 (2022) 78-127.

SORACI C., *Il frumentum mancipale*, in *Fiscalità ed epigrafia nel mondo romano. Nuove ricerche. Atti del Convegno Internazionale (Catania, 9-10 dicembre 2022)*, a cura di M. Girardin, S. Günther, C. Soraci, Roma-Bristol 2024, 57-76.

SPAGNUOLO VIGORITA T., *Lex portus Asiae. Un nuovo documento sull'appalto delle imposte*, in *Imperium Mixtum. Scritti scelti di diritto romano*, Napoli 2013, 227-302 (= *I rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione nell'esperienza storico-giuridica. Atti del congresso internazionale [Torino, 17-19 ottobre 1994]*, Napoli 1996, 113-190).

TALAMANCA M., s.v. *Società (diritto romano)*, in *Enc. dir.*, XLII, Milano 1990, 814-857.

*The Customs Law of Asia*, ed. by M. Cottier, M.H. Crawford, C.V. Crowther, J.-L. Ferrary, B.M. Levick, O. Salomies, M. Wörrle, Oxford 2008.

TORELLI M.R., *La De Imperio Cn. Pompei: una politica per l'economia dell'impero*, Athenaeum 60 (1982) 4-49.

TRISCIUOGGIO A., *Societas publicanorum e aspetti della responsabilità esterna*, *Diritto@Storia* 11 (2013) 7-20 [<https://dirittoestoria.it/11/memorie/Trisciuglio-Societas-publicanorum-responsabilita-esterna.htm>].

VAN NUIJF, *The Social World of Tax Farmers and their Personnel*, in *The Customs Law of Asia*, ed. by M. Cottier, M.H. Crawford, C.V. Crowther, J.-L. Ferrary, B.M. Levick, O. Salomies, M. Wörrle, Oxford 2008, 278-311.

WALBANK F.W., *A Historical Commentary of Polybius*, I, Oxford 1957.

## DA CICERONE A GAIO, DA GAIO A CICERONE

*L'arte' di insegnare il diritto a Roma negli studi di Ferdinando Bona*

ELISA ROMANO

Università di Pavia

**ABSTRACT:** This article aims to reconstruct a path within Ferdinando Bona's studies. It is a path that links Gaius' *Institutiones* to the project set out by Cicero in the first book of *De oratore*, concerning the need to give a systematic form to *ius civile*. At the very core of this twofold development there is an interest in the ways in which law is taught, particularly in handbooks.

**KEYWORDS:** Law handbook, Cicero *De oratore*, Gaio *Institutiones*, Ferdinando Bona

Nel suo ritratto autobiografico, scritto nel 1997 e pubblicato col titolo di *Curriculum* in chiusura della raccolta di scritti editi e inediti dal titolo *Lectio sua*, Ferdinando Bona elencava in una rapidissima rassegna i principali interessi di ricerca da lui coltivati «nell'ambito dello studio del diritto romano», e citava fra questi «i rapporti tra retorica e costruzione sistematica del diritto civile, segnatamente attraverso il filtro dell'amatissimo Cicerone»<sup>1</sup>. Egli riassumeva così efficacemente, con poche parole chiave, un lungo percorso di studio che dai primi anni '70 (il 1973 è l'anno di pubblicazione del saggio *Sulla fonte di Cicero, de oratore, 1, 56, 239-240 e sulla cronologia dei 'decem libelli' di P. Mucio Scevola*) si era snodato per circa tre decenni (al 1998 risale *Cicerone e il manuale sistematico del ius civile*, versione modificata di un testo di dieci anni prima<sup>2</sup>), avendo al centro l'opera di Cicerone, pienamente valorizzata nel suo duplice aspetto di riflessione sul diritto e sul sapere giuridico e di testimonianza dei dibattiti culturali contemporanei. Fra i contributi relativi a tale ambito di ricerca<sup>3</sup> occupa un posto

1 BONA, *Curriculum*, 1245.

2 Si tratta di una lezione tenuta a Biella il 16 giugno 1998 presso il Circolo Sociale nell'ambito del *Cenaculum Latinitatis* per il "Premio Sestertius" 1998, che riprendeva e modificava il testo di una lezione tenuta all'Università di Sassari nel 1988 (*Il 'docere respondendo' e 'discere audiendo' nella tarda repubblica*), rimasta in forma dattiloscritta fino alla pubblicazione nel tomo II della già citata raccolta *Lectio sua* (1131-1160).

3 Oltre al già menzionato *Sulla fonte di Cicero*, si ricordano BONA, *Cicerone e i «libri iuris*

di particolare rilievo l'ampio saggio pubblicato nel 1980 su *Studia et documenta historiae et iuris*, rivista a cui Bona era rimasto sempre legato, fin da quando nel 1955 vi era stata ospitata la sua tesi di laurea<sup>4</sup>: un importante contributo destinato a incidere non soltanto sugli studi storico-giuridici, ma anche su quelli storico-letterari e, più in generale, storico-culturali. *L'ideale retorico ciceroniano ed il 'ius civile in artem redigere'*, questo il titolo, ha costituito nei decenni successivi un punto di riferimento fondamentale per chiunque abbia affrontato sia il tema del rapporto fra Cicerone e il diritto sia quello della riflessione ciceroniana sul sistema dei saperi, sulla loro formazione e i loro modelli epistemologici.

La ricca e serrata argomentazione sviluppata nell'*Ideale retorico ciceroniano* si svolge a partire da uno dei passi di maggiore densità teorica, soprattutto sul piano epistemologico, e fra i più affascinanti di Cicerone; non a caso, molto studiato e oggetto di varie interpretazioni in rapporto alla storia del pensiero giuridico, anche se quasi sempre senza la dovuta contestualizzazione nel *De oratore* nel suo insieme<sup>5</sup>. Si tratta della sezione di uno dei discorsi programmatici di Licinio Crasso nel primo libro del dialogo in cui il grande oratore, dopo aver passato in rassegna alcuni esempi di ostentata e arrogante ignoranza del diritto da parte di noti esponenti dell'attività forense, afferma la necessità per i giovani aspiranti oratori di conoscere il *ius civile*, anche a costo di affrontare lo studio faticoso di una materia ardua:

oltre che la sfrontatezza (*impudentia*) di questi uomini, vanno condannate anche la loro indolenza e l'inerzia (*segnitatem hominum atque inertiam*), perché, se anche l'apprendimento del diritto fosse un compito enorme e difficile, la sua grande utilità dovrebbe spingerli ad assumersi la fatica di studiarlo (*de orat.* 1, 185: *nam si esset ista cognitio iuris magna atque difficilis, tamen utilitatis magnitudo deberet homines ad suscipiendum discendi laborem impellere*).

Con una premessa al suo discorso Crasso previene una possibile obiezione di Quinto Mucio Scevola l'Augure, il giurista che compare nel solo primo libro del dialogo<sup>6</sup>, alla presenza del quale, ammette, egli non oserebbe fare afferma-

*civilis*» (1985) e *Il 'docere respondendo'*, su cui vd. n. 2; importante in proposito è anche BONA, *Recensione di: Aldo Schiavone, Nascita*.

4 BONA, *Postliminium*.

5 Il limite, comune in molte analisi del brano ciceroniano, «di isolare troppo nettamente il passo dall'intera trama del primo libro del *De oratore*, precludendosi, in tal modo, la comprensione dell'intera portata della pretesa ciceroniana» si trova sottolineato in BONA, *Recensione di: Aldo Schiavone, Nascita*, 692.

6 Il ruolo attribuito da Cicerone nel *De oratore* al personaggio di Scevola risulta per lo più sottovalutato nel panorama della critica; uno dei contributi più notevoli del saggio di Bona è

zioni in materia di diritto. Ma è proprio un'opinione personale abitualmente espressa da Scevola, cioè che nessuna *ars* ('arte' nell'accezione di 'sapere', 'ambito disciplinare' o 'sapere specialistico') sarebbe più facile da imparare del diritto, a dare spunto alle considerazioni che si avvia a svolgere (*de orat.* 1, 185: *non dicerem hoc audiente Scaevola nisi ipse dicere soleret nullius sibi artis faciliorem cognitionem videri*).

Dato il ruolo centrale che occupa nell'*Ideale retorico ciceroniano*, sarà opportuno riportare l'intero passo:

*Quod quidem certis de causis a plerisque aliter existimatur: primum, quia veteres illi, qui huic scientiae praefuerunt, obtinendae atque augendae potentiae suae causa pervulgari artem suam noluerunt; deinde, postea quam est editum, expositis a Cn. Flavio primum actionibus, nulli fuerunt, qui illa artificiose digesta generatim componerent; nihil est enim, quod ad artem redigi possit, nisi ille prius, qui illa tenet, quorum artem instituere vult, habet illam scientiam, ut ex eis rebus, quarum ars nondum sit, artem efficere possit. Hoc video, dum breviter voluerim dicere, dictum a me esse paulo obscurius; sed experiar et dicam, si poterò, planius. Omnia fere, quae sunt conclusa nunc artibus, dispersa et dissipata quondam fuerunt; ut in musicis numeri et voces et modi; in geometria lineamenta, formae, intervalla, magnitudines; in astrologia caeli conversio, ortus, obitus motusque siderum; in grammaticis poetarum pertractatio, historiarum cognitio, verborum interpretatio, pronuntiandi quidam sonus; in hac denique ipsa ratione dicendi excogitare, ornare, disponere, meminisse, agere, ignota quondam omnibus et diffusa late videbantur. Adhibita est igitur ars quaedam extrinsecus ex alio genere quodam, quod sibi totum philosophi adsumunt, quae rem dissolutam divulsamque conglutinaret et ratione quadam constringeret. Sit ergo in iure civili finis hic: legitimae atque usitatae in rebus causisque civium acquabilitatis conservatio. Tum sunt notanda genera et ad certum numerum paucitatemque revocanda. Genus autem id est, quod sui similis communionem quadam, specie autem differentis, duas aut pluris complectitur partis; partes autem sunt, quae generibus eis, ex quibus manant, subiciuntur; omniaque, quae sunt vel generum vel partium nomina, definitionibus, quam vim habeant, est exprimendum; est enim definitio rerum earum, quae sunt eius rei propriae, quam definire volumus, brevis et circumscripta quaedam explicatio. Hisce ego rebus exempla adiungerem, nisi apud quos haec haberetur oratio cernerem; nunc complectar, quod proposui, brevi: si enim aut mihi facere licuerit, quod iam diu cogito, aut alius quispiam aut me impedito occuparit aut mortuo effecerit, ut primum omne ius ci-*

perciò l'approfondita analisi di tale ruolo: BONA, *L'ideale retorico ciceroniano*, 775-795. Scevola rappresenterebbe la giurisprudenza del suo tempo, e il silenzio con cui accoglie il programma, esposto da Crasso, di *redigere in artem* il *ius civile* dimostrerebbe che «era questo un problema che non interessava affatto la *iuris peritia* del tempo di Cicerone»; tale opinione, suffragata da argomenti convincenti, incide sull'interpretazione del discorso di Crasso, poiché porta ad escludere che quel programma fosse condiviso dai giuristi contemporanei.

*vile in genera digerat, quae perpauca sunt, deinde eorum generum quasi quaedam membra dispertiat, tum propriam cuiusque vim definitione declaret, perfectam artem iuris civilis habebitis* (Cic. *de orat.* 1, 186-191).

A dispetto della convinzione di Scevola sulla sua facilità di apprendimento, osserva Crasso, lo studio del *ius civile* presenta difficoltà per i più al di fuori dell'ambito dei giuristi (in particolare, egli intende riferirsi ai giovani aspiranti oratori), e ciò è dovuto soprattutto al fatto che questa materia, da quando ha cominciato a essere divulgata (cioè dalla fine del IV secolo, «dopo che furono rese pubbliche le norme del diritto e Cn. Flavio espose per la prima volta le formule delle azioni»), non è ancora stata ordinata in modo sistematico:

non ci fu nessuno che ordinasse quella materia in un sistema, dopo averla distribuita nei suoi generi. Nulla infatti può essere ridotto a sistema, se non si possiede quella scienza che permette di ridurre in un tutto organico i dati non ancora ordinati in sistema.

Infatti, aggiunge Crasso,

quasi tutte le nozioni che adesso costituiscono un sapere sistematico una volta erano sconnesse fra loro e disperse. Così i ritmi, i toni e le melodie nella musica; le linee, le figure, le distanze e le grandezze nella geometria; il moto del cielo, il sorgere, il tramontare e il movimento delle stelle nell'astronomia; lo studio approfondito dei poeti, la conoscenza delle storie narrate, la spiegazione delle parole e la loro pronuncia nella grammatica. In questa stessa arte retorica l'*inventio*, l'*ornatus*, la *dispositio*, la *memoria*, l'*actio* sembravano procedimenti ignoti e senza nesso tra loro. Fu quindi applicato dall'esterno uno speciale metodo, tratto da un altro campo che i filosofi considerano di loro esclusiva pertinenza, che potesse riunire una materia frammentata e dispersa e organizzarla in un sistema organico.

In altre parole, senza una metodologia unificante non può esservi un sapere sistematico; esistono soltanto le *res*, i dati empirici staccati e disarticolati. La riflessione epistemologica di Cicerone per bocca di Crasso individua quel processo interno alla cultura ellenistica che aveva portato alla costituzione dei saperi, dotati ciascuno di una articolazione interna e autonomi ciascuno rispetto agli altri, anche se collegati in un sistema educativo e culturale noto con la denominazione di *enkyklios paideia* e coincidente grosso modo con il sistema culturale latino delle *artes liberales*: musica, geometria, astronomia, grammatica, retorica. Era la fase in cui, per ricorrere alle categorie aristoteliche, si erano formate le *technai* (*artes*, 'arti' nell'accezione sopra indicata), superando lo stadio dell'*empeiria*, della pura accumulazione dei dati dell'esperienza (le *res* disarticolate). Le *artes* nascono grazie a un intervento metodologico dall'esterno capace di agire

sulle nozioni sconnesse accumulatesi nel tempo e di sovrapporre una sequenza logica a una successione esclusivamente temporale<sup>7</sup>.

Crasso si chiede a questo punto di cosa ci sia bisogno perché anche il *ius civile* trovi forma sistematica in una *ars*, e continua indicando alcune operazioni necessarie: «distinguere i generi e ridurli a un numero il più piccolo possibile», ove per *genus* si intende «ciò che comprende due o più specie, simili tra loro per una certa comunanza di caratteri, ma differenti per qualità specifiche», mentre le *species* (o *partes*) «sono le suddivisioni subordinate ai generi dai quali derivano». I nomi sia dei generi sia delle specie devono poi ricevere una definizione, cioè «una breve ma precisa spiegazione dei caratteri che sono propri di ciò che vogliamo definire». Quella che con poche frasi viene qui descritta è la forma del manuale sistematico dell'antichità: è quell'*Instrumentarium* di operazioni logico-metodologiche che costituisce lo schema comune a tale genere di scrittura, quale è stato descritto e analizzato da Manfred Fuhrmann nel suo fondamentale studio del 1960<sup>8</sup>. Si tratta di un insieme di strumenti metodologici e di schemi di organizzazione della materia e classificazione degli oggetti che caratterizza, come un fascio di tratti comuni, le opere greche e latine nate come introduzioni a singoli saperi, dalla pseudo-aristotelica *Rhetorica ad Alexandrum* alla *Techne grammatiké* di Dionisio Trace, dalla *Rhetorica ad Herennium* e dal *De inventione* dello stesso Cicerone al *De architectura* di Vitruvio, al *De medicina* di Celso e ad altre opere isagogiche, fra le quali, come si dirà dopo, si collocano anche le *Institutiones* di Gaio. Era precisamente questa la forma che mancava ancora alla scrittura giuridica e che Crasso si augurava potesse essere presto realizzata. Concludendo il suo discorso, egli esprime il desiderio di poter racchiudere in un'opera l'*ars* del *ius civile*, distribuendone la materia in pochi generi, suddividendo poi questi ultimi e illustrando con definizioni il carattere proprio di ciascuna suddivisione; aggiunge infine l'augurio che, se non riuscirà lui, qualcun altro che abbia più tempo a disposizione possa realizzare ciò che egli ha in mente da tempo, oppure che l'impresa possa essere portata a termine da qualcuno dopo la sua morte.

L'interpretazione di questo discorso di Crasso in rapporto allo sviluppo della letteratura giuridica è stata spesso e a lungo condizionata dall'accostamento al passo del *Brutus* (152 s.) in cui, scrivendo poco meno di dieci anni dopo, nel 46 a.C., Cicerone mette a confronto Quinto Mucio Scevola, il pontefice, e Servio Sulpicio, e mentre al primo attribuisce grande pratica del diritto (*iuris civilis magnum usum*), solo a Servio riconosce l'averne realizzato la sistemazio-

7 Si rinvia a ROMANO, *Magnitudines*.

8 FUHRMANN, *Das systematische Lehrbuch*.

ne teorica (*artem in hoc uno*), «grazie a quell'*ars* che insegna a dividere tutta la materia in parti, da spiegare mediante definizioni e interpretazioni»: un'*ars* superiore alle altre e che le comprende tutte, cioè la dialettica<sup>9</sup>. Una tendenza diffusa nella critica mette in relazione i due testi cogliendovi una linea evolutiva: Servio verrebbe presentato come colui che ha realizzato il desiderio di Crasso, e dal riferimento esplicito alla *dialectica* si è dedotta l'identificazione con quest'ultima dell'*ars quaedam extrinsecus adhibita* di *de orat.* 1, 188. Gran parte dell'argomentazione di Bona è però tesa a dimostrare che il rapporto fra i due testi è stato frainteso. A tal fine egli dedica molte pagine alla spiegazione di come vada inteso in realtà il metodo che Cicerone definisce, non a caso, mediante la circonlocuzione *ars quaedam extrinsecus adhibita* (non con il termine *dialectica*), e che è qualcosa di funzionalmente diverso dalla dialettica:

Lo strumentario della dialettica – dalle definizioni alle *divisiones*; alle proposizioni semplici e complesse; al sillogismo vuoi di stampo aristotelico vuoi di conio stoico – era tutta una gamma di operazioni logiche volte al *disserere*, al *disputare*. Strutturata come un tutto organico di operazioni logiche, funzionali, nell'ambito del *disserere*, al *iudicare verum falsumne sit l'ars dialectica*, come tale, era funzionalmente diversa dal quel complesso di operazioni logiche – *notatio generum; divisiones e definitiones* – che costituivano l'*ars quaedam extrinsecus adhibita*, pur essa sentita come un tutto organico e la cui funzione era di '*rem dissolutam divulsamque conglutinare et ratione quadam constringere*', di realizzare cioè l'impianto sistematico classificatorio di ogni disciplina ancora *res dissoluta e divulsa*, attraverso l'utilizzazione di ciò che le singole discipline avevano già accumulato come loro patrimonio culturale specifico e che avrebbero ancora accumulato utilizzando le loro specifiche tecniche operative<sup>10</sup>.

La dimostrazione della necessaria distinzione fra una metodologia esterna al sapere, che si applica alla strutturazione del sapere stesso nella redazione di un testo isagogico, e la dialettica in accezione filosofica costituisce, credo si possa dire, il cuore del saggio, e nello stesso tempo il contributo fondamentale

9 Cic. *Brut.* 152 s.: *Hic Brutus: ain tu? inquit: etiamne Q. Scaevolae Servium nostrum antepennis? Sic enim, inquam, Brute, existumo, iuris civilis magnum usum et apud Scaevolam et apud multos fuisse, artem in hoc uno; quod numquam effecisset ipsius iuris scientia, nisi eam praeterea didicisset artem, quae doceret rem universam tribuere in partes, latentem explicare definiendo, obscuram explanare interpretando, ambigua primum videre, deinde distinguere, postremo habere regulam, qua vera et falsa iudicarentur et quae quibus propositis essent quaeque non essent consequentia. Hic enim adtulit hanc artem omnium artium maxumam quasi lucem ad ea, quae confuse ab aliis aut respondebantur aut agebantur. Dialecticam mihi videris dicere, inquit. Recte, inquam, intellegis.*

10 BONA, *L'ideale retorico ciceroniano*, 764.

all'interpretazione che viene data del passo ciceroniano. Quest'ultimo viene liberato dagli strati esegetici che vi si erano sovrapposti immettendo elementi di equivoco, come l'enfasi attribuita all'influsso della filosofia greca e la connessa idea di un invito da parte di Cicerone/Crasso a riorganizzare la materia giuridica in forma filosofica. Spogliato di queste presunte ambizioni filosofiche<sup>11</sup>, il testo programmatico ciceroniano viene conseguentemente a collocarsi in una prospettiva eminentemente didattica:

non resta che concludere sì con Stroux, Villey ed altri, che Cicerone mirava, con il programma del *ius civile in artem redigere*, alla realizzazione di un manuale sistematico a carattere isagogico, ma, posto che la *cognitio iuris civilis* è necessaria a quanti desiderano diventare *perfecti oratores* e riconosciuto che esclusivamente l'*ars iuris civilis*, modellata sulle *artes liberales* e realizzata con l'aiuto del metodo scientifico, consente un facile e fruttuoso apprendimento del *ius civile*, ne discende anche che quel manuale isagogico è pensato da Cicerone in funzione ausiliaria ed esclusivamente in funzione ausiliaria alla realizzazione dell'ideale retorico del *perfectus orator* ed ha per destinatari quegli *adulescentes* che [...] si prefiggono la realizzazione, se mai possibile, dell'ideale retorico. L'oratore Cicerone non si pone perciò dal punto di vista del giurista: il manuale elementare non è pensato da Cicerone in funzione di una propedeutica alla *peritia iuris*<sup>12</sup>.

Il nostro autore si inserisce quindi dichiaratamente in una linea interpretativa che del progetto illustrato da Cicerone nel *De oratore* aveva sottolineato lo scopo prevalentemente didattico e la destinazione a cerchie di pubblico esterne alla professione giuridica, linea rappresentata in particolare, all'interno di un cospicuo numero di contributi che vengono passati in rassegna e commentati nella prima parte del saggio<sup>13</sup>, da Johannes Stroux, le cui intuizioni erano però rimaste senza seguito<sup>14</sup>, e da Michel Villey, che mostrava di non conoscere lo studio di Stroux di alcuni anni precedente e che in uno studio dedicato alla letteratura didattica del diritto romano aveva affermato «le but exclusivement

11 BONA, *L'ideale retorico ciceroniano*, 738 si chiede (e risponderà negativamente) se Cicerone intendesse proporre alla giurisprudenza del suo tempo l'esigenza di abbandonare il tradizionale metodo casuistico-induttivo, proprio del responso del suo tempo, per abbracciare un metodo che argomentasse, per la soluzione dei casi, da una elaborazione sistematica dell'intera materia giuridica, con metodo deduttivo.

12 BONA, *L'ideale retorico ciceroniano*, 772 s.

13 BONA, *L'ideale retorico ciceroniano*, 719-733.

14 STROUX, *Die griechischen Einflüsse*, 100: «was Cicero wollte, war ein knappes wissenschaftliches Buch, gerade auch für den Nicht-Juristen, den Redner, dem es durch seine Übersichtlichkeit und seine Definitionen didaktische Hilfe leisten konnte».

didactique» del programma esposto da Crasso<sup>15</sup>. Tuttavia, se condivide la lettura che entrambi gli studiosi davano del passo ciceroniano in chiave didattica, Bona prende le distanze nell'uno e nell'altro caso dall'interpretazione complessiva, che contiene elementi non condivisibili. Di Stroux egli non condivide l'enfasi data all'influsso della dialettica filosofica greca; di Villey non accetta, ritenendola infondata, la tesi secondo cui le idee espresse riguardo alla creazione di un sistema didattico del diritto civile dovevano essere comuni fra i giuristi dell'epoca, in particolare fra gli amici giureconsulti di Cicerone. Come già osservato<sup>16</sup>, Bona esclude tale possibilità sulla base di un'attenta analisi del ruolo che nel dialogo è assegnato a Scevola, rappresentante della giurisprudenza del tempo. Ma c'è un altro punto di divergenza rispetto a Villey, e qui l'attenzione si sposta da Cicerone alle epoche successive, con una nuova domanda: il programma ciceroniano fu realizzato? quando? da chi? È un problema che va ad agganciarsi a una precedente stagione degli studi di Bona, dandoci come l'impressione che l'approfondimento dedicato all'ideale ciceroniano dell'oratore rappresenti la chiusura di un cerchio apertosi anni prima all'interno delle ricerche su Gaio.

Nel *Ricordo di Ferdinando Bona*, che riproduce il discorso di commemorazione del suo Maestro, tenuto nel novembre 1999, Dario Mantovani esprimeva la «sensazione» che a quello che si sarebbe configurato come uno degli assi portanti della sua ricerca, Cicerone appunto, Bona fosse arrivato «nella scia dell'interesse per le *Institutiones* di Gaio, sbocciato in seno agli studi sulla *societas* e che lo conduce a esplorare le radici del sistema istituzionale, risalendo fino al progetto teorizzato nel *De oratore*»<sup>17</sup>. *L'ideale retorico ciceroniano*, ricordiamo, porta la data del 1980, preceduto, per quanto riguarda Cicerone, nel 1973 da un saggio sulla fonte di un passo dello stesso primo libro del *De oratore* in rapporto alla cronologia dei *decem libelli* di Publio Mucio Scevola. Ma esso è in effetti il punto d'arrivo di un percorso di studi il cui inizio va indicato proprio nelle ricerche sull'autore delle *Institutiones*: a partire dallo studio sul metodo delle citazioni seguito da Gaio nel presentare le controversie giurisprudenziali, tema affrontato negli *Studi sulla società consensuale in diritto romano* (data di pubblicazione 1973). A tali *Studi* il nostro autore fa riferimento all'inizio di un rilevante contributo del 1974, dedicato al coordinamento delle distinzioni *res*

15 VILLEY, *Recherches*, 25.

16 Cfr. *supra*, n. 6.

17 MANTOVANI, *Ricordo*, 622 (testo letto il 30 novembre 1999 nella cerimonia di commemorazione di Ferdinando Bona tenuta presso l'Università di Pavia).

*corporales* – *res incorporales* e *res mancipi* – *res nec mancipi* nella sistematica di Gaio<sup>18</sup>. Qui Cicerone, e più in generale il dibattito tardorepubblicano, vengono chiamati in causa più volte; troviamo inoltre annunciato il contributo ciceroniano che uscirà nel 1980<sup>19</sup>. Il titolo dice meno rispetto a ciò che effettivamente contiene il saggio, che affronta problemi più generali, cominciando da quello che nelle prime righe viene definito «l'enigma della genesi delle *Institutiones* di Gaio». Se tale 'enigma', secondo Bona, non poteva dirsi ancora risolto all'epoca della stesura del saggio, a metà degli anni '70, studi recenti permettevano tuttavia di fissare le linee di un nuovo quadro interpretativo; fra questi studi spiccava il già ricordato volume di Fuhrmann. Si è già accennato al fatto che l'ultimo manuale, fra quelli passati in rassegna e analizzati in ordine cronologico nel volume *Das systematische Lehrbuch*, è quello di Gaio, al quale è dedicato un capitolo di rilevanza decisiva<sup>20</sup>. Con l'inserimento delle *Institutiones* in un preciso genere letterario, quello del *Lehrbuch*, si delineavano infatti nuove coordinate alla luce delle quali rileggere Gaio tentando di risolvere alcune questioni essenziali; quel capitolo, è stato detto recentemente, forniva finalmente le chiavi per comprendere il trattato di Gaio, dopo una lunga stagione di studi che avevano avuto l'effetto di una decostruzione della sua figura e della sua opera<sup>21</sup>.

Il modello del manuale, nato in Grecia per alcune arti liberali quali retorica, grammatica, musica (*Rhetorica ad Alexandrum*, Dionisio Trace, Cleomede), era stato esteso nella cultura romana ad arti non liberali come l'architettura e la medicina, oltre che all'agricoltura, sapere profondamente radicato nella cultura romana, ma estraneo a quello che si andava configurando come il sistema dell'enciclopedia ellenistico-romana, convenzionalmente denominato delle arti liberali. Fuhrmann aveva dimostrato che con Gaio un altro sapere estraneo a quel sistema, il diritto, aveva trovato la sua forma manualistica; mettendo a fuoco l'appartenenza delle *Institutiones* al genere del manuale, egli dava loro

18 BONA, *Il coordinamento delle distinzioni* (data di pubblicazione 1976, ma il contributo era stato presentato durante un convegno nel 1974).

19 BONA, *Il coordinamento delle distinzioni*, 1094 n. 12; le parole che chiudono il saggio fanno riferimento a una «altra sede» in cui sarebbe stato trattato «l'ideale ciceroniano del *perfectus orator*» (1129).

20 FUHRMANN, *Das systematische Lehrbuch*, 104-119; vd. inoltre 183-188.

21 Sulle tappe della progressiva 'dissoluzione' della figura di Gaio (attraverso i dubbi sulla sua identità prosopografica, da un lato, e la negazione della sua originalità, dall'altro) e della sua opera (attraverso l'individuazione di strati redazionali di epoche diverse) cfr. MANTOVANI, *Les juristes écrivains*, 189-207 (vd. ora il capitolo *Il giurista insegnante* in MANTOVANI, *La letteratura invisibile*, 164-215; a p. 189 il giudizio sopra riportato sul contributo decisivo di Fuhrmann all'interpretazione delle *Institutiones*).

una collocazione più precisa rispetto alla generica collocazione in una dimensione didattica, già formulata in studi precedenti, e nello stesso tempo offriva la possibilità di sgombrare il campo da alcune ipotesi infondate.

Bona coglie questa opportunità e interviene su una questione che tocca direttamente la possibile ricostruzione di una linea genealogica Cicerone-Gaio. Se infatti l'idea che il progetto ciceroniano fosse mirato alla didattica e che questa preoccupazione didattica fosse un elemento comune al programma ciceroniano e all'opera di Gaio era da accettare e da valorizzare, è anche vero che la strada così segnata conteneva un'insidia. Come colmare il vuoto fra l'età ciceroniana e l'epoca di Gaio? L'ipotesi di un anello di congiunzione, di una fonte intermedia era fin troppo facile: a realizzare perfettamente il piano ciceroniano sarebbe stato il prototipo del manuale gaiano, di epoca pressappoco contemporanea a Cicerone<sup>22</sup>. Ma una tradizione di testi isagogici già formatasi prima dell'età di Gaio può essere solo immaginata, di essa non esiste alcuna traccia, nemmeno relativa alla produzione ciceroniana. Non abbiamo elementi che vadano oltre la generica testimonianza di Quintiliano secondo cui Cicerone avrebbe cominciato a scrivere (*componere* [...] *coeperat*) qualcosa di non meglio specificato sul diritto<sup>23</sup> e quella di Gellio su un *de iure civili in artem redigendo*<sup>24</sup>, titolo di uno scritto che probabilmente rappresentava (cfr. la forma verbale *redigendo*) un ampliamento del discorso condotto nel *De oratore* piuttosto che un'opera isagogica<sup>25</sup>. Opera isagogica che Cicerone certamente auspicava e riguardo alla quale sottolineava che i tempi erano maturi; e lo erano perché per altre *artes* esisteva già il genere del manuale sistematico. In assenza di testimonianze sicure su una produzione giuridica di forma manualistica in età tardorepubblicana e altoimperiale fino all'età degli Antonini, Bona rivendica per Gaio il ruolo di primo autore di un manuale di diritto:

Non c'è nessun motivo o meglio, non c'è alcun valido motivo per disconoscere a Gaio la paternità di una siffatta recezione (*scil.* della forma del manuale sistematico) e riconoscerla, invece, ad altri giuristi [...] di cui il manuale gaiano sarebbe oltre tutto un rifacimento non del tutto riuscito. Né meglio fondata è la tesi che

22 Sul *prototype* VILLEY, *Recherches*, 34 ss.; ancora in NELSON - DAVID, *Überlieferung* si trova ripresa la tesi di una *Vorlage* comune all'opera di Gaio e al *Liber singularis* di Ulpiano.

23 Quint. *inst.* 12, 3, 9: [...] *et M. Tullius non modo inter agendum numquam est destitutus scientia iuris, sed etiam componere aliqua de eo coeperat, ut appareat posse oratorem non discendo tantum iuri vacare sed etiam docendo.*

24 Gell. 1, 22, 7: *M. autem Cicero in libro, qui inscriptus est de iure civili in artem redigendo, verba haec posuit.*

25 Sul *liber de iure civili in artem redigendo* di Cicerone cfr. BONA, *L'ideale retorico ciceroniano*, 719-733.

ravvisa nel manuale gaiano il risultato di una lunga tradizione giuridico-letteraria a carattere isagogico-sistematico che trarrebbe la sua ragion d'essere da una esigenza sentita nell'ambito stesso della giurisprudenza repubblicana e teorizzata già al tempo della stesura del *de oratore* ciceroniano<sup>26</sup>.

Veniva in questo modo segnato un passo avanti verso la (ri)affermazione dell'autorialità di Gaio dopo la 'dissoluzione' cui la sua figura e la sua opera erano state progressivamente sottoposte<sup>27</sup>.

Un ulteriore passo avanti consisteva nella valorizzazione delle 'imperfezioni' formali, rilevate dalla critica precedente e descritte nel loro insieme dallo stesso Fuhrmann<sup>28</sup>, che, lungi dal dimostrare una scarsa cura redazionale o un'imperfetta assimilazione della fonte utilizzata, confermavano piuttosto che l'operazione compiuta con le *Institutiones* non aveva precedenti:

La più semplice spiegazione di tali 'imperfezioni' formali sembra non poter essere che la seguente. Quand'anche si riuscisse a dimostrare che le singole divisioni o sottodivisioni accolte da Gaio discendono sostanzialmente da una risalente tradizione legislativa o giurisprudenziale, esse per la maggior parte non hanno, nell'utilizzazione che ne fa Gaio, altra funzione che di imbrigliare sistematicamente ed in maniera possibilmente onnicomprensiva una materia che, a ben vedere, si era sviluppata al di fuori di quelle divisioni. Lungi dall'essere sorte contestualmente alla materia trattata, esse appaiono giustapposte ad essa<sup>29</sup>.

Questo notevole contributo al recupero della dimensione autoriale di Gaio dimostrava in modo evidente come l'inquadramento della sua opera nella tradizione del manuale potesse condurre a una valutazione di essa secondo una logica interna al testo, permettendo di fornire nuove risposte a vecchi e in gran parte falsi problemi posti dalla critica. Che la coerenza del manuale implichi l'operazione consapevole di un unico autore, e smentisca perciò tanto il giudizio sulla non originalità quanto la tesi di una giustapposizione di strati redazionali diversi nelle *Institutiones*, è un risultato ormai da tempo acquisito,

26 BONA, *Il coordinamento delle distinzioni*, 1093 s.; in nota, oltre ad esplicitare il riferimento a Villey, l'autore anticipa che «il tema sarà trattato in separata sede».

27 Cfr. *supra*, n. 21.

28 FUHRMANN, *Das systematische Lehrbuch*, 105-107. Queste 'imperfezioni' rivelano una discrepanza fra la tendenza sistematizzante dell'opera e la sua realizzazione; un esempio che si offre immediatamente ai lettori è quello delle *tres divisiones de iure personarum* (Gai. 1, 9; 48; 142), che anziché comparire all'inizio per presentare un quadro generale della trattazione successiva appaiono nel corso della trattazione, rivelando inoltre incongruenze nell'articolazione interna.

29 BONA, *Il coordinamento delle distinzioni*, 1096 s.

e gli studi di Bona hanno segnato una tappa rilevante in questa direzione. Ma la chiave di lettura del manuale sistematico consente, applicata a Gaio, altre considerazioni, come ho cercato di mettere in evidenza altrove<sup>30</sup>. L'autorialità che emerge dall'opera conferma, fra l'altro, che quello della presunta incompletezza dell'opera è un falso problema: per la sua stessa natura isagogica, nessun manuale è completo, nessuno esaurisce l'intera materia della disciplina che tratta, alla quale intende solo fornire una prima introduzione<sup>31</sup>. Il confronto con altri scritti di contenuto tecnico contribuisce poi a dimostrare che quello di Gaio, nello stato in cui lo leggiamo, è un testo pensato per una redazione scritta, sia pure per una scrittura che mima una situazione didattica basata sulla trasmissione orale dei contenuti e sulla relazione pedagogica: stereotipi espressivi e nessi formulari non sono prove di oralità, ma costituiscono un campo di intersezione trasversale a tutta la letteratura didascalica<sup>32</sup>.

Per concludere, un filone ben individuato della ricerca di Ferdinando Bona si configura come un percorso a ritroso, che da Gaio va a collegarsi alla riflessione ciceroniana sul diritto. Questo percorso era diretto a verificare l'ipotesi che gli incunaboli del testo istituzionale gaiano potessero trovarsi nella cultura tardorepubblicana. Sgombrato il campo dalla possibilità di ritrovare un modello delle *Institutiones* in età ciceroniana, rimaneva l'intento didattico comune al programma ciceroniano e all'opera che dopo molto tempo lo realizzò, quella di Gaio.

La presenza di Cicerone nel saggio su Gaio della metà degli anni '70 è solo marginale, così come quella dell'autore delle *Institutiones* nello studio del 1980 sull'ideale retorico. Ma il nodo che lega queste due personalità così lontane nel tempo non verrà più messo in discussione, e riceverà un'esplicita e limpida formulazione in uno degli ultimi scritti di Bona:

Non risulta che la giurisprudenza del tempo abbia mai affrontato il compito di darsi un manuale sistematico del diritto civile sul modello delle arti liberali. Non abbandonò il metodo casistico dell'insegnamento, in cui con l'ammaestrare gli *auditores* nella tecnica del responso, soddisfaceva all'esigenza di dare pareri ai privati e agli stessi avvocati. Bisognerà attendere due secoli, perché sulla scena

30 ROMANO, *Le Institutiones di Gaio*.

31 Si veda per esempio l'esplicita dichiarazione del grammatico Carisio, nell'introduzione al suo cap. I 15, a proposito della *consummatio* delle *artes*: *et sane quid potest absolutum esse, quod adsidue pro subtilitate cuiusque ingenii construitur? Non ideo tamen nullae sunt quia aliis subinde adiectionibus tutas esse non patimur* (p. 61, 20 sgg. B., su cui vd. DE NONNO, *Vetustas e antiquitas*, 228 e n. 61).

32 Per una sintetica rassegna del dibattito su questo aspetto rinvio a ROMANO, *Le Institutiones di Gaio*, 170-172.

dell'insegnamento del diritto (nell'ambito delle scuole che a partire dall'epoca augustea vennero contrapponendosi in Roma tra Sabiniani e Proculiani), apparissero, all'epoca degli Antonini, alla metà circa del II sec. d.C. per opera di un oscuro, ma non meno grande maestro di scuola sabiniano, Gaio, le prime istituzioni, la cui tessitura corrisponde, come è stato ben messo in luce da Manfred Fuhrmann, alla struttura del manuale sistematico dell'antichità greco-latina e che era nell'animo di Cicerone anche per il *ius civile*. Che cosa sono le *personae*, le *res*, le *actiones* in cui si articola il manuale gaiano se non i pochi generi di cui parla Cicerone? E a che cosa servono le numerose divisioni e classificazioni che caratterizzano le *Institutiones* di Gaio (poniamo quella tra liberi e schiavi, tra *personae sui iuris* e *alieni iuris* nel campo del diritto delle persone; tra cose *mancipi* e *nec mancipi*; corporali e incorporali; tra modi di acquisto della proprietà di singole cose o di universalità di beni, come nelle successioni ereditarie; tra le obbligazioni che nascono da contratto o da delitto con le ulteriori sottoclassi, nel campo del diritto delle *res*; a che servono le divisioni delle azioni tra quelle *in rem* o *in personam*, tra le reipersecutorie e le penali nel campo del diritto delle azioni), a che cosa servono appunto tutte queste e altre classificazioni e le definizioni che talvolta accompagnano generi e specie classificatorie nel manuale gaiano, se non a *rem dissolutam divolsamque conglutinare et ratione quadam constringere*, così come intendeva dovesse fare l'arte classificatoria il cui impiego Cicerone riteneva indispensabile per costruire a sistema qualunque disciplina di cui si volesse rendere facile l'apprendimento?. Ma dal lontano 55 a.C. bisognava, appunto, attendere 200 anni per disporre con le *Institutiones* di Gaio di quell'impianto sistematico della materia civilistica<sup>33</sup>.

## Bibliografia

BONA F., *Postliminium in pace*, in *Lectio sua*, I, Padova 2003, 3-33 (= SDHI 21 [1955] 249-275).

BONA F., *Sulla fonte di Cicero, de oratore, 1, 56, 239-240 e sulla cronologia dei 'decem libelli' di P. Mucio Scevola*, SDHI 39 (1973) 425-480.

BONA F., *Il coordinamento delle distinzioni 'res corporales' - 'res incorporales' e 'res mancipi' - 'res nec mancipi' nella sistematica gaiana*, in *Lectio sua*, I, Padova 2003, 1091-1129 (= *Prospettive sistematiche nel diritto romano. Atti dell'«Incontro» di Pavia del 10 maggio 1974*, Torino 1976, 409-454).

BONA F., *Recensione di A. Schiavone, Nascita della giurisprudenza. Cultura aristocratica e pensiero giuridico nella Roma tardo-repubblicana*, in *Lectio sua*, II, Padova 2003, 681-716 (= SDHI 44 [1978] 550-576).

33 BONA, *Il 'docere respondendo'*, 1159 s.; citazione dal testo letto a Biella (con il titolo *Cicerone e il manuale sistematico del ius civile*) nel giugno 1998, che si presenta come una versione più ampia del finale del 1988, riprodotta in *Lectio sua* II (vd. *supra*, n. 2).

BONA F., *L'ideale retorico ciceroniano ed il 'ius civile in artem redigere'*, in *Lectio sua*, II, Padova 2003, 717-831 (= SDHI 46 [1980] 282-382).

BONA F., *Cicerone tra diritto e oratoria. Saggi su retorica e giurisprudenza nella tarda repubblica*, Como 1984.

BONA F., *Cicerone e i «libri iuris civilis» di Quinto Mucio Scevola*, in *Lectio sua*, II, Padova 2003, 833-909 (= *Questioni di giurisprudenza tardo-repubblicana. Atti di un Seminario. Firenze, 27-28 maggio 1983*, Milano 1985, 205-279).

BONA F., *Il 'docere respondendo' e 'discere audiendo' nella tarda repubblica*, in *Lectio sua*, II, Padova 2003, 1131-1160.

BONA F., *Curriculum di Ferdinando Bona*, in *Lectio sua*, II, Padova 2003, 1241-1246.

BONA F., *Lectio Sua. Scritti editi ed inediti di diritto romano*, I-II, Padova 2003.

DE NONNO M., *Vetustas e antiquitas, veteres e antiqui nei grammatici latini*, in *Imagines antiquitatis. Representations, Concepts, Receptions of the Past in Roman Antiquity and the Early Italian Renaissance*, a cura di S. Rocchi, C. Mussini, Berlin-Boston 2017, 213-247.

FUHRMANN M., *Das systematische Lehrbuch. Ein Beitrag zur Geschichte der Wissenschaften in der Antike*, Göttingen 1960.

MANTOVANI D., *Ricordo del professor Ferdinando Bona*, in *In Memoriam. La Commemorazione pavese del professor Ferdinando Bona*, SDHI 66 (2000) 616-628.

MANTOVANI D., *La letteratura invisibile. I giuristi scrittori di Roma antica*, Bari-Roma 2024 (ed. it. di *Les jurists écrivains de la Rome antique. Les œuvres des juristes comme littérature*, Paris 2018).

NELSON H.L.W. - DAVID M., *Überlieferung, Aufbau und Stil von Gai Institutiones*, Leiden 1981.

ROMANO E., *Le Institutiones di Gaio e la tradizione manualistica antica*, in *Le Istituzioni di Gaio: avventure di un bestseller. Trasmissione, uso e trasformazione del testo*, a cura di U. Babusiaux, D. Mantovani, Pavia 2020, 167-203.

ROMANO E., *Magnitudines sunt artium deminutae. Saperi specialistici ed enciclopedismo nella cultura romana*, in *Écritures des savoirs dans l'Antiquité aux premiers siècles de notre ère*, édité par V. Naas, M.-P. Noël, Paris 2023, 15-30.

STROUX J., *Griechische Einflüsse auf die Entwicklung der römischen Rechtswissenschaft gegen Ende der republikanischen Zeit*, in *Römische Rechtswissenschaft und Rhetorik*, Potsdam 1949, 97 ss. (= *Atti del Congresso internazionale di diritto romano* [Bologna e Roma aprile 1933], I, Pavia 1935, 111-132).

VILLEY M., *Recherches sur la littérature didactique du droit romain (A propos d'un teorie de Ciceron 'De oratore' 1-188 à 190)*, Paris 1945.

## CATALOGHI PER UN'ESPOSIZIONE

### *Gaio e l'arte di insegnare il diritto a Roma*

FEDERICO BATTAGLIA  
Università di Milano-Bicocca

Le singole divisioni o sottodistinzioni accolte da Gaio (...) non hanno (...) altra funzione che di imbrigliare sistematicamente (...) una materia che (...) si era sviluppata al di fuori di quelle divisioni.

FERDINANDO BONA

**ABSTRACT:** Ferdinando Bona contributed to stabilizing the historiographical turn that Manfred Fuhrmann imprinted on Gaian studies (the *Institutiones* belong to the ancient 'systematic manual' literary genre). Bona suggested that the role of diaretical patterns should be redefined. Within the 'expository system' of the *Institutiones*, Gaius' *divisiones* appear today as a functional tool for the composition of the text and the transmission of information to the reader, like other text organization tools. Among these instruments is the listing, with which the author of a text orders an articulated set of legal information. Confines between listing and division are blurred, and their expository use closely reflects the techniques used for argumentative purposes by Roman jurisprudence. This essay addresses the listings within the text of the *Institutiones* and the various ways they were used, thus fitting into Bona's research line.

**KEYWORDS:** Gaius, *Institutiones*, expository texts, *divisiones*, listings.

**FONTI:** Gai 1.26-35; Gai 1.52-66; Gai 1.142-196; Gai 2.86-96; Gai 3.82-87; Gai 3.92-127; Gai 4.142-160

**PARTITIO:** 1. Prologo. *Gaio, in Bonae partem*; 2. *Oltre Furbmann: le divisioni come strumento di costruzione del discorso*; 3. *Le 'Institutiones', testo espositivo*; 4. *Testi espositivi e cataloghi*; 5. *Catafora del dato aggregante*; 6. *Cataloghi impliciti e astrazione di una regolarità*; 7. *Un oggetto in più cataloghi*; 8. *Agglomerazioni tematiche*; 9. *Cataloghi in moduli testuali complessi*; 10. *L'intreccio tra moduli: 'topica espositiva' e costruzione del discorso*; 11. *Il gradiente della catalogazione. Elenchi e pianificazione testuale*; 12. *Cataloghi di possibili divisioni*; 13. *Cataloghi di autori di cataloghi. Astrazione per l'argomentazione, astrazione per l'esposizione*; 14. (Ri)epilogo.

## 1. Gaio, *in Bonae partem*

Per mettere a fuoco l'apporto di Ferdinando Bona agli studi gaiani occorre inquadrare almeno in grandangolo, seguendo lo stesso Bona, i risultati di Manfred Fuhrmann<sup>1</sup>. Nel panorama letterario greco-romano, secondo la nota restituzione di Furhmann, si può rintracciare un genere (manualistica tecnica) caratterizzato da forme comuni di organizzazione (piano dei concetti) e rappresentazione (livello della lingua) della materia specialistica<sup>2</sup>.

Nella manualistica a carattere 'sistematico', non i contenuti – che variano, in orizzontale, da un settore disciplinare all'altro –, bensì la struttura che li trattiene è il tratto di genere: sulla materia sbrogliata che ogni campo del sapere ha accumulato, intervengono infatti operazioni logiche «tramandate nei secoli e trasferite da una disciplina all'altra», le quali fermano i concetti in un telaio e offrono alla lingua uno schema da seguire nell'esposizione dei contenuti<sup>3</sup>.

Questo dato viene recepito da Bona come punto di ancoraggio per una prima presa di posizione storiografica. Poiché la materia organizzata e gli strumenti di organizzazione – o 'sistema' – vanno tenuti distinti, il dibattito sulla paternità gaiana delle *Institutiones* va diluito in una dissociazione netta: nulla vieta che scampoli più o meno consistenti del tessuto testuale siano precedenti a Gaio, ma anche nulla lascia credere che ad altri, e non a Gaio, vada attribuita l'opera di cucitura e 'sistemazione' del materiale<sup>4</sup>.

1 Sugli esiti del lavoro di Fuhrmann in relazione a Gaio e sugli sviluppi ulteriori, con migliore dettaglio, cf. ROMANO, *Le Institutiones*, 167-204.

2 Lo studio di F. prende le mosse, come si sa, dall'analisi di opere eterogenee per lingua, materia e datazione: dalla *τέχνη* retorica di Anassimene di Lampsaco (anni '40 del IV secolo a.C.) a quella grammatica di Dionisio Trace (170-90 a.C.), dalla *Εισαγωγή ἀρμονική* di Cleonide (databile solo in ampio spettro, IV sec. a.C.- III sec. d.C., secondo SOLOMON, *Cleonides*) alla *Rhetorica ad Herennium* (88-85 a.C. per l'A.) e al *De inventione* ciceroniano; e ancora le varroniane *Res rusticae* (37 a.C.), i libri *de architectura* di Vitruvio (27-23 a.C.), quelli *medicinae* di Cornelio Celso (I sec. d.C.), gli scritti gromatici romani e, appunto, Gaio.

3 Cf. FUHRMANN, *Das systematische Lehrbuch*, 7-8.

4 BONA, *Il coordinamento*, 1093-1094: «Che si debba distinguere, poi, come vuole l'autore, la recezione della forma del manuale sistematico in sé e per sé considerata dall'impiego delle singole sostanziali classificazioni, dalle singole sostanziali definizioni ecc. è un dato che non può non trovare consenso, così come è senz'altro da sottoscrivere quanto, a questo proposito, sostiene l'autore: "Es ist schwer vorstellbar, dass sich der zuerst genannte, durch die Institutionen des Gaius dokumentierte Prozess (scl. la recezione della forma del manuale come tale) stückweise vollzogen hat; er muss vielmehr als die Leistung einer einzelnen Persönlichkeit angesehen werden, die wie der Feldmesser Frontin eine fertige, in alle Details ausgebildete Form auf neue, autochthon römische Gegebenheiten übertrug". Non c'è nessun motivo o meglio, non c'è alcun valido motivo per disconoscere a Gaio la paternità di una siffatta recezione e riconoscerla, invece, ad altri giuristi [...] di cui il manuale gaiano sarebbe oltre tutto un

Più sfumato è l'atteggiamento dei due studiosi nei confronti della connotazione da attribuire al 'sistema' dei manuali tecnici antichi, su tutti quello galiano. La nota ambiguità della parola<sup>5</sup>, a cui diverse stagioni di pensiero hanno affidato la propria idea di ordine in vari campi del sapere, non viene dissipata da Fuhrmann, che tuttavia trasmette al lettore una tesi complessivamente tersa. A individuare il genere '*systematisches Lehrbuch*' contribuisce, per il filologo tedesco, l'uso dominante di «una metodologia che accoglie uno strumentario costante di operazioni logiche» legate al metodo dialettico, «come ad esempio la *διαίρεσις*, forza motrice del progressivo e graduale dispiegarsi dei sistemi, la conseguente determinazione delle relazioni tra concetti (*γένος* e *εἶδος*), la definizione e, infine, il confronto tra *species* appartenenti allo stesso *genus* (*διαφορά*)»<sup>6</sup>, al netto del fatto che tale strumentario viene recepito – punto nodale, riguardo a Gaio – non direttamente da ambienti filosofici, platonico-aristotelici o stoici che siano, bensì per via di emulazione rispetto ai manuali retorici diffusi a Roma a partire dalla tarda repubblica (Gaio recepisce la forma letteraria già completa degli strumenti logici che la caratterizzano)<sup>7</sup>.

La 'sistematicità' di Fuhrmann, connotata dialetticamente, è con ciò attribuito di un metodo didattico-espositivo (attiene cioè alla scienza del discorso)

rifacimento non del tutto riuscito». Il riferimento di Bona è a FUHRMANN, *Das systematische Lehrbuch*, 184.

5 Su cui si sono spesi per tempo filosofi e teorici del diritto: cf. p.e., coevo al lavoro di Fuhrmann, BOBBIO, *Teoria*, 204-209 (= rist. di *Teoria dell'ordinamento giuridico*, corso svolto a Torino nell'anno 1959-1960).

6 Cf. FUHRMANN, *Das systematische Lehrbuch*, 7-8.

7 Il passaggio-chiave si trova in FUHRMANN, *Das systematische Lehrbuch*, 183-184: «Der Rechtsunterricht hat also eine Form wissenschaftlicher Schriftstellerei ohne jede Modifikation rezipiert, und zwar übernahm er nicht einzelne logische Operationen wie etwa die Einteilung und die Unterscheidung von *genera* und *species*, sondern ein geschlossenes Ganzes, das einen scharf umrissenen Kreis logischer Hilfsmittel mit einer ebenso konstanten Anzahl<sup>[184]</sup> von Darstellungsschemata vereinigt. Gerade dieser Umstand zwingt die historische Betrachtung, von der platonisch-aristotelischen oder stoischen Logik als befruchtenden Kräften rechtswissenschaftlicher Methoden im wesentlichen abzusehen und die systematische Jurisprudenz vornehmlich auf die Theorie der Redekunst zurückzuführen».

Con questa precisazione Fuhrmann risemantizza, nel complesso approvandola e inserendosi nello stesso solco ideale, l'etichetta ('dialectical jurisprudence') usata da SCHULZ, *History*, 62-69, con riguardo al cd. 'periodo ellenistico' della giurisprudenza romana, in cui andrebbe trovata la matrice culturale della formazione di un manuale sistematico di diritto romano (cf. FUHRMANN, *Das systematische Lehrbuch*, 183: «Mag die Wahl der Bezeichnungen zu Beanstandungen Anlaß geben: die Wichtigkeit des Vorgangs scheint richtig eingeschätzt zu sein. Die vorliegende Untersuchung gestattet, seinen Verlauf in einigen Punkten präziser zu bestimmen»).

utilizzato, tra gli altri, da Gaio, non dell'oggetto a cui il metodo è applicato (non riguarda la scienza del diritto come tale)<sup>8</sup>. Anche questa osservazione aiuta Bona a collocarsi nel dibattito storiografico: la tesi che fa di Gaio il prosecutore di «una lunga tradizione giuridico-letteraria a carattere isagogico-sistematico che trarrebbe la sua ragion d'essere da una esigenza sentita nell'ambito stesso della giurisprudenza repubblicana e teorizzata già al tempo della stesura del *De oratore* ciceroniano»<sup>9</sup> non è fondata, perché la ricezione della forma letteraria 'manuale sistematico', al tempo del *De oratore*, è da ascrivere ai retori, non ai giuristi. Cicerone con il *De oratore* – Bona dedica al tema uno dei suoi saggi più noti – non proponeva alcunché alla giurisprudenza del proprio tempo: non le suggeriva di dare sistematicità alle tecniche di creazione del diritto (oggetto disciplinare)<sup>10</sup>, né di innovare il metodo di formazione dei nuovi giuristi (didattica del sapere specialistico)<sup>11</sup>. Cicerone proponeva piuttosto agli oratori di insegnare con metodo sistematico il diritto, posta l'opportunità di conoscere la materia da parte del *perfectus orator*<sup>12</sup>. Fino all'innovazione di Gaio sono perciò le scuole di retorica, non quelle di diritto, ad avere fatto propria l'idea di ap-

8 Eventualmente, nello specchio dei metodi di costruzione di un'*ars*, tema che per questa via ritorna al *De oratore* ciceroniano: altri riferimenti di F. sono VILLEY, *Recherches* (il cui esordio denuncia l'intenzione di «chercher l'histoire de la composition des systèmes didactiques romaines», p. 1) e METTE, *Ius civile*, oltre a WIEACKER, *Griechische Wurzeln*.

9 BONA, *Il coordinamento*, 1094, che rinvia a BONA, *Sulla fonte*, 650 nt. 95 (già aprendo a uno studio futuro sul tema: cf. BONA, *L'ideale retorico*).

10 Cf. BONA, *Sulla fonte*, 650 nt. 95: «Non c'è nulla né qui né altrove nel *De oratore* a differenza che nel *Brutus*, 41-42, 152-153, in cui il pensiero è pericolosamente presente, che legittimi il sospetto che Cicerone abbia pensato di prospettare alla *iuris peritia* del suo tempo l'esigenza di abbandonare il tradizionale metodo casuistico-induttivo per abbracciare un metodo che argomentasse sillogisticamente da un'elaborazione sistematica – secondo i canoni dell'*ars dialectica* – dell'intera materia giuridica». Cf. anche BONA, *L'ideale retorico*, 764-765.

11 Cf. BONA, *L'ideale retorico*, 775: «L'esame stesso del *De oratore* ci mette in condizione di escludere che la giurisprudenza coeva dell'oratore abbia mai pensato di abbandonare il tradizionale metodo didattico del *docere respondendo*, per adottare i metodi tipici dei manuali isagogici propri delle *artes liberales* della cultura ellenistica».

12 Cf. BONA, *L'ideale retorico*, 772-773: «Non resta che concludere [...] che Cicerone mirava, con il programma del *ius civile in artem redigere*, alla realizzazione di un manuale sistematico a carattere isagogico, ma, posto che la *cognitio iuris civilis* è necessaria a quanti desiderano diventare *perfecti oratores* [...], ne discende anche che quel manuale isagogico è pensato da Cicerone in funzione ausiliaria ed esclusivamente in funzione ausiliaria alla realizzazione dell'ideale retorico del *perfectus orator* ed ha per destinatari quegli *adulescentes* che già '*instituti liberaliter educatione doctrinaque puerili*' (*De orat.*, 3, 31, 125), incamminatisi sulla strada dell'eloquenza, si prefiggono la realizzazione, se mai possibile, dell'ideale retorico. L'oratore Cicerone non si pone perciò dal punto di vista del giurista: il manuale elementare non è pensato da Cicerone in funzione di una propedeutica alla *peritia iuris*».

plicare anche al campo normativo il genere letterario del manuale sistematico (l'emulazione dei manuali retorici ipotizzata da Fuhrmann, potremmo dire, è per Bona, fino a Gaio, un fenomeno tutto interno al mondo degli oratori)<sup>13</sup>.

## 2. Oltre Fuhrmann: le divisioni come strumento di costruzione del discorso

È però soprattutto sul piano del metodo seguito dall'autore delle *Institutiones* che Fuhrmann segna il passo rispetto allo studioso lombardo, il cui approccio accorto mette a fuoco schemi irriducibili a quelli logico-dialettici.

In particolare, Fuhrmann rintracciava, tra i tratti comuni del genere letterario isagogico-sistematico, la presenza di un modulo espositivo costante (in due varianti, con esposizione in serie o in parallelo degli elementi enumerati):<sup>14</sup>

### IN SERIE:

A. Ripartizione della materia e annuncio degli argomenti/elementi oggetto di ripartizione (1, 2, 3 ecc....)

B. Esposizione:	argomento/elemento 1:	a) Definizione b) Ulteriore caratterizzazione
	argomento/elemento 2:	a) Definizione b) Ulteriore caratterizzazione

...

### IN PARALLELO:

A. Ripartizione della materia e annuncio degli argomenti/elementi oggetto di ripartizione (1, 2, 3 ecc....)

B. Esposizione:	a) Definizione degli argomenti/elementi 1, 2, 3 ecc....: b) Ulteriore caratterizzazione degli argomenti/elementi 1, 2, 3 ecc....:
-----------------	--

13 Cf. BONA, *L'ideale retorico*, 830-831, con riferimento al ciceroniano *De iure civili in artem redigendo*: «Anche se la svincolò – almeno formalmente – dal rapporto di sussidiarietà rispetto all'ideale del *perfectus orator*, l'*ars iuris civilis* continuava ad apparire estranea ai reali interessi dei giuristi. Non abbiamo alcuna testimonianza che questi abbiano dato almeno quell'aiuto che Cicerone forse si riprometteva da loro. Non fa meraviglia, allora se nessun giurista ci abbia conservato il ricordo dell'operetta ciceroniana. Solo nelle scuole di retorica l'opera<sup>[831]</sup> trovò quella accoglienza che ne dovette garantire la sopravvivenza anche nel tardo primo secolo d.Cr. come testimonia il richiamo – indiretto, ma, dato il contesto, non per questo meno chiaro – nelle *Institutiones oratoriae* di Quintiliano. Ed è proprio in questa circostanza la prova più significativa del carattere dell'operetta ciceroniana. Al di là degli scopi che Cicerone poteva prefiggersi, l'autonomia formale dell'opera non fu sufficiente a garantire l'autonomia sostanziale del programma che continuava a vivere in strettissima connessione strumentale con la figura del *perfectus orator*». Sull'opuscolo cf. MANTOVANI, *Cicerone*.

14 Cf. la messa a fuoco dello schema (nelle due varianti) in FUHRMANN, *Das systematische Lehrbuch*, 26 (Anassimene), 33 (Dionisio Trace), 39-40 (Cleonide), 55 (*Rhetorica ad Herennium*), 68 (*De inventione*), 76 (Varrone), 84 (Vitruvio), 102 (testi grammatichi), 119 (Gaio).

Questo movimento di base è però eseguito da Gaio in modo incostante, lasciando spazio a ‘imperfezioni’ o scarti che segnalano – suggeriva Fuhrmann – «una discrepanza tra la innegabile tendenza sistematica dell’opera, l’aspirazione a sviluppare sistematicamente la materia e la sua realizzazione, tanto più sorprendente se rapportata ad elementari esposizioni sistematiche di altre discipline che potevano contare su una più recente tradizione»<sup>15</sup>.

Ciò che è macchia, se si suppone una superficie omogenea, diventa in realtà modulo costitutivo se si considera il testo di Gaio come un *mélange* policromo. Il rigore della piramide dialettica in cui Gaio secondo Fuhrmann avrebbe voluto, ma non potuto, ingabbiare la materia giuridica si è nel tempo dissolto in una serie più eterogenea di moduli stilistici, capaci di cooperare all’ordito delle *Institutiones*. A suggerire maggiore flessibilità nella valutazione della natura ‘sistematica’ dell’impianto espositivo gaiano è stato prima di altri Ferdinando Bona, che ha rilevato, con riguardo al secondo commentario gaiano, la presenza di una tecnica combinatoria capace di subordinare la forza logica delle *divisiones* alle esigenze superiori del discorso. Le coppie diairetiche *res corporales/res incorporales* e *res Mancipi/res nec Mancipi*, esempio di altre presenti nel manuale, assecondano infatti formalmente lo schema-tipo evidenziato da Fuhrmann; la ripartizione<sup>16</sup>

15 La traduzione è di BONA, *Il coordinamento*, 1094, con riferimento a FUHRMANN, *Das systematische Lehrbuch*, 105. Le parole spese per Gaio riflettevano, in F., la conclusione formulata per l’intero genere letterario. Cf. FUHRMANN, *Das systematische Lehrbuch*, 122.

Per quanto riguarda Gaio, in particolare, la «Diskrepanz zwischen den Tendenzen des Werkes und ihrer Realisierung» sarebbe visibile già nel modo in cui la tripartizione *personae-res-actiones* è annunciata (cf. FUHRMANN, *Das systematische Lehrbuch*, 105), a fronte della importanza cruciale di questa partizione della materia (così precisa che nessun elemento, o quasi, dà vita a crossover e contaminazioni tra le classi: uniche eccezioni la *mancipatio* e la *in iure cessio*, che afferiscono sia alla classe delle persone, sia a quella delle cose) e dell’opera (i quattro libri si adagiano sulle tre parti). Inoltre, nei primi sette paragrafi delle *Institutiones* F. rintracciava una ‘*divisio* mancata’, potenziale, accennata e subito abbandonata a vantaggio della terna sostanziale. Ancora: nessuna sezione del manuale gaiano presenta uno schema piramidale nitido (le parti sulle *personae* e sulle cose, soprattutto, procedono per giustapposizione di *divisiones* eterogenee e indipendenti, più che per subordinazione di specie a generi); in nessuna, il lettore è espressamente avvisato dello schema diairetico che lo attende; nessuna è esente da difetti logici (cf. FUHRMANN, *Das systematische Lehrbuch*, 107-110).

16 Per Fuhrmann, «das wichtigste und auffälligste methodische Werkzeug der gajanischen Institutionen ist die Einteilung» (FUHRMANN, *Das systematische Lehrbuch*, 110). Non sempre però Gaio dà conto espressamente della presenza di una ‘*divisio*’. Ciò avviene solo in Gai 1.9 («*Et quidem summa divisio de iure personarum haec est, quod omnes homines aut liberi sunt aut servi*»); Gai 1.48 («*Sequitur de iure personarum alia divisio: nam quaedam personae sui iuris sunt, quaedam alieno iuri sunt subiectae*»); Gai 1.142 («*Transeamus nunc ad aliam divisionem. nam ex his personis, quae neque in potestate neque in manu neque in mancipio sunt, quaedam vel in tutela sunt vel in curatione, quaedam neutro iure tenentur*»); Gai 2.2 («*Summa*

è seguita da definizioni (Gai 2.12; 2.14a)<sup>17</sup>, che a loro volta aprono a «ulteriori caratterizzazioni» dell'oggetto definito. Queste divisioni però non si collocano in un unico schema ad albero al modo di rami che partono da uno stesso fusto, perché mettono in luce caratteristiche diverse degli oggetti, che non sono tra loro alternative bensì coesistono. Proprio la coesistenza tra l'essere corporale o incorporale delle cose e l'essere *mancipi* o *nec mancipi*, anzi, è il motivo per cui Gaio richiama le due distinzioni, la cui combinazione dà vita a una griglia che ha come oggetto, come ha messo in luce Bona, i modi di trasferimento delle *res*<sup>18</sup>:

IN SERIE:

A. <Ripartizione> <sup>[Gai 2.12]</sup> *Quaedam praeterea res corporales sunt, quaedam incorporales*

B. <Esposizione>: <argomento/elemento 1>: a) <Definizione> <sup>[13]</sup> *Corporales hae sunt, quae tangi possunt,*

b) <Ulteriore caratterizzazione (sviluppo estensionale)> *velut fundus, homo, vestis, aurum, argentum et denique aliae res innumerabiles*

<argomento/elemento 2>: a) <Definizione> <sup>[14]</sup> *Incorporales sunt quae tangi non possunt*

b) <Ulteriore caratterizzazione (sviluppo estensionale)> *qualia sunt ea, quae in iure consistunt, sicut hereditas, ususfructus, obligationes quoquo modo contractae*

<(commento)> *nec ad rem pertinet, quod in hereditate res corporales continentur... etc.*

A. <Ripartizione> <sup>[14a]</sup> *... aut mancipi sunt aut nec mancipi*

*itaque rerum divisio in duos articulos diducitur: nam aliae sunt divini iuris, aliae humani»);* Gai 3.88 («*Nunc transeamus ad obligationes, quarum summa divisio in duas species diducitur: omnis enim obligatio vel ex contractu nascitur vel ex delicto»);* Gai 4.142 («*Principalis igitur divisio in eo est, quod aut prohibitoria sunt interdicta aut restitutoria aut exhibitoria»);* Gai 4.143 («*Sequens in eo est divisio, quod vel adipiscendae possessionis causa comparata sunt vel retinendae vel recipiendae»);* Gai 4.156 («*Tertia divisio interdictorum in hoc est, quod aut simplicia sunt aut duplicia»).* Nella maggioranza dei casi la ripartizione è nei fatti e viene realizzata attraverso particelle disgiuntive o enumerazioni per asindeto. Cf. p.e. Gai 1.1 («*partim... partim...*»); 1.8 («*vel... vel... vel...*»); 1.10 («*alii... alii...*»); 1.12 («*aut... aut... aut...*»); 1.110 (asindeto: «*Olim itaque tribus modis in manum conveniebant: usu, farreo, coemptione*»). A questo secondo gruppo di ripartizioni vanno ricondotti i passaggi di Gai 2.12 («*quaedam... quaedam...*») e 2.14a («*Res praeterea aut mancipi sunt aut nec mancipi*»).

17 In questo caso, le definizioni corrispondono al prototipo stilistico *definiendum* + verbo 'esse' + *definiens*. Non sempre ciò accade; Fuhrmann stesso rilevava l'impossibilità di tracciare linee precise di confine «zwischen Definitionen einerseits und Beschreibungen von Rechts-einrichtungen, Erläuterungen von Normen usw. andererseits», operazioni che sotto il profilo logico tendono in Gaio, in eguale misura, a restituire con la massima precisione possibile il significato dei concetti illustrati. Al prototipo definitorio si accompagnano varianti formali, per le quali cf. FUHRMANN, *Das systematische Lehrbuch*, 116.

18 BONA, *Il coordinamento*, 1116.

B. <Esposizione>: <argomento/elemento 1> ...*item aedes in Italico solo...*  
 <argomento/elemento 2> a) ...  
 b) <Ulteriore caratterizzazione (sviluppo estensionale)> *servitutes praediorum urbanorum nec mancipi sunt. Item stipendiaria praedia et tributaria nec mancipi sunt.*  
 <(commento)><sup>[15-17]</sup> *Sed quod diximus ea animalia, quae domari solent, mancipi esse... etc.*

→	→	→
<i>Res nec mancipi + corporales</i>	<i>Res mancipi</i>	<i>Res nec mancipi + incorporales</i>
Gai 2.19: <i>res nec mancipi ipsa traditione pleno iure alterius fiunt, si modo corporales sunt et ob id recipiunt traditionem.</i>	Gai 2.22. <i>Mancipi vero res sunt, quae per mancipationem ad alium transferuntur; unde etiam mancipi res sunt dictae. Quod autem valet mancipatio, idem valet et in iure cessio.</i>	Gai 2.28-30. <i>Res incorporales traditionem non recipere manifestum est.</i> <sup>[29]</sup> <i>Sed iura praediorum urbanorum in iure cedi tantum possunt; rusticorum vero etiam mancipari possunt.</i> <sup>[30]</sup> <i>Ususfructus in iure cessionem tantum recipit.</i> <sup>[34]</sup> <i>Hereditas quoque in iure cessionem tantum recipit.</i> <sup>[38]</sup> <i>Obligaciones quoquo modo contractae nihil eorum recipiunt...</i> <i>... novatio obligationis.</i>

Ne risulta che il modello diairetico offre sì, in buona misura, un aiuto alla costruzione e alla lettura del discorso condotto nel manuale, ma non sempre svolge il ruolo di guida nel discorso stesso. In casi come quello studiato di Bona, Gaio sfrutta la diairesi a un livello topico, quale strumento logico in grado di tracciare il discorso e segnalarne al lettore la direzione. A volte, dunque – come nel caso delle griglie *res corporales/incorporales, mancipi/nec mancipi* – gli schemi divisori seguono e non precedono, sono subordinati e non sovraordinati al filo che guida la composizione del testo.

Del resto, mentre le divisioni formali proposte nella prima parte del secondo libro gaiano riguardano criteri (non sempre coordinati, come rilevava Bona)<sup>19</sup> di descrizione tipologica delle *res*, l'architettura del testo nel secondo commentario si sviluppa intorno non alle *res* medesime, bensì ai modi in cui esse diventano nostre, sempre che siano commerciabili e possano essere

19 BONA, *Il coordinamento*, 1111-1113, con riguardo alla mancata armonizzazione (per subordinazione della seconda alla prima) «tra le due classificazioni, *res divini iuris-res humani iuris* e *res corporales-res incorporales*».

private<sup>20</sup>. Se si guarda allo sviluppo di Gai 2.19-38, aiutandosi con la sinossi riportata qui sopra, ci si accorge infatti facilmente che il lettore acquisisce progressivamente nuove informazioni seguendo non, linearmente, i rami delle divisioni di *res*, bensì un filo rosso trasversale, che porta, in sequenza: (a) prima, a illustrare l'effetto di trasferimento prodotto, a certe condizioni, dalla consegna materiale della cosa (*traditio*: Gai 2.20)<sup>21</sup>; (b) poi, a richiamare, per rinvio, l'analogo effetto prodotto dalla *mancipatio* (Gai 2.23)<sup>22</sup>, procedura già esposta nel primo libro (Gai 1.119-123) e dunque non ripetuta, nonché (c) a spiegare il rito della *in iure cessio* (Gai 2.24); (d) quindi, a chiarire quali tra i negozi già illustrati sono applicabili alle cose incorporali (tutte *traditionem non recipiunt*; per alcune, è possibile fare ricorso alla *mancipatio* e alla *in iure cessio*); (e) infine, a dichiarare che nessuna delle procedure precedenti è adatta alle obbligazioni (il che spiega perché stiano in ultima posizione), in relazione alle quali si informa circa la novazione (Gai 2.38-39)<sup>23</sup>. La progressione tematica del testo (*res nec Mancipi corporales* → *res Mancipi* → *res nec Mancipi incorporales*) accompagna con ciò l'illustrazione dei riti (*traditio*, *mancipatio*, *in iure cessio*, novazione), più che delle classi concettuali (ontologia e tassonomia delle *res*); queste ultime sono strumenti di composizione di una griglia che, come gli accessori grafici paratestuali dei manuali moderni, aiuta il lettore a orientarsi nell'uso delle diverse procedure (ha una funzione che potremmo dire 'demarcativa'), lasciando alla lingua e al discorso – una volta che il lettore vi si immerge – il compito di rendere morbida la transizione da un tema all'altro<sup>24</sup>.

20 Cf. Gai 2.1: «*modo videamus de rebus: quae vel in nostro patrimonio sunt vel extra nostrum patrimonium habentur*».

21 Gai 2.20: «*Itaque si tibi vestem vel aurum vel argentum tradidero sive ex venditionis causa sive ex donationis sive quavis alia ex causa, statim tua fit ea res, si modo ego eius dominus sim*».

22 Gai 2.23: «*Et Mancipatio quidem quemadmodum fiat, superiore commentario tradidimus*».

23 Gai 2.38-39: «*Obligaciones quoquo modo contractae nihil eorum recipiunt: nam quod mihi ab aliquo debetur, id si velim tibi deberi, nullo eorum modo, quibus res corporales ad alium transferuntur, id efficere possum; sed opus est, ut iubente me tu ab eo stipuleris; quae res efficit, ut a me liberetur et incipiat tibi teneri; quae dicitur novatio obligationis.* <sup>[39]</sup> *Sine hac vero novatione non poteris tuo nomine agere, sed debes ex persona mea quasi cognitor aut procurator meus experiri*».

24 Questa funzione 'paratestuale' delle divisioni (dentro il testo) interferisce e orienta gli apporti paratestuali esterni, prodotti in modo variabile dai lettori sui diversi materiali scrittori che trasmettono il materiale gaiano. Sul tema MANTOVANI, *Tituli e capita*, 545-580; MANTOVANI, *Juristes*, 241-284 (per Gaio, 278); MANTOVANI, *La letteratura*, 219-263 (257). Per fare un esempio toccato dall'oggetto di questo saggio, la rubrica ('paratesto esterno') [*R(ubrica) quibus] modis solvuntur [obli]gationes R(ubrica)*, assente nel palinsesto veronese ma presente in PSI XII 1182, fr. D l. 2-3, si presenta a capo di un elenco o catalogo, di cui espli-

L'intuizione di Bona, a questo proposito, appare oggi nitida: le singole divisioni sono briglie apposte a una materia selvaggia, nata e cresciuta senza ordine, e la loro funzione è quella di segnare «il punto di transizione da un ordine di argomenti ad un altro, da un istituto giuridico ad un altro»<sup>25</sup>.

### 3. Le *Institutiones*, testo espositivo

La pista tracciata da Bona si mostra affidabile, in partenza, perché illuminata dagli esiti moderni delle ricerche sulla linguistica del testo. Il 'manuale sistematico' individuato da Fuhrmann è infatti un sottogenere antico<sup>26</sup> del tipo testuale oggi chiamato 'espositivo' o 'informativo'<sup>27</sup> (o 'esplicativo'<sup>28</sup>, o 'espositivo-esplicativo'<sup>29</sup>): un tipo caratterizzato dalla asimmetria informativa tra l'emittente e il destinatario del testo e dalla funzione di trasmissione del sapere dall'uno all'altro. Le strategie di organizzazione testuale con cui avviene la trasmissione del sapere sono, ora come allora, irriducibili a un unico schema, perché l'efficacia della comunicazione (o della didattica) dipende in buona misura dalla capacità dell'emittente di adattare l'andamento espositivo alle caratteristiche delle informazioni trasmesse.

cita (per astrazione: cf. *infra*, § 8) il principio unificante. Cf. Gai 3.168-181 («*Tollitur autem obligatio [i] praecipue solutione... [169] [ii] Item per acceptilationem tollitur obligatio... quamvis autem acceptilatio veluti imaginaria solutio sit... [173] [iii] est et alia species imaginariae solutionis, per aes et libram... [176] Praeterea novatione tollitur obligatio... [180] [iv] tollitur adhuc obligatio litis contestatione...»»). A sua volta, l'elenco è delimitato nella sua parte finale e incorniciato 'dall'interno' attraverso una formula di transizione 'diaretica' (Gai 3.182: «*Transeamus nunc ad obligationes, quae ex delicto nascuntur, veluti si quis furtum fecerit, bona rapuerit, damnum dederit, iniuriam commiserit; quarum omnium rerum uno genere consistit obligatio, cum ex contractu obligationes in IIII genera diducantur, sicut supra exposuimus*»).*

25 BONA, *Il coordinamento*, 1097.

26 Per una ricognizione di sottotipi isagogici cf. ASPER, *Struktur und Funktion*, 309-340, confluito e rimodulato (intorno alla coppia 'Testi a struttura discreta'/'continua') in ASPER, *Griechische Wissenschaftstexte*, 57-368. Qui sono annoverati tra i testi con funzione isagogica: (a) testi catechetici; (b) *scholia*; (c) testi a base diaretica; (d) raccolte di definizioni e ὅροι (su cui cf. KOLLESCH, *Zur Geschichte*, 203-208); (e) στοιχειώσεις pseudo-assiomatiche (rappresentate dai commentari di Proclo a Euclide); (f) schematizzazioni introduttive a commentari (cf. già PLEZIA, *De commentariis isagogicis*; WESTERINK, *The Alexandrian Commentators*, 341); (g) libri introduttivi di opere generali.

27 La tipologia testuale più ricorrente si rifà a WERLICH, *Typologie*, e individua cinque tipi: narrativi, descrittivi, argomentativi, informativi e regolativi. Sul testo informativo cf. COMBETTES-TOMASSONE, *Le texte informatif*; CHRISTEN, *Un pensiero*, 166-174; SERIANNI, *Italiani scritti*, 157-168; DE CESARE, *Testi espositivi*, 1474-1478. Cf. anche PALERMO, *Linguistica testuale*, 237-245.

28 JAHR, *Vertextungsmuster Explikation*, 385-397.

29 FERRARI-ZAMPESE, *Dalla frase al testo, passim*.

È vero che il tipo espositivo a prevalente struttura diairetica deve buona parte della sua efficacia comunicativa alla presenza di un'architettura testuale solida: mentre altri sottogeneri del genere isagogico antico (in particolare, quelli 'a struttura discreta', come le raccolte di *scholia*, di regole o di definizioni) assomigliano agli inventari degli oggetti musealizzati, in cui non si dà conto del grado di importanza degli esemplari, il sottogenere 'sistematico', assecondando un movimento logico 'dall'alto al basso' (top-down), offre anche notizie circa la gerarchia dei temi. Al lettore (o discente) viene così consegnato un apparato di nozioni organizzato (dal quale ricavare anche la 'prospettiva' adottata dall'autore)<sup>30</sup>, già addomesticato, meglio memorizzabile e in grado di facilitare la rappresentazione mentale delle informazioni trasmesse e della loro relazione reciproca<sup>31</sup>. La struttura ad albero, più o meno realizzata, aiuta inoltre l'autore a istruire il lettore nel modo più economico possibile, minimizzando la ridondanza informativa<sup>32</sup>, perché a guidare la disposizione delle informazioni nei testi espositivi è di norma il cd. principio di 'progressivo incremento del nuovo', in base al quale le informazioni date precedono in linea di tendenza quelle che vengono introdotte<sup>33</sup>: principio che incoraggia un movimento dal

30 L'immagine dell'inventario e la nozione di 'prospettiva' sono prese da SABATINI, *La comunicazione*, 178-187.

31 Lo studio del trattamento delle informazioni nel tipo testuale espositivo (a cui afferiscono i manuali scolastici) ha sollecitato, tra le molte direzioni di indagine, quella relativa alla comprensione (e accessibilità) dei testi, anche con riguardo all'esperienza didattica. Cf. per tutti CHRISTEN, *Un pensiero*; LAVINIO, *Tipi testuali*.

Sotto il profilo linguistico, ancora oggi si assiste, nelle diverse lingue, a una convergenza dell'articolazione concettuale 'definizione' verso un modello di struttura generale, sebbene ciascuna lingua mostri caratteristiche e strategie proprie nel far prevalere uno o più atti secondari a supporto dell'atto primario. Cf. EVANGELISTI, *Strategie dell'informazione scientifica*, 195-227.

32 Nei testi orali, la ripetizione di informazioni già offerte bilancia la fisiologica perdita di informazione da parte dell'uditorio (cf. SERIANNI, *Italiani scritti*, 20-21). Nei testi scritti, la ripresa di informazioni, oltre a essere strumento di coerenza testuale, può servire da base di appoggio per nuovi sviluppi espositivi. Per Gaio, cf. p.e. Gai 1.76 («...si civis Romanus peregrinam, cum qua ei conubium est, uxorem duxerit, sicut supra quoque diximus, iustum matrimonium contrahitur...»); Gai 2, 149a («aliquando tamen, sicut supra quoque notavimus, etiam legitimis quoque heredibus potiores scripti habentur»); Gai 2.228 («in libertatibus quoque dandis nimiam licentiam conpescuit lex Fufia Caninia, sicut in primo commentario rettulimus»); Gai 3.51 («numquam enim, sicut supra diximus, feminae suum heredem habere possunt»); Gai 4.56 («Sed plus quidem intendere, sicut supra diximus, periculosum est»); Gai 4.60 («certe cum duae sint depositi formulae, alia in ius concepta, alia in factum, sicut supra quoque notavimus»); Gai 4.133 («Sed his quidem temporibus, sicut supra quoque notavimus, omnes praescriptiones ab actore profisciscuntur»).

33 DE CESARE, *Testi espositivi*, 1474.

poco al molto, dalle basi ai dettagli o appunto (dove la materia lo consente), dal genere alle specie o dal fusto ai rami di uno schema ad albero.

Tuttavia, all'architettura delle *Institutiones* (il modo in cui viene segmentato e gerarchizzato il contenuto semantico del testo) non contribuiscono solo le divisioni, le definizioni, i confronti e le differenze; lo strumentario diairetico ereditato dai filosofi, magari con la mediazione della retorica, occupa solo una parte dell'officina intellettuale (la 'topica' del discorso espositivo) a disposizione del giurista Gaio.

In particolare, il principio di 'progressivo incremento del nuovo' viene assecondato anche per altra via. Un modulo caro a Gaio è, per esempio, quello lemmatico, che trasferisce nel manuale isagogico uno stilema familiare alle tecniche interpretative della giurisprudenza romana<sup>34</sup>. Un esempio di sviluppo lemmatico dell'esposizione è riscontrabile nella definizione della condotta ritenuta punibile come furto (Gai 3.195: «*Furtum autem fit non solum, cum quis intercipiendi causa rem alienam amovet, sed generaliter, cum / quis / rem / alienam / invito domino / contrectat*»), la quale è seguita dal commento, lemma per lemma, degli elementi che compongono la definizione (in questo caso in ordine inverso, perché alla condotta punibile corrisponde l'ultima parola del gruppo, il cui valore generale va subito spiegato):

- [Gai 3.196-197] **CONTRACTAT**] «*Itaque si quis re, quae apud eum deposita sit, utatur...*  
<sup>[197]</sup> *placuit tamen eos, qui rebus commodatis aliter uterentur quam utendas accepissent.....*»;
- [Gai 3.198] **INVITO DOMINO**] «*Sed et si credat aliquis invito domino se rem contrectare, domino autem volente...*»;
- [Gai 3.198] **REM**] «*Interdum autem etiam liberorum hominum..*»
- [Gai 3.200-201] **ALIENAM**] «*Aliquando etiam suae rei...*  
<sup>[201]</sup> *Rursus ex diverso interdum alienas res occupare et usucapere concessum est...*»
- [Gai 3.202] **QUIS**] «*Interdum furti tenetur, qui ipse furtum non fecerit...*».

A fronte della definizione iniziale, Gaio dà conto del fatto che si può imputare il furto anche a chi sottrae con il consenso del proprietario (non solo *invito domino*), o quando l'oggetto è una persona libera (e non solo una *res*), o che si può rubare una cosa propria (non solo quella altrui) o, al contrario che a volte è concesso occupare quella altrui, e infine che può rispondere per furto anche chi non l'ha commesso direttamente (e non solo l'autore principale).

Questo tipo di commento – che trova un pendant nel modo in cui è costruita la definizione stessa: *non solum cum quis... amovet, / sed generaliter cum quis... contrectat* – risponde all'esigenza di correggere il principio di partenza, di sfumarlo per via d'eccezione e per questa via di confermarlo. È il metodo del

34 Cf. diffusamente BATTAGLIA, *Strutture espositive, passim*.

commento giuridico, ridotto per così dire ad 'essenza' ed applicato ai principi che guidano o sorreggono l'apparato privatistico romano. Si tratta di una procedura resa necessaria dal carattere statistico della generalizzazione offerta in Gai 3.195, la quale descrive non una regola, bensì una regolarità: sulla base di una provvista di casi (il brano in questione è innervato di riferimenti all'attività dei giuristi) la tradizione romana ha cercato di rintracciare i caratteri tendenziali (riconoscibili 'generaliter', a un livello comune rispetto alle singole situazioni) delle condotte punibili con *actio furti*, raccogliendoli ed enumerandoli in un enunciato linguistico<sup>35</sup>.

Questo tipo di modulo (in cui una *regula* o regolarità descrittiva, o statistica, viene illustrata lemma dopo lemma mettendo in luce le eccezioni che la confermano) è una delle forme specifiche che può assumere lo schema descritto genericamente da Fuhrmann ('Definition' → 'weitere Charakterisierung'). Esso appare però carico di un bagaglio intellettuale specialistico, che rinvia consapevolmente alle tecniche della giurisprudenza romana, più che di un corredo logico ereditato per inerzia.

Una procedura simile, di nuovo riferibile alla postura razionale dei giuristi romani, è quella della 'antitesi' o 'contro-regola', messa in luce da Dario Mantovani: Gaio segnala «un caso che dovrebbe rientrare nella disciplina generale e, invece, ne è escluso e l'oppone simmetricamente a un caso che dovrebbe esserne escluso e, al contrario, rientra nella regola»<sup>36</sup> (cf. p.e. Gai 2.62-64: «*Accidit aliquando, ut qui dominus sit, alienandae rei potestatem non habeat, et qui dominus non sit, alienare possit.*»<sup>[63]</sup> *Nam dotale praedium maritus invita muliere per legem Iuliam prohibetur alienare, quamvis ipsius sit [...]*<sup>[64]</sup> *Ex diverso agnatus furiosi curator rem furiosi alienare potest [...]* *quamvis eius ea res non sit»*).

Quello dell'antitesi è uno stilema particolarmente efficace, perché mette i lettori (o gli allievi) di fronte alla precarietà connaturata alle asserzioni generali da cui il discorso è partito, che sono generali sotto un profilo statistico, enunciando una linea di tendenza e un 'per lo più'. Anche in questo caso, dunque, eccezione ed eccezione inversa mettono in rilievo che il principio mappato da Gaio ha valore prima di tutto descrittivo.

35 La definizione di Gai 3.195 tradisce una modalità di raggruppamento o clustering di dati dell'esperienza, che opera dal basso all'alto, per astrazione. Un esempio anche formalmente sovrapponibile si trova in Gai 3.220: «*Iniuria autem committitur non solum, cum quis pugno puta aut fuste percussus vel etiam verberatus erit, / sed etiam si cui convicium factum fuerit, sive quis bona alicuius quasi debitoris sciens eum nihil sibi debere proscripserit sive quis ad infamiam alicuius libellum aut carmen scripserit sive quis matrem familias aut praetextatum adsectatus fuerit / et denique aliis pluribus modis*».

36 MANTOVANI, *La letteratura*, 190-191.

Anche l'antitesi, inoltre, occupa, sotto il profilo della mise en texte delle informazioni, lo spazio delle 'ulteriori caratterizzazioni' della materia mappata segnalate da Fuhrmann: ciò conferma che lo schema 'Definition' → 'weitere Charakterisierung' è sì una costante del manuale gaiano (e degli altri individui testuali dello stesso genere), che però corrisponde a uno schema astratto più generale, i cui elementi (che potremmo chiamare 'asserzione generale' e 'sviluppo tematico') richiedono di essere precisati di volta in volta, mettendo in luce la varietà degli stilemi messi in gioco dall'intelletto e dalla cultura dell'autore.

Ancora una volta, a collocare lo schema astratto sul piano ampio delle strategie comunicative interviene la linguistica del testo: nel manuale di Gaio, opera di tipo espositivo, come in altri testi riconducibili allo stesso tipo, le asserzioni generali assumono infatti normalmente, all'interno del blocco di testo o movimento testuale, il ruolo di enunciato dominante nella gerarchia testuale; intorno ad esso – quasi sempre, dopo di esso – ruotano enunciati subordinati sul piano logico-compositivo, che ne espandono il contenuto informativo<sup>37</sup>. Ciò avviene perché a suggerire al lettore la gerarchia del contenuto testuale, nei testi (o porzioni di testo) privi di movente argomentativo e concatenazioni logiche, è in linea di principio un criterio tematico-referenziale, che spesso si lega a operazioni di astrazione semantica<sup>38</sup>. Si aggiunga, quanto alla posizione assunta dall'enunciato dominante, che una convenzione espositiva rilevata oggi in molte lingue, per i testi moderni, vuole che l'enunciato che trasmette l'informazione dominante del paragrafo, o del movimento testuale, si trovi quasi sempre all'inizio di quest'ultimo ('topic sentence first'), perché tale struttura asseconda, sembra, uno schema cognitivo della memoria umana<sup>39</sup>.

L'asserzione dominante di Gaio è generale proprio perché riassume, per via di astrazione, il tema verso cui convergono i casi speciali, i quali introducono, rispetto ad esso, variazioni di diversa natura: non solo illustrazioni e spiegazioni (come nel caso delle definizioni), ma anche eccezioni e contro-eccezioni, differenze rispetto ad altre situazioni normate, narrazioni storiche (che, a loro

37 FERRARI-LALA-ZAMPESE, *Le strutture*, 19.

38 FERRARI, *Il testo come intreccio*, 588.

39 Soprattutto a partire dagli anni Settanta del secolo scorso si sono moltiplicati gli esperimenti volti a verificare la relazione tra questo tipo di strutturazione e il funzionamento della memoria umana (cf. MCKOON, *Organization of information*, 247-260). Sul fronte linguistico, cf. GANGEMI, *Strategie dell'informazione scientifica*, 144; EVANGELISTI, *Strategie dell'informazione scientifica*, 206.

volta, distendono sul piano diacronico un confronto tra norme)<sup>40</sup>, eccetera, a seconda dell'indirizzo che l'autore del manuale consegna al proprio discorso: la poligenesi delle *species iuris*, dei riti e delle procedure del diritto romano a partire da fenomeni normativi diversi e succedutisi nel tempo rende infatti inevitabile, in sede di redazione di un testo espositivo, selezionare le informazioni da esporre al lettore e scegliere come gerarchizzarle, ripartendole per nuclei tematici e sviluppandole – operazione che non risponde a meccanismi rigidi, ma alla creatività flessibile di chi parla o scrive – con le tecniche più adatte ai messaggi, diretti e indiretti, che si desidera trasmettere agli allievi.

#### 4. Testi espositivi e cataloghi

A concorrere al gioco delle regolarità e delle eccezioni – a cui il giurista Gaio non può sottrarsi, nel mostrare ai suoi interlocutori il panorama composito del diritto – è anche il modulo espositivo del catalogo, che ha l'ulteriore merito di rendere manifesto l'andamento induttivo delle operazioni intellettuali condotte da Gaio.

Si tratta di un modulo (Darstellungsschema) già notato da Fuhmann (con l'etichetta 'katalogartige Aufzählung')<sup>41</sup>, che figura – ancora oggi – tra le caratteristiche del genere letterario espositivo, per la flessibilità di usi a cui si presta e per la sua attitudine a facilitare la trasmissione di contenuti in ambito didattico e informativo<sup>42</sup>. La frequenza d'uso (interspecialistica) di questo schema generale – che nelle sue molte varianti serve, come le divisioni, a mettere ordine in un insieme di elementi, ed è perciò strumento di architettura testuale particolarmente adatto al tipo letterario espositivo – non toglie però peso alla specificità che il modulo espositivo assume nelle *Institutiones* e che rinvia, in qualche caso, allo stile generale di scrittura della letteratura giurisprudenziale.

Va segnalato, in prima battuta, che a differenza del trittico divisione-defini-

40 Le notizie storiche non possono trovare spazio nell'ordine diairetico, il quale è efficace quando l'esposizione conserva uno statuto sincronico, riguardando oggetti che convivono in un tempo dato della storia. Quando, invece, l'esposizione deve dare conto di un'evoluzione cronologica, sconfinando nella narrazione, lo schema ad albero non è più utile e l'ordine logico viene sostituito, nell'esposizione, da quello cronologico o temporale. Per Gaio, ciò avviene sfruttando la tecnica del commento lemmatico a cascata. Cf. BATTAGLIA, *Strutture espositive*, 205-234.

41 Cf. FUHRMANN, *Das systematische Lehrbuch*, 27 (Anassimene), 34 (Dionisio Trace), 40 (Cleonide), 57 (*Rhetorica ad Herennium*), 69 (*De inventione*), 77 (Varrone), 83 (Vitruvio), 97 (Celso), 104 (testi gromatici), 120 (Gaio).

42 LO DUCA, *Scrittura, passim*.

zione-espansione<sup>43</sup> e del parallelismo<sup>44</sup>, lo schema del catalogo non è sfruttato in tutti i manuali censiti da Fuhrmann: è sì tratto di genere, ma ancillare e flessibile, anche per la mutevolezza delle forme in cui si presenta. Nel manuale retorico di Anassimene, per esempio, è assorbito in un unico elenco di differenze tra gli argomenti probatori («...ταύτη διαφέρει, διότι...; και μὴν... ὅτι...» [«differisce in questo, che... e certamente (in quest'altro), che...»]; ecc.)<sup>45</sup>. Più ricca di elenchi è la grammatica descrittiva di Dionisio Trace, in cui accanto a enumerazioni chiuse, simili a mappature diairetiche a cascata, a cui seguono le definizioni degli elementi enumerati (per esempio, in relazione alle *nominum species*: «παρέπεται δὲ τῷ ὀνόματι πέντε· γέννη, εἶδη, σχήματα, ἀριθμοί, πτώσεις. γέννη μὲν οὖν εἰσι τρία... εἶδη δὲ δύο, πρωτότυπον καὶ παράγωγον... εἶδη δὲ παραγῶγων ἔστιν ἑπτὰ...» [«al nome si accompagnano cinque accidenti: il genere, la specie, la figura, il numero, il caso; i generi sono tre...; le specie due, i nomi primitivi

43 Si tratta, per Fuhrmann (FUHRMANN, *Das systematische Lehrbuch*, 119), dello schema espositivo principale, composto come si è visto (cf. *supra*, § 1) da un tritico comprendente la ripartizione della materia, le definizioni dei tipi individuati e la loro descrizione (Einteilung-Definitionen-deskriptive Erörterungen). Tale schema garantirebbe all'opera di Gaio la forma tipica del manuale. Il tritico non sarebbe in realtà composto in modo omogeneo: solo la *divisio* sarebbe «besonders scharf profiliert», essendo labili i confini tra le definizioni e la descrizione. Inoltre, in alcuni casi la descrizione dei tipi manca completamente (Gai 1.2-7; 1.10-11; Gai 2.2-11; 2.12-14; 2.14a-17; Gai 4.1-3). Quando la *divisio* non è seguita immediatamente da una *sub-divisio* (come in Gai 1.8-10; 1.48-49), i concetti vengono sviluppati uno dopo l'altro, di norma nello stesso ordine in cui sono enunciati nella divisione (fa eccezione, per F., solo Gai 1.12 ss.). Sulla confluenza di questo stilema nella tecnica lemmatica, cf. BATTAGLIA, *Strutture espositive*, 207-221.

44 FUHRMANN, *Das systematische Lehrbuch*, 119-120. Il 'parallelismo' (der Parallelismus) consiste nell'isolare, all'interno di una serie di elementi, singoli parametri di confronto e nell'espore più volte la serie, in ordine inalterato, alla luce di ciascun parametro ( $a_1, b_1, c_1; a_2, b_2, c_2$ ; ecc.). Al lettore è lasciato il compito di ricostruire induttivamente l'assetto complessivo dei singoli elementi della serie, a partire da ciascun parametro di confronto. Il primo libro offre, secondo F., l'esempio più sorprendente di questo stilema: la *divisio* di Gai 1.49 («*Sed rursus earum personarum, quae alieno iuri subiectae sunt, aliae in potestate, aliae in manu, aliae in mancipio sunt*») viene ripresa due volte, prima nella porzione di testo Gai 1.52-123 (§ 52: «*in potestate itaque sunt...*»; § 108 [*in manu*]; § 116: «*Superest, ut exponamus, quae personae in mancipio sint*»), poi in Gai 1.124-141 (§§ 124-125: «*Videamus nunc, quo modo ii, qui alieno iuri subiecti sunt, eo iure liberentur.*»<sup>[125]</sup> *Ac prius de his dispiciamus, qui in potestate sunt*»; § 137: «*desinunt in manu esse...*»; § 138: «*It, qui in causa mancipii sunt...*»). Al modo in cui le diverse relazioni potestative tra il padre e i membri della famiglia hanno origine (primo sviluppo della serie) fa seguito la descrizione del modo in cui le relazioni terminano (ripetizione della serie).

45 Cf. Ed. Spengel (C. Hammer), *Rhetores Graeci*, I.2 (1894), p. 46 l. 25 – p. 48 l. 4. Cf. FUHRMANN, *Das systematische Lehrbuch*, 22 e 27.

e i derivati; le specie dei derivati sono sette...»] ecc.)<sup>46</sup>, compaiono elenchi numerati (come quello delle *verborum coniugationes*: «εἰσὶ δὲ συζυγίαι βαρυτόνων μὲν ῥημάτων ἕξ, ὧν ἡ μὲν πρώτη ἐκφέρεται διὰ τοῦ β ἢ +φ+ ἢ π ἢ πτ, οἷον λείβω +γράφω+ τέρω κόπτω· ἡ δὲ δευτέρα διὰ τοῦ γ ἢ κ ἢ χ ἢ κτ... ἡ δὲ τρίτη...» [«ci sono sei tipi di coniugazione dei verbi baritoni, di cui: la prima termina con le lettere ‘β’ o <φ> o ‘π’ o ‘πτ’, come ‘λείβω’ [‘spando’], ‘γράφω’ [‘scrivo’], ‘τέρω’ [‘rallegro’], ‘κόπτω’ [‘percuoto’]; la seconda con ‘γ’ o ‘κ’ o ‘χ’ o ‘κτ’; la terza...»] ecc.)<sup>47</sup> e serie aperte (come la classificazione degli avverbi: «τῶν δὲ ἐπιρρημάτων τὰ μὲν ἐστὶν ἀπλᾶ, τὰ δὲ σύνθετα...; τὰ δὲ χρόνου δηλωτικά...; τὰ δὲ μεσότητος...; τὰ δὲ ποιότητος...» [«tra gli avverbi, alcuni sono semplici, altri composti; alcuni sono indicatori di tempo... altri di modo... altri di qualità...»] ecc.)<sup>48</sup>.

Già da questi minimi esempi si nota la varietà di forme riconducibile – e ricondotta da Fuhrmann – allo schema comune del catalogo, il quale include enumerazioni chiuse e gerarchizzate (con indicazione cataforica del numero e della classe, più o meno generale, cui vengono ricondotti gli elementi elencati, come nel caso dei nomi in Dionisio Trace) ed elenchi non gerarchizzati, con o senza anticipazione del numero degli elementi che il lettore incontrerà, numerati (ἡ μὲν πρώτη... ἡ δὲ δευτέρα...) o semplicemente giustapposti (τὰ μὲν... τὰ δὲ...).

Questa varietà, che manifesta un gradiente di formalizzazione nella composizione degli elenchi, può essere ulteriormente e forse indefinitamente arricchita. La *Rhetorica ad Herennium*, per esempio, dopo avere illustrato le cinque parti di cui si compone una argomentazione perfetta (*propositio, ratio, rationis confirmatio, exornatio, complexio*: §§ 2.28-30) propone un lungo elenco di errori da evitare per non prestare il fianco all'avversario, ripartiti – con un parallelismo – sulla base di quelle cinque parti (*Rhet. Her.* §§ 2.31-46): «*expositio vitiosa est, cum... item vitiosa expositio est, cum... item vitiosa expositio est, quae... vitiosa ratio est, quae... item infima ratio est, cum...*» ecc.)<sup>49</sup>. La griglia di partenza serve per incasellare gli esempi raccolti dalla pratica forense o dalla tradizione topica, ma all'interno di ciascuna classe (disegnata per via di discorso, nel riflesso delle cinque parti dell'argomentazione) gli esempi sono giustapposti senza gerarchia, uno dopo l'altro (*item... item...*), come in una compilazione meccanica di frammenti, tutti egualmente rappresentativi dei possibili inciampi oratori. Il loro cumulo non si riduce a un unico principio, per quanto specifico (a far capire

46 Cf. § 12 (Ed. G. Uhlig, *Grammatici Graeci*, I.1 [1883], p. 24 l. 6 ss.). Cf. FUHRMANN, *Das systematische Lehrbuch*, 34.

47 Cf. § 14 (Ed. G. Uhlig, *Grammatici Graeci*, I.1 [1883], p. 53 l. 6 ss.).

48 Cf. § 19 (Ed. G. Uhlig, *Grammatici Graeci*, I.1 [1883], p. 73 l. 1 ss.).

49 Cf. FUHRMANN, *Das systematische Lehrbuch*, 57.

che ciascuna parte può essere difettosa, basterebbe un solo esempio per classe); al contrario, è la varietà e la diversità delle situazioni a servire l'allievo: quanti più sono gli esempi che il maestro propone, tanto maggiore è la provvista di accorgimenti che il novello oratore fa propri.

Ancora: tra gli elenchi di cui si serve Varrone fanno bella mostra, nei *Rerum rusticarum libri*, quelli in cui l'autore enumera le operazioni da eseguire in una stagione, una fase o un lasso di tempo determinati (cf. p.e. «*primo intervallo inter favonium et aequinoctium vernum haec fieri oportet: seminaria omne genus ut serantur, putari arbusta, stercorari in pratis, circum vites ablacuari, radices quae in summa terra sunt praecidi, prata purgari, salicta seri, segetes sariri*») [«Queste sono le cose che si devono fare nel primo periodo, dal sorgere del vento di ponente all'equinozio di primavera: interrare ogni tipo di seme, potare gli alberi, spargere il concime nei prati, scalzare le viti e rimuoverne le radici affioranti, mondare i prati, collocare i saliceti, sarchiare le terre arate»] ecc.)<sup>50</sup>, in modo chiuso o aperto (cf. p.e. «*quaedam facienda in agris potius crescente luna quam senescente, quaedam contra quae metas, ut frumenta et caeduas silvas*») [«Alcune operazioni vanno eseguite sui terreni quando la luna è crescente, piuttosto che durante la fase calante; alcune cose le raccogli meglio nella fase opposta, per esempio per i cereali e i boschi da legna»]<sup>51</sup>, dando luogo a procedure, sequenze di atti da compiere in un ordine dato, a livello macro- (*primo intervallo... secundo intervallo... octavo intervallo*)<sup>52</sup> o microstrutturale («*omne pabulum – primum ocinum farraginem viciam, novissime faenum – secari*») [«Tutte le colture foraggere devono essere tagliate: prima il trifoglio, il foraggio misto e la vecchia, e per ultimo il fieno»]<sup>53</sup>. Il perché di questa modalità di catalogazione, in cui la successione linguistica degli elementi enumerati riflette l'ordine in cui i gesti vanno compiuti, si può facilmente rintracciare nelle caratteristiche della disciplina che il manuale mette a tema. L'ottimizzazione del tempo è, per il fattore, l'insegnamento più rilevante: conoscere i cicli della natura, in cui ogni azione ha a disposizione una finestra temporale precisa, permette di non tralasciare incombenze importanti e non disperdere energie, organizzando il lavoro fino a massimizzare il prodotto.

Gli esempi potrebbero continuare: il catalogo dei possibili cataloghi, per forma linguistica e funzione discorsiva, sembra destinato a restare, nel fondo, aperto. L'insieme dei modi in cui è possibile presentare al lettore una pluralità di

50 Varr. *rust.* 1.29.1.

51 Varr. *rust.* 1.37.2.

52 Varr. *rust.* 1.29.1-1.36.2.

53 Varr. *rust.* 1.31.4.

informazioni (accorrandole in un unico insieme – elenco di specie o individui – o enumerando classi-contenitore; coordinando o subordinando gli elementi individuati; escogitando un criterio d'ordine autonomo o emulando schemi estranei al catalogo, siano essi interni – ripresa di sequenze presentate in una porzione precedente – o esterni al discorso; e ancora, enunciando cataforicamente o sottacendo il numero degli elementi enumerati; sfruttando meccanismi di ripetizione anaforica e formule stereotipe, per segnalare la transizione da un individuo enumerato all'altro, o utilizzando strumenti di numerazione, o allestendo un paratesto, eccetera) offre all'autore di qualunque brano uno strumentario flessibile, in grado di adattarsi alle esigenze del discorso e alle caratteristiche delle informazioni offerte. Il testo espositivo, che assume come funzione specifica il riordino di un complesso articolato di informazioni, attinge regolarmente a tale strumentario, selezionando di volta in volta l'attrezzatura più adatta alla situazione comunicativa e più familiare a ciascuna tradizione disciplinare.

Nel caso delle *Institutiones*, manuale di diritto, non è solo il gioco di regolarità ed eccezioni, o il modulo del commento lemmatico, a dare conto agli studenti delle caratteristiche della specialità giuridica. Anche la varietà dei cataloghi e la forma di cui questi ultimi si vestono contribuiscono all'istruzione dell'allievo. Vale la pena soffermarsi su alcune di queste forme, come prima campionatura di un lavoro che aspetta di essere proseguito.

## 5. Catafora del dato aggregante

I casi di catalogo presi in considerazione da Fuhrmann erano quelli in cui la procedura di aggregazione è resa esplicita da Gaio stesso.

Un esempio evidente di questo stilema, nel primo libro, coinvolge la condizione degli schiavi liberati. Nel paesaggio giuridico romano, esito di sedimentazione normativa, è infatti riconoscibile una platea eterogenea di servi liberati. Ciò dipende non solo dalla sovrapposizione di molteplici forme di liberazione, ma anche dall'impatto di alcuni provvedimenti di riordino della materia (tra cui spicca la *lex Aelia Sentia*)<sup>54</sup> che distinguono la condizione dei minori e dei maggiori di trent'anni<sup>55</sup>, rendono rilevante la natura stessa del precedente asservimento (servitù *poenae nomine* e altri casi di disonore)<sup>56</sup> o concedono limi-

54 Per un inquadramento complessivo della *libertas Latina* e per la discussione in merito alla normativa sui liberti della *lex Aelia Sentia*, in rapporto alla *lex Iunia Norbana*, cf. per tutti CAMODECA, *Cittadinanza*; RAINER, *Latinitas*; PELLECCHI, *The Legal Foundation*, con ulteriori notizie bibliografiche.

55 Gai 1.18.

56 Gai 1.13.

tazioni o privilegi a classi speciali di schiavi liberati (cf. p.e. la *lex Visellia* citata da Gai 1.32b)<sup>57</sup>.

A fronte della comune esperienza di una avvenuta *manumissio*, i liberti compresenti nella società romana godono pertanto di attribuzioni e diritti differenti, potendo accedere o meno al *ius civile* – che Gaio ha chiarito, in avvio di manuale, essere *proprium civium Romanorum* –, o godendo della protezione speciale del pretore, con effetti più o meno incisivi rispetto alla quotidiana operatività giuridica (cf. p.e. la capacità di ricevere per testamento, che rende diversa la condizione dei servi liberati in forza della *lex Iunia Norbana*<sup>58</sup> e quella dei liberti assimilati ai ‘*peregrini dediticii*’ dalla *lex Aelia Sentia*)<sup>59</sup>.

Il tentativo di mettere ordine in questa multiforme *libertinitas* passa attraverso un metodo combinatorio non diverso da quello che Bona evidenziava, per il secondo libro delle *Institutiones*, con riguardo all’intreccio tra le coppie *res corporales/incorporales* e *res Mancipi/nec Mancipi*. I parametri in gioco sono, in questo caso, quello della cittadinanza (primario, che funge da scheletro del discorso)<sup>60</sup> e quello dell’età (fattore che determina la normativa applicabile)<sup>61</sup>. Si tratta di un esempio di scrittura vincolata, a restrizione, perché a proiettare

57 Se si accoglie l’integrazione proposta da HUSCHKE, *Iurisprudentiae*, 174. Sulla legge cf. BICCARI, *Primi spunti*.

58 Gai 1.22-23. Cf. PELLECCHI, *Loi Iunia Norbana, passim*.

59 Questa differenza è sfruttata anche da Gaio come elemento di costruzione del discorso. Cf. Gai 1.22-25: «<sup>[22]</sup> ...homines Latini Iuniani appellantur; Latini ideo, quia adsimulati sunt Latinis coloniariis; Iuniani ideo, quia per legem Iuniam libertatem acceperunt, cum olim servi viderentur esse. <sup>[23]</sup> Non tamen illis permittit lex Iunia vel ipsis testamentum facere vel ex testamento alieno capere vel tutores testamento dari. <sup>[24]</sup> Quod autem diximus ex testamento eos capere non posse, ita intellegemus, ne quid inde directo hereditatis legatorumve nomine eos posse capere dicamus; alioquin per fideicommissum capere possunt // <differentia> // <sup>[25]</sup> Hi vero, qui dediticiorum numero sunt, nullo modo ex testamento capere possunt, non magis quam quilibet peregrinus; quin nec ipsi testamentum facere possunt secundum id quod magis placuit. <sup>[26]</sup> Pessima itaque libertas eorum est, qui dediticiorum numero sunt...».

60 Gai 1.12: «Rursus libertinorum tria sunt genera: nam aut cives Romani aut Latini aut dediticiorum numero sunt. De quibus singulis dispiciamus; ac prius de dediticiis».

61 Gai 1.18: «...lex minores XXX annorum servos non aliter voluit manumissos cives Romanos fieri, quam si...»; Gai 1.20: «...maiores vero triginta annorum servi semper manumitti solent»; Gai 1.21: «Praeterea minor triginta annorum servus manumissus potest civis Romanus fieri»; Gai 1.29: «Statim enim ex lege Aelia Sentia minores triginta annorum manumissi...»; Gai 1.31: «Hoc tamen ius adipiscendae civitatis Romanae etiamsi soli minores triginta annorum manumissi et Latini facti ex lege Aelia Sentia habuerunt, tamen postea senatus consulto, quod Pegaso et Pusione consulibus factum est, etiam maioribus triginta annorum manumissis Latinis factis concessum est»; Gai 1.31b: «Praeterea ex lege Visellia tam maiores quam minores XXX annorum manumissi...»; Gai 1.35: «Praeterea possunt maiores triginta annorum manumissi et Latini facti iteratione ius Quiritium consequi. Quo [... ] triginta annorum manumittant...».

la condizione degli schiavi liberati sullo sfondo delle distinzioni di cittadinanza sono, a quanto pare, le leggi stesse che si occupano della materia<sup>62</sup>.

Nell'assecondare le restrizioni, il discorso si sviluppa però in modo originale. Mentre l'enumerazione iniziale enuncia le classi di liberti in ordine di privilegio, dall'ottimo al pessimo (Gai 1.12: «*libertinorum... aut cives Romani aut Latini aut dediticiorum numero sunt*»), i paragrafi 13-27 – [α] prima parte del discorso relativo ai liberti – procedono per rimozione dei casi speciali (condizione assimilata a quella dei *peregrini*; concessione della cittadinanza romana), così da mettere a fuoco l'esito residuo (condizione assimilata a quella dei Latini)<sup>63</sup>: chi non si trova nelle situazioni di disonore previste dalla *lex Aelia Sentia*, dunque non è considerato straniero, ma neppure gode dei requisiti formali per l'acquisto diretto della cittadinanza romana, è reputato simile a un Latino. Lo schiavo a cui è riconosciuta la *latinitas*, però – [β] seconda parte del discorso di Gaio, §§ 28-35 – ha ancora *chances* di diventare Romano. L'acquisto della cittadinanza romana può infatti avvenire in molti modi. Del resto, non sempre – [γ] terza parte del discorso, §§ 36-47 – l'effetto di liberazione si produce, anche a fronte di un atto idoneo (va da sé che il servo, rimanendo tale, non acquista alcun diritto).

La seconda e la terza parte del discorso manifestano, appunto, operazioni di raggruppamento o aggregazione, perché si risolvono in cataloghi di norme, ognuna con una propria fonte, che rispettivamente consentono ai Latini l'acquisto della cittadinanza romana e inibiscono l'effetto di liberazione.

Quale esempio della tecnica di strutturazione del brano, basti la lettura di Gai 1.26-35:

[26] *Pessima itaque libertas eorum est, qui dediticiorum numero sunt; nec ulla lege aut senatus consulto aut constitutione principali aditus illis ad civitatem Romanam datur [...]*

<differentia>

62 Cf. Gai 1.13: «*lege itaque Aelia Sentia cavetur, ut... eiusdem condicionis liberi fiant, cuius condicionis sunt peregrini dediticii*»; Gai 1.22: «*homines Latini Iuniani appellantur; Latini ideo, quia adsimulati sunt Latinis coloniariis; Iuniani ideo, quia per legem Iuniam libertatem acceperunt, cum olim servi viderentur esse*». Per l'età, Gai 1.18: «*Quod autem de aetate servi requiritur, lege Aelia Sentia introductum est*». Cf. PELLECCHI, *Loi Iunia Norbana*, 59; SCHIPP, *Der grosszügige Patron*. Cf. anche HUMBERT, *Status civitatis*.

63 Fuhrmann segnalava questo caso come eccezione rispetto al principio di esposizione della materia enumerata nello stesso ordine dell'enumerazione (FUHRMANN, *Das systematische Lehrbuch*, 119). Cf. Gai 1.16-17: «*...Si vero in nulla tali turpitudine sit servus, manumissum modo civem Romanum, modo Latinum fieri dicemus*». [17] *Nam in cuius personam tria haec concurrunt, ut maior sit annorum triginta et ex iure Quiritium domini et iusta ac legitima manumissione liberetur, id est vindicta aut censu aut testamento, is cuius Romanus fit; sin vero aliquid eorum decrit, Latinus erit*».

[28] **LATINI VERO MULTIS MODIS AD CIVITATEM ROMANAM PERVENIUNT:**

i) [29] Statim enim **ex lege Aelia Sentia** *minores triginta annorum* manumissi et Latini facti si uxores duxerint vel cives Romanas vel Latinas coloniarias vel eiusdem condicionis, cuius et ipsi essent, idque testati fuerint adhibitis non minus quam septem testibus civibus Romanis puberibus et filium procreaverint, cum is filius anniculus esse coeperit, **DATUR EIS POTESTAS** per eam legem adire praetorem vel in provinciis praesidem provinciae et adprobare se ex lege Aelia Sentia uxorem duxisse et ex ea **FILIUM ANNICULUM HABERE**: et si is, apud quem causa probata est, id ita esse pronuntiaverit, tunc et ipse Latinus et uxor eius, si et ipsa eiusdem condicionis sit, et filius eius, **SI ET IPSE EIUSDEM CONDICIONIS SIT**, cives Romani esse iubentur.

**SI ET IPSE EIUSDEM CONDICIONIS SIT**] [30] Ideo autem in persona filii adiecimus 'si et ipse eiusdem condicionis sit', quia si uxor Latini civis Romana est, qui ex ea nascitur, **ex novo senatus consulto, quod auctore divo Hadriano factum est**, civis Romanus nascitur.

i<sub>b</sub>) **MINORES TRIGINTA ANNORUM**] [31] Hoc tamen ius adipiscendae civitatis Romanae etiamsi soli *minores triginta annorum* manumissi et Latini facti ex lege Aelia Sentia habuerunt, tamen **postea senatus consulto, quod Pegaso et Pusione consulibus factum est**, etiam maioribus triginta annorum manumissis Latinis factis concessum est.

i<sub>c</sub>) **DATUR EIS POTESTAS**] [32] Ceterum etiamsi ante decesserit Latinus, quam anniculi filii causam probarit, potest mater eius causam probare, et sic et ipsa fiet civis Romana, si Latina fuerit [*... vv. 2... J*...etiamsi ipse filius civis Romanus sit, quia ex cive Romana matre natus est, tamen debet causam probare, ut suus heres patri fiat.

i<sub>d</sub>) **FILIUM ANNICULUM HABERE**] [32a] Quae vero diximus de filio anniculo, eadem et de filia annicula dicta intellegemus.

ii) [32b] Praeterea **ex lege Visellia** *tam maiores quam minores XXX annorum* manumissi et Latini facti ius Quiritium adipiscuntur, id est fiunt cives Romani, si Romae inter vigiles sex annis militaverint.

**Postea dicitur factum esse senatus consultum**, quo data est illis civitas Romana, si triennium militiae expleverint.

iii) [32c] Item **edicto Claudii** Latini ius Quiritium consecuntur, si navem marinam aedificaverint, quae non minus quam decem milia modiorum frumenti capiat, eaque navis vel quae in eius locum substituta sit, sex annis frumentum Romam portaverit.

iv) [33] Praeterea **a Nerone constitutum est**, ut si Latinus, qui patrimonium sestertium CC milium plurisve habeat, in urbe Roma domum aedificaverit, in quam non minus quam partem dimidiam patrimonii sui impenderit, ius Quiritium consequatur.

v) [34] Denique **Traianus constituit**, ut si Latinus in urbe triennio pistrinum exercuerit, quod in dies singulos non minus quam centenos modios frumenti pinseret, ad ius Quiritium perveniat [*... vv. 1-3... J*]

vi) [35] Praeterea possunt *maiores triginta annorum* manumissi et Latini facti iteratione ius Quiritium consequi. Quo [*... J* triginta annorum manumittant [*... vv. 1 1/2... J*] manumissus vindicta aut censu aut testamento et civis Romanus et eius libertus fit, **QUI EUM ITERAVERIT**.

**QUI EUM ITERAVERIT**] Ergo si servus in bonis tuis, ex iure Quiritium meus erit, Latinus quidem a te solo fieri potest, iterari autem a me, non etiam a te potest et eo modo **MEUS LIBERTUS FIT**.

**MEUS LIBERTUS FIT**] Sed et ceteris modis ius Quiritium consecutus meus libertus fit. Bonorum autem, quae [*... J*], cum is morietur, reliquerit, tibi possessio datur, quocumque modo ius Quiritium fuerit consecutus.

Quod si cuius et in bonis et ex iure Quiritium sit, manumissus ab eodem scilicet et Latinus fieri potest et ius Quiritium consequi.

Ai §§ 24-25, Gaio illustra la differenza tra i cd. '*Latini Iuniani*', che possono acquistare *mortis causa* per fedecommesso (sotto l'egida del pretore) e i liberti assimilati ai *peregrini dediticii*, cui è precluso qualunque tipo di acquisto successorio<sup>64</sup>: il che porta alla conclusione che la condizione dei *dediticii* sia la peggiore tra quelle cui la liberazione dà vita. Ai *dediticii*, del resto, nessuna legge, senatoconsulto o costituzione imperiale consente l'acquisto della cittadinanza romana (*nec ulla lege / aut senatus consulto / aut constitutione principali aditus illis ad civitatem Romanam datur*: la sequenza replica l'ordine di Gai 1.2)<sup>65</sup>.

Questa affermazione ha la funzione di collegare, come un diaframma tra blocchi informativi o un rammendo tra scampoli testuali, [α] la prima e [β] la seconda parte del discorso sui liberti, assumendo perciò un ruolo transfrastratico (*per differentiam*, appunto). Diversamente da quanto accade ai *dediticii*, infatti, molte norme che hanno origine nelle *leges* (o in atti con forza di legge) consentono ai Latini di diventare Romani (§§ 28-35): (i) la stessa *lex Aelia-Sentia* (4 d.C.), con i correttivi introdotti dal senatoconsulto *quod Pegaso et Pusione consulibus factum est* (oltre a una precisazione che attinge a un senatoconsulto di età adrianea)<sup>66</sup>; (ii) la *lex Visellia* (24 d.C.) modificata da un ulteriore *senatus consultum*; (iii) un editto dell'imperatore Claudio; (iv) una costituzione del suo successore Nerone; (v) un'altra costituzione di Traiano.

Del resto, non è solo lo schema primario (Romani-Latini-*peregrini*) ad essere ripreso e coordinato con quello lemmatico (il quale aiuta chi legge a distinguere i blocchi testuali). Il catalogo delle norme sul passaggio dalla latinità alla *civitas* romana, infatti, è strutturato a sua volta in tre blocchi, in funzione del parametro dell'età. I §§ 29-32a mettono a fuoco la normativa applicabile ai *minores triginta annorum* (*manumissi et Latini facti*), che ha come base la *lex Aelia Sentia*; i §§ 32b-34 dispongono in ordine cronologico i provvedimenti relativi ai Latini di qualunque età, *tam maiores quam minores XXX annorum*; il § 35 riguarda infine i *maiores triginta annorum* (*manumissi et Latini facti*)<sup>67</sup>.

64 Il brano va letto insieme a Gai 3.74-76, su cui cf. LIGIOS, *Regime successorio*, 283-308.

65 Sul ruolo redazionale del cd. prologo (Gai 1.1-7), cf. BATTAGLIA, *Strutture espositive*, 234-274.

66 Cf. VENTURINI, *Latini facti*, *passim*.

67 Non dà conto della ripartizione in blocchi ARCÉS, *Ricerche*<sup>2</sup>, 55, e ARCÉS, *L'archetipo*, 60, che perciò ricava (anche) dal disordine cronologico dei provvedimenti citati la prova di un «Gaio interpolatore aggiuntivo di pregresse e più antiche sequenze testuali di diritto civile» (ARCÉS, *L'archetipo*, 60). Va riconosciuto però un dovere di cautela nell'individuazione di tali

Con questo arrangiamento complesso la partitura di Gaio risulta originale, nella misura in cui lo schema espositivo prende il sopravvento sulle informazioni utilizzate<sup>68</sup>. Esso prende vita a partire da un catalogo artefatto e sovrastrutturale, che riunisce fonti eterogenee per forma (leggi, senatoconsulti, costituzioni imperiali) e per datazione (da Augusto a Traiano, o Adriano), ripartendole al proprio interno in funzione di un parametro (età dei liberti) che, avendo acquistato importanza in materia in forza della *lex Aelia Sentia*, viene sfruttato da Gaio come motore dell'esposizione. La sovrastruttura espositiva, in questo modo, offre al lettore gli attrezzi topiari per dare una sagoma alla crescita spontanea del diritto.

Sotto il profilo espositivo, Gaio però rinuncia a segnalare espressamente (con l'aiuto di indicatori linguistici, del tipo *aut, vel, sive*) i criteri di organizzazione interna del catalogo (per esempio, quello dell'età: una classe, l'altra o entrambe)<sup>69</sup>, lasciando che sia il lettore, eventualmente, a rintracciarne la presenza.

## 6. Cataloghi impliciti e astrazione di regolarità

Questo tipo di elenco, esplicito e indiviso al proprio interno, non è la sola traccia di catalogazione presente nelle *Institutiones*. Gaio ricava infatti spesso i

blocchi, perché la chiusura del secondo blocco (*tam maiores quam minores*) ci è ignota (è in lacuna nel manoscritto veronese). Si pongono pertanto problemi di restituzione testuale nel confronto con Tit. Ulp. 3.

68 Sul punto cf. anche PELLECCHI, *The Legal Foundation*, 69-70 e PELLECCHI, s.v. *Loi Iulia Norbana*, che sottolinea anche, all'inverso, come vengano trascurati aspetti della disciplina non riportabili allo schema/elemento espositivo adottato.

69 Fenomeno che darebbe vita a uno schema logico 'definito', sfruttando magari la completezza della griglia tracciata da Gaio ('uno', 'l'altro', 'entrambi'; manca, per ovvie ragioni, 'nessuno dei due'). Quest'ultima tecnica è attestata, per esempio, in Aug., *Mus.* 4.11 (ed. CSEL 102 [Martin Jacobsson] 2017, p. 150: «...[nam manifestum tibi esse arbitror alios esse sine mediis syllabis pedes, ut pyrrhichius et ceteri binarum syllabarum,] alios, in quibus medium aut primae parti aut extremae aut utrique aut neutri spatio conveniat: primae, ut in anapaesto vel in palimbacchio vel in pacone primo, extremae, ut in dactylo vel in bacchio vel in pacone quarto, utrique, ut in tribracho sive in molosso sive in choriambo sive in quolibet ionico, neutri, ut in cretico sive in paeonibus secundo et tertio sive in diiambio, dichorio, antispasto» [«[Ti è chiaro, credo, che alcuni piedi sono senza sillabe di mezzo, come il pirrichio e gli altri bisillabici, (mentre ce ne sono)] altri in cui il medio è eguale per durata o alla prima parte o all'ultima o a entrambe o a nessuna delle due: alla prima, come nell'anapesto, nel palimbacchio, nel peone primo; all'ultima, come nel dattilo, nel bacchio, nel peone quarto; ad entrambe, come nel tribracho, nel molosso, nel coriambio e in ciascuno ionico; a nessuna, come nel cretico, nel peone secondo e terzo, nel digiambio, nel dicoreo e nell'antispasto»]). Tra i giuristi, cf. p.e. D. 37.5.6 (Iul. 23 dig.: «...quaero, si aut uterque hereditatem adisset aut alter ex his aut neuter, an et quantum legatorum nomine patri debeatur...»).

principi che formano oggetto di informazione<sup>70</sup>, di vario grado gerarchico<sup>71</sup>, da dati normativi aggregati, dei quali si preoccupa (forse, proprio per questo) di dare conto insieme alla fonte che li produce o trasmette<sup>72</sup>.

Per esempio, nell'affermare, all'interno del primo libro (Gai 1.52-54), che gli schiavi sono soggetti alla *potestas* dei loro proprietari, Gaio non disdegna, come al solito, l'uso della tecnica lemmatica: descrive, in primo luogo, [A] in cosa consista la *potestas* sui servi – presentandone le due caratteristiche, cioè [A<sub>a1</sub>] il diritto di vita e di morte su di essi e [A<sub>a2</sub>] la possibilità di acquistare beni tramite lo schiavo – e quale apparato o provvista di norme ne sia la fonte (il *ius gentium*), inoltrandosi poi nei dettagli appesi a ciascuna sotto-informazione,

70 Si tratta non solo di principi-lemma, o primari, ma anche di nozioni utili a sfumare per via di commento il principio dominante. Cf. per esempio Gai 1.65 ss. (in cui la possibilità che il figlio cada in potestà in un momento successivo alla nascita – eccezione alla regola di base enunciata in Gai 1.55 – è ottenuta aggregando le prescrizioni della *lex Aelia Sentia* e quelle di un ignoto senatoconsulto: «*Aliquando autem evenit, ut liberi, qui statim ut nati sunt, parentum in potestatem non fiant, et postea tamen redigantur in potestatem:* <sup>[66]</sup> *Velut si Latinus ex lege Aelia Sentia...* <sup>[67]</sup> *Item... ex senatus consulto permittitur causam erroris probare ecc.*»); Gai 2.45-48 (dove l'esistenza di un limite alla possibilità di acquisto della proprietà tramite il possesso di buona fede è ricavata da un elenco di situazioni eterogenee: «*Sed aliquando etiam si maxime quis bona fide alienam rem possideat, non tamen illi usucapio procedit, velut si quis rem furtivam aut vi possessam possideat; nam furtivam lex XII tabularum usucapi prohibet, vi possessam lex Iulia et Plautia.* <sup>[46]</sup> *Item provincialia praedia usucapionem non recipiunt.* <sup>[47]</sup> *Item olim mulieris, quae in agnatorum tutela erat, res mancipi usucapi non poterant, praeterquam si ab ipsa tutore auctore traditae essent: id ita lege XII tabularum cautum erat.* <sup>[48]</sup> *Item liberos homines et res sacras et religiosas usucapi non posse manifestum est*»). Cf. in questa stessa direzione anche Gai 1.58-64 («*Nec tamen omnes nobis uxores ducere licet: nam a quarundam nuptiis abstinere debemus...*») o Gai 229-245 (in cui sono elencati i casi di legati *inutiliter relict*).

La precisazione di limiti al principio generale commentato contribuisce indirettamente a confermare il carattere statistico (tendenziale, dunque esposto ad eccezioni) del principio stesso. A questo fenomeno può essere ricondotta anche la procedura della antitesi (per esempio, Gai 2.45-48 costituisce un modulo stilistico insieme a Gai 2.52, che pone il principio inverso: «*Rursus ex contrario accidit, ut qui sciat alienam rem se possidere, usucapiat, velut si rem hereditariam, cuius possessionem heres nondum nactus est, aliquis possederit ecc.*»). Sullo stilema, cf. *supra*, § 3.

71 Gai 1.194 ss. informa p.e. sull'esonazione dall'assistenza di un tutore concessa alle donne in forza di *ius liberorum*: alla nascita di tre figli, per le ingenue, di quattro per le liberte, purché queste ultime si trovino sotto la tutela legittima del patrono. Per quelle soggette a tutori *alterius generis* (*tutor Atilianus* o fiduciario), bastano tre figli. Gaio sente di precisare, a questo proposito, che è senz'altro possibile che la liberta abbia un tutore diverso dal patrono, perché questo esito (liberta soggetta a un tutore *alterius generis*) si ottiene in diverse situazioni, che vengono per questo elencate («*potest autem pluribus modis libertina tutorem alterius generis habere, veluti si...*»). Sul punto cf. *infra*, § 13.

72 Sulla prassi redazionale dell'indicazione delle fonti, da parte di Gaio, cf. BATTAGLIA, *Strutture espositive*, 234-274.

fino a spiegare (ancora una volta, sfumando il principio generale) che [A<sub>a1-ii</sub>] a Roma due costituzioni di età antonina vietano di abusare degli schiavi. All'altro capo del principio di partenza sta [B] il commento al lemma 'dominorum'. Poiché il dominio a Roma è doppio, se qualcuno ha *in bonis* uno schiavo altrui la potestà non spetta al *dominus* quiritario, bensì al possessore *ad usucapionem*:

[52] IN POTESTATE itaque SUNT SERVI / DOMINORUM.

↳ [A] IN POTESTATE SUNT SERVI] quae quidem potestas *iuris gentium* EST:

↳ [A<sub>a</sub>] IURIS GENTIUM EST] nam apud omnes peraeque gentes animadvertere possumus dominis in servos [A<sub>a1</sub>] VITAE NECISQUE POTESTATEM esse, / [A<sub>a2</sub>] ET QUODCUMQUE PER SERVUM ADQUIRITUR, ID DOMINO ADQUIRITUR.

↳ [A<sub>a1</sub>] VITAE NECISQUE POTESTATEM] [53] Sed *hoc tempore neque civibus Romanis nec ullis aliis hominibus, qui sub imperio populi Romani sunt, licet supra modum et sine causa in servos suos saevire*:

↓ [A<sub>a1-i</sub>] nam *ex constitutione sacratissimi imperatoris Antonini*, qui sine causa servum suum occiderit, non minus teneri iubetur, quam qui alienum servum occiderit.

↓ [A<sub>a1-ii</sub>] sed et maior quoque asperitas dominorum *per eiusdem principis constitutionem* coercetur: nam consultus a quibusdam praesidibus provinciarum de his servis, qui ad fana deorum vel ad statuas principum confugiunt, praecipit, ut si intolerabilis videatur dominorum saevitia, cogantur servos suos vendere.

et utrumque recte fit: male enim nostro iure uti non debemus; qua ratione et prodigis interdicatur bonorum suorum administratio.

<↓ [A<sub>a2</sub>] ET QUODCUMQUE PER SERVUM ADQUIRITUR, ID DOMINO ADQUIRITUR] >  
→ Cf. 2.86 ss.

↓ [B] DOMINORUM] [54] Ceterum cum apud cives Romanos duplex sit dominium (nam vel in bonis vel ex iure Quiritium vel ex utroque iure cuiusque servus esse intellegitur), ita demum servum 'in potestate domini' esse dicemus, si in bonis eius sit, etiamsi simul ex iure Quiritium eiusdem non sit: nam qui nudum ius Quiritium in servo habet, is potestatem habere non intellegitur.

Anche in casi come questo, procedendo lungo i rami del commento, è possibile osservare raggruppamenti ottenuti per astrazione, dal basso all'alto. In particolare, qui viene in gioco una generalizzazione operata a partire dal *ius quod est* al tempo dell'autore del manuale (*hoc tempore*), al quale con ogni probabilità si deve l'operazione induttiva. Quest'ultima lo porta a enunciare una *regula* ('*nemine licet supra modum et sine causa in servos suos saevire*') che occupa, in questo caso, lo spazio periferico nello schema lemma/commento, perché serve (contrasto) a raffinare l'informazione superiore relativa al diritto di vita e di morte sugli schiavi *in potestate*. La *regula* di dettaglio è infatti funzionale a fissare il criterio di specialità delle fonti in questa materia: mentre il *ius vitae necisque* sui servi opera sul piano del diritto delle genti (provista normativa generale), a Roma – per i cittadini romani e per tutti coloro che sono da essi governati – viene inferito sulla base di due provvedimenti *sacratissimi imperatoris Antonini* (relativi rispettivamente all'uccisione e al maltrattamento degli schiavi) il principio per cui nessuno può inferire sui servi.

Se ci si ferma sulla struttura del brano, si nota inoltre il modo in cui Gaio coordina i principi ricavati per astrazione con l'architettura complessiva del manuale.

Gai 1.53 sviluppa infatti il commento alla prima delle due caratteristiche della *potestas* sugli schiavi ([A<sub>a1</sub>] potere coercitivo del padre di famiglia), mentre Gai 1.54 recupera, come detto, il commento a un lemma di ordine superiore ([B] 'dominus'). Lo schema risulta in questo modo imperfetto, perché non c'è traccia del commento al principio secondo cui [A<sub>a2</sub>] i servi sono strumenti di acquisto del loro proprietario.

Il modulo lemmatico è solo apparentemente monco, essendo in realtà ellittico: il lemma mancante si trova infatti illustrato in un altro luogo del manuale (fenomeno che rafforza, non serve dirlo, l'idea di coerenza complessiva dell'opera).

Nel secondo libro delle *Institutiones* infatti (Gai 2.86-96), in coda al lungo brano in cui si descrivono i modi in cui è possibile acquistare la proprietà di singoli oggetti e prima di affrontare il tema del trasferimento di interi complessi patrimoniali, Gaio spiega che si può acquistare la proprietà – ma anche il possesso – dei beni per mezzo di un terzo. Questo principio aggrega e sintetizza, ancora una volta, più casi eterogenei: l'acquisto [A] attraverso coloro che si trovano *in potestate*, *in manu* o *in mancipio* (si riprende, come si vede, l'ossatura della seconda *divisio* del primo libro); [B] tramite i servi di cui abbiamo l'usufrutto; [C] per mezzo dei terzi che possediamo in buona fede (liberi e schiavi: anche questa sottotrama, costruita sulla prima *divisio* delle persone, è strumento di coerenza interna).

- [86] *Adquiritur autem nobis non solum per nosmet ipsos*, sed etiam  
 ↓[A] per eos, quos (A<sub>a</sub>) **IN POTESTATE** / (A<sub>1</sub>) manu / (A<sub>c</sub>) mancipiove habemus;  
 ↓[B] item per eos servos, in quibus usumfructum habemus;  
 ↓[C] item per homines liberos et servos alienos, quos bona fide possidemus:  
*de quibus singulis diligenter dispiciamus.*

↘[A<sub>a</sub>] **IN POTESTATE**] [87] Igitur quod liberi nostri, quos in potestate habemus, item quod servi nostri mancipio accipiunt vel ex traditione nanciscuntur sive quid stipulentur vel ex aliquolibet causa adquireunt, **id nobis adquiritur**:

ipse enim, qui in potestate nostra est, **nihil suum habere potest**;  
 [...]

↘[A<sub>a1</sub>] **SERVI NOSTRI**] [88] Dum tamen sciamus: si alterius in bonis sit servus, alterius ex iure Quiritium, ex omnibus causis ei soli per eum adquiritur, cuius in bonis est.

↓[A<sub>a2</sub>] **ID NOBIS ADQUIRITUR**] [89] Non solum autem proprietas per eos, quos in potestate habemus, adquiritur nobis, sed etiam possessio; cuius enim rei possessionem adepti fuerint, id nos possidere videmur; unde etiam per eos usucapio procedit.

Come di consueto, lo spazio del commento viene riempito a cascata, isolando i due lemmi ‘*servi nostri*’ e ‘*adquiritur*’, di cui vengono disegnati, per contrasto, i contorni: da un lato, tramite i servi [A<sub>a2</sub>] non si acquista solo la proprietà, ma anche il possesso (questo punto è funzionale a fondare una *differentia* rispetto agli altri casi di acquisto tramite terzi)<sup>73</sup>; dall’altro lato, [A<sub>a1</sub>] se abbiamo *in bonis* il servo altrui, l’acquisto avviene a nostro vantaggio (e non a favore del *dominus ex iure Quiritium*). Questa precisazione richiama espressamente («*dum tamen sciamus*») l’osservazione di Gai 1.54 (la potestà sul servo spetta al possessore di buona fede, sia o non sia il proprietario civile dello schiavo; è dunque il possessore di buona fede ad acquistare per mezzo del servo)<sup>74</sup>.

L’autore delle *Institutiones* sceglie dunque come gestire le informazioni a sua disposizione, accomodando lo schema lemma/commento alle proprie esigenze discorsive. Come in una dislocazione, il commento al lemma ‘mancante’ in Gai 1.53 (uno dei contenuti della *potestas* sugli schiavi, secondo Gaio, è la capacità di acquistare per loro tramite) viene offerto al lettore in Gai 2.87-89, nel contesto del discorso (tematicamente più centrato) relativo alla possibilità di acquistare proprietà e possesso attraverso intermediari.

La scelta di posporre al secondo libro la trattazione sull’acquisto attraverso il servo risulta in effetti, se non obbligata, fortemente consigliata, se non si vuole lasciare in sospeso o mantenere generica la spiegazione del significato di ‘acquisto’. Il brano di Gai 2.86-96 intreccia infatti e combina più coordinate: al trittico relativo ai soggetti attraverso cui avviene l’acquisto (*alieni iuris*; servi in usufrutto; individui posseduti in buona fede) si sovrappongono, adattate a ciascuno di essi, le riflessioni specifiche relative ai diversi modi di acquisto della proprietà e del possesso (*mancipatio*, *traditio*, *usucapio*, fino alla precisazione finale per cui ai soggetti *alieni iuris* è precluso l’acquisto per *in iure cessio*, non

73 Gaio fonda in questo modo la differenza tra le diverse situazioni: i soggetti sui quali abbiamo il possesso possiedono per noi (anche in vista dell’usucapione); gli altri no. Cf. Gai 2.90: «*Per eas vero personas, quas in manu mancipiove habemus, proprietas quidem adquiritur nobis ex omnibus causis sicut per eos, qui in potestate nostra sunt; an autem possessio adquiratur, quaeri solet, quia ipsas [= eas personas] non possidemus*»; Gai 2.94: «*De illo quaeritur: an per eum servum, in quo usumfructum habemus, possidere aliquam rem et usucapere possumus, quia ipsum non possidemus? Per eum vero, quem bona fide possidemus, sine dubio et possidere et usucapere possumus*».

74 Gai 1.54: «*Ceterum cum apud cives Romanos duplex sit dominium (nam vel in bonis vel ex iure Quiritium vel ex utroque iure cuiusque servus esse intellegitur), ita demum servum ‘in potestate domini’ esse dicemus, si in bonis eius sit, etiamsi simul ex iure Quiritium eiusdem non sit: nam qui nudum ius Quiritium in servo habet, is potestatem habere non intellegitur*». Gai 2.88: «*Dum tamen sciamus: si alterius in bonis sit servus, alterius ex iure Quiritium, ex omnibus causis ei soli per eum adquiritur, cuius in bonis est*».

potendo affermare in giudizio il 'meum esse' della *vindicatio*)<sup>75</sup>. Va da sé che la verifica di quali atti di acquisto, e con che effetti, possano essere compiuti dai soggetti in questione, presuppone che quegli atti – ai quali è dedicata, come è noto, la prima parte del secondo libro delle *Institutiones* – siano già noti al lettore, cosa che può affermarsi in Gai 2.86, ma non ancora in Gai 1.53<sup>76</sup>.

75 Gai 2.96: «*In summa sciendum est his, qui in potestate manu mancipiove sunt, nihil in iure cedi posse; cum enim istarum personarum nihil suum esse possit, conveniens est scilicet, ut nihil 'suum esse' in iure vindicare possint*». Cf. Gai 2.87: «*Ipse enim, qui in potestate nostra est, nihil suum habere potest*»; Gai 2.90: «*Per eas vero personas, quas in manu mancipiove habemus, proprietates quidem acquiruntur nobis ex omnibus causis sicut per eos, qui in potestate nostra sunt*».

76 Serve ricordare che la possibilità di acquisto attraverso terzi soggetti è ripresa in Gai 3.163. La apparente duplicazione informativa ha sollevato dubbi circa l'autenticità del testo gaiano (cf. FUHRMANN, *Zur Entstehung*, 150-151, per il quale «man sähe das Thema lieber nur einmal erörtert: für Gaius, dessen Sachbegriff die Forderungen umfaßte, lag kein Grund vor, innerhalb des Schuldrechts erneut darauf einzugehen»). Il brano sulle obbligazioni da contratto riporta in coda – mostrando, in questo, uno sviluppo parallelo a quello sull'acquisto delle *singulae res* corporali – l'osservazione relativa alla possibilità di acquistare per il tramite di un terzo. Basterebbe questo parallelo, che si distende su uno schema redazionale ampio, a confortare l'autorialità gaiana del brano. Il conforto è in realtà maggiore se, confrontando i due brani, si guarda al modo in cui le cui informazioni sono maneggiate in Gai 3.163 ss.:

Gai 2.86 ss.

Gai 3.163 ss.

<sup>[86]</sup> *Adquiruntur autem nobis non solum per nosmet ipsos*, sed etiam

↓[A] per eos, quos (A<sub>a</sub>) IN POTESTATE / (A<sub>b</sub>) manu / (A<sub>c</sub>) mancipiove habemus;

↓[B] item per eos servos, in quibus usumfructum habemus;

↓[C] item per homines liberos et servos alienos, quos bona fide possidemus:

de quibus singulis diligenter dispiciamus.

↘[A<sub>a</sub>] IN POTESTATE <sup>[87]</sup> Igitur quod liberi nostri, quos in potestate habemus, item quod SERVI NOSTRI mancipio accipiunt vel ex traditione nanciscuntur sive quid stipulentur vel ex aliqua libet causa adquirent, ID NOBIS ADQUIRITUR: ipse enim, qui in potestate nostra est, nihil suum habere potest...

[...]

↓[A<sub>b,c</sub>] IN MANU MANCIPIOVE <sup>[90]</sup> Per eas vero personas, quas IN MANU MANCIPIOVE habemus...

<sup>[163]</sup> Expositis generibus obligationum, quae ex contractu nascuntur, admonendi sumus

*adquiri nobis non solum per nosmet ipsos*, sed etiam

[i] per eas personas, quae

IN NOSTRA POTESTATE,

MANU MANCIPIOVE sunt.

↓[B] PER EOS SERVOS, IN QUIBUS USUMFRUCTUM HABEMUS] <sup>[91]</sup> De his autem servis, in quibus tantum usumfructum habemus, ita placuit, ut...

↓[C] PER HOMINES LIBEROS ET SERVOS ALIENOS, QUOS BONA FIDE POSSIDEMUS] <sup>[92]</sup> Idem placet de eo, qui a nobis bona fide possidetur, sive liber sit sive alienus servus [...]

[ii] <sup>[164]</sup> Per LIBEROS QUOQUE HOMINES ET ALIENOS SERVOS, QUOS BONA FIDE POSSIDEMUS, acquiritur nobis; sed tantum **ex duabus causis**, id est, si quid **ex operis suis** vel **ex re nostra** adquirant.

[iii] <sup>[165]</sup> Per eum quoque servuum, IN QUO USUMFRUCTUM HABEMUS, similiter **ex duabus istis causis** nobis acquiritur.

[iv] <sup>[166]</sup> Sed qui nudum ius Quiritium in servo habet, licet dominus sit, minus tamen iuris in ea re habere intellegitur quam usufructuarius et bonae fidei possessor. Nam placet **ex nulla causa ei adquiri posse**, adeo ut, etsi nominatim ei dari stipulatus fuerit servus mancipiove nomine eius acceperit, quidam existiment nihil ei adquiri.

[v] <sup>[167]</sup> Communem servum pro dominica parte dominis acquirere **certum est**, excepto eo, quod uni NOMINATIM stipulando aut mancipio accipiendo illi soli acquirit, velut cum ita stipuletur: 'TITIO DOMINO MEO DARI SPONDES?' aut cum ita mancipio accipiat: 'HANC REM EX IURE QUIRTIUM LUCHI TITII DOMINI MEI ESSE AIO, EAQUE EI EMPTA ESTO HOC AERE AENEAEQUE LIBRA'.

[vi] <sup>[167a]</sup> Illud quaeritur, an quod nomen domini adiectum efficit, idem faciat unius ex dominis iussum intercedens. Nostri praeceptores proinde ei, qui iusserit, soli acquiri existimant, atque si nominatim ei soli stipulatus esset servus mancipiove quid accepisset; diversae scholae auctores proinde utrisque acquiri putant, ac si nullius iussum intervenisset.

Il brano presuppone quello – precedente – di Gai 2.86, perché riprende il censimento dei soggetti tramite i quali è possibile acquistare, ma cambia la sequenza delle situazioni, ordinandole dalla più (persone soggette a potestà) alla meno impegnativa (capace di far nascere obbligazioni) per il padre di famiglia. I soggetti [i] *in potestate, in manu e in mancipio* obbligano infatti sempre; quelli [ii] posseduti in buona fede solo *ex duabus causis*, se si obbligano attraverso il loro lavoro o impiegando le risorse del loro possessore. Lo stesso vale per [iii] il servo su cui si ha l'usufrutto, la cui condizione apre alla distinzione (che l'uomo libero non ammette) tra nudo proprietario e usufruttuario (o possessore di buona fede). Il contratto stipulato dal servo [iv] non obbliga infatti il nudo proprietario, neppure se espressamente nominato (etsi nominatim ei dari stipulatus fuerit servus). A sua volta, l'informazione sulla menzione *nominatim* del proprietario serve a favorire la transizione al caso del [v] servo comune, per il comportamento del quale i proprietari si obbligano per le rispettive quote, salvo appunto che uno di essi sia indicato espressamente. Ultima, come di consueto, la questione controversa: se [vi] uno solo dei proprietari ha incaricato il servo di contrattare, per i Sabiniani è il solo a obbligarsi, come se fosse stato indicato *nominatim* nel contratto, mentre per i Proculiani è come se nessuno avesse dato incarico.

Tale scelta redazionale riflette inoltre ancora una volta la propensione a sfruttare un meccanismo di costruzione dal basso dei principi normativi (o delle regolarità di diritto), per induzione dalla casistica reale. L'induzione, in questo caso, costruisce addirittura una doppia regola, rispettivamente tecnica (o specialistica, o analitica) e aforistica. L'azione dei servi *in potestate* è infatti, come anticipato, parte di un trittico di situazioni in cui è riscontrabile, sotto un profilo tecnico di cui Gaio dà conto (in relazione ai singoli modi) l'acquisto della proprietà o del possesso per il tramite di un altro soggetto. In questo senso, i §§ 2.87-94 presentano il risultato di una ricognizione del diritto vigente, in campi diversi ed eterogenei dell'esperienza giuridica (effetti delle differenti forme di potestà sui membri della famiglia; corollari del diritto di usufrutto, quando questo ha per oggetto un servo; conseguenze del possesso di buona fede di persone libere e servi altrui). Raggruppati, o ascritti a un'unica aggregazione concettuale e testuale, questi elementi permettono di enunciare la possibilità tecnica di acquisto per il tramite di terzi (purché appartenenti alle categorie indicate: Gai 2.86 *Adquiritur autem nobis non solum per nosmet ipsos, sed etiam...*):

[86] *Adquiritur autem nobis non solum per nosmet ipsos*, sed etiam  
 ↓ [A] per eos, quos (A<sub>a</sub>) in potestate / (A<sub>b</sub>) manu / (A<sub>c</sub>) mancipiove habemus;  
 ↓ [B] item per eos servos, in quibus usumfructum habemus;  
 ↓ [C] item per homines liberos et servos alienos, quos bona fide possidemus:

de quibus singulis *diligenter dispiciamus*.

∨ [A<sub>a</sub>] IN POTESTATE] [87] Igitur quod liberi nostri, quos in potestate habemus, item quod SERVINOSTRI mancipio accipiunt vel ex traditione nanciscuntur sive quid stipulentur vel ex aliquolibet causa adquirent, ID NOBIS ADQUIRITUR:

ipse enim, qui in potestate nostra est, nihil suum habere potest...

[...]

↓ [A<sub>b-c</sub>] IN MANU MANCIPIOVE] [90] Per eas vero personas, quas IN MANU MANCIPIOVE habemus...

↓ [B] PER EOS SERVOS, IN QUIBUS USUMFRUCTUM HABEMUS] [91] De his autem servis, in quibus tantum usumfructum habemus, ita placuit, ut...

↓ [C] PER HOMINES LIBEROS ET SERVOS ALIENOS, QUOS BONA FIDE POSSIDEMUS] [92] Idem placet de eo, qui a nobis bona fide possidetur, sive liber sit sive alienus servus [...]

[95] *Ex his apparet*

PER LIBEROS HOMINES, quos [≠ A] neque iuri nostro subiectos habemus [≠ C] neque bona fide possidemus, / item PER ALIENOS SERVOS, in quibus [≠ B] neque usumfructum habemus neque [≠ A, C] iustam possessionem, *nulla ex causa nobis adquiri posse*. Et hoc est, *quod vulgo dicitur 'per extraneam personam nobis adquiri non posse'*;

Il fronte tecnico convive però con un brocardo che Gaio non smentisce: al contrario, ne dà notizia, quasi fosse una regola di diritto dalla fonte atipica o

popolare. Poiché infatti il raggruppamento dei modi in cui è possibile acquistare per il tramite di terzi dà vita a una classe chiusa e a un insieme tassativo di situazioni normate (che comprende i membri della famiglia e gli individui sui quali si vanta, a ragione o in buona fede, un qualche diritto), risulta anche accettabile la massima inversa, secondo cui *non* è possibile acquistare per il tramite di terzi estranei alla famiglia o alle classi di individui indicate (*quod vulgo dicitur, 'per extraneam personam nobis adquiri non posse'*). L'insieme chiuso crea, potremmo dire, un effetto simile alle illusioni percettive delle figure bicrome, in cui il riconoscimento delle forme dipende dall'insieme messo a fuoco o dal punto di vista adottato.

Per mostrare questo gioco ottico, del resto, serve appunto cambiare punto di vista. Per questo motivo, la ricapitolazione proposta da Gai 2.95 non è solo una sintesi pleonastica di ciò che precede, ma un cambio di prospettiva, strumentale a confermare la regola volgare. Viene infatti introdotto un nuovo schema combinatorio (fondato sulla coppia liberi/schiavi), che prepara il terreno alla nuova regola: dalle situazioni raggruppate risulta (*ex his apparet*) che in nessun modo possiamo acquistare per il tramite di terzi estranei, tanto liberi (che non siano *iuri nostro subiecti* o posseduti in buona fede), quanto schiavi (fatti salvi quelli sui quali abbiamo l'usufrutto o il giusto possesso).

## 7. Un oggetto in più cataloghi

Il caso dell'acquisto tramite gli schiavi in potestà mostra un fenomeno rilevante: da uno stesso dato normativo, o situazione produttiva di effetti, possono essere ricavati (bottom-up) più elementi o principi, da collocare in luoghi diversi del manuale (dunque, all'interno di sviluppi top-down, o rami diairetici, differenti): le contaminazioni tra classi concettuali, che mettono a rischio la tenuta dello schema logico e di cui Fuhrmann minimizzava l'esistenza<sup>77</sup>, sono sotto questo profilo relativamente frequenti, segno dell'opportunità di valutare le divisioni alla luce della loro funzione prevalentemente espositiva.

Un esempio chiaro viene da Gai 1.65 ss. Dopo avere illustrato il regime generale, in forza del quale è soggetto a potestà il figlio nato all'interno di un matrimonio giusto, l'autore del manuale spiega che è possibile che un figlio nasca fuori dalla potestà del padre, ma vi sia assoggettato in un secondo momento. Questo principio informativo, che sovrintende a un corposo blocco o movimento testuale (Gai 1.65-71), è ricavato da un piccolo catalogo di due situazioni eterogenee, originate da norme diverse – la *lex Aelia Sentia* e un imprecisato

77 Cf. *supra*, nt. 15.

senatoconsulto<sup>78</sup> – ma accomunate dall'effetto prodotto (acquisto differito della *potestas* sul figlio).

In particolare, la *lex Aelia Sentia* prevedeva la possibilità di acquistare la cittadinanza romana per gli schiavi che avessero trenta o più anni e a determinate circostanze anche per i più giovani; questi ultimi però – abbiamo già approssiato il relativo brano – sarebbero di regola diventati Latini, potendo lucrare la cittadinanza in un secondo momento, di nuovo a precise condizioni: sposare una donna romana (o latina coloniarìa, oppure latina perché schiava manomessa), alla presenza di sette testimoni cittadini romani puberi, e avere da lei un figlio. Al compimento dell'anno di età del figlio, il liberto avrebbe potuto chiedere al pretore di verificare il rispetto delle condizioni di legge e ottenere la cittadinanza per sé, la moglie e il figlio.

Nel punto in cui ci troviamo (§§ 65-66), Gaio ha già illustrato questa situazione ai §§ 28-32; parlando della *potestas*, l'autore del manuale può ormai limitarsi a un richiamo sintetico alla disciplina già esposta in precedenza (anche qui, come nel caso dell'acquisto per mezzo degli schiavi, Gaio sceglie dove collocare la provvista di informazioni principale e dove limitarsi a un richiamo specifico, in questo caso anaforico: poiché la *potestas* è subordinata alla cittadinanza, la disciplina della *lex Aelia Sentia* si lega *opportunius* al discorso che tratta di quest'ultima). Il corollario messo ora a fuoco riguarda il figlio del liberto latino (che nasce cittadino latino, se la moglie è una Latina, o cittadino romano, se

78 La decisione del senato riguarda il cittadino romano che sposa una Latina o una straniera, credendola erroneamente cittadina romana. Il figlio che nasce da questa unione non è *in potestate*, perché è nato fuori da un matrimonio giusto. Tuttavia, in forza del senatoconsulto, il cittadino romano può provare il suo errore, emendare l'ingiustizia delle sue nozze e addirittura salvarne gli effetti, attraendo moglie e figlio alla cittadinanza romana (sul punto cf. TERRENI, *Gaio*). Gai 1.67-71 commenta questa disciplina, che viene estesa – direttamente dal senatoconsulto o per via interpretativa – a casi prossimi, in una combinazione di situazioni che include il matrimonio contratto per errore da o con il liberto divenuto latino, che sperava di beneficiare del regime della *lex Aelia Sentia*: di qui l'intreccio tra diverse fonti normative, che trovano spazio nel commento a cascata e includono, per casi specifici, anche rescritti imperiali. Il movimento testuale dà vita a un sotto-blocco tematico (*erroris causae probatio*). Quest'ultimo viene aggregato al sotto-blocco precedente dominato dalla *lex Aelia Sentia* (Gai 1.65-66), con il quale ha in comune l'esito giuridico messo a fuoco (acquisto differito della *potestas* sui figli), il quale fa eccezione alla regola esposta in Gai 1.55 («*Item in potestate nostra sunt liberi nostri, quos iustis nuptiis procreavimus*»). La regola definisce la potestà sui figli, che insieme a quella sugli schiavi isola la classe della *potestas*, una delle tre che segnalano lo status *alieni iuris* delle persone, secondo la *divisio* di Gai 1.48 («*Sequitur de iure personarum alia divisio. Nam quaedam personae sui iuris sunt, quaedam alieno iuri sunt subiectae*»).

Per questa via si incontrano, come acque alla foce di un fiume, due movimenti, uno top-down, di divisione, l'altro bottom-up, per astrazione a partire da aggregazioni di dati.

è una Romana, in forza di un senatoconsulto di età adrianea), il quale non è soggetto, in partenza, alla potestà del padre, perché la *potestas* è un istituto riservato ai cittadini romani; quando però il pretore accerta le condizioni di legge e il padre acquista la cittadinanza, ecco che *simul* il figlio cade sotto la sua potestà:

Gai 1.28-30

[28] Latini vero multis modis ad civitatem Romanam perveniunt.

[i] [29] Statim enim **ex lege Aelia Sentia** minores triginta annorum manumissi et Latini facti, si uxores duxerint vel cives Romanas vel Latinas coloniarias vel eiusdem conditionis, cuius et ipsi essent, idque testati fuerint adhibitis non minus quam septem testibus civibus Romanis puberibus et filium procreaverint,

cum is filius anniculus esse coeperit, datur eis potestas **per eam legem** adire praetorem vel in provinciis praesidem provinciae et adprobare se **ex lege Aelia Sentia** uxorem duxisse et ex ea filium anniculum habere: et si is, apud quem causa probata est, id ita esse pronuntiaverit, tunc et ipse Latinus et uxor eius, si et ipsa eiusdem conditionis sit, et filius eius, si et ipse eiusdem conditionis sit, cives Romani esse iubentur.

[30] Ideo autem in persona filii adieci-mus ‘si et ipse eiusdem conditionis sit’, quia si uxor Latini civis Romana est, qui ex ea nascitur, **ex novo senatus consulto, quod auctore divo Hadriano factum est**, civis Romanus nascitur.

[ii] ...

Se si torna a Gai 1.28 ss., sovviene che anche in quel caso le norme della *lex Aelia Sentia* sono inserite in un catalogo, quello dei modi in cui un Latino può diventare cittadino romano (cf. sopra, § 1.4). Poiché anche Gai 1.65 ss. dà vita a un catalogo, sebbene minimo, di situazioni (regolate da fonti normative diverse), aggregate in base a un elemento comune, selezionato in funzione della struttura del discorso, assistiamo qui al fenomeno per cui una stessa informazione normativa può essere ascritta a più gruppi e partecipare a più elenchi.

Non serve segnalare come questo fenomeno – la possibilità di ascrivere un medesimo elemento a più insiemi – sia estraneo a uno schema ‘diaretico’

Gai 1.65-66

[65] Aliquando autem evenit, ut liberi, qui statim ut nati sunt, parentum in potestatem non fiant, ii postea tamen redigantur in potestatem.

[i] [66] *Velut si* Latinus **ex lege Aelia Sentia** uxore ducta filium procreaverit aut Latinum ex Latina aut civem Romanum ex cive Romana, non habebit eum in potestate; sed si postea causa probata civitatem Romanam consecutus fuerit, *simul cum in potestate sua habere incipit*.

[ii]...

immaginato come puro, che ambisce a dividere ogni genere in specie tra loro alternative e differenziali al fine di coglierne la specificità. Il fenomeno è reso possibile, al contrario, dalla tecnica di costruzione di regole per induzione o per astrazione, allorché la base di dati di riferimento consente non una, ma più inferenze statistiche: una stessa norma – quella della *lex Aelia Sentia*, sull'acquisto della cittadinanza *per anniculi causae probationem*<sup>79</sup> – può aprire a diverse inferenze, a seconda dell'effetto giuridico messo a fuoco dal discorso che la coinvolge<sup>80</sup>.

Non può stupire, sotto questo profilo, che la norma acceda a discorsi costruiti in modo simile: Gai 1.28 ss. illustra la possibilità di divenire cittadini romani non al momento della liberazione, ma in un secondo tempo; Gai 1.65 ss. enuncia come sia possibile cadere *in potestatem* non al momento della nascita, bensì più tardi. Si tratta – vale la pena ribadirlo – di un'analogia che riguarda il discorso condotto in due diverse sezioni delle *Institutiones* e che giustifica i cataloghi in cui la norma della *lex Aelia Sentia* trova spazio.

## 8. Agglomerazioni tematiche

A volte, per contro, oggetti che sottostanno a un principio comune (in particolare, situazioni che producono lo stesso effetto giuridico) vengono agglomerati espositivamente in un unico movimento testuale, cioè raccolti in un blocco tematico compatto, senza che l'elenco venga annunciato e senza che da esso venga astratto alcun principio espresso: al lettore è lasciato di estrarre induttivamente, dal catalogo stesso, la presenza del tema che domina il blocco testuale e il modo in cui esso si inserisce nel discorso prodotto dal manuale.

In Gai 3.97-104, per esempio, già Fuhrmann rilevava come la ripetizione, per otto volte, delle parole '*inutilis est stipulatio*' identifichi un catalogo delle cause di nullità della promessa solenne, la cui monotonia formale viene interrotta da una sola *variatio*, al termine del paragrafo<sup>81</sup>.

Nell'elenco cui danno vita i §§ 97-104 cadono (a) la promessa concepita per errore di *dare* una cosa inesistente (§ 97: non ha effetto l'impegno a 'dare lo schiavo', se l'individuo promesso non è uno schiavo, perché è uomo libero, o

79 Sulla procedura cf. CAMODECA, *Per una riedizione, passim*; CAMODECA, *Per una riedizione II, passim*; CAMODECA, *Tabulae*, 57-84.

80 Per un modulo simile cf. il commento sulle '*iustae causae manumissionis*' di Gai 1.17 e Gai 1.36, interconnessi. Cf. anche Gai. 3.201.

81 Altri casi menzionati da Fuhrmann: Gai 1.28-35; 1.58-64; 1.65 ss.; 1.127 ss.; 2.45 ss.; 2.52 ss.; 66-79; 229-245; 3.168-181; 4.69 ss.

non lo è più, perché è morto<sup>82</sup>; non ci si obbliga a trasferire un bene ritenuto *humani iuris*, se lo si riscontra *divini iuris*), o (b) immaginaria (se si asseconda l'integrazione di Lachmann)<sup>83</sup>; (c) la promessa subordinata a condizione impossibile; (d) la promessa di trasferire la proprietà a chi è già proprietario; (e<sub>1</sub>) la promessa di dare dopo la morte (dello stipulante o del promittente: è valida la promessa di dare in punto di morte), perché il rapporto di credito può proseguire, ma non iniziare con l'erede; (e<sub>2</sub>) la promessa di dare il giorno prima della morte, in quanto si tratta di un termine indefinibile in anticipo; (f) nei casi che coinvolgono l'evento morte, quelli analoghi di *capitis deminutio*; (g) la promessa (*responsio*) incongrua rispetto alla domanda (*interrogatio*); (h) la richiesta di dare a un terzo (che non sia il proprio *pater familias*); (i) la promessa di dare al proprio *pater familias* o, all'inverso, a un individuo soggetto alla propria sfera di responsabilità (che è un proprio *alter ego*).

La ripresa anaforica delle formule con cui viene introdotta ciascuna *species* di stipulazione priva di effetti è, in questo caso, la marca di coerenza che consente al lettore di cogliere l'unità del brano, costruita intorno a un elenco giustapposto di situazioni che producono un medesimo effetto giuridico, o meglio non ne producono alcuno. È un meccanismo che si lascia intuire: poiché l'unità tematica delle diverse situazioni è rintracciata non a tavolino e in anticipo, bensì *a posteriori*, raggruppando una casistica scomposta e disparata, l'unità del tema viene segnalata da una struttura linguistica esterna, che uniforma l'accento di ciascun caso, facendolo cadere sul dato comune. Ciascuna occorrenza viene vestita perciò di una formula riconoscibile, al modo di una divisa o di un distintivo:

a) <sup>[97]</sup> Si id, quod dari stipulamur, tale sit, ut dari non possit, **INUTILIS EST STIPULATIO**, velut si quis hominem liberum, quem servum esse credebat, aut mortuum, quem vivum esse credebat, aut locum sacrum vel religiosum, quem putabat humani iuris esse, dari stipuletur.

b) <sup>[97a]</sup> Item si quis rem, quae in rerum natura esse non potest, velut hippocentaurum, stipuletur, **AEQUE INUTILIS EST STIPULATIO**.

c) <sup>[98]</sup> Item si quis sub ea condicione stipuletur, quae existere non potest, velut 'si digito caelum tetigerit', **INUTILIS EST STIPULATIO**.

82 Cf. in questa stessa direzione l'elenco (più ricco) trasmesso da D. 44.7.1.9 (Gai. 2 *aur.*), che allo schiavo affianca l'edificio distrutto da incendio: «*Si id, quod dari stipulemur, tale sit, ut dari non possit, palam est naturali ratione inutilem esse stipulationem, veluti si de homine libero vel iam mortuo vel aedibus deustis facta sit stipulatio inter eos, qui ignoraverint eum hominem liberum esse vel mortuum esse vel aedes deustas esse. Idem iuris est, si quis locum sacrum aut religiosum dari sibi stipulatus fuerit*».

83 Cf. I. 3.19.1, che astrae ulteriormente, individuando le classi delle cose che non esistono in natura e che non possono esistere: «*At si quis rem, quae in rerum natura non est aut esse non potest, dari stipulatus fuerit, veluti Stichum, qui mortuus sit, quem vivere credebat, aut hippocentaurum, qui esse non possit, inutilis erit stipulatio*».

- sed legatum sub impossibili condicione relictum nostri praeceptores proinde deberi putant, ac si sine condicione relictum esset; diversae scholae auctores nihilo minus legatum inutile existimant quam stipulationem; et sane vix idonea diversitatis ratio reddi potest.
- d) <sup>[99]</sup> Praeterea **INUTILIS EST STIPULATIO**, si quis ignorans rem suam esse dari sibi eam stipuletur; quippe quod alicuius est, id ei dari non potest.
- e) <sup>[100]</sup> Denique **INUTILIS EST TALIS STIPULATIO**, si quis ita dari stipuletur: 'Post mortem meam dari spondes?' vel ita: 'Post mortem tuam dari spondes?'; valet autem, si quis ita dari stipuletur: 'Cum moriar, dari spondes?' vel ita: 'Cum morieris, dari spondes?': id est, ut in novissimum vitae tempus stipulatoris aut promissoris obligatio conferatur: nam inelegans esse visum est ab heredis persona incipere obligationem. Rursum ita stipulari non possumus: 'Pridie quam moriar', aut 'Pridie quam morieris, dari spondes?' quia non potest aliter intellegi 'pridie quam aliquis morietur', quam si mors secuta sit; rursus morte secuta in praeteritum reductur stipulatio et quodam modo talis est: 'Herediti meo, dari spondes?' quae sane **INUTILIS EST**.
- f) <sup>[101]</sup> Quaecumque de morte diximus, eadem et de capitis diminutione dicta intellegemus.
- g) <sup>[102]</sup> Adhuc **INUTILIS EST STIPULATIO**, si quis ad id, quod interrogatus erit, non responderit, velut si sestertia X a te dari stipuler, et tu nummum sestertium V milia promittas, aut si ego pure stipuler, tu sub condicione promittas.
- h) <sup>[103]</sup> **PRAETEREA INUTILIS EST STIPULATIO**, si ei dari stipulemur, cuius iuri subiecti non sumus;  
unde illud quaesitum est, si quis sibi et ei, cuius iuri subiectus non est, dari stipuletur, in quantum valeat stipulatio. Nostri praeceptores putant in universum valere et proinde ei soli, qui stipulatus sit, solidum deberi, atque si extranei nomen non adiecisset. Sed diversae scholae auctores dimidium ei deberi existimant; pro altera vero parte inutilem esse stipulationem.
- <sup>[103a]</sup> Alia causa est, [ . . . . . ] 'dari spondes?' [ . . . . . ] solidum deberi et me sol [ . . . . . ] etiam [ . . . . . ]
- i) <sup>[104]</sup> **PRAETEREA INUTILIS EST STIPULATIO**, si ab eo stipuler, qui iuri meo subiectus est, item si is a me stipuletur.  
servus quidem et qui in mancipio est et filia familias et quae in manu est, non solum ipsi, cuius iuri subiecti subiectaeve sunt, obligari non possunt, sed ne alii quidem ulli.

Basta in effetti sfogliare le pagine del Digesto per avere conferma del fatto che questo insieme di situazioni eterogenee è frutto di selezione e accorpamento, a partire da una vasta casistica specifica maneggiata dai giuristi romani prima e dopo Gaio. Lo stesso Gaio, del resto, dà prova di saper ragionare su casi di promessa inutile che avrebbero potuto essere inclusi nell'elenco, ma non lo sono stati<sup>84</sup>; un caso di *stipulatio inutilis* 'fuori catalogo' si trova addirittura poche righe dopo il brano che stiamo affrontando, in Gai 3.114 (ci si tornerà a breve).

Anche questa enumerazione 'nuda', spogliata del principio aggregante, partecipa al gioco delle regolarità e delle eccezioni, ma lascia al lettore la ricostruzione delle relazioni tra elementi testuali. L'autore non rinuncia del tutto a guidare la lettura: si può infatti osservare come di norma, in casi come questo, la procedura di astrazione del tema sia agevolata dalla ripetizione anaforica di formule che focalizzano l'elemento comune (ne è un valido esempio il mantra '*inutilis est stipulatio*' nel nostro brano), con maggiore o minore grado di variazione, nonché dall'uso di particelle (nessi testuali) con valore aggiuntivo, come '*item*' o '*praeterea*'.

84 Cf. p.e. D. 45.1.141.7 (Gai. 2 *de verb. oblig.*).

Con questi accorgimenti formali, l'intero elenco di casi tiene il posto, per così dire, del principio che li riassume, nell'annunciare una regolarità o nello specificare un'eccezione. Il brano di Gai 3.97-109, per esempio, informa sulla presenza di eccezioni rispetto alla capacità delle formule annunciate all'inizio del brano di dare vita a obbligazioni (in particolare, i primi *verba* enunciati al § 92: '*dari spondes?*'). La successione dei temi riflette dunque, anche in questo caso, uno schema regolarità/eccezione; lo strumento con cui lo schema si realizza non è però il commento lemma per lemma, né l'antitesi, bensì l'agglomerazione e il raggruppamento di casi, selezionati da Gaio come rappresentativi, 'nel complesso', della possibilità che le parole siano prive di effetto.

### 9. Cataloghi in moduli testuali complessi

Elenchi 'vestiti' (in cui l'elemento aggregante è esplicito, come in Gai 1.28 ss., o 1.65 ss.) ed elenchi 'nudi' (come in Gai 3.89 ss.) sono inseriti, a volte, in moduli testuali maggiori, dando vita a uno o più blocchi sovrapposti tra loro, come quelli che danno forma alle colonne dei templi. In questo modo, l'elenco contribuisce come tale (per il blocco cui dà vita) all'architettura del testo.

Un caso ricorrente è quello in cui il catalogo raccoglie eccezioni rispetto all'asserzione generale mappata per via di diairesi. Il brano sulle stipulazioni inutili può essere messo utilmente a confronto, indossando questo occhiale, con la porzione iniziale del brano relativo alla *potestas* sui figli (Gai 1.51 ss.), il cui seguito (Gai 1.65 ss.) abbiamo già avuto modo di incontrare.

Nei due brani le informazioni si susseguono in modo molto simile, assecondando uno stilema che coinvolge non solo i singoli *Darstellungsschemata*, ma l'intero movimento testuale:

	Gai 1.51 ss.	Gai 3.89 ss.
[α] Marcatore di <i>dispositio</i>	[51] Ac prius dispiciamus de his, qui <b>IN ALIENA POTESTATE SUNT</b>	[89] Et prius videamus de his, quae ex contractu nascuntur. Harum autem quattuor genera sunt: aut enim re <b>CONTRAHITUR OBLIGATIO</b> aut verbis aut litteris aut consensu
[β] [Sviluppo intermedio dell'articolazione testuale]	[52] <b>IN POTESTATE</b> itaque <b>SUNT</b> servi dominorum [...]	[90] Re <b>CONTRAHITUR OBLIGATIO</b> velut... [...]
Recupero anaforico (funzione demarcativa) ed enunciazione della <i>species iuris</i>	[55] <b>Item IN POTESTATE NOSTRA</b> <b>SUNT</b> liberi nostri, quos iustis nuptiis procreavimus.	[92] <b>VERBIS OBLIGATIO FIT*</b> ex interrogatione et responsione, velut ' <i>Dari spondes?-Spondeo</i> '; ' <i>Dabis?-Dabo</i> '; ' <i>Promittis?-Promitto</i> '; ' <i>Fidepromittis?-Fidepromitto</i> '; ' <i>Fideiubes? Fideiubeo</i> '; ' <i>Facies? Faciam</i> ' [...]

- [γ] Ambito di applicazione  
 Quod ius **propriū civium Romanorum** est (fere enim nulli alii sunt homines, qui talem in filios suos habent potestatem, qualem nos habemus) [...]
- [δ] <Sviluppo della definizione>  
<sup>[56]</sup> Iustas autem nuptias contraxisse liberosque iis procreatos in potestate habere cives Romani ita intelleguntur, **SI CIVES ROMANAS UXORES DUXERINT VEL ETIAM LATINAS PERGRINASVE, CUM QUIBUS CONUBIUM HABEANT\***: cum enim conubium id efficiat, ut liberi patris condicionem sequantur, evenit, ut non solum cives Romani fiant, sed et in potestate patris sint. [...]
- [ε] Eccezioni  
<sup>[58]</sup> \* **Nec tamen omnes nobis uxores ducere licet**: nam a quarundam nuptiis abstinere debemus.
- a<sub>1</sub>) <sup>[59]</sup> Inter eas enim personas, quae parentum liberorumve locum inter se optinent, **NUPTIAE CONTRAHI NON POSSUNT**, nec inter eas conubium est, velut inter patrem et filiam vel inter matrem et filium vel inter avum et neptem vel inter aviam et nepotem; et si tales personae inter se coierint, nefarias et incestas nuptias contraxisse dicuntur.
- a<sub>2</sub>) Et haec adeo ita sunt, ut quamvis per adoptionem parentum liberorumve loco sibi esse coeperint, **NON POSSINT INTER SE MATRIMONIO CONIUNGI**, in tantum, ut etiam dissoluta adoptione idem iuris maneat; itaque eam, quae mihi per adoptionem filiae seu neptis loco esse coeperit, **NON POTERO UXOREM DUCERE**, quamvis eam emancipaverim.
- b) <sup>[60]</sup> Inter eas quoque personas, quae ex transverso gradu cognatione iunguntur, est quaedam similis observatio, sed non tanta.
- b<sub>1</sub>) <sup>[61]</sup> Sane inter fratrem et sororem **PROHIBITAE SUNT NUPTIAE**, sive eodem patre eademque matre nati fuerint sive alterutro eorum:
- b<sub>2</sub>) sed si qua per adoptionem soror mihi esse coeperit, quamdiu quidem constat adoptio, sane inter me et eam **NUPTIAE NON POSSUNT CONSISTERE**; cum vero per emancipationem adoptio dissoluta sit, potero eam uxorem ducere; sed et si ego emancipatus fuero, nihil impedimento erit nuptiis.
- <sup>[93]</sup> Sed haec quidem verborum obligatio ‘*Dari spondes? - Spondeo*’ **propria civium Romanorum est**; ceterae vero **iuris gentium sunt** [...]
- [95a] [.....] *si debitor mulieris inussu eius, dum [.....] doti dicat quod debet. Alius autem obligari eo modo non potest. et ideo si quis alius pro muliere dotem viro promittat, communi iure obliga [.....].*
- 96] *Item uno loquente et sine interrogatione alii promittente contrahitur obligatio, si libertus patrono aut donum aut munus aut operas se daturum esse iuravit [...]*
- a) <sup>[97]</sup> \*Si id, quod dari stipulamur, tale sit, ut dari non possit, **INUTILIS EST STIPULATIO**, velut si quis hominem liberum, quem servum esse credebat, aut mortuum, quem vivum esse credebat, aut locum sacrum vel religiosum, quem putabat humani iuris esse, dari stipuletur.
- b) <sup>[97a]</sup> **Item** si quis rem, quae in rerum natura esse non potest, velut hippocentaurum, stipuletur, **AEQUE INUTILIS EST STIPULATIO**.
- c) <sup>[98]</sup> **Item** si quis sub ea condicione stipuletur, quae existere non potest, velut ‘*si digito caelum tetigerit*’, **INUTILIS EST STIPULATIO** [...]
- d) <sup>[99]</sup> Praeterea **INUTILIS EST STIPULATIO**, si quis ignorans rem suam esse dari sibi eam stipuletur; quippe quod alicuius est, id ei dari non potest.
- e) <sup>[100]</sup> Denique **INUTILIS EST TALIS STIPULATIO**, si quis ita dari stipuletur: ‘*Post mortem meam dari spondes?*’ [...]
- f) <sup>[101]</sup> Quaecumque de morte diximus, eadem et de capitis diminutione dicta intellegemus.
- g) <sup>[102]</sup> Adhuc **INUTILIS EST STIPULATIO**, si quis ad id, quod interrogatus erit, non responderit, velut si sestertia X a te dari stipuler, et tu nummum sestertium V milia promittas, aut si ego pure stipuler, tu sub condicione promittas.
- h) <sup>[103]</sup> **PRAETEREA INUTILIS EST STIPULATIO**, si ei dari stipulemur, cuius iuri subiecti non sumus [...]
- i) <sup>[104]</sup> **PRAETEREA INUTILIS EST STIPULATIO**, si ab eo stipuler, qui iuri meo subiectus est, **item** si is a me stipuletur.

b<sub>3</sub>) <sup>[62]</sup> Fratris filiam uxorem ducere licet: idque primum in usum venit, cum divus Claudius Agrippinam, fratris sui filiam, uxorem duxisset: sororis vero filiam uxorem ducere non licet. Et haec ita principalibus constitutionibus significantur.

b<sub>4</sub>) <sup>[63]</sup> **Item** amitam et materteram **UXOREM DUCERE NON LICET.**

b<sub>5</sub>) **item** eam, quae mihi quondam socrus aut nurus aut privigna aut noverca fuit. Ideo autem diximus ‘quondam’, quia, si adhuc constant eae nuptiae, per quas talis adfinitas quaesita est, alia ratione **MIHI NUPTA ESSE NON POTEST**, quia neque eadem duobus nupta esse potest neque idem duas uxores habere. [...]

<sup>[64]</sup> Ergo **si quis nefarias atque incestas nuptias contraxerit, neque uxorem habere videtur neque liberos**: itaque hi, qui ex eo coitu nascuntur, matrem quidem habere videntur, patrem vero non utique, nec ob id in potestate eius sunt, quales sunt ii, quos mater vulgo concepit: nam et hi patrem habere non intelleguntur, cum is etiam incertus sit; unde solent spurii filii appellari vel a Graeca voce quasi *σποράδην* concepti vel quasi sine patre filii.

Anche in Gai 1.51 ss. l’uso [α] di connettivi pragmatici (con funzione demarcativa) illustra in partenza l’articolazione del testo, fornendo al lettore la mappatura delle informazioni e facilitandone il reperimento all’interno del discorso (§ 49; 51: «*Sed rursus earum personarum, quae alieno iuri subiectae sunt, aliae in potestate, aliae in manu, aliae in mancipio sunt [...]*»; <sup>[51]</sup> *Ac prius dispiciamus de his, qui in aliena potestate sunt*).

Segue [β] l’illustrazione degli elementi enumerati, in ordine di compar-  
sa. Può essere utile osservare che anche in questo contesto (che diremmo di sviluppo delle ‘definizioni’) la coerenza del testo e l’associazione dei singoli elementi, introdotti ad uno ad uno, con la mappatura iniziale, sono garantite dalla ripresa anaforica di parole-segnale (§§ 52, 55: ‘*in potestate [nostra] sunt*’), che ricordano il tema di cui si sta parlando e permettono al lettore di collocare il nuovo brano nello schema anticipato in partenza (§ 51: ‘*de his, qui] in [aliena] potestate sunt*’). Il recupero anaforico (ripetizione) degli elementi nominali, allo scopo di segnalare la prosecuzione del discorso su

un dato tema (nessi testuali), è dunque un elemento che i cataloghi e gli elenchi condividono con gli schemi che abbiamo finora detto, con Fuhrmann, 'diaretici'; nello stesso modo, l'uso delle particelle a valore aggiuntivo, come 'item', segnalano la presenza di enumerazioni sia chiuse sia aperte, a varie profondità di articolazione e di dettaglio.

Al § 52 è poi introdotta la *species* della *potestas* sui servi; 'item', al § 55, quella sui figli, cui segue – lo schema è molto simile a quello di Gai 3.92-93 – [γ] l'illustrazione dell'ambito di applicazione (*ius civile-ius gentium*), secondo il programma redazionale annunciato in Gai 1.1<sup>85</sup>.

A fronte della delimitazione del campo della *potestas* sui figli (vi sono soggetti solo i figli nati in un matrimonio giusto), si rende poi necessario in Gai 1.56 chiarire [δ] quando le *nuptiae* sono considerate *iustae* (matrimonio tra concittadini o tra individui tra cui vi sia il *conubium*), salvo precisare (eccezione che delimita ulteriormente la classe dei matrimoni giusti) che alcuni matrimoni sono proibiti anche tra concittadini: l'elenco di tali situazioni dà vita [ε] al blocco testuale dei §§ 58-63[64], che aggrega dati relativi alle unioni tra parenti di vario grado.

Tali unioni producono effetti non omogenei (perciò Gaio individua due sotto-blocchi all'interno del catalogo: [a] le persone *quae parentum liberorumve locum inter se optinent*, tra le quali *nuptiae contrahi non possunt, nec inter eas conubium est*, e [b] quelle *quae ex transverso gradu cognatione iunguntur*, per le quali *est quaedam similis observatio, sed non tanta*). Il blocco complessivo è reso uniforme dall'annuncio cataforico del § 58 (*Nec tamen omnes nobis uxores ducere licet*), che viene recuperato, caso per caso, da formule simili che assecondano, in questo frangente, un gusto per la *variatio* (§ 60: *nuptiae contrahi non possunt / non possint inter se matrimonio coniungi / non potero uxorem ducere*; § 61: *prohibitae sunt nuptiae / nuptiae non possunt consistere*; § 63: *uxorem ducere non licet / mihi nupta esse non potest*).

Il blocco dei casi raccolti in Gai 1.58-63[64] è dunque sotto-tema rispetto alle giuste nozze, le quali sono requisito per la nascita di figli *in potestate*. Che le cose stiano così è confermato dalla sintesi che conclude il passaggio: le nozze incestuose non hanno effetti civili e sono inutili ai fini matrimoniali (*si quis nefarias atque incestas nuptias contraxerit, neque uxorem habere videtur neque liberos*), motivo per cui non sorge la relazione civile tra padre e figli<sup>86</sup>.

85 Gai 1.1: «*Populus itaque Romanus partim suo proprio, partim communi omnium hominum iure utitur: quae singula qualia sint, suis locis proponemus*». Sul modo in cui questo proposito viene assecondato nel manuale, cf. BATTAGLIA, *Strutture espositive*, 234-274.

86 È questo il punto in cui si innesta l'altro catalogo, che abbiamo già visto, relativo ai casi di acquisto differito della potestà sui figli (*supra*, § 6).

Lo schema in cui le informazioni si susseguono (mappatura e suo sviluppo, ambito di applicazione, definizione della *species*, eccezioni aggregate in un catalogo) è simile a quello della *stipulatio*, sebbene, come sempre, non ci si debba aspettare l'ossequio ad automatismi rigidi. Se manteniamo il confronto tra i brani relativi alla *potestas* sui figli e alla *stipulatio*, notiamo, per esempio, che [δ] lo sviluppo iniziale del tema prende strade diverse in Gai 1.56 (dove si definisce il matrimonio giusto) e in Gai 3.93-96, in cui Gaio sfrutta il modulo lemmatico per introdurre ulteriori differenze ed eccezioni:

[92] VERBIS obligatio fit EX INTERROGATIONE ET RESPONSIONE, velut 'Dari spondes?-Spondeo'; 'Dabis?-Dabo'; 'Promittis?-Promitto'; 'Fidepromittis?-Fidepromitto'; 'Fideiubes? Fideiubeo'; 'Facies? Faciam'

VERBIS] [93] Sed haec quidem verborum obligatio 'Dari spondes?-Spondeo' propria civium Romanorum est; ceterae vero iuris gentium sunt, itaque inter omnes homines, SIVE CIVES ROMANOS SIVE PEREGRINOS, VALENT.

SIVE CIVES ROMANOS] Et quamvis ad Graecam vocem expressae fuerint, velut hoc modo 'δώσεις; δώσω'; 'ὁμολογείς; ὁμολογῶ'; 'πίστει κελεύεις; πίστει κελεύῶ'; 'ποιήσεις; ποιήσω', etiam hae tamen inter cives Romanos valent, si modo Graeci sermonis intellectum habeant;

SIVE PEREGRINOS] et e contrario quamvis Latine enuntientur, tamen etiam inter peregrinos valent, si modo Latini sermonis intellectum habeant.

<differentia>

VALENT] at illa verborum obligatio 'Dari spondes?-Spondeo' adeo propria civium Romanorum est, ut ne quidem in Graecum sermonem per interpretationem proprie transferri possit, quamvis dicatur a Graeca voce figurata esse.

PROPRIA CIVIUM ROMANORUM] [94] Unde dicitur uno casu hoc verbo peregrinum quoque obligari posse, velut si imperator noster principem alicuius peregrini populi de pace ita interroget: 'Pacem futuram spondes?' vel ipse eodem modo interrogetur. Quod nimium subtiliter dictum est, quia si quid adversus pactionem fiat, non ex stipulatu agitur, sed iure belli res vindicatur.

[95] Illud dubitari potest, si quis [. . . . vv. 13 . . . . .]

EX INTERROGATIONE ET RESPONSIONE] [...]

[i] [95a] [. . . . .] si debitor mulieris iussu eius, dum [. . . . .] doti dicat quod debet; alius autem obligari eo modo non potest; et ideo si quis alius pro muliere dotem viro promittat, communi iure obliga [. . . . .].

[ii] [96] Item uno loquente et sine interrogatione alii promittente contrahitur obligatio, si libertus patrono aut donum aut munus aut operas se daturum esse iuravit, etsi haec sola causa est, ex qua iureiurando contrahitur obligatio; sane ex alia nulla causa iureiurando homines obligantur, utique cum quaeritur de iure Romanorum: nam apud peregrinos quid iuris sit, singularum civitatum iura requirentes aliud intellegere poterimus [. . . . .].

Poiché infatti l'ambito di validità e fruibilità del contratto dipende dai *verba* utilizzati ('spondeo' o altri), l'informazione relativa al complesso normativo di riferimento (*ius civile, ius gentium*) può avvalersi di un facile aggancio lemmatico rispetto alla definizione del § 92, in cui i *verba* sono presentati come elemen-

to caratterizzante di questo *genus obligationum*. Per lo stesso motivo, del resto, il tema della provvista normativa di riferimento viene sviluppato più a fondo del solito, addentrandosi negli intrecci tra espressione linguistica, traduzione e comprensione del significato delle parole, fino ad alludere persino al fondamento giuridico, se non della comunicabilità tra gli esseri umani, almeno della convivenza pacifica tra i popoli.

Al netto della lacuna del manoscritto veronese, i §§ 95[a?]-96 sembrano sviluppare invece l'altro capo della definizione, correggendo il principio di partenza per cui l'obbligazione nasce *ex interrogazione et responsione*: nei casi (ulteriore catalogo minimo) della [i] *dotis dictio*<sup>87</sup> e del [ii] *iusiurandum* del liberto<sup>88</sup>, infatti, l'obbligazione può avvenire con dichiarazione unilaterale.

Si innesta qui l'elenco delle stipulazioni inutili: come le nozze incestuose sono prive di effetti civili, anche se contratte tra concittadini, così si danno casi di parole inefficaci, formule dalla struttura potenzialmente vincolante (*interrogatio* e *responsio*) ma incapaci di produrre obbligazioni. Si tratta di una simmetria stilistica, imperfetta perché frutto dell'arte di scrivere: ciascuno può valutare gli scarti tra l'uno e l'altro discorso, nessuno dei quali si lascia imprigionare in un formulario, perché una trasmissione efficace del sapere presuppone, sempre, la libertà dell'espressione che ne è veicolo.

## 10. L'intreccio tra moduli: 'topica espositiva' e costruzione del discorso

Se si prosegue nella lettura del brano sulle stipulazioni, si può notare che la coppia *interrogatio/responsio* governa non solo lo sviluppo della descrizione iniziale, ma l'intero movimento testuale. Ciò consente di constatare ancora una volta la capacità dell'impianto discorsivo (la 'prospettiva' dell'autore) di guidare i singoli moduli espositivi. Nel farlo, però, permette anche di valutare la compatibilità (o la sovrapposizione, o addirittura la confusione) tra il modulo

87 Cf. *Liber Gai* 2.9.3-4: «*Sunt et aliae obligationes, quae nulla praecedenti interrogazione contrahi possunt, id est, ut si mulier sive sponso uxor futura, sive iam marito, dotem dicat. Quod tam de mobilibus rebus, quam de fundis fieri potest. Et non solum in hac obligatione ipsa mulier obligatur, sed et pater eius, et debitor ipsius mulieris, si pecuniam, quam illi debebat, sponso creditricis ipse debitor in dotem dixerit. Hae tantum tres personae nulla interrogazione praecedente possunt dictione dotis legitime obligari. Aliae vero personae, si pro muliere dotem viro promiserint, communi iure obligari debent, id est, ut et interrogata respondeant, et stipulata promittant.* <sup>[4]</sup> *Item et alio casu, uno loquente et sine interrogazione alii promittente, contrahitur obligatio, id est, si libertus patrono aut donum aut munus aut operas se daturum esse iuravit. In qua re supradicti liberti non tam verborum solemnitate, quam iniurandi religione tenentur. Sed nulla altera persona hoc ordine obligari potest».*

88 Sul brano NICOSIA, *Promissio*, con ulteriore bibliografia.

dell'elenco e altri tipi di schema messi in luce da Fuhrmann, come le *differentiae* o il parallelismo (per meglio dire, la simmetria speculare).

Il sotto-tema delle stipulazioni inutili è infatti seguito dalla descrizione della possibilità che un terzo, oltre allo stipulante e al promittente, pronunci *verba* produttivi di obbligazione: ai §§ 110-114, questa possibilità è presentata sul piano dell'*interrogatio* (figura dell'*adstipulator*); ai §§ 115-127, su quello della *responsio* (garanti: *sponsor*, *fidepromissor*, *fideiussor*). Al coordinamento tra i due blocchi sotto-tematici, oltre che a quello con i blocchi tematici co-testuali, contribuisce in funzione demarcativa la *differentia* di Gai 3.117, che chiarisce l'utilità del coinvolgimento di terzi nella stipulazione e richiama a questo scopo, per l'*adstipulator*, uno dei casi di *inutilis stipulatio* ('*cum ita stipulamur, ut aliquid post mortem nostram detur*': cf. Gai 3.100):

<*alium adhibere, qui idem stipuletur [= ex interrogatione]*>

[110] Possumus tamen ad id, quod stipulamur, ALIUM ADHIBERE, QUI IDEM STIPULETUR, quem vulgo adstipulatorem vocamus.

[ $\downarrow\alpha$ ] ALIUM ADHIBERE] [111] Et huic PROINDE ACTIO CONPETIT proindeque ei recte solvitur AC NOBIS; sed quidquid consecutus erit, mandati iudicio nobis restituere cogetur. QUI IDEM STIPULETUR] [112] Ceterum potest etiam

a) aliis verbis uti adstipulator, quam quibus nos uti sumus. Itaque si verbi gratia ego ita stipulatus sim: '*Dari spondes?*' ille sic adstipulari potest: '*Idem fide tua promittis?*' vel: '*Idem fide iubes?*' vel contra.

[ $\downarrow\beta$ ] b) [113] Item minus adstipulari potest, plus non potest.

b<sub>1</sub>) Itaque si ego sestertia X stipulatus sim, ille sestertia V stipulari potest; contra vero plus non potest.

b<sub>2</sub>) Item si ego pure stipulatus sim, ille sub condizione stipulari potest; contra vero non potest.

b<sub>3</sub>) Non solum autem in quantitate, sed etiam in tempore minus et plus intellegitur; plus est enim statim aliquid dare, minus est post tempus dare.

PROINDE ACTIO CONPETIT AC NOBIS] [114] In hoc autem iure quaedam singulari iure observantur.

[ $\downarrow\gamma$ ] a) Nam adstipulatoris heres non habet actionem.

[ $\downarrow\delta$ ] b<sub>1</sub>) Item servus adstipulando nihil agit, qui ex ceteris omnibus causis stipulatione domino acquirit.

b<sub>2</sub>) Idem de eo, qui in mancipio est, magis placuit; nam et is servi loco est.

b<sub>3</sub>) is autem, qui in potestate patris est, AGIT ALIQUID, sed parenti non acquirit, quamvis ex omnibus ceteris causis stipulando ei acquirit;

AGIT ALIQUID] ac ne ipsi quidem aliter ACTIO CONPETIT, quam si sine kapitis diminutione exierit de potestate parentis, veluti morte eius aut quod ipse flamen Dialis inauguratus est.

b<sub>4</sub>) eadem de filia familias et quae in manu est, dicta intellegemus.

\*

<Alium adhibere, qui idem promittat [= ex responsione]>

[115] Pro eo quoque, qui promittit, solent alii obligari, quorum alios SPONSORES, alios FIDEPROMISSORES, alios FIDEIUSSORES appellamus.

SPONSORES] [116] Sponsor ita interrogatur: 'Idem dari spondes?'

FIDEPROMISSORES] fidepromissor ita: 'Idem fidepromittis?'

FIDEIUSSORES] fideiussor ita: 'Idem fide tua esse iubes?'

videbimus de his autem, quo nomine possint proprie adpellari, qui ita interrogantur: 'Idem dabis?' 'Idem promittis?' 'Idem facies?'

[117] Sponsores quidem et fidepromissores et fideiussores saepe solemus accipere, dum curamus, ut diligentius nobis cautum sit; adstipulatorem vero fere tunc solum adhibemus, cum ita stipulamur, ut aliquid post mortem nostram detur; quia enim ut ita nobis detur stipulando nihil agimus, adhibetur adstipulator, ut is post mortem nostram agat; qui si quid fuerit consecutus, de restituendo eo mandati iudicio heredi meo tenetur.

[118] SPONSORIS VERO ET FIDEPROMISSORIS SIMILIS CONDICIO EST, / FIDEIUSSORIS VALDE DISSIMILIS.

a) [119] Nam illi quidem nullis obligationibus accedere possunt nisi verborum, quamvis interdum ipse, qui promiserit, non fuerit obligatus, velut si mulier aut pupillus sine tutoris auctoritate aut quilibet post mortem suam dari promiserit.

[↑?] At illud quaeritur, si servus aut peregrinus sponderit, an pro eo sponsor aut fidepromissor obligetur.

[119a] Fideiussor vero omnibus obligationibus, id est sive re sive verbis sive litteris sive consensu contractae fuerint obligationes, adici potest. At ne illud quidem interest, utrum civilis an naturalis obligatio sit, cui adiciatur;

adeo quidem, ut pro servo quoque obligetur, sive extraneus sit, qui a servo fideiussorem accipiat, sive ipse dominus in id, quod sibi debeatur.

[↑γ] b) [120] Praeterea sponsoris et fidepromissoris heres non tenetur, nisi si de peregrino fidepromissore quaeramus et alio iure civitas eius utatur; fideiussoris autem etiam heres tenetur.

\*

c) [121] Item sponsor et fidepromissor per legem Furiam biennio liberantur, et quotquot erunt numero eo tempore, quo pecunia peti potest, in tot partes diducetur inter eos obligatio, et singuli in viriles partes vocabuntur; fideiussores vero perpetuo tenentur, et quotquot erunt numero, singuli in solidum obligantur. Itaque liberum est creditori, a quo velit, solidum petere.

Sed nunc ex epistula divi Hadriani compellitur creditor a singulis, qui modo solvendo sint, partes petere. Eo igitur distat haec epistula a lege Furia, quod si quis ex sponsoribus aut fidepromissoribus solvendo non sit, hoc onus ad ceteros non pertinet, si vero ex fideiussoribus, ad ceteros quoque pertinet. [121a] Sed cum lex Furia tantum in Italia locum habeat, evenit, ut in ceteris provinciis sponsores quoque et fidepromissores proinde ac fideiussores in perpetuum teneantur et singuli in solidum obligentur, nisi ex epistula divi Hadriani hi quoque adiuventur in parte.

d) [122] Praeterea inter sponsores et fidepromissores lex Apuleia quandam societatem introduxit. Nam si quis horum plus sua portione solverit, de eo, quod amplius dederit, adversus ceteros actiones constituit.

Quae lex ante legem Furiam lata est, quo tempore in solidum obligabantur. Unde quaeritur, an post legem Furiam adhuc legis Apuleiae beneficium supersit; et utique extra Italiam superest. Nam lex quidem Furia tantum in Italia valet, Apuleia vero etiam in ceteris provinciis. Sed an etiam in Italia beneficium legis Apuleiae supersit, valde quaeritur.

Ad fideiussores autem lex Apuleia non pertinet. Itaque si creditor ab uno totum consecutus fuerit, huius solius detrimentum erit, scilicet si is, pro quo fideiussit, solvendo non sit. Sed ut ex

*supra dictis apparet*, is, a quo creditor totum petit, poterit **ex epistula divi Hadriani** desiderare, ut pro parte in se detur actio.

e) <sup>[123]</sup> Praeterea **lege Cicereia** cautum est, ut is, qui **sponsores aut fidepromissores** accipiat, praedicat palam et declaret, et de qua re satis accipiat et quot sponsores aut fidepromissores in eam obligationem accepturus sit; et nisi praedixerit, permittitur sponsoribus et fidepromissoribus intra diem XXX praedictum postulare, quo quaeratur, an **ex ea lege** praedictum sit; et si iudicatum fuerit praedictum non esse, liberantur. **Qua lege fideiussorum** mentio nulla fit; sed in usu est, etiam si fideiussores accipiamus, praedicere.

<sup>[124]</sup> Sed

a) **beneficium legis Corneliae omnibus commune est. Qua lege** idem pro eodem apud eundem eodem anno vetatur in amplioem summam obligari **CREDITAE PECUNIAE** quam in **XX MILIA**; et quamvis sponsores vel fidepromissores in amplam pecuniam, vel in sestertium C milia se obligaverint, tamen dumtaxat in XX milia tenentur.

CREDITAE] Pecuniam autem creditam dicimus non solum eam, quam credendi causa damus, sed omnem, quam tum, cum contrahitur obligatio, certum est debitum iri, id est, quae sine ulla condicione deducitur in obligationem; itaque et ea pecunia, quam in diem certum dari stipulamur, eodem numero est, quia certum est eam debitum iri, licet post tempus petatur.

PECUNIAE] Appellatione autem pecuniae omnes res **in ea lege** significantur; itaque et si vinum uel frumentum aut si fundum vel hominem stipulemur, **haec lex** observanda est.

XX MILIA] <sup>[125]</sup> **Ex quibusdam tamen causis** permittit **ea lex** in infinitum satis accipere,

i) veluti si dotis nomine

ii) vel eius, quod ex testamento tibi debeatur,

iii) aut iussu iudicis satis accipiat.

iv) et adhuc lege vicesima hereditatum cavetur, ut ad eas satisfactiones, quae **ex ea lege** proponuntur, **lex Cornelia** non pertineat.

[↑β] b) <sup>[126]</sup> **In eo quoque iure par condicio est** omnium, sponsorum, fidepromissorum, fideiussorum, quod ita obligari non possunt, ut plus debeant, quam debet is, pro quo obligantur.

at ex diverso, ut minus debeant, obligari possunt, sicut in adstipulatoris persona diximus; nam ut adstipulatoris, ita et horum obligatio accessio est principalis obligationis, nec plus in accessione esse potest quam in principali reo.

[↑α] c) <sup>[127]</sup> **In eo quoque par omnium causa est**, quod si quid pro reo solverint, eius recipiendi causa habent cum eo mandati iudicium;

et hoc amplius sponsores **ex lege Publilia** propriam habent actionem in duplum, quae appellatur depensi.

Entrambi i blocchi sono costruiti in larga misura attraverso cataloghi o elenchi, a diversi livelli di profondità lemmatica (la sinossi riportata qui sopra li evidenzia graficamente con dei riquadri).

Per esempio, la domanda dell'*adstipulator*, pur ancorata, per principio generale, alla richiesta dell'identico (...*qui idem stipuletur*), può variare formalmente rispetto a quella del creditore principale, in più modi: (a) può utilizzare altri *verba* (§ 112) e (b) può chiedere una prestazione minore (§ 113), la quale a sua volta può essere tale (b<sub>1</sub>) per quantità o (b<sub>2</sub>) in forza di subordinazione a una condizione o (b<sub>3</sub>) di una dilazione nel termine.

Questo modo di sfumare l'asserzione generale, che abbiamo imparato a conoscere, torna immediatamente dopo: l'*adstipulator* diventa infatti un *alter ego* del creditore principale (*proinde actio competit proindeque ei recte solvitur ac nobis*), ma Gaio si premura di segnalare un mini-catalogo di eccezioni o particolarità che rendono unica la posizione del creditore accessorio (§ 114, *in hoc autem iure quaedam singulari iure observantur*): il lettore apprende così che (a) l'erede dell'*adstipulator* non subentra nell'azione e, 'item', (b<sub>1</sub>) l'*adstipulatio* di uno schiavo o (b<sub>2</sub>) di un soggetto *in mancipio* – solo parzialmente, invece, quella (b<sub>3</sub>) dei figli di famiglia, (b<sub>4</sub>) delle *filiae* e delle donne *in manu* – non impegna il *paterfamilias* (si tratta dunque di un caso di stipulazione inutile, che certifica il carattere esemplificativo dell'elenco di Gai 3.97 ss.).

Sul fronte della *responsio*, invece, è quasi l'intero blocco testuale ad essere costruito su aggregazioni: dopo una breve descrizione delle tre figure di garante (che si distinguono per i *verba* utilizzati) Gaio annuncia che il regime cui sono soggetti *sponsor* e *fidepromissor* differisce da quello del *fideiussor* (§ 118). Per illustrare tale scarto, segue un primo elenco di cinque differenze (§§ 119-123: un modulo simile a quello che Fuhrmann rilevava per Anassimene)<sup>89</sup>, scandito dalla ripetizione con valore aggiuntivo dei connettivi testuali 'item' e 'praeterea', nonché un secondo, di elementi comuni (§§ 124-127) legati da 'quoque'.

Su quest'ultimo elenco, che risponde alle esigenze del discorso ed è perciò da attribuire all'autore del manuale, se ne innesta uno minore, che riflette una struttura di legge: Gai 3.124-125 inaugura infatti il catalogo degli elementi comuni ai garanti con il richiamo di una *lex Cornelia*, che imponeva un limite massimo annuale alla somma garantita da ciascun individuo<sup>90</sup>. Nel commentare lemma per lemma la previsione di legge (di nuovo, come per la definizione del furto<sup>91</sup>, rompendo il rigore di ciascun termine: somme *creditae*, ma a volte anche crediti futuri già a bilancio; *pecunia*, ma anche *omnes res*; ecc.), Gaio si ferma sulla somma massima e precisa che in alcuni casi, subito illustrati, la legge stessa non pone limiti all'importo garantito (*ex quibusdam tamen causis permittit ea lex in infinitum satis accipere*).

Se questa struttura 'a doppio catalogo' – differenze e somiglianze – non impressiona più di tanto, più sorprendente, perché più appartata, è la simmetria con cui vengono espone le informazioni relative all'*adstipulator* (lato della

89 Cf. sopra, § 4.

90 Per il contesto SACCOCCIO, *Si certum petetur*, 44; sul brano VARVARO, *Sulla storia*, 357-361 (ivi bibliografia).

91 Cf. sopra, § 3.

*interrogatio*) e ai garanti (lato della *responsio*), simmetria che convive con gli elenchi fino al punto – verrebbe da dire – da governarne l'ordine interno.

I cataloghi di differenze e di somiglianze tra i garanti possono essere infatti divisi, al loro interno, in due blocchi informativi ciascuno (l'uso del grassetto nel testo latino riprodotto qui sopra aiuta a metterli in luce), a seconda che venga inquadrato l'effetto dell'interazione tra provvedimenti legislativi (*leges Furia, Apuleia, Cicereia, Cornelia, epistula Hadriani*), o si faccia capo a principi di ordine generale. Se si scorrono le informazioni relative alle leggi, i due cataloghi – che dunque vanno letti, sotto questo profilo, come un unico insieme redazionale – informano sul fatto che i diversi tipi di garante differiscono [ $\uparrow\delta$ ] quanto alla possibilità di obbligarsi a fronte della promessa principale effettuata da un servo e [ $\uparrow\gamma$ ] quanto alla trasmissibilità dell'obbligazione all'erede, mentre sono accomunati [ $\uparrow\beta$ ] dall'impossibilità di obbligarsi per una somma maggiore di quella garantita e [ $\uparrow\alpha$ ] dalla disponibilità del *iudicium mandati* quale regresso contro il debitore garantito.

[110] Possumus tamen ad id, quod stipulamur, ALIUM ADHIBERE, QUI IDEM STIPIULETUR, quem vulgo adstipulatorem vocamus.

[ $\downarrow\alpha$ ] ALIUM ADHIBERE] [111] ... quidquid consecutus erit, ***mandati iudicio*** nobis restituere coetur.

QUI IDEM STIPIULETUR]

[...]

[ $\downarrow\beta$ ] b) [113] Item minus adstipulari potest, ***plus*** non potest...

PROINDE ACTIO COMPETIT AC NOBIS] [114]

[ $\downarrow\gamma$ ] a) ...adstipulatoris ***heres*** non habet actionem.

[ $\downarrow\delta$ ] b,) Item ***servus*** adstipulando nihil agit.

↓↑

SPONSORIS VERO ET FIDEPROMISSORIS SIMILIS CONDICIO EST, / FIDEIUSSORIS VALDE DIS-SIMILIS.

a) [119] Nam illi quidem nullis obligationibus accedere possunt nisi verborum, quamvis interdum ipse, qui promiserit, non fuerit obligatus...

[ $\uparrow\delta$ ] At illud quaeritur, si ***servus*** aut peregrinus sponderit, an pro eo sponsor aut fidepromissor obligetur.

[119a] Fideiussor vero... pro servo quoque obligetur...

[ $\uparrow\gamma$ ] b) [120] Praeterea sponsoris et fidepromissoris ***heres*** non tenetur...; fideiussoris autem etiam heres tenetur.

[124] Sed...

[ $\uparrow\beta$ ] b) [126] In eo quoque iure par condicio est omnium, sponsorum, fidepromissorum, fideiussorum, quod ita obligari non possunt, ut ***plus*** debeant, quam debet is, pro quo obligantur...

[ $\uparrow\alpha$ ] c) [127] In eo quoque par omnium causa est, quod si quid pro reo solverint, eius recipiendi causa habent cum eo ***mandati iudicium***;

Colpisce, appunto, che l'ordine con cui queste informazioni si susseguono sia simmetrico a quello in cui analoghe informazioni – come nel modulo del parallelismo, ma in forma speculare – sono presentate in relazione all'*adstipulator*, cioè al terzo interveniente dal lato attivo (*interrogatio*). Si è visto, infatti, come i §§ 111-115 presentino, in due elenchi successivi, le precisazioni (o rettifiche) alla descrizione generale dell'*adstipulator*: prima quelle relative ai *verba* utilizzati (§§ 112-113), poi altri aspetti che distinguono il creditore accessorio dal principale (§ 114). In essi si chiarisce, tra le altre cose, che  $\lfloor \downarrow \alpha \rfloor$  il creditore principale ha *iudicium mandati* per quanto ricevuto da quello accessorio;  $\lfloor \downarrow \beta \rfloor$  che l'*adstipulator* non può farsi promettere una somma maggiore di quella dovuta al creditore principale;  $\lfloor \downarrow \gamma \rfloor$  che l'erede dell'*adstipulator* non subentra nell'obbligazione;  $\lfloor \downarrow \delta \rfloor$  che, infine, l'*adstipulatio* del servo non produce effetti.

Poiché la specularità delle serie informative si sovrappone al movimento lemmatico dei brani, che non viene meno, e attraversa trasversalmente i quattro elenchi su cui sono costruiti due blocchi sotto-tematici (creditore e debitori accessori), dobbiamo concludere che la struttura che sovrintende al discorso è non solo unitaria, ma anche dominante rispetto ai moduli stilistici che la assecondano. Dobbiamo però anche ricavarne l'opportunità di non enfatizzare la distanza tra i diversi moduli individuati da Fuhrmann, in particolare tra il trittico divisione-definizione-espansione<sup>92</sup>, da un lato, il parallelismo<sup>93</sup> e il catalogo dall'altro lato, o tra gli strumenti metodologici ad essi connessi. L'uso della *differentia* e del parallelismo sa convivere con quello del catalogo, al punto da identificarsi a volte in esso: ciò accade perché ciascuno di questi schemi espositivi, con i relativi strumenti di metodo, obbedisce immediatamente a esigenze di organizzazione del discorso (cioè della lingua), non dell'oggetto di quest'ultimo (cioè del diritto); può perciò mettere in campo un intreccio di risorse comunicative, senza temere le interferenze che minano la tenuta di un sistema logico.

## 11. Il gradiente della catalogazione. Elenchi e pianificazione testuale

Più ci si addentra nella lettura delle *Institutiones*, più si ricava che il manuale è costellato di continui cataloghi, in un susseguirsi di elenchi, aggregazioni, accorpamenti, enumerazioni, accumuli, gruppi. Il che non può sorprendere: l'elenco è ospite abituale dei testi espositivi, perché riconduce la complessità delle informazioni a una sintesi comprensibile e a una pericope afferrabile a

92 FUHRMANN, *Das systematische Lehrbuch*, 119.

93 FUHRMANN, *Das systematische Lehrbuch*, 119-120.

colpo d'occhio; è inoltre tratto tipico delle informazioni di natura descrittiva, che trasmettono i dati di una ricognizione o di un censimento, offrendone una mappa ordinata o ragionata. Quale strumento di organizzazione del pensiero, l'aggregazione dà ordine alla pluralità e alla varietà degli elementi (sorta di *copia rerum* del testo espositivo) reperiti e selezionati nell'oggetto che si vuole descrivere; quale meccanismo di pianificazione testuale, il catalogo permette di convertire l'«insieme circolare» costituito da quella varietà di elementi nell'«insieme lineare» restituito dal testo<sup>94</sup>.

Anche la descrizione ragionata del diritto romano del secondo secolo trae profitto dalla presenza di cataloghi, in grado di ridurre a elenco una ricca casistica giurisprudenziale, come nel caso della *stipulatio inutilis* – all'allievo giurista l'elenco rivela, per estratto, l'esistenza stessa di tale ricchezza – o l'esito di una sedimentazione legislativa, come quella che disciplina l'acquisto della cittadinanza romana per i Latini o che, regolando la posizione di *sponsores* e *fidepromissores*, inaugura la sfilata di differenze tra queste due figure e quella dei *fideiussores*.

Tuttavia, come gli elenchi convivono con altri stilemi, quali differenze e parallelismi, così non è sempre facile distinguere con nettezza tra i vari tipi di catalogo, la cui tipologia lambisce quella delle 'Einteilungen' fino a sconfinare in essa.

L'esempio di questi sconfinamenti è illustrato dalle formule introduttive dei passaggi testuali in cui, messo a fuoco un effetto giuridico, vengono censiti gli eventi, le condotte o le procedure in grado di produrlo (agli occhi del *ius civile* o per mano del pretore). Accanto ai connettivi cataforici, come '*multis modis*'<sup>95</sup> [*hoc accidit*]', '*pluribus modis*'<sup>96</sup>, o di chiusura, come '*aliis [quoque] modis*'<sup>97</sup>,

94 Cf. LAUSBERG, *Elemente*, 33.

95 Gai 1.28.

96 Cf. Gai. 1.195: «Potest autem *pluribus modis* libertina alterius generis tutorem habere, (i) veluti si a femina manumissa sit; tunc enim e lege Atilia petere debet tutorem, vel in provinciis e lege Iulia et Titia: nam in patronae tutela esse non potest. (ii) <sup>[195a]</sup> Item si sit a masculino manumissa et auctore eo coemptionem fecerit, deinde remancipata et manumissa sit, patronum quidem habere tutorem desinit, incipit autem habere eum tutorem, a quo manumissa est, qui fiduciarius dicitur. (iii) <sup>[195b]</sup> Item si patronus eiusve filius in adoptionem se dedit, debet liberta e lege Atilia uel Iulia et Titia tutorem petere. (iv) <sup>[195c]</sup> Similiter ex iisdem legibus petere debet tutorem liberta, si patronus decesserit nec ullum virilis sexus liberorum in familia reliquerit».

97 Gai. 2.50: «Unde in rebus mobilibus non facile procedit, ut bonae fidei possessori usucapio competat, quia qui alienam rem vendidit et tradidit, furtum committit; idemque accidit etiam, si ex alia causa tradatur. Sed tamen hoc *aliquando* aliter se habet: (i) nam si heres rem defuncto commodatam aut locatam vel apud eum depositam existimans eam esse hereditariam, vendiderit aut donaverit, furtum non committit. (ii) item si is, ad quem ancillae ususfructus pertinet, par-

'*aliis pluribus modis*'<sup>98</sup>) – formule indefinite, del tipo di quella che presenta i modi in cui, da Latini, si diventa Romani – si trovano enumerazioni concluse, collocate per lo più all'inizio dell'unità informativa, del tipo '*modis quinque*'<sup>99</sup>, '*quattuor modis*'<sup>100</sup>, '*tribus modis*'<sup>101</sup>, '*duobus modis*'<sup>102</sup>. Queste formule (e altre simili, in cui si annuncia il numero di elementi che il lettore troverà nel seguito del testo) possono essere trattate come introduttive di elenchi – come fa Fuhrmann in relazione a Dionisio Trace, in cui si trovano elenchi numerati accanto a serie indefinite: «παρέπεται δὲ τῷ ὀνόματι πέντε· γένη, εἶδη, σχήματα, ἀριθμοί, πτώσεις. γένη μὲν οὖν εἰσι τρία...» [«al nome si accompagnano cinque accidenti: il genere, la specie, la figura, il numero, il caso; i generi sono tre...»] ecc.)<sup>103</sup> – o di divisioni: Fuhrmann considerava Einteilungen, per esempio, i brani di Gai 1.110-115b («*Olim itaque tribus modis in manum conveniebant: usu, farreo, coemptione.* <sup>[111]</sup> *Usu...*» ecc.) e Gai 4.53a ss. («*Plus autem quattuor modis petitur: re, tempore, loco, causa; re, velut...*» ecc.)<sup>104</sup>.

Nella prospettiva dello studioso tedesco, il motivo di questo diverso trattamento si intravede dagli esempi appena riportati: poiché lo schema espositivo principale del 'manuale sistematico', per il filologo, è composto dai tre elementi 'Einteilung-Definitionen-deskriptive Erörterungen'<sup>105</sup>, quando la formula in questione (elenco con annuncio del numero di elementi) è seguita da una

*tum etiam suum esse credens vendiderit aut donaverit, furtum non committit: furtum enim sine affectu furandi non committitur. (iii) Aliis quoque modis accidere potest, ut quis sine vitio furti rem alienam ad aliquem transferat et efficiat, ut a possessore usucapiatur».*

98 Gai. 3.220: «*Iniuria autem committitur non solum, cum quis pugno puta aut fuste percussus vel etiam verberatus erit, (i) sed etiam si cui convicium factum fuerit, (ii) sive quis bona alicuius quasi debitoris sciens cum nihil sibi debere proscripserit, (iii) sive quis ad infamiam alicuius libellum aut carmen scripserit, (iv) sive quis matrem familias aut Praetextatum adsectatus fuerit, (v) et denique aliis pluribus modis*».

99 Gai. 4.12: «*Lege autem agebatur modis quinque: sacramento, per iudicis postulationem, per conditionem, per manus iniunctionem, per pignoris capionem*».

100 Gai. 4.53a: «*Plus autem quattuor modis petitur: re, tempore, loco, causa*».

101 Gai. 1.110: «*Olim itaque tribus modis in manum conveniebant: usu, farreo, coemptione*»; Gai. 1.159: «*Est autem capitis deminutio prioris status permutatio. Eaque tribus modis accidit: nam aut maxima est capitis deminutio, aut minor, quam quidam mediam vocant, aut minima*».

102 Gai. 1.98: «*Adoptio autem duobus modis fit: aut populi auctoritate aut imperio magistratus vel praetoris*».

103 Cf. § 12 (Ed. G. Uhlig, *Grammatici Graeci*, I.1 [1883], p. 24 l. 4 ss.). Cf. FUHRMANN, *Das systematische Lehrbuch*, 34.

104 FUHRMANN, *Das systematische Lehrbuch*, 119 nt. 4.

105 Cf. sopra, § 2.

definizione (e da un ulteriore sviluppo) può essere valutata alla stregua di una ripartizione dialettica, in caso contrario (assenza di definizione) è derubricata a ‘katalogartige Afzählung’.

Va da sé che, in questa prospettiva, a fare la differenza non è la natura della formula (‘definita’ o ‘indefinita’, cioè in grado o no di delimitare il gruppo sia verso l’esterno, sia al suo interno; per quest’ultima operazione occorre appunto definire anche le specie e mostrarne le differenze, giustificando così la ripartizione), bensì la sua funzione testuale: se serve a presentare, *per indicem*, la pianificazione del discorso immaginata dall’autore, ed è perciò seguita dallo sviluppo di ciascun blocco tematico, partecipa allo schema ‘diaretico’; se invece è muta, conclusa in sé stessa, perché seguita dalla sola enumerazione degli elementi annunciati, dà vita a cataloghi circoscritti per via di catafora, assomigliando a un elenco ordinato.

Il perché della somiglianza tra i moduli (diarresi e catalogo) del resto si lascia intuire: per tradurre in testo e dare conto per via linguistica della presenza di un insieme di elementi e di una pluralità di informazioni, si possono usare schemi organizzativi diversi (è il piano esplorato, in antico, dalla *dispositio* retorica, interessata però al fronte dell’efficacia persuasiva dell’ordine dato a ciascuna porzione di testo, «fino al singolo suono»)<sup>106</sup>. Tali schemi sono variamente riconducibili alle modalità delle divisioni e dei cataloghi (livello macro- e mesostrutturale), ma anche – fenomeno che gli antichi osservano con la lente dell’*elocutio* – delle enumerazioni, delle *gradationes* e delle altre microstrutture accumulanti<sup>107</sup>.

Per mettere a fuoco il modo in cui Gaio utilizza queste tecniche, può essere utile adottare, tra i molti possibili, due punti di vista: il primo indaga la maggiore o minore attitudine degli stilemi che stiamo considerando a governare le aspettative di lettura del testo, ‘tenendo le briglie’ (per alludere all’espressione con cui Bona definiva la funzione delle divisioni gaiane) del discorso già prima di avviarne il moto. È il tema comune alla *partitio* del discorso – *ante narrationem* – e alla *divisio* degli argomenti – in avvio di *argumentatio* –, che la retorica antica osservava con la lente dell’efficacia persuasiva, cercata in ogni dettaglio del testo.<sup>108</sup> Sotto questo profilo, il modo in cui Gaio utilizza divisioni e cata-

106 LAUSBERG, *Elemente*, 30. Sul punto cf. la ricognizione di LAUSBERG, *Handbuch*, 241-245, che descrive la funzione della *dispositio* in termini di ripartizione di un intero (Aufteilung eines Ganzen), «cioè del discorso complessivo e di ogni sua singola parte, tanto sul fronte delle *res* quanto su quello dei *verba*» (Lausberg, *Handbuch*, 241).

107 Cf. LAUSBERG, *Handbuch*, 336-340.

108 Cf. LAUSBERG, *Handbuch*, 190: «Die *partitio* (Quint. 4, 5, 1), *enumeratio* (Her. 1, 10, 17) ist eine einleitungsmässige Aufzählung von zu behandelnden Punkten: es gibt so bei lan-

loghi è conforme a quello con cui ciascun autore di testo espositivo pianifica l'opera alla luce del proprio *iudicium* ed eventualmente della natura (già strutturata o no) delle informazioni coinvolte.

Il secondo punto di vista riguarda invece la direzione dell'inferenza (top-down o discendente, frazionamento di un intero nelle sue specie o parti, o all'inverso bottom-up o ascendente, induzione di dati aggreganti a partire da una varietà di elementi) che i diversi moduli stilistici, nell'uso che ne fa Gaio, lasciano intravedere.

Quanto al primo approccio (il secondo sarà oggetto del prossimo paragrafo), mentre alcuni moduli includono notizie esplicite circa l'ordine con cui la pluralità informativa viene presentata nel testo (e rappresentata nella mente), altri moduli lasciano che sia il lettore a inferire dal testo stesso l'ordine dato dall'autore; altri ancora si limitano a raccogliere, apparentemente senza schema (ma radunare è già una prima forma d'ordine) le informazioni riferibili a un dato comune, interno o esterno al testo e alla lingua.

Sotto questo profilo, si può dire che a distinguere una soluzione stilistica dall'altra è il grado di vincolatività che l'autore intende dare al suo discorso, chiedendo al lettore di aderire al proprio schema di distribuzione ed esposizione delle nozioni<sup>109</sup>. Il livello di vincolatività è particolarmente alto nei cataloghi

gen und verwickelten Narrationsstoffen auch eine *partitio* im *exordium*. Ebenso kann eine *partitio* als Aufzählung mehrerer *propositiones* an das Ende der *narratio* und damit an den Anfang der *argumentatio* treten». Quanto alla narrazione, il punto di osservazione retorico era l'effetto di benevolenza prodotto nel giudice (*iudicem docilem parare*: LAUSBERG, *Handbuch*, 155). Con il termine *divisio* si allude alla ripartizione degli argomenti da trattare in fase di *probatio*, una volta individuato lo *status causae* (cf. LAUSBERG, *Handbuch*, 86); cf. Rhet. Her. 1.4: «*Inventio in sex partes orationis consumitur: in exordium, narrationem, divisionem, confirmationem, confutationem, conclusionem. Exordium est principium orationis, per quod animus auditoris constituitur ad audiendum. Narratio est rerum gestarum aut proinde ut gestarum expositio. Divisio est per quam aperimus quid conveniat, quid in controversia sit, et per quam exponimus quibus de rebus simus acturi. Confirmatio est nostrorum argumentorum expositio cum adseveratione. Confutatio est contrariorum locorum dissolutio. Conclusio est artificiosus orationis terminus*». Fortun., *Rhet.* 2.1 [Teubner (ed. C. Halm, 1863) *Rhetores Latini Minores*, p. 102 ll. 21-22]: «*Reperto statu quid consideramus? totam materiam per septem circumstantias. Cur non statim dividimus? quoniam prius universam causam confuse considerare debemus, tunc omnia, quae reperta sunt, capitulatim quaestionibus ordinare*». Sul ruolo della *divisio* nello svolgimento di un processo, a fronte di una *quaestio finita*, cf. Lausberg, *Handbuch*, 202.

109 Viene proiettato, in questo senso, sul piano della scelta delle forme espressive il lessico utilizzato da Francesco Sabatini nella proposta di una classificazione pragmatica dei tipi di testo (cf. per tutti SABATINI, «*Rigidità-esplicitzza*»), fondata sulla forza del vincolo interpretativo che il mittente pone al lettore, oltre che sulla funzione per cui il testo viene prodotto. I testi espositivi sono collocati da Sabatini, nel complesso, tra i testi con discorso mediamente vincolante.

introdotti da divisioni o partizioni, i quali da un lato coinvolgono il lettore nell'adozione di uno schema intellettuale (il testo espositivo trasmette in questo caso informazioni non solo sull'esistenza di una pluralità di elementi, ma anche sul modo di organizzarla), dall'altro lato indirizzano le attese di lettura, segnalando il percorso espositivo che è stato scelto nel testo. Al vertice opposto stanno le enumerazioni cd. caotiche (composte per accumulo di elementi eterogenei), a cui la retorica antica affidava l'idea di ridondanza o sovrabbondanza di un insieme<sup>110</sup> e per le quali la critica letteraria moderna ha manifestato da tempo interesse<sup>111</sup>.

Tra questi due estremi, la gamma delle possibili soluzioni stilistiche – alcune delle quali sono esemplificate, con riguardo a Gaio, nella tabella qui sotto – non si lascia scomporre in una serie discreta, ma segue un gradiente di possibilità che fa sfumare ciascun tipo in quello contiguo:

110 Cf. LAUSBERG, *Elemente*, 32.

111 A partire da SPITZER, *La enumeración caótica*.

a	b	c	d	e	f	g	b
<p>Gai 4.76 ss.  <sup>[76]</sup> Constitutae sunt autem noxales actiones</p>	<p>Gai 1.1.159 ss.  <sup>[159]</sup> [...] [kapitis diminutio [...]] <b>tribus modis accidit</b>:</p>	<p>Gai 3.135 ss.  <sup>[135]</sup> Consensu fiunt obligationes</p>	<p>Gai 2.97 ss.  <sup>[97]</sup> Videamus itaque nunc, <b>quibus modis</b> per universitatem res nobis <b>adquirantur</b>:</p>	<p>Gai 1.28 ss.  <sup>[28]</sup> Latini vero <b>multis modis</b> ad civitatem Romanam perveniunt.</p>	<p>Gai 1.58 ss.  <sup>[58]</sup> Nec tamen omnes nobis uxores ducere licet: nam <b>a</b> <b>quarundam nuptiis</b> abstinere debemus.</p>	<p>Gai 3.220 ss.  <sup>[220]</sup> Iniuria autem committitur</p>	<p>Gai 3.97 ss.</p>
<p>non solum, cum quis pugno puta aut fuste percussus uel etiam verberatus erit, sed etiam si cui convicium factum fuerit, sive quis bona alicuius quasi debitoris sciens eum nihil sibi debere proscriperit sive quis ad infamiam alicuius libellum aut carmen scripserit sive quis matrem familias aut praetextatum adsectatus fuerit et denique <b>aliis pluribus modis</b>.</p>							

a	b	c	d	e	f	g	h
Gai 4.76 ss. aut <u>legibus</u> aut <u>EDICTO</u> <u>PRAETORIS</u>	Gai 1.159 ss. nam AUT <u>MAXIMA</u> AUT <u>EST</u> <u>kaptis</u> diminutio AUT <u>MINOR</u> , quam vocatam <u>mediam</u> vocatam, AUT <u>MINIMA</u> .	Gai 3.135 ss. <u>IN EMPTIO-</u> <u>BUS</u> ET <u>VEN-</u> <u>DITIONIBUS</u> . <u>LOCATI</u> <u>ONIBUS</u> <u>CONDUCTIONI-</u> <u>BUS</u> , <u>SOCIETATI-</u> <u>BUS</u> , <u>MANDATIS</u> . [136] Ideo autem <u>istis modis</u> con- sensu dicimus obligationes contrahii, quod...	Gai 2.97 ss.	Gai 1.28 ss.	Gai 1.58 ss.	Gai 3.220 ss.	Gai 3.97 ss.
<u>LEGIBUS</u> legibus, <u>velut</u> furti lege XII tabularum, damni iniuriae lege Aquilia; <u>EDICTO</u> <u>PRAETORIS</u> edicto praetoris, <u>velut</u> iniuriarum et vi bonorum raptorum.	<u>MAXIMA</u> [160] Maxima est kaptis diminu- tio... <u>MINOR</u> [161] Minor sive media est kaptis diminutio... <u>MINIMA</u> [162] Mi- nima est kaptis diminutio	<u>IN EMPTIO-</u> <u>NIBUS</u> ET <u>VENDITIONI-</u> <u>BUS</u> [139] <u>Emptio</u> et <u>venditio</u> contrahitur... <u>LOCATI</u> <u>ONIBUS</u> <u>CONDUCTIO-</u> <u>NIBUS</u> [142] <u>Locatio</u> autem et <u>conductio</u> similibus regulis constituitur... <u>SOCIETATIBUS</u> [148] <u>Societatem</u> coire solemus... <u>MANDATIS</u> [155] <u>Mandatatum</u> consistit,	<SI CUI HEREDES FACTI SUMUS> [99] Ac prius de hereditatibus dispiciamus, quarum duplex condicio est: nam vel ex testamento vel ab intestato ad nos pertinent...	[29] Statim enim ex lege Aelia Sentia ... [32b] Praeterea ex lege Visellia... [32c] <u>Item</u> edicto Claudii... [33] <u>Praeterea</u> a Nerone consti- tutum est... [34] <u>Denique</u> Traianus constituit ...	[59] Inter eas enim personas, quae parentum liberorumue locum inter se optinent... [60] Inter eas <u>quoque</u> personas ... [63] <u>Item</u> amitam et materam... <u>item</u> eam, quae mihii quondam socrus aut nurus aut privigna aut noverca fuit...		[97] Si id, quod dari stipulamur, tale sit, ut dari non possit, inutilis est stipu- latio, velut... [97a] <u>Item</u> si quis... aeque inutilis est stipulatio. c) [98] <u>Item</u> si quis... inutilis est stipulatio [...] <u>Praeterea</u> d) [99] <u>Praeterea</u> inutilis est stipulatio,

Per esempio, se è vero che ai cataloghi indefiniti (parte destra della tabella) è affidato un ruolo minore nella pianificazione testuale, perché la loro funzione si esaurisce nella costruzione di un singolo blocco o sotto-blocco tematico, è anche vero che non sempre la progettazione dell'architettura testuale è affidata a un elenco definito (costruito sul trittico 'Einteilung-Definitionen-deskriptive Erörterungen'), né tantomeno si assiste sempre all'annuncio cataforico dei blocchi informativi che seguiranno. Nello stesso modo, lo schema 'puro' di Fuhrmann non assolve in tutti i casi una funzione di pianificazione testuale primaria, limitandosi a volte a illustrare nozioni periferiche o di dettaglio. Per esempio, in Gai 1.158-163 le tre forme di *capitis deminutio*, annunciate cataforicamente, sono seguite dalla definizione di ciascuna forma e dal relativo commento/espansione<sup>112</sup>:

<sup>[158]</sup> Sed *adgnationis quidem ius capitis diminutione perimitur* [...].

<sup>[159]</sup> Est autem capitis diminutio prioris status permutatio: eaque *tribus modis* accidit: nam aut *maxima* est capitis diminutio aut *minor*, quam quidam mediam vocant, aut *minima*.

MAXIMA] <sup>[160]</sup> Maxima est capitis diminutio, cum aliquis simul et civitatem et libertatem amittit;

quae accidit

i) incensis, qui ex forma censuali venire iubentur: quod ius [... v. 1 1/2 .....],

ii?) ...qui contra eam legem in urbe Roma domicilium habuerint;

iii?) item feminae, quae ex senatus consulto Claudiano ancillae fiunt eorum dominorum, quibus inuitis et denuntiantibus cum servis eorum coierint.

MINOR] <sup>[161]</sup> Minor sive media est capitis diminutio, cum civitas amittitur, libertas retinetur;

quod accidit

ei, cui aqua et igni interdictum fuerit.

MINIMA] <sup>[162]</sup> Minima est capitis diminutio, cum et civitas et libertas retinetur, sed status hominis conmutatur;

quod accidit

i) in his, qui adoptantur,

ii) item in his, quae coemptionem faciunt,

iii) et in his, qui mancipio dantur quique ex mancipatione manumittuntur; adeo quidem, ut quotiens quisque mancipetur aut manumittatur, totiens capite diminuatur.

<sup>[163]</sup> *Nec solum maioribus capitis diminutionibus ius adgnationis corrumpitur: sed etiam minima;* et ideo si ex duobus liberis alterum pater emancipaverit, post obitum eius neuter alteri agnationis iure tutor esse poterit...

Gaio però non assegna al trittico (si noti come l'espansione di ciascuna definizione sia costituita da serie indefinite di fattispecie, che vengono ascritte o attratte a ciascun tipo) la funzione di organizzare una materia complessa o di orientare nella lettura di un blocco testuale. È ben visibile, piuttosto, il carattere ancillare della ripartizione rispetto al discorso in cui è inserita (§ 155: *ex lege XII tabularum agnati sunt tutores*). La sfumatura della regolarità (in

questo caso, della regola della legge decemvirale), altrove segnalata da antitesi o cataloghi, avviene qui attraverso uno stilema complesso. Il rapporto agnazio può infatti venir meno per *capitis deminutio* (§ 158: *sed adgnationis quidem ius capitis diminutione perimitur*), la quale è scomponibile in tre tipi ma ha sempre un unico effetto sulla parentela, rescindendo il legame familiare civile.

Sebbene l'effetto finale sia indistinto, Gaio non rinuncia a offrire l'informazione concernente la ripartizione interna del gruppo: da un lato, infatti, tale informazione fa probabilmente parte dell'«enciclopedia di base» da trasmettere al discente, dall'altro lato la distinzione, che risulta essere irrilevante, permette all'autore di produrre retoricamente un effetto 'paradossale' di amplificazione (§ 163: *nec solum maioribus capitis diminutionibus ius adgnationis corrumpitur, sed etiam minima*).

Se dunque, in casi come questo, la divisione interna al catalogo e il conseguente utilizzo di moduli 'diaretici' non serve a pianificare il discorso, bensì opera localmente e in funzione topica, ci sono casi – all'inverso – in cui l'architettura del testo asseconda sequenze offerte in cataloghi privi di ripartizioni interne, o forse addirittura aperti<sup>113</sup>.

113 Questa osservazione non è scevra di implicazioni storiografiche oltre che filologiche. Già FUHRMANN, *Zur Entstehung*, 350, per esempio, riteneva che nella prima parte del secondo libro delle *Institutiones* – quello fatto oggetto dello studio di Bona – non fosse visibile la «mano» dell'autore, in grado di organizzare il discorso e pianificarlo, dall'inizio, almeno a grandi linee («Man vermißt jedoch hier jene planvoll ordnende Hand, die sonst den Gang der Darstellung wenigstens in großen Zügen vorher festlegt»): lo studioso tedesco ne traeva la conclusione che questa parte dell'opera fosse rimasta priva di una revisione o editing finale da parte dell'autore, o che all'opposto avesse perso, per rimaneggiamenti di ordine materiale, i segnali discorsivi originariamente previsti da Gaio. A sua volta, il 'caos' sistematico (o anti-sistematico) di Gai 2.1-97 potrebbe avere incoraggiato ulteriori rimaneggiamenti materiali, rispetto ai quali, però, neppure un 'sistema' diaretico compatto avrebbe potuto fare scudo: alcune 'duplicazioni' di brani – come quelle di Gai 3.85-87 rispetto a Gai 2.34-37 (*in iure cesso hereditatis*: su cui *infra*, in questo paragrafo e nel prossimo), e di Gai 3.163-167 rispetto a Gai 2.86-96 (cf. sopra, § 6) – si spiegherebbero alla luce di una trasformazione del testo invasiva anche rispetto al sistema. I pleonasmi confermerebbero infatti che le *Institutiones* hanno subito «prima della fine del terzo secolo una complessa evoluzione fino alla forma conservata nel manoscritto veronese», trasformazione che riguarderebbe «non solo singole parole e frasi, ma anche intere sezioni e forse persino la struttura sistematica dell'opera» (Fuhrmann recepiva, a questo proposito, i risultati di WIEACKER, *Oströmische Gaiusexemplare*, e WIEACKER, *Vorbedingungen*. Sulla ricezione del metodo di Wieacker cf. CASCIONE, *De nuptiis*; per gli orientamenti storiografici successivi, in direzione di una rivalutazione del testo gaiano, cf. MANTOVANI, *La letteratura*, 184-195). Il lavoro di scuola sulle *Institutiones* spiegherebbe con ciò alcune delle incongruenze del 'sistema', dal momento che interi blocchi testuali sarebbero stati spostati da un luogo all'altro dell'opera e da un ramo all'altro dell'albero diaretico (FUHRMANN, *Zur Entstehung*, 352: «und so bleibt nur die Erklärung, daß gewisse Werkstücke, an denen in langer Schultradition herumgebessert worden war, in folge

È il caso, sembra, di Gai 2.97-3.87<sup>114</sup>. L'acquisto di interi patrimoni, segnala Gaio, avviene in situazioni che coinvolgono sfere di esperienza giuridica disparate, dissimili in tutto fuorché nell'esito: (i) se siamo nominati eredi, per testamento o per legge, (ii) se facciamo richiesta al pretore di accesso alla *bonorum possessio*, (iii) se ci aggiudichiamo i beni del fallito, (iv) se prendiamo sotto la nostra potestà un padre di famiglia, con procedura davanti ai comizi, (v) o se acquistiamo la *manus* su una donna *sui iuris*, acquistiamo un complesso di beni di cui non eravamo titolari. L'annuncio di Gai 2.97 però non anticipa il numero degli elementi di cui si compone l'elenco, lasciando la scena alla successiva enumerazione per polisindeto. Nondimeno, tale annuncio proietta su una superficie testuale amplissima le informazioni relative al modo in cui interi complessi patrimoniali cambiano titolare (*nobis adquiruntur*), dando vita a un'operazione di pianificazione tra le maggiori (se non la maggiore) delle *Institutiones* (quasi un terzo dell'intero manuale).

Gai 2.97-100

<sup>197</sup> Hactenus tantisper admonuisse sufficit, quemadmodum singulae res nobis adquirantur [...]; videamus itaque nunc, **quibus modis** PER UNIVERSITATEM RES NOBIS ADQUIRANTUR.

- (i) <sup>198</sup> Si cui heredes facti sumus
- (ii) sive cuius bonorum possessionem petierimus
- (iii) sive cuius bona emerimus
- (iv) sive quem adoptaverimus

wiederholter Bearbeitungen des Unterrichtsbuches an verschiedene Stellen des Systems verschlagen wurden»).

114 Gai 2.97, che divide come è noto la sezione dedicata all'acquisto di singoli beni da quella riservata all'acquisto *per universitatem*, segnala che nella prima di esse andrebbe riservato spazio anche per la trattazione sui legati (*ius legatorum*), la quale però viene posticipata per esigenze espositive (Gai 2.97: «*Hactenus tantisper admonuisse sufficit, quemadmodum singulae res nobis adquirantur: nam legatorum ius, quo et ipso singulas res adquirimus, opportunius alio loco referemus*»). Questa affermazione apparentemente innocua mette di fronte – come e più di quanto abbiamo visto accadere per l'acquisto al *dominus* quale caratteristica della *potestas* – non solo alla presenza di un piano espositivo preordinato, ma anche alla possibilità, per l'autore, di scegliere tra schemi classificatori diversi, che necessitano di essere coordinati per via discorsiva. Il tema dei legati viene dislocato all'interno della sezione dedicata all'acquisto di patrimoni, '*extra propositam materiam*', a fronte della doppia possibilità di ascrivere i legati al raggruppamento dei modi di acquisto di *singulae res*, oppure (per Gaio, più opportunamente) al repertorio di formule linguistiche, ognuna con effetti specifici, a disposizione di chi redige o celebra un testamento. Cf. Gai 2.191: «*Post haec videamus de legatis. Quae pars iuris extra propositam quidem materiam videtur: nam loquimur de his iuris figuris, quibus per universitatem res nobis adquiruntur: sed cum omni modo de testamentis deque heredibus, qui testamento instituuntur, locuti simus, non sine causa sequenti loco poterit haec iuris materia tractari*». Mentre, dunque, a volte una stessa esperienza giuridica contribuisce, in fase di realizzazione dell'opera, a dare forma a più elenchi, altre volte l'autore del manuale opera una scelta, dichiarandosi consapevole di averne avuto la possibilità e di averla compiuta in coscienza.

(v) sive quam in manum ut uxorem receperimus,  
EIUS RES AD NOS TRANSEUNT.

Alla [A] enumerazione delle cinque forme di successione universale, formulata in Gai 2.98, segue [B] l'illustrazione delle diverse classi e un [C] riepilogo parziale in corrispondenza di Gai 3.82<sup>115</sup>.

Il riepilogo rivela, retrospettivamente, l'ordine adottato per l'esposizione degli argomenti, il quale fa capo alla fonte normativa di riferimento (la legge delle XII tavole per quanto riguarda l'*hereditas*, l'editto del pretore per la *bonorum possessio* e la *bonorum venditio*, il consenso tacito):

A ENUMERATIO	B EXPOSITIO	C RECAPITULATIO
Gai 2.98: « <i>Si [i] cui heredes facti sumus,</i>	↓ Gai 2.100-146; 152-191; [192-245] (testamento)	↓ Gai 3.1-1-17; ↓ 39-76 [bona libertorum] (ab intestato)
[ii] sive cuius bonorum possessionem petierimus,	↓ Gai 2.147-151; [246-289] (testamento)	↓ Gai 3.18-38; ↓ 39-76 [bona libertorum] (ab intestato)
[iii] sive cuius bona emerimus,	↓ Gai 3.77-81	... <i>praetoris edicto</i> ...
[iv] sive quem adoptaverimus, [v] sive quam in manum ut uxorem receperimus, eius res ad nos transeunt».	↓ Gai 3.82-84	... <i>eo iure, quod tacito consensu receptum est, introductae</i> »)

Come detto, Gai 2.98 non sfrutta la tecnica dell'elenco 'definito' rigido, accomodando invece il discorso su un piano più flessibile.

Lo sviluppo del primo elemento della serie (...*si cui heredes facti sumus*...) prende avvio con una sotto-divisione dell'*hereditas*, che si dischiude a sua volta in un passaggio narrativo sull'evoluzione delle forme di testamento: all'originaria bipartizione di tipi desueti (elenco 'definito', perché ad ognuno di essi segue l'illustrazione del tipo) fa seguito un *tertium genus* (dunque, parte della stessa

115 Un ulteriore segnale discorsivo, intermedio, si trova in Gai 2.191, che conferma la separazione tra modi di acquisto di singole *res* e modi di acquisto di interi patrimoni («*Post haec videamus de legatis. Quae pars iuris extra propositam quidem materiam videtur: nam loquimur de his iuris figuris, quibus per universitatem res nobis adquiruntur: sed cum omni modo de testamentis deque heredibus, qui testamento instituuntur, locuti simus, non sine causa sequenti loco poterit haec iuris materia tractari*»), riprendendo l'annuncio di Gai 2.97 («*Hactenus tantisper admonuisse sufficit, quemadmodum singulae res nobis adquirantur: nam legatorum ius, quo et ipso singulas res adquirimus, opportunius alio loco referemus. Videamus itaque nunc, quibus modis per universitatem res nobis adquirantur*»).

aggregazione) superstite<sup>116</sup>, protagonista del primo blocco tematico di questa prima sezione. Già in tale trama – necessaria, perché serve chiarire il modo in cui si diventa eredi – si coglie la difficoltà di ricondurre la serie iniziale a uno schema ‘puro’ ‘Einteilung-Definitionen-deskriptive Erörterungen’.

La *bonorum possessio*, del resto, non compare dopo la *hereditas*, ma in parallelo ad essa (divisa in due blocchi: in presenza o in assenza di testamento), mentre *adrogatio* e *manus* – la cui descrizione generale si trova rispettivamente in Gai 1.99 e 1.108 – sono trattate congiuntamente, quasi per rinvio, in Gai 3.82-87. Non potrebbe essere diversamente: la cinquina introdotta in Gai 2.98 non comprende infatti tipi concettuali da definire, bensì situazioni (*si cui heredes facti sumus... sive cuius bona emerimus... ecc.*) da cui discende l'effetto giuridico aggregante, motivo per cui l'elenco iniziale apre a blocchi tematici complessi, irriducibili allo schema-base. Alcuni di essi (eredità, *bonorum venditio*) sono in linea di principio autosufficienti, altri (*bonorum possessio*) no, dal momento che l'intervento del pretore ha come presupposto la disciplina delle successioni civili (che dunque vanno spiegate in parallelo e con precedenza). Per altri ancora (*adrogatio* e *conventio in manum*) non è neppure necessaria l'esposizione delle relative procedure, che è già avvenuta nel primo libro. Basta, in tal caso – questo tipo di costruzione per richiamo assomiglia a quello che abbiamo osservato per le norme della *lex Aelia Sentia*, che contribuiscono a più cataloghi gaiani – mettere a fuoco l'effetto prodotto dalle due procedure sul piano che ora interessa, cioè quello del trasferimento patrimoniale *per universitatem*.

Soprattutto, l'elenco di Gai 2.98 non è chiuso, perché l'effetto di successione universale si produce in almeno un altro caso (*in iure cessio hereditatis*), che Gaio stesso segnala – con la segnaletica linguistica degli elenchi: *item, idem iuris est, ecc.* – in coda al discorso:

[80] Neque autem (ii) bonorum possessorum neque (iii) bonorum emptorum res **PLENO IURE** fiunt, sed in bonis efficiuntur [...]

[81] **Item** quae debita sunt ei, cuius fuerunt bona, aut ipse debuit, neque (ii) bonorum possessor neque (iii) bonorum emptor ipso iure debet aut ipsis debentur, et ideo de omnibus rebus utilibus actionibus et agunt et conveniuntur, quas in sequenti commentario proponemus.

\*

[82] **Sunt autem etiam ALTERIUS GENERIS SUCCESSIONES**, quae neque lege XII tabularum neque praetoris edicto, sed eo iure, quod tacito consensu receptum est, introductae sunt.

ALTERIUS GENERIS SUCCESSIONES]

116 Cf. Gai 2.101-102: «*Testamentorum autem genera initio duo fuerunt: nam aut calatis comitiis testamentum faciebant, quae comitia bis in anno testamentis faciendis destinata erant, aut in procinctu, id est, cum belli causa arma sumebant: procinctus est enim expeditus et armatus exercitus... [102] Accessit deinde tertium genus testamenti...».*

$\alpha, \beta$  <sup>[83]</sup> Etenim cum pater familias se  $\langle \rightarrow iv \rangle$  in adoptionem dedit  $\langle \rightarrow v \rangle$  mulierve in manum convenit, ***omnes eius res incorporales et corporales, quaeque ei debita sunt, patri adoptivo coemptionatorive adquiruntur***

exceptis his, quae per capitis deminutionem pereunt, quales sunt

i) ususfructus,

ii) operarum obligatio libertorum, quae per iusiurandum contracta est,

iii) et lites contestatae legitimo iudicio [...].

$\gamma_1$  <sup>[85]</sup> Item si legitimam hereditatem heres, antequam cernat aut pro herede gerat, alii in iure cedat, **PLENO IURE FIT ILLE HERES, CUI CESSA EST HEREDITAS, PROINDE AC SI IPSE PER LEGEM AD HEREDITATEM VOCARETUR;**

$\gamma_2$  quod si postea quam heres extiterit, cesserit, adhuc heres manet et ob id ***creditoribus ipse tenebitur: sed res corporales transferet, proinde ac si singulas in iure cessisset, debita vero pereunt, eoque modo debitores hereditarii lucrum faciunt.***

$\gamma_3$  <sup>[86]</sup> Idem iuris est, si TESTAMENTO SCRIPTUS HERES, postea quam heres extiterit, in iure cesserit hereditatem;

$\gamma_4$  ante aditam vero hereditatem cedendo nihil agit.

$\gamma_5$  <sup>[87]</sup> Suus autem et necessarius heres an aliquid agant in iure cedendo, quaeritur. Nostri praeceptores nihil eos agere existimant; diversae scholae auctores idem eos agere putant, quod ceteri post aditam hereditatem;

nihil enim interest, utrum aliquis cernendo aut pro herede gerendo heres fiat an iuris necessitate hereditati adstringatur.

Il blocco testuale di Gai 3.82-87 dà vita a un ulteriore catalogo che raccoglie, in via residuale, eventi che producono lo stesso effetto dei precedenti (trasferimento di interi complessi patrimoniali), ma su un piano diverso, perché non sono riconducibili né alla legge, né all'intervento del pretore (*sunt autem etiam alterius generis successiones, quae neque lege XII tabularum neque praetoris edicto*). Si tratta di un catalogo aggiuntivo (*sunt etiam...*), di tipo indefinito, incastonato in quello introdotto da Gai 2.98.

L'unità del catalogo è mostrata non solo dalla formula di connessione (*sunt etiam* etc.), ma anche dalla *differentia* tra le caratteristiche di questo gruppo e quelle del gruppo precedente, composto dalle successioni universali di origine pretoria. Là – *bonorum possessio* e *bonorum venditio* – il successore universale acquista i singoli beni corporali (*res*, § 80) non *pleno iure*, cioè sul piano del diritto civile, bensì per intervento appunto pretorio (*in bonis*), e le posizioni creditizie attive e passive (*quae debita sunt ei... aut ipse debuit*, § 81) vengono trasferite al possessore non *ipso iure*, ma per il tramite di azioni utili (per le quali si rimanda al quarto libro). Qui – *alterius generis successiones: adrogatio, manus, in iure cessio hereditatis* – occorre distinguere: [ $\alpha, \beta$ ] a seguito di *adrogatio* e di *conventio in manum* (che per questo sono menzionate per prime), tutti i beni e tutti i crediti sono acquistati dal successore (§ 83, *omnes eius res incorporales et corporales, quaeque ei debita sunt, patri adoptivo coemptionatorive adquiruntur*), tranne quelli che si estinguono per *capitis deminutio* (ulteriore catalogo aperto: come l'usufrutto, il diritto alle opere promesse dal liberto, i crediti già dedotti in giudizio). A fronte di [ $\gamma$ ] *in iure cessio hereditatis*, serve invece un'ulteriore

distinzione: se davanti al magistrato [ $\gamma_1$ ] viene ceduto il diritto ad accettare derivante dalla legge (per gli eredi volontari), quando l'accettazione non è ancora avvenuta, il cessionario viene trattato come erede (subentra *pleno iure* nei beni e nei crediti, § 85); se invece [ $\gamma_2$ ] l'erede legittimo ha già accettato, la *in iure cessio* ha un triplice effetto: solo i beni corporali infatti vengono trasferiti come *singulae res* – non dunque *per universitatem* – al cessionario (dal momento che sono transitati dall'erede), mentre i debiti restano in capo al cedente (che è rimasto erede) e i crediti si estinguono. Quanto all'erede testamentario, se cede [ $\gamma_3$ ] dopo l'accettazione, la sua situazione è identica a quella precedente ( $\gamma_2$ ). Se cede [ $\gamma_4$ ] prima dell'accettazione, la sua *in iure cessio* è priva di effetto.

A questo elenco, ordinato dal maggiore effetto ( $\gamma_1 \rightarrow$ ) al minore ( $\rightarrow \gamma_4$ ), segue come di consueto ( $\gamma_3$ ) la questione aperta<sup>117</sup>, concernente l'erede necessario (che, come tale, è erede senza accettare). L'ordine di presentazione delle opinioni asseconda la progressione 'naturale' (vicinanza/distanza) e consueto nelle *Institutiones*: secondo i *nostri praeceptores*, la cessione non produce effetto. Secondo i seguaci dell'altra scuola di pensiero, la posizione del *suus* è identica a quella dell'erede volontario che ha accettato.

Va da sé che la successione *per universitatem* riguarda solo il primo caso, il quale assomiglia in tutto e per tutto a quello del *pater* adottato e della donna *sui iuris* di cui si acquista la *manus* (poiché il cessionario è considerato erede diretto del defunto, non passano i diritti estinti per morte, di cui la *capitis deminutio* è l'analogo tra vivi). Le variazioni sul tema servono a sfumare, per via di elenco ( $\gamma_{2,3,4,5}$ ), la regola relativa al prototipo ( $\gamma_1$ ).

Lo schema amplissimo di Gai 2.97-3.87 attrae e include questo blocco finale, il cui catalogo però sfugge, almeno in parte, all'enumerazione iniziale. Chi è alla ricerca di rigore logico, può attribuire questo scarto a una falla o menda nell'impostazione discorsiva gaiana, oppure rigettare – come è stato fatto – il passaggio di Gai 3.85-87 come inautentico<sup>118</sup>. La strada alternativa consiste nel valorizzare la libertà espressiva di Gaio, la cui varietà di moduli espressivi impreciosisce di volta in volta il testo: in questo caso, per esempio, serve riconoscere che l'ultimo modo di acquisto citato (la *in iure cessio hereditatis*) è ambiguo ('sta e non sta' dentro l'elenco di Gai 2.97), perché come detto l'effetto della *in iure cessio* dipende dal momento in cui è celebrata e dalla natura dell'erede che la compie: può essere modo di acquisto *per universitatem* ( $\gamma_1$ ), oppure titolo per il trasferimento di *singulae res* ( $\gamma_{2,3}$ ), oppure ancora un atto privo di effetto ( $\gamma_4$ ). Per questo, forse, la sua collocazione (dentro la coda che precede le obbligazio-

117 Cf. BATTAGLIA, *Strutture espositive*, 259-267.

118 Cf. p.e. FUHRMANN, *Zur Entstehung*, 350.

ni, fuori dall'enumerazione degli acquisti *per universitatem*) non stona, a ben vedere, neppure sotto il profilo logico, mentre sarebbe risultata dissonante, o difficile da gestire, una partizione 'definita' in Gai 2.97.

La *in iure cessio hereditatis* offre del resto un ulteriore spunto, in direzione della possibilità di pianificare il testo in modo più o meno 'vincolante' attraverso gli elenchi 'indefiniti', o non marcati.

Come è noto, infatti, il discorso di Gai 3.85-87 ha un suo doppio all'inizio del secondo libro (Gai 2.34-37)<sup>119</sup>. La ragione della duplicazione è incerta ed è stata motivo di sospetti sull'autenticità di uno dei due testi<sup>120</sup>. Ai nostri fini conta, però, la forma che assume, all'interno del discorso più ampio del secondo libro – quello che dà vita alla griglia combinatoria dei modi di acquisto di *singulae res*, studiato da Bona – questo *alter ego* testuale del brano appena commentato:

[<sup>122</sup> **Quaedam** praeterea res **CORPORALES** sunt, **quaedam** **INCORPORALES**.  
CORPORALES] [<sup>123</sup> Corpores hae sunt...  
INCORPORALES]

[<sup>124</sup> Incorporales sunt, quae tangi non possunt, qualia sunt ea, quae in iure consistunt, sicut (i) **HEREDITAS**, (ii) **USUSFRUCTUS**, (iii) **OBLIGATIONES** quoquo modo contractae.

Nec ad rem pertinet, quod  
(i) in hereditate res corporales continentur,  
(ii) et fructus, qui ex fundo percipiuntur, corporales sunt,  
(iii) et id, quod ex aliqua obligatione nobis debetur, plerumque corporale est, veluti fundus,  
homo, pecunia: nam  
(i) ipsum ius successionis  
(ii) et ipsum ius utendi fruendi  
(iii) et ipsum ius obligationis incorporale est.

Eodem numero sunt (iv) **IURA PRAEDIORUM URBANORUM ET RUSTICORUM**.  
[...]

[<sup>28</sup> Res incorporales traditionem non recipere manifestum est.  
(iv) **IURA PRAEDIORUM URBANORUM ET RUSTICORUM**] [<sup>29</sup> Sed iura praediorum urbanorum in iure cedi *tantum* possunt; rusticorum vero etiam mancipari possunt.  
(i) **USUSFRUCTUS**] [<sup>30</sup> Ususfructus in iure cessionem tantum recipit [...]  
(ii) **HEREDITAS**] [<sup>34</sup> Hereditas quoque in iure cessionem tantum recipit.  
(ii.) [<sup>35</sup> Nam si is, ad quem ab intestato legitimo iure pertinet hereditas, in iure eam alii ante aditionem cedat, id est antequam heres extiterit, proinde fit heres is, cui in iure cesserit, ac si ipse per legem ad hereditatem vocatus esset:  
(ii.) post obligationem vero si cesserit, nihilo minus ipse heres permanet et ob id [A] creditoribus tenebitur, debita vero pereunt, eoque modo debitores hereditarii lucrum faciunt; / [B] corpora vero eius hereditatis proinde transeunt ad eum, cui cessa est hereditas, ac si ei singula in iure cessa fuissent.

119 Cf. ancora FUHRMANN, *Zur Entstehung*, 350.

120 Per la discussione (e la difesa del testo) cf. ALBANESE, *Gai II*, 34-37, seguito tra gli altri da BONA, *Il coordinamento*, 1121. Sul brano, in relazione alla *hereditas*, FALCONE, *Osservazioni*, 137-139.

(ii<sub>3</sub>)<sup>[36]</sup> Testamento autem scriptus heres ante aditam quidem hereditatem in iure cedendo eam alii nihil agit; (ii<sub>4</sub>) postea vero quam adierit si cedat, ea accidunt, *quae proxime diximus* de eo, ad quem ab intestato legitimo iure pertinet hereditas, si post obligationem in iure cedat.

(ii<sub>2</sub>)<sup>[37]</sup> Idem et de necessariis heredibus diversae scholae auctores existimant, quod nihil videtur interesse, utrum aliquis adeundo hereditatem fiat heres an invitus existat. *quod quale sit, suo loco apparebit*: sed nostri praeceptores putant nihil agere necessarium heredem, cum in iure cedat hereditatem.

(iii) OBLIGATIONES] <sup>[38]</sup> Obligationes quoquo modo contractae nihil eorum recipiunt [...]

Abbiamo già ricordato (cf. sopra, § 1.2) lo sviluppo del discorso in questa porzione di brano, in cui sono introdotte, per via di combinazione e di esclusione, le procedure idonee al trasferimento della proprietà civile di singoli beni e crediti.

Basterà dunque, ora, segnalare che l'andamento discorsivo di 2.28-30 (brano in cui il passaggio sulla *in iure cessio* è incastonato) è pianificato sulla base non di una divisione (come quella di Gai 2.12), bensì di un elenco o catalogo indefinito, quello di Gai 2.14 (*Incorporales sunt, quae tangi non possunt, qualia sunt ea, quae in iure consistunt, sicut (i) hereditas, (ii) ususfructus, (iii) obligationes quoquo modo contractae [...]; eodem numero sunt (iv) iura praediorum urbanorum et rusticorum*). L'elenco, evidentemente esemplificativo, dà forma al brano che lo segue: la prima terna della serie è ripresa per due volte, con ordine inalterato (Gai 2.14), per chiarire la differenza tra il diritto e il suo oggetto (due *res* autonome, l'una incorporale, l'altra corporale); l'intero gruppo torna invece ai §§ 28 ss., classe residuale che non ammette *traditio*. La modifica della sequenza non deve spaventare: Gaio riordina il quartetto dal più (le servitù, la cui specie prediale ammette la *mancipatio*) al meno compromesso con altri negozi a effetti reali (l'obbligazione, inidonea anche alla *in iure cessio*).

In mezzo, l'*hereditas*, per la quale ci si imbatte in un discorso dal contenuto quasi identico a quello sopra osservato (qui si rinvia a ciò che deve ancora essere esposto, *quod quale sit, suo loco apparebit*, e non si distingue tra modi di acquisto dell'eredità; Gai 3.85-87 può invece ormai menzionare la *cretio* e la *pro herede gestio*, trattate in Gai 2.164 ss. Per il resto, la ripetizione riflette i due volti dello stesso tema: qui, la possibilità di ricorrere alla *in iure cessio* in relazione alla *singula res* incorporale, rispetto a cui gli altri casi sono variazione; là, l'effetto di trasferimento universale prodotto da tale procedura).

Le forme di pianificazione testuale delle *Institutiones* non sembrano dunque riflettere meccanicamente il binomio diaresi/elenco; paiono, piuttosto, restituire l'idea – fedele alla prassi di scrittura artistica di ogni tempo – che l'autore utilizzi la lingua con flessibilità, avendo a cuore, di volta in volta, l'efficacia espositiva (la trasmissione guidata di informazioni al lettore).

Un primo corollario di questo fenomeno riguarda il livello di vincolatività

dei diversi tipi di elenco: sebbene, in linea di principio, i moduli ‘definiti’ siano più adatti a imbrigliare il discorso e a guidare il lettore nella decodifica dell’ordito testuale, non sempre agli schemi diairetici viene affidata questa funzione (ne è un esempio 1.158-163), che a volte è assolta, al contrario, da strutture meno rigide (come quella che coinvolge gli acquisti *per universitatem*, o addirittura l’elenco esemplificativo di Gai 2.14).

Un secondo corollario, legato al primo, concerne invece il rapporto tra modalità di rappresentazione dei complessi informativi e ampiezza dell’architettura testuale coinvolta. È vero, infatti, che in linea di tendenza i cataloghi ‘indefiniti’ stanno (nel movimento espositivo che asseconda, per progressivo incremento del nuovo, l’andamento dal generale al particolare) alla periferia dell’albero informativo. Non sempre, però, è così: proprio il caso di Gai 2.97-3.87 mostra la possibilità che un elenco indefinito, con l’aiuto di un abile maquillage e di un corredo di ornamenti linguistici (*enumeratio* cataforica, nesi di transizione, *recapitulatio*) accompagni il lettore lungo porzioni di testo molto grandi, senza smarrirsi, perdere di vista la coerenza dell’opera o dimenticare la multiforme ricchezza dell’esperienza giuridica.

## 12. Cataloghi di possibili divisioni

Un secondo punto di vista possibile, nel guardare ai moduli espositivi utilizzati da Gaio, concerne, come detto, il tipo di operazione intellettuale di cui la struttura linguistica è espressione. Il processo di divisione concettuale (diarsi discendente) asseconda di preferenza, in termini dialettici, un movimento top-down: da una classe superiore si transita, per gradi, a quelle inferiori, fino a ottenere la definizione che descrive le proprietà di un individuo e le differenze con gli altri. Il movimento opposto (bottom-up) può essere invece riconosciuto in linea di massima nel catalogo: un principio giuridico aggregante (per esempio, il divieto di inferire sui propri servi, o – meno chiaramente – la possibilità per i Latini di divenire Romani) è ottenuto per astrazione a partire da fenomeni normativi eterogenei.

Non sempre, però, è facile distinguere tra le due operazioni intellettuali, le quali del resto non si lasciano sovrapporre in modo netto a forme linguistiche preordinate.

Uno sguardo alla tabella esemplificativa sopra riportata al § 11 lascia constatare, in effetti, come in molti casi le ‘Einteilungen’ (seguite da quelle che Fuhrmann, pur con dubbi, qualificava ‘Definitionen’) non siano divisioni concettuali, bensì aggregazioni dal basso di una pluralità di elementi, a cui uno schema intellettuale – esterno o interno, più o meno descrittivo degli elementi aggreganti – offre eventualmente, dall’alto (o dall’esterno) una griglia di collo-

cazione efficace. Prendere a prestito moduli intellettuali abituali, o conformi all'esperienza acquisita, o noti perché già trasmessi dentro o fuori dal testo, permette di dare solidità alla ripartizione e stabilità all'ordine che ne deriva. Per esempio, Gai 4.76 ss. (*constitutae sunt autem noxales actiones aut legibus aut edicto praetoris: legibus, velut furti lege XII tabularum, damni iniuriae lege Aquilia; edicto praetoris, velut iniuriarum et vi bonorum raptorum*), per dividere l'insieme delle azioni nossali, sceglie di aggregarle secondo la loro fonte (civile o pretoria), mettendo a tema i modi in cui esse sono *constitutae*: si tratta di un binomio (*lex/edictum*) particolarmente radicato nella coscienza giuridica, oltre che caro a Gaio, che sulla sequenza legge-editto accomoda gran parte delle informazioni del manuale<sup>121</sup>.

La divisione del concetto di *capitis deminutio* in tre classi (Gai 1.159 ss.: *est autem capitis diminutio prioris status permutatio: eaque tribus modis accidit: nam aut maxima est capitis diminutio aut minor, quam quidam mediam vocant, aut minima. [160] Maxima... quae accidit incensis... [161] Minor, quod accidit... ecc.*) si accompagna invece a un criterio graduato di valore (*maxima, minor, minima*), esterno al concetto e non didascalico rispetto alle differenze tra le diverse sotto-classi, ma sufficientemente forte da riflettersi – vicendevolmente – nelle divisioni del primo libro delle *Institutiones* (liberi/schiavi; cittadinanza degli schiavi liberati; individui *sui/alieni iuris*). Gaio si premura, come si è visto, di ricondurre a ciascuna specie alcuni eventi in grado di causare la perdita della libertà e della cittadinanza, della sola cittadinanza, oppure di consentire la conservazione della libertà e della cittadinanza, cambiando però lo stato di famiglia (*status hominis*).

L'uso 'organizzativo' degli elenchi definiti emerge con particolare chiarezza quando lo stesso Gaio dà conto di come uno stesso gruppo di informazioni possa essere ripartito in più modi, a seconda del punto di vista adottato. Ciò avviene in particolare in Gai 4.142-160<sup>122</sup>, in cui si illustrano tre possibili criteri di raggruppamento degli interdetti:

[A]<sup>[142]</sup> Principalis igitur divisio in eo est, quod aut **prohibitoria** sunt interdicta aut **restitutoria** aut **exhibitoria**.

[B]<sup>[143]</sup> Sequens in eo est divisio, quod vel **ADIPISCENDAE POSSESSIONIS CAUSA CONPARATA SUNT VEL RETINENDAE VEL RECIPERANDAE. ADIPISCENDAE POSSESSIONIS CAUSA** <sup>[144]</sup> Adipiscendae possessionis causa interdictum accomodatur

121 Cf. BATTAGLIA, *Strutture espositive*, 251-259.

122 Il quarto libro dei *Commentarii* è stato considerato meno compromesso con l'impianto diairetico. Sul punto (per una lettura analitica degli stilemi gaiani) cf. FALCONE, *Appunti*; BUZZACCHI, *Sanzioni processuali*. Per le tecniche espositive impiegate nel quarto libro delle *Institutiones* cf. MANTOVANI, *Un esempio*.

- (i) bonorum possessori, cuius principium est ‘QUORUM BONORUM’; eiusque vis et potestas haec est, ut quod quisque ex his bonis, quorum possessio alicui data est, pro herede aut pro possessore possidet dolove fecit, quo minus possideret, id ei, cui bonorum possessio data est, **restituatur**. [...]
- (ii) <sup>[145]</sup> Bonorum **quoque** emptori similiter proponitur interdictum, quod quidam possessorum vocant.
- (iii) <sup>[146]</sup> **Item** ei, qui publica bona emerit, eiusdem condicionis interdictum proponitur, quod appellatur sectorium, quod sectores vocantur, qui publice bona mercantur.
- (iv) <sup>[147]</sup> Interdictum **quoque**, quod appellatur Salvianum, apiscendae possessionis causa comparatum est [...].

RETINENDAE] <sup>[148]</sup> Retinendae possessionis causa solet interdictum reddi, cum ab utraque parte de proprietate alicuius rei controversia est et ante quaeritur, uter ex litigatoribus possidere et uter petere debeat. Cuius rei gratia comparata sunt

- (i) ‘UTI POSSIDETIS’ et  
 (ii) ‘UTRUBI’ [...]

RECIPERANDAE] <sup>[154]</sup> Reciperandae possessionis causa solet interdictum dari, si quis ex possessione vi deiectus sit.

- (i) nam ei proponitur interdictum, cuius principium est ‘UNDE TU ILLUM VI DEIECISTI’, per quod is, qui deiecit, cogitur ei **restituere rei possessionem**,
- (ii) <sup>[155]</sup> Interdum tamen etsi eum vi deiecerim, qui a me vi aut clam aut precario possideret, cogor ei **restituere possessionem**, velut si armis eum vi deiecerim [...]

[C] <sup>[156]</sup> Tertia divisio interdictorum in hoc est, quod aut simplicia sunt aut duplicia.

<sup>[157]</sup> *Simplicia* sunt, [velut] in quibus alter actor, alter reus est, qualia sunt **omnia restitutoria aut exhibitoria**.

namque actor est, qui desiderat aut **exhiberi aut restitui**, reus is est, a quo desideratur, ut **exhibeat aut restituat**.

<sup>[158]</sup> **Prohibitoriorum autem interdictorum** [interdum] *alia duplicia, alia simplicia* sunt.

<sup>[159]</sup> *Simplicia* sunt, velut

- (i) quibus **prohibet** praetor in loco sacro aut in flumine publico ripave eius aliquid facere reum.

nam actor est, qui desiderat, ne quid fiat, reus is, qui aliquid facere conatur.

<sup>[160]</sup> *Duplicia* sunt velut

- (i) ‘UTI POSSIDETIS’ interdictum et  
 (ii) ‘UTRUBI’.

ideo autem duplicia vocantur, quod par utriusque litigatoris in his condicio est, nec quisquam praecipue reus vel actor intellegitur, sed unusquisque tam rei quam actoris partes sustinet; quippe praetor pari sermone cum utroque loquitur [...].

<sup>[161]</sup> Expositis generibus interdictorum, sequitur...

Nel brano gaiano si sovrappongono tre *divisiones*, che distendono le informazioni relative agli interdetti su altrettanti piani paralleli: se [A] si guarda al testo delle formule processuali, queste ultime si possono raggruppare in tre classi, a seconda che il pretore vieti un comportamento (‘*veto*’, come negli interdetti ‘*uti possidetis*’ e ‘*utrubi*’), oppure ordini la restituzione del possesso (‘*restituas*’, come negli interdetti ‘*quorum bonorum*’, ‘*unde vi*’ e ‘*de vi armata*’), o ancora comandi di esibire *in iure* cose o persone (‘*exhibeas*’: cf. p.e. *de liberis exhibendis*). Si tratta di una modalità di distribuzione ed etichettatura interna e didascalica, perché la classificazione che ne deriva (*aut prohibitoria sunt inter-*

*dicta aut restitutoria aut exhibitoria*) riflette e descrive il tenore linguistico degli strumenti in questione.

Se invece [B] si proiettano sugli interdetti le dinamiche relative all'ingresso e all'uscita dal possesso (allontanandosi dal testo della formula per mettere a fuoco la funzione dello strumento processuale, adattata al trittico naturalistico, dunque preconstituito, 'nuovo acquisto/conservazione/riacquisto del possesso'), si distinguono strumenti utili per entrare nella *possessio* per la prima volta, come nel caso dei beni del defunto, per conservarla (cioè, conservare il ruolo di possessore, quando esso è conteso) o per riottenerla (per il beneficiario dell'ordine di restituire, se è stato spossessato con la forza).

Se, infine, si guarda [C] ai destinatari del comando del pretore, la tripartizione si semplifica in una coppia, perché gli ordini possono essere rivolti o a un solo soggetto o ai due contendenti.

A seconda del punto di vista adottato – Gaio li espone tutti e tre – si ottengono possibilità combinatorie diverse, perché i tre criteri scorrono l'uno sull'altro come cerchi intorno a un perno: per questo motivo, per esempio, la *tertia divisio* è enunciata e subito fatta oggetto di limitazione (riguarda i soli interdetti proibitori), dal momento che quelli restitutori ed esibitori hanno sempre un solo destinatario.

Gaio ascrive a ciascuna classe, di volta in volta, alcune *species* di interdetto, presentandone elenchi evidentemente incompleti, cioè aperti, senza timore di attribuire una stessa *species* a più classi (è il caso degli interdetti '*utrubi*' e '*uti possidetis*', campioni della classe *retinendae possessionis* ma anche esempio di strumenti *duplicita*). Gli elenchi di *species* servono, in questo caso, a illustrare la presenza stessa di ciascuna classe, cioè la possibilità di raggruppare più elementi, non isolati, sulla base del criterio selezionato (come nei §§ 144-147). Si può dire, in questo senso, che l'intero movimento o blocco testuale dà vita, in Gaio, a un 'catalogo di *divisiones*', ordinato con una sequenza numerata (*principalis, sequens, tertia divisio*) che non rimanda a una diairesi a cascata, ma all'enumerazione di possibili punti di vista con cui ripartire la massa delle previsioni edittali.

Non che le sequenze diairetiche discendenti manchino del tutto: Gai 2.1-11 divide progressivamente le *res*, come è noto, dalla classe unitaria a quella di dettaglio (*res privatae*). Lo fa alla luce dell'interesse discorsivo che guida i due libri centrali dei commentari (Gai 2.1: *modo videamus de rebus, quae vel in nostro patrimonio sunt vel extra nostrum patrimonium habentur*), mettendo a fuoco gli individui (classe di *res*) di cui il privato può acquistare la proprietà, singolarmente o *per universitatem*. Si tratta, però, ancora una volta, di un uso tipico della *divisio*, conclusa nei primi paragrafi perché ancillare agli altri mo-

duli espositivi che abbiamo già menzionato. Più che divisioni abortite o imperfette (testimoni della «Diskrepanz zwischen den Tendenzen des Werkes und ihrer Realisierung»), in queste ripartizioni serve riconoscere una volta di più la varietà degli stilemi espositivi utilizzati da Gaio, in cui l'ordine offerto alla complessità è debitore a una scrittura artistica e a uno strumentario linguistico articolato.

### 13. Cataloghi di autori di cataloghi. Astrazione per l'argomentazione, astrazione per l'esposizione

Un ultimo elemento merita di essere (non più che) accennato. Il movimento bottom-up (in cui la descrizione del *ius quod est* dà vita, attraverso cataloghi di vario tipo e natura, a un riordino dell'esistente, che Gaio sfrutta a fini espositivi, trasformando una multiformità caotica in una mappa in grado di orientare il lettore) sembra essere non solo prevalente nelle *Institutiones*, ma anche conforme a un metodo già sperimentato dai giuristi.

Come è noto, Gaio rende infatti oggetto di mappatura, in più luoghi<sup>123</sup>, anche l'attività stessa di catalogazione svolta dalla giurisprudenza romana (nel periodo a cavaliere tra l'ultima età repubblicana e il primo principato), operazione sulla valutazione della quale è divampato nel secolo scorso un dibattito rovente e – come ogni pira – sempre seducente.<sup>124</sup>

123 Gai 1.188 («*Ex his apparet, quot sint species tutelarum. Si vero quaeramus, in quot genera hae species diducantur, longa erit disputatio: nam de ea re valde veteres dubitaverunt. Nos qui diligentius hunc tractatum exsecuti sumus et in edicti interpretatione et in his libris, quos ex Quinto Mucio fecimus, hoc totum omittimus. Hoc solum tantisper sufficit admonuisse, quod quidam quinque genera esse dixerunt, ut Quintus Mucius, alii tria, ut Servius Sulpicius; alii duo, ut Labeo; alii tot genera esse crediderunt, quot etiam species essent*») e Gai 3.183 («*Furtorum autem genera Ser. Sulpicius et Masurius Sabinus IIII esse dixerunt, manifestum et nec manifestum, conceptum et oblatum; Labeo duo, manifestum et nec manifestum; nam conceptum et oblatum species potius actionis esse furto cohaerentes quam genera furtorum; quod sane verius videtur, sicut inferius apparebit*»), cui va aggiunto Gai 4.1 («*...si quaeramus, quot genera actionum sint, verius videtur duo esse, in rem et in personam. Nam qui IIII esse dixerunt ex sponsonum generibus, non animadverterunt quasdam species actionum inter genera se rettulisse*»): su quest'ultimo brano per tutti SILLA, *Sulla distinzione*).

124 È notissima – e non può essere qui ripresa in dettaglio – la discussione, in storiografia, sull'utilizzo più o meno consapevole della coppia lessicale *genus/species* da parte dei giuristi romani. Il dibattito ha il suo culmine negli anni Settanta del secolo scorso, con lo studio di TALAMANCA, *Lo schema*, che censurava gli esiti di NÖRR, *Divisio* (il quale prendeva le mosse da Gai 1.1-7), e ORESTANO, 'Obligaciones' (che sempre a Gaio guardava, questa volta con riferimento a Gai 3.88-89 e 182). Sulla ricostruzione di Talamanca, con cui si raggiunge la posizione maggiormente critica circa la complicità dei giuristi romani con la prassi diairetica, cf. MANTOVANI, *La scienza giuridica*, 201-204.

Questo modulo specifico ed esplicito – i ‘cataloghi dei cataloghi offerti in passato dai giuristi’ – si affianca a quelli, impliciti, che innervano le *Institutiones* (i modi di classificare gli interdetti ne sono un esempio). Come in questi casi, l’attitudine di chi ha condotto l’attività di aggregazione sembra essere quella dell’accorpamento dal basso.

L’esempio delle *species tutelarum* (Gai 1.142 ss.) dà felice conto, nello stesso tempo, di questa attitudine cognitiva (l’operazione condotta dai giuristi), della presenza del modulo espositivo specifico (catalogo dei cataloghi) e dell’uso che ne fa Gaio nelle *Institutiones*:

[142] TRANSEAMUS NUNC AD ALIAM DIVISIONEM.

Nam ex his personis, quae neque in potestate neque in manu neque in mancipio sunt, QUAEDAM VEL (A<sub>1</sub>) IN TUTELA SUNT VEL (A<sub>2</sub>) IN CURATIONE, QUAEDAM (B) NEUTRO IURE TENENTUR. Videamus igitur, quae in tutela, quae in curatione sint: ita enim intellegemus ceteras personas, quae neutro iure tenentur...

$\neg A_1$  (*in tutela*)

$\neg A_2$  (*in curatione*)       $\rightarrow B$

[144] Permissum est itaque parentibus liberis, quos in potestate sua habent, testamento tutores dare: [A] **masculini** quidem **sexus** inpueribus, [B] **feminini** vero inpueribus puberibusque, vel cum nuptae sint. Veteres enim voluerunt feminas, etiamsi perfectae aetatis sint, propter animi levitatem in tutela esse.

[146] Nepotibus autem neptibusque

[147] postumis

[148] Vxoribus, quae in manu est

[149] Rectissime autem tutor sic dari potest [...]

[150] In persona tamen uxoris, quae in manu est, recepta est etiam TUTORIS OPTIO

TUTORIS OPTIO] [151] Ceterum *aut* PLENA optio datur *aut* ANGUSTA.

PLENA] [152] Plena ita dari solet, ut proxime supra diximus.

ANGUSTA] Angusta ita dari solet... [153] Quae optiones plurimum inter se differunt...

[154] Vocantur autem hi, qui nominatim testamento tutores dantur, [a] **dativi**, qui ex optione sumuntur, [b] **optivi**.

[155] Quibus testamento quidem tutor datus non sit, iis EX LEGE XII TABULARUM AGNATI sunt tutores, qui vocantur [c] **legitimi**.

AGNATI] [156] Sunt autem agnati...

[158] Sed adgnationis quidem ius KAPITIS DIMI-NUTIONE perimitur...

**KAPITIS DIMINUTIONE**] <sup>[159]</sup> Est autem kapitis diminutio prioris status permutatio: eaque **tribus modis accidit**: nam **AUT MAXIMA EST KAPITIS DIMINUTIO AUT MINOR**, quam quidam medium vocant, **AUT MINIMA**.  
**MAXIMA**] <sup>[160]</sup> Maxima est kapitis diminutio...  
**MINOR**] <sup>[161]</sup> Minor sive media est kapitis diminutio...  
**MINIMA**] <sup>[162]</sup> Minima est capitis diminutio

<sup>[165]</sup> Ex eadem lege XII tabularum libertarum et inpuberum libertorum tutela ad patronos liberosque eorum pertinet; quae et ipsa [d] **tutela legitima** vocatur... quia proinde accepta est per interpretationem, atque si verbis legis introducta esset...

<sup>[166]</sup> Exemplo patronorum RECEPTA EST [e] **et alia tutela, quae et ipsa legitima** vocatur. Nam si quis filium nepotemve aut pronepote inpuberes, vel filiam neptemve aut proneptem tam puberes quam inpuberes alteri ea lege mancipio dederit, ut sibi remanciparentur, remancipatosque manumiserit, legitimus eorum tutor erit.

<sup>[166a]</sup> Sunt et [f] **aliae tutelae, quae fiduciariae vocantur**...

<sup>[168]</sup> Agnatis et patronis et liberorum capitum manumissoribus permissum est feminarum tutelam alii in iure cedere. <sup>[169]</sup> Is autem, cui ceditur tutela, [g] **cessicius tutor vocatur**.

<sup>[173]</sup> Praeterea senatus consulto mulieribus permissum est in absentis tutoris locum alium petere, quo petito prior desinit...

<sup>[176]</sup> Sed **aliquando** etiam in patroni absentis locum permittitur tutorem petere,  
 (i) veluti ad hereditatem adeundam.  
 (ii) <sup>[177]</sup> Idem SENATUS CENSUIT et in persona pupilli patroni filii.  
 (iii) <sup>[178]</sup> Nam et LEGE IULIA DE MARITANDIS ORDINIBUS ei, quae in legitima tutela pupilli sit, permittitur dotis constituendae gratia a praetore urbano tutorem petere.  
 ...  
 (iv) <sup>[180]</sup> Item si qua in tutela legitima furiosi aut muti sit, permittitur ei SENATUS CONSULTO dotis constituendae gratia tutorem petere.  
 ...  
 (v) <sup>[182]</sup> Praeterea SENATUS CENSUIT, ut si tutor pupilli pupillaeve suspectus a tutela remotus sit sive ex iusta causa fuerit excusatus, in locum eius alius tutor detur, quo facto prior tutor amittit tutelam.

[184] Olim cum *legis actiones* in usu erant, etiam ex illa causa tutor dabatur, si inter tutorem et mulierem pupillumve lege agendum erat... qui dicebatur [h] **praetorius tutor**... sed post sublatas legis actiones quidam putant *hanc speciem dandi tutoris* in usu esse desisse...

[185] Si cui nullus omnino tutor sit, ei datur in urbe Roma *ex lege Atilia* a praetore urbano et maiore parte tribunorum plebis, qui [i] **Atilianus tutor vocatur**; in provinciis vero a praesidibus provinciarum *ex lege Iulia et Titia*...

↓

[188] Ex his apparet, *quot sint species tutelarum*. Si vero quaeramus, in quot genera *hae species* diducantur, longa erit disputatio...

Etc.

L'intero brano, di cui la sinossi qui sopra riporta lo scheletro (enunciati dominanti, con alcune espansioni), è costruito, ancora una volta, in forma di catalogo esplicito (giustapposizione delle *species tutelarum* [A, B,...i]), sebbene in questo caso si tratti di un elenco 'nascosto', costruito per giustapposizione di figure, senza segnali discorsivi che ne mettano in evidenza la struttura.

All'interno del catalogo convivono moduli espositivi diversi. Si riconosce per esempio l'uso, in funzione topica, di tecniche di divisione concettuale (discendenti, affiancate a definizioni: per esempio, *aut plena optio datur aut angusta: plena... angusta...*) accanto a enumerazioni definite, con annuncio del numero di elementi enumerati (*est autem capituli diminutio prioris status permutatio: eaque tribus modis accidit...*) ed elenchi indefiniti (*aliquando etiam in patroni absentis locum permittitur tutorem petere...*), che si innestano nel catalogo complessivo come disegni o ricami di tessitura.

Gli schemi 'diaretici' convivono fianco a fianco con la 'katalogartige Aufzählung' di situazioni normative, perché l'esposizione ragionata del diritto esistente in un dato momento storico (quello di Gaio) deve conciliare le esigenze di ordine imposte dalla funzione informativa del testo con la vitalità di un diritto in movimento e in continuo aggiornamento.

Il complesso blocco testuale che ne deriva informa il lettore circa le *species tutelarum*, la cui conoscenza serve (insieme ai successivi sviluppi del brano) a chiarire chi è sottoposto a tutela e chi no. L'informazione risponde all'annuncio operato dalla *divisio* generale di Gai 1.142, il quale sfrutta un doppio canale di pianificazione testuale: uno fondato sull'opposizione cognitiva, all'interno dei soggetti *sui iuris*, tra individui autonomi e bisognosi di assistenza (*ex his personis, quae neque in potestate neque in manu neque in mancipio sunt, quaedam vel [A<sub>1</sub>] in tutela sunt vel [A<sub>2</sub>] in curatione, quaedam [B] neutro iure tenen-*

tur), l'altro costruito, come già altrove<sup>125</sup>, intorno a una tecnica di rimozione (*videamus igitur, quae in tutela, quae in curatione sint: ita enim intellegemus ceteras personas, quae neutro iure tenentur*). Si tratta, di nuovo, di un uso topico, a fini espositivi, di argomenti sviluppati in chiave persuasiva dalla retorica antica. Gli argomenti chiamati, fin da Aristotele, 'mediante divisione'<sup>126</sup> e 'mediante partizione'<sup>127</sup> consistevano infatti nell'allestimento di cataloghi chiusi e nella successiva sottrazione, ad uno ad uno, degli elementi enumerati, così da convincere l'interlocutore della necessità di concludere per l'unico elemento rimasto<sup>128</sup>. Gaio sfrutta questa stessa tecnica a fini espositivi, dal momento che la divisione di partenza (binomio oppositivo) è artificiale: sono autonomi, per negazione, coloro per i quali il diritto non prevede forme di assistenza, le quali a loro volta assommano (piccolo catalogo induttivo) la disciplina della tutela e quella della curatela. Poiché non si possono illustrare le assenze, Gaio è costretto a sviluppare il discorso per rimozione. Si può forse dire, sotto questo profilo, che proprio la procedura espositiva 'per rimozione', che Gaio non nasconde, manifesta il carattere artificiale della *divisio* di Gai 1.142 (e di quella di 1.49): l'ideazione di una coppia oppositiva 'non-non autonomi'/'non autonomi', di cui solo un membro può essere illustrato, ha infatti funzione demarcativa, perché serve – per dirla con Bona – a dare coerenza a «un ordine di argomenti», isolando un tema frutto di aggregazione (tutela e curatela) dal tema aggregato precedente (gruppo *potestas, manus, mancipium*, a sua volta contenitore per figure aggregate localmente come *adoptio* e *adrogatio*, eccetera).

Che il catalogo delle *species tutelarum* di Gai 1.144-187, così costruito, rimanga, in questa porzione di testo, 'nudo', cioè privo di aggregazioni al proprio interno<sup>129</sup>, è dichiarato da Gaio stesso in coda al brano (§ 188), quando l'autore

125 Cf. Gai 1.49-50: «*Earum personarum, quae alieno iuri subiectae sunt, aliae in potestate, aliae in manu, aliae in mancipio sunt.* <sup>[50]</sup> *Videamus nunc de iis, quae alieno iuri subiectae sint: nam si cognouerimus, quae istae personae sint, simul intellegemus, quae sui iuris sint.*».

126 Cf. Arist., *Rhet.* 1398a.

127 Cf. Arist., *Rhet.* 1399a.

128 Cf. *Rhet. Her.* 4.41: «*Expediit est cum, rationibus conpluribus enumeratis quibus aliqua res confieri potuerit, ceterae tolluntur, una relinquitur quam nos intendimus.*». Cic., *inv.* 1.55: «*Enumeratio est, in qua pluribus rebus expositis et ceteris infirmatis una reliqua necessario confirmatur.*». La difficoltà e il rischio di questo argomento risiedevano nella necessità di non trascurare nessun elemento della classe considerata, a pena di esporsi al ridicolo e alla facile confutazione ad opera della controparte processuale: cf. Cic., *inv.* 1.84: «*Enumeratio vitiosa intellegitur si aut praeteritum quiddam dicimus quod velimus concedere, aut infirmum aliquid adnumeratum quod aut contra dici possit, aut causa non sit quare non honeste possimus concedere.*».

129 Sul punto cf. TALAMANCA, *Lo schema*, 230, nel contesto del cui studio – già molto analitico – la classificazione delle *species tutelarum* spicca per estensione di analisi. Lo studio

del manuale si produce, appunto, in un ulteriore catalogo ragionato, questa volta avente ad oggetto i punti di vista espressi dai *veteres*<sup>130</sup> circa la possibilità di accorpate le forme di tutela (le *species* elencate nel brano precedente) in classi al proprio interno omogenee:

Ex his apparet, quot sint species tutelarum.

Si vero quaeramus, in quot genera hae species diducantur, **longa erit disputatio**: nam de ea re valde *veteres* dubitaverunt.

Nos qui diligentius hunc tractatum exsecuti sumus et in edicti interpretatione et in his libris, quos ex Quinto Mucio fecimus, *boc totum omittimus. Hoc solum tantisper sufficit admonuisse*, quod

- (i) quidam **quinque** genera esse dixerunt, ut Quintus Mucius,
- (ii) alii **tria**, ut Servius Sulpicius;
- (iii) alii **duo**, ut Labeo;
- (iv) alii tot genera esse crediderunt, quot etiam species essent.

L'elenco di opinioni – che Gaio non sviluppa, affermando di averne trattato a lungo nel commento a Quinto Mucio, uno dei *veteres* coinvolti, e all'editto, in relazione, chissà, alle azioni utilizzabili contro i diversi tipi di tutore – conserva solo il nome di alcuni capifila di categoria (*quidam, alii, alii...*) e del numero dei *genera* in cui le diverse scuole di pensiero distribuivano le *species* (cinque, tre, due, nessuno: scala che disegna l'ordine in cui Gaio presenta le opinioni).

Questi dati però bastano per formulare alcune annotazioni. La discussione (*longa disputatio*) sui modi di organizzazione delle *species tutelarum* è durata nel tempo e ha interessato un numero imprecisato di giuristi, raccolti intorno alle opinioni dei capifila. Costoro – c'è da credere, a fini argomentativi – si producevano in un esercizio di aggregazione, immaginando come fosse possibile accorpate in classi i tipi (*species*) di assistente previsti da norme diverse (embricate nel tempo) e caratterizzati da funzioni (tipi di atti per i quali è fornita assistenza), procedure di nomina, disciplina (per esempio, la possibilità di nominare un sostituto in caso di assenza) diversi, di cui Gaio dà per noi conto in Gai 1.144 ss.<sup>131</sup>

delle relative discussioni antiche mette in luce, per Talamanca – oltre alle sviste interpretative in cui cade Fuhrmann (*Das Systematische Lehrbuch*, 112 e nt. 3), insieme a METTE, *Ius civile*, 44, diversamente da MARTINI, 'Genus' e 'species', 464, perché il movimento di classificazione descritto da Gaio (*in genera species diducere*) non è discendente, bensì ascendente (bottom-up) – come «l'atteggiarsi della prassi diairetica della giurisprudenza romana non dipenda [all'epoca dei *veteres*] tanto dalle conoscenze e dalle capacità di tecnica divisoria dei *prudentes* quanto dalle sollecitazioni oggettive che essi ricevevano dalla materia da trattare e dal metodo con cui l'aggredivano, metodo che tendeva ad escludere la costruzione di grosse classificazioni di carattere sistematico-espositivo» (*ibid.* 239).

130 Per un inquadramento della classe di giuristi interessata, cf. MANTOVANI, *Quando i giuristi diventarono veteres*, 289 (con riferimento al brano in questione).

131 La proposta di ripartizioni 'diairetiche' da parte dei *veteres* è passata al vaglio da TALAMANCA, *Lo schema*, §§. 48 ss. Lo studioso era interessato soprattutto, come si sa, a verificare il

Anche questo esercizio, come molti di quelli testimoniati nelle *Institutiones*, asseconda un'operazione logica non sempre discendente (scomposizione di un intero nelle sue parti, per individuare le specificità di un individuo), bensì spesso ascendente (composizione delle *species* in gruppi aggregati). Le *species*, infatti, preesistono al concetto, e l'esercizio consiste nel separarle (*diducere*) ripartendole in gruppi.

livello di complicità dei giuristi nella discussione antica (filosofica e tecnografica) che coinvolgeva le tecniche divisorie, concludendo per il loro disinteresse verso le questioni teoriche. In questo senso, T. notava che (i) i giuristi non si spingevano mai oltre un solo livello di divisione, spesso legato (ii) all'uso degli argomenti *a genere* (cf. Cic., *Top.* 13: si ascrive una *forma* a una classe generale e si argomenta che, se la *lex* pubblica o negoziale presa in considerazione riguarda quest'ultima, deve includere anche la *forma* speciale) e *a forma generis* (cf. Cic., *Top.* 14: si divide un intero in più *formae* o *partes*, argomentando che la *lex* pubblica o negoziale presa in considerazione riguarda una *pars* e non l'intero). Questo uso argomentativo della divisione è coerente con il fatto che i giuristi conservano un solo livello di divisione, senza sviluppare catene diairetiche (le quali, si potrebbe aggiungere, potrebbero persino invalidare il ragionamento). Cf. TALAMANCA, *Lo schema*, 284-285 nt. 771, che sviluppa il tema con chiarezza esemplare: «Se, infatti, nella maggior parte dei casi il 'topos' presuppone una classificazione di categorie, di classi, proprio per l'uso particolare cui viene adibita, quest'ultima non dev'essere completa, ma è sufficiente che si determini il rapporto da *genus* a *species* rispetto ai due insiemi, ai due concetti che vengono in considerazione. D'altra parte, nell'uso che viene qui fatto, lo schema in questione viene ad applicarsi anche ad entità che non possono qualificarsi come classi o concetti, e ciò avviene, ad es., nel rapporto fra *generalia* e *specialia* in materia di norme, per lo più legislative. La norma, come comando del legislatore, è un *individuum*, e la qualificazione di *generalis* o *specialis* può esser data ad essa non in funzione di una dialettica fra classe (o concetto) superiore ed inferiore riferita alla norma stessa, ma soltanto in relazione alla sfera di applicazione di essa, che può esser più o meno vasta».

Convergono verso questa valutazione anche le conclusioni sui *veteres* proposte in TALAMANCA, *Lo schema*, 269-261. Ivi (ma già in principio di discorso) si specifica infatti che (iii) i giuristi, o almeno appunto i *veteres*, non sono interessati alla costruzione di un apparato concettuale complesso, bensì utilizzano le divisioni nell'ambito dei singoli istituti, dal momento che il loro interesse parte dai casi e ai casi ritorna (T. si chiede però anche se le divisioni abbiano avuto un impatto in termini di storia dei dogmi, rispondendo negativamente).

In questa linea – per quel saggio secondaria – di riflessione, TALAMANCA, *Lo schema*, 260 e nt. 275 sottolinea come le tecniche diairetiche non possano «essere considerate isolatamente dalle altre tecniche argomentative», osservazione che continua a valere per l'età del principato (ivi, 261-288, spec. 284-288): «Lo schema [*genus-species...*] è tenuto presente anche quando si tratti di sancire il concorso elettivo fra le varie normazioni che possono, in astratto, riferirsi alla stessa materia, concorso che viene, ovviamente, argomentato in base ad altre considerazioni. Un impiego analogo a questo si ha in funzione della fissazione della portata di disposizioni scritte di legge, in cui si argomenta variamente in funzione del diverso contesto di ragionamento. E si avvicina a questo l'uso, relativamente diffuso, del 'topos' in ordine all'interpretazione della volontà del defunto nel concorso di disposizioni testamentarie con oggetto parzialmente coincidente, anche nel qual caso lo schema in questione è adoperato con funzionalità diverse».

Di questa operazione lo stesso Gaio si fa non solo testimone, ma anche interprete. È vero, infatti, che in Gai 1.144-188 le *species tutelarum* sono elencate con neutralità (§ 188 *ex his apparet, quot sint species tutelarum...*) rispetto alle possibilità di raggruppamento (*...si uero quaeramus, in quot genera hae species diducantur, longa erit disputatio*). Nel seguito del brano, però, Gaio sviluppa il discorso mettendo a fuoco differenze che toccano non le singole figure, bensì gruppi di aggregati.

[A] <sup>[189]</sup> Sed inpuberes quidem in tutela esse (a) *omnium civitatum* iure contingit; quia id (b) *naturali rationi* conveniens est...

[B] <sup>[190]</sup> Feminas vero perfectae aetatis in tutela esse fere (b) *nulla pretiosa ratio* suasisse videtur [...] mulieres enim, quae perfectae aetatis sunt, ipsae sibi negotia tractant, et in quibusdam causis DICIS GRATIA TUTOR INTERPONIT AUCTORITATEM suam; saepe etiam INVITUS AUCTOR fieri a praetore cogitur.

DICIS GRATIA... AUCTORITATEM] <sup>[191]</sup> Unde cum tutore nullum ex tutela iudicium [B] mulieri datur: at ubi [A] pupillorum pupillarumve negotia tutores tractant, eis post pubertatem tutelae iudicio rationem reddunt.

INVITUS AUCTOR] <sup>[192]</sup> Sane [B<sub>c,d</sub>] **patronorum et parentum legitimae tutelae** vim aliquam habere intelleguntur eo, quod hi neque ad testamentum faciendum neque ad res mancipi alienandas neque ad obligationes suscipiendas auctores fieri coguntur...

<sup>[193]</sup> (a) *Apud peregrinos* non similiter, ut apud nos, in tutela sunt feminae...

[B] <sup>[194]</sup> Tutela autem liberantur [B<sub>1</sub>] ingenuae quidem trium liberorum iure, [B<sub>2</sub>] libertinae vero quattuor, si [B<sub>2,(c-d)</sub>] **in patroni liberorumve eius legitima tutela** sint; [B<sub>2,(c-d)</sub>] nam **ceterae, quae ALTERIUS GENERIS TUTORES HABENT**, velut Atilianos aut fiduciariorum, trium liberorum iure tutela liberantur.

ALTERIUS GENERIS TUTORES HABENT] <sup>[195]</sup> Potest autem *pluribus modis* libertina tutorem alterius generis habere:

(i) veluti si a femina manumissa sit; tunc enim **e lege Atilia** petere debet tutorem, vel in provincia **e lege Iulia et Titia**: nam in patronae tutela esse non potest.

(ii) <sup>[195a]</sup> **Item** si sit a mascolo manumissa et auctore eo coemptionem fecerit, deinde remanipata et manumissa sit, patronum quidem habere tutorem desinit, incipit autem habere eum tutorem, a quo manumissa est, qui **fiduciarius** dicitur.

(iii) <sup>[195b]</sup> **Item** si patronus eiusve filius in adoptionem se dedit, debet liberta **e lege Atilia vel Iulia et Titia** tutorem petere.

(iv) <sup>[195c]</sup> **Similiter ex iisdem legibus** petere debet tutorem liberta, si patronus decesserit nec ullum virilis sexus liberorum in familia reliquerit.

[A] <sup>[196]</sup> Masculi autem cum puberes esse coeperint, tutela liberantur...

In particolare, Gaio sfrutta, a un livello espositivo superiore, la distinzione tra [A] *tutela impuberum* e [B] *tutela mulierum*, che guida – con incastri chastici – il movimento testuale dei §§ 189-196 (ascrivibilità della tutela al *ius gentium* e relativa emersione della ragione naturale; liberazione dalla tutela). Con riguardo a questa seconda classe, in relazione alla possibilità che la donna venga liberata in forza di *ius liberorum* Gaio non può che richiamare, intrecciandola con queste speciali, la distinzione di Gai 1.10 (che trova dunque qui uno dei contesti di giustificazione), distinguendo tra *ingenuae* e *libertinae*. Nell'espansione lemmatica del brano, infine, compare in due contesti (§ 192, circa la possibilità per il pretore

di forzare la mano al *tutor mulierum*; §§ 194-195c, riguardo alla liberazione dalla tutela della liberta in forza di *ius liberorum*) la differenza tra il gruppo delle tutele ‘*legitimae*’ (sopra descritte ai §§ 165-166 [c, d]) e quello delle figure residue. Gaio sfrutta qui – in relazione a un’aggregazione *per genera* delle figure di tutela, che include appunto quelle *non legitimae* – la tecnica della catalogazione indefinita, per chiarire come la donna di condizione libertina (che è stata liberata, dunque fa capo in linea di principio al suo patrono) possa *pluribus modis* avere un tutore diverso da quello legittimo: ciò accade nelle situazioni (elencate ai §§ 195-195c) in cui subentra un tutor *Atilianus* o *fiduciarius*.

Che questa differenza (tra tutele legittime e specie ‘di altro genere’) sia cara (almeno) a Gaio, che anche per questa via testimonia la tendenza a ripartire il diritto sulla base della provvista normativa degli istituti, è mostrato dalla persistenza di tale distinzione, che torna anche in altre sezioni del manuale:

Gai. 2.118-122

...<sup>[118]</sup> Observandum praeterea est, ut si mulier, quae in tutela est, faciat testamentum, tutore auctore facere debeat: alioquin INUTILITER IURE CIVILI TESTABITUR.

INUTILITER IURE CIVILI TESTABITUR] <sup>[119]</sup> Praetor tamen, si septem signis testium signatum sit testamentum, scriptis heredibus secundum tabulas testamenti bonorum possessionem pollicetur, ET SI NEMO SIT, ad quem ab intestato iure legitimo pertineat hereditas, velut frater eodem patre natus aut patruus aut fratris filius, ita poterunt scripti heredes retinere hereditatem: nam idem iuris est et si alia ex causa testamentum non valeat, *velut quod familia non venierit aut nuncupationis verba testator locutus non sit*.

ET SI NEMO SIT] <sup>[120]</sup> Sed videamus, an *etiam si frater aut patruus* extent, potiores scriptis heredibus habeantur; **rescripto enim imperatoris Antonini** significatur eos, qui SECUNDUM TABULAS TESTAMENTI non iure factas bonorum possessionem petierint, posse adversus eos, qui ab intestato vindicant hereditatem, defendere se per exceptionem doli mali.

SECUNDUM TABULAS TESTAMENTI] <sup>[121]</sup> Quod sane quidem

[A] **ad masculorum testamenta** pertinere certum est;

[B<sub>a</sub>] **item ad feminarum**, quae ideo non utiliter testatae sunt, *quod verbi gratia familiam non vendiderint aut nuncupationis verba locutae non sint*:

[B<sub>b</sub>] an autem et **ad ea testamenta feminarum**, quae sine tutoris auctoritate fecerint, **haec constitutio pertineat, videbimus**.

[B<sub>β, γ(c-d)</sub>] <sup>[122]</sup> Loquimur autem de his scilicet feminis, quae **non in legitima parentium aut patronorum tutela sunt, sed [de his] quae alterius generis tutores habent, qui etiam inviti coguntur auctores fieri**.

[B<sub>β, γ(c-d)</sub>] Alioquin parentem et patronum sine auctoritate eius facto testamento non summoeri palam est...

Al momento di introdurre la *bonorum possessio secundum tabulas*, Gaio si inoltra in una serie di distinzioni che coinvolgono tra le altre cose la possibilità, in forza di rescritto imperiale, di paralizzare con una *exceptio doli* la *hereditatis petitio* degli agnati superstiti del defunto, eredi *ab intestato*. Questa possibilità è garantita, spiega Gaio, in relazione al testamento invalido (per vizi formali: *velut quod familia non venierit aut nuncupationis verba testator locutus non sit*) dei soggetti [A] di sesso maschile, mentre per quelli celebrati [B] da donne oc-

corre distinguere: se l'invalidità [B<sub>a</sub>] dipende pure da vizio formale (*quod verbi gratia familiam non vendiderint aut nuncupationis verba locutae non sint*), la situazione è simile alla precedente. Se invece dipende [B<sub>β</sub>] da mancata assistenza di un tutore (cf. § 118), serve una nuova distinzione: nel caso delle figure di [B<sub>β-(c-d)</sub>] tutela *legitima* – che coinvolgono proprio gli agnati controinteressati –, la mancata assistenza alla redazione di un testamento per loro svantaggioso è nelle cose (cf. anche Gai 1.192), motivo per cui il *bonorum possessor* soccombe. In caso contrario – figure di tutela [B<sub>β-(c-d)</sub>] non *legitima* – si può aprire alla possibilità che il *bonorum possessor* prevalga sull'erede legittimo<sup>132</sup>.

Un gruppo di figure emerse in tempi diversi in forza di diverse ragioni viene con ciò fatto convergere in una classe omogenea per nome e, almeno in alcune circostanze, per disciplina, alla luce di un criterio che distingue quel gruppo (l'aggregato) da altre figure. Questo modo di ragionare sul diritto, che individua 'regolarità di gruppo' e isola differenze non solo tra singole figure, ma

132 Cf. Gai 3.43-44. Il gruppo delle tutele *legitimae* è aggregato per via interpretativa, come si percepisce mettendo a fuoco il passaggio di Gai 1.155-166, porzione di quello in cui Gaio illustra la serie delle *species tutelarum*:

[c] <sup>[155]</sup> Quibus testamento quidem tutor datus non sit, iis ex lege XII tabularum *agnati* sunt **tutores, qui vocantur legitimi...**

[d] <sup>[165]</sup> Ex eadem lege XII tabularum libertarum et inpuverum libertorum tutela ad *patronos liberosque eorum* pertinet;

quae **et ipsa tutela legitima vocatur**, non quia nominatim ea lege de hac tutela cavetur, sed quia proinde accepta est per interpretationem, atque si verbis legis introducta esset: eo enim ipso, quod hereditates libertorum libertarumque, si intestati decessissent, iusserat lex ad patronos liberosve eorum pertinere, **crediderunt veteres** voluisse legem etiam tutelas ad eos pertinere, quia et agnatos, quos ad hereditatem vocavit, eosdem et tutores esse iusserat.

[e] <sup>[166]</sup> Exemplo patronorum **recepta est et alia tutela, quae et ipsa legitima vocatur.**

Nam si quis filium nepotemve aut pronepotem inpuveres, vel filiam neptemve aut proneptem tam puberes quam inpuveres alteri ea lege mancipio dederit, ut sibi remanciparentur, remancipatosque manumiseric, legitimus eorum tutor erit.

Mentre l'affidamento della tutela agli agnati, in assenza di scelta testamentaria del *pater*, è disciplinato dalla legge (delle XII Tavole), l'incarico al patrono è frutto di interpretazione giurisprudenziale, ad opera proprio dei *veteres*. Poiché infatti la legge individua i patroni (come gli agnati per i loro parenti) quali eredi legittimi *ab intestato* dei loro liberti, ma tace sulla tutela, gli antichi giuristi completavano l'analogia, parificando agnati e patroni per entrambe le situazioni (chiamata all'eredità e affidamento della tutela). Si intravede persino uno sviluppo diacronico della vicenda interpretativa, perché la terza figura di tutore legittimo – il padre che ha emancipato il proprio discendente – viene individuata *exemplo patronorum*. Va da sé che quest'ultima figura debba essere esclusa, almeno nel caso di Gai 1.192 e 2.122, dalla classe che Gaio isola e specifica, non a caso, attraverso l'espressione '*legitima parentium aut patronorum tutela*'.

anche tra insiemi di situazioni, aiuta a spiegare l'utilità di accorpare le *species*, dal basso verso l'alto, in classi identificabili<sup>133</sup>.

Non sempre, però, questo metodo è utile o possibile: tra i *veteres*, per esempio, c'era chi riconosceva tanti *genera tutelarum* quante sono le specie (Gai 1.188: «...*alii tot genera esse crediderunt, quot etiam species essent*»), cioè preferiva non distribuire le singole figure in classi. La catalogazione 'indefinita', a volte, è infatti più opportuna di quella definita, se a prevalere non è l'esigenza di differenziare all'interno di un insieme, ma quella di lasciare emergere elementi comuni a tutti gli elementi dell'insieme (astrazione di regolarità), oppure quando – come è forse il caso della tutela – i caratteri dei membri di una famiglia sono così variabili, da rendere conveniente relazionarsi con ciascuno individualmente, chiamandolo per nome.

#### 14. (Ri)epilogo

Cataloghi, enumerazioni, indici, inventari, liste sono strumenti linguistici in grado di fornire ordine a un insieme caotico di informazioni, al pari degli annunci di tipo diairetico ai quali quegli strumenti sono legati da un gradiente sfumato e spesso inafferrabile. Sotto questo profilo (che mette a fuoco il modo in cui il testo delle *Institutiones* è scritto, per poter valutare il tenore delle informazioni giuridiche che esso trasmette), il carattere espositivo del manuale gaiano va valorizzato nel suo complesso: la sua 'sistematicità' è prima di tutto un riflesso dell'organizzazione testuale, tesa a garantire unità di senso al testo attraverso procedure di coerenza e forme di coesione linguistica. Il tratto di

133 Questo metodo di lavoro proietta la sua ombra fino ai giuristi severiani e oltre. Una rassegna delle figure di tutore e una discussione circa la possibilità (che presuppone differenze e somiglianze specifiche) di applicare a due o più di esse una stessa disciplina è attestata, per esempio, in D. 26.4.5 (Ulp. 35 *ad ed.*), con riferimento alla *satisdatio rem salvam fore* (su cui cf. CASAROTTI, *Questioni testuali*, con ulteriore bibliografia), nonché in D. 26.10.1[.5], in tema di *accusatio suspecti tutoris* (Ulp. 35 *ad ed.*, su cui CASAROTTI, *Struttura*, con ulteriori riferimenti). Ancora in Ulpiano, ma nel commento a Sabino, si trova invece la riduzione a una terna di figure (D. 46.3.14.5, Ulp. 30 *ad Sab.*: «*Sive autem legitimi sunt sive testamentarii sive ex inquisitione dati, recte vel uni solvitur*»; simile nel lessico Lib. Gai 1.7.2: «*Testamentarii sunt, quos patres aut avi paterni in testamento suo tutores filiis aut nepotibus delegaverint. Quod si nec testamentarius tutor fuerit, nec legitimus, tunc ex inquisitione iudicis pupillis tutores dantur*»; per una discussione sulla tripartizione, cf. per tutti DESANTI, *De confirmando tutore*, 232). Per l'affermazione delle differenze tra tipi di tutore quale presupposto del ragionamento giuridico, cf. C. 5.42.4 (*Diocl., Maxim.*, a. 294): «*Non omnium tutorum par similisque causa est. Quapropter exemplo testamentarii confirmatum a praeside vel datum ex inquisitione non onerari satisdatione rem salvam fore pupillorum manifestum est, pluribus autem datis ex inquisitione tutoribus illum, qui satis secundum formam edicti rem pupilli salvam fore dedit, in administratione praeferrri iam dudum obtinuit*» (su cui DESANTI, *De confirmando tutore*, 213).

‘sistema’ del manuale gaiano, come quello di altri testi isagogici antichi, è attributo della lingua, prima che del suo oggetto.

Questa osservazione, che rimonta all’intuizione dirompente di Manfred Fuhrmann, è stata nel tempo precisata e raffinata – Ferdinando Bona ha percorso i tempi – introducendo nella teoria di Fuhrmann fattori di flessibilità. La ‘topica espositiva’ di cui Gaio si serve per dare unità di senso alla sua opera va tenuta distinta da quella in senso lato ‘persuasiva’ (propria dei retori) e, con angolo speciale rispetto a quest’ultima, ‘argomentativa’ (recepita dai giuristi, con una postura pragmatica che, anche in questo campo, ne misura la distanza dai filosofi)<sup>134</sup>; tuttavia, come le altre provviste ‘topiche’<sup>135</sup>, essa abbraccia uno strumentario ampio, più vario rispetto a quello a impronta diairetica (divisioni in generi e specie, definizioni, parallelismi, differenze) originariamente identificato dal filologo tedesco (§ 1).

Alcuni dei moduli stilistici coinvolti in questa ‘topica’ (che è tale nella misura in cui ciascun modulo viene accomodato, di volta in volta, alle esigenze del discorso che contribuisce a produrre) si lasciano difficilmente ricondurre all’idea di una ramificazione complessa dell’architettura del testo e della disposizione delle informazioni. L’attrito o «discrepanza» tra il voluto e il realizzato (l’intenzione di produrre un ‘sistema’ e la capacità di farlo), segnalata da Fuhrmann per Gaio, va per questo ridimensionata: le *divisiones* di cui il manuale si serve devono essere valutate soprattutto a livello locale, per la funzione che esse svolgono all’interno di ciascun brano. La sovrastruttura che le tiene insieme è il discorso stesso, il quale sfrutta materiali di costruzione compositi. La combinazione di questi ultimi, a sua volta, coincide con buona parte delle procedure di coerenza messe in atto da Gaio per rendere solida l’esposizione delle nozioni fondamentali del diritto romano del suo tempo (§§ 2-3).

L’analisi delle *Institutiones* rende con ciò onore fino in fondo al lavoro di Fuhrmann, il quale è a tutti gli effetti un’indagine sulle origini, nel mondo greco-romano (quale filiazione degli studi linguistici e retorici antichi, se seguiamo l’impostazione del filologo tedesco) del genere testuale espositivo. La classe dei manuali antichi esplorata da Fuhrmann è ‘sistemica’ perché organizzata, a scrittura pianificata o controllata: con una chiara articolazione in blocchi

134 Sulla postura del ‘giurista filosofo’ cf. ora MANTOVANI, *La letteratura*, 63-109 e 264-272.

135 Per esempio, nella topica ‘persuasiva’ dei retori gli argomenti *ex genere* ed *ex forma*, *ex definitione*, *ex similitudine* e *ex differentia* (che fanno da pendant ai moduli espositivi segnalati da Fuhrmann) convivono con quelli *ex contrario*, *ex adiunctis* e molti altri. Così la terminologia in Cic., *Top.* 11. Per l’uso retorico di questa classe di argomenti cf. LAUSBERG, *Handbuch*, 207 e 219-220. Su questi strumenti cf. anche sopra, nt. 137.

testuali, che sviluppano sottotemi legati al tema centrale; una sensibile presenza di segnali discorsivi (*ergo ex his, quae diximus, apparet...*)<sup>136</sup>, in particolare demarcativi, e connettivi di *dispositio* (*et prius videamus...*), che segnalano la transizione da un'unità tematica all'altra<sup>137</sup>; una predilezione per i movimenti logici di motivazione (*nam*, *quia* ecc.), riformulazione (*et hoc est, quod vulgo dicitur...*), esemplificazione (*veluti...*) e specificazione (*ideo autem diximus... quia...*) – la tecnica lemmatica facilitata, per Gaio, tutti questi movimenti – ; il rispetto per il principio di «progressivo incremento del nuovo»; la tendenza a diluire il lessico specialistico in parafrasi, esempi e definizioni<sup>138</sup> (*proprie dicitur*, *ideo sic appellatus...*, *quae et ipsa... vocatur...*); un forte orientamento sul destinatario, che sfrutta strategie del parlato come l'uso dei pronomi di prima persona plurale (che includono sia l'emittente, sia il destinatario del testo: *videamus*, *transeamus*, *permittitur enim nobis...*); la presenza di domande esplicite (*quid ergo est?*) e implicite, oltre che di frasi che esprimono l'atto illocutivo stesso (*si vero quaeramus...*), e in generale – cosa che include, e in fondo spiega, proprio il ruolo marcato delle strutture diairetiche e degli annunci di cataloghi – il grado elevato di esplicitezza con il quale l'autore manifesta, di volta in volta e per il campo disciplinare di sua competenza, gli atti linguistici da lui compiuti: al lettore discente è chiesto di concentrarsi sul contenuto delle informazioni, limitando la dispersione di energie nell'individuazione delle relazioni tra le diverse parti del testo<sup>139</sup>.

L'operazione che guida questo tipo di testi, una volta selezionata una provvista di informazioni (Gaio ne indica le fonti nei primi paragrafi del manuale), è dunque l'organizzazione di queste ultime all'interno del testo, in vista della trasmissione al lettore. La stella polare non è la persuasione (propria dei testi argomentativi) o la deduzione di verità scientifiche (come nel metodo euclideo, di cui si nutrono anche in antico le scienze che si richiamano alla matematica e alla geometria), bensì l'efficacia comunicativa, che a sua volta dipende dalla capacità del testo di restituire al lettore un'unità di senso.

Se mettiamo a fuoco le caratteristiche del manuale giuridico di Gaio, possiamo osservare il modo in cui il 'sistema espositivo' delle *Institutiones* si staglia rispetto alla letteratura giuridica romana (non riflettendo uno schema testuale

136 Per una ricognizione tipologica, con riferimento all'italiano ma non solo, cf. BAZZANELLA, *Segnali discorsivi*; SANSÒ, *I Segnali discorsivi*.

137 CHRISTEN, *Un pensiero*, 170.

138 LAVINIO, *Tipi testuali*, 135.

139 Per l'insieme di queste caratteristiche quali tratti di genere, cf. DE CESARE, *s.v. Testi espositivi*.

dato, come quello edittole o sabiniano, ma fondendo più provviste normative grazie a una sovrastruttura discorsiva autonoma), pur richiamando tecniche di scrittura familiari ai giuristi. Gaio espone al lettore le nozioni fondamentali del diritto romano del suo tempo, sfruttando una ricca 'topica espositiva' della quale, in questo saggio, si è messo a fuoco il modulo del catalogo, o dell'elenco (§ 4).

A volte, il catalogo àncora a un effetto giuridico – la cui enunciazione serve a mantenere in moto il discorso – una varietà di procedure lasciata intatta, come ventaglio che si apre e si chiude sotto gli occhi del lettore. Così avviene nel caso delle leggi che permettono ai liberti latini di ottenere la cittadinanza romana (§ 5).

Altre volte, principi normativi o regolarità del diritto, organizzati tra loro per via di discorso, sono ricavati per astrazione, proprio a partire da insiemi di elementi disaggregati, che Gaio appunto aggrega in elenchi e cataloghi di varia natura (è il caso del divieto di inferire sui propri servi, ottenuto da due costituzioni imperiali, che a sua volta corregge, per via di commento al lemma, il diritto di vita o di morte quale attributo della *potestas* sugli schiavi: § 6).

Una stessa legge o uno stesso fenomeno, del resto, possono partecipare a più cataloghi, quando ciascuno di essi mette a fuoco un elemento diverso e autonomo: dalla legge *Aelia Sentia*, per esempio, si ottiene sia uno dei modi di acquisto della cittadinanza romana per i liberti latini, sia il principio per cui la *potestas* sui figli può essere acquistata dopo la nascita (§ 7). Per questo occorre cautela nel valutare le duplicazioni informative presenti nel manuale, le quali trovano spesso giustificazione alla luce del ruolo – appunto, tipico-espositivo – svolto a livello locale, all'interno del brano in cui sono incastonate.

A volte (come per la rassegna di *stipulationes inutiles*: § 8) sul catalogo è costruito un blocco o sotto-blocco tematico (è uno dei modi in cui il testo manifesta la sua strutturazione in paragrafi), che può partecipare all'allestimento di moduli redazionali più estesi (§ 9). Quando ciò accade – p.e. inutilità delle stipulazioni o delle nozze – ad essere mappato per via di elenco è frequentemente non un effetto giuridico, ma la sua assenza, come di fronte a una raccolta o un'antologia di eccezioni, ciascuna valida per sé.

Come nella topica 'persuasiva' e 'argomentativa' non è sempre semplice distinguere gli argomenti utilizzati, che possono anzi combinarsi in sistemi intellettuali articolati, così nella topica 'espositiva' di Gaio ci si imbatte spesso in un mélange di soluzioni linguistiche, che dona al tessuto testuale una policromia caratteristica. Rispetto agli stilemi rilevati da Furhmann, in particolare, risulta non sempre facile separare il modulo del catalogo da altri, come il parallelismo o l'individuazione delle differenze tra oggetti: somiglianze e differenze diventano infatti esse stesse oggetto di cataloghi, se la loro regolarità, trasformata in tema, merita di essere fissata nella memoria del lettore (§ 10).

Il catalogo mostra in Gaio un gradiente di affinità spesso difficile da segmentare anche rispetto ai moduli con annuncio diairetico (§ 11). Cataloghi ‘definiti’, cioè provvisti di delimitazioni verso l’interno (il numero degli elementi catalogati e la loro descrizione, che giustifica la ripartizione), oltre che verso l’esterno, e cataloghi ‘indefiniti’ (senza indicazione del numero degli elementi mappati, con o senza annuncio cataforico dell’elemento aggregante) sono moduli spesso intercambiabili, il cui uso – specialmente in relazione alla pianificazione del discorso – è lasciato all’apprezzamento dell’autore e la cui forma, come ogni scelta linguistica, è frutto della sensibilità di quest’ultimo.

A ciò si lega il fatto che solo raramente le divisioni di Gaio svolgono un ruolo logico di tipo ‘diairetico discendente’: più spesso assolvono, come nei cataloghi, una funzione di organizzazione locale delle informazioni, che viene presa come base per l’allestimento del discorso (§ 12). Tale operazione, che asseconda un movimento ascendente, dal basso verso l’alto, è resa opportuna dalla necessità di descrivere efficacemente elementi già dati e nati per poligenesi, ai quali la sovrastruttura del discorso offre una sede intellettuale comprensibile e memorizzabile.

Poiché le procedure di coerenza semantica e di coesione superficiale includono espedienti linguistici eterogenei, il cui modo di utilizzo riflette lo strumentario intellettuale dell’autore, non sorprende che il testo espositivo si faccia punto di incontro di un sapere trasversale (l’‘arte’ di costruire un testo) e uno specialistico. Perciò Gaio, nel presentare un catalogo generale ragionato della provvista di norme e figure (*species iuris*) del diritto privato romano, mette in campo, accanto al lessico giuridico, anche gli stilemi e le forme di organizzazione testuale propri della giurisprudenza romana, nonché impiega (consegnandoli, con ciò, al lettore discente) attrezzi intellettuali propri del sapere giuridico: nessuna regolarità, o principio, è assoluto, perché ognuno di essi conosce eccezioni e sfumature (la tecnica lemmatica consente di mettere in evidenza questa complessità), e nessun raggruppamento di nozioni è impermeabile o resistente alle pressioni di quelli contigui (lo stilema letterario dell’antitesi mostra, con sintesi massima ed economia informativa, il carattere relativo di ogni classe). Anche strumenti comuni, come il catalogo o la divisione vengono adattati all’oggetto dell’esposizione: entrambi mostrano l’attività di raccolta dal basso di elementi, dai quali è possibile estrarre principi o regolarità normative. Questa procedura di astrazione, che Gaio compie con finalità espositive, trova un pendant in uno dei modi con cui i giuristi romani maneggiano il diritto: la tecnica di astrazione e raggruppamento, quale parte di un’articolata ma circoscritta topica argomentativa, è nota già ai *veteres* e i suoi risultati sono addirittura fatti oggetto di dibattito, come mostrano i ‘cataloghi di cataloghi’ (p.e. degli interdetti, § 13)

e i 'cataloghi degli autori di cataloghi' (p.e. in tema di tutela: § 14), che Gaio include nel manuale.

In questa luce Gaio merita di essere liberato dall'onere di dimostrare ad ogni pagina la tenuta logica del suo impianto. Persino il rapporto tra Gaio e Cicerone – che non si può evitare di menzionare, *honoris causa*, in omaggio alla passione autentica di Ferdinando Bona<sup>140</sup> – può essere sfumato nella questione relativa al tipo di operazione proposta dall'Arpinate per illustrare – esporre, a fini di trasmissione del sapere – agli oratori i contenuti complessivi del diritto civile. Che si trattasse di raccogliere in gruppi la casistica disaggregata delle interpretazioni giurisprudenziali, delle leggi e usi che ne erano oggetto (come forse proponeva Cicerone) o, a un livello più articolato, le figure già tipizzate (ma anche i senatoconsulti e le costituzioni imperiali o i principi che ne derivano) mappate da Gaio, le tecniche con cui farlo partono dal basso e mirano in alto: alla costruzione di un 'sistema espositivo' che per via linguistica permetta, come piaceva a Bona, di trasmettere all'allievo il mondo interiore del maestro che lo accompagna e lo indirizza.

## Bibliografia

ALBANESE B., *Gai II, 34-37 e l'in iure cessio hereditatis*, AUPA 23 (1953) 224-247 (= *Scritti giuridici*, I, Palermo 1991, 54-77).

ARCES P., *L'archetipo delle Istituzioni di Gaio è dunque solo vana immaginazione?*, in *Scripta extravagantia. Studi in ricordo di Ferdinando Zuccotti*, a cura di I. Fagnoli, 49-66.

ARCES P., *Ricerche sulle tecniche di scrittura delle Istituzioni di Gaio*, Torino 2022<sup>2</sup>.

ASPER M., *Griechische Wissenschaftstexte. Formen, Funktionen, Differenzierungsschichten*, Stuttgart 2007.

140 Si sa che Ferdinando Bona amava Cicerone al punto da identificarsi in esso. Ai testi di Cicerone – del *De oratore* in particolare – sono dedicati lavori specifici (su tutti BONA, *L'ideale retorico*) e l'Arpinate è stato per Bona porta di accesso alla letteratura giurisprudenziale repubblicana (Cf. p.e. BONA, *Sulla fonte di Cicero* e BONA, *Cicerone e i «libri iuris civilis»*); persino nello scrivere testi d'occasione, l'occhiale indossato da Bona riportava quasi, sulle lenti, le parole dell'oratore antico (cf. la sovrapposizione tra Cassolnovo, suo paese natale, e Arpino in BONA, *Prefazione*). Bona era dell'idea che l'operetta *De iure civili in artem redigendo* sviluppasse, per temi e struttura, l'illustrazione del programma esposto nel *De oratore*, «completandolo con specifici riferimenti al *ius civile*» (cf. BONA, *L'ideale retorico*, 822). Tra l'opera e Gaio sottolineava una cesura multipla: di tempo, scopi, tradizione metodologica, forse anche personalità e abito di scrittura. Cf. sopra, § 1 e nt. 22. Sull'operazione proposta da Cicerone, oltre a MANTOVANI, *Cicerone*, cf. FALCONE, *Nota*. Sulla discussione storiografica intorno al rapporto tra Cicerone e Gaio cf. ora FALCONE, *Studi sui commentarii*, 113-121.

ASPER M., *Zur Struktur und Funktion eisagogischer Texte*, in *Gattungen wissenschaftlicher Literatur in der Antike [ScriptOralia 95]*, a cura di W. Kullmann - J. Althoff - M. Asper, Tübingen 1998, 309-340.

BATTAGLIA F., *An Aulus Gellius' commentary on Masurius Sabinus (Noct. Att. 11.18)*, TR 84 (2016) 97-148.

BATTAGLIA F., *Strutture espositive in Gaio: per una morfologia delle Institutiones*, in *Le Istituzioni di Gaio: avventure di un bestseller. Trasmissione, uso e trasformazione del testo*, a cura di U. Babusiaux, D. Mantovani, Pavia 2020, 205-278.

BAZZANELLA C., *Segnali discorsivi*, in *Enciclopedia dell'italiano*, a cura di R. Simone, Roma 2010, 1303-1305.

BICCARI M. L., *Primi spunti ricostruttivi della lex Visellia*, *Tesserae Iuris* I.2 (2020) 131-146.

BOBBIO N., *Teoria generale del diritto*, Torino 1993.

BONA F., *Sulla fonte di Cicero, de oratore, 1, 56, 239-240 e sulla cronologia dei 'decem libelli' di P. Mucio Scevola*, SDHI 39 (1973) 425-480.

BONA F., *Cicerone e i «libri iuris civilis» di Quinto Mucio Scevola*, in *Questioni di giurisprudenza tardo-repubblicana. Atti di un Seminario. Firenze, 27-28 maggio 1983*, Milano 1985, 205-279.

BONA F., *Prefazione* (M. Brignoli, *Il circolo di Cassolo. Cassolnovo e il Risorgimento: gli Arconati Visconti*, Vigevano 1994).

BONA F., *Il coordinamento delle distinzioni 'res corporales'-'res incorporales' e 'res mancipi'-'res nec mancipi' nella sistematica gaiana*, in *Prospettive sistematiche nel diritto romano*, Torino 1976, 407-454 (= *Lectio Sua. Studi editi e inediti di diritto romano. Tomo II*, Padova 2003, 1091-1129).

BONA F., *L'ideale retorico ciceroniano ed il 'ius civile in artem redigere'*, SDHI 46 (1980) 282-382 (= *Lectio Sua. Studi editi e inediti di diritto romano. Tomo II*, Padova 2003, 717-831).

BUZZACCHI C., *Sanzioni processuali nelle Istituzioni di Gaio: una mappa narrativa per Gai. Inst. 4.171-172*, in *Atti del Convegno "Processo civile e processo penale nell'esperienza giuridica del mondo antico" (Siena, Certosa di Pontignano, 13-15 dic. 2001)*, Milano 2011, 55-66.

CAMODECA G., *Cittadinanza romana. Latini Iuniani e lex Aelia Sentia. Alcuni nuovi dati dalla riedizione delle Tabulae Herculanaenses*, in *Tradizione romanistica e costituzione*, a cura di L. Labruna, I, Napoli 2006, 887-904.

CAMODECA G., *Per una riedizione dell'archivio ercolanense di L. Venidius Ennychus*, *Cronache Ercolanesi* 32 (2002) 257-280.

CAMODECA G., *Per una riedizione dell'archivio ercolanense di L. Venidius Ennychus. II*, *Cronache Ercolanesi* 36 (2006) 189-211.

- CAMODECA G., *Tabulae Herculanenses. Edizione e commento*, I, Torino 2017, 57-84.
- CASAROTTI L., *Questioni testuali e d'interpretazione giuridica in Ulp. 35 ad ed. D. 26.4.5.3*, «Athenaeum» 107.2 (2019) 503-527.
- CASAROTTI L., *Struttura e stilemi del commento di Ulpiano alla «suspecti tutoris accusatio»*, in *E pluribus unum. Prospettive sull'Antico. Per i Decennalia dei Cantieri d'Auntunno: i seminari dell'Università di Pavia dedicati al mondo antico*, a cura di I. Bosso-lino, C. Zanchi, Pavia 2023, 301-318.
- CASCIONE C., *'De nuptiis philologiae et iuris'. La storiografia wieackeriana dalle 'Textstufen' al rapporto tra diritto romano e 'Nachbardisziplinen der Altertumswissenschaft'*, SCDR 23-24 (2011) 59-74.
- CHRISTEN D., *Un pensiero ben espato*, Italiano e oltre 3 (2001) 166-174.
- COMBETTES B. - TOMASSONE R., *Le texte informatif, aspects linguistiques*, Bruxelles 1988.
- D'ALESSIO R., *Studii sulla «capitis deminutio minima». Dodici Tavole, Giurisprudenza, Editto*, Napoli 2014.
- DE CESARE, s.v. *Testi espositivi*, in *Enciclopedia dell'italiano*, Roma 2011, 1474-1478.
- DESANTI L., *De confirmando tutore vel curatore*, Milano 1995.
- EVANGELISTI P., *Strategie dell'informazione scientifica nel discorso psicologico italiano e inglese: la definizione nei testi introduttivi*, in *Studi sul trattamento linguistico dell'informazione scientifica*, a cura di T. De Mauro, Roma 1994, 195-227.
- FALCONE G., *Appunti sul IV commentario delle Istituzioni di Gaio*, Torino 2003.
- FALCONE G., *Osservazioni su Gai 2.14 e le res incorporales*, AUPA 55 (2012) 125-170.
- FALCONE G., *Nota sul programma ciceroniano di ius civile ad artem redigere*, in *Liber amicarum et amicorum: festschrift für / Scritti in onore di Leo Peppe*, a cura di E. Höbenreich, M. Rainer, G. Rizzelli, Lecce 2021, 197-214.
- FALCONE G., *Studi sui commentarii 'istituzionali' di Gaio*, Roma 2022.
- FERRARI A., *Il testo come intreccio di gerarchie*, Italiano LinguaDue 1 (2022) 582-594.
- FERRARI A. - LALA L. - ZAMPESE L., *Le strutture del testo scritto. Teoria e esercizi*, Roma 2021
- FERRARI A. - ZAMPESE L., *Dalla frase al testo. Una grammatica per l'italiano*, Bologna 2000.
- FUHRMANN M., *Zur Entstehung des Veroneser Gaius-Textes*, ZSS RA 73 (1956) 341-366.
- FUHRMANN M., *Das systematische Lehrbuch. Ein Beitrag zur Geschichte der Wissenschaft in der Antike*, Göttingen 1960.
- GANGEMI A., *Strategie dell'informazione scientifica: problemi di divulgazione, comprensione e rappresentazione della conoscenza a partire dall'analisi di un corpus di testi*

*di genetica*, in *Studi sul trattamento linguistico dell'informazione scientifica*, a cura di T. De Mauro, Roma 1994, 121-149.

HUMBERT M., *Le status civitatis. Identité et identification du civis Romanus*, in *A Homo, caput, persona. La costruzione giuridica dell'identità nell'esperienza romana*, a cura di A. Corbino, M. Humbert, G. Negri, Pavia 2010, 139-73.

HUSCHKE Ph. E., *Iurisprudentiae anteiustinianae quae supersunt*, Lipsiae 1874<sup>3</sup>.

JAHR S., *Vertextungsmuster Explikation*, in *Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft*, Berlin-New York 2000, 385-397.

KOLLESCH J., *Zur Geschichte des medizinischen Lehrbuchs in der Antike*, in *Aktuelle Probleme aus der Geschichte der Medizin. Verhandlungen des 19. Internationalen Kongress für Geschichte der Medizin*, Basel/New York 1966, 203-208.

LAUSBERG H., *Handbuch der literarischen Rhetorik. Eine Grundlegung der Literaturwissenschaft*, München 1960.

LAUSBERG H., *Elemente der literarischen Rhetorik*, München 1963<sup>2</sup>.

LAVINIO C., *Tipi testuali e processi cognitivi*, in *Didattica ed educazione linguistica*, a cura di F. Camponovo - A. Moretti, Firenze 2000, 125-144.

LIGIOS M. A., *Note sul regime successorio dei dediticii Aeliani in Gai. 3.74-76*, *Jus* 69 (2018) 283-308.

LO DUCA M. G., *Scrittura ed elenchi puntati nei testi espositivi: tra sintassi e testualità*, *Italiano LinguaDue* 23 (2024) 875-897.

MANTOVANI D., *Un esempio dell'efficienza della comunicazione gaiana (Gai. 4, 88-102)*, *SDHI* 51 (1985) 349-366 (=Atti del III Seminario Romanistico Gardesano promosso dall'Istituto milanese di Diritto romano e storia dei diritti antichi, 22-25 ottobre 1985, Milano 1988, 389-410).

MANTOVANI D., *Cicerone e il doppio ritratto di Tuberone il vecchio. Sul liber de iure civili in artem redigendo*, *SDHI* 75 (2009) 113-130.

MANTOVANI D., *La scienza giuridica dei 'prudentes' romani nella storiografia di Mario Talamanca*, in *Ricordo di Mario Talamanca. Atti della giornata di studi, Roma 21 maggio 2010, Sapienza Università di Roma*, a cura di L. Capogrossi Colognesi, G. Finazzi, Napoli 2012, 187-216.

MANTOVANI D., *Quando i giuristi diventarono 'veteres'. Augusto e Sabino, i tempi del potere e i tempi della giurisprudenza*, in *Augusto. La costruzione del Principato. Atti del Convegno 4-5 dicembre 2014*, Roma 2017, 249-317.

MANTOVANI D., *Les juristes écrivains de la Rome antique. Les œuvres des juristes comme littérature*, Paris 2018.

MANTOVANI D., *La letteratura invisibile. I giuristi scrittori di Roma antica*, Bari-Roma 2024.

- MARTINI R., 'Genus' e 'species' nel linguaggio gaiano, in *Syntelesia Vincenzo Arancio-Ruiz*, I, Napoli 1964, 462-468.
- McKOOK G., *Organization of information in text memory*, *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior* 16.2 (1977) 247-260.
- METTE H. J., *Ius civile in artem redactum*, Göttingen 1954.
- NICOSIA E., *Promissio iurata liberti?*, *AUPA* 56 (2013) 101-111.
- NÖRR D., *Divisio und Partitio: Bemerkungen zur Römischen Rechtsquellenlehre und zur antiken Wissenschaftstheorie*, Berlin 1972.
- ORESTANO R., 'Obligaciones' e dialettica, *Jus* 10 (1959) 19-31 [= *Scritti*, con una nota di lettura di A. Mantello, I.3, Napoli, 1998, 1341-1356].
- PALERMO M., *Linguistica testuale dell'italiano*, Bologna 2013.
- PELLECCHI L., *The Legal Foundation: The leges Iunia et Aelia Sentia*, in *Junian Latinity in the Roman Empire Volume 1: History, Law, Literature*, a cura di P. López Barja, C. Masi Doria, U. Roth, Edimburgh 2023, 56-79.
- PELLECCHI, L., s.v. *Loi Iunia Norbana sur l'affranchissement*, in *Lepor. Leges Populi Romani*, a cura di J. L. Ferrary-Ph. Moreau, [online], Paris:IRHT-TELMA, 2007, URL : <http://www.cn-telma.fr/lepor/notice490/> (aggiornamento 15/04/2020).
- PLEZIA M., *De commentariis isagogicis*, Kraków 1949.
- RAINER J. M., *Latinitas Aeliana und Latinitas Iuniana*, *AUPA* 64 (2021) 73-96.
- ROMANO E., *Le Institutiones di Gaio e la tradizione manualistica antica*, in *Le Istituzioni di Gaio: avventure di un bestseller. Trasmissione, uso e trasformazione del testo*, a cura di U. Babusiaux - D. Mantovani, Pavia 2020, 167-204.
- SABATINI F., *La comunicazione e gli usi della lingua*, Torino 1985.
- SABATINI F., «Rigidità-esplicitzza» vs «elasticità-implicitzza»: possibili parametri massimi per una tipologia dei testi, in *Linguistica testuale comparativa. In memoriam Maria Elisabeth Conte. Atti del Convegno interannuale della Società di Linguistica Italiana (Copenaghen, 5-7 febbraio 1998)*, a cura di G. Skytte - F. Sabatini, Copenaghen 1999, 141-172 (= *L'italiano nel mondo moderno. Saggi scelti dal 1968 al 2009*, a cura di V. Coletti - R. Coluccia - N. De Blasi - D. Proietti, Napoli 2011, II. 183-216).
- SACCOCCIO A., *Si certum petetur. Dalla condictio dei veteres alle conductiones giustinianee*, Milano 2002.
- SANSÒ, *I segnali discorsivi*, Roma 2020.
- SCHIPP O., *Der grosszügige Patron Gajus Seccius. Eine Fallstudie zur lex Aelia Sentia und ihren Folgen für unter 30-jährige Freigelassene*, *Mainzer Zeitschrift* 112 (2017) 15-27.
- SERIANNI L., *Italiani scritti*, Bologna 2003.
- SCHULZ F., *History of Roman Legal Science*, Oxford 1946.

SILLA F. M., *Sulla distinzione gaiana tra 'actio in rem' ed 'actio in personam'*, in *'Actio in rem' e 'actio in personam'*. In ricordo di Mario Talamanca, II, a cura di L. Garofalo, Padova 2011, 3-52.

SOLOMON J., *Cleonides, Isayoyi Armoniki: Critical Edition, Translation and Commentary*, University of North Carolina at Chapel Hill 1980.

SPITZER L., *La enumeración caótica en la poesía moderna*, Buenos Aires, 1945 (= *Linguística e historia literaria*, Madrid 1982<sup>2</sup>, 247-300).

TALAMANCA M., *Lo schema 'genus-species' nelle sistematiche dei giuristi romani [La filosofia greca e il diritto romano, Roma, 14-17 aprile 1973 (Quaderni Lincei, CCXXI), II]* Roma 1977.

TERRENI C., *Gaio e l'erroris causae probatio*, *Labeo* 45 (1999), 333-367.

VARVARO M., *Sulla storia dell'editto 'De pecunia constituta'*, *AUPA* 52 (2007-2008) 327-366 (= *Studi in onore di Remo Martini*, III, Milano 2009, 829-871)

VENTURINI C., *Latini facti, peregrini e civitas: note sulla normativa adrianea*, *BIDR* 98/9 (1995/6) 219-242.

VILLEY M., *Recherches sur la littérature didactique du droit romain : à propos d'un texte de Cicéron De oratore 1-188 à 190*, Paris 1945

WERLICH E., *Typologie der Texte*, Heidelberg 1975.

WESTERINK L. G., *The Alexandrian Commentators and the Introduction to their Commentaries*, in *Aristotle Transformed. The Ancient Commentators and their influence*, a cura di R. Sorabji, London 1990, 325-348.

WIEACKER F., *Oströmische Gaiusexemplare*, in *Festschrift Fritz Schulz 2*, Weimar 1951, 101-144.

WIEACKER F., *Vorbedingungen einer kritischen Gaius-Ausgabe*, in *Atti del Congresso internazionale di diritto romano e di storia del diritto. Verona 27-28-29-IX-1948*, 1, Milano 1951, 51-74.

WIEACKER F., IV. *Griechische Wurzeln des Institutionensystems*, *ZSS RA* 70 (1953) 93-126.

**ELEMENTI PER UN CONFRONTO CON I LIBRI EPISTULARUM  
DEI GIURISTI: LE *EPISTULAE MORALES* DI SENECA  
FRA *DECRETA* E *PRAECEPTA***

GIANCARLO MAZZOLI

Università di Pavia

**ABSTRACT:** In the crowded field of Latin epistolography we can still recognize the originally private nature of the juridical *responsa* (to us in *excerpta*) of the Flavian-Trajan age, with special regard to the *libri* of Proculus. They are close to the *praecepta* as opposed to the *decreta* in Sen. *epist.* 94 and 95.

**KEYWORDS:** Latin epistolography; juridical *responsa*; Proculus.

**FONTI:** Cic. *fam.* V, 12; Gai. *inst.* 1, 5; Men. *rhet.* 413, 5-414,30; Plin. *paneg.* 87. 3-5; Plin. *epist.* X, 36; 53; 101;103; Procul. *libri epist.* fr. 7; 28; Sen. *ben.* V, 19, 7-8; 21, 1-2; Sen. *epist.* 49, 5; 94 *et* 95 *passim*; Ulpian. *dig.* 1, 4, 1, 1.

La moderna semiotica non si è dimostrata restia ad assumere come ‘genere’ la dimensione epistolare (quella, beninteso, consegnataci dalla tradizione prima dell’era digitale), pur avvertendone le intriganti sfasature spazio-temporali e l’arroccamento ai limiti di strutture altre<sup>1</sup>. Una adeguata e complessiva presa di coscienza teorica sulla comunicazione interpersonale *per litteras* difetta invece nell’antichità, proprio per la difficoltà di ricondurne la larga varietà tipologica a un paradigma unitario; gioca anche forse la sua tradizionale assimilazione, innegabilmente alquanto riduttiva, alla modalità e funzione di ‘dialogo dimezzato’, secondo la ben nota definizione fornitane da Artemidoro nel *peri hermeneias* di Demetrio (HERCHER, 13): *to heteron meros tou dialogou*<sup>2</sup>.

Ha osservato in sintesi Bernardi Perini<sup>3</sup>:

nessuna lettera antica obbedisce a specifiche regole retoriche oltre a quelle assai generiche e relative della *brevitas* e della *concisio* oltreché della *saphéneia*: non

1 VIOLI, *L'intimità* (anche i saggi precedenti del fascicolo sono utili); FOLENA (ed.), *La lettera*; FOCHI CATUREGLI, *L'epistolario*.

2 Riprendo quanto da me già accennato in MAZZOLI, *La prosa*, 198-200.

3 BERNARDI PERINI, *Alle origini*, 17-18.

esiste cioè una vera retorica epistolare bensì viene applicata di volta in volta nella singola lettera la retorica imposta dai singoli contenuti [...] Né si può propriamente parlare per l'antichità di vero e proprio 'genere epistolare', tant'è vero che nemmeno l'ellenismo conosce o elabora canoni epistolari: la precettistica e manualistica di cui si ha notizia è generica e abbastanza tardiva, ed è ricavata *a posteriori* dall'*observatio* della letteratura epistolare già consolidata. La lettera [...] è piuttosto una 'forma' polivalente, che può diffrangersi nei vari generi costituiti, dei quali segue di volta in volta le regole.

L'accennata manualistica si riduce in sostanza a brevi trattazioni, verosimilmente tardoimperiali, quali appunto nel ricordato *perì hermeneias* di Demetrio e nell'*Ars rhetorica* di Giulio Vittore, e ancora uno ps.-Demetrio e uno ps.-Libanio sulla tipologia epistolare e altri *excerpta rhetorica* presenti in un codice parigino (HALM, 589). Aggiungiamo poi, per quanto attiene all'epistolografia latina, la messe di informazioni sfuse desumibili da testi letterari, fin dalle *Bacchides* e dallo *Pseudolus* di Plauto, ma soprattutto dalle principali raccolte di lettere pervenuteci, a partire da quelle di Cicerone. Infatti, tutto il materiale epistolare pre-ciceroniano a noi noto c'è giunto solo per tradizione indiretta, specialmente d'indole storiografica. Ci restano, e più volte col dubbio della falsificazione, soltanto testimonianze e frammenti<sup>4</sup>. Fin d'ora le lettere pubbliche a noi trasmesse prevalgono sulle private (tra cui meritano una particolare menzione quelle scritte da Cornelia madre dei Gracchi al figlio Gaio, che sarebbero, se si accetta la loro assai discussa autenticità, le uniche di mano femminile a noi giunte dell'intera latinità pagana).

Dal periodo tardo-repubblicano le lettere pubbliche a noi conservate si moltiplicano ulteriormente. Importano anzitutto per la loro rilevanza storica quelle di contenuto politico, suasorie o *pamphlets*. Le prime in particolare, pur mantenendo il *tu* epistolare, possono assumere per dimensioni e tematiche il peso di veri e propri trattatelli simbuleutici o propagandistici; ed è più opportuno parlare di 'lettere aperte', con un primo destinatario e un vasto pubblico di parte. Esempi famosi sono il *Commentariolum petitionis* di Q. Tullio Cicerone indirizzato al fratello Marco candidato al consolato del 63 a.C. e le due *Epistulae ad Caesarem senem*, pervenuteci nel *corpus* sallustiano e ascrivibili, qualora se ne accettasse l'autenticità, la I anteriormente e la II al periodo del *bellum civile* tra Cesare e Pompeo.

Con l'avvento del principato prende avvio il filone delle lettere imperiali contenenti le direttive amministrative del principe e della sua burocrazia, filo-

4 Opportunamente repertoriati da CUGUSI, *Epistolographi* (lo stesso studioso ha poi aggiunto nel 1979 un secondo volume che abbraccia l'età ciceroniana e augustea).

ne riccamente attestato nella vasta periferia dell'impero da reperti epigrafici e papiracei.

Un compito preciso, sempre più assimilabile alla funzione pubblica delle moderne prefazioni, assolvono le epistole proemiali a intere opere letterarie o a loro singoli libri, dedicate a un destinatario specifico (più volte con intenzione politica) oppure al generico lettore: una prassi con ascendenze nella trattatistica scientifica ellenistica e attestata a Roma dalla tarda repubblica e riccamente frequentata nel periodo imperiale (si pensi a Vitruvio, Scribonio Largo, Plinio il Vecchio, Solino). L'epistola prefatoria si distingue dal normale proemio appunto per la presenza del destinatario, comportando il formulario dei saluti e l'adozione di elementi topici. Dal I sec. d.C. accompagna anche opere poetiche, prassi attestata per noi per la prima volta in modo ancora saltuario in Marziale, canonizzata nelle *Silvae* di Stazio e destinata a notevole fortuna tardoantica (fino ad Ennodio).

È stata un'opera del Peter<sup>5</sup> a inaugurare all'inizio del '900 la discussione moderna sulla 'forma' epistolare antica, con specifico riguardo all'ambito latino: una discussione inerente in particolare al distinguo, giustamente da sfumare, tra *Brief*, lettera diretta realmente a un preciso destinatario, ed *Epistel*, lettera artisticamente elaborata mirante a un più vasto pubblico. Lo studioso cui nella seconda metà del '900 si devono i contributi teorici, storici ed editoriali più ampi e organici sull'epistolografia latina (senza peraltro trascurare la greca) è il già citato Paolo Cugusi. Mi limito a ricordare fra i suoi molti apporti il saggio d'insieme<sup>6</sup> nei cui confronti sono più largamente debitore per la ricognizione che sto svolgendo e per quella che mi accingo a fare dei caratteri genetici, strutturali, stilistici e tipologici della scrittura epistolare nel mondo romano.

Avvalendosi appunto della scrittura, lo scambio epistolare discende da una esigenza di comunicazione tra persone necessariamente colte (o quanto meno alfabetizzate), ma nasce comunque quale unico modo per riprodurre tra assenti il dialogo parlato in presenza, mutuandone dunque anzitutto la franchezza se non addirittura superandola, in quanto al riparo dall'imbarazzo che talora può prodursi in una comunicazione tra presenti, secondo il celebre asserto ciceroniano (*fam.* V 12, 1) *epistula non erubescit*. La mimesi del dialogo vivo ha come immediata ricaduta sul piano del linguaggio l'adozione del *sermo cotidianus*, all'insegna della spontaneità, della chiarezza e della schiettezza (e aggiungiamoci intimità, affettività, espressività): si pensi alla dichiarazione quasi in apertura dell'*epist.* 75 a Lucilio di Seneca: *qualis sermo meus esset si una desideremus aut ambularem*

5 PETER, *Der Brief*.

6 CUGUSI, *Evoluzione*.

*inlaboratus et facilis, tales esse epistulas meas volo.* Non può certo sorprendere che a questi tratti si assommi, nella comunicazione epistolare tra privati, l'esigenza della riservatezza. Altra importante istanza è il rispetto del *prepon*, cioè d'una interazione conveniente, sempre pronta ad aggiustarsi su entrambe le personalità, del mittente e del destinatario, coinvolte nella dialettica dell'interlocuzione; ma uno scarto dal dialogo tra presenti pur sempre il *medium* della scrittura lo produce, introducendo un inevitabile tasso di stilizzazione e di formalizzazione, specialmente per ciò che attiene alle procedure di saluto iniziale (*inscriptio*), di congedo (*subscriptio*), di indirizzo, di datazione di tempo e di luogo.

Accompagna la stilizzazione delle lettere una ricca topica di idee e di linguaggio: formule allocutive, deprecative, grecismi (tecnici o ornamentali), allusioni, citazioni (testuali, adattate o compendiarie), proverbi, ellissi, incisi, stereotipi espressivi. Quanto poi ai contenuti epistolari, soprattutto convenzionali sono il rispetto della *brevitas* e la pratica d'una scrittura densa di significati, conforme alla falsariga della lettera cui si risponde e redatta di propria mano come segnale di intimità, laddove col crescere della burocrazia in età imperiale si sviluppa via via la ricerca di segretari adibiti a evadere la corrispondenza d'ufficio (si ricordi il caso di Orazio invano desiderato da Augusto in Spagna per questo compito) fin quando nel II sec. si istituzionalizza la mansione (si pensi a Svetonio sotto Adriano) del funzionario imperiale *ab epistulis*, con particolare riguardo al disbrigo delle petizioni, anche con sdoppiamento di addetti, per la lingua latina e quella greca.

Già sul piano della formalizzazione si fa evidente il solco che separa le lettere private, tese a ridurre al minimo le procedure, e lettere pubbliche, in cui il ricorso al formulario si fa ampio, prescrittivo e soggetto a modificarsi nel tempo e secondo le specifiche destinazioni. Si tratta d'un divario già nettamente riconosciuto *ab antiquo*. Così sancisce Giulio Vittore (HALM, 447, 37): *epistularum species duplex est: sunt enim aut negotiales aut familiares*. Cito in proposito Cugusi<sup>7</sup>:

lettere private sono quelle in cui si stabilisce un commercio epistolare tra due interlocutori, al di fuori di possibili intromissioni di terzi – è importante, tra essi, il *typos philikos*<sup>8</sup>, di cui sono caratteristici i motivi del *colloquium* e della *praesentia* –; lettere pubbliche sono tutte le altre che possono capitare nelle mani di terzi senza che venga violato il segreto epistolare. Le lettere pubbliche poi potranno essere ulteriormente suddivise in lettere ufficiali, meramente informative, e lettere d'arte, scritte in vista della pubblicazione e perciò dotate in misura maggiore o minore di lenocinii retorici.

7 CUGUSI, *Evoluzione*, 105.

8 Il primo nella rassegna dello ps.-Demetrio (HERCHER, 1).

Seguiamo dunque le linee della tassonomia epistolare proposta dallo studioso<sup>9</sup>, che procura di semplificare l'eccessivo particolarismo delle classificazioni antiche (lo ps.-Demetrio contemplava 21, lo ps.- Libanio addirittura 41 *typoi* di lettere). Non è quasi il caso di premettere che, eleggendo il segreto epistolare a discriminare essenziale tra le due categorie, bisogna farne un uso assai flessibile, perfino per gli epistolari ciceroniani che fra tutti sono quelli che, almeno parzialmente e con le note riserve, maggiormente si accostano a un criterio di privacy sicuramente non perseguito da altre raccolte di lettere: basti, per non dire dell'epistolario pliniano, la memorabile dichiarazione, proiettata nel futuro, di Seneca in *epist.* 21, 5: *hoc tibi promitto, Lucili: habeo apud posteros gratiam, possum mecum duratura nomina educere.*

Le lettere private possono essere di mera informazione, assolvendo la funzione-base e di più variegato ventaglio contenutistico del rapporto epistolare, oppure investirsi di più specifiche finalità: scherzose, gratulatorie, augurali, erotiche, di critica letteraria. Particolare importanza ha il filone delle consolatorie, sia private sia elaborate per divenire di pubblico dominio: queste si ascrivibili a un preciso *logos* (descritto per esempio nel manuale di Menandro Retore<sup>10</sup>) e suscettibili di dar corpo perfino a veri e propri trattati. Ancor più a mezzavia fra il privato e il pubblico sono le lettere commendatizie e con funzione di ricevuta. Sulla prassi delle prime sussiste un'ampia documentazione: si presentano riservate in linea di principio, come ci si può attendere che siano le raccomandazioni, ma pur si aprono alla conoscenza di terzi, proprio per esibire il favore goduto presso lo scrivente dalla persona in oggetto (buoni esempi in Plinio il Giovane); considerazioni simili anche per le lettere di ricevuta, registranti l'esito di stipule fra privati ma esibibili anche a terzi a riprova della corretta transazione.

Tra le lettere pubbliche un posto a parte occupano le lettere ufficiali, testimoniate soprattutto dalle fonti storiche e di cui possediamo documentazione non solo letteraria ma anche epigrafica e papiracea<sup>11</sup>. Da ricordare anzitutto quelle che trasmettono testi di *senatusconsulta* o di *decreta*; e inoltre circolari diplomatiche o militari, salvacondotti, bollettini di vittorie (le cosiddette *litterae laureatae*), copie protocollate e archiviate di lettere dell'amministrazione imperiale (si pensi all'importante archivio papiraceo di Dura-Europos, in Mesopotamia).

Fra tutte speciale importanza assumono le lettere degli imperatori, redatte

9 CUGUSI, *Evoluzione*, 105-135.

10 Men. rhet. 413, 5-414,30.

11 Ampia registrazione a partire dal principato augusteo in CUGUSI, *Evoluzione*, 120-121.

direttamente da loro o per il tramite dei burocrati che li affiancano, sotto la guida dell'*ab epistulis*. La loro funzione è quella di diramare *per orbem terrae*, come rileva Frontone (VDH, 136, 7), le disposizioni per le più svariate esigenze della sempre più complessa macchina amministrativa. Poteva trattarsi di lettere nel senso formale del termine o di *subscriptiones*, i cosiddetti rescritti imperiali apposti in calce alle istanze, che davano le risposte del principe, di carattere generale, in merito al quesito ricevuto, applicabili anche alla fattispecie se risultante conforme alla verità, in base alla clausola cautelativa spesso lì aggiunta, *si vera sunt ea quae complexus es*<sup>12</sup>.

Si apre poi il vastissimo novero delle lettere 'aperte', per le più varie ragioni, alla circolazione e a un più o meno largo pubblico. Da un lato quelle legate alla gestione della vita e lotta politica e militare, come le lettere autobiografiche, specialmente a partire dall'età scipionica, finalizzate all'autocelebrazione di *res gestae* da parte di generali e principi; e poi le lettere di più specifico contenuto politico: simbuleutiche, propagandistiche, polemiche per scopi di attacco o difesa.

Dall'altro canto si pone l'ambito, a sua volta assai articolato, delle lettere di contenuto culturale nelle più varie accezioni. Si può tuttavia nuovamente discutere sul loro carattere, a mezza via tra il pubblico e il privato, e in taluni casi se si tratti davvero di lettere mirate a un reale singolo destinatario e per reali interessi personali. La formale presenza del destinatario, non senza il noto formulario di saluto, invita ad accostarle alle lettere private, ma la loro ragion d'essere è sempre legata a una più ampia diffusione in funzione del sapere. Distinguiamo lettere di contenuto grammaticale, medico (spesso con carattere prefatorio), filosofico, come in Seneca e, sulla scorta delle *Epistole* paoline, presso un ampio numero di autori cristiani, greci e latini (ma già forse la *consolatio* ciceroniana ebbe l'artificio d'essere una lettera *ad se ipsum*). Un posto speciale occupano le lettere retoricamente elaborate in prosa d'arte, di cui poté costituire modello già Cicerone con la *fam.* V, 12 a Luceio, da lui stesso giudicata *valde bella* e perciò meritevole di diffusione: un precedente certo raccolto e

12 È il caso di citare ancora CUGUSI, *Evoluzione*, 119: «con il passare del tempo le *epistulae* e le *subscriptiones* (rescritti) imperiali assunsero il valore di leggi: si legga la testimonianza di Ulpiano. *dig.* 1, 4, 1, 1: *quodcumque...imperator per epistulam et subscriptionem statuit...legem esse constat* (e cfr. *Gai. inst.* 1, 5). Perciò lettere/rescritti degli imperatori costituiscono un capitolo importante per la storia dell'amministrazione imperiale e del diritto romano più che per la storia dell'epistolografia: anche dal punto di vista formale e strutturale si tratta di testi affini, ma non identici alle normali lettere di altri mittenti. Non pochi di questi testi ci sono pervenuti per via letteraria soprattutto attraverso i *Digesta* [...]; molti ci sono pervenuti per via documentaria, sia in latino che in greco, a seconda della zona dell'impero più direttamente interessata alla risposta».

largamente continuato da Plinio il Giovane, fornendo a sua volta nei suoi libri I-IX un modello imprescindibile per l'ulteriore epistolografia latina. Per questa via si giunge alle epistole poetiche, ormai chiaramente fittizie, per non dire poi delle vere e proprie falsificazioni (basti pensare alla corrispondenza epistolare tra Seneca e S. Paolo, apocrifo del IV sec.).

La rapida rassegna ha finora preso in considerazione le svariate tipologie afferenti alla produzione epistolare delle classi più elevate. Ad essa si affianca quella legata a esigenze comunicative della vita civile o militare di ceti più umili, documentata da fortunati reperti di *ostraca*, tavolette o papiri (importanti anche sul piano paleografico: ben note le tavolette lignee di Vindonissa in Svizzera e di Vindolandia in Britannia).

Ho lasciato per ultimo il riferimento alla tipologia che qui direttamente ci riguarda, le lettere giuridiche, presenti in *excerpta* nel Digesto. Ne approfondisce in queste pagine l'esame Luigi Pellecchi ma qui interessa preliminarmente cercare se vi siano nel quadro complessivo finora delineato della forma epistolare latina elementi utili per un confronto con tale produzione; e possiamo muovere da uno spunto solo accennato da Cugusi, che, dopo averla sinteticamente presentata<sup>13</sup>, la accosta ai *rescripta* imperiali.

In buona sincronia con i *libri epistularum* di Proculo e Giavoleno – che costituiscono le principali fonti di *excerpta* di età flaviano-traiana – ci offre un ampio materiale comparativo, nel l. X delle lettere di Plinio il Giovane, il carteggio intrattenuto con lui governatore in Bitinia dall'*optimus princeps* Traiano, già destinatario, anni prima, del famoso *Panegyricus* dello stesso Plinio. Il funzionario, *absens* qual è, ha continuo bisogno – ai sensi appunto di quanto enunciato nel panegirico<sup>14</sup> – di *fovere* il *iudicium* del principe; suo unico mezzo è quello di tener sempre vivo il filo della comunicazione, con una serie incessante di quesiti atti da un lato a mostrare lo scrupolo e lo zelo con cui svolge il suo 'ruolo' amministrativo, dall'altro a conciliarsi i responsi di Traiano, all'insegna di quella *indulgentia* che già il panegirico aveva esaltata come virtù primaria del principe. Plinio sa troppo bene quanto, a sua volta, il principe ami manifestare il proprio prestigio sotto le spoglie della *facilitas*: degnandosi di *descendere* dal suo alto piedistallo per testimoniare al devoto e lontano suddito costante attenzione, persino affetto. Si può tuttavia rilevare come i *rescripta*, a un generale consenso per l'operato pliniano, affianchino qua e là spunti di rattenuta impazienza, di lieve ironia o anche di specifico dissenso; del resto, con la stessa stringatezza, limitandosi spesso a virare in positivo il 'nocciolo'

13 CUGUSI, *Evoluzione*, 124-125.

14 87, 3-5.

delle domande, paiono ricondurle nei ranghi della ‘ordinaria amministrazione’ e quasi sottolinearne il corto raggio problematico<sup>15</sup>.

D'altra parte, l'*indulgentia* del principe non può del tutto abdicare alle forme, farsi troppo coinvolgere sul piano di chi ne è gratificato. È stato osservato – e può costituire il grado limite di formalizzazione del rapporto epistolare – come Traiano quattro volte<sup>16</sup> ricambi letterine augurali inviategli da Plinio con biglietti talmente brevi e simili fra loro da sembrare l'uno la copia dell'altro, tanto da poter anche ingenerare il sospetto di risposte-standard della segreteria imperiale. Ma perlopiù si può ben giudicare che sia il principe in persona a *respondere* opponendo ai dubbi certezze: intrattenendo cioè – sia pure in un carteggio privato, come confermano i tratti più affettivi delle formule di saluto – un rapporto di consulenza, che viene incontro alle minute contingenze del corrispondente con l'asciutta assertività delle sue indicazioni.

Se ora ci portiamo alle lettere dei giuristi, sebben i compilatori del Digesto abbiano provveduto a prosciugarne gli *excerpta* al nucleo del *quid iuris*, riusciamo ancora almeno nei *libri* di Proculo a desumere da qualche traccia formulare l'indole originariamente privata dello scambio epistolare. Si noti all'inizio del frammento 7 il vocativo *Procule* con cui il corrispondente si rivolge al giurista, mentre altrove più d'una volta si conserva addirittura per entrambi i corrispondenti l'*inscriptio* con le formule più consuete di saluto, neanche prive d'un tratto di intimità: mi limito a citare l'esempio del fr. 28, dove un *Licinius Lucusta Proculo suo salutem* è ricambiato simmetricamente in risposta da un *Proculus Lucustae suo salutem*. Ma anche quando ogni traccia di formularità è stata cancellata – ed è la prassi generalizzata per i *libri* degli altri autori – i redattori degli *excerpta* affidano a una singola voce verbale, *respondit*, il compito di serbare l'orma del carteggio originario, scandendo lo spazio del frammento nelle due parti del quesito e della replica, che ormai, così spersonalizzate, si potrebbero ridefinire parti del cliente e del consulente, chiamato a sciogliere in certezze i dubbi pervenutigli. E che questo *respondit* finisca anzi per rivelarsi marca tecnica del responso giuridico ci viene confermato da una interessante testimonianza di Seneca, *ben.V*, 19, 7-8. Il filosofo che sta esaminando una minuta casistica di problemi legati al rapporto benefattore-beneficato con relativo debito di riconoscenza del secondo, si pone un tipico caso da *controversia*: se faccio del bene a un figlio, suo padre mi deve essere riconoscente? Fiorisce tutto un dibattito di prevedibili obiezioni, dubbi e sottigliezze: e se il padre manco lo conosco, e se non ho nemmeno pensato a lui nel beneficiare il figlio? Peggio

15 Cfr. MAZZOLI, “E il principe risponde”.

16 Plin. *epist.* X, 36; 53; 101;103. Cfr. CUGUSI, *Evoluzione*, 100-101.

ancora: e se gli ho fatto del bene pur odiando suo padre? “Pretenderai di essere considerato benefattore di colui che – nell’atto stesso di beneficiarlo – consideravi acerrimo nemico?”. Sembra un circolo vizioso, e allora interviene il filosofo a dirimere perentoriamente la discussione: *ut dialogorum altercatione seposita tanquam iurisconsultus respondeam, mens spectanda est dantis; beneficium dedit, cui datum voluit*, “occorre guardare l’intenzione del benefattore: ha beneficiato chi ha voluto fosse beneficiato”. Seneca qui abbandona con uno scatto d’impazienza il ‘genere’ del dibattito caro ai *dialectici*, categoria per la quale non nutre notoriamente alcuna simpatia<sup>17</sup>, e opta per la ‘forma’ del *respondere*: una volta per tutte e in modo definitivo, come appunto ritroviamo nei carteggi giuridici.

Ma Seneca ci dice anche dell’altro. Nel *corpus* dell’epistolario a Lucilio incontriamo due lettere contigue, la 94 e, sollecitata dall’amico, la 95, che si differenziano da tutte per la lunghezza, che le assimila a due piccoli trattati, e per il tema, che possiamo in un certo senso definire metaepistolare: riguarda sì più in generale due modalità distinte del discorso filosofico morale ma le tratta *per litteras*, dove la loro concreta applicazione trova il più immediato e largo campo di applicazione. Basterebbe guardare alla primissima lettera della raccolta, in cui le due modalità coesistono in un conciso e memorabile intarsio.

La 94 entra senza preamboli *in medias res*. Cito dalla traduzione di Maria Bellincioni, che all’edizione e commento delle due lettere ha dedicato il più importante saggio specifico<sup>18</sup>:

alcuni hanno accettato della filosofia solo quella parte *quae dat propria cuique personae praecepta*, che fornisce i precetti pertinenti a ciascuno, *nec in universum componit hominem*, e non dà all’uomo una formazione generale, ma al marito insegna come comportarsi con la moglie, al padre come educare i figli e al padrone come governare gli schiavi.

Più avanti (§ 11) la casistica si allargherà dall’ambito delle relazioni familiari a quello sociale: «comportati con l’amico in quel modo, con il concittadino, con il compagno in quell’altro». Più avanti ancora (§§ 33-35) si precisa che *officia praeceptis disponuntur*, i precetti sono mirati all’assolvimento della svariata serie di esigenze particolari della vita associata, commisurate ai *tempora*, ai *loca*, alle *personae*. Si tratta, in punta di dottrina mediostoica, dei *kathékonta*, già oggetto del *De officiis* ciceroniano, diversi dai *katorthomata*, vigenti sul piano della morale assoluta. Su questo si colloca invece la *pars philosophiae* unicamente accolta dallo stoico Aristone di Chio, le cui tesi Seneca illustra nel prosieguito

17 Cfr. Sen. *epist.* 49, 5.

18 BELLINCIONI, *Seneca, Lettere 94 e 95*.

dell'*epist.* 94, fino a tutto il § 17 prima di procedere, sulla ben più flessibile scorta di Cleante, secondo scolarca stoico, a contestarle partitamente in tutto il resto della lettera per l'eccesso unilaterale di rigore, salvo poi riscattarne nella seguente *epist.* 95 l'irrinunciabile importanza teoretica. Aristone, dunque, giudicando *anilia* i *praecepta*, inutili massime da vecchiette, *plurimum ait proficere ipsa decreta philosophiae constitutionemque summi boni*, 'afferma che veramente proficua è la parte dei principi generali, e insieme la definizione del sommo bene'. Questi *decreta* sono i dogmi dello stoicismo, appresi i quali ciascuno sarebbe capace da solo, senza bisogno di ricevere consigli di carattere specifico, di praticare la vita morale.

Ecco dunque Seneca proteso per tutto il corso delle due lettere a persuadere Lucilio che la via praticabile per un discorso filosofico veramente efficace stia nel mezzo, nella sintesi fra *praecepta* e *decreta*, tra la *pars philosophiae quam Graeci paraeneticen vocant, nos praeceptivam dicimus* (così precisa all'inizio di *epist.* 95), che si cala nell'*actio* (*epist.* 94,45) praticando l'*admonitio*, e la *pars* dogmatica, che si mantiene al livello della *contemplatio* impartendo l'*institutio*. Con una *pointe* di paradosso *epist.* 94, 31 si spinge anzi quasi a neutralizzare l'opposizione istituita all'inizio: anche i *decreta* alla fin fine sono *praecepta*, solo che sono *generalia*, gli altri *specialia*: infatti – e la dice lunga su dove batta il 'cuore' pedagogico del filosofo – *utraque res praecipit, sed altera in totum, particulatim altera*.

Forti di questa acquisizione, veniamo al passo che ci interessa più da vicino. In uno dei molteplici punti della sua polemica contro i *praecepta* Aristone (*epist.* 94, 19) così argomentava: il loro oggetto può essere o chiaro, e allora i precetti sono inutili, o è oscuro e ambiguo, e in tal caso per far chiarezza bisogna ricorrere a una *probatio*, una dimostrazione per via teoretica, facendo cioè appello a un *decretum*; ma allora è questo che solo conta. La replica di Seneca (§ 27) rilancia invece l'importanza del *praeceptum*, penetrando nella *vis* del suo statuto 'speciale': mentre, possiamo sottintendere, il carattere generale del decreto comporta, per essere recepito, un elaborato processo deduttivo, l'efficacia d'un precetto è immediata: anche *sine probationibus*, senza necessità di dimostrazioni, è sufficiente a produrla *ipsa monentis auctoritas*; e a questo punto Seneca trova utile, come già nel passo del *De beneficiis* esaminato sopra, convalidare la pratica del *mos* mediante quella del *ius*: analogamente, afferma, *iurisconsultorum valent responsa etiam si ratio non redditur*, "i responsi dei giuriconsulti hanno validità anche senza la motivazione".

Possiamo arrivare a una conclusione. L'accennato accostamento proposto da Cugusi tra le lettere dei giuristi latini e i *rescripta* imperiali (in *subscriptio* alle istanze ricevute) offre buoni stimoli di ricerca ma va ripensato. Le due tipologie

hanno senz'altro in comune, sia pur su scale di grandezza differenti, la *monentis auctoritas* e l'essere entrambe fonti del diritto romano. Ma i rescritti imperiali, come prima s'era detto, si sollevano dalla specificità delle singole istanze per enunciare *decreta* di portata più generale cui attenersi, al punto, come attesta Ulpiano (*Dig.* 1, 4, 1, 1), di assumere vigore di legge. E alle leggi (positive, s'intende) si può sì anche annettere "platonicamente" una funzione morale – sfruttiamo ancora l'*epist.* 94, 37-38 di Seneca<sup>19</sup> – ma consiste nel *decernere*, sul versante dunque dell'*institutio* non dell'*admonitio*, da cui le aliena proprio la loro primaria funzione giuridica che è quella coercitiva, dell'*exigere*<sup>20</sup>.

Così puntuali, così aderenti alla fattispecie dei quesiti che li generano, questi responsi epistolari, e segnatamente gli *excerpta* di nome e di fatto proculiani, chiamano a miglior confronto, come ho cercato di mostrare, la parenesi 'sul campo' del direttore privato di coscienze e il dialogo a distanza tra l'amministratore indulgente e il suo zelante funzionario.

## Bibliografia

BELLINCIONI M. (ed.), *L. Anneo Seneca. Lettere a Lucilio. Libro XV: le lettere 94 e 95*, Brescia 1979.

BERNARDI PERINI G., *Alle origini della lettera familiare*, in FOLENA, *La lettera*, 17-24.

CUGUSI P., *Epistolographi Latini Minores*, I, Augustae Taurinorum 1970.

CUGUSI P., *Evoluzione e forme dell'epistolografia latina nella tarda repubblica e nei primi due secoli dell'impero, con cenni sull'epistolografia preciceroniana*, Roma 1983.

FOCHI CATUREGLI A., *L'epistolario e il lettore. Osservazioni preliminari*, *Italianistica* 17 (1988) 299-311.

FOLENA G. (ed.), *La lettera familiare*, Quaderni di retorica e poetica 1 (1985).

MAZZOLI G., *La prosa filosofica, scientifica, epistolare*, in *La prosa latina. Forme, autori, problemi*, a cura di F. Montanari, Roma 1991, 145-227.

MAZZOLI G., "E il principe risponde": tra *Panegirico* e libro X dell'*Epistolario pliniano*, in *Plinius der Jüngere und seine Zeit*, a cura di L. Castagna e E. Lefèvre, Leipzig 2003, 257-266.

PETER H., *Der Brief in der römischen Literatur*, Leipzig 1901 (rist. Hildesheim 1965).

VIOLI P., *L'intimità dell'assenza. Forme delle strutture epistolari*, *Carte semiotiche* 11(1984) 90-97.

19 Cfr. BELLINCIONI, *Seneca, Lettere 94 e 95*, 171-172.

20 Si veda in proposito Sen. *ben.* V, 21, 1-2.



**I GIURISTI CHE SCRIVONO LETTERE:  
QUESTIONI DI FORME E DI CONTENUTI,  
ATTRAVERSO GLI *EPISTULARUM LIBRI* DI PROCULO\***

LUIGI PELLECCHI  
Università di Parma

ABSTRACT: Starting with an overview of the Roman lawyers as epistolographers, the study examines the nature of Proculus' *epistularum libri*, taking as a main reference point the treatment given by the compilers of the Digest to this letter collection, when presenting its *excerpta* in Justinian's anthology.

KEYWORDS: Latin epistolography, *Proculi epistulae*, Digest's Compilation.

FONTI: D. 8.2.13; D. 12.6.53; D. 17.2.76; D. 23.3.67; D. 28.5.70; D. 31.47; D. 31.48 pr.; D. 41.1.56; D. 45.1.113; D. 50.16.125.

### **1. *Letters in the Sand***

Scrivere dei giuristi che scrivono lettere è un po' come trovarsi a scrivere sulla sabbia. Per arrivare a dare una certa rappresentazione del fenomeno, si è costretti a basare i propri ragionamenti su un ampio numero di precomprensioni e congetture esterne; sicché basta che precomprensioni e congetture aumentino come la marea di livello, perché la rappresentazione ipotizzata si cancelli e si torni a dover ricominciare da capo.

Alla base della difficoltà sta il quadro documentale a cui si riduce l'epistolografia giuridica tra la tarda repubblica e la dinastia dei Severi. Un quadro che se per un verso è scarno e mutilo, per altro verso si raccoglie intorno a due poli difficili da mettere in reciproca comunicazione. Il primo polo è rappresentato da alcuni celebri epistolari di tradizione diretta, di Cicerone e Plinio in particolare, attraverso i quali si riesce a gettare uno sguardo occasionale sulla corrispondenza di alcuni giuristi coevi, che alle lettere fanno però ricorso prima di tutto in quanto uomini, pervasi da quell'esigenza di condividere anche in *absentia* i fatti della vita che è alla radice stessa della pratica epistolare. *Testi-*

\* Ringrazio Marco Fressura per il confronto costante, e i numerosi suggerimenti.

*monia* di questo genere, se anche vedono autori come Servio Sulpicio Rufo, Trebazio Testa o Tizio Aristone per lo più nel ruolo di destinatari di lettere altrui, anziché come mittenti, sono comunque sufficienti per rendersi conto di una circostanza più che ovvia, e cioè che anche i giuristi potevano praticare vari generi della corrispondenza antica, dalle lettere informative alle *commendaticiae*, dalle *consolatoriae* alle *iocosae*, per stare ai generi direttamente o indirettamente attestati<sup>1</sup>. Quando però lo sguardo si posa sull'altro polo della nostra documentazione, lo scenario muta radicalmente. Il Digesto di Giustiniano – è questo l'altro polo da prendere in considerazione – ha conservato un numero cospicuo di *excerpta* in cui i giuristi figurano affrontare per lettera le questioni più disparate<sup>2</sup>. Se comparate alla varietà di toni e oggetti delle *epistulae* “familiari”, le *epistulae* del Digesto rimangono però d'oggetto e tono monocordi. Né la cosa deve stupire. Quella commissionata da Giustiniano è infatti un'antologia tecnica, ed è perciò ovvio che di quella stessa e sola tecnica partecipino anche le lettere che vi sono raccolte, le quali finiscono così per documentare dialoghi non dissimili da quelli di cui testimoniano gli altri scritti casistici dei giuristi romani. Di conseguenza, non deve nemmeno stupire che negli studi dedicati all'epistolografia latina la corrispondenza dei giuristi risulti ascritta in blocco al genere delle *epistulae* «erudite o scientifiche», al pari delle lettere di grammatici e medici<sup>3</sup>.

1 Di Servio è sostanzialmente informativa, nonostante la venatura filosofica (vd. BEHERENDS, *Der Satz*, in part. 327-333), la lettera (*Fam.* 4.12) con cui annuncia a Cicerone la morte tragica e improvvisa di Marco Marcello; stessa natura dovevano avere quelle lettere che si desume il giurista avesse scritto sempre a Cicerone sulla situazione politica (*Fam.* 4.2 e 4.4), nonché in risposta a sue raccomandazioni (*Fam.* 13.18). *Consolatoria* è viceversa la celebre lettera (*Fam.* 4.5) scritta per la morte della figlia di Cicerone (vd. SCHIAVONE, *Ius*, 264-270, e WILCOX, *The Gift*, 51-55). Di Trebazio dovevano essere per lo più informative le lettere che lamentavano la vita al seguito di Cesare, durante i primi mesi della campagna gallica (cfr. TAMBURI, *Il ruolo*, 273-286); per le lettere *commendaticiae* e *iocosae* ricevute dal giurista, vd. sotto nn. 7-8; vd. inoltre alla n. 6 per la lettera informativa di Aristone a Plinio.

2 Senza contare le attestazioni che rimandano a raccolte di epistolari (*infra* nn. 10-11), vd. le lettere di Celso menzionate in D. 27.8.7, D. 28.1.27 e D. 29.7.18; di Aristone e Giuliano in D. 37.5.6; di Marcello in D. 8.2.10, D. 24.1.49 e D. 36.1.46.1; di Papiniano in D. 34.9.13, D. 46.3.94.3 e D. 48.5.12.5; e soprattutto di Paolo in D. 3.5.33, D. 21.1.56, D. 27.1.32, D. 31.83, D. 34.3.25, D. 35.1.81, D. 35.2.22 pr., D. 40.8.9, D. 40.13.4, D. 44.2.30.1, D. 45.3.20.1. Naturalmente, è da mettere in conto che nei diversi passaggi di questa tradizione testuale indiretta il contenuto giuridico di una lettera può aver cessato di presentare la propria matrice epistolare. Documenta il fenomeno un passaggio delle *Quaestiones* di Paolo, che nella versione di Fragm. Vat. 227 ha mantenuto gli estremi minimi della *inscriptio* d'apertura (*Apollinaris Paulo*) persi invece in D. 26.2.30: sul pt. cfr. LIEBS, *Römische Rechtsgutachten*, 13 n. 94.

3 CUGUSI, *Evoluzione*, 123-126; analogo accostamento in LANGSLOW, *The Epistula*, 222-223.

Tra le due dimensioni cui si è ridotti dalla documentazione disponibile – la dimensione personale e privata, per rifarsi a M. Bretoné<sup>4</sup>, che trapela a tratti dalla corrispondenza intrattenuta con *familiares* come Plinio e Cicerone, e la dimensione scientifica o professionale, che ci consegna il Digesto, grazie alla corrispondenza intrattenuta con privati, magistrati o anche tra giuristi stessi – i confini dovevano essere tuttavia piuttosto porosi. Lo suggeriscono almeno tre casi che il polo familiare della documentazione consente indirettamente di configurare. Il primo muove dalla lettera scritta da Plinio ad Aristone, per avere conferma delle procedure da adottare in senato allorché fossero portate al voto più di due *sententiae*. Il parere – richiesto all'amico in quanto *iuris peritissimus*<sup>5</sup> – è parte di una lettera che si presenta come monografica, almeno nella veste scelta da Plinio per la pubblicazione. Ma se nella risposta avessero trovato spazio anche altri punti, riferibili a quei *plurima officia*, non soltanto giuridici, che legavano i due corrispondenti<sup>6</sup>, noi moderni dovremmo figurarci una lettera definibile solo in parte come tecnica, cioè come scritta da un giurista proprio e soltanto per questo suo ruolo. Il secondo caso, con una contaminazione di diverso genere, è offerto dalla notissima lettera inviata da Cicerone a Trebazio, per smentire che sulla questione della legittimazione dell'erede all'*actio furti* le cose e le opinioni degli *iuris auctores* stessero come l'amico le aveva rappresentate in una serata conviviale<sup>7</sup>. La questione anche in questo caso è delle più tecniche, ma viene affrontata in una cornice scherzosa; sicché il suo rimando ideale dovrebbe essere rappresentato dall'*epistula iocosa*. Se perciò Trebazio avesse risposto a tono, di nuovo ci si troverebbe di fronte al caso di una corrispondenza senz'altro scien-

4 BRETONÉ, *Tecniche*, 338.

5 Plin. *Ep.* 8.14.1: *Cum sis peritissimus et privati iuris et publici, cuius pars senatorium est, cupio ex te potissimum audire, erraverim in senatu proxime necne, non ut in praeteritum – serum enim –, verum ut in futurum si quid simile inciderit erudiar.* Circa l'oggetto della specifica *cognitio senatus*, il problema procedurale che incontrò il suo svolgimento e l'argomentazione avanzata da Plinio per difendere la soluzione da lui stesso proposta ai *patres*, vd. ora complessivamente STARACE, *Titius Aristo*, 28-34.

6 Cfr. Plin. *Ep.* 5.3.1: *Cum plurima officia tua mihi grata et iucunda sunt, tum vel maxime quod me celandum non putasti.* Sul pt., anche in relazione all'oggetto specifico della confidenza trasmessa da Aristone a Plinio attraverso la lettera informativa, di cui *Ep.* 5.3.1 costituisce la risposta, vd. sempre STARACE, *Titius Aristo*, 25-28.

7 Cic. *Fam.* 7.22: *Illuseras heri inter scyphos, quod dixeram controversiam esse, possetne heres, quod furtum antea factum esset, furti recte agere. Itaque, etsi domum bene potus seroque redieram, tamen id caput ubi haec controversia est notavi et descriptum tibi misi, ut scires id quod tu neminem sensisse dicebas Sex. Aelium, M. Manilium, M. Brutum sensisse. Ego tamen Scaevolae et Testae adsentior.* Sul brano vd. il commento di BOTTIGLIERI, *Sextus Aelius*, 316-320, nonché ora BARBATI, *Studi*, 162-163.

tifica al fondo, ma comunque non omologabile alle forme del Digesto. Il terzo e ultimo caso attinge ancora alla corrispondenza tra Cicerone e Trebazio, in particolare da una lettera dove il primo faceva presente al secondo che il parere, reso da quest'ultimo in relazione a un caso di diritto ereditario, che interessava l'ex governatore della Bitinia, Publio Silio, a detta dello stesso Silio, confliggeva con le opinioni di Servio e Ofilio<sup>8</sup>. La lettera è una *commendaticia*, chiusa dalla richiesta di tornare a offrire al raccomandato un'approfondita consulenza legale, e come per i casi precedenti non è dato sapere se e cosa Trebazio abbia risposto. Ma se s'immagina che la richiesta fosse stata declinata e che il giurista avesse ribadito motivatamente a Cicerone la propria posizione, di nuovo si avrebbe il caso di una corrispondenza scientifica, dai contenuti resi però ibridi dalla complessità dei rapporti che la stretta *familiaritas* tra i corrispondenti poteva generare.

Questa premessa – sulla porosità che lascia registrare la distinzione moderna tra lettere tecniche e lettere private – va tenuta particolarmente presente quando si voglia spostare il focus dal tema generale delle corrispondenze epistolari degli *iuris auctores* al fatto specifico della loro pubblicazione come *corpora* autonomi: dunque, quando l'attenzione si concentra sugli *epistularum libri* di cui il Digesto di Giustiniano offre notizia. È risaputo che raccolte con questo titolo si possono attribuire con certezza solo a sei giuristi, compresi in un arco che va dalla dinastia giulio-claudia a quella degli Antonini<sup>9</sup>. Risaputo è però anche che soltanto due furono gli epistolari giurisprudenziali senz'altro spogliati dai compilatori del Digesto, quelli di Proculo e di Giavoleno. Gli *epistularum libri* di Nerazio, Celso figlio e Africano affiorano infatti nell'antologia giustiniana solo grazie a occasionali citazioni di giuristi posteriori<sup>10</sup>. Più complesso – tan-

8 Cic. *Fam.* 7.21: *Sili causam te docui. Is postea fuit apud me. cum ei dicerem tibi videri spon- sionem illam nos sine periculo facere posse, 'si bonorum Turpiliae possessionem Q. Caepio praetor ex edicto suo mihi dedit', negare aiebat Servium tabulas testamenti esse eas quas instituisset is qui factionem testamenti non habuerit; hoc idem Offilius dicere. Tecum se locutum negabat meque rogavit ut se et causam suam tibi commendarem. Nec vir melior, mi Testa, nec mihi amior P. Silio quisquam est, te tamen excepto. Gratissimum mihi igitur feceris si ad eum ultro veneris eique pollicitus eris.* Dettagli sul caso, e sulle diverse posizioni dei giuristi richiamati, in TAMBURI, *Il ruolo*, 287-289.

9 È dubbio se il termine iniziale si possa anticipare agli esordi stessi del principato. Da un lato, non si sa infatti bene quale attendibilità attribuire all'isolata notizia, trasmessa da D. 41.3.30.1 (Pomp. 30 *ad Sab.*) di una raccolta di *epistulae* di Labeone; dall'altro lato non si sa se la celebre lettera con cui Capitone delineava un ritratto dello stesso Labeone (Gell. 13.12.1-2) fosse stata pubblicata in una con un epistolario del rivale o per altra via: sui due problemi vd., rispettivamente, LIEBS, *Römische Rechtsgutachten*, 93-94 e STRZELECKI, *C. Atei Capitonis fragmenta*, XI-XII.

10 Raccolte in LENEL, *Palingenesia*, I, 129 e 169, 763-765.

to che andrebbe ripreso in forma autonoma – è il caso di Pomponio, la cui corrispondenza i più reputano fosse nota a Triboniano e colleghi, oltre che nella forma indiretta di cursorie citazioni di altri giuristi, attraverso un'epitome tardoantica, la quale avrebbe mescolato resti degli *epistularum libri* e di una seconda opera del giurista, nota come *Variae lectiones*<sup>11</sup>.

Posto dunque che gli *epistularum libri* alla cui consistenza originaria ci si può avvicinare, attraverso il Digesto, sono in via principale quelli di Proculo e Giavoleno, un elemento di partenza sembra peraltro differenziare le due opere proprio nella loro natura di epistolari. Mentre infatti i frammenti di Giavoleno non presentano alcuna traccia di quella cornice diplomatica esterna che formalizza un'*epistula* innanzitutto come tipo documentale, grazie alla *salutatio* d'apertura del mittente al destinatario<sup>12</sup>, una traccia del genere gli escerti di Proculo invece la conservano, anche se in misura minima. L'assetto testuale del materiale di Giavoleno – ammesso che la scelta rimonti allo stesso Giavoleno, anziché a editori successivi della sua raccolta, se non agli stessi compilatori del Digesto – sembra dunque indice di un'opera che si ritrae in partenza da una dimensione epistolografica<sup>13</sup>; tanto da far dire ad alcuni che essa si sarebbe potuta intitolare «anche altrimenti che *epistulae*»<sup>14</sup>, e da far supporre ad altri che la raccolta non si limitasse a materiale epistolare<sup>15</sup>. È dunque guardando al

11 Sul pt. vd. LIEBS, *Variae*, passim, con ulteriore bibl. e risultati ripresi in *Jurisprudenz*, II, 149-150. Ad avviso di NÖRR, *Pomponio*, 203-204, l'inscriptio '*epistularum et variarum lectionum libri*', che introduce in questa forma congiunta solo quattro frammenti del Digesto (D. 4.4.50, D. 4.8.18, D. 40.13.3 e D. 50.12.14), non sarebbe in realtà il segno di un'epitome, con cui si provvide a fondere le due opere di Pomponio, bensì un semplice errore, in cui i compilatori incorsero per il fatto che le due opere del giurista erano giunte loro raccolte in un unico manoscritto. Per le citazioni degli *epistularum libri* di Pomponio in altri scritti giurisdizionali, vd. invece LENEL, *Palingenesia*, II, 52.

12 CUGUSI, *Evoluzione*, 46.

13 Su questa caratteristica dei frammenti di Giavoleno, vd. per tutti FREZZA, *Responsa*, 352-354 e *Recensione*, 478. In rapporto al diverso stato, come subito si dirà a testo, in cui si presentano gli *excerpta* di Proculo, lo studioso interpreta la cosa come l'effetto di una visione ormai mutata in senso non paritario del rapporto tra giurista e corrispondente, naturalmente sul presupposto che l'eliminazione della cornice epistolare si debba a Giavoleno stesso. Nel senso di un mutamento solo formale di un aspetto di cornice estrinseco, operato da editori successivi nel corso della trasmissione del testo, vd. invece HARRIES, *Saturminus*, 263 e 266. Per parte sua, la terza opzione in astratto praticabile circa l'assetto testuale della corrispondenza di Giavoleno, cioè di una forma epistolare decurtata sistematicamente dai compilatori del Digesto, implica di spiegare perché un'epurazione altrettanto sistematica non abbia caratterizzato l'escerpimento dei frammenti di Proculo.

14 FREZZA, *Recensione*, 479.

15 Vd. ECKHARDT, *Iavoleni Epistulae*, 77 ss., con le conclusioni alle pp. 111-113.

limite a Giavoleno – e a un Giavoleno, per ribadirlo a scanso di equivoci, che avesse scelto lui direttamente di pubblicare la propria corrispondenza tecnica decurtata dalla forma epistolare originaria – che sarebbe davvero arduo venire a capo del problema, sollevato una ventina d’anni fa da M. Talamanca<sup>16</sup>, di quale differenza specifica corresse tra gli *epistularum libri* dei giuristi e le altre forme della loro letteratura casistica. Viceversa, per l’epistolario di Proculo, la conservazione delle forme di base della comunicazione epistolare apre in astratto proprio all’ipotesi opposta, cioè che l’opera, come prima cosa, corrispondesse fino in fondo a quanto il titolo suggerirebbe, cioè una raccolta di lettere, e in secondo luogo che il suo oggetto non si esaurisse a quegli scambi su questioni giuridiche, sia teoriche sia relative a casi concreti, ai quali la selezione del Digesto di fatto lo riduce.

Posto che l’accesso alla raccolta di Proculo può avvenire solo attraverso il Digesto, va da sé che ogni configurazione dell’opera che si discosti dall’immagine restituita dall’antologia giustiniana è destinata a rimanere una possibilità più teorica che riscontrabile in concreto, giustificata in definitiva da quella porosità tra corrispondenza scientifica e familiare di cui, a livello altrettanto teorico, sopra si diceva. Anche solo come ipotesi astratta, essa è tuttavia subordinata alla condizione che quella percentuale minima degli escerti di Proculo, che nel Digesto risultano introdotti dall’*inscriptio* epistolare di rito, si possa davvero prendere come un indice generale della natura e della forma originale di presentazione del materiale raccolto negli *epistularum libri* del giurista. Il che chiama perciò a sua volta in causa il problema dei criteri applicati dai compilatori del Digesto nella presentazione antologica del materiale escerpito.

Proprio su questo punto – che dovrebbe essere preliminare allo studio d’insieme di qualsiasi opera giurisprudenziale di tradizione indiretta – lo stato degli studi rivela però una carenza di fondo. In quella che rimane la ricerca di riferimento sulle *epistulae* di Proculo, la monografia di Ch. Krampe, manca un’attenzione d’insieme sia al problema specifico della conservazione soltanto minimale nel Digesto delle *salutationes* d’apertura della corrispondenza, sia alla questione più generale del trattamento applicato dai compilatori agli scambi intrattenuti dal giurista con i suoi interlocutori<sup>17</sup>. E lo stesso vale per le ricerche successive, alle quali va peraltro riconosciuto il merito di aver ampiamente ridimensionato la tesi di fondo dello studio di Krampe, vale a dire che quelle di Proculo fossero «Lehrenepisteln», trattazioni solo teoriche in forma di lettera,

16 TALAMANCA, *I clienti*, 631 n. 599.

17 Per la posizione di Krampe sui due punti specifici, vd. alle nn. 30 e 84-85.

destinate a un pubblico di allievi<sup>18</sup>. Del nostro epistolario gli studi in questione approfondiscono tuttavia i soli brani pertinenti al tema di volta in volta trattato; il che non ne fa la sede idonea per quell'analisi trasversale che il problema segnalato viceversa richiede.

Con ciò è incidentalmente già detto quale percorso troverà il lettore nelle prossime pagine. Raccolti i frammenti degli *epistularum libri* di Proculo che conservano una traccia del dialogo epistolare intercorso con i corrispondenti, ci si soffermerà in primo luogo (parr. 2-6) sulla varietà di forme delle risposte del giurista, e si cercherà proprio in questa varietà la chiave per intendere le diverse scelte fatte dai compilatori nella presentazione del materiale escerpito. Delineato per questa via un abbozzo dell'assetto testuale con cui le singole lettere dovevano presentarsi nella raccolta spogliata dai compilatori del Digesto, ci si volgerà poi alla questione del contenuto generale dell'opera, se cioè essa raccogliesse solo lettere, e solo lettere vertenti su questioni sottoposte al parere di Proculo, in quanto giurista (par. 8). Beninteso, questa seconda questione sarà affrontata per quel poco che il Digesto consente in concreto di verificare, senza perciò riuscire a chiuderla. Così come aperta è destinata a rimanere la questione ulteriore che preliminarmente porremo (par. 7), anche alla luce del condizionamento che esercita sull'altra, della *dispositio* interna dell'opera.

Prefiggendosi uno studio ad ampio raggio degli *excerpta ex epistularum libris*, la ricerca può definirsi palinogenetica. Essa non farà tuttavia della *Palingenesia* di Otto Lenel la propria bussola. Per un verso, lo spoglio del *corpus* di Proculo non sarà infatti completo, e per altro verso ci si aprirà ad alcuni confronti con altri testimoni dell'epistolografia latina, secondo lo spirito di fondo che anima gli *Incontri di studi tra storici e giuristi*. Con commozione, dedichiamo le pagine che seguono alla memoria di Ferdinando Bona, collezionista appassionato di epistolari antichi e moderni, e specialista al più alto livello dell'indagine palinogenetica. Per quanto esse concretizzino uno studio volto più a problematizzare l'approccio all'opera di Proculo, che non a offrirne una chiave di lettura esau-

18 Per le critiche sul punto, vd. in part. le recensioni di MAYER-MALY, 298-299 e di HORAK, 408-409. Su un piano generale cfr. anche TELLEGEN, *Gaius Cassius*, 299 n. 31; DUCOS, *La diffusion*, 148; LIEBS, *Recht*, 52. In relazione a singoli brani del *corpus* di Proculo, la questione dello sfondo teorico o pratico del caso affrontato è stata vagliata da MARTIN, *The Roman Jurists*, 128 n. 19; MAYER-MALY, *Rutilia's Lake*, 153; BALDUS, *Regelbafte Vertragsauslegung*, 307-318; GERKENS, *Aequo periturus*, 133; WACKE, *Proculus*, 147 e 156 n. 36; WACKE, *Die libera administratio*, 277-282; WACKE, *Zur Einrede*, 463 n. 38; FIORI, *Bona fides*, 194 n. 293; SILLA, *Sulla distinzione*, 28-29, con in part. la n. 62; MYASAKA, *D. 23,3,67, 267*; BISCOTTI, *Ermeneutica*, 211-223, con in part. la n. 10; LAMBERTI, *Proculo*, 3-4. Ulteriori rimandi al problema *infra* alla n. 23.

stiva, ci piace pensare che il professor Bona vi avrebbe riconosciuto almeno il modello di partenza che le ispira, vedendovi un segno del suo magistero<sup>19</sup>.

## 2. Tipologia generale degli *excerpta ex epistularum libris*: le risposte di Proculo “non autosufficienti”

Al lettore moderno, costretto ad accedervi per il tramite del Digesto, la corrispondenza di Proculo si presenta in forma varia. Dei trentotto *excerpta* che si possono conteggiare, scindendo quei passaggi riportati da Lenel sotto un unico numero palinogenetico, ma che nella versione originale degli *epistularum libri* non è per nulla scontato fossero realmente contigui<sup>20</sup> – solo cinque presentano le *salutationes* tipiche della comunicazione epistolare<sup>21</sup>. In un numero pressoché doppio di frammenti (undici), si può comunque intuire che il testo escerpito s’inseriva in origine in un dialogo con un corrispondente (rimasto anonimo)<sup>22</sup>, il quale sottopone a Proculo una casistica di vario genere, riferendosi a situazioni che talvolta lo coinvolgono personalmente, altre volte riguardano terzi e altre volte ancora sembrano invece consistere in *disputationes* teoriche<sup>23</sup>. Nei

19 Cfr. BONA, *I libri*, 1015: «Il metodo adottato è di quelli che si vorrebbe sempre trovare in opere che si prefiggano lo studio globale dei frammenti di un’opera della giurisprudenza romana: l’uggia, che graverebbe l’animo del lettore, se quei frammenti venissero studiati nella loro successione palinogenetica, qui ci viene fortunatamente risparmiata. Singoli temi e problemi scandiscono l’articolarsi della ricerca».

20 In particolare, il conteggio degli escerti passa dai trentatré frammenti numerati da LENEL, *Palinogenesia*, I, 160-166 a trentotto, da un lato tenendo conto della divisione in parr. di D. 8.2.13 (= L. 3), D. 45.1.113 (= L. 7), D. 18.1.68 (= L. 21) e D. 31.48 (= L. 28), e dall’altro lato conteggiando distintamente D. 33.6.6 e D. 34.2.11 (= L. 17). Il diverso totale (trentasei frammenti, al netto dei due ulteriori di cui si dà conto poco oltre in questa stessa nota) fissato nella ricostruzione di BREMER, *Iurisprudentiae*, 113-139, dipende dalla scelta dello studioso di riconoscere la necessità di uno scorporo in parr. solo di D. 31.48 e D. 45.1.113: vd. in part. BREMER, *Iurisprudentiae*, 113. È superfluo osservare che il conteggio non prende in considerazione quei *loci incerti* di Proculo, frutto di citazioni sommarie di giuristi posteriori, che solo congetturalmente si possono riportare agli *epistularum libri*: esempi in BREMER, *Iurisprudentiae*, 129-130 (D. 28.5.11 e D. 50.16.116); BONA, *Studi*, 90 n. 20 (D. 17.2.65.3); MAGANZANI, *L’approvvigionamento*, 196 e n. 50 (D. 19.1.38.2).

21 D. 50.16.25 (= L. 20), D. 31.47 (= L. 22), D. 23.3.67 (= L. 25), D. 31.48 pr. (= L. 28), D. 23.4.17 (= L. 33).

22 D. 8.2.13 pr. (= L. 3), D. 28.5.70 (= L. 4), D. 41.1.55 (= L. 6), D. 45.1.113 pr.-1 (= L. 7), D. 17.2.76 (= L. 12), D. 12.6.53 (= L. 24), D. 46.3.84 (= L. 26), D. 41.1.56 pr.-1 (= L. 29), D. 18.1.69 (= L. 31).

23 A un caso che coinvolge direttamente il corrispondente si riferisce senz’altro D. 8.2.13 pr. (= L. 3, *infra* par. 8) e forse D. 46.3.84 (= L. 26, *infra* par. 4 e n. 68). Il caso di un terzo è esposto invece dal corrispondente in D. 45.1.113.1 (= L. 7, *infra* in questo stesso par.), D.

ventidue frammenti restanti è invece il solo Proculo apparentemente a parlare, spesso con una prosa laconica, che nello stile abituale dei giuristi espone al lettore niente più che una succinta fattispecie, seguita dalla soluzione<sup>24</sup>.

D'altra parte, nemmeno i cinque escerti in cui si mantiene una cornice epistolare hanno sempre la medesima veste. In un caso la cornice è doppia, nel senso che una coppia speculare di saluti introduce sia il quesito epistolare sia la risposta di Proculo<sup>25</sup>. Almeno in un altro caso è invece la sola missiva di Proculo a essere presentata esplicitamente come tale<sup>26</sup>. Per il resto, lo scambio si presenta in forma ibrida, nel senso che i saluti riportati sono quelli unicamente dell'interlocutore, mentre la risposta del giurista è introdotta da un asettico *Proculus respondit*, se non addirittura da varianti ancora più asciutte, o solo verbali o solo nominali<sup>27</sup>.

La compresenza nel Digesto di escerti riconducibili a ben quattro modelli di fondo – dialoghi con cornice epistolare doppia o singola, dialoghi senza cornice, monologhi – dovrebbe costituire il punto di partenza per ogni riflessione sul rapporto tra la forma in cui le lettere di (e ricevute da) Proculo si presentavano, se non nell'edizione originale degli *epistularum libri*, almeno nella versione dell'opera pervenuta ai compilatori, e le forme invece della loro rappresentazione giustiniana. Senonché, non appena ci si volge alla storiografia giuridica, ci si accorge, come già osservato, che il punto non ha ricevuto l'attenzione necessaria. L'idea generale è che la corrispondenza di Proculo si

18.1.69 (= L. 31, *infra* in questo stesso par.) e probabilmente D. 23.3.67 (= L. 25, *infra* par. 5 e n. 77 in part.). All'opposto, sembrano da ricondurre a *disputationes* probabilmente solo teoriche D. 28.5.70 (= L. 4, *infra* in questo stesso par. e n. 36 in part.), D. 41.1.55 (= L. 6, *infra* in questo stesso par. e n. 39 in part.) e D. 12.6.53 (= L. 24, *infra* in questo stesso par. e n. 33 in part.). Rimane invece controverso lo sfondo di D. 45.1.113 pr. (= L. 7, *infra* in questo stesso par. e n. 41 in part.), D. 50.16.126 (= L. 20, *infra* par. 3, e n. 46 in part.), D. 41.1.56 (= L. 29, *infra* par. 4 e n. 48 in part.) e D. 17.2.76 (= L. 12, *infra* par. 4 e n. 57 in part.). Elementi per orientarsi verso un caso pratico piuttosto che teorico mancano infine, a nostro avviso, quanto a D. 31.47 (= L. 22, *infra* par. 4), D. 31.48 pr. (= L. 28, poco oltre in questo stesso par.) e D. 23.4.17 (= L. 33, *infra* alla fine di questo stesso par.).

24 Escerti brevi di questo tipo sono D. 4.4.31 (= L. 2), D. 1.18.12 (= L. 9), D. 2.14.36 (= L. 10), D. 8.5.13 (= L. 11), D. 23.3.82 (= L. 13), D. 24.3.60 (= L. 14), D. 34.2.11 (= L. 17), D. 41.2.27 (= L. 18), D. 18.1.68 pr. (= L. 21), D. 31.48.1 (= L. 28), D. 19.5.12 (= L. 32). Per alcuni *excerpta* "a monologo", che esulano da questo taglio vd. *infra* par. 7.

25 D. 31.48 pr. (= L. 28), riportato nel corso di questo par.

26 D. 23.3.67 (= L. 25), riportato al par. 5. È peraltro possibile che alla stessa tipologia si debba ricondurre anche il testo (controverso quanto a *constitutio*) di D. 31.47 (= L. 22): vd. *infra* par. 4.

27 Reca unicamente la forma verbale 'respondit' D. 41.1.55 (= L. 6); recano la sola forma nominale 'Proculus' D. 50.16.125 (= L. 20) e D. 12.6.53 (= L. 24).

presenti nel Digesto in una forma doppiamente amputata. Per un verso, dalla tendenziale eliminazione delle formule diplomatiche di saluto. Per altro verso, dallo stralcio dei quesiti dei corrispondenti, quando la loro lettura apparisse superflua<sup>28</sup>. Come si vedrà, si tratta di affermazioni da sottoscrivere entrambe, ma che allo stato degli studi si presentano piuttosto come affermazioni di principio, tra l'altro poco risolutive. Quanto alle *inscriptiones* epistolari, se la scelta era di stralciarle, in quanto elementi di nessun interesse, come si spiega che in alcuni casi le si sia mantenute, e per di più con la varietà di forme che si è detta? E quanto allo stralcio dei quesiti, se lo si deve all'abitudine di Proculo di dare «a full statement of the facts in his reply»<sup>29</sup>, come si spiega che non manchino nel Digesto proprio quesiti di questo tipo, senza la presenza dei quali, tra l'altro, sarebbe una pura illazione affermare che il giurista aveva l'abitudine di replicare i termini delle domande ricevute?<sup>30</sup>

La verità è che i criteri che orientarono l'agire di Triboniano e colleghi non si possono mettere a fuoco senza considerare l'insieme dei frammenti in cui essi si sarebbero astenuti dal mutilare la corrispondenza di Proculo nei due sensi indicati. Dato peraltro che la maggioranza degli *excerpta* in cui sono conservate le *salutationes* appartiene a sua volta al gruppo degli *excerpta* in cui è stato mantenuto il testo della missiva recante la consultazione sottoposta al giurista, è dal gruppo più ampio che faremo partire la nostra rassegna. Quanto alla questione specifica posta da questo gruppo di brani – cioè del perché nell'*excerptum* sia stato incluso anche il quesito sottoposto a Proculo – la rassegna mostrerà due cose. La prima, solo in apparenza banale, è che il testo del quesito ha sempre natura integrativa rispetto al volume complessivo delle informazioni rese dalla risposta del giurista. Inquadrandolo nella prospettiva di un lettore del Digesto, il dato è perciò coerente con l'idea che alla pubblicazione della lettera del corrispondente i compilatori possano aver rinunciato quando giudicavano viceversa

28 Per il primo punto, vd. gli autori indicati *infra* alla n. 84, per il secondo vd. alle due nn. che seguono.

29 HONORÉ, *Proculus*, 474, ove l'ipotesi dello stralcio giustiniano è presentata come alternativa più probabile di una mancata pubblicazione di una parte dei quesiti già al livello della raccolta di Proculo.

30 Per questa circolarità, vd. in part. KRAMPE, *Proculi*, 20. Prendendo come paradigmatico il caso di D. 8.6.16 e giudicando che la costruzione originale del brano fosse simmetrica a quella di D. 41.1.56, lo Studioso reputa che la caduta del quesito nel primo testo sia dovuta a quella marcata ripetitività tra domanda e risposta che è caratteristica del secondo brano, senza preoccuparsi di spiegare per quale ragione, nel caso appunto di D. 41.1.56, i compilatori abbiano comunque mantenuto il quesito nonostante le «auffälligen Wiederholungen» (p. 20). Quanto poi alla presunta simmetria tra i due testi indicati, vd. i rilievi di HORAK, *Besprechung*, 404.

completo quanto esposto nella lettera di risposta. In aggiunta a questo dato di fondo, la rassegna mostrerà però anche che la tipologia delle risposte rese dal giurista è tutt'altro che univoca, e che il problema della loro complementarità, rispetto alle domande, va ben oltre i termini angusti entro cui la storiografia è sembrata finora circoscriverlo.

Iniziando a entrare allora nel merito e immaginando di disporre questo nostro gruppo di frammenti “doppi” lungo una scala che appunto ne registri la relazione tra domanda e risposta secondo i connotati della testualità, dovremo collocare a un primo estremo quegli *excerpta* in cui la parte assegnata a Proculo non fa altro che esprimere la pura e semplice soluzione del caso. Si tratta della situazione offerta da un brano come D. 45.1.113.1 (= L. 7):

*Cum venderet aliquis, promisit emptori fideiussores praestari et rem venditam liberari: quae ut liberetur, nunc desiderat emptor: in mora est is, qui ea stipulatione id futurum promisit: quaero quid iuris sit.*  
*Proculus respondit: tanti litem aestimari oportet, quanti actoris interest.*

Il corrispondente scrive per conto di un compratore, al quale è stato promesso di svincolare il fondo oggetto del contratto dalla garanzia reale che lo grava<sup>31</sup>; aggiunge che l'impegno in questione è stato disatteso, nonostante l'avvenuta messa in mora del venditore, e chiede a Proculo che cosa ne consegua. Allo stato del Digesto, la risposta ricevuta si limita alla semplice enunciazione del principio di diritto conseguente, vale a dire che al compratore va riconosciuta una somma pari al valore soggettivo del regolare adempimento<sup>32</sup>.

Se in un caso come questo ci si astiene, nella risposta, dal tornare su qualsivoglia termine della domanda, altre volte si vede invece Proculo, o per meglio dire il Proculo del Digesto, riprendere il fatto prospettato dal corrispondente, ma in modo parziale. Sicché, mentre nel caso precedente sarebbe stato semplicemente inconcepibile presentare al lettore dell'antologia giustiniana la risposta senza la domanda, nei casi di quest'altro tipo l'assenza della domanda impedirebbe al lettore di farsi un'idea precisa della fattispecie. Per concretizzare questo secondo tipo di situazioni, si può pensare innanzitutto a un testo come D. 12.6.53 (= L. 24):

31 Ciò che il venditore avrebbe dovuto fare, offrendo al creditore, in sostituzione del pegno, una garanzia personale; a essere pattuita al momento della vendita è perciò quella forma di estinzione della garanzia reale assicurata dalla clausola *'neque eo nomine satisfactum esse'* della *vindicatio pignoris*: cfr. D. 20.6 fr. 5.2 e 14.

32 Alla medesima tipologia andrebbe ricondotto anche D. 31.47 (= L. 22), se lo si riportasse, con le emendazioni di Mommsen, al gruppo dei frammenti “a dialogo”: vd. *infra* par. 4.

*Dominus testamento servo suo libertatem dedit, si decem det: servo ignorante id testamentum non valere data sunt mihi decem: quaeritur, quis repetere potest.*

*Proculus respondit: si ipse servus peculiares nummos dedit, cum ei a domino id permissum non esset, manent nummi domini eosque non per conditionem, sed in rem actione petere debet. si autem alius rogatu servi suos nummos dedit, facti sunt mei eosque dominus servi, cuius nomine dati sunt, per conditionem petere potest: sed tam benignius quam utilius est recta via ipsum qui nummos dedit suum recipere.*

Un testamento subordina la liberazione di uno schiavo al fatto che l'erede riceva un certo corrispettivo. Il corrispettivo viene pagato, senza che lo schiavo s'accorga che il testamento è in realtà invalido. Chiede il corrispondente – sottoponendo una *disputatio* all'apparenza teorica<sup>33</sup> – a chi spetti di chiederne la restituzione. Non occorre entrare nei dettagli della risposta, oltre che dei problemi che solleva la sua conclusione<sup>34</sup>, per accorgersi di un elemento fondamentale, relativo alla distribuzione delle informazioni. Chi leggesse il testo per la sola parte di Proculo potrebbe senz'altro intuire che il discorso muove da un pagamento, privo di un titolo giustificativo, richiesto a uno schiavo; di certo il lettore non sarebbe però in grado di capire né quale base negoziale avesse la *solutio*, né perché si trattasse di una base soltanto apparente. In altre parole, sia l'elemento della *statulibertas* sia quello dell'invalidità del testamento sono soltanto presupposti dalla risposta

33 Sembra suggerirlo il fatto che tanto il corrispondente nella prospettazione della *quaestio* (*data sunt mihi decem*) quanto Proculo nella risposta (*facti sunt mei*, scil. *nummi*) si autorappresentino come destinatari della *solutio* del servo; dunque con una spersonalizzazione del discorso, più facile da ricondurre a un contesto solo teorico. Diversamente SILLA, *Sulla distinzione*, 28-29 e n. 62, ad avviso del quale Proculo avrebbe approfittato del caso pratico sottopostogli (pagamento del servo con denaro peculiare), per sviluppare una discussione teorica di più ampio respiro, estesa a una variante (pagamento dei *nummi* da parte di un terzo, su richiesta dello schiavo). La tesi implica tuttavia che Proculo abbia rielaborato il quesito del corrispondente in termini talmente astratti da poter giustificare lo svolgimento della *distinctio*, su cui si impernia la risposta (vd. anche alla n. seguente); il che mi pare ipotesi meno economica di quella di una *quaestio* formulata dal corrispondente stesso in termini generali, perché di natura soltanto teorica.

34 Il problema nasce dal fatto che dopo aver impostato il discorso distinguendo a seconda che al pagamento avesse provveduto di propria iniziativa lo schiavo con denaro del peculio, oppure con denaro proprio un terzo, ma su richiesta dello schiavo, e dopo aver spiegato che nel primo caso spetterebbe al *dominus* (verosimilmente l'erede *ex lege* del defunto) di rivendicare la proprietà del denaro, mentre nel secondo caso sempre il *dominus* potrebbe agire con una *condictio*, si concede poi che sarebbe comunque più benigno e utile consentire al terzo di recuperare il denaro *recta via*; il che sembrerebbe voler dire che sarebbe opportuno, nel secondo caso, consentire al terzo di esperire lui direttamente la *condictio* contro l'*accipiens*, anziché doversi rivolgere al *dominus* dello schiavo per farsi restituire la somma da lui riscossa. Per una recente – e completa – difesa della riferibilità a Proculo anche della parte conclusiva del brano, vd. KLEITER, *Entscheidungskorrekturen*, 81-84.

del giurista, e per lasciare al discorso quel po' di concretezza necessaria, non li si potrebbe recuperare in altro modo che estendendo l'*excerptum* alla domanda.

Qualcosa di simile si registra in D. 31.48 pr. (= L. 28), sia detto per inciso, l'unico brano conservato dal Digesto che mantiene i saluti reciproci di Proculo (nella risposta) e del corrispondente (Licinio Lucusta, nella domanda):

*Licinnius Lucusta Proculo suo salutem. Cum faciat condicionem in releganda dote, ut, si mallet uxor mancipia quae in dotem dederit quam pecuniam numeratam, recipere*<t> (corr. Momms.), *si ea mancipia uxor malit, numquid etiam ea mancipia, quae postea ex his mancipiis nata sunt, uxori debeantur, quaero.*  
*Proculus Lucustae suo salutem. Si uxor mallet mancipia quam dotem accipere, ipsa mancipia, quae aestimata in dotem dedit, non etiam partus mancipiorum ei debebuntur.*

Analogamente al caso precedente, la risposta lascia intuire vari aspetti del fatto e delle relative implicazioni giuridiche. In particolare, anche a leggere la sola parte di Proculo sarebbe facile desumere sia la natura del problema discusso, cioè se l'obbligo di mettere a disposizione determinate schiave si estenda anche ai loro parti, sia che il problema in questione nasce da una *dos aestimata* e dalla scelta della moglie di riavere appunto gli schiavi stessi dati in dote, al posto della relativa *aestimatio*. Ciò che la risposta di Proculo omette però di precisare è che la possibilità di scegliere tra schiavi ed *aestimatio* era stata confermata alla donna da un *legatum dotis* del marito<sup>35</sup>; il che è una circostanza non da poco, soprattutto nella prospettiva di un lettore del Digesto, che trova il frammento in un libro dedicato appunto ai legati.

Proseguendo lungo la nostra scala ideale, il gradino successivo è occupato da una serie di casi dove il fatto di partenza, prospettato dal consulente, comincia a delinearsi nella risposta in più o meno tutti i suoi dettagli essenziali, ma con forme che pretenderebbe troppo dalle intuizioni del lettore, dato che Proculo inizia il proprio ragionamento direttamente *in medias res*. È di questo tipo la situazione che s'incontra innanzitutto in D. 28.5.70 (= L. 4):

*'Cornelius et Maevius, uter eorum volet, heres esto': uterque vult: Trebatius neutrum fore heredem, Cartilius utrumque: tu cui adsentiaris?*  
*Proculus: Cartilio adsentio et illam adiectionem 'uter eorum volet' supervacuum puto: id enim etiam ea non adiecta futurum fuit, ut, uter vellet, heres esset, uter nollet, heres non esset. quod si hi ex numero necessariorum heredum essent, tum id non frustra adiectum esse et non solum figuram, sed vim quoque condicionis continere: dicerem tamen, si uterque heres esse vellet, utrumque heredem esse.*

35 Cfr. BURDESE, *Aestimatio*, 175 e n. 28.

Neppure in questo caso è necessario soffermarsi sui succinti dettagli del caso presentati dal corrispondente, su cui pure rapidamente torneremo<sup>36</sup>, per prendere nota che la risposta di Proculo non ha praticamente soluzione di continuità rispetto alla domanda. Il giurista si limita infatti a dirsi d'accordo con l'opinione di un altro giurista (Cartilio), senza però (ri)dire questa opinione in che cosa consistesse; così come non viene precisato a quale clausola si riferisca l'*adiectio* ('*uter eorum volet*') che subito dopo Proculo spiega di trovare superflua. Il lettore dovrebbe insomma attendere di leggere la motivazione e la *distinctio*, che completano la risposta del giurista, per intuire quanto la domanda gli espone invece ordinatamente, vale a dire che l'*adiectio*, di cui si discute, era apposta a una istituzione d'erede e che le sue ricadute sulla validità dell'istituzione d'erede stessa erano oggetto di due soluzioni giurisprudenziali contrastanti.

Individuato il tratto essenziale di questa terza tipologia di risposte, possiamo dire rapidamente degli altri casi ad essa riconducibili, lasciando alla lettura dei testi in nota il riscontro del denominatore comune evidenziato brano per brano.

In D. 41.1.55 (= L. 6)<sup>37</sup>, la risposta muove da una triplice *distinctio*: sulla condizione giuridica del terreno in cui era stata posizionata una trappola, sull'autorizzazione alla posa dell'eventuale proprietario, sulla possibilità di un cinghiale intrappolato di liberarsi anche da solo. È un discorso per punti, frammentato<sup>38</sup>, giustificato dal fatto che il lettore già conosce gli elementi di base del caso, e cioè

36 *Infra* par. 7, in corrispondenza della n. 115. Da subito si può peraltro segnalare che la stringatezza del fatto, il ricorso a *nomina ficta* (*Cornelius* e *Maevius*), nonché la menzione dell'opinione dissenziente di Trebazio sono tutti elementi che convergono verso una *quaestio* sottoposta a Proculo in termini puramente astratti. Anche in questo caso è perciò plausibile che lo sfondo fosse quello di una *disputatio* teorica.

37 *In laqueum, quem venandi causa posueras, aper incidit: cum eo haereret, exemptum eum abstuli: num tibi videor tuum aprum abstulisse? et si tuum putas fuisse, si solutum eum in silvam dimississem, eo casu tuus esse desisset an maneret? et quam actionem mecum haberes, si desisset tuus esse, num in factum dari oportet, quaero.*

*Respondit: laqueum videamus ne intersit in publico an in privato posuerim et, si in privato posui, utrum in meo an in alieno, et, si in alieno, utrum permissu eius cuius fundus erat an non permissu eius posuerim: praeterea utrum in eo ita haeserit aper, ut expedire se non possit ipse, an diutius luctando expediturus se fuerit. summam tamen hanc puto esse, ut, si in meam potestatem pervenit, meus factus sit. sin autem aprum meum ferum in suam naturalem laxitatem dimississes et eo facto meus esse desisset, actionem mihi in factum dari oportere, veluti responsum est, cum quidam poculum alterius ex nave eiecisset.*

38 Forse addirittura anche superfluo, rispetto all'elemento su cui parrebbe poi davvero basarsi la decisione, vale a dire essere la preda, grazie alla presa in trappola, *in potestatem perventa* di colui che la trappola pose: ampia discussione sul pt. in MANFREDINI, *Chi caccia*, 26-31.

che un terzo ha aperto la trappola altrui per prendersi o rimettere in libertà la preda. Viceversa, disponendo della sola parte di Proculo, i termini della questione – anche in questo caso più probabilmente teorici, piuttosto che relativi a un caso concreto – si potrebbero ricostruire solo dal finale del discorso e solo parzialmente<sup>39</sup>.

Anche in D. 45.1.113 pr. (= L. 7)<sup>40</sup> la risposta muove direttamente da una *distinctio*: in questo caso, se il ritardo accumulato dal *promissor*, quando ottenne una proroga al primo agosto della conclusione dei lavori presi in appalto, fosse già tale da non lasciare alcuna possibilità di consegnare l'*opus* alla data iniziale convenuta del primo giugno. Di nuovo, si tratta però soltanto dell'approfondimento di un unico elemento della fattispecie, con un discorso che sarebbe poco perspicuo se il lettore già non conoscesse la natura del problema prospettato dal corrispondente, vale a dire che il committente si era cautelato con una penale sottoposta alla condizione '*si opus arbitrato meo ante kalendas Iunias effectum non sit*', e che si trattava di valutare se la proroga concessa escludesse l'integrazione di questa condizione<sup>41</sup>.

Similmente, in D. 18.1.69 (= L. 31)<sup>42</sup>, se il lettore già non conoscesse il con-

39 La natura teorica della *quaestio* è suggerita sia dal fatto che il corrispondente riferisca il caso a Proculo (*in laqueum quem posueras*) sia dai termini del tutto vaghi con cui ne delinea i contorni. Quanto al prologo e allo svolgimento del fatto, esso richiede infatti le tre precisazioni di cui Proculo dichiara di sentire la necessità, nella parte iniziale della risposta. Quanto all'epilogo, esso viene addirittura prospettato dal corrispondente in termini alternativi, con la doppia ipotesi dell'*aprum abstulere / dimittere*. È solo alla seconda variante che si riferisce la risposta di Proculo.

40 *Cum stipulatus sim mihi, Procule, si opus arbitrato meo ante kalendas Iunias effectum non sit, poenam, et protuli diem: putasne vere me posse dicere arbitrato meo opus effectum non esse ante kalendas Iunias, cum ipse arbitrio meo aliam diem operi laxiorem dederim?*

*Proculus respondit: non sine causa distinguendum est interesse, utrum per promissorem mora non fuisset, quo minus opus ante kalendas Iunias ita, uti stipulatione comprehensum erat, perficeretur, an, cum iam opus effici non posset ante kalendas Iunias, stipulator diem in kalend<a>s August<a>s (corr. Momms.) protulisset. nam si tum diem stipulator protulit, cum iam opus ante kalendas Iunias effici non poterat, puto poenam esse commissam nec ad rem pertinere, quod aliquod tempus ante kalendas Iunias fuit, quo stipulator non desideravit id ante kalendas Iunias effici, id est quo non est arbitratus ut fieret quod fieri non poterat. aut si hoc falsum est, etiam si stipulator pridie kalendas Iunias mortuus esset, poena commissam non esset, quoniam mortuus arbitrari non potuisset et aliquod tempus post mortem eius operi perficiendo superfuisset. et prope modum etiam si ante kalendas Iunias [futurum] <certum> (corr. Momms.) esse coepit opus ante eam diem effici non posse, poena commissam est.*

41 Per una recente e approfondita esegesi del brano, vd. PROCCHI, *Profili*, 173-175; *ivi* ult. bibl. anche in merito alla questione sia della genuinità della parte finale, sia dello sfondo pratico o teorico del caso.

42 *Rutilia Polla emit lacum Sabatenem angularium et circa eum lacum pedes decem: quaero,*

tenuto del contratto sottoposto al giurista – questa volta con riferimento a una vicenda concreta – e cioè che l’acquisto da parte di una certa signora di un certo lago includeva anche la porzione di terreno circostante per una profondità di dieci piedi, faticherebbe a capire perché nella risposta ci si riferisca senza ulteriori dettagli proprio a questa misura<sup>43</sup>. E infine, in D. 23.4.17 (= L. 33)<sup>44</sup>, a disporre della sola risposta di Proculo, si vedrebbe il giurista muovere da una considerazione sul principio di fondo che governa la classe dei patti *de reddenda dote*, e poi svolgerne le ricadute, arrivando per gradi a un patto specifico. Il confronto con la domanda mostra che il patto finale coincide con quello oggetto del quesito, ma la sua (ri)proposizione è fatta comunque in una forma soltanto parafrastica, e senza accompagnargli alcuni dettagli di fatto enucleati dal corrispondente<sup>45</sup>. Anche in questo caso, la presenza della domanda conferisce perciò all’insieme del discorso maggior ordine e concretezza.

### 3. Parallelismi tra domanda e risposta

Nella scala che andiamo idealmente componendo, le tre classi di casi considerate nell’ultima parte del precedente paragrafo si pongono idealmente nel

[*numquid et*] <num quia ii> (corr. Momms.) *decem pedes, qui tunc accesserunt, sub aqua sint, quia lacus crevit, an proximi pedes decem ab aqua Rutiliae Pollae iuris sint.*

*Proculus respondit: ego existimo eatenus lacum, quem emit Rutilia Polla, venisse quatenus tunc fuit, et circa eum decem pedes qui tunc fuerunt, nec ob eam rem, quod lacus postea crevit, latius eum possidere debet quam emit.*

43 Per una recente e ampia disamina del brano, volta tra le altre cose a inquadrare storicamente la vicenda, anche ambientale, al centro del caso sottoposto a Proculo, vd. BISCOTTI, *Ermeneutica, passim*.

44 *Atilicinus Proculo suo salutem. Cum inter virum et uxorem pactum conventum ante nuptias factum sit, ut quibus diebus dos data esset, isdem divortio facto redderetur, post quinquennium quam nuptiae factae sunt uxor viro dotem dedit: divortio facto quaero, utrum quinquennii die vir uxori dotem redderet an statuto legibus tempore.*

*Proculus respondit: Quod ad diem reddendae dotis attinet, pacto existimo meliorem condicionem mulieris fieri posse, deteriore non posse: itaque si cautum est, ut propiore tempore, quam legibus constitutum est, reddatur, stari eo debere, si ut longiore, [nec] <non> valere id pactum conventum. cuius sententiae conveniens est dicere, si pacto convento cautum est, ut quanto serius quaeque [et] <res> (corr. Momms.) post nuptias data fuerit, tanto post divortium reddatur, si propiore, quam in reddenda dote constitutum est, data sit, valere pactum conventum, si longiore, non valere.*

45 Nel senso che si omette di ricordare, nella risposta, che alla costituzione della dote la moglie aveva provveduto passati cinque anni dalle nozze; sicché il problema che si poneva, ai sensi del patto ‘*ut quibus diebus dos data esset, isdem divortio facto redderetur*’, era se il marito potesse contare a sua volta su un arco di cinque anni dal divorzio, per restituire la dote. Sulla struttura complessiva della risposta di Proculo, vd. di recente SÁNCHEZ-MORENO ELLART, *The Principle*, 125-127.

mezzo. Se alla base, come si è visto, si collocavano infatti quegli scambi epistolari dove la laconicità della risposta renderebbe semplicemente impossibile comprendere il senso del discorso, senza partire dal quesito che ne è alla base, negli scalini successivi la presenza della domanda aiuta a colmare un deficit di chiarezza, insito in una risposta che entra subito nel vivo del ragionamento e solo in funzione dello stesso recupera strada facendo, ma selettivamente, i presupposti fattuali del caso. Al vertice della scala sta infine un esiguo gruppo di brani, la caratteristica delle cui risposte è di presentare un recupero della fattispecie di partenza pressoché completo, fra l'altro costruito in termini tendenzialmente simmetrici rispetto alla domanda. In altre parole, l'esposizione dei fatti, su cui il corrispondente basa il proprio quesito, si trova riproposta tal quale nel discorso di Proculo. Se ci si mette nella prospettiva di un lettore del Digesto, la compresenza di domanda e risposta necessita dunque qui di una spiegazione diversa; il che ci obbliga a tornare a considerare analiticamente i singoli testi.

Uniformandosi alla sequenza di Lenel, il primo testo da prendere in considerazione è D. 50.16.125 (= L. 20):

*Nepos Proculo suo salutem. Ab eo, qui ita dotem promisit: 'cum commodum erit, dotis filiae meae tibi erunt aurei centum', putasne protinus nuptiis factis dotem peti posse? quid si ita promississet: 'cum potuero, doti erunt?' quod si aliquam vim habeat posterior obligatio, 'possit' verbum quomodo interpretaris, utrum aere alieno deducto an extante?*

*Proculus: Cum dotem quis ita promisit: 'cum potuero, doti tibi erunt centum', existimo ad id quod actum est interpretationem redigendam esse: nam qui ambigue loquitur, id loquitur, quod ex his quae significantur sensit. propius est tamen, ut hoc eum sensisse existimem 'deducto aere alieno potero'. potest etiam illa accipi significatio 'cum salva dignitate mea potero': quae interpretatio eo magis accipienda est, si ita promissum est 'cum commodum erit', hoc est 'cum sine incommodo meo potero'.*

Viene sottoposta a Proculo – se nell'ambito di una discussione teorica o di una consulenza cautelare, è disputato – l'interpretazione di due clausole apposte alla costituzione *verbis* di una dote: la prima recita '*cum commodum erit*', la seconda '*cum potuero*'<sup>46</sup>. Con riferimento alla prima clausola, un corrispondente che incontreremo anche in altre occasioni (Nepote) chiede se la sua presenza nell'atto costitutivo permetta comunque di pretendere la dote non

46 Per il riferimento, forse anche testuale, alla *dotis dictio*, vd. LENEL, *Palingenesia*, I, 163 ntt. 2-5 e BREMER, *Iurisprudenciae*, 120 n. 1 e 121 nn. 1-3; adde WACKE, *Zur Einrede*, 465 e n. 55. A quest'ultimo studio (p. 463 n. 38) si può rinviare anche per la discussione circa lo sfondo, teorico piuttosto che cautelare, della *quaestio*.

appena celebrato il matrimonio. Con riferimento alla seconda clausola, la questione è invece se essa rappresenti qualcosa di più di una formula di stile e, in caso affermativo, se il verbo *'posse'* significhi che il costituente debba disporre di una somma pari a quella promessa, al netto o al lordo di eventuali debiti verso terzi. Proculo risponde partendo dal fondo e sottolineando, in via preliminare, l'ambiguità dell'espressione *'cum potuero'*. Dopo aver dato atto che la risposta non può non dipendere da quanto effettivamente stabilito dalle parti<sup>47</sup>, il giurista aggiunge che l'interpretazione in astratto preferibile è che la clausola impegni a pagare non appena si disponga della liquidità necessaria al netto dei debiti. Di seguito, si precisa che la clausola potrebbe essere interpretata anche in un secondo senso, vale a dire come se subordinasse l'impegno di versare la dote alla disponibilità di una liquidità sufficiente a non dover rinunciare a spese che comprometterebbero la propria *dignitas*. Infine, si precisa che quest'altra interpretazione sarebbe senz'altro la più adeguata a fronte della clausola *'cum commodum erit'*, così rispondendo implicitamente anche al primo quesito che era stato presentato.

Se si confrontano domanda e risposta dal punto di vista della reciproca economia informativa, si vede agevolmente che la parte di Proculo contiene qualcosa di più e qualcosa di meno rispetto alla parte del corrispondente. Qualcosa di più, perché ai due significati concorrenti, individuati nel quesito per la clausola *'cum potuero'*, la risposta ne aggiunge un terzo, del quale ci si serve poi per interpretare anche la clausola *'cum commodum erit'*. Qualcosa di meno, perché le soluzioni indicate da Proculo escludono solo implicitamente le alternative segnalate dal corrispondente. Nella prospettiva di un lettore giustiziano del brano, si può dunque dire che la domanda continua ad assicurare un miglior quadro delle informazioni. Rispetto ai casi passati in rassegna nel par. precedente, la differenza è che questo surplus informativo non si misura sugli elementi del fatto, ma sul piano della *quaestio iuris*, la quale risulta arricchita per le varianti che si potrebbero astrattamente prendere in considerazione.

Qualcosa di simile avviene nel secondo testo di questo sottogruppo, D. 41.1.56 pr. (= L. 29):

*Insula est enata in flumine contra frontem agri mei, ita ut nihil excederet longitudo regionem praedii mei: postea aucta est paulatim et processit contra frontes et*

47 Un *caveat* sulla cui bontà le critiche di WACKE, *Zur Einrede*, 465-466, non mi sembra si debbano accogliere, data la varietà delle possibilità esegetiche che la locuzione *'cum potuero'* obiettivamente apre, e che il ragionamento del giurista non arriverà del resto ad escludere in assoluto: vd. BATTAGLIA, *Iuliani de ambiguitatibus*, 196-197. Da parte di entrambi gli Autori, approfondimenti anche per il rapporto tra il brano di Proculo e il precedente intervento di Servio tradito in D. 23.3.79.1.

*superioris vicini et inferioris: quaero, quod adcrevit utrum meum sit, quoniam meo adiunctum est, an eius iuris sit, cuius esset, si initio ea nata eius longitudinis fuisset. Proculus respondit: flumen istud, in quo insulam contra frontem agri tui enatam esse scripsisti ita, ut non excederet longitudinem agri tui, si alluvionis ius habet et insula initio propior fundo tuo fuit quam eius, qui trans flumen habebat, tota tua facta est, et quod postea ei insulae alluvione accessit, id tuum est, etiamsi ita accessit, ut procederet insula contra frontes vicinorum superioris atque inferioris, vel etiam ut propior esset fundo eius, qui trans flumen habet.*

Si affronta – anche in questo caso senza elementi davvero dirimenti per attribuire alla discussione uno sfondo esclusivamente teorico<sup>48</sup> – il problema della proprietà di un’*insula in flumine enata*, cresciuta col tempo a un punto tale da superare il prolungamento ideale dei confini del fondo prospiciente, tanto a monte quanto a valle. Nella risposta, Proculo intreccia la soluzione a una riproposizione assolutamente fedele del fatto<sup>49</sup>, il quale risulta anzi arricchito da una variante non contemplata dal corrispondente<sup>50</sup>. Per la parte non descrittiva, se così si può dire, ma normativa del discorso, il rapporto però si rovescia, ed è la risposta di Proculo a risultare tendenzialmente meno completa. Innanzitutto, perché il giurista, nell’aderire a una delle due soluzioni, già prospettate dal corrispondente, vale a dire che l’unico frontista iniziale continuerà a restare unico proprietario del tutto, lo fa in modo del tutto apodittico, laddove il suo interlocutore aveva invece abbozzato una motivazione (*quoniam meo adiunctum est*, scil. l’incremento). In secondo luogo, perché non viene (ri)menzionata da Proculo l’opposta opzione individuata dal corrispondente, la quale consisterebbe nel frazionare la proprietà dell’isola in corrispondenza dei prolungamenti ideali dei confini dei frontisti che tali sono divenuti solo in progresso di tempo. È dunque anche in questo caso sul piano della *quaestio iuris* che la domanda viene a esprimere un surplus d’informazioni rispetto alla risposta<sup>51</sup>.

48 Cfr. HORAK, *Besprechung*, 409 e n. 15.

49 Il corrispondente descrive l’incremento progressivo dell’isola *in flumine enata* come un *postea paulatim augere et contra frontes et superioris vicini et inferioris procedere*; Proculo parafrasa l’accaduto come un *postea insulae alluvione accedere* (scil. l’incremento) [...] *ut procederet insula contra frontes vicinorum superioris atque inferioris*. Dunque, mentre nella domanda sembra prevalere la rappresentazione concreta delle dimensioni dell’isola che crescono poco a poco, nella risposta si assorbe questo elemento nel concetto di *alluvio*; ciò anche in ragione del giro complessivo della frase, che guarda alla condizione giuridica dell’incremento (*et id quod postea alluvione accessit [...] tuum est*).

50 Vale a dire che l’isola si sia estesa non solo per la lunghezza del fiume, ma anche per la sua larghezza, finendo per diventare più prossima al fondo prospiciente sul lato opposto.

51 Anche se un punto trascurato dal corrispondente, e puntualizzato invece da Proculo, può forse vedersi nell’inciso ‘*si alluvionis ius habet*’ (scil. il fondo dell’unico e più vicino fron-

Non partecipa invece di questo denominatore comune il terzo, e ultimo, testo da prendere in considerazione, D. 41.1.56.1 (= L. 29):

*Item quaero, si, cum propior ripae meae enata est insula et postea totum flumen fluere inter me et insulam coepit relicto suo alveo, quo maior amnis fluerat, numquid dubites, quin etiam insula mea maneat et nibilo minus eius soli, quod flumen reliquit, pars fiat mea? rogo, quid sentias scribas mihi.*

*Proculus respondit: Si, cum propior fundo tuo initio fuisset insula, flumen relicto alveo maiore, qui inter eam insulam fuerat et cum fundum vicini, qui trans flumen erat, fluere coepit inter eam insulam et fundum tuum, nibilo minus insula tua manet. set alveus, qui fuit inter eam insulam et fundum vicini, medius dividi debet, ita ut pars propior insulae tuae tua, pars autem propior agro vicini eius esse intellegatur.*

Il brano – che consideriamo per il momento senza l'appendice finale che si legge nel Digesto – costituisce lo sviluppo del precedente; il che pone il problema – su cui pure dovremo tornare – di stabilire se anche negli *epistularum libri* i due passaggi si presentassero in questa stessa sequenza, cioè alternando domanda e risposta. Se ora ci si limita a considerare il testo nella stessa prospettiva dei precedenti, cioè per come le informazioni si distribuiscono tra la parte del corrispondente e quella di Proculo, la conclusione è che la prima parte non esprime davvero nulla che non si (ri)trovi anche nella seconda. Sul piano del fatto, ciò che si prospetta nel quesito è che dopo la formazione di un'*insula* più vicina a una delle due sponde del fiume (e perciò di proprietà esclusiva del proprietario del fondo rivierasco corrispondente), il fiume si sia ritirato dall'alveo maggiore che separava l'isola dalla sponda opposta. Muovendo dalla sopravvenuta modifica del corso del fiume, la *quaestio iuris* è se l'*insula* continui ad essere di proprietà del frontista affacciato su quello che inizialmente era l'alveo minore, e se questi abbia poi anche diritto a una parte dell'alveo in cui le acque hanno smesso di scorrere. Dopo aver esposto il caso a sua volta, e con assoluta completezza, Proculo risponde affermativamente al primo quesito, confermando che la proprietà dell'isola rimane a chi si affacciava sull'alveo meno largo del fiume, e passa poi a precisare le modalità secondo cui va divisa la proprietà dell'alveo maggiore derelitto.

Se riassumiamo i termini della relazione tra le due parti di D. 41.1.56.1, la

tista iniziale). Il *caveat* potrebbe sottintendere di non dare per scontato il presupposto da cui muove il quesito, e cioè che nella sua conformazione iniziale l'isola appartenesse senz'altro al proprietario del fondo rivierasco. Si sa infatti che lo *ius alluvionis* non si applicava a vantaggio del frontista, quando l'isola si fosse formata di rimpetto a un fondo *limitatus*: sulla questione vd. di recente BARBATI, *Riflessioni*, 261-269; *ivi* anche per i dubbi sul regime che si sarebbe seguito per questo caso particolare al tempo di Proculo.

conclusione è presto detta: quanto al fatto, esso ritorna con termini sostanzialmente identici tanto nella domanda quanto nella risposta, e occupando in entrambe le parti la prima posizione; quanto alla soluzione, quella prospettata apoditticamente dal corrispondente tale rimane nella risposta di Proculo. A mettersi nei panni di un lettore del Digesto, ne deriva che la lettura preliminare del quesito potrebbe giudicarsi del tutto superflua. Il che finisce per distinguere quest'ultimo testo sia da quelli passati in rassegna nel par. precedente (dove solo la versione del corrispondente permette al lettore di farsi un'idea precisa della *quaestio facti*) sia da quelli considerati all'inizio del presente par. (dove la domanda offre un surplus di informazioni circa la *quaestio iuris*). Di qui l'interrogativo: perché proprio (e solo) per D. 41.1.56.1 i compilatori avrebbero dovuto includere nell'*excerptum* la porzione di *epistula* del corrispondente?

Una prima possibilità è che si fosse voluto conservare anche per il § 1 del brano quella stessa struttura “doppia” che si era deciso di conservare per il § *pr.* In altre parole, una volta deciso, per quella esigenza di completezza di cui si è detto, di mantenere per la prima consultazione la struttura originaria di domanda e risposta, la stessa struttura si continuò a mantenere, vuoi per inerzia vuoi per amor di simmetria, anche per la consultazione successiva e coordinata, nonostante la cosa fosse qui superflua da un punto di vista informativo. È una possibilità, ma poco appagante, anche in ragione del fatto che per un altro passaggio dell'epistolario si dà la possibilità che si sia verificato proprio l'esatto contrario, vale a dire che da un unico scambio epistolare i compilatori abbiano estratto un primo spezzone, riprodotto nella forma “doppia” di domanda e risposta, e poi un secondo spezzone, riprodotto invece per la sola parte di Proculo<sup>52</sup>.

Una seconda possibilità è che in D. 41.1.56.1, diversamente da tutti i casi precedenti, la presenza della domanda s'imponesse agli occhi dei compilatori non in funzione di una risposta che, come si è visto, non le toglie nulla, bensì in funzione di ciò che alla risposta segue ulteriormente. D. 41.1.56.1 termina infatti con un *addendum*, relativo all'uso improprio fatto nei passaggi precedenti del termine *insula*, sul quale dobbiamo portare ora la nostra attenzione. Quella che segue è la versione della postilla, per come la si legge nella *littera Florentina*:

*Intellego, ut et cum ex altera parte insulae alveus fluminis exaruerit, desisse insulam esse, sed quo facilius res intellegeretur, agrum, qui insula fuerat, insulam appellam.*

Dal momento che si discute dell'inaridimento di uno dei due alvei del fiume che lambivano l'isola, va da sé che l'*insula* non si può più considerare tale, a rigore, ed è solo per rendere il discorso immediatamente comprensibile che si

52 Ci si riferisce ai §§ *pr.*-1 di D. 8.2.13 (= L. 3), sul cui rapporto vd. *infra* par. 8.

continua a impiegare quel termine. Tale è il senso di fondo dell'*addendum*. Sul piano della forma, le cose non sono però così semplici. L'affermazione parte in prima persona (e con una costruzione che senza emendazioni rasenta l'anacoluto o meriterebbe forse meglio la *crux*): *Intellego ut et [...] desisse insulam esse*<sup>53</sup>. Nell'avversativa che segue, allorché si deve precisare che è solo per comodità che si continua a usare il termine *insula*, quest'altra azione si ritrova però predicata in terza persona plurale: *appellant*; dunque con una discrasia tra il discorso diretto della principale e quello indiretto della coordinata. Per eliminare la tensione, si è proceduto in due direzioni: mentre i manoscritti della *Vulgata* già presentavano la lezione *appellasti*<sup>54</sup>, Mommsen ha proposto di correggere *appellant* in *appellavi*<sup>55</sup>. Dunque, secondo Mommsen, Proculo starebbe tornando sull'uso da lui stesso fatto del termine *insula*; secondo la *Vulgata*, la chiosa sarebbe invece rivolta all'uso improprio che del termine era stato fatto dal corrispondente.

A nostro avviso, l'una e l'altra emendazione mal si conciliano col fatto che nel botta e risposta sulle conseguenze del ritiro del fiume dall'alveo maggiore, il termine *insula* era stato usato in effetti da entrambi i locutori, cioè prima da Proculo, ma prima ancora dal suo corrispondente. Il plurale *appellant*, trådito dalla *Florentina*, riflette appunto questo stato di cose, e si accorda al verbo in-

53 Per l'emendazione cfr. MOMMSEN, *Digesta*, II, 500 n. 2 e BONFANTE - FADDA *et alii*, *Digesta*, 1157 n. 6, che per il tratto *ut [et]* accolgono la correzione *intellego ut<ique>*, eliminando in questo modo il doppio problema di una subordinata all'infinito introdotta da *ut* e della presenza di un *et* apparentemente concessivo, ma non appropriato al contesto. Alternativamente, si potrebbe ipotizzare che i due lemmi problematici siano la corruzione di un originario *'autem'*. A riprova del fatto che la questione non incide comunque sul significato della postilla, LENEL, *Palingenesia*, II, 165 e BREMER, *Iurisprudentiae*, 127 accettano il testo così come trådito.

54 Segnalata nelle edizioni precedenti la revisione di Mommsen: vd. per es. l'*editio stereotypa* dei fratelli KRIEGEL, *Corpus*, 743 n. 18.

55 MOMMSEN, *Digesta*, II, 500 n. 3. Lo seguono BONFANTE - FADDA *et alii*, *Digesta*, 1157 n. 8, nonché BREMER, *Iurisprudentiae*, 127 n. 1. L'emendazione di Mommsen è ritenuta preferibile anche dall'anonimo Revisore del saggio, che ringrazio per l'osservazione. A fronte dell'ipotesi ulteriore, di cui si dirà subito a testo, che il periodo finale di D. 41.1.56.1 costituisca un glossema, essa continua tuttavia a sembrarmi meno probabile. Innanzitutto, se fosse sempre Proculo a parlare, si spiegherebbe meno facilmente lo scarto di senso del verbo *intellegere*, nella postilla usato nel significato di 'capire', ma immediatamente prima in quello di 'considerare' (cfr. in questo senso già HORAK, *Besprechung*, 403 n. 2). In secondo luogo, è degno di nota che a fronte anche delle altre difficoltà testuali concentrate nella frase finale (*supra* nt. 53) in tutta la lunga parte precedente del brano si diano errori quasi esclusivamente di copia, come tali corretti già in sede di allestimento della *Florentina* (cfr. l'apparato di MOMMSEN, *Digesta*, II, 499-500). Le due circostanze mi sembrano convergere verso una postilla dalla scrittura meno controllata rispetto al (resto del) testo, e perciò più probabilmente intrusa.

ziale in prima persona, *intellego*, supponendo che a parlare sia adesso una terza persona, la quale sta registrando l'uso improprio, ancorché comprensibile, che del termine *insula* risultava fatto da entrambi i protagonisti del dialogo.

La presenza di un terzo locutore, estraneo allo scambio epistolare che precede, suggerisce dunque di considerare l'intero tratto finale di D. 41.1.56.1, *intellego* – *appellant*, come una glossa marginale, penetrata nel testo degli *epistularum libri* in uno dei passaggi pregiustiniani della tradizione manoscritta<sup>56</sup>. D'altro canto, proprio il fatto che agli occhi dei compilatori del Digesto questo squarcio dell'opera si presentasse in una veste che vedeva ormai come incorporata la puntualizzazione terminologica finale, può contribuire a spiegare perché il brano sia stato escerpito in blocco, includendo nella selezione anche una domanda i cui termini, sia in fatto sia in diritto, si ritrovavano tal quali nella risposta. Se l'epilogo del discorso era di appuntare come non rigorosissimo l'uso del termine *insula* che si trovava in entrambe le precedenti porzioni del testo, il fatto di renderle entrambe disponibili al lettore rispondeva a un'esigenza di coerenza complessiva del testo stesso.

#### 4. Risposte autonome

Quale che sia la spiegazione migliore circa l'allestimento complessivo di D. 41.1.56.1, il confronto con i testi passati in rassegna nei parr. 2-3 evidenzia che le risposte di Proculo potevano riportarsi ai quesiti ricevuti secondo vari livelli e modelli, incluso quello, documentato proprio da D. 41.1.56.1, di riprendere in modo esaustivo sia i termini in fatto sia le conseguenze in diritto prospettate dal corrispondente. Alla luce di quest'ultimo modello si spiega perciò agevolmente la presenza nel Digesto di "risposte epistolari autonome" di Proculo. Ci serviamo di questa etichetta, per denotare un piccolo gruppo di testi la cui caratteristica è di autorappresentarsi linguisticamente come risposte del giurista a un quesito previo, ma che nel Digesto sono riprodotte senza essere accompagnate dalla (ri)proposizione del quesito medesimo, dai compilatori giudicato evidentemente superfluo.

56 Ci sembra invece più difficile mantenere la lezione trädita dalla *Florentina*, attribuendola al tempo stesso al testo originale di Proculo, come sembra invece postulare LENEL, *Palingenesia*, II, 166. In questo senso vd. invece esplicitamente KRAMPE, *Proculi*, 20, il quale attribuisce valore generale all'osservazione, dando ad *appellant* un significato impersonale («man nenne»). L'uso impersonale della terza persona plurale, che si realizza con verbi come *aiunt*, *ferunt* o simili (vd. HOFMANN - SZANTYR, *Lateinische Syntax*, 418-419), ai quali potrebbe pure concedersi in astratto di avvicinare *appellant*, implica comunque un oggetto che l'autore del testo registra come esterno; il che mal si concilia con il ricorso al termine '*insula*' fatto in prima battuta dallo stesso Proculo.

Il primo caso – piuttosto noto agli storici del diritto – è rappresentato dalla lunga discussione dedicata da Proculo all'arbitraggio delle *partes societatis*. Nel Digesto la discussione si allunga per più frammenti, date le fusioni (in senso bluhmiano) realizzate dai compilatori con brevi estratti dalle *Quaestiones* di Paolo. Ai fini della nostra rassegna è sufficiente considerare la prima parte del discorso, trådita in D. 17.2.76 (= L. 12):

*Societatem mecum coisti ea condicione, ut Nerva amicus communis partes societatis constitueret: Nerva constituit, ut tu ex triente socius esses, ego ex besse: quaeris, utrum ratum id iure societatis sit an nihilo minus ex aequis partibus socii simus. existimo autem melius te quaesitum fuisse, utrum ex his partibus socii essemus quas is constitueret, an ex his quas virum bonum constituere oportuisset. arbitratorum enim genera sunt duo, unum eiusmodi, ut sive aequum sit sive iniquum, parere debeamus (quod observatur, cum ex compromisso ad arbitrum itum est), alterum eiusmodi, ut ad boni viri arbitrium redigi debeat, etsi nominatim persona sit comprehensa, cuius arbitratu fiat.*

Il discorso muove dall'esposizione del caso (se di scuola o reale, anche in questo caso è discusso)<sup>57</sup>: due soci demandano a un comune amico di stabilire le rispettive quote di partecipazione alla società, e questi le fissa nella misura di un terzo e due terzi. Proseguendo, s'intuisce tuttavia che quello prospettato non è un fatto inedito, di cui Proculo stia cioè introducendo la discussione ex novo; si tratta piuttosto della riprospettazione di una fattispecie sottoposta al giurista da un anonimo corrispondente. È a costui che viene infatti riferita la *quaestio iuris* che ne deriva (*quaeris*), per di più correggendolo per l'errata impostazione del quesito (*existimo [...] melius te quaesitum fuisse*). Il corrispondente chiedeva infatti se l'arbitrato descritto fosse conforme al regime della *societas* o se le partecipazioni dei soci dovessero comunque fissarsi per quote uguali. Secondo Proculo, ci si sarebbe dovuti invece chiedere se le quote dei soci dovessero essere in ogni caso quelle fissate dall'arbitro, oppure quelle che l'arbitro avrebbe dovuto fissare secondo i parametri oggettivi di un *vir bonus*. Precipato il senso della *distinctio*, richiamandosi alla configurabilità in astratto di due diversi modelli di arbitratore, il giurista passerà poi a spiegare che è al secondo tipo di *arbitratus*, quello del *vir bonus*, sindacabile attraverso il *iudicium bonae fidei*, che ci si deve riferire nel caso proposto<sup>58</sup>.

57 Cfr. MILANI, *Amicitia*, 509 n. 97.

58 Si tratta della parte svolta in D. 17.2.78 e 80 (sulla cui costituzione, nella scia della correzione proposta da MOMMSEN, *Digesta*, I, 511 n. 1, vd. da ult. MILANI, *Amicitia*, 519 e n. 145), dalla quale si chiarisce che la rettifica rivolta al corrispondente serve a evitare le secche di un'impostazione troppo rigida, ai sensi della quale, una volta esclusa la validità della spere-

Se per D. 17.2.76 è dunque palese che l'impianto della risposta di Proculo prevede un riassunto preliminare e fedele di un quesito di partenza, stralciato proprio per questa ragione al momento di escerpire il testo, per un secondo *excerptum* la configurabilità di questo stesso modello è invece molto più ostica. Il problema nasce dalla veste contraddittoria con cui si presenta nella *littera Florentina* il brano in questione, D. 31.47 (= L. 22):

*Sempronius Proculus Nepoti suo salutem. Binae tabulae testamenti eodem tempore exemplarii causa scriptae (ut volgo fieri solet) eiusdem patris familias proferuntur: in alteris centum, in alteris quinquaginta aurei legati sunt Titio: quaeris, utrum centum et quinquaginta aureos an centum dumtaxat habiturus sit. Proculus respondit: in hoc casu magis heredi parcendum est ideoque utrumque legatum nullo modo debetur, sed tantummodo quinquaginta aurei.*

Il testo si apre con una *inscriptio* epistolare in cui Proculo, nominato eccezionalmente anche per il gentilizio *Sempronius*, figura come mittente e come destinatario quello stesso Nepote già incontrato nell'esame di D. 50.16.125. Al netto di questa differenza con il brano precedente, dove l'assenza dell'*inscriptio* nasconde l'identità del corrispondente, nella parte iniziale della lettera escerpita per D. 31.47 si ripropone la medesima dialettica dell'*epistula* escerpita per D. 17.2.76. In altre parole, Proculo attacca con una esposizione del fatto, ma si chiarisce subito dopo (e sempre grazie al *quaeris*, in seconda persona) che il fatto esposto non è altro che quello prospettato al giurista in una precedente lettera, insieme al quesito di diritto, che Proculo parimenti riprende. Nel caso specifico, il fatto di partenza è che nelle due copie di un medesimo testamento risulti assegnato in favore della stessa persona un legato per due cifre diverse: in una copia per cento, nell'altra per cinquanta. Il quesito che ne deriva è quanto possa pretendere il legatario: se centocinquanta (cioè la somma delle due cifre) oppure cento (cioè la sola cifra maggiore)<sup>59</sup>.

quazione decisa dall'arbitro, le *partes societatis* dovrebbero considerarsi indeterminate e perciò da fissare come uguali: cfr. TALAMANCA, *Società*, 838 e n. 263. Diversamente SANTUCCI, *Il socio*, 66-67, il quale pensa che il quesito del corrispondente risenta ancora della controversia tardo-repubblicana intorno alla possibilità di stabilire quote differenziate nelle perdite e nei profitti. Per ulteriori ragguagli esegetici sullo svolgimento del pensiero di Proculo, vd. di recente MILANI, *Amicitia*, 511-524, in part. quanto alla tesi che il giurista non trovasse che l'*arbitrium* cd. *merum* fosse situazione inconciliabile in assoluto con il *ius societatis*, ma rimandasse a una *quaestio voluntatis* se le parti avessero concordato un arbitraggio di quel tipo piuttosto che un *arbitrium* cd. *boni viri*, risolvendo la *quaestio* nel secondo senso perché nel caso concreto sottopostogli i soci avevano scelto come arbitro un *communis amicus*.

<sup>59</sup> Nella *littera Florentina*, il numerale centocinquanta risulta scritto per esteso solo grazie alla correzione di F<sup>2</sup>, che completa '*utrum <centum> et quinquaginta*'. Tuttavia, la successiva

Se in questa prima parte di D. 31.47 sembra dunque Proculo a parlare, riassumendo le posizioni di Nepote, e in linea con una *inscriptio* nella quale il giurista si presenta come il mittente e Nepote come destinatario, diventa difficile capire per quale ragione, quando il brano passa a quella che sulla questione risulta essere la personale opinione di Proculo<sup>60</sup>, questa venga introdotta dal sintagma *Proculus respondit*. Dato che negli altri *excerpta* degli *epistularum libri* il sintagma in questione divide regolarmente quanto scrive il corrispondente da quanto risponde il giurista, le due parti del testo entrano necessariamente in tensione. E poiché la tensione si estende fatalmente alla *salutatio* epistolare iniziale, e perciò al valore da assegnare al gentilizio lì eccezionalmente associato al nome di Proculo, si spiega che il dibattito relativo abbia coinvolto anche studiosi interessati in via principale alla biografia del giurista. Le posizioni al riguardo sono tre. La prima – capitanata da Mommsen – ha fiducia nel *Proculus respondit* intermedio, ed emenda di conseguenza la prima parte del testo, dov'è necessario che Proculo figuri come destinatario di una lettera inviatagli da (Sempronio) Nepote<sup>61</sup>. Altri fa il contrario, attribuendo al sintagma *Proculus respondit* la natura ora di un glossema ora di un inserto compilatorio<sup>62</sup>. Altri ancora evita correzioni di sorta, osservando che anche a prendere l'intero testo come estratto da un'unica lettera, scritta da (Sempronio) Proculo a Nepote, non vi sarebbe comunque alcuna necessità di espungere il successivo *Proculus*

opzione *an centum dumtaxat* lascia aperta la possibilità che *F*<sup>1</sup> avesse correttamente trascritto una cifra in cui si dava per sottintesa la parte compresa nella alternativa seguente: cfr. SCOTTI, *La pluralità*, 20 e 36 n. 121; nello stesso senso vd. implicitamente LENEL, *Palingenesia*, II, 164 e BREMER, *Iurisprudentiae*, 123. Non ha trovato invece seguito la congettura di MOMMSEN, *Digesta*, II, 48 n. 2 di correggere in *quingaginta* la seconda opzione prospettata dal corrispondente a Proculo, così da allineare perfettamente le alternative di domanda e risposta: sul pt. vd. BREMER, *Iurisprudentiae*, 123 n. 4, e ora SCOTTI, *La pluralità*, 20.

60 Giudizio sul merito del quale – e dei connessi problemi di costituzione del testo – vd. *infra* par. 7, in corrispondenza della n. 126.

61 Il che si realizza, da un lato, correggendo l'*inscriptio* epistolare trädita in *Sempronius <Nepos Proculo> suo salutem* e, dall'altro lato, emendando il trädito *quaeris* ora in *quaeritur* ora in *quaero*: nel primo senso, vd. MOMMSEN, *Digesta*, II, 48 n. 1; nel secondo, MOMMSEN - KRÜGER, *Corpus*, 474 n. 4 (con rinvio anche alla *Vulgata*), nonché LENEL, *Palingenesia*, II, 164 n. 3, KRÜGER, *Geschichte*, 153 n. 44, BREMER, *Iurisprudentiae*, 123 n. 2 e KUNKEL, *Herkunft*, 123 n. 128. Alla stessa conclusione sembrerebbe in definitiva accedere anche KRAMPE, *Proculi*, 1-2 e 38 n. 4, nonché ora SCOTTI, *La pluralità*, 20 e 36 n. 115.

62 Nel primo senso vd. HONORÉ, *Proculus*, 475, il quale lascia peraltro aperta l'alternativa tra una glossa e la possibilità, non ulteriormente circostanziata, di un'edizione degli *epistularum libri* non curata direttamente da Proculo. Nel senso di un inserto compilatorio vd. invece, anche in questo caso senza ulteriormente circostanziare, KARLOWA, *Römische Rechtsgeschichte*, 690.

*respondit*’, giudicato espressione dell’«Eigenart des juristischen Briefstils», volto a separare «das *responsum* vom Sachverhalt und Rechtsfrage»<sup>63</sup>.

A nostro avviso, questa terza posizione mediana è senz’altro da respingere, perché l’anomalia costituita da D. 31.47 non può risolversi con il richiamo a una tipicità dello stile epistolare tutta da dimostrare. Un conto sono infatti gli *epistularum libri* di Giavoleno, dove è sì una costante che il verbo *respondi(t)* separi, come periodo autonomo, l’esposizione del quesito dalla soluzione del giurista; ma ciò a causa di quella sistematica rielaborazione della corrispondenza di Giavoleno, che ha finito per cancellare le identità dei suoi corrispondenti, come si è segnalato a suo tempo<sup>64</sup>. Altro conto sono invece gli *epistularum libri* di Proculo, di cui il Digesto ha conservato un certo numero di *inscriptiones* epistolari. Quale che sia la ragione per cui il numero in questione risulta tanto esiguo, è un dato di fatto che il sintagma ‘*Proculus respondit*’ (se del caso anche in forma soltanto nominale) si trova il più delle volte in testi privati delle formule di saluto iniziali<sup>65</sup>. E se è certo vero che esso può trovarsi anche in testi per cui si siano mantenuti i saluti iniziali soltanto del corrispondente<sup>66</sup>, è vero anche che il sintagma non risulta mai attestato, se non appunto in D. 31.47, nel mezzo di una lettera aperta dai saluti di Proculo a questo o a quell’altro interlocutore. Da questo punto di vista, rimane perciò l’anomalia di un testo in cui dovrebbero coesistere il discorso diretto del giurista e un inserto che al giurista stesso si riferisce in terza persona.

Dovendo prendere atto e spiegare le ragioni di questa tensione, ci pare che la soluzione preferibile sia di attribuire ai compilatori la paternità del sintagma ‘*Proculus respondit*’. Emendare nel diverso modo proposto da Mommsen, significa postulare un errore della tradizione manoscritta di così ampia portata che riesce difficile rintracciarne la genesi. Per contro, sul piano dei contenuti giuridici del testo, considerando che la soluzione finale di Proculo si allontana dall’alternativa che Proculo stesso dice essergli stata prospettata dal corrispondente, riesce forse più facile figurarsi le ragioni che potrebbero aver portato i

63 Così in part. MAYER-MALY, *Proculus*, 1235. In termini analoghi LIEBS, *Nichtliterarische römische Juristen*, 143-144, richiamandosi alla varietà di forme presentate dagli *excerpta* degli *epistularum libri* per la presentazione tanto dei quesiti sottoposti a Proculo quanto delle risposte di Proculo stesso; nello stesso senso vd. PARICIO, *Una aproximación*, 86.

64 *Supra* in corrispondenza della n. 13. Non cambia la sostanza del discorso il fatto che in due casi, sui trentacinque complessivamente censibili grazie a LENEL, *Palingenesia*, I, 285-297, il verbo non formi un periodo autonomo, ma regga sintatticamente la soluzione di Giavoleno: cfr. D. 18.1.64 (= L. 78) e D. 19.5.10 (= L. 135).

65 Vd. i frr. 3, 4, 6, 7, 24, 29 e 31 L.; per il caso particolare del fr. 26, vd. oltre nel testo.

66 Vd. i frr. 20 e 33 L.

compilatori a segnalare che in quel punto della lettera cominciava l'opinione personale del giurista<sup>67</sup>.

Una volta considerato come inserto aggiunto il '*Proculus respondit*' intermedio, D. 31.47 (= L. 22) si riporta perfettamente al modello di risposta epistolare di cui sono espressione sia D. 17.2.76 (= L. 12) sia D. 41.1.56 (= L. 7). Senza limitarsi a enunciare apoditticamente la soluzione del caso, ma senza neppure iniziare a sviluppare *in medias res* il proprio ragionamento, Proculo si rivolge al corrispondente riepilogando come prima cosa i punti essenziali, in fatto e in diritto, sottopostigli dal corrispondente stesso.

Esula invece del tutto dallo schema indicato un ultimo testo che reca traccia di un discorso diretto, con il quale l'autore pare rimandare a una consultazione ricevuta. Si tratta tuttavia di un brano molto breve, percorso da una tensione in parte simile a quella già registrata per D. 31.47, ma che a causa proprio della sua sinteticità sembra sottrarsi a una spiegazione pienamente appagante. Il testo in questione è D. 46.3.84 (= L. 26).

*Egisti de peculio servi nomine cum domino: non esse liberatos fideiussores eius respondit. at si idem servus ex peculio suo permissa administratione peculii nummos solvisset, liberatos esse fideiussores eius recte legisti.*

Nel primo segmento del testo, una costruzione bipartita prende il posto di quello che nei due brani precedenti si presentava come un più didascalico schema ternario. In altre parole, alla esposizione del fatto segue ora direttamente la prospettazione di una certa conseguenza normativa, nella quale è incorporata e

67 L'ipotesi di un glossema (*supra* n. 62) ci pare meno verosimile dell'ipotesi di un intervento compilatorio in ragione della tesi, che esporremo più avanti (par. 6, in corrispondenza della n. 88 e a seguire), che il sintagma '*Proculus respondit*' corrisponda a un intervento editoriale sistematico, al quale i compilatori ricorrono ogniqualvolta l'escerpimento della corrispondenza del giurista li porta a operare dei tagli che rendono altrimenti indistinguibile le due parti di testo selezionate, quelle cioè a firma del corrispondente e del giurista stesso. Nel caso di specie, trattandosi di testo estratto unicamente dalla risposta di Proculo, si deve pensare a un intervento evidentemente fuori norma, dovuto verosimilmente alla non perfetta simmetria tra la domanda del corrispondente, per come (ri)esposta da Proculo, e la soluzione al caso infine avanzata dal giurista. Da questo punto di vista, va infatti considerato che nel testo trådito dalla *Florentina* (*supra* n. 59) l'alternativa attribuita da Proculo a Nepote è che al legatario spettino centocinquanta monete (cioè la somma delle due cifre indicate nelle due diverse copie del testamento) oppure cento (cioè la sola cifra maggiore). Per parte sua, il giurista esclude che il legato sia doppio (e che le due cifre perciò si cumulino) e opta per un debito unicamente di cinquanta (cioè della sola cifra minore). Quale che sia la *ratio* della decisione (vd. *infra* in corrispondenza della n. 126), il fatto che Proculo prospetti in prima battuta, attribuendola ad altri, un'alternativa dalla quale la sua soluzione poi si allontana, potrebbe aver indotto i compilatori a rimarcare comunque lo stacco tra una parte e l'altra della lettera.

sottintesa la *quaestio iuris* relativa. Nello specifico, il fatto di partenza è costituito dall'essere stata esercitata contro il *dominus* un'*actio de peculio* per il debito di uno schiavo; il fatto in questione non produce (conseguenza normativa) quell'effetto a cui in astratto si potrebbe pensare (*quaestio iuris*), cioè di liberare i garanti del servo. Liberazione si ha invece – prosegue il secondo segmento del testo – quando il creditore sia stato pagato con denaro tratto da un peculio di cui al servo era stata lasciata facoltà di amministrazione.

Già sul piano dei contenuti non risulta del tutto perspicuo in funzione di quale ragionamento Proculo giustapponga le due situazioni considerate nella prima e nella seconda parte del testo, vale a dire, riassumendo, esercizio dell'azione e pagamento<sup>68</sup>. Ma sul piano della forma le cose vanno addirittura peggio. Nella seconda parte, ci si esprime infatti come se si stesse avallando l'affermazione di un proprio interlocutore. All'affermazione che un pagamento nelle condizioni date svincola i garanti, il testo premette infatti un "hai letto correttamente" (*recte legisti*). Dato il giro della frase, si direbbe dunque che in merito alla fattispecie della *solutio* già un corrispondente avesse fatto presente a Proculo l'esito di una sua personale lettura, confermatagli ora dal giurista<sup>69</sup>. D'altro canto, il fatto che il giurista, in questa seconda parte del brano, sembri rivolgersi in seconda persona direttamente a un proprio interlocutore entra in tensione con il '*respondit*' che nella parte precedente introduce l'affermazione

68 L'ipotesi di WACKE, *Die libera administratio*, 277-278, è che il quesito sottoposto a Proculo riguardasse la questione della liberazione del garante del servo, come effetto della *litis contestatio* conclusa con il padrone sull'*actio de peculio*, ma che già il corrispondente (che sintatticamente parrebbe coincidere con il creditore stesso: sul problema vd. sempre WACKE, *op. cit.*, 278 n. 93) avesse portato in comparazione il caso del pagamento; comparazione la cui bontà Proculo avrebbe escluso. A una comparazione di esito opposto pensava invece LEVY, *Die Konkurrenz*, 374-375, sul presupposto che il testo classico di Proculo esponesse un regime che attribuiva alla *litis contestatio* col *dominus* effetto estintivo anche per il garante: sul pt. vd. le critiche di KRAMPE, *Proculi*, 77.

69 L'espressione '*recte legere*' è attestata usualmente (rassegna delle principali fonti in DECORTE, *Publishing*, 243) come parte della formula legale '*unde de plano recte legi posse*', dunque con un valore di possibilità materiale della lettura. Il valore traslato, di accessibilità dei contenuti, presente nel *post scriptum* di Cic. *Fam.* 7.18 (§ 4: *epistulam tuam [...] nihil habebat quod non vel in contione recte legi posset*), potrebbe essere un riferimento ironico proprio alla formula in questione, atteso il complesso dei rimandi scherzosi, di cui è intessuta la lettera, all'*ars* di Trebazio (vd. in generale HUTCHINSON, *Cicero's Correspondence*, 179 ss.). Non trova invece altri riscontri l'ulteriore significato traslato – di *legere* per *intelligere* (cfr. per es. Cic. *Fam.* 7.19.2: *si attente leges, si saepius, per te omnia conquerere ut recte intellegas*) – che viene spontaneo attribuire all'espressione in D. 46.3.84; sicché potrebbe pensarsi che la versione tradita della risposta di Proculo debba correggersi proprio in '*recte <intel>legisti*'. L'incertezza non si riverbera ad ogni modo sul fatto che il discorso postuli una precedente lettura del corrispondente, riferita al giurista in termini che quest'ultimo trovava corretti.

che i garanti non sono invece liberati dall'esercizio dell'azione contro il *dominus* del debitore. Né è ben chiaro come questa tensione si possa risolvere. Affermando, come si è fatto, che nella prima parte del testo potrebbe essere in realtà un allievo di Proculo a parlare, riportando la risposta del maestro<sup>70</sup>, si deve mettere in conto una serie di ipotesi non controllabili sulle modalità di edizione degli *epistularum libri*<sup>71</sup>. Un'ipotesi apparentemente più semplice è di portare il *'respondit'* trådito alla prima persona singolare<sup>72</sup>. Principale e coordinata verrebbero così ad allinearsi sotto la forma di un discorso diretto di Proculo, anche se sul piano della sostanza resterebbe evidentemente da spiegare perché mai il giurista, in una lettera a sua volta di risposta, avrebbe dovuto richiamarsi a un proprio *responsum* precedente<sup>73-73bis</sup>.

## 5. Una lettera autografa di “muta” risposta

Terminata la rassegna degli *excerpta ex epistularum libris* che presentino – o a firma del corrispondente o perché ripreso dallo stesso Proculo – il testo della *quaestio* sottoposta al giurista, è il momento di iniziare a tirare le fila del discorso. Per fissare una prima conclusione, si può iniziare da un riepilogo di quanto

70 WACKE, *Die libera administratio*, 278.

71 In particolare, dovendosi supporre una composizione (almeno in parte) non di prima mano da parte di Proculo, o comunque malaccorta.

72 Dunque, come un semplice errore determinatosi sul piano della tradizione manoscritta, per es. per un errato scioglimento di sigla.

73 Immaginando che questo primo intervento di Proculo coincidesse con quella stessa “lettura” riferita dal corrispondente, a cui si accenna nella seconda parte dell'*excerptum*, si potrebbe immaginare ulteriormente che in essa già ci si riferisse in qualche modo alla diversa condizione dei garanti del servo, a seconda che il creditore fosse stato pagato con denaro del peculio, piuttosto che costretto ad agire *de peculio* contro il *dominus*; sicché il corrispondente potrebbe essere tornato a interrogare il giurista a proposito delle due soluzioni, della cui compatibilità magari dubitava. Da quest'ultimo punto di vista, va infatti considerato che l'esperimento dell'*actio de peculio* presuppone un rifiuto del *dominus* di saldare il (presunto) debito dello schiavo; se la cosa non libera i garanti, perché li si dà invece per liberati, quando il servo paga senza prima aver interpellato il padrone? Il corrispondente potrebbe essere stato fuorviato da un interrogativo del genere.

73bis La difficoltà potrebbe superarsi, come mi è stato suggerito in sede di revisione, mantenendo il trådito *respondit* e supponendo che Proculo si stesse riferendo al *responsum* di un altro giurista, sottopostogli per un parere, dopo che il corrispondente lo aveva messo a confronto con un'altra lettura. Questa opzione, se per un verso ha certo il pregio di evitare interventi editoriali, per altro verso finisce per moltiplicare gli enti del testo (postulando due altri giuristi, oltre a Proculo, come autori del *responsum* e della lettura messa a confronto). Inoltre, se il corrispondente avesse chiesto un'opinione sul *responsum* altrui, ci si attenderebbe che Proculo ne riferisse il contenuto in termini non neutri, ma valutativi.

è venuto via via emergendo, dopo aver ordinato gli *excerpta* sulla base della relazione informativa tra domanda e risposta. Da questo punto di vista, ed evidentemente al netto dell'azione dei compilatori, ciò che risulta è che Proculo non ha un modo unico, protocollare, di rispondere ai quesiti sottopostigli. A volte la risposta si esaurisce nell'indicare la soluzione pura e semplice della fattispecie descritta nella consultazione (D. 45.1.113.1 = L. 7). Altre volte la soluzione è fatta precedere da un riepilogo solo sommario del caso (D. 12.6.53 = L. 24, D. 31.48 pr. = L. 28). Altre volte ancora il caso è ripreso in tutti i suoi elementi di base, ma inserendoli partitamente nel discorso di risposta, a secondo della rilevanza di ciascuno per il ragionamento svolto (D. 28.5.70 = L. 4, D. 41.1.55 = L. 6, D. 45.1.113 pr. = L. 7, D. 18.1.69 = L. 31, D. 23.4.17 = L. 33). Infine, vi sono volte in cui la consultazione risulta ripresa in modo addirittura pedissequo, quanto ai termini della fattispecie (D. 50.16.125 = L. 20 e D. 41.1.56 = L. 29), fino al punto che della consultazione stessa può arrivare a trovarsi una trascrizione vera e propria nell'esordio della risposta di Proculo, comprensiva di fatto e *quaestio iuris* (D. 17.2.76 = L. 12 e D. 31.47 = L. 22).

Se è lecito generalizzare quanto si deduce da D. 46.1.56.1, il fatto che nella lettera di risposta fossero pedissequamente ripresi i termini del quesito non trattenne Proculo (o chi curò l'allestimento dell'epistolario, nella versione pervenuta ai compilatori del Digesto) dal pubblicare comunque anche la lettera del corrispondente. Stando così le cose, sembra allora lecita una deduzione ulteriore, che proietta il ragionamento sui criteri che nell'allestimento dell'antologia giustiniana determinarono l'estensione degli *excerpta* della corrispondenza di Proculo. Individuata l'opinione del giurista che si desiderava recepire nel Digesto, se questa era formulata sottintendendo l'uno o l'altro aspetto della *quaestio* sottoposta dal corrispondente, o se anche solo la risposta presentava una *dispositio* che avrebbe reso più complesso seguire lo svolgimento del ragionamento del giurista, allora insieme alla risposta i commissari escerpirono il testo della domanda; diversamente la ignorarono. Al primo gruppo – per chiudere il cerchio del riepilogo – appartengono gli *excerpta* che abbiamo passato in rassegna nei parr. 2-3; al secondo i brani considerati nel par. precedente.

Nell'ottica che siamo venuti mettendo a fuoco – cioè dell'autosufficienza del testo di Proculo – ai frammenti del secondo gruppo si può però agevolmente aggiungere un ultimo brano, dalla struttura eccentrica, rispetto ai criteri su cui abbiamo costruito le aggregazioni precedenti. Da un lato, come D. 31.47 (= L. 22), l'*excerptum* è infatti aperto da un'*inscriptio* epistolare, con i saluti di Proculo al corrispondente (il medesimo Nepote di D. 31.47, oltre che già di D. 50.16.125). Dall'altro lato, diversamente da D. 31.47, oltre che da D. 17.2.56 (= L. 12) e D. 46.3.84 (= L. 26), mancano all'interno dell'estratto elementi lin-

guistici espliciti (come *quaeris* o *<intel?>legisti*) che indichino che il discorso di Proculo si appoggiava nell'originale sul precedente discorso del suo interlocutore. Come valutare allora il testo? Si tratta dell'esposizione di un problema portato per diretta iniziativa del giurista all'attenzione del corrispondente? Oppure deve pensarsi che, allo stesso modo dei casi precedenti, il problema fosse stato segnalato per primo dal corrispondente e che quella di Proculo fosse perciò una lettera di risposta?

La soluzione da dare ci sembra in questo secondo senso, e non soltanto per una semplice inerzia impressa dal fatto che secondo questa stessa struttura, di domanda e risposta, si presenta l'insieme della corrispondenza esplicita di Proculo, per non dire poi del fatto specifico che sempre nel ruolo di consultante s'incontra altrove la persona di Nepote, cioè dello specifico corrispondente del caso. Piuttosto, ci sembra che la consapevolezza acquisita intorno alle diverse modalità delle risposte di Proculo permetta di riportare agevolmente entro i tipi noti anche quest'ultimo *excerptum*, confermando che a riprodurre il testo della consultazione hanno rinunciato, a ragion veduta, i compilatori.

Il testo a cui ci riferiamo è D. 23.3.67 (= L. 25):

*Proculus Nepoti suo salutem. Ancilla quae nupsit dotisque nomine pecuniam viro tradidit, sive sciat se ancillam esse sive ignoret, non poterit eam pecuniam viri facere eaque nihilo minus mansit eius cuius fuerat antequam eo nomine viro traderetur, nisi forte usucapta est. nec postea quam apud eundem virum libera facta est, eius pecuniae causam mutare potuit. itaque nec facto quidem divortio aut dotis iure aut per conditionem repetere recte potest, sed is cuius pecunia est recte vindicat eam. quod si vir eam pecuniam pro suo possidendo usucepit, scilicet quia existimavit mulierem liberam esse, propius est, ut existimem eum lucrifecisse, utique si, antequam matrimonium esse inciperet, usucepit. et in eadem opinione sum, si quid ex ea pecunia paravit, antequam ea dos fieret, ita, ut nec possideat eam nec dolo fecerit, quo minus eam possideret.*

Già a una prima lettura si comprende che il brano non si può riportare al modello di risposta messo a fuoco nel par. precedente, dove la soluzione di Proculo, il *responsum* vero e proprio, era anticipato dalla riproposizione prima del caso e poi della *quaestio*. In apertura di D. 23.3.67 si trovano sì alcuni elementi di fatto (lo sposarsi di una *ancilla* e il suo dare del denaro al marito *dotis nomine*), ma lo snodarsi dell'*epistula* rende palese che si tratta solo dei primi segmenti di una più lunga sequenza (completata dall'essere l'*ancilla* divenuta libera *apud eundem virum*, e dal successivo divorzio). Quanto al fatto, quella di Proculo è dunque una resa disarticolata, dove ogni elemento viene immediatamente valutato per le sue conseguenze giuridiche. Il modo di procedere ricorda perciò quello di alcune risposte esaminate nel par. 2, dove il giurista entrava

direttamente *in medias res*, disarticolando e commentando partitamente i vari momenti della fattispecie sottopostagli dal corrispondente<sup>74</sup>. Sennonché, per D. 23.3.67 la dinamica della fattispecie si ricostruisce comunque agevolmente, solo che si mettano in fila i tre momenti commentati partitamente da Proculo. Né residuano particolari difficoltà, una volta che quei fatti vengano coordinati alla soluzione (e alla variante finale) prospettata dal giurista, a dire quale quesito il caso avesse sollevato. La fattispecie vede in esordio le “nozze” di una schiava, accompagnate dalla consegna al “marito” di una somma di denaro a titolo di “dote”; durante la convivenza la donna acquista la libertà; infine divorzia. Il quesito è a chi spetti a questo punto di recuperare il denaro, se alla donna o a chi ne era proprietario al momento della *datio*. Proculo decide nel secondo senso, basandosi sulla doppia premessa esposta a commento dei due primi segmenti del fatto: al momento della *datio dotis* la donna, in quanto schiava, non aveva titolo per trasferire la proprietà del denaro, né un trasferimento si sarebbe potuto determinare in automatico una volta divenuta la donna *sui iuris*<sup>75</sup>. Fatto salvo il caso di un’eventuale usucapione, su cui si ragiona approfonditamente nell’ultima parte del brano, la proprietà del denaro non è dunque mai passata di mano, e spetta al proprietario originario di rivendicare la somma<sup>76</sup>.

Come è stato notato, la spiegazione più piana di una struttura testuale tanto peculiare, dove l’esposizione del fatto è frastagliata e data per presupposta la *quaestio iuris*, è che alla base del discorso stia la richiesta di una consulenza, di cui Nepote era in qualche modo intermediario, che quel fatto e quella *quaestio*

74 In part., è utile il confronto con D. 45.1.113 pr. (= L. 7) e D. 18.1.69 (= L. 21), che presentano il medesimo modulo di sottolineare l’irrelevanza del fatto successivo, rispetto alla configurazione giuridica del fatto di partenza. Se nel primo testo (*supra* n. 40) la proroga del termine di fine lavori non toglie che il promittente/appaltatore già non fosse più in condizione di rispettare la scadenza pattuita nella penale, e se nel secondo testo (*supra* n. 42) la crescita del lago non toglie che la striscia di terreno circostante le acque, oggetto del contratto, rimanga quella originaria, in D. 23.3.67, anticipando l’esegesi riassuntiva che segue a testo, l’intervenuta *libertas* non vale a produrre quel trasferimento della proprietà impedito in principio dall’essere l’alienante una persona *in potestate*.

75 *Nec postea quam apud eundem virum libera facta est, eius pecuniae causam mutare potuit*. È ininfluenza la correzione <*quam*> per [*quod*] ipotizzata da MOMMSEN, *Digesta*, I, 682 n. 2.

76 Riassumo così l’accurata esegesi di LAMBERTI, *Proculo*, in part. 4-8, per l’ipotesi che il quesito risolto in via principale dal giurista muovesse dall’aspirazione del proprietario del denaro, dato in dote dall’*ancilla*, di recuperarlo, e 9-12 per le questioni connesse all’eventualità di una usucapione della somma, da parte del *vir*, basata sulla convinzione di aver sposato una donna libera, oppure collegata alle spese effettuate con parte del denaro stesso. Su questo doppio aspetto in part. vd. anche l’ampia disamina di MYASAKA, *D. 23,3,67, 257-272*, il quale peraltro reputa che Proculo avesse approfittato del caso pratico sottopostogli per calarne la soluzione in un discorso teorico di più ampio respiro sul trasferimento della proprietà.

illustravano compiutamente<sup>77</sup>. Ciò però non toglie che nella prospettiva di un lettore del Digesto la lettera di Proculo possa comunque giudicarsi autosufficiente. In primo luogo, a differenza di casi come D. 45.1.113 pr. (= L. 7), D. 18.1.69 (= L. 31) o D. 23.4.17 (= L. 33), che si riferiscono all'interpretazione di clausole negoziali e dove è perciò opportuno che il lettore abbia presente già in esordio il testo della clausola, qui si tratta di seguire il dipanarsi di un fatto, che la risposta del giurista certamente spezzetta, ma facendone comunque salvi i punti essenziali e le sequenze diacroniche (*nuptiae* e *dotis datio* / intervenuta *libertas* / intervenuto divorzio). Il che lascia perciò presumere una differenza anche rispetto a quegli *excerpta*, come D. 41.1.55 (= L. 4), D. 12.6.53 (= L. 24) o D. 31.48 pr. (= L. 28), dove la possibilità di mettere in parallelo domanda e risposta evidenzia un fatto descritto nella seconda con minor completezza della prima. Si aggiunga che in D. 23.3.67 la soluzione di Proculo non si riduce all'indicazione di quale soggetto (la persona proprietaria del denaro al momento della *datio*) abbia il diritto di recuperare il denaro dotale, e con quale strumento (la *reivindicatio*); l'analisi prende anche in considerazione, per escluderle, soluzioni di segno diverso (*condictio* o *actio rei uxoriae* in favore della donna). A presumere che l'intero arco delle possibilità fosse stato tenuto presente già dal corrispondente, l'*excerptum* si distinguerebbe perciò anche da quei testi, come D. 50.16.125 (= L. 20) o D. 41.1.56 pr. (= L. 29), dove è sul piano della *quaestio iuris* che la domanda viene invece a integrare i contenuti della risposta di Proculo.

In definitiva, alla luce sia delle differenze con gli *excerpta* degli *epistularum libri* conservati nel Digesto nel doppio formato di domanda e risposta, sia delle analogie con gli *excerpta* selezionati per la sola risposta, un testo come D. 31.47 conferma la linea di fondo che ci è parso emergere dalla rassegna condotta nelle pagine precedenti. Se la forma originale di presentazione della corrispondenza di Proculo prevedeva che le consulenze rese per lettera dal giurista fossero precedute dalle relative consultazioni, i compilatori del Digesto si limitarono a escerpire la sola risposta di Proculo, quando sul piano sia del fatto sia della *quaestio iuris* la lettura della consultazione non avrebbe offerto al lettore alcun altro elemento rilevante.

## 6. Le formule di saluto: una presenza/assenza di tipo meccanico?

Detto del modo in cui i commissari di Giustiniano sembrerebbero aver gestito i testi delle consultazioni selezionate dagli *epistularum libri*, si può passare

<sup>77</sup> Cfr. sempre LAMBERTI, *Proculo*, in part. 4-5, la quale ipotizza che il quesito fosse stato sottoposto da Nepote a Proculo per conto della persona del cui denaro l'*ancilla* si era servita per la *datio dotis*.

alla questione ulteriore del trattamento riservato alle *salutationes* iniziali. Come avevamo già segnalato, le due questioni vanno tenute distinte per una ragione tanto semplice quanto decisiva. Se delle consultazioni sottoposte per lettera a Proculo resta traccia in meno della metà degli *excerpta* disponibili attraverso il Digesto, molto più esiguo è il numero delle consultazioni e poi anche delle risposte del giurista che si presentano nell'antologia giustiniana accompagnate dai saluti epistolari di rito<sup>78</sup>. Ammesso dunque che si possa spiegare *chi* e *perché* abbia riprodotto solo una parte dei quesiti sottoposti a Proculo, è chiaro che la spiegazione non può valere in automatico per dire anche *chi* e *perché* abbia riservato un trattamento ancora più selettivo alle *inscriptiones* epistolari.

Venendo dunque allo specifico della seconda questione, gioverà innanzitutto ricordare che dei due punti, in cui essa si articola, il primo (*chi*) trova nella storiografia una risposta pressoché univoca, mentre il secondo (*perché*) risulta del tutto eluso. A quali soggetti debba imputarsi una conservazione tanto sommaria delle *inscriptiones* del *corpus* di Proculo è questione a cui si risponde in forza soprattutto dello stato ancora più radicale in cui versano gli estratti dell'unico altro epistolario spogliato dai compilatori, quello cioè di Giavoleno, i cui *excerpta*, come si è ripetuto in più occasioni, mancano sempre delle *salutationes* iniziali. Dato anche il diverso peso percentuale del materiale escerpito dall'una e dall'altra opera<sup>79</sup>, viene spontaneo pensare che nel caso di Giavoleno i compilatori leggessero una raccolta privata in partenza delle relative *inscriptiones*<sup>80</sup>. Viceversa, nel caso di Proculo riesce difficile credere che la pubblicazione della raccolta sia avvenuta con modalità tanto confuse da lasciare solo per alcuni passaggi le formule diplomatiche di saluto e nella maggior parte dei casi toglierle<sup>81</sup>. E per la stessa ragione di fondo – tenendo oltretutto conto del fatto

78 Per l'inventario, vd. *supra* in corrispondenza delle nn. 25-27.

79 Che occupa all'incirca dodici colonne della *Palingenesia* di Lenel per gli *excerpta* di Giavoleno (I, 285-297), a fronte delle otto colonne dedicate agli estratti di Proculo (II, 159-166).

80 Vd. *supra* in corrispondenza delle nn. 13-15, anche per la questione se lo stralcio si debba a Giavoleno stesso, piuttosto che a editori successivi del suo epistolario, e se a favorirlo sia stato il fatto che la raccolta includesse, a dispetto del titolo, anche materiale non epistolare. Per quanto riguarda le altre collezioni giurisprudenziali di lettere, note soltanto attraverso citazioni di giuristi posteriori (vd. *supra* in corrispondenza delle nn. 10-11), sembra che la menzione dei corrispondenti fosse stata mantenuta nella raccolta di Nerazio, ma stralciata da quella di Pomponio: cfr. i brani raccolti da LENEL, *Palingenesia*, I, 763-765, fr. 1-2 e II, 5, fr. 180-184. Indecidibili, date le modalità complesse della citazione, sono i riferimenti agli *epistularum libri* di Celso (D. 4.4.31) e di Africano (D. 30.39 pr.).

81 Che è quanto mi pare invece adombrare una notazione di MANTELLO, *Della disgiunzione*, 197 n. 36, che dalla rarità delle *inscriptiones* (così come di testi in cui siano stati preservati i nomi dei protagonisti reali del caso) vuole dedurre che gli *epistularum libri* fossero «una

che le *inscriptions* superstiti si distribuiscono per un arco comunque ampio della raccolta<sup>82</sup> – sembra difficile credere che una loro cancellazione soltanto parziale si sia proceduto nel corso di un qualche passaggio della tradizione manoscritta<sup>83</sup>. Anche nella temperie delle *Textstufen*, gli indiziati più probabili della soppressione dei contorni diplomatici della corrispondenza di Proculo sono perciò sempre stati i compilatori del Digesto<sup>84</sup>.

Detto in questo modo del *chi*, il problema non può però non spostarsi sul modo di agire dei compilatori stessi, e dunque sul *perché*. Se i commissari di Giustiniano disponevano di un manoscritto dove la corrispondenza di Proculo era regolarmente introdotta secondo le formule caratteristiche del genere epistolare, *perché* nel Digesto essi conservarono un numero tanto esiguo di *salutationes*? Rispondere, come si è fatto, che ciò che interessava al tempo di Giustiniano non era la forma letteraria, ma la sostanza giuridica di quanto s'immetteva nel Digesto<sup>85</sup>, può valere come sfondo generale del trattamento riservato ai materiali di Proculo, ma certamente non spiega perché le *inscriptions* non siano state eliminate in blocco, anziché mantenerle per una piccolissima parte.

Per orientare la discussione da questo punto di vista, il dato fondamentale da tenere secondo noi presente è come si distribuiscano nell'antologia giustiniana i pochi *excerpta* con *inscriptio* epistolare integrata. Salvo D. 23.4.17 (= L. 33), che è *excerptum* unico per quel titolo e quel libro del Digesto, gli altri frammenti muniti di *inscriptio* si trovano sempre accostati ad altri *excerpta* degli *epistularum libri* che della *salutatio* epistolare di partenza sono invece privi. In

raccolta di *responsa* (e *quaestiones*) non 'decontestualizzati' sino in fondo – al momento della pubblicazione – della fattispecie concreta (o immaginaria) che ne avesse costituito la causa».

82 Le attestazioni andando continuativamente dal quinto all'ottavo libro (frr. 20, 22, 25 e 28 L.) e con poi anche la postilla (*infra* n. 101) del libro undicesimo (fr. 33 L.).

83 Per questa possibilità, formulata però a proposito della tradizione testuale degli *epistularum libri* dei giuristi in generale, vd. HARRIES, *Saturninus*, 263 e 268, sulla base essenzialmente dell'idea che le formule diplomatiche di saluto avessero perso di significato una volta che il pubblico dei *corpora* epistolari dei giuristi si fosse ridotto a lettori interessati alla sola sostanza tecnica dei casi esposti. Al di là delle difficoltà intrinseche che pone in questo caso l'assenza di un qualsiasi testo parallelo (cfr. HORAK, *Besprechung*, 410), ci pare che nel caso di Proculo (a differenza forse di quello di Giavoleno: *supra* in corrispondenza della n. 13) una disarticolazione tanto poco omogenea dell'assetto editoriale del materiale epistolare si spieghi più facilmente ipotizzandola come momento di un lavoro antologico del tipo del Digesto, piuttosto che di una riedizione ancorché epitomata degli *epistularum libri* stessi.

84 Cfr. KRAMPE, *Proculi*, 99; LIEBS, *Römische Rechtsgutachten*, 13 n. 94; WIEACKER, *Römische Rechtsgeschichte*, 42. Per la letteratura meno recente, vd. BREMER, *Iurisprudentiae*, 111-112 e SCHULZ, *Storia*, 409.

85 Così in part. KRAMPE, *Proculi*, 99.

particolare, nel tit. D. 23.3 coesistono, con e senza *inscriptio*, il fr. 67 (= L. 25) e il fr. 82 (= L. 13)<sup>86</sup>; in D. 31 i fr. 47 e 48 (= L. 22 e 28) convivono con il fr. 46 (= L. 15); nel tit. D. 50.16 la compresenza è tra il fr. 125 (= L. 20) da un lato con i fr. 124 e 126 (= L. 8 e 23) dall'altro lato<sup>87</sup>.

Nel valutare il dato va tenuto conto, in via preliminare, che la sua portata potrebbe potenzialmente ridimensionarsi, se agli *epistularum libri* di Proculo dovesse attribuirsi una caratteristica simile a quanto si attribuisce alla raccolta omonima di Giavoleno, ossia di includere materiali anche non epistolari, aggiunti alle singole lettere allo scopo di sviluppare il tema di fondo toccato dalla questione specifica posta dal corrispondente; sicché un dato escerto potrebbe presentarsi nel Digesto privo delle formule iniziali di saluto proprio perché ne risultava privo già nell'originale, trattandosi di un testo non epistolare. Ma al di là di questa possibilità, che vaglieremo criticamente nel prossimo par., dalla compresenza negli stessi titoli o libri del Digesto di escerti di Proculo con e senza *inscriptio* epistolare mi sembra si possano trarre due indicazioni di fondo, complementari. In negativo, la presenza ravvicinata di testi di opposta struttura rende difficile pensare che le poche *inscriptiones* epistolari superstiti derivino da un mutamento in corso d'opera dei criteri redazionali adottati dai compilatori o addirittura da una pasticciata revisione del materiale estratto dagli *epistularum libri*. In positivo, essa suggerisce che la presenza o meno dell'*inscriptio* costituisca per i commissari di Giustiniano una pura formalità. Il che apre la strada a quella che ci sembra la soluzione più economica, e perciò più ragionevole, del problema. La presenza o l'assenza nel Digesto delle *salutationes* ricevute da Proculo, o a lui rivolte, dipende da una modalità meccanica di selezione dei testi. Individuata la parte d'interesse del discorso del giurista e/o del suo corrispondente, se nel corpo dell'*epistula* essa risultava immediatamente contigua ai saluti d'apertura, lo stralcio incorporò in blocco anche l'*inscriptio* di apertura del discorso; altrimenti no.

L'ipotesi prospettata, se può apparire ragionevole sulla base del dato indicato, comporta tuttavia una serie di implicazioni, per le quali si riescono a trovare solo in parte elementi di riscontro appaganti. Si tratta di implicazioni che toccano sia aspetti ulteriori delle modalità giustinianee di presentazione del materiale escerpito, sia certi caratteri della scrittura epistolare di Proculo.

Una prima implicazione concerne il modo in cui nel Digesto risultano distinte la domanda del corrispondente e la risposta del giurista. Quando l'an-

86 Il quale ultimo *excerptum* costituisce una "coda" ai sensi delle nomenclature di Bluhme: cfr. *Die Ordnung*, 471.

87 Riguardano invece *excerpta* in ogni caso senza *inscriptio* epistolare gli accostamenti ulteriori, registrabili nei titoli D. 18.1 fr. 68 e 69 (= L. 21 e 31), D. 33.6 fr. 6 e 15 (= L. 17 e 5), D. 41.1 fr. 55 e 56 (= L. 6 e 29), D. 46.3 fr. 82 e 84 (= L. 19 e 26).

tologia giustiniana restituisce una coppia di *salutationes* reciproche, come in D. 31.48 pr. (= L. 28), si può immaginare che i compilatori non abbiano fatto altro che giustapporre i due estratti. Ma in tutti gli altri casi è a loro che si deve imputare il (più o meno completo<sup>88</sup>) ‘*Proculus respondit*’, che fa da raccordo alle due parti della selezione.

È credibile la cosa, considerando che il sintagma ‘*Proculus respondit*’ costituirebbe, per gli *excerpta* appunto di Proculo, l’equivalente di quella che sembrerebbe la forma canonica a cui si ricorre nella letteratura giurisprudenziale per distinguere lo scambio epistolare tra giurista e corrispondente<sup>89</sup>? Per un verso, si potrebbe rispondere che proprio per la sua canonicità i compilatori abbiano visto nella formula ‘*Proculus respondit*’ l’alternativa più semplice e rapida per ricomporre la cornice dello scambio epistolare tra il giurista e l’interlocutore di turno, laddove fosse stato necessario separare e distinguere le due parti selezionate. Ma per altro verso, proprio per la latitudine del modello, si potrebbe opporre che già Proculo (o chi ne pubblicò la corrispondenza) lo avesse adottato per la pubblicazione di una parte delle proprie lettere; il che però riaprirebbe, *lato Proculi*, cioè sul versante dell’allestimento pregiustiniano del *corpus* epistolare del giurista, il problema di spiegare perché le *salutationes* si fosse scelto di mantenerle in alcuni casi sì e in altri no<sup>90</sup>.

Una seconda implicazione legata alla tesi di uno stralcio meccanico delle *salutationes* concerne invece contenuti e *dispositio* della scrittura epistolare di Proculo, almeno nella forma in cui la leggevano i compilatori del Digesto. Se si parte dal presupposto che Triboniano e colleghi abbiano conservato le forma-

88 *Supra* n. 27.

89 Oltre al sistematico *respondi(t)* che caratterizza gli *excerpta* degli *epistularum libri* di Giavoleno (*supra* n. 13), questa stessa modalità, cioè di ricorrere alla formula ‘il tale giurista ha risposto’, per segnalare l’*incipit* della risposta a una consultazione epistolare aperta dai saluti del corrispondente, caratterizza pressoché la totalità degli scambi per lettera censiti *supra* alla n. 2. Le sole eccezioni sono rappresentate infatti da D. 28.1.27 e D. 29.7.18, dove sono mantenute le *salutationes* incrociate di giurista e consultante.

90 Residuando la doppia *inscriptio* attestata da D. 31.48 pr. (= L. 28). Da questo punto di vista, va tenuto presente più in generale che non sarebbe del tutto appropriato parlare di un modello giurisprudenziale canonico di formalizzazione della risposta epistolare da portare a parametro degli escerti di Proculo. In primo luogo, per ragioni diacroniche, non avendo il Digesto conservato tracce sicure (*supra* n. 9) di epistolari anteriori a quello del giurista, né disponendo, noi moderni, di elementi per stimare quanto postuma ne sia stata eventualmente la pubblicazione. In secondo luogo, perché il campione verrebbe a comporsi con *excerpta* non omogenei a quelli di Proculo, trattandosi per un verso di frammenti estratti da un epistolario come quello di Giavoleno, per la cui pubblicazione potrebbe essersi rinunciato in partenza a conservare le *salutationes* (*supra* in corrispondenza delle nn. 13-15) e per altro verso di citazioni isolate di epistole tratte da opere giurisprudenziali di altro genere.

lità diplomatiche della lettera, quando esse si presentavano immediatamente contigue al testo selezionato, bisogna evidentemente concedere che vi fossero delle *epistulae* – ora di Proculo, ora del corrispondente, ora di entrambi – che senza ulteriori giri di parole, dopo i saluti iniziali, passavano direttamente alla materia della consulenza. È credibile la cosa, o anche da questo punto di vista deve pensarsi a una revisione dei contenuti originari, fatta in vista della pubblicazione per un pubblico interessato alle sole questioni giuridiche?

Per non cadere nel circolo vizioso che si determinerebbe rifacendosi agli scambi epistolari documentati dal resto della letteratura giurisprudenziale<sup>91</sup>, conviene per questo aspetto gettare lo sguardo oltre le fonti giuridiche. Per rispondere alla domanda, è utile in particolare il confronto con un epistolario come quello di Frontone, dove risultano raccolte lettere senz'altro di varia tipologia, forse anche come conseguenza di una collezione ultimata solo dopo la morte dell'autore<sup>92</sup>, ma che ad ogni modo lascia filtrare a più riprese i profili tecnici di quell'*ars rhetorica* in cui questi era versato. Ebbene, il *corpus* frontoniano mostra che *epistulae* strutturate nel modo che si vorrebbe attribuire agli *excerpta* di Proculo, cioè che subito si avviano con svolgimenti pertinenti alla tecnica di competenza del mittente, non sarebbero così implausibili<sup>93</sup>. Né varrebbe opporre che si tratta di pochi esempi e che almeno altrettanti sono gli

91 Dove le poche *epistulae* attestate, che conservino i saluti iniziali d'uso, figurano entrare sempre direttamente *in medias res*. Trattandosi tuttavia di scambi epistolari riprodotti all'interno di *digestorum* o *quaestionum libri* (vd. rispettivamente D. 28.1.27, D. 29.7.18, D. 37.5.6 e D. 3.5.33, D. 34.9.13, D. 46.3.94.3), non si può escludere che si tratti di scambi riprodotti già in quelle sedi, piuttosto che nell'escerpimento giustiniano, solo per gli estratti tecnici pertinenti al discorso sviluppato. Trattandosi di un *excerptum* che potrebbe provenire da una epitome allestita in età tardoantica (vd. *supra* in corrispondenza della n. 11), va assunto con cautela anche un testo come D. 4.4.50 (Pomp. 9 *epist. et var. lect.*).

92 Sul problema vd. CUGUSI, *Evoluzione*, 246-250, e più di recente, ma sommariamente, FLEURY, *Introduction*, 35-36.

93 Il caso più significativo è rappresentato dall'esordio di *Ad amicos* 1.11: *Fronto Velio Rufo Seni salutem. Figurae orationis sunt quae maxime orationem ornant. Duplex autem genus est figurarum: aut enim verborum figurae sunt aut sententiarum*; dopo un *incipit*, che sembra riecheggiare l'avvio di una trattazione manualistica sulle *figurae*, la lettera si concentra, per la parte superstite, sull'uso figurato del termine *cloaca* fatto dallo stesso Frontone: cfr. POIGNAULT, *Exercices*, 52-53. In *De eloq.* 4.1, i difetti elocutivi che impediscono la *captio* come vestale sembrano l'avvio di un esercizio per trovare le parole che esprimano le qualità contrarie (POIGNAULT, *Exercices*, 45-46). *Ad M. Caes. et invicem* 5.1 si apre con (e si riduce sostanzialmente a) la correzione di un termine scelto dall'allievo (per un testo peraltro di non facile identificazione: cfr. VAN DEN HOUT, *A Commentary*, 190). Infine, data la perdita dell'*incipit* di *Ad Ant. imp.* 3.11.1, non si può giudicare quanto l'*epistula* entrasse direttamente nel tema delle differenze tra storici e retori nell'uso delle *figurae quas Graeci schémata vocant*.

esempi di lettere in cui a una certa questione di tecnica retorica si arriva solo dopo preamboli vari, dettati dalla *familiaritas* tra mittente e destinatario<sup>94</sup>. Anche nel *corpus* trådito di Proculo gli *excerpta* che incorporano i saluti d'apertura costituiscono una parte soltanto minima del tutto. Sicché la circostanza nulla toglierebbe alla bontà del parallelo.

D'altro canto, la presenza di preamboli di contenuto atecnico non è l'unica ragione che possa giustificare in astratto il fatto che i compilatori del Digesto abbiano selezionato parti della corrispondenza di Proculo che nell'originale non risultavano immediatamente contigue ai saluti di apertura delle rispettive lettere. Una seconda possibilità è che l'estratto provenga da una lettera in cui si discuteva di più di una questione tecnica, e che quella escerpta non fosse però la prima questione posta dalla missiva. Allungandosi in questa direzione, si potrebbe infine spiegare per quale ragione in testi come D. 23.4.17 (= L. 33) e D. 50.16.125 (= L. 20) la domanda del corrispondente si apra con l'*inscriptio* di rito, mentre un'*inscriptio* speculare manchi nella risposta di Proculo. Basterebbe infatti ipotizzare che il corrispondente di turno avesse sottoposto più quesiti al giurista, e che quest'ultimo li avesse affrontati in un ordine diverso da quello scelto dal suo interlocutore. Questa modalità della risposta epistolare è bene attestata sia nella teoria<sup>95</sup> sia nella prassi dell'epistolografia latina<sup>96</sup>. Dunque, essa potrebbe dare ragione del fatto che i compilatori, una volta deciso di escerpire solo il primo quesito, posto dal corrispondente di Proculo, ed avendolo escerpito insieme alla con-

94 Per es. in *Ad M. Caes. et invicem* 3.8, che costituisce la risposta di una precedente lettera (3.7), in cui Marco Aurelio lamentava la difficoltà di completare un'esercitazione sulla costruzione di una data *imago*, la soluzione del maestro risulta introdotta con parole affettuose (§ 1): *Imaginem, quam te quaerere ais, meque tibi socium ad quaerendum et optionem sumis, num moleste feres, si in tuo atque in tui patris sinu id futurum quaeram?* In *Ad M. Caes. et invicem* 5.37 e 42, la comunicazione del *thema*, su cui l'allievo dovrà preparare la propria declamazione (e sulle cui caratteristiche vd. FLEURY, *Évanescence*, 413-419), è preceduta da informazioni sulla vita privata del maestro. In *Ad M. Caes. et invicem* 3.17, considerazioni sul raccordo tra il genere dello stile (semplice, medio ed elevato) e il genere di oratoria (epidittica, giudiziaria e deliberativa: § 2), sono precedute da confessioni sugli scrupoli del maestro, accompagnati da elogi sui progressi dell'allievo (§ 1).

95 Cfr. *Exc. Rhet.* (p. 589.18-20 Halm): *Respondendum autem aut eodem ordine quo scriptum est, aut ad ea primum quae nos maxime moverint.*

96 Cfr. Cic. *Att.* 1.16.1: *respondebo tibi ὕστερον πρότερον, Ὀμηρικῶς; Att.* 6.2.3: *quoniam respondi postremae tuae paginae prima mea, nunc ad primam revertar tuam; Fam.* 12.18.1: *Quod extremum fuit in ea epistula quam a te proxime accepi ad id primum respondebo.* Anche nel carteggio tra Plinio e Traiano può capitare di trovare che il secondo risponda al primo invertendo l'ordine delle questioni sottopostegli: cfr. *Ep.* 10.8 e 9, dove ai §§ 1-3 e 5-6 della domanda corrispondono il § 2 e il § 1 della risposta.

tigua *inscriptio*, dovendo poi estrarre la soluzione del giurista da una parte più avanzata della lettera di risposta, abbiano escerpito un testo privo di *inscriptio*, e abbiano riaccolto infine i due *excerpta* con un apocrifo ‘*Proculus respondit*’, per riallacciarsi alla implicazione precedente.

Un intervento dei compilatori di più ampio respiro andrebbe invece concesso per D. 41.1.56 (= L. 29). È la terza e ultima implicazione che comporta la tesi di uno stralcio meccanico delle *salutationes* epistolari, che non risultassero immediatamente contigue alla porzione di lettera selezionata dai compilatori, nonché quella per cui mancano termini di raffronto immediatamente spendibili.

Come si ricorderà, D. 41.1.56 consiste in un’elaborata discussione intorno al tema dell’*insula in flumine enata*. La discussione è costruita intorno a un doppio quesito del corrispondente, il quale prima sottopone a Proculo una certa fattispecie, ma poi prospetta anche una evoluzione della stessa. Ancorché collegati, sono perciò due distinti (*quaero / item quaero*) i quesiti su cui si chiede la consulenza del giurista (*rogo, quid sentias scribas mihi*, come si legge riassuntivamente alla fine del secondo). In rapporto alla nostra ipotesi, il problema nasce dal fatto che in D. 41.1.56 le domande del corrispondente e le risposte di Proculo non si leggono in blocco, cioè nell’ordine che sarebbe naturale attendersi se l’allestimento degli *epistularum libri* avesse previsto che la corrispondenza fosse costantemente pubblicata lettera per lettera, e con le *inscriptiones* di saluto a marcare l’*incipit* di ciascuna. D. 41.1.56 presenta piuttosto una struttura a incastro, nel senso che alla domanda del corrispondente sulla fattispecie di partenza subito segue la risposta del giurista (§ *pr.*), per replicare poi lo stesso schema quanto alla variante del caso di partenza (§ 1).

Dunque, e per venire al problema, questa sorta di *altercatio* apparteneva all’assetto testuale già degli *epistularum libri*, oppure si deve pensare, come si accennava sopra, a un intervento dei compilatori? La prima ipotesi implica a sua volta che la raccolta delle lettere di Proculo fosse stata allestita secondo criteri non uniformi; il che perciò finisce per riproporre, sempre *lato Proculi*, ma da un secondo punto di vista, il problema della coerenza del tutto. L’ipotesi di un intervento dei compilatori incontra invece minori controindicazioni. Trattandosi di un *excerptum* complessivamente piuttosto lungo, ma comunque perfettamente autosufficiente per ciascuna delle sue parti<sup>97</sup>, e per di più riassemblato con la cucitura del ‘*Proculus respondit*’, si può ipotizzare che il riassemblaggio si sia esteso anche alla *dispositio* originale del testo, che i compilatori

97 Implementata anche dalla ripresa pressoché completa di entrambi i quesiti da parte di Proculo: vd. *supra* par. 3.

preferirono destrutturare in due coppie intervallate di domande e risposte, così da assicurare a ciascuna maggior coesione<sup>98</sup>.

## 7. L'ordine dei materiali

Arrivati a questo punto, conviene tornare a riepilogare i risultati della rassegna condotta sugli *excerpta* di marca sicuramente epistolare del *corpus* di Proculo, aggiungendo loro, sempre in forma di riepilogo, le deduzioni che ne abbiamo tratto circa i criteri adottati dai compilatori per presentare il materiale escerpito. Le rare volte in cui permette di avvicinarsi all'assetto editoriale degli *epistularum libri* di Proculo, l'immagine di fondo che il Digesto riflette è quella di una raccolta di consulenze, chieste e rese per lettera, caratterizzata da uno stile variegato delle risposte. Talmente conciso, a volte, da contenere niente più che una soluzione apodittica della questione proposta; altre volte, all'opposto, così analitico da ripercorrere per filo e per segno la fattispecie già descritta dal corrispondente. L'eventualità di una ripresa più o meno completa, da parte di Proculo, del caso e della *quaestio* non sembra peraltro che abbia trattenuto dal pubblicare la raccolta lasciando comunque le due lettere, del giurista e del suo interlocutore di turno, l'una accanto all'altra. Mentre dunque la pubblicazione dello scambio epistolare sembra costituire almeno una delle cifre dell'opera, nel Digesto essa viene invece derubricata a mera eventualità, conservata solo quando la singola analisi a firma di Proculo rischierebbe di apparire meno perspicua, senza la previa lettura dell'*epistula* che l'aveva sollecitata. Stessa sorte – ma in termini molto più radicali, dato che l'eventualità si riduce in questo caso a un che di veramente eccezionale – ebbe la cornice esterna che caratterizzava i brani in quanto “lettere”, con le *salutationes* iniziali del mittente al destinatario conservate in quei soli e rari casi in cui nella raccolta di Proculo le si trovava immediatamente a ridosso del testo tecnico che si voleva escerpire; così almeno a voler cercare una razionalità nel modo di procedere dei compilatori.

Riassunte con queste poche battute le considerazioni svolte nei precedenti paragrafi, è appena il caso di ribadire che questa rappresentazione si basa su un numero esiguo di *excerpta*, proprio a causa del doppio filtro applicato a monte

98 Ciò anche alla luce di quella glossa finale che, secondo l'ipotesi prospettata *supra* al par. 3, i compilatori trovavano ormai incorporata nel testo e che segnalava come nella seconda variante del caso si fosse fatto un generale uso abusivo, ancorché comprensibile, del termine ‘isola’ (*sed quo facilius res intellegeretur, agrum, qui insula fuerat, insulam appellant*). Riassemblando a mo’ di *altercatio* i contenuti della lettera del corrispondente e di quella di Proculo, si evitava infatti il fastidio di dover risalire a ritroso l'intera risposta del giurista, prima di collegare il plurale *appellant* al suo secondo referente (cioè all'uso del termine che risultava anche dalla lettera del corrispondente).

dai compilatori del Digesto. Che gli estratti degli *epistularum libri* debbano sempre ricondursi al modello della consulenza resa in risposta a un quesito ricevuto per lettera, anche quando si tratti di brani che non si caratterizzino linguisticamente come uno scambio epistolare, è un puro atto di fede<sup>99</sup>. E infatti non è mancato chi ha ipotizzato che l'opera non consistesse in una raccolta unicamente di lettere, a dispetto del titolo che la caratterizza<sup>100</sup>. Il punto è però che i testi che si possono portare ragionevolmente a supporto di un'ipotesi del genere sono in numero ancora più esiguo di quelli passati in rassegna finora. Ammesso – e non concesso, come si vedrà – che essi si possano davvero prendere come indice della presenza nel *corpus* di materiale non epistolare, si riaprirebbe dunque, e oltretutto accresciuto, il problema di proiettarne i risultati su una scala più generale. Per questa ragione, preferiamo affrontare la questione per una via laterale, muovendo da un altro fondamentale aspetto di struttura dell'opera di Proculo, che comunque, come vedremo, la interseca e condiziona.

L'aspetto a cui ci riferiamo è quello dell'ordine espositivo degli *epistularum libri*. Le consulenze rese per lettera da Proculo, insieme in ipotesi agli eventuali materiali non epistolari di cui si è detto, come si distribuivano lungo gli (almeno) undici libri della raccolta<sup>101</sup>? Dal fiorire ottocentesco degli studi palinogenetici, è d'uso affermare che l'opera sfugge a un preciso inquadramento tematico<sup>102</sup>. Anche se il più delle volte viene lasciato al lettore l'onere di metterne a fuoco la base<sup>103</sup>, l'affermazione va senz'altro sottoscritta. Difatti, da un lato, nei libri di

99 Che si può esprimere con le parole di WIEACKER, *Rechtsgeschichte*, 56: «In den Digesten ist der ursprüngliche Charakter von den Kompilatoren durch häufigen Wegfall der Grußformeln und weitere Streichungen verwischt, welche die Symmetrie von Anfrage und Antwort und den Aufbau der Antwort stören».

100 Vd. gli autori indicati alle nn. 136-137.

101 La riserva, che data almeno dalla giurisprudenza culta (cfr. AUGUSTINUS, *De nominibus*, 35-36), è imposta dal fatto che l'indicazione ἐπιστολῶν βιβλία ὀκτώ dell'*Index Florentinus* non collima con le *inscriptiones* di tre ulteriori fr. (D. 18.1.69, D. 19.5.12 e D. 23.4.17) indicati come estratti da un undicesimo libro della raccolta. Non mi sembra sia mai stato invece osservato – e devo a mia volta l'osservazione a M. Fressura – che l'indicazione dell'*Index* deriva verosimilmente dalla erronea ripresa del numerale dell'opera successiva in elenco, i *πιθανῶν βιβλία ὀκτώ* di Labeone.

102 Cfr. LENEL, *Palinogenesia*, II, 159 n. 2; KRÜGER, *Geschichte*, 153; BREMER, *Iurisprudentiae*, 112; KRAMPE, *Proculi*, 9; LIEBS, *Variae Lectiones*, 60; LIEBS, *Recht*, 52.

103 Fa eccezione BREMER, *Iurisprudentiae*, 113, dove si può leggere una rassegna analoga (ancorché non completamente coincidente) con quella esposta due nn. oltre. Meno significativo KRAMPE, *Proculi*, 9 n. 70, che richiama due esempi di compresenza nella medesima *sedes* del Digesto di *excerpta* provenienti da diversi libri della raccolta di Proculo, senza apparentemente avvedersi che un titolo come D. 50.16 non può avere praticamente alcun peso per una ricostruzione palinogenetica orientata per materie.

cui si è conservato il maggior numero di *excerpta* risultano toccati gli istituti più diversi, con accostamenti per cui mancano paralleli nelle sistematiche altrimenti note dei giuristi romani<sup>104</sup>. Dall'altro lato, accade ripetutamente che di uno stesso istituto ci si occupi a più riprese, in libri raramente contigui<sup>105</sup>. Anche ammesso che questo "disordine" tematico caratterizzasse la sola raccolta di Proculo, e non gli *epistularum libri* dei giuristi nel loro complesso<sup>106</sup>, è dunque

104 In particolare, non si rinvengono tracce degli impianti civilistici di maggior fortuna prossimi al *floruit* di Proculo, vale a dire i cosiddetti ordini muciano e sabiniano, sui quali vd. rispettivamente STOLFI, *I libri*, 101-106 e ASTOLFI, *I libri*, 193-275. Dal momento che entrambi i modelli prevedevano una posizione relativamente alta del tema dei legati, fa specie che la maggior parte degli *excerpta* pertinenti di Proculo si concentri a metà della raccolta (nel quinto libro: fr. 15-17 L.), oltretutto in una posizione prossima alla maggior parte degli *excerpta* relativi alla dote (fr. 13-14 L.), cioè a una materia che risulta molto distante dalla materia dei legati nella tradizione civilistica; tradizione rispetto alla quale risulta ulteriormente anomala la sequenza degli *excerpta* di Proculo pertinenti a società (quinto libro: fr. 12 L.) e compravendita (sesto libro: fr. 21 e 23 L.). Per altro verso, il confronto con un eventuale ordine editto è ipotizzato in partenza dalle difficoltà di sapere fino a che punto la struttura dell'editto di età giulio-claudia coincidesse con quella dell'editto adrianeo (sul problema vd. ampiamente GIACHI, *Studi*, 279 ss., con risultati ora ripresi in *Per una storia*, 16-20). Ad ogni modo, anche prendendo per buona la ricostruzione palinogenetica più vicina cronologicamente al *floruit* di Proculo, quella cioè proposta dalla stessa GIACHI, *Studi*, 340-351, per il commento di Sesto Pedio, la corrispondenza non torna a causa, tra le altre cose, del posizionamento iniziale, anziché finale, della *stipulatio* (secondo libro: fr. 7 L.) e del fatto che alla materia del legato risulterebbe posposta quella dei *bonae fidei iudicia* (quinto e sesto libro: fr. 12, 21 e 23 L.). Va da sé che i termini del confronto con modelli espositivi noti cambiano completamente se si parte dal presupposto (su cui vd. anche poco sotto, alla n. 107) che gli *epistularum libri* di Proculo fossero stati pubblicati ciascuno autonomamente, e in tempi diversi. In questo caso diventa infatti lecito pensare – ma senza più alcuna possibilità di verifica – che ogni libro fosse ordinato sempre secondo il medesimo schema tematico, che BREMER, *Iurisprudentiae*, 112-113, ipotizza potesse essere l'ordine dell'opera di Sabino.

105 Il caso più evidente – segnalato in questo senso già da KRÜGER, *Geschichte*, 153 n. 43, e poi da KRAMPE, *Proculi*, 9 n. 70, ma per cui si è ipotizzato anche un errore d'*inscriptio*: vd. BREMER, *Iurisprudentiae*, 115 nr. 4 – è rappresentato dal ritorno del problema dell'estensione del legato del *vinum (cum vasis)* prima nel secondo (fr. 5 L.) e poi nel quinto libro del *corpus* di Proculo (fr. 17 L.), dove pure si concentrano anche altri *excerpta* sull'oggetto del legato (fr. 15-16 L.: vd. *infra* n. 112), mentre aspetti ulteriori del regime del lascito si rinvengono nei libri sesto (fr. 22 L.) e ottavo (fr. 28 L.). Nella scia di BREMER, *Iurisprudentiae*, 113, si può però rilevare che interventi in materia di servitù si lasciano registrare sia nei primi due libri della raccolta (fr. 1 e 3 L.) sia nel quinto (fr. 11 L.), quindi che l'acquisto della proprietà (a titolo originario) ritorna nel secondo (fr. 6 L., *supra* n. 37) e nell'ottavo libro (fr. 29 L., *supra* par. 3), e infine che il tema dei termini legali di restituzione della dote e delle sue deroghe è affrontato sia nel quinto (fr. 14 L.) sia nell'undicesimo libro (fr. 33 L.).

106 Ciò in ragione della tesi di ECKARDT, *Iavoleni*, 227-233, che la raccolta di Giavoleno fosse ordinata fondamentalmente per materia, e in part. secondo l'ordine editto, dovendosi

lecito chiedersi, come qualche volta si è fatto, se per i possibili criteri ordinanti non debba guardarsi ad altri epistolari della latinità.

E dunque, è possibile che la corrispondenza del giurista fosse presentata secondo un ordine semplicemente cronologico, magari con pubblicazioni dei singoli libri scaglionate addirittura nel tempo<sup>107</sup>? È possibile, in alternativa o anche solo come deviazione più o meno occasionale da una successione puramente cronologica, che già alla raccolta di Proculo si fosse applicato quel criterio della *varietas*, cioè della studiata alternanza dei temi, che sarà reso celebre dall'esordio dell'epistolario pliniano<sup>108</sup>? E infine, è possibile che il quadro fosse ulteriormente complicato da una variabile ispirata forse dalla pubblicazione delle lettere di Cicerone, ma di sicuro proseguita per diversi altri epistolografi latini, e cioè organizzando a un primo livello la corrispondenza del giurista sulla base delle persone dei destinatari<sup>109</sup>?

Come si vede, si tratta di possibilità tutte plausibili in astratto e nemmeno reciprocamente escludenti. Lo stato degli *excerpta* conservati nel Digesto non permette però nessuna loro verifica in concreto. Sicché la loro plausibilità rimane in definitiva legata a quell'elemento negativo da cui si era partiti, vale a dire che a guardare ai contenuti delle materie giuridiche affrontate nel *corpus* di Proculo non risulta un *certus ordo* che faccia loro da filo conduttore. Questa

attribuire la ripresa degli argomenti in due serie distinte (libri 1-9 e 10-14) a una pubblicazione in tempi diversi delle due parti dell'opera; cfr. anche LIEBS, *Jurisprudenz*, I, 15.

107 Per la seconda parte, è la tesi adombrata da BREMER, *Jurisprudentiae*, 112-113: «singulos libros seorsum et deinceps a Proculo editos esse licet conicere»; per le implicazioni sull'ordine tematico dei singoli libri, vd. appena sopra alla fine della n. 104.

108 È la tesi, in alternativa a quella di un materiale ordinato «einfach chronologisch», adombrata da LIEBS, *Variae Lectiones*, 60-61, prima in termini generali, per il complesso dell'epistolografia giurisprudenziale (ma vd. la diversa posizione assunta in un secondo momento dall'Autore a proposito degli *epistularum libri* di Giavoleno, ricordata due nn. sopra), e poi circostanziata per i misteriosi *epistularum et variarum lectionum libri* ascritti a Pomponio. Sui molteplici significati della *varietas* pliniana, vd. la bibl. cui rimanda HARTMUT, *Das römische Versepistelbuch*, 436 n. 147.

109 Per gli epistolari latini organizzati secondo questo modello può farsi riferimento all'agevole specchio offerto in GIBSON-MORELLO, *Reading The Letters*, 14 n. 26. Per gli *epistularum libri* di Proculo, la tesi di una loro divisione basata sull'identità dei corrispondenti si giustifica, in astratto, col fatto che non risulta mai la compresenza in uno stesso libro di qualcuno dei corrispondenti del giurista, noti grazie alle poche *inscriptiones* epistolari conservate nel Digesto, vale a dire Nepote (libri dal quinto al settimo: fr. 20, 22 e 25 L.), Licinio Lucusta (libro ottavo: fr. 28 L.) e Atilicino (libro undicesimo: fr. 33 L.). Sui due primi corrispondenti, abitualmente considerati, come il più noto Atilicino (cfr. LENEL, *Palíngenesia*, I, 71-74), giuristi formati alla scuola di Proculo, vd. per tutti LIEBS, *Nichtliterarische römische Juristen*, 142-145.

circostanza, che è innegabile, se si guarda all'arco complessivo degli *epistularum libri*, non deve però oscurare il fatto che a focalizzarsi sui singoli libri non sembrano invece totalmente mancare gli elementi aggreganti.

Va innanzitutto da sé che un collegamento per materia è nelle cose quando due brani di un unico libro del *corpus* di Proculo risultino inseriti dai commissari di Giustiniano nello stesso titolo del Digesto, o in una sequenza di titoli omogenei. Un esempio della prima situazione s'incontra all'altezza del secondo libro della raccolta di Proculo, da cui provengono due diversi scambi epistolari, escerpti per il tit. D. 45.1, il cui *trait d'union* sta nel fatto di riferirsi entrambi alla *commissio* di stipulazioni accessorie, l'una a un appalto, l'altra a una compravendita<sup>110</sup>. Del secondo tipo è invece la situazione che s'incontra all'altezza del quinto libro dell'epistolario, da cui provengono quattro frammenti, tutti dedicati alla delimitazione dell'oggetto di tipi diversi di legato, distribuiti dai compilatori tra i corrispondenti libri e titoli del Digesto<sup>111</sup>.

I collegamenti non mancano però nemmeno tra brani provenienti da un medesimo libro del *corpus* e redistribuiti dai compilatori in titoli dell'antologia giustiniana né contigui né particolarmente affini. Per questa seconda classe di casi, il collegamento più banale è rappresentato dalla presenza di un comune istituto di fondo. Lo si può vedere, ancora una volta, all'altezza del quinto libro del *corpus*, da cui sono stati estratti quattro brani in materia di dote, che discutono profili legati sia alla sua costituzione<sup>112</sup> sia alla sua restituzione<sup>113</sup>. Altre volte, la presenza di un medesimo istituto di fondo va invece progressivamente stemperandosi, fino a cedere il passo a un filo conduttore più sottile (ma anche più interessante). Questa situazione si verifica in particolare con il blocco degli

110 Cfr. D. 45.1.113, §§ *pr.* e 1, nella *Palingenesia* raggruppati sotto il medesimo fr. 7 L.; per i rispettivi testi cfr. *supra* n. 40 e par. 2 in corrispondenza della n. 31. Per i collegamenti instaurabili tra i §§ *pr.* e 1 di D. 8.2.13 (= L. 3), nonché per i §§ *pr.* e 1-2 di D. 18.1.68 (= L. 21), vd. *infra* par. 8 *i.f.* Non si vede invece quale rapporto potesse esservi, nella scrittura originale, tra il § 1 di D. 31.48 (imputabilità al *curator* dell'*heres dementis* degli oneri pretori a carico dei legatari) e il precedente § *pr.* (legato alla moglie della *dos estimata*: *supra* par. 5).

111 Cfr. D. 31.46 (= L. 15): legato del credito; D. 32.86 (= L. 16): della *domus* e dei beni che il testatore vi teneva; D. 36.6.6 (= L. 17): del vino; D. 34.2.1 (sempre = L. 17): dell'oro e dei gioielli in oro.

112 D. 23.3.82 (= L. 13): dote costituita dal debitore delegato dalla moglie; D. 50.16.125 (= L. 20): *commissio* della *dotis dictio* sottoposta alla condizione '*cum commodum erit*' o '*cum potuero*': *supra* par. 3.

113 D. 24.3.60 (= L. 14): rimborso immediato (cioè a prescindere dai termini di legge) delle spese funerarie sostenute per la *filia nupta*; D. 46.3.82 (= L. 19): opponibilità o meno del patto con cui la *nupta*, a un terzo che a nome della *nupta* stessa stava per costituire in dote un fondo, gliene aveva promesso la restituzione in caso di divorzio.

escerti superstiti del sesto e del settimo libro, oltre che forse con due brani già del secondo libro.

Dal secondo degli *epistularum libri* proviene una consultazione, trädita attraverso D. 28.5.70, relativa a una istituzione d'erede così formulata: '*Cornelius et Maevius, uter eorum volet, heres esto*'; formulazione che il corrispondente stesso dichiara essere motivo di *ius controversum*, stante l'opinione di Trebazio per l'invalidità, e di Cartilio per la validità della doppia designazione. Ci eravamo già occupati del testo come esempio di quelle risposte di Proculo che sarebbe stato impossibile offrire ai lettori del Digesto, senza render loro disponibile anche il testo della consultazione. Dando la precedenza ai contenuti, si deve adesso precisare che Proculo aderisce alla tesi di Cartilio, spiegando che la locuzione '*uter eorum volet*' va considerata un'*adiectio* superflua, se le persone designate dal testatore siano eredi *necessarii*, e assumendola invece come condizione potestativa, da riferire all'una e all'altra persona indicata, quando si tratti di eredi volontari<sup>114</sup>.

L'aspetto palinogeneticamente rilevante – molto ben colto da A. Mantello<sup>115</sup> – deriva dal fatto che nella formulazione discussa in D. 28.5.70 l'istituzione d'erede prospetta una *alternatio personarum* dalle implicazioni simili a quelle che la disposizione avrebbe se la si fosse formulata in favore del 'tale o talaltro soggetto' (dunque, non '*Cornelius et Maevius, uter eorum volet, heres esto*', come si prospetta in D. 28.5.70, ma '*Cornelius aut Maevius heres esto*')<sup>116</sup>. In effetti, al valore di quest'altra locuzione, '*ille aut ille*', si riferisce un secondo *excerptum* sempre del secondo libro di Proculo, dove del significato della locuzione ci si occupa però senza riguardo a un concreto contesto, negoziale o d'altro tipo. Il discorso, collocato nel tit. D. 50.16, al fr. 24, proprio per questa sua portata generale, consiste infatti in una lunga e ragionata *divisio* dell'*oratio* alternativa, volta a metterne in luce i diversi valori: ora rigorosamente disgiuntivo, quando i due termini dell'alternativa (per es. giorno e notte) esauriscono gli spazi delle possibilità, escludendosi reciprocamente; ora doppiamente subdisgiuntivo,

114 D. 28.5.70 (= L. 4), riportato *supra* al par. 2.

115 Vd. MANTELLO, *Della disgiunzione*, 177-178 e 206-208, con in part. la n. 49. Il collegamento è più stringente di quello prospettato a suo tempo da BREMER, *Iurisprudentiae*, 116, il quale vedeva in D. 50.16.24 un discorso sollecitato dalla formulazione alternativa del legato (*Cornelio aut Maevio do lego*), e perciò da associare a quegli *excerpta* del secondo libro (*supra* n. 105) che del legato si occupano.

116 L'implicazione è confermata anche dalla soluzione di Trebazio, richiamata dal corrispondente, la quale coincide con la più radicale delle posizioni giurisprudenziali ricordate da Giustiniano in C. 6.38.4: *Cum quidam sic [...] institutionem [...] scripsisset 'ille vel ille heres mihi esto' [...] dubitabatur, utrumne inutilis sit huiusmodi institutio et retl.*

a seconda che gli elementi dell'alternativa, dandosi anche una terza opzione, possano essere entrambi falsi, ma non contemporaneamente veri (per es. sedere o camminare), oppure entrambi veri, ma non contemporaneamente falsi (come quando dell'animale si dica in generale che fa o patisce qualcosa)<sup>117</sup>.

Ebbene, tra l'*excerptum* relativo alla clausola '*uter eorum volet heres esto*' e l'*excerptum* relativo all'*oratio* alternativa, esisteva una qualche relazione? Data innanzitutto la provenienza dal medesimo libro della raccolta di Proculo, dato poi che nel Digesto un brano ha forma di "dialogo", mentre l'altro di "monologo", e dato infine che la soluzione a cui in sostanza si arriva in D. 28.5.70 è di attribuire alla locuzione '*uter eorum volet*' un valore simile all'ultimo dell'*oratio subdisgiuntiva* (assumendo *uter* nel senso di *utrumque*), è suggestivo pensare che D. 50.16.124 appartenesse nell'originale alla prosecuzione della risposta di Proculo, allo scopo di immetterne appunto la soluzione in un ragionamento più ampio. Non è però necessario spingersi a tanto<sup>118</sup>. Come vedremo subito, altri passaggi dell'epistolario aprono alla possibilità che *excerpta* senz'altro autonomi e relativi a materie diverse si trovassero nello stesso libro del *corpus* di Proculo per una semplice associazione di idee. Sicché, anche per D. 28.5.70 e D. 50.16.124 potrebbe dirsi lo stesso, vale a dire che non si trattasse di porzioni della medesima *epistula*, ma che il contenuto della discussione sulla clausola '*uter eorum volet*' avesse offerto lo spunto per decidere la *sedes* anche dell'analisi dell'*oratio* alternativa; o viceversa.

I passaggi a cui facevamo riferimento coincidono con l'intero gruppo degli *excerpta* prima del sesto e poi del settimo libro; il loro valore è perciò accresciuto dal numero dei frammenti che permettono di mettere in fila. Partiremo dagli *excerpta* del settimo libro, che già conosciamo e di cui si può perciò dire più rapidamente. Si tratta infatti di tre brani già studiati per la diversa forma in cui si presentano nel Digesto. Un primo *excerptum* è "a dialogo", ma senza alcuna

117 D. 50.16.124 (= L. 8): *Haec verba 'ille aut ille' non solum disiunctiva, sed etiam subdisiunctivae orationis sunt. disiunctivum est, veluti cum dicimus 'aut dies aut nox est', quorum posito altero necesse est tolli alterum, item sublato altero poni alterum. ita simili figurazione verbum potest esse subdisiunctivum. subdisiunctivi autem genera sunt duo: unum, cum ex propositis finibus ita non potest uterque esse, ut possit neuter esse, veluti cum dicimus 'aut sedet aut ambulat': nam ut nemo potest utrumque simul facere, ita aliquis potest neutrum, veluti is qui accumbit. alterius generis est, cum ex propositis finibus ita non potest neuter esse, ut possit <uter>que (corr. Momms.) esse, veluti cum dicimus 'omne animal aut facit aut patitur': nullum est enim quod nec faciat nec patiat: at potest simul et facere et pati.* Sul testo, anche per i rapporti con la logica stoica, vd. l'approfondito saggio di MANTELLO, *Della disgiunzione, passim*; adde ARMGARDT, *Zum Bedingungsdogmatik*, 221-223 e HÜLSER, *Proculus*, 15-28.

118 Ciò anche in ragione delle corrispondenze che diversamente ci si attenderebbe, giustamente segnalate da MANTELLO, *Della disgiunzione*, 207-208.

*inscriptio* epistolare; un altro è “a monologo”, ma conserva i saluti di apertura (di Proculo); il terzo anche è “a monologo”, ma con una spia linguistica (<*intel?*>*legisti*) che indirettamente ne svela la natura di risposta a una consulenza previa. Se tale è la varietà dei tre frammenti sul piano della forma, sul piano dei contenuti essi hanno invece in comune il fatto di occuparsi tutti di pagamenti disposti (o delegati) da soggetti *alieni iuris*. In due casi, ciò di cui si discute in via principale è della restituzione del pagamento: a chi spetti, a quali condizioni e con quali strumenti, dato che a monte della *solutio* sta una causa giustificativa (testamento o matrimonio, a seconda delle situazioni) che in realtà non è valida<sup>119</sup>. Nel terzo caso, il pagamento è invece regolare, essendo stato fatto con denaro peculiare per estinguere un debito del servo, ma lo si richiama per contrasto (e piuttosto cripticamente, come si ricorderà), per evidenziarne i diversi effetti sulla condizione dei garanti del servo stesso, rispetto all’ipotesi di una *litis contestatio* intervenuta col *dominus* sull’*actio de peculio*<sup>120</sup>. Ammettendo che la *solutio* del servo costituisse davvero il filo conduttore di questo gruppo di *excerpta*, l’immagine di un libro della raccolta che affronta gli istituti più disparati (dalla *statulibertas* alla dote, alla garanzia dell’obbligazione) si fa dunque meno straniante<sup>121</sup>.

Lo stesso – ma in una misura ancora più suggestiva – si verifica con i quattro *excerpta* superstiti del libro sesto. In tre casi la discussione prende le mosse da clausole specifiche apposte a negozi di trasferimento o di compravendita di fondi. Si tratta insomma sempre di *leges* o *mancipi* o *contractus*, delle quali, quale ulteriore elemento comune, si tratta di precisare l’esatta portata in rapporto alla responsabilità dell’alienante. In un primo caso, a fronte della clausola ‘*quod mercedis nomine a conductore exegisses, id emptori accessurum esse*’, si tratta di capire se dal venditore si possa arrivare a pretendere un diligente attivarsi nell’esazione dei canoni<sup>122</sup>. In un secondo caso, a fronte della

119 D. 12.6.53 (= L. 24, *supra* par. 2): pagamento con denaro di un terzo effettuato (o delegato) da uno *statuliber* apparente, che ignora l’invalidità del testamento; D. 23.3.67 (= L. 25, *supra* par. 5): *dotis datio* pecuniaria effettuata da una moglie di condizione servile.

120 Cfr. D. 46.3.84 (= L. 26, *supra* par. 4). Dato il taglio di questo terzo frammento, mi pare che forzi troppo il collegamento ai brani precedenti la sintetica osservazione di MYASAKA, *D. 23,3,67*, 255: «Sowohl D. 12.6.53, als auch D. 46.3.84 behandeln eine ähnliche Frage wie D. 23.3.67, ob nämlich ein Geldeigentümer das Geld, das sein Sklave dem Dritten gegeben hat, herausverlangen kann».

121 Come invece rimane nell’allestimento “sabiniano” (*supra* n. 104 *i.f.*) di BREMER, *Iurisprudentiae*, 124-125, nel quale si finisce per prevedere una successione di rubriche ‘*De libertate relicta*’ (per D. 12.6.53), ‘*De iure dotium*’ (per D. 23.3.67) e ‘*De verborum obligationibus*’ (per D. 46.3.84).

122 D. 18.1.68 pr. (= L. 21): *Si, cum fundum venderes, in lege dixisses, quod mercedis nomine*

clausola (superflua e di stile) ‘*dolum malum a venditore abesse*’, si direbbe che il punto sia di determinare quanto incida la condotta dolosa del venditore sulla quantificazione della condanna<sup>123</sup>. Infine, in un terzo caso, la compresenza, nello stesso contratto, della clausola ‘*optimus maximusque esse*’ e della clausola ‘*ius fundi deterius factum non esse per dominum praestari*’ impone di capire se il perimetro della clausola più generale non si debba in realtà riportare entro i confini della clausola più specifica, con la conseguenza che la garanzia effettivamente accollabile all’alienante non sia che il fondo risulti libero da qualsivoglia vincolo reale, ma che lo sia soltanto quanto a vincoli imposti dall’alienante stesso<sup>124</sup>.

Insieme a questo primo blocco di *excerpta*, come si vede, piuttosto omogenei, il sesto libro dell’epistolario conserva però un quarto frammento abbastanza peculiare, sia per la forma della risposta di Proculo, controversa e di cui si è già detto, sia per il contenuto, di cui invece ora interessa. Il caso è quello di un testamento redatto in duplice copia, dove la medesima persona risulta beneficiaria di un legato formulato in una copia per cento e nell’altra per cinquanta<sup>125</sup>. Si ricorderà che il corrispondente si chiedeva se a favore del legatario dovesse riconoscersi l’esistenza di un doppio lascito o almeno del legato formulato con l’indicazione della cifra maggiore; mentre il giurista opta invece per l’ipotesi opposta, ossia che fosse stata legata la sola cifra minore. Almeno al livello del Digesto, quella di Proculo si presenta come una soluzione apodittica. Con buone ragioni, la si è però ricondotta alla regola ‘*in maiore minor inest*’, applicata

*a conductore exegisses, id emptori accessurum esse, existimo te in exigendo non solum bonam fidem, sed etiam diligentiam praestare debere, id est non solum ut a te dolum malus absit, sed etiam ut culpa.* Per la sintesi compendiata a testo, vd. CANNATA *Una casistica*, 68-70; più di recente e approfonditamente FIORI, *Bona fides*, 193-206.

123 D. 18.1.68.1-2 (= L. 21): *Fere aliqui solent haec verba adicere: ‘dolum malus a venditore aberit’, qui etiam si adiectum non est, abesse debet. Nec videtur abesse, si per eum factum est aut fiet, quo minus fundum emptor possideat. erit ergo ex empto actio, non ut venditor vacuum possessionem tradat, cum multis modis accidere poterit, ne tradere possit, sed ut, si quid dolo malo fecit aut facit, dolum malus eius aestimaretur.* Per la sintesi compendiata a testo, vd. PENNITZ, *Das periculum*, 420-421. L’ipotesi che il discorso dell’intero fr. 68 traesse occasione dalla clausola ‘*dolum malum a venditore abesse*’ è discussa criticamente da KRAMPE, *Proculi*, 58-59.

124 D. 50.16.126 (= L. 23): *Si, cum fundum tibi darem, legem ita dixi ‘uti optimus maximusque esset’ et adieci ‘ius fundi deterius factum non esse per dominum, praestabitur’, amplius eo praestabitur nihil, etiamsi prior pars, qua scriptum est ‘ut optimus maximusque sit’ liberum esse significat eoque, si posterior pars adiecta non esset, liberum praestare deberem. tamen inferiore parte satis me liberatum puto, quod ad iura attinet, ne quid aliud praestare debeam, quam ius fundi per dominum deterius factum non esse.* Sul brano vd. GANDOLFI, *Studi*, 323-324 e ora BRUTTI, *Interpretare*, 78-81.

125 D. 31.47 (= L. 22, *supra* par. 4).

dallo stesso Proculo ad altri casi simili<sup>126</sup>. Se l'ipotesi coglie nel segno, proprio da una motivazione del genere può allora venire lo spunto per cogliere un collegamento con l'ultimo brano della terna dedicata alle *leges mancipi* o *contractus*, quello cioè dove si discuteva di un negozio di alienazione che prevedesse sia la *lex 'uti optimus maximusque esset'* sia la *lex* con cui l'alienante s'impegnava a non svilire la condizione giuridica del fondo. E il senso dell'accostamento sta evidentemente in questa circostanza: che come in quel primo testo era questione di una clausola negoziale che finisce per privare di significato la clausola più generale che apparentemente la ingloba, così in quest'altro brano è questione di un lascito il cui valore si riduce alla formulazione più stretta, a discapito della formulazione più ampia, che pure la ingloba.

Accostamenti di questo genere, dove è del tutto irrilevante che una consultazione di Proculo si riferisca alla *mancipatio*/compravendita e l'altra al legato, uniti a quegli sporadici blocchi tematici di segno opposto, dove è invece un medesimo istituto di fondo a porsi apparentemente come fattore aggregante, non possono certamente spiegare quali fossero i criteri su cui si sorreggeva l'ordinamento complessivo degli *epistularum libri*; ordinamento che continua perciò a restare un enigma. Essi possono però aiutare a mettere meglio a fuoco i termini del problema. In particolare, essi forniscono qualche misura di quelle ipotesi che il confronto con gli epistolari latini di tradizione diretta permette in astratto di avanzare: ordinamento cronologico, per destinatari, *varietas*. Per un verso, la presenza di accostamenti tematici di varia natura rende meno probabile che la raccolta di Proculo fosse organizzata secondo una scansione puramente cronologica. Per altro verso, essa suggerisce che la *varietas*, se ha giocato davvero un ruolo nell'allestimento già di questo epistolario, non lo ha giocato fino al punto di escludere una *dispositio* studiata almeno a tratti per dare corpo a questo o a quell'altro filo conduttore.

## 8. Una raccolta di consulenze rese per lettera, o anche altro?

Forti dell'analisi dedicata al trattamento applicato dai compilatori alla cornice epistolare degli *excerpta* di Proculo, e forti anche dell'analisi dei problemi che incontra la messa a fuoco dei criteri di organizzazione interna del *corpus* epistolare del giurista, possiamo affrontare con le consapevolezze necessarie

126 Cfr. in part. D. 30.15 (Paul. 3 *ad Sab.*); sul pt. vd. VOCI, *L'errore*, 107 e HORÁK, *Rationes*, 95. In termini più orientati processualmente, vd. ora BABUSIAUX, *Wege*, 303, che alla base della soluzione di Proculo individua un problema di onere della prova, spettando al legatario, in qualità di attore, l'impossibile dimostrazione che la volontà del testatore andasse oltre il riconoscimento al legatario della somma minore.

un ultimo importante testo. Da un lato, è con riferimento ad esso che è stata avanzata l'idea che gli *epistularum libri* di Proculo, a dispetto del titolo, non raccogliessero materiale soltanto epistolare. Sicché, non si potrebbe tralasciare l'esame del testo senza rinunciare al contempo a chiedersi fino in fondo quale fosse la natura dell'opera. Ma d'altro canto, proprio l'esame in questione fa sì che il brano si presenti come l'esempio forse migliore di quelle difficoltà pressoché insolubili, di cui si diceva nell'introdurre lo studio; difficoltà legate alla tradizione indiretta degli epistolari dei giuristi e al filtraggio messo in atto col Digesto. Da questo secondo punto di vista, si tratta perciò della testimonianza più appropriata per concludere il nostro discorso.

*L'excerptum* di cui parliamo viene dal secondo libro della raccolta di Proculo, ed è stato collocato dai commissari di Giustiniano nel tit. D. 8.2, al fr. 13. La tradizione del Digesto lo scinde in due distinti §§, che conviene iniziare a esaminare separatamente, nonostante il numero unico (L. 3) sotto cui li raggruppa la palinogenesi di Lenel (oltre che quella di Bremer<sup>127</sup>):

*Quidam Hiberus nomine, qui habet post horrea mea insulam, balnearia fecit secundum parietem communem: non licet autem tubulos habere admotos ad parietem communem, sicuti ne parietem quidem suum per parietem communem: de tubulis eo amplius hoc iuris est, quod per eos flamma torretur paries: qua de re volo cum Hiberio loquaris, ne rem illicitam faciat.*

*Proculus respondit: nec Hiberum pro ea re dubitare puto, quod rem non permissam facit tubulos secundum communem parietem extruendo.*

Un anonimo corrispondente scrive a Proculo, lamentando che il vicino, un tale di nome Ibero, abbia fatto collocare in aderenza alla parete comune delle tubature per il riscaldamento dei bagni termali realizzati nella proprietà adiacente ai magazzini del corrispondente<sup>128</sup>. Esposte le ragioni della lamentala, quest'ultimo chiede al giurista di farsi parte attiva con il vicino perché receda dall'illecito. Per la parte trasmessa dal Digesto<sup>129</sup>, Proculo risponde di non avere dubbi sul fatto che la persona di Ibero sia consapevole di non avere facoltà di fare quanto ha fatto.

Dal punto di vista dell'impianto, il testo si può ascrivere al gruppo degli

127 *Iurisprudentia*, 116 nr. 6.

128 Per lo sfondo archeologico del caso, con *balnea* ricavati nel bel mezzo di strutture edilizie di diversa destinazione, vd. SALIOU, *Les lois*, 56. Allo stesso studio (53 e n. 118) si può rinviare per la difesa del testo tradito, rispetto all'emendazione *sicuti per parietem quidem [suum per] <super> parietem communem*, proposta da MOMMSEN, *Digesta*, I, 254 n. 1; sul pt. vd. anche DUBOULOZ, *La propriété*, 310-311.

129 Vd. *infra* n. 135.

estratti che avevamo etichettato come a “struttura doppia” o “a dialogo”, e di quel gruppo rispecchia appieno la logica giustiniana: la parte del corrispondente (si direbbe essere stata conservata dai compilatori perché) supera per dettagli di fatto e di diritto la sintetica e apodittica presa di posizione di Proculo<sup>130</sup>. Se al momento di condurre la nostra rassegna, di questo *excerptum* in particolare non s’era parlato, è in ragione del suo contenuto. Ciò che l’anonimo corrispondente chiede in questo caso al giurista non sembra infatti essere una consulenza circa una questione giuridica, ora pratica ora teorica, com’era per tutti gli altri estratti del gruppo, bensì un intervento diretto su una terza persona, per risolvere in via amichevole un conflitto d’interessi. Osservare che una richiesta del genere costituisce un unicum per le fonti giuridiche, non sarebbe certo una novità<sup>131</sup>. Ma l’eccezionalità si stempera se si esce da un confronto con la sola letteratura giurisprudenziale.

Un passaggio di un più ampio scambio epistolare tra Cicerone ed Attico, dove il primo prega il secondo di convincere un terzo a non protrarre ulteriormente la propria morosità verso la cassa pubblica, così da non rendere ancora più onerosa la posizione anche del proprio garante<sup>132</sup>, si può sovrapporre pressoché perfettamente all’*excerptum* di Proculo. Nell’uno come nell’altro caso, il locutore sa da solo inquadrare i termini giuridici del problema, e ciò che chiede al corrispondente non è perciò un parere o anche solo una conferma sul punto, bensì un intervento diretto di natura personale. Lo sfondo è dunque quello delle *epistulae commendaticiae*. Né varrebbe obiettare che quello richiesto a Proculo era un intervento nell’interesse stesso del corrispondente, mentre quella raccomandata da Cicerone ad Attico era la posizione di un terzo, esposti come garante. Al di là del fatto che un *commendator* ha sempre interesse che la raccomandazione del terzo sia accolta<sup>133</sup>, che il punto non incida sulla qua-

130 In particolare, gli elementi esposti dal corrispondente (e non ripresi da Proculo) sono l’argomento, apparentemente analogico, che in aderenza alla parete comune non potrebbe realizzarsi nemmeno un muro proprio, nonché l’interesse specifico di non compromettere l’integrità della parete con il calore trasmesso dai tubi.

131 Cfr. HONORÉ, *Proculus*, 483: «So far as I know there is no a parallel to a consultation in this form».

132 Cic. *Att.* 14.16.4: *Flammam Flaminium audio Romae esse. ad eum scripsi me tibi mandasse per litteras ut de Montani negotio cum eo loquerere, et velim cures epistulam quam ad eum misi reddendam, et ipse, quod commodo tuo fiat, cum eo colloquare. Puto, si quid in homine pudoris est, praestaturum eum, ne sero cum damno dependatur*. La natura del problema derivante dall’essersi L. Tullio Montano offerto come *praes* in favore di Flaminio Flamma, si evince da *Att.* 12.52.1. Per più ampi dettagli sull’*affaire*, e sulle probabili relazioni di parentela tra Cicerone e Montano, vd. PITTIÀ, *L’influence*, 26-27.

133 E tanto più nel caso specifico di *Att.* 14.6.4, se è vero che Cicerone finì poi per accollarsi

lificazione tipologica dell'*epistula* è dimostrato dal fatto che in una medesima *commendaticia* possono benissimo convivere più richieste del mittente, alcune formulate nell'interesse di terzi, altre relative a propri affari<sup>134</sup>.

Aver riportato D. 8.2.13 pr. al suo tipo epistolare originario, se da un lato costituisce un progresso, rispetto a quello che ci sembra lo stato degli studi, dall'altro lato non fa venire meno l'eccezionalità del testo. Semplicemente, la sposta su livelli diversi e inaccessibili: quelli delle relazioni sociali di Proculo e della loro presenza nel *corpus* epistolare del giurista. Due sono in particolare le questioni che si aprono, una volta riportato l'*excerptum* al genere dell'*epistula commendaticia*. La prima questione dipende dal modo generico con cui il corrispondente si riferisce alla persona su cui Proculo dovrebbe intervenire, e ha un'importanza tutto sommato circoscritta<sup>135</sup>. La seconda questione riguarda invece i contenuti della corrispondenza raccolta negli *epistularum libri*, e ha dunque tutt'altro valore, dato che si ripercuote sul problema più generale

una parte almeno del debito di cui Montano era garante: cfr. sempre PITTIA, *L'influence*, 27 e 36 n. 107.

134 Un esempio in Cic. *Fam.* 13.77, indirizzata al figlio di Servio, in quel momento propretore, dove alla raccomandazione caldeggiata da Cicerone di una terza persona (M. Bolano: § 2) segue una richiesta di aiuto su una faccenda personale: *praeterea a te peto [...] ut in hac re etiam labores* (§ 3).

135 Nell'esordio del brano, il corrispondente si riferisce al vicino con l'espressione '*quidam Hiberus nomine*'; il che parrebbe sottintendere che il locutore non conosca a fondo la persona o che dubiti di una sua conoscenza approfondita da parte di Proculo. Dato quanto dice da parte sua il giurista, circa le consapevolezze di Ibero (*nec Hiberum pro ea re dubitare puto, quod rem non permissam facit*), sembrerebbe più plausibile la prima opzione, tenendo oltretutto conto del tipo di proprietà per cui il corrispondente chiedeva l'intervento di Proculo (*horrea*, dunque non un edificio residenziale). Altre possibilità, che chiamano in causa l'espunzione dal testo originario di maggiori dettagli sulla persona chiamata in causa dal corrispondente, sono considerate in PÖLÖNEN, *Hiberus*, 112-113 n. 18; *ivi* anche (in part. 113-115) per l'ipotesi che l'Ibero del caso vada identificato con il liberto M. Antonio Ibero (PIR<sup>2</sup>. H 168), e che si debba alle entrature del personaggio tanto la circospezione del corrispondente nell'identificarlo, quanto il fatto che Proculo eluderebbe sostanzialmente nella sua risposta la richiesta d'intervenire su di lui. Da questo secondo punto di vista, va però tenuto conto del fatto che nulla assicura che la lettera di risposta di Proculo terminasse con l'affermazione che Ibero non potesse avere dubbi sulla illegittimità della posa dei *tubuli*. Sicché, non si può escludere che l'affermazione nell'originale facesse da premessa all'assicurazione (metagiuridica, e perciò stralciata dai compilatori) di provare a parlare con Ibero della cosa. Cfr. Cic. *Att.* 13.23.3: *qua re da te in sermonem et praesta et confice et ita cum Polla loquere ut te cum illo Scaeva loqui putes nec existimes eos qui non debita consecrari soleant quod debeatur remissuros*; come a dire che se anche le cattive abitudini del terzo fanno attendere che non farà facilmente un passo indietro, non per questo non si deve comunque cercare con lui un accomodamento (nel caso specifico volto a ottenere una rinegoziazione del debito).

dell'oggetto e della natura dell'opera. Il problema diventa infatti quello delle implicazioni che è lecito trarre dalla presenza di una *commendaticia* nel *corpus* delle lettere di Proculo. Si tratta di un segno del fatto che quello del giurista era un epistolario generale, comprensivo cioè di quelle lettere non strettamente tecniche che anche i giuristi, come si è visto in apertura dello studio, erano tutt'altro che alieni dal ricevere e dallo scrivere? Oppure si deve supporre che una corrispondenza di questo genere rappresentasse un che di eccezionale già al livello della raccolta di Proculo?

È di fronte a un quesito del genere che si tocca davvero con mano che cosa voglia dire poter contare di fatto sul solo Digesto per seguire i giuristi romani nella loro attività di scrittori di lettere. Se Triboniano e i suoi colleghi escerpirono un testo come D. 8.2.13 pr., non lo fecero, evidentemente, per l'interesse di documentare chissà quale aspetto della scrittura epistolare di Proculo e delle relazioni sociali a cui questa scrittura dava voce, bensì per il dato giuridico che vi vedevano espresso. È perciò del tutto plausibile che con lo stesso spirito si fosse mosso a suo tempo lo stesso Proculo (o chi ne pubblicò le lettere). Con il che si dovrebbe abbandonare ogni velleità di figurarsi gli *epistularum libri* di questo giurista come una raccolta generale della sua corrispondenza, e accontentarsi di correggere di pochissimo il tiro delle usuali rappresentazioni che ne offre la storiografia: non una raccolta di consulenze rese per lettera su casi pratici o teorici, bensì una raccolta di quelle lettere – di qualunque genere fossero: consulenze, raccomandazioni o altro – che potessero comunque soddisfare l'interesse giuridico dei lettori.

D'altro canto, a complicare ulteriormente il quadro concorre il seguito di D. 8.2.13. Esso fa infatti sì che l'ipotesi di una natura generale dell'epistolario di Proculo finisca per intersecarsi con l'ipotesi che l'opera non costituisse una raccolta di materiali soltanto epistolari. È dunque sulla seconda parte del brano – e sui suoi rapporti con quella precedente – che dobbiamo concentrare ora l'attenzione, come punto conclusivo dello studio.

Nella pagina del Digesto, il § 1 di D. 8.2.13 si presenta come segue:

*Parietem communem incrustare licet secundum Capitonis sententiam, sicut licet mihi pretiosissimas picturas habere in pariete communi: ceterum si demolitus sit vicinus et ex stipulatu actione damni infecti agatur, non plurius quam vulgaria tectoria aestimari debent: quod observari et in incrustatione oportet.*

È parola di due utilizzi del *paries communis*, entrambi leciti: l'applicazione di un intonaco – già ammessa da Capitone – e di un affresco. Dalla conclusione, costruita a chiasmo, si deduce peraltro che chi fa l'uno o l'altro uso del muro comune, lo fa a proprio rischio e pericolo, nel senso che se il vicino dovesse

causarne il crollo, risponderebbe del solo valore del muro a grezzo (restando perciò a carico di chi pose intonaco e affresco il valore degli stessi).

Riassunto il senso del discorso, è facile vedere che cosa accomuni questa seconda parte di D. 8.2.13 alla precedente, e che cosa invece le distingua. Di comune, c'è evidentemente il fatto che il discorso continua a riferirsi alle modalità d'uso del *paries communis*. Di diverso, almeno all'apparenza, tre elementi: che si parli del *paries communis* in quanto tale, e non dello specifico muro che divideva i *balnearia* di Ibero dagli *horrea* del corrispondente di Proculo; che il discorso dia conto anche dell'opinione di altri giuristi; e infine che a essere discussi siano usi ora leciti del *paries*, e non abusi com'era per la posa dei *tubuli*.

Dato il taglio del discorso, generalizzante e al tempo stesso diverso (quanto ai contorni materiali del problema), non stupisce che l'interpretazione usuale reputi che il § 1 di D. 8.2.13 sia estraneo al carteggio relativo all'*affaire* Ibero; carteggio che si ritiene perciò concluso con il § *pr.* D'altro canto, reputando che non possa essere un caso che nel § 1 si continui a parlare del regime del *paries communis*, si è voluto vedere in questo denominatore comune tra i due §§ il segno di un discorso proseguito oltre il caso epistolare specifico. Il che ha alimentato, a sua volta, implicazioni in varie direzioni. Per alcuni, questa compresenza di discorsi di diverso genere, epistolari e non, sarebbe il segno di una natura relativamente composita della raccolta di Proculo<sup>136</sup>. Per altri, ne svelerebbe invece la natura didattica, nel senso che anche laddove il giurista scegliesse di presentare uno scambio epistolare su un caso realmente occorso, questo non sarebbe in realtà altro che il punto di partenza per una discussione poi portata su un piano teorico più generale<sup>137</sup>.

Le modalità che abbiamo osservato del lavoro dei compilatori, da un lato, e quel poco che trapela dell'organizzazione interna degli *epistularum libri*, dall'altro lato, non impongono a mio avviso né l'una né l'altra conclusione.

Alla prima – cioè che il § 1 di D. 8.2.13 costituisse nell'originale un approfondimento non epistolare del carteggio proposto nel § *pr.* – si può opporre

136 MAYER-MALY, *Recensione*, 299: «Beachtung verdient der Umstand, dass nur rein relativ bescheidener Teil der Texte (*scil.* D. 8.2.13) aus den *epistulae* wirklich in Briefform gehalten ist. Es ist unwahrscheinlich, dass die Briefform bei allen übrigen Texten später ausgetilgt worden wäre, um just bei den Texten, die auch heute noch Briefform haben, stehen zu bleiben. Vielmehr ist anzunehmen, dass der Aufnahme einer grösseren Zahl von Stücken in Briefform dem Gesamtwerk denn Namen gegeben hat. Es ist aber mit durchaus unterschiedlicher Struktur dieses Gesamtwerkes zu rechnen».

137 HONORÉ, *Review*, 563: «What unifies the work is that even in the case of D. 8.2.13 the treatment is didactic, and Proculus takes the request from his correspondent to intervene with a neighbour Hiberus as an occasion for a disquisition on incrustations and paintings on party walls».

che non sarebbe certo questo il solo caso di frammenti riconducibili a scambi epistolari distinti, ma inseriti nel medesimo libro della raccolta di Proculo in ragione di un comune denominatore tematico. Sicché non c'è alcuna ragione dirimente che obblighi a escludere che il discorso sul *paries* intonato ed affrescato del § 1 di D. 8.2.13 appartenesse a una *epistula* diversa da quella relativa al *paries* di Ibero del § *pr.*, e che siano perciò soltanto gli automatismi dell'escerpimento giustiniano a creare la sensazione che l'un brano sia la continuazione non epistolare dell'altro<sup>138</sup>.

Ma in senso opposto, non si vedono ragioni dirimenti nemmeno per escludere che quanto si legge nel § 1 di D. 8.2.13 costituisca una parte ulteriore della risposta di Proculo al corrispondente che lo sollecitava riguardo agli abusi di Ibero, avviata al § *pr.* Come si è visto, i compilatori del Digesto sembrano essersi serviti delle porzioni di lettere ricevute da Proculo solo quando sentivano la necessità d'integrare il quadro informativo offerto dalle risposte del giurista. Nulla dunque esclude che nella lettera, che costituì l'*occasio* di D. 8.2.13, il corrispondente non si fosse limitato a chiedere a Proculo d'intervenire personalmente su Ibero affinché rimuovesse i *tubuli* applicati al *paries communis*; oltre a questa richiesta, il corrispondente potrebbe avere espresso ulteriori preoccupazioni circa l'uso del muro comune, sempre in relazione alla destinazione dei locali del vicino. Non è forse Seneca, dunque un contemporaneo di Proculo, a descrivere i preziosi rivestimenti finanche delle *plebeiae fistulae*<sup>139</sup>? E i reperti archeologici di area pompeiana non sono forse un documento materiale coevo delle *pretiosissimae picturae*, per dirla con Proculo stesso, che potevano decorare le sale da bagno pubbliche o private<sup>140</sup>? Dunque, se più di una sala dei *balnearia* di Ibero si fosse trovata lungo il *paries* condiviso con il corrispondente del giurista, questi avrebbe potuto preoccuparsi dell'uso del muro da parte del vicino per più di un motivo. Di qui la richiesta a Proculo di interessarsi personalmente per la rimozione dei *tubuli*; richiesta conservata nel Digesto per le ragioni di cui si è detto<sup>141</sup>. Ma di qui anche la richiesta, questa volta stralciata, perché coperta integralmente dalla risposta del giurista, di un parere sulla liceità di applicazioni d'altro tipo e sulle conseguenze di un loro eventuale danneggiamento.

138 Riproponendo perciò una situazione simile a quella determinatasi con gli *excerpta* dal sesto libro trasfusi in D. 18.1.68, dove a un primo passaggio che chiama in causa la responsabilità per dolo e colpa del venditore (§ *pr.*) segue un passaggio sulla portata della clausola '*dolum malum a venditore abesse*' (§§ 1-2), ma senza che si sia obbligati a credere che i due passaggi fossero parte, nell'originale, di un discorso unitario: vd. *supra* in corrispondenza della n. 123.

139 Sen. *Ep.* 86.6-7.

140 Per una rassegna vd. ESPOSITO, *Decorative Principles*, 53-63.

141 *Supra* in corrispondenza della n. 131.

La verità è che quando si cerca di offrire un inquadramento palinogenetico di un testo come D. 8.2.13, sembra valere tutto e il contrario di tutto. La cornice che si prova ad applicare al brano varia col variare dei punti di riferimento che si possono assumere, tutti legittimamente. Si tratta dell'*excerptum* da una lettera unica? Di *excerpta* da due lettere distinte? Di una lettera integrata da un *addendum* non epistolare? Non c'è una risposta univoca. Al punto che più di ogni altro *excerptum* di Proculo vale per D. 8.2.13 quanto si era osservato nell'aprire lo studio, ossia che scrivere delle lettere dei giuristi romani è un po' come trovarsi a scrivere sulla sabbia.

## Bibliografia

- ARMGARDT, M., *Zum Bedingungsdogmatik im klassischen römischen Recht und zu ihren Grundlagen in der stoischen Logik*, TR 76 (2008) 219-235.
- ASTOLFI R., *I libri tres iuris civilis di Sabino*, Padova 1983.
- AUGUSTINUS A., *De nominibus propriis Tou Pandektou Florentini*, apud E. Otto, *The-saurus Juris Romani*, I, Trajecti ad Rhenum 1733, 13-512.
- BABUSIAUX U., *Wege zu Rechtsgeschichte. Römisches Erbrecht*, Köln 2021.
- BALDUS CH., *Regelhafte Vertragsauslegung nach Parteirollen im klassischen römischen Recht und in der modernen Völkerrechtswissenschaft*, I, Frankfurt am Main 1998.
- BARBATI S., *Riflessioni sull'alluvione e sugli altri fenomeni fluviali, anche alla luce della L. 37/1994*, INDEX 43 (2015) 218-293.
- BARBATI S., *Studi sul pensiero giuridico dei tres qui fundaverunt ius civile*, I, *Prolegomena*, Napoli 2024.
- BATTAGLIA F., *Iuliani de ambiguitatibus liber singularis. Una monografia romana di lingua del diritto tra esegesi e storiografia*, Pavia 2017.
- BEHERENDS O., *Der Satz des Servius Sulpicius Rufus 'casus et natura in nobis dominatur' und das Recht*, in *Estudios juridicos en homenaje al profesor Alejandro Guzmán Brito*, coord. par P.I. Carvajal, M. Miglietta, I, Alessandria 2011, 323-352.
- BISCOTTI B., *Ermeneutica contrattuale, conseguenze pratiche, scelte politiche. Lo strano caso dell'acquisto del lago di Bracciano tra dati archeologici e riflessioni giuridiche*, *JUS* 2 (2014) 209-230.
- BLUHME F., *Die Ordnung der Fragmente in den Pandectentiteln. Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte der Pandecten*, *Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft* 4 (1820) 257-472.
- BONA F., *I libri iuris civilis di Cassio e i libri ex Cassio di Giavoleno (a proposito di U. Manthe, Die libri ex Cassio des Iavolenus Priscus)*, in *Lectio sua. Studi editi e inediti di diritto romano*, II, Padova 2003, 1015-1090 (= SDHI 50 [1984] 401-461).
- BONA F., *Studi sulla società consensuale in diritto romano*, Milano 1973.

- BONFANTE P. - FADDA C. - FERRINI C. - RICCOBONO S. - SCIALOJA V., *Digesta Iustianiani Augusti*, Mediolani 1908.
- BOTTIGLIERI A., *Sextus Aelius Petus Cato*, in A. Bottiglieri, A. Manzo, F. Nasti, G. Viarengo, *Antiquissima iuris sapientia. Saec. VII-IX a.C.*, Roma 2019, 297-321.
- BREMER F.P., *Iurisprudentiae Antehadrianae quae supersunt*, II.2, Lipsiae 1901.
- BRETONE M., *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*, Napoli 1982<sup>2</sup>.
- BRUTTI M., *Interpretare i contratti. La tradizione e le regole*, Torino 2017.
- BURDESE A., *Aestimatio dotis*, in *Studi in onore di E. Betti*, II, Milano 1962, 167-207.
- CANNATA C.A., *Una casistica della colpa contrattuale*, in *Scritti scelti di diritto romano*, a cura di L. Vacca, II, Torino 2014, 43-64 (= SDHI 58 [1992] 413 ss.).
- CUGUSI P., *Evoluzione e forme dell'epistolografia latina: nella tarda repubblica e nei primi due secoli dell'impero con cenni sull'epistolografia preciceroniana*, Roma 1983.
- DECORTE R., *Publishing Laws: an Investigation of Layout and Epigraphic Conventions in Roman Statutes*, ZPE 195 (2015) 243-254.
- DUBOULOZ J., *La propriété immobilière à Rome et en Italie (I<sup>er</sup>-V<sup>e</sup> siècles). Organisation et transmission des praedia urbana*, Rome 2011.
- DUCOS M., *La diffusion du savoir juridique sous le principat*, in *Neroniana VII. Bibliothèques, livres et culture écrite dans l'empire romain de César à Hadrien*, sous la dir. de Y. Perrin, Bruxelles 2010, 145-155.
- ECKHARDT B., *Iavoleni Epistulae*, Berlin 1978.
- ESPOSITO D., *Decorative Principles Between the Public and Private Spheres in Pompeii: Contexts, Patrons and Artisans*, in *Principles of Decoration in the Roman World*, ed. by A. Haug – M. Taylor Lauritsen, Berlin 2021, 53-69.
- FIORI R., *Bona fides. Formazione, esecuzione e interpretazione del contratto nella tradizione civilistica (parte seconda)*, in *Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato*, IV, a cura di R. Fiori, Napoli 2011, 97-242.
- FLEURY P., *Évanescence de la déclamation dans le corpus frontonien*, in *Fabrique de la déclamation antique. Controverses et suasoires*, sous la dir. de R. Poignault, C. Schneider, Lyon 2016, 411-421.
- FLEURY P., *Introduction*, in *Fronton, Correspondance. Textes traduits et commentés par P. Fleury avec la collaboration de S. Demougin*, Paris 2003, 11-37.
- FREZZA P., *Recensione a B. Eckart, Iavoleni epistulae*, in *Scritti*, III, Roma 2000, 477-484 (=SDHI 45 [1979] 655-662).
- FREZZA P., *Responsa e Quaestiones. Studio e politica del diritto dagli Antonini ai Severi*, in *Scritti*, III, Roma 2000, 351-412 (=SDHI 43 [1977] 203-264).
- GERKENS J.-F., *'Aequae periturus...'. Une approche de la causalité dépassante en droit romain classique*, Liège 1997.

- GIACHI C., *Per una storia dell'editto (I-III secolo). Note preliminari*, TSDP 16 (2023) 1-34.
- GIACHI C., *Studi su Sesto Pedio. La tradizione, l'editto*, Milano 2005.
- GIBSON R.K. - MORELLO R., *Reading the Letters of Pliny the Younger. An Introduction*, Cambridge 2012.
- HARRIES J., *Saturninus the Helmsman, Pliny and Friends: Legal and Literary Letter Collections*, in *Roman Literature under Nerva, Trajan and Hadrian. Literary Interactions, AD 96-138*, ed. by A. König, C. Whitton, Cambridge 2018, 260-279.
- HARTMUT W., *Das römische Versepistelbuch. Eine Gattungsanalyse*, Berlin 2008.
- HOFMANN J.B. - SZANTYR A., *Lateinische Syntax und Stilistik*, München 1965.
- HONORÉ T., *Proculus*, TR 30 (1962) 472-509.
- HONORÉ T., *Review of Ch. Krampe, Proculi Epistulae*, TR 40 (1972) 561-565.
- HORAK F., *Rationes decidendi. Entscheidungsbegründungen bei den älteren römischen Juristen bis Labeo*, Innsbruck 1969.
- HORAK F., *Besprechung von Ch. Krampe, Proculi Epistulae*, ZSS 90 (1973) 403-411.
- HÜLSER K., *Proculus on the Meanings of OR and the Types of Disjunction*, in *Past and Present Interactions in Legal Reasoning and Logic*, ed. by M. Armgardt, P. Canivez, S. Chassagnard-Pinet, Heidelberg-New York-London 2015, 7-30.
- HUTCHINSON G.O., *Cicero's Correspondence. A Literary Study*, Oxford 1998.
- KARLOWA O., *Römische Rechtsgeschichte, II.1, Privatrecht*, Leipzig 1901.
- KLEITER T., *Entscheidungskorrekturen mit unbestimmter Wertung durch die klassische römische Jurisprudenz*, München 2010.
- KRIEGL A e M., *Corpus Iuris Civilis [Editio stereotypa, impressio undecima]*, I, Lipsiae 1875.
- KUNKEL W., *Herkunft und soziale Stellung der römischen Juristen*, Graz-Wien-Köln 1967.
- LAMBERTI F., *Proculo e l'ancilla quae nupsit*, TSDR 16 (2023) 1-15.
- LANGSLOW D.R., *The epistula in ancient Scientific and Technical Literature, with Special Reference to Medicine*, in *Ancient Letters. Classical and late antique Epistolography*, ed. by R. Morello, A.D. Morrison, Oxford 2007, 211-234.
- LENEL O., *Palingenesia Iuris Civilis*, I-II, Lipsiae 1889.
- LEVY E., *Die Konkurrenz der Aktionen und Personen im klassischen römischen Recht*, I, Berlin 1918.
- LIEBS D., *Jurisprudenz I*, contributo destinato al secondo volume dell'*Handbuch der lateinischen Literatur der Antike*, hg. von K. Sallmann, gentilmente anticipato dall'Autore.

LIEBS D., *Jurisprudenz II*, in *Handbuch der lateinischen Literatur der Antike*, IV, *Die Literatur des Umbruchs. Von der römischen zur christlichen Literatur: 117 n. Chr. bis 284 n. Chr.*, hg. von K. Sallmann, München 1997, 83-217.

LIEBS D., *Nichtliterarische römische Juristen der Kaiserzeit*, in *Das Profil des Juristen in der europäischen Tradition*, hg. von K. Luig, D. Liebs, Ebelsbach 1980, 123-198.

LIEBS D., *Recht und Jurisprudenz*, contributo destinato al secondo volume dell'*Handbuch der lateinischen Literatur der Antike*, hg. von K. Sallmann, gentilmente anticipato dall'Autore.

LIEBS D., *Römische Rechtsgutachten und Responsorum libri*, in *Strukturen der Mündlichkeit in der römischen Literatur*, hg. von G. Vogt-Spira, Tübingen 1990, 83-94.

LIEBS D., *Variae lectiones (Zwei Juristenschriften)*, in *Studi in onore di E. Volterra*, V, Milano 1971, 51-88.

MAGANZANI L., *L'approvvigionamento idrico degli edifici urbani nei testi della giurisprudenza classica: contributi giuridici alle ricerche sugli acquedotti di Roma antica*, in *Acque per l'utilitas, per la salubritas, per l'amoenitas*, a cura di M. Antico Gallina, Milano 2004, 185-220.

MANTELLA A., *Della disgiunzione nel pensiero di Proculo*, in *Iuris Vincula, Studi in onore di M. Talamanca*, V, Napoli 2001, 173-212.

MARTIN S.D., *The Roman Jurists and the Organization of Private Building in the Late Republic and Early Empire*, Bruxelles 1989.

MAYER-MALY TH., *Recensione di Ch. Krampe, Proculi Epistulae*, IURA 21 (1970) 298-300.

MAYER-MALY TH., *Rutilia's Lake*, Israel Law Review 29 (1995) 151-160.

MAYER-MALY TH., *s.v. Proculus*, in *RE XXIII.1*, Stuttgart 1957, 1234-1240.

MILANI M., *Amicitia e societas*, LR 10 (2021) 495-532.

MOMMSEN TH., *Digesta Iustiniani Augusti*, I-II, Berolini 1868-1870.

MOMMSEN TH. - KRÜGER P., *Corpus Iuris Civilis*, I, *Institutiones, Digesta* [editio stereotypa duodecima], Berolini 1911.

MYASAKA W., *D. 23,3,67 Proculus 7 epistulae. Ein angemessener Lehrstoff in Bezug auf die Übertragung des Eigentums im römischen Recht*, in *Aus der Werkstatt römischer Juristen. Vorträge der Europäisch-Ostasiatischen Tagung 2013 in Fukuoka*, hg. von U. Manthe, S. Nishimura, M. Igimi, Berlin 2016, 253-276.

NÖRR D., *Pomponio, o della intelligenza storica dei giuristi romani*, RDR 2 (2002) 167-254 (trad. it. di Pomponius oder "Zum Geschichtverständnis der römischen Juristen", ANRW II.15, Berlin-New York 1976).

PARICIO J., *Una aproximación a la biografía del jurista Próculo*, SCDR 11 (1999) 83-99.

- PENNITZ M., *Das periculum rei venditae. Ein Beitrag zum 'aktionenrechtlichen Denken' im römischen Privatrecht*, Wien-Köln-Weimar 2000.
- PITTIA S., *L'influence des liens de parenté sur la prise de décision économique : le cas des Tullii Ciceroes*, in *Mentalités et choix économiques*, sous la dir. de J. Andreau, J. France, S. Pittia, Bordeaux 2004, 19-44.
- POIGNAULT R., *Exercices rhétoriques dans la correspondance de Fronto*, Cahiers des études anciennes 50 (2013) 17-65.
- PÖLÖNEN J., *Hiberus in Dig. 8,2,13 pr: (M. Antonius) Hiberus (PIR2 H 168)?*, *Arctos* 43 (2009) 109-115.
- SALIOU C., *Les lois des bâtiments. Voisinage et habitat urbain dans l'Empire romain. Recherches sur les rapports entre le droit et la construction privée du siècle d'Auguste au siècle de Justinien*, Beyrouth 1994.
- SÁNCHEZ-MORENO ELLART C., *The Principle of not Lessening the Rights of the Wife in the Pacta Dotalia*, in *The Material Sides of Marriage. Women and Domestic Economies in Antiquity*, ed. by R. Berg, Rome 2016, 123-132.
- SANTUCCI G., *Il socio d'opera in diritto romano. Conferimenti e responsabilità*, Padova 1997.
- SCHIAVONE A., *Ius. L'invenzione del diritto in Occidente*, Torino 2017<sup>2</sup>.
- SCHULZ F., *Storia della giurisprudenza romana*, Firenze 1968 (trad. it. di *History of Roman Legal Science*, Oxford 1953).
- SCOTTI F., *La pluralità di tabulae testamentarie. Fonti letterarie e casistica giurisprudenziale*, *Diritto@Storia* 14 (2016) 5-42.
- SILLA F.M., *Sulla distinzione gaiana tra actio in rem e actio in personam*, in *Actio in rem e actio in personam. In ricordo di Mario Talamanca, I*, a cura di L. Garofalo, Padova 2011, 3-52.
- STARACE M.P., *Titius Aristo, peritissimus et privati iuris et publici. Ricerche su un giurista di età traianea*, Torino 2022.
- STOLFI E., *I libri iuris civilis. Introduzione*, in J.-L. Ferrary, A. Schiavone, E. Stolfi, *Quintum Mucius Scaevola. Opera*, Roma 2018, 101-119.
- STRZELECKI W., *C. Atei Capitonis fragmenta*, Lipsiae 1967.
- TALAMANCA M., *I clienti di Q. Cervidio Scevola*, *BIDR* 103-104 (2000-2001 [pubbl. 2009]) 483-701.
- TALAMANCA M., *s.v. Società in generale (diritto romano)*, in *Enc. Dir.* XLII, Milano 1990, 814-860.
- TAMBURI F., *Il ruolo del giurista nelle testimonianze della letteratura romana, I, Cicerone*, Napoli 2013.
- VAN DEN HOUT M.P.J., *A Commentary on the Letters of M. Cornelius Fronto*, Leiden 1999.

VOCI P., *L'errore nel diritto romano*, Milano 1937.

WACKE A., *Proculus Dig. 2,14,36: Ein pactum zur Grundstücksberausgabe an einen Dritten. Verantwortungsbereich und Partei-Interesse als Auslegungskriterien*, in *Pacte, convention, contrat. Mélanges en l'honneur du B. Schmidlin*, Basel-Frankfurt 1998, 147-159.

WACKE A., *Die libera administratio peculii. Zur Verfügungsmacht von Hauskindern und Sklaven über ihr Sondergut*, in *Sklaverei und Freilassung im römischen Recht, Symposium für H.J. Wieling*, hg. von Th. Finkenauer, Berlin-Heidelberg-New York 2006, 251-316.

WACKE A., *Zur Einrede des Notbedarfs (ne egeat) bei Schenkungsversprechen und im Dotalrecht*, in *Studi in onore di A. Metro*, VI, Milano 2010, 447-479.

WILCOX A., *The Gift of Correspondence in Classical Rome. Friendship in Cicero's Ad Familiares and Seneca's Moral Epistles*, Madison 2012.



# Periscopio



*Cronaca dei lavori del Collegio di Diritto Romano 2024***LE IMPOSTE A ROMA FRA CITTÀ E IMPERO:  
STORIA, ECONOMIA E DIRITTO (III SEC. A.C. – III D.C.)****(Pavia, 8-26 gennaio 2024)**

ROBERTA RUSSO

Università degli Studi di Padova

Come di consueto, ormai dal 2003, il Centro di Studi e Ricerche sui Diritti Antichi (CEDANT) dell'Università di Pavia, diretto da Dario Mantovani, ha inteso offrire a quindici giovani studiosi di discipline antichiste la preziosa opportunità di vivere un'esperienza di studio e di ricerca a carattere intensivo e residenziale, un Collegio di Diritto Romano avente carattere spiccatamente internazionale.

Il fine, oltre che la formula, è quello tradizionale perseguito dal Centro: coltivare l'intimo legame tra alta formazione e ricerca scientifica, riunendo docenti di università italiane e straniere insieme a giovani discenti, in un contesto capace di rendere anche questi ultimi protagonisti.

E così, il Collegio di quest'anno, diretto e coordinato da Jérôme France e Alberto Dalla Rosa (entrambi dell'Université Bordeaux Montaigne), ha proposto un'indagine sui profili storici, giuridici ed economici del sistema fiscale romano. In quest'ottica, per tre settimane, nelle aule del Collegio Ghislieri si sono avvicendati gli interventi di illustri studiosi, chiamati a condividere, in qualità di esperti riconosciuti della materia, i risvolti delle loro ricerche; ad ascoltarli borsisti e colleghi che al termine di ciascuna relazione hanno animato intensi dibattiti seminariali.

I lavori della sedicesima edizione del Cedant sono stati inaugurati dalla relazione di Jérôme France, volta a delineare le vicende storiche caratterizzanti il fenomeno della tassazione romana. In tale prospettiva lo studioso ha inteso evidenziare la straordinaria capacità del sistema fiscale romano di evolvere e adattarsi ai mutati assetti politico-sociali dell'*Urbs*, pur preservando un modello di tassazione precipuamente civica.

Quello che in origine era per i cittadini romani un prelievo fiscale di carattere occasionale, da corrispondere ogni qualvolta vi fosse stata la necessità di finanziare ingenti guerre, con il tempo divenne una contribuzione regolare, andando a gravare anche sulle popolazioni asservite. In questo modo, oltre ad ottenere un esponenziale incremento delle risorse economiche, nacquero una pluralità di situazioni fiscali che assunsero una proporzione tale da consentire ai cittadini romani di essere esentati dal pagamento di quel *tributum*, sospeso nel 167 a.C.

Si venne così a sviluppare un vero e proprio impero tributario, un sistema politico in cui un gruppo composto di popolazioni asservite si impegnava a versare un tributo a un centro privilegiato, ottenendo in cambio protezione da parte sua. Una struttura questa che ebbe grande fortuna, fino a quando le forti pressioni delle tribù germaniche da un lato, e la peste antonina dall'altro, lo misero in ginocchio e ne rivelarono i punti deboli.

Serviva allora un intervento rivoluzionario che risollevasse le finanze pubbliche e risanasse il sistema fiscale, e così, nel 287 d.C., intuendo la necessità di ristabilire una certa equità nella riscossione dei tributi, Diocleziano assoggettò Roma e l'Italia ad un regime fiscale comune, riorganizzando il sistema in base ad unità di conto standardizzate.

In questa cornice si sono inseriti gli interventi dei successivi relatori; primo fra tutti quello di François Gauthier (University of British Columbia), che nel proporre un'interessante analisi sul legame che raccordava tassazione, esercito e politica in età repubblicana evidenzia come la creazione del *tributum* e l'introduzione del cosiddetto *stipendium*, a partire dal 406 a.C., vennero a delineare un nuovo assetto organizzativo e fiscale. A differenza del passato, in cui erano i cittadini romani più ricchi a servire l'esercito, perché in grado di sostenere le spese derivanti dal combattimento, dal 406 a.C. i soldati iniziarono a disporre di uno *stipendium*, finanziato dal *tributum* imposto ai cittadini rimasti in patria.

Il supporto dei cittadini, unitamente al loro interesse per il bene pubblico, acquista così un'importanza primaria, soprattutto in occasione della seconda guerra punica, quando l'esiguità delle risorse pubbliche non consentiva di far fronte alle spese belliche; in quella circostanza, sulla scorta dell'esempio offerto dal senato, sono proprio i cittadini romani a farsi spontaneamente carico del pagamento dei rematori e dei soldati necessari per affrontare la guerra, dimostrando la loro sentita partecipazione alla *res publica*.

Certo, le risorse non provenivano solo dai cittadini romani, anzi, l'apporto degli alleati era imprescindibile. Ai loro soldati, tuttavia, non spettava lo

*stipendium*, riservato ai soli cittadini romani; essi militavano a proprie spese, versando per di più il *tributum*.

Come sottolineato da Jonathan Prag (University of Oxford), gli alleati non solo non gravavano sulle finanze pubbliche di Roma, ma venivano altresì sottoposti ad un trattamento meno favorevole rispetto a quello riservato ai soldati romani, esonerati (in caso di partecipazione alla guerra) dal pagamento del *tributum*. La svolta per loro si ebbe solo con la guerra sociale, momento in cui finalmente ottennero la cittadinanza romana.

Per fornire un'idea più precisa sui proventi di guerra e le finanze dello Stato, Philip Kay (University of Oxford) ricorre a delle stime numeriche. Lo studioso descrive le trasformazioni economiche che hanno caratterizzato Roma e l'Italia a partire dalla prima guerra punica e sino al I secolo a.C., attribuendo all'aumento di afflusso di argento la significativa crescita della liquidità monetaria e il conseguente sviluppo del mercato.

D'altro canto Clara Berrendonner (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) si sofferma sulla gestione delle finanze pubbliche a Roma in età repubblicana, interessandosi in particolar modo all'*aerarium*. Concepito come mero deposito di bronzo e situato nel tempio di Saturno, nel foro romano, l'*aerarium populi Romani* custodiva tutte le risorseri utili a finanziare la guerra e a fronteggiare le emergenze. Esso, tuttavia, non si limitava a raccogliere le entrate fiscali, ma fungeva altresì da archivio di Stato, atto a conservare leggi, senatoconsulti, registri per la contabilità, così come contratti pubblici.

A dedicarsi ai sistemi fiscali provinciali sono, invece, Cristina Soraci (Università di Catania), Toni Naco del Hoyo (Universitat de Girona) e Giovanna Merola (Università di Napoli), i cui ambiti di ricerca concernono lo studio dei regimi fiscali di Sicilia, *Hispania* e Asia.

Citando l'Arpinate (Cic. 2 *Verr.*3.6.12) possiamo affermare che mentre nelle altre realtà veniva imposto un *certum vectigal*, in Sicilia si volle rispettare e mantenere il sistema preesistente all'arrivo dei romani, in modo che i siciliani, legati a Roma da un forte legame di amicizia, continuassero a sottostare alle norme in vigore nell'isola.

Il passo ciceroniano si riferisce al sistema di riscossione della *decuma* sul frumento e sugli altri prodotti della terra, introdotto sotto il regno di Ierone II (da qui il nome di *lex Hieronica*) e rimasto in vigore in tutta la Sicilia, anche a seguito della conquista romana dell'isola.

Oltre ad analizzare alcune disposizioni della *lex Hieronica*, la Soraci descrive la procedura sottesa alla riscossione delle decime in Sicilia e al conseguente trasporto dei prodotti a Roma, quali emergono soprattutto dalle Verrine. La studiosa tuttavia avverte che la mancanza di fonti parimenti significative per

l'epoca successiva non deve indurre a ritenere che il ruolo della Sicilia, quale principale fornitore di grano, si arresti con il tramonto della repubblica; con ogni probabilità il trasporto di frumento a Roma è perdurato anche in epoca imperiale.

Quanto alle altre province, le cose stavano diversamente. Per questo Naco del Hoyo intende richiamare l'attenzione su un fatto di primaria importanza per la comprensione del sistema fiscale iberico: lo sviluppo di un regime di sfruttamento razionale e regolare nella penisola iberica fu un fenomeno graduale e progressivo. Non è un caso che fino all'epoca di Augusto, in cui venne ultimata la conquista militare del territorio, non si conoscano sufficienti dati relativi all'organizzazione generale delle contribuzioni delle province iberiche.

L'Asia, invece, tanto ricca e fertile da superare facilmente tutte le altre regioni sia nella produttività, sia nella varietà dei prodotti, era tenuta al versamento della decima al popolo romano (Cic. *Cn. Pomp.* 6.14-15). Tuttavia, a differenza del sistema fiscale siciliano, l'appalto non era affidato ai governatori provinciali ma effettuato a Roma ad opera dei censori, così come stabilito dalla *lex Semproniana*. Se da un lato Merola suggerisce la possibilità che tale *lex* non abbia invero introdotto un nuovo sistema fiscale ma si sia limitata a riformare quello allora vigente, dall'altro il suo intervento si estende alle leggi doganali riportate sulle diverse iscrizioni rinvenute in area asiatica, destinate a disciplinare la riscossione del *portorium* nelle province romane d'Asia e di Licia.

Tale relazione risulta essere propedeutica all'intervento di Lauretta Maganzani (Università Cattolica di Milano), avente ad oggetto i rapporti tra pubblicani e contribuenti nella Roma repubblicana. La studiosa torna sul tema dopo più di vent'anni, mettendo in discussione alcune delle sue passate considerazioni e proponendo una nuova lettura delle misure processuali della *lex portus Asiae*. I suoi precedenti studi l'avevano portata a credere che, in caso di mancato pagamento del dazio da parte del debitore di imposta, la legge assicurasse al *publicanus* una tutela duplice, potendo far valere, secondo un'ideale retroversione latina, un diritto tanto di agire (*actio*) quanto di pignorare (*pignoris capio*) il carico.

Ad oggi la Maganzani si chiede se sia effettivamente questa l'interpretazione corretta del sintagma greco, ovvero se il termine ἀγωγὴ non sia altro che la traduzione greca dell'espressione *abducere*, da interpretare nel senso di portare via, riferito al carico, il che renderebbe la *pignoris capio* il solo strumento concretamente utilizzabile dal *publicanus*.

Con questi interrogativi si chiude il capitolo dedicato all'epoca repubblicana, per occuparsi, con Alberto Dalla Rosa, dell'età imperiale. Durante il principato si assiste alla nascita della competenza fiscale del *princeps* e alle origini del

*fiscus Caesaris*, da intendere, secondo l'interpretazione più prossima allo stato fonti, quale cassa depositaria di tutte le entrate gestite e controllate dal principe.

In questo contesto rileva anche il considerevole potere attribuito all'*élite* locale nel processo di esazione fiscale: quando si sostituivano ai *publicani* italici nel gestire la riscossione delle imposte, i notabili del posto avevano la possibilità di trattenere le relative plusvalenze, procurandosi un indubbio guadagno.

Quanto ai cittadini romani, quali erano le imposte che gravavano su di loro? A spiegarlo è Sven Gunther (Northeast Normal University) con un seminario in cui il pubblico è stato chiamato ad assumere fin da subito un ruolo attivo. Dopo aver riferito delle vicende storiche che portarono all'introduzione della *vicesima hereditarium*, accolta dal popolo romano con estrema ostilità, lo studioso si sofferma sulla *vicesima libertatis*, nota altresì con il nome di *vicesima manumissionum*.

A caratterizzare ulteriormente il suo intervento è la selezione di fonti proposta, in cui viene dato spazio a fonti giuridiche, storiografiche, ma anche epigrafiche e numismatiche.

Per comprendere, invece, come funzionasse in concreto il sistema imperiale di riscossione delle imposte, occorre attendere la relazione di Davide Faoro (Università di Firenze), volta ad illustrare il personale preposto a tale incarico.

Esso era composto da una serie di figure che possono essere idealmente sintetizzate in uno schema piramidale, al cui vertice si collocano i procuratori di rango equestre, i quali godevano di un mandato su ampi territori ovvero su una pluralità di province.

A prendere la parola è poi Federico De Romanis (Università di Roma Tor Vergata) che torna a parlare di *portoria* proponendo un interessante – quanto complesso – studio sugli scambi commerciali che interessavano l'Egitto e l'India.

La sua indagine interessa in particolar modo il cd. Papiro di Muziris, il P. Vindob. G 40822, avente ad oggetto un prestito stipulato ad Alessandria tra un finanziatore, probabilmente un *paralempetes* preposto alla riscossione delle tasse, e un mercante in partenza per l'India. La vicenda offre l'occasione per ricostruire le rotte che collegavano il Mar Rosso all'Oceano Indiano, indagare le merci che animavano tali traffici, ma anche, e soprattutto, per interrogarsi sulle finalità del predetto accordo.

In vero, il sistema fiscale egiziano risulta essere alquanto complesso; ciò emerge con chiarezza anche nella relazione di Fabian Reiter (Università di Bologna), il cui ambito di ricerca concerne prevalentemente lo studio di papiri e *ostraka* (per lo più greci) quali fonti di inestimabile valore per la conoscenza della storia egiziana e del mondo antico in generale. Tramite questi reperti lo storico illustra i regimi fiscali vigenti nell'Egitto romano, soffermandosi, in

modo più approfondito, sull'imposta più importante fra quelle in denaro, la laografia, introdotta già prima del 23 a.C. Si trattava di una tassa *pro capite*, alla lettera 'elencazione del popolo' (il che apre il problema della sua relazione con il censimento, introdotto in Egitto solo tra l'11 e il 10 a.C.), dovuta da tutti gli uomini che non avessero la cittadinanza romana o alessandrina, ovvero che non godessero di ulteriori privilegi specifici, quali ad esempio l'appartenenza a un *numerus clausus* di atleti o sacerdoti; quanto agli abitanti delle *metropoleis*, essi erano tenuti a pagare una quota ridotta.

Nella terza e ultima settimana del Cedant viene dato maggior rilievo ai profili giuridici che interessano il tema della fiscalità, a partire dall'intervento di Francesco Arcaria (Università di Catania), dedicato alle controversie tra privati e *fiscus*. Con la sua relazione egli intende sottolineare lo sforzo compiuto da vari imperatori (da Augusto fino ad Alessandro Severo) per introdurre nell'ambito del *ius fisci*, non solo organi come i *procuratores* ma anche, e soprattutto, il pretore fiscale, da un lato titolare di *iurisdictio* (al pari del pretore dell'*ordo*), dall'altro lato (a differenza dei *procuratores*) del tutto indipendente dal *princeps*.

La relazione di Arcaria mira a dimostrare come l'applicazione di soluzioni proprie del diritto pretorio, spesso derivanti dall'editto perpetuo, ricorra anche in ambito fiscale. Tra gli altri passi, lo studioso si è servito a questo scopo anche di D. 49.14.1.1 (Call. 1 *de iure fisci*), un brano incluso altresì nell'ampia selezione di fonti presentata nella relazione di Constantin Willems (Philipps-Universität Marburg). Lo studioso tedesco ha proposto infatti un'accurata disamina dei frammenti aventi ad oggetto il *fiscus*, al fine di ricostruire la visione che i giuristi romani avevano dello stesso e mettere a confronto le diverse prospettive.

Si tratta di una ricerca sistematica di tutte le fonti giurisprudenziali a nostra disposizione, condotta a partire dal database «Amanuensis: Roman law», una preziosa risorsa per storici e giuristi che Willems ha inteso presentare ai borsisti del Cedant.

A condividere gli esiti delle sue ricerche è stata poi Christine Lehne (Universität Innsbruck) con una relazione atta a comporre un prezioso mosaico di frammenti che restituissero l'immagine del *publicanus* offerta dal Digesto e dalle fonti giuridiche in generale. In questa prospettiva assume un'indubbia rilevanza l'intervento pretorio noto come *edictum de publicanis* (D. 39.4); nel concedere un'azione a tutela dei cittadini che avessero subito abusi da parte dei pubblicani, l'editto pare testimoniare la necessità di mediare tra gli interessi dei singoli cittadini e quelli dei pubblicani, posti in una posizione di evidente supremazia.

Ad ogni modo quella del *publicanus* è una figura che ben si presta ad essere indagata da più punti di vista, più prospettive. Luigi Pellicchi (Università di

Parma) dimostra che anche le fonti retoriche di scuola possono contribuire a questo scopo. Come un abile oratore, guida l'uditorio nell'analisi retorica dei passi da lui accuratamente individuati in sede di *inventio*, soffermandosi dapprima sui manuali di retorica e successivamente sulle esercitazioni proposte nelle antiche scuole. Più rilevanti appaiono senz'altro queste ultime, che nel simulare una retorica essenzialmente forense, in grado pertanto di offrire un punto di vista parzialmente simile a quello degli avvocati del tempo, si dimostrano capaci di rivelare ulteriori profili critici che afferiscono alla figura del pubblicano.

A concludere i lavori è, infine, la relazione di Giovanni Cecconi (Università di Firenze) che tratta il tema del consenso fiscale, abbracciando un arco temporale molto ampio, fino al tardoantico. Nel riscontrare un'assenza di studi specifici sui canali di comunicazione usati dall'autorità per propagandare l'ideologia tributaria ufficiale, lo storico invita a riflettere sulla loro primaria importanza: egli dimostra come i canali in questione contribuissero massimamente al consolidamento dell'idea di *utilitas publica*, favorendo in questo modo l'accettazione e la conseguente regolare corresponsione delle imposte.

È indubbio che la ricchezza e la pluralità di prospettive offerte dai relatori intervenuti in occasione del Cedant restituiscano al Collegio un incommensurabile valore.

L'intesa e la collaborazione di tutti i partecipanti, unitamente al carattere collegiale dell'esperienza, hanno permesso a questo gruppo di lavoro di sfruttare le numerose occasioni di scambio e di confronto venutesi a creare nel corso delle tre settimane, fuori e dentro l'aula; tutto questo a testimoniare l'importanza di favorire e promuovere tutte quelle opportunità che consentono di misurarsi con il lavoro, le esperienze e il metodo altrui, in un'ottica di continua crescita personale e professionale.

L'auspicio è che i borsisti possano raccogliere i frutti di queste settimane e approfondire il tema dell'imposizione fiscale a Roma, sviluppando individualmente ricerche circoscritte, individuate con i direttori e i docenti del Collegio, i cui risultati verranno condivisi con gli altri colleghi in una seconda fase, nel mese di settembre, nella speranza che i propri contributi possano essere inclusi negli Atti di questa edizione del Cedant.



Sul tavolo



*Quando Aulo Gellio riflette sulla pena.* C'è uno scrittore latino non giurista che si può essere quasi certi di trovare citato almeno una volta nei manuali di Istituzioni di diritto romano, compresi quelli più sintetici: si tratta di Aulo Gellio, erudito del II secolo d. C. e autore delle *Notti Attiche* in venti libri, una miscellanea di disquisizioni filologiche, racconti e curiosità antiquarie di ogni genere. In tal senso una delle testimonianze più celebri è quella relativa a Lucio Verazio, un soggetto, che alcuni studiosi insigniscono *motu proprio* del cavaliere, il quale si diletta a schiaffeggiare per strada uomini liberi per poi tacitare subito l'offeso, a cui un servo con una borsa colma di monete pagava i venticinque assi della pena delle XII tavole per le *iniuriae* minori, una somma degna di rispetto al tempo dei decemviri ma resa insignificante dalla svalutazione (*N.A.* 20.1.13). Invero, tra i non pochi dubbi legati alla vicenda – a partire dalla sua stessa storicità – vi è anche quello circa l'entità delle percosse: per Vincenzo Scarano Ussani, che identifica Verazio in un etrusco romanizzato arricchitosi con i traffici commerciali e gli appalti, si tratterebbe di robusti ceffoni intrisi di rancore nazionalistico (V.S.U., *Gli 'scherzi' di Lucio Verazio*, ZPE 90 [1992] 127 ss.); mentre Antonio Guarino, rifiutandosi di credere alla condotta di un «cretino integrale», ritiene che il perdurare di quel vezzo sia compatibile solo con schiaffetti simbolici distribuiti, e remunerati, soprattutto a scopo di pur greve facezia (A.G., *Labeone e gli schiaffi*, *Labeo* 38 [1992] 314 ss. [= *Pagine di diritto romano*, V, Napoli 1994, 25 ss.]). Benché stavolta per nulla umoristico, ricorre abbastanza sovente anche il ricordo di quel processo formulare in cui lo stesso Gellio fu nominato giudice ma per un tormentato problema di coscienza non si sentì di applicare il principio dell'*onus probandi* che avrebbe premiato un convenuto dalla nomea deteriore e si astenne dal pronunciare sentenza (*N.A.* 14.2.25): di qui gli studiosi traggono la regola per cui al *iudex privatus* era data una terza via tra la condanna e l'assoluzione del convenuto, ossia un *non liquet* asseverato da giuramento. In ogni caso è risaputo che le *Noctes Atticae*, oltre a costituire una lettura attraente e piacevole, si pongono come una delle fonti atecniche più preziose per la ricostruzione del diritto romano, restituendo citazioni testuali o indirette di versetti delle XII tavole, di leggi pubbliche, di editti magistratuali e di testi giurisprudenziali: basti accennare alla miniera di dati e suggestioni costituita dal pure notissimo dialogo tra il filosofo accademico Fa-

vorino di Arles e Sesto Cecilio Africano sulle pene decemvirali, ritenute dal primo, nel confronto con le *Leggi* platoniche, o troppo oscure o troppo severe o, al contrario, troppo blande e inefficaci (*N.A.* 20.1, ivi il citato episodio relativo a Lucio Verazio), e difese dal giurista che nell'occasione dà vita a un'elegante lezione di metodo sottolineando l'imprescindibilità della loro contestualizzazione storica. Proprio della funzione della pena, valutata in chiave teorico-filosofica, si occupa un lungo brano delle *Notti Attiche* (7.14), il cui *incipit* fornisce il titolo, e dal quale prende le mosse il recente saggio di Daniele Vittorio Piacente, *Poeniendis peccatis tres esse debere causas existimatum est*, Torino 2023, X-194, teso a individuare un possibile rapporto, e l'eventuale misura dello stesso, tra la teoria sanzionatoria che emerge dal passo di Gellio e i risultati della riflessione giurisprudenziale e della legislazione imperiale coeve. Nel Capitolo I (1-68) l'Autore, dopo un rapido ma informato profilo di Aulo Gellio, un dotto cultore di *antiquitates* senza tentazioni di vanità, serio e intellettualmente onesto, il cui rapporto con le fonti messe a partito, pur di ardua ricostruzione, appare in buona sostanza affidabile, e dopo aver identificato quel Tauro (*noster Taurus*) citato nel brano che interessa e presente in diversi altri luoghi nelle *Notti Attiche*, con Calveno Tauro, filosofo di rilievo nel II secolo, commentatore di Platone e rettore dell'Accademia di Atene, passa a considerare nel dettaglio la trattazione gelliana della pena. Procedendo ora in breve, la punizione dei delitti è fondata per i filosofi su tre cause, anche se – si precisa – Platone ne ricorda due. Il verbo usato all'inizio è *poenire* (*poeniendis peccatis*), ma in seguito compaiono vari altri termini adoperati in modo abbastanza promiscuo, come *coercere*, *vindicare*, *animadvertere*, *plectere*, *luere*, *ulcisci*. In primo luogo, e tale causa è detta in greco *kólasis* o *noythesia*, la pena è adibita a castigare ed emendare il reo, perché in futuro sia più attento e corretto. Gellio tuttavia parla di un agente *qui fortuito delinquit*, espressione riferibile a un evento lesivo provocato inavvertitamente, a un delitto commesso per colpa, e ciò è confermato dalla finale successiva *ut ... attentior fiat correctiorque*. L'Autore però non focalizza questo specifico aspetto e mostra di intendere tale causa in modo generale: in effetti, non è da escludersi un fraintendimento da parte di Gellio, in ogni caso si tratta di un problema di particolare interesse perché, a chiunque sia riferibile il pensiero, qui l'*emendatio* non investe il piano etico ma si concentra e si esaurisce in una maggiore accortezza nell'operare, ed è abbastanza singolare che si illustri la valenza in oggetto della pena ricorrendo a un'ipotesi di illecito commesso per imprudenza anziché con dolo. La seconda finalità – la causa è detta in greco *timoria* – è quella di tutelare la dignità e l'autorità di chi ha subito l'illecito, in quanto se il *peccatum* non venisse punito egli sarebbe disprezzato e perderebbe rispettabilità. La terza causa, detta in greco *parádeigma*, investe il profilo deter-

rente della sanzione, che in tal modo si pone come un esempio, sì che per timore della stessa i consociati si astengano dal commettere quei delitti. *Idcirco* – si conclude – *veteres quoque nostri 'exempla' pro maximis gravissimisque poenis dicebant*. In quest'ultima precisazione l'Autore coglie una sorta di rivendicazione operata da Gellio a favore dei *veteres nostri*, cioè dei giuristi da lui consultati, di «una capacità autonoma di riflessione sulla pena, evidentemente esclusa negli altri casi» (59). Tutto ciò premesso, se alla pena non è riconducibile almeno una delle predette finalità – per esempio, sussiste una fondata speranza di autonomia *emendatio*, o, al contrario, manca ogni speranza che il colpevole possa pentirsi e correggersi, o difetta una lesione all'onorabilità della vittima, o infine per la tipologia del *peccatum* non appare necessario infliggere una pena *ad exemplum* –, la sua irrogazione diventa priva di scopo e non si giustifica indipendentemente dalla natura del delitto commesso. In tale considerazione lo Studioso sottolinea la presenza di «un'importantissima apertura rispetto alla concezione tradizionale dell'imputabilità» (64), che ne mette in luce le cause di esclusione. Esse acquistano particolare rilevanza anche in rapporto alla possibilità per il giudice di modulare la pena nel nuovo regime processuale della *cognitio extra ordinem*. Gellio aggiunge infine che dei tre motivi del punire hanno trattato spesso diversi filosofi, come Tauro nel libro I dei commentari al *Gorgia* di Platone, il quale però, dal canto suo, proprio nel *Gorgia* – di cui viene riportato il passo – ha teorizzato soltanto il primo e il terzo, valendosi del vocabolo *timoria* nell'accezione generica di pena, perché trattava dei castighi inflitti dopo la morte, quando dell'onorabilità dell'offeso non si fa più questione, e qui sembra affiorare un rilievo critico (di Tauro o di Gellio) al grande filosofo, il quale non avrebbe compreso che il tema della pena non dev'essere considerato in esclusiva chiave metafisica. Terminato l'esame di *Noctes Atticae* 7.14, nel capitolo II (69-108) l'attenzione si rivolge alle fonti giuridiche romane al fine di verificare in particolare se alcune pronunce imperiali in ambito penalistico possano apparire in qualche misura ricollegabili al pensiero di quei giuristi che hanno influenzato anche le riflessioni di Aulo Gellio. Vengono passati in rassegna alcuni tra i testi più rilevanti, e del resto oggetto di un'ampia mole di studi, relativi alle tendenze che emergono nell'elaborazione giuridica dell'età da Adriano a Marco Aurelio e Commodo, aggiungendovi tuttavia passi più tardi ma a quelli concettualmente legati. Pressoché di regola le fonti focalizzano l'omicidio, da un lato per la sua valenza di crimine antonomastico, ma soprattutto perché la *lex Cornelia de sicariis et veneficis* prevedeva ipotesi di reati di danno, come l'uccisione di un uomo, ed altre che costituivano reati in sé perfetti, che chiameremmo di pericolo, come l'*ambulare cum telo hominis occidendi causa*, i quali finirono per porsi all'origine della repressione del tentativo: se infatti è punito chi si

aggira con un'arma lo sarà anche, *a maiori*, se di questa ha fatto uso allo scopo, pur non raggiunto, di uccidere un uomo. Detto ora necessariamente in pillole minutissime, le fonti citate si riferiscono alla pregnante rilevanza della *voluntas* con il corollario della punibilità del tentativo (D. 48.8.14 [Call. 6 *de cogn.*]); ancora alla valutazione della sussistenza della *voluntas occidendi* con riflessi sulla preterintenzionalità e con particolare attenzione al genere di strumento usato per colpire (Coll. 1.6.1-3 [Ulp. 7 *de off. proc.*]; D. 48.8.3.1 [Marcian. 14 *inst.*]); alla grave e colpevole imprudenza pur esente da volontà omicida (Coll. 1.11.1-4; D. 48.8.4.1 [Ulp. 7 *de off. proc.*]); alla valutazione dell'*impetus* in contrapposizione al *propositum* delittuoso e al *casus* (D. 48.19.11.2 [Marcian. 2 *de publ. iud.*]). Nella politica sanzionatoria fondata sulla *qualitas personarum* ove, come è noto, le pene per gli *humiliores* appaiono assai più crude di quelle previste per gli *honestiores*, sul presupposto che si tratta di due distinte tipologie di repressione, l'Autore, sia pure con cautela, è propenso a individuare anche due diverse funzioni: pena come castigo per gli *honestiores* e pena *ad exemplum* per gli *humiliores*, rispetto ai quali verrebbe meno l'intento di recuperabilità sociale, e in tal modo si proporrebbe quella difformità di funzioni della pena presente nel passo di Aulo Gellio in *N.A.* 7.14. Un cenno finale è dedicato a D. 48.19.20 (Paul. 18 *ad Plaut.*), unico testo in cui si afferma che la pena è posta *ad emendationem hominum* – la teoria ha lontane origini sofistiche (Protagora) –, del quale si è occupato anche il saggio abbastanza recente di Alessandro Manni, *Poena constituitur in emendationem hominum: alle origini di una riflessione giurisprudenziale sulla pena* (Napoli 2017). L'Autore, tuttavia, non indica in proposito una possibile (seppure assai remota) relazione con la teoria gelliana e in particolare con quell'accenno all'*emendatio* con i caratteri che si sono rilevati sopra. Il Capitolo III (109-154), che chiude il libro, è dedicato al frammento in D. 48.19.16, che, unico, reca l'*inscriptio* '*Claudius Saturninus libro singulari de poenis paganorum*', una delle classiche croci della romanistica a partire dall'identificazione del suo autore, il quale secondo alcuni studiosi non sarebbe altri che Venuleio Saturnino, giurista dell'età di Antonino Pio e dei *divi Fratres* presente con un discreto nucleo di passi nelle Pandette, ove figurano anche brani di un'opera *De iudiciis publicis*, e a cui inoltre appartiene il frammento che precede quello citato (D. 48.19.15), tratto dal I libro *de officio proconsulis*. Per un'unica figura deporrebbe anche l'*Index Florentinus* che attribuisce il *De poenis paganorum* a Venuleio. L'Autore espone le diverse tesi prospettate, giustamente ritiene trattarsi di due persone distinte e in sintonia con Roberto Bonini è propenso a credere che l'artefice del *de poenis paganorum*, pur acculturato e non estraneo all'ambito del diritto, non possa dirsi un giurista: d'altronde, per tacere di molto altro, il fissare la differenza tra il *furtum manifestum* e il

*non manifestum* nella maggiore o minore *atrocitas* sembra già di per sé un parametro eloquente. Nondimeno il brano di Claudio Saturnino con la sua sistemazione fondata su *quattuor genera* di delitti (*facta, dicta, scripta, consilia*) e *septem modi* (*causa, persona, locus, tempus, qualitas, quantitas* ed *eventus*), pur con le accennate mende (manca, tra l'altro, la considerazione dell'elemento psicologico) costituisce comunque un tentativo teorico unico nel suo genere e come tale certamente meritevole di quell'attenzione che, in effetti, la dottrina gli ha da tempo tributato. L'Autore si pone l'interrogativo se l'oscuro trattatista possa aver avuto conoscenza dell'opera di Aulo Gellio, in particolare con riferimento a D. 48.19.16.2 ove si menzionano le percosse di un maestro o un genitore che rimangono impunte in quanto inflitte *emendationis causa*, e propende per la soluzione negativa, riconoscendovi piuttosto i segni dell'unità di una cultura. In realtà l'ultimo periodo del frammento (D. 49.19.16.10), che allude a una pena a volte inasprita al fine renderla *ad exemplum*, potrebbe porsi come una pur remota suggestione, ma non viene in tal senso valutato perché ritenuto frutto di interpolazione (senonché lo iato contenutistico rispetto a quanto precede potrebbe essere dovuto alla soppressione compilatoria di brani intermedi). Probabilmente sarebbero state opportune alcune pagine di 'Conclusioni' ove tirare le fila del percorso compiuto enucleandone gli esiti. Anche se – questa almeno la mia impressione – al termine della lettura, i punti di contatto nell'ambito dei tre binari di indagine corrispondenti ad altrettanti capitoli, in particolare tra il secondo e il terzo – quelli giuridici – con il primo – la trattazione di Aulo Gellio sulle *causae* della pena –, si rivelano abbastanza sfuggenti. L'idea alla base del saggio di partire dalla visione filosofica offerta dalle *Notti Attiche* per una successiva mirata verifica nell'ambito dei testi giuridici romani non può dirsi priva di una sua suggestione, tuttavia, come talora capita, sullo specifico piano delle risultanze euristiche la ricerca non ha forse corrisposto, sul punto, alle attese iniziali. All'Autore va comunque dato atto di un approccio ermeneutico misurato, di una sintesi giuspenalistica funzionale al tema che la necessaria brevità rendeva non agevole, di un'informazione bibliografica aggiornata ed esauriente.

*La conta per dividere gli uomini.* Andrew Whitby, un *data scientist* australiano che vive negli Stati Uniti, all'inizio del suo recente saggio che indaga anche in chiave storica di lungo periodo i riflessi del censimento sugli assetti delle nazioni (A.W., *The Sum of the People*, New York 2020, 3) scrive che «counting people is quite different from counting boxes». Si tratta di un'affermazione semplice soltanto a prima vista, in quanto allude a un carattere che, nella sua intrinseca contraddittorietà, può dirsi rapportabile al censimento pressoché di

ogni epoca. Proprio per la natura complessa e polivalente di ogni singolo individuo, le persone non possono essere catalogate secondo rigidi criteri come avviene per i prodotti di serie, ma, ciò nonostante, è anche vero che una volta che si sia ritenuto di programmarlo stabilmente, il conteggio degli uomini deve necessariamente spingersi assai oltre una mera dimensione quantitativa, in quanto per ciò stesso funzionale alla risposta di ulteriori rilevanti interrogativi di natura demografica ed economica in vista di finalità che pur mutando profondamente nell'evoluzione storica continuano a rispondere a interessi primari di una compagine politica. Proprio per l'importanza che riveste il profilo qualitativo si registra da tempo una preoccupazione degli organismi internazionali, dall'ONU alla UE, in direzione di un risultato il più possibile affidabile e uniforme delle operazioni di censimento. Con una rassegna rapida ma informata di tali raccomandazioni ufficiali si apre l'ultima monografia di Giovanbattista Greco, *Census. Profili storico-giuridici delle attività di censimento a Roma*, Torino 2022, VI-251: detto *per incidens*, questa tipologia di *incipit* legati al diritto vigente, che – sulla base di ovvi presupposti tematici – oggi ricorre con una certa frequenza nei saggi romanistici, è stata anche di recente oggetto di critica, tuttavia, a mio avviso, in sé considerata non costituisce un indice metodologico, e sotto diverso profilo il campo visivo dello storico non può non investire anche la contemporaneità. Peraltro, nel nostro caso, l'Autore legittima tale scelta in modo coerentemente mirato, ponendo alla base della propria ricerca una domanda dall'indubbia valenza suggestiva (7): proprio le direttive a cui si è accennato, con quella tensione verso risultati sempre più omogenei, circostanziati e affidabili, inducono a chiedersi se al censimento possa riconnettersi un interesse che vada oltre l'«algido» appannaggio delle scienze statistiche per coinvolgere anche i cultori delle scienze umane, e in particolare di quelle giuridiche, nel contesto del costante confronto interdisciplinare raccomandato ormai da tempo e a più voci sul piano metodologico. Dopo un *restatement* esauriente e ragionato della letteratura sul *census* a partire dalla fine del XIX secolo, al termine del quale vengono indicate alcune criticità che possono ritenersi *lato sensu* paradigmatiche – come una carente contestualizzazione del problema relativo all'origine dell'istituto nell'organizzazione cittadina dell'epoca pre-etrusca, o un'insistita correlazione tra *census* e magistratura dei censori quasi allusiva di una dipendenza di quello da questi, o un *focus* tendenzialmente puntato sull'assetto di Roma nell'età anteriore alla crisi della *res publica* – e un breve capitolo dedicato alle accezioni del verbo *censere*, incomincia la trattazione del *census* nelle varie fasi della storia giuridica romana. Si tratta di un percorso condotto in modo analitico sotto ogni profilo della problematica implicata, di cui in questa sede non si può che dare conto *per indicem*. Quanto ai primor-

di, anche se dai testi affiora l'immagine di un'organizzazione cittadina che già all'epoca dei re latino-sabini potrebbe indurre l'idea di un pur embrionale vaglio quantitativo della popolazione e degli elementi che la compongono, l'esame dei filoni della tradizione annalistica relativa alla fondazione di Roma alla luce delle testimonianze archeologiche e degli studi più accreditati sulle forme di produzione economica e le strutture politiche e sociali coeve inducono ragionevolmente a escludere una tale possibilità. Le fonti (Livio, 1.42.4-5; Dionigi di Alicarnasso, 4.14.5-6; Cicerone, *rep.*, 2.22.39-40) appaiono invece più attendibili nell'attribuire al re Servio Tullio l'introduzione del censimento (problema diverso è quello relativo al grado di perfezionamento ivi rappresentato). Stando a Livio, coloro che possedevano almeno centomila assi furono raggruppati nella prima classe comprendente ottanta centurie, quaranta di *seniores* e quaranta di *iuniores*, forniti di un completo apparato difensivo in bronzo (elmo, scudo rotondo, schinieri, corazza), nonché di lancia e spada, la seconda classe (almeno settantacinquemila assi e venti centurie) prevedeva un armamento un po' inferiore e così, sempre in chiave decrescente quanto a presupposto patrimoniale e corredo armato, per le tre successive, tanto che gli appartenenti alle trenta centurie della quinta classe, comprensive di due centurie di *tubicines* e *cornicines*, risultavano una torma di frombolieri dotati unicamente di fionda. A queste si accodava una centuria di cittadini indigenti esentati dagli obblighi militari, mentre ai membri dell'*élite* cittadina erano riservate diciotto centurie di cavalieri, che votavano per prime. In tal modo, spiega lo storico patavino, gli oneri fiscali non venivano più distribuiti per capi ma in proporzione agli averi con aggravio per gli abbienti, i quali, in base all'ingegneria costituzionale legata alla distribuzione delle centurie come unità di voto e alla loro diversa densità, si trovavano in compenso favoriti in chiave timocratica (all'interno di ogni classe vige invece il principio gerontocratico) con effetto già all'inizio decisivo in sede di suffragio qualora le diciotto centurie dei cavalieri e le ottanta della prima classe si trovassero d'accordo. Anche lo storico della Caria, la cui descrizione diverge in vari punti da quella di Livio, sottolinea lo spostamento degli oneri bellici e fiscali dai poveri agli abbienti, con la compensazione legata al maggiore peso politico, e Cicerone valuta soprattutto questo meccanismo combinatorio di gravami e prerogative che caratterizza la riforma serviana, non mancando di sottolineare che, a rigore, la moltitudine non era esclusa dal voto – sarebbe stato tirannico –, ma non doveva nemmeno valere troppo, il che avrebbe costituito un pericolo. A un'attenta valutazione critica appare peraltro poco plausibile che il *census* originario rivestisse quei caratteri al contempo militari, fiscali e politici segnalati dalle fonti. Circa la divisione dei *cives* in classi Livio e Dionigi si riferiscono a basi monetarie diverse – asse per il primo, dracma per il secondo

– con un rapporto di cambio di dieci a uno in realtà attestatosi soltanto secoli dopo (tra il 213 e il 150 a.C.). Anche la norma della *lex Voconia*, del 169 a. C., che vieta di istituire eredi donne ai possessori di almeno centomila assi, soglia che Livio riferisce alla prima classe del censo, depone per una capienza patrimoniale che poco si coniuga con le condizioni economiche del VI secolo a. C. Per questo e per altri motivi si può ritenere che il *census* di quell'età mostrasse una struttura assai meno compiuta e poliedrica. Il dato non revocabile in dubbio risiede nel suo collegamento con l'esercito, ma anch'esso va inteso in forma, per così dire, più empirica, ossia come una conta di uomini reclutabili per la guerra in rapporto all'equipaggiamento che agli stessi era possibile accollare in quanto in grado di farsene carico. Con il passaggio dalla monarchia alla repubblica – prescindendo dalle modalità con cui avvenne (che tuttavia l'Autore non manca di considerare alla luce delle diverse tesi prospettate in dottrina) – il censo entra nelle competenze dei consoli. Così, dopo i primi quattro censimenti disposti da Servio Tullio, il primo del periodo repubblicano si sarebbe svolto nel 508 a. C., poco dopo la cacciata di Tarquinio il Superbo, durante il cui regno tale pratica tacque, e altre rilevazioni nel cinquantennio successivo furono compiute dai consoli e in un caso dal dittatore. Peraltro, i censimenti collocabili tra la fine del VI e gli inizi del V secolo a. C. si rivelano essi pure pressoché unicamente funzionali a formare il corpo militare cittadino in un quadro di osmosi tra esercito e società civile «per cui i rivolgimenti dell'una finivano per modificare gli assetti dell'altro» (86). Poco afferrabile appare il nesso, tra l'altro attestato in modo discontinuo, tra il censimento e il prelievo fiscale indicato come *tributum*: secondo l'Autore, se da un lato rimane plausibile il ricorrere anche in tal caso di uno dei procroneismi tipici del racconto tradizionale, non sembra neppure da escludersi che già all'inizio della repubblica, specie in occasione di guerre di lungo impegno temporale, si sia deciso di introdurre una paga per i soldati finanziata mediante contribuzioni private coattive. Nel V secolo a. C., con l'istituzione del comizio centuriato, l'assemblea dei *cives* aggiunge all'originario volto militare di marca serviana quello politico con le connesse importanti valenze. Le centurie come unità-base del comizio erano 193 (Dionigi e Cicerone) o 194 (Livio), e, come si è detto, quelle dei cavalieri e della prima classe, equamente divise tra *seniores* e *iuniores*, costituivano insieme la maggioranza assoluta (98) con conseguente monopolio decisionale. Quando il comizio abbia incominciato a operare come organo deliberativo è peraltro impossibile dire, si può tuttavia escludere che ciò sia avvenuto all'epoca di Servio Tullio, ed è plausibile che a un tale risultato si sia giunti attraverso progressivi aggiustamenti nel corso dell'intero V secolo. Tra le spinte convergenti in questa direzione, che sono molteplici, mi sembra particolarmente suggestiva quella indicata

dall'Autore come «l'originario legame tra l'esercito centuriato e l'assemblea degli uomini in armi, in virtù della quale la seconda avrebbe costituito, almeno in linea ideale, una promanazione del primo» (101): depongono in tal senso l'uso del verbo *imperare* per la chiamata del popolo al comizio, l'appellativo di 'esercito urbano' attribuito all'organo, la convocazione in Campo di Marte, cioè fuori dalle mura cittadine, dove l'*imperium militiae* è giuridicamente illimitato, l'identificazione gelliana (*N.A.*, 12.27.5) delle prime delibere con le *leges de bello indicendo*. Gli interventi innovativi di maggiore rilievo riguardarono probabilmente il numero delle classi e, al loro interno, la separazione degli uomini *ratione aetatis*, che non è attestata da tutte le fonti e in rapporto alla quale è alquanto singolare l'identico armamento di anziani e giovani posto che alla guerra offensiva oltre i confini sono chiamati soltanto questi ultimi. Negli oltre ottant'anni tra il 450 a.C., fine del decemvirato legislativo, e il 367 a. C., compromesso licinio-sestio, l'assetto costituzionale romano registra incisive innovazioni e tra queste si segnala l'istituzione della magistratura dei censori, la cui precisa collocazione cronologica è però problematica. Stando a Livio si tratterebbe del 443 a. C., e lo storico spiega che in origine era una carica di scarso rilievo (*res a parva origine orta*), che poi avrebbe acquistato prestigio per il controllo sui costumi dei Romani e sulla rettitudine dei senatori. In ogni caso l'istituzione si era resa indispensabile perché le operazioni di censimento non si tenevano da troppo tempo e i consoli, oberati dagli impegni bellici, non erano più in grado di provvedervi. Ancora da Livio si apprende che nel 434 a. C. una *lex Aemilia de censura minuenda* sarebbe stata approvata su proposta del dittatore Mamercio Emilio Mamercino, che ritenendo una minaccia per la libertà la lunga durata della carica censoria, l'avrebbe ridotta a diciotto mesi, suscitando una veemente reazione *ad personam* dei suoi detentori (sul punto torneremo), il che sembra confermare il dato di una durata quinquennale della magistratura. La *lex Aemilia* poi perderà effetto alla fine del IV secolo a. C. in base a un'interpretazione cavillosa di Appio Claudio non disposto a lasciare la carica. Circa le origini della censura le tesi espresse in dottrina appaiono assai divaricate, ma l'Autore, dopo averne dato conto nel dettaglio, è propenso a prestare sostanzialmente fede al racconto di Livio quanto all'anno di istituzione, alla durata quinquennale, e, soprattutto, alla finalità della nuova magistratura, che era, appunto, quella di provvedere al censo: «per ragioni di necessità, è la funzione che crea l'organo» (114). Abbastanza ardua per il carattere frammentario delle testimonianze è la ricostruzione delle modalità con cui si svolgevano le operazioni di censimento. Certa è la sede, ossia il Campo di Marte; i maschi *sui iuris* appartenenti alle tribù si presentavano a turno davanti al censore assiso sulla *sella curulis* e coadiuvato da numerosi ausiliari. All'inizio erano convocati solo

i residenti nella città, poi, dal III secolo a. C., la chiamata si estese all'intera Italia. È parimenti difficile stabilire quali soggetti e quali beni venissero inseriti nel calcolo, tanto più che nell'arco di un quarantennio (dal 69 al 28 a. C.) la popolazione risulterebbe più che quadruplicata (4.063.000 contro 910.000): in proposito si è ritenuto che solo il censimento augusteo abbia incluso donne e bambini, altri invece hanno attribuito unicamente a quest'ultimo un crisma di ufficialità. Il cittadino prestava giuramento, poi dichiarava prenome, nome e cognome personali e quelli del padre, o, se liberto, del patrono. Per le donne e gli impuberi *sui iuris* la *professio* spettava ai tutori, ma i loro nomi erano annotati in un elenco separato e non rientravano nella somma dei censiti. I cavalieri venivano censiti a parte e si presentavano sulla cavalcatura, oggetto di valutazione insieme con il loro equipaggiamento: se non superavano la verifica, erano passibili di sanzioni, tra cui la sospensione del contributo ordeario. Terminate le operazioni, venivano redatte le *tabulae censoriae* con le liste delle tribù, delle classi e delle centurie. Nell'ambito delle procedure censuarie avveniva anche la *manumissio censu, iusta et legitima* come quelle *testamento* e *vindicta* (Gai.1.16), che rendeva il servo uomo libero e cittadino romano. La *professio* viene resa in tal caso dallo schiavo, ma fondamentale è il *iussum* del padrone che la precede, pertanto, tale affrancazione può qualificarsi come «un atto complesso, a formazione progressiva» (131). Una qualificante prerogativa sul piano giuridico e politico deriva dall'attribuzione alla magistratura del *regimen morum* e della *lectio senatus*. Anche se, come rileva l'Autore, l'ambito di tale attività di sorveglianza non è facilmente afferrabile, si tratta del riferimento tutt'altro che improvvisato a modelli comportamentali ben presenti nel sentire collettivo e rapportabile al concetto di *turpitudine*. Livio riporta l'episodio relativo a Mamercino, che nel 434 a. C. fece approvare la citata *lex Aemilia* suscitando la pesante ritorsione dei censori i quali, ritenendo lesa la dignità della loro carica, lo radiarono dalla tribù e lo inserirono tra gli *aerarii* imponendogli un onere fiscale otto volte più alto. Di qui la successiva controreazione popolare in difesa del dittatore, il quale si adoperò per sedarla e si dimise con ammirevole spirito di servizio. In seguito, nel 403 a. C., stando a Valerio Massimo (2.9.1), i censori avrebbero inserito tra gli *aerarii* tutti gli anziani che non avevano contratto matrimonio. Tuttavia, è solo il plebiscito Ovinio (318-312 a.C.) a fissare un rapporto certo tra *census* e sorveglianza dei costumi, con l'assegnazione ai censori del compito di integrare il senato scegliendo i migliori di ogni ordine in base alla valutazione delle loro qualità morali. La nota censoria, con le tipiche conseguenze del *tribu movere* e dell'*aerarium facere*, produceva perdita di dignità e rango sociale, con espulsione dall'ordine senatorio o equestre, ma dalle sanzioni non erano esenti neppure i plebei. La norma della metà del I secolo a. C. restituita dalla *Tabula*

*Heracleensis*, scoperta in Lucania nel 1732 (FIRA, I.13), attua un significativo decentramento delle procedure censuali incaricando le autorità di municipi, colonie e prefetture di *cives* in territorio italico di raccogliere entro due mesi dall'inizio del *census* in Roma le *professiones* dei cittadini romani residenti in quei luoghi. Esse andranno inserite nei registri della municipalità per essere consegnate a Roma almeno due mesi prima della fine del *census* che ivi si svolge per inserirle negli elenchi generali. Quanto al problema relativo alla titolarità o meno dell'*imperium* in capo ai censori, la dottrina è concorde nell'esprimere risposta negativa, l'isolato tentativo in senso contrario di Filippo Cancelli fondato su un passo di Varrone (*ling. lat.* 6.86) ove figura il verbo *impero* riferito ai censori per la convocazione della cittadinanza, non appare convincente. In primo luogo – rileva l'Autore – l'ordine è rivolto a un ausiliario, non alla moltitudine; ma poi, soprattutto, altro è riunire l'esercito urbano, altro *imperare quo eat*, la vera prerogativa connessa all'*imperium*, che spetta solo ai consoli e al dittatore (167 [non anche al pretore?]). Fonte di dubbi sono pure i rapporti tra *census* e sfera sacrale. Viene in rilievo il *lustrum* che conclude le operazioni, allorché davanti all'intero corpo cittadino censito si procede al sacrificio di un maiale, un toro e un ariete. Nonostante alcuni richiami in tale direzione nelle fonti annalistiche, esso non sembra avere rivestito funzioni catartiche: si trattava di un cerimoniale propiziatorio volto ad accrescere potenza e prosperità, non di un rito di espiazione, mancando tra l'altro il presupposto di uno *scelus*. Probabilmente ora sto sovrapponendo un'impressione mia al *ductus* espositivo dell'Autore, ma con l'avvento del principato, e ancor più con il progredire della vicenda imperiale, la storia del *census* sembra quasi stemperarsi come soverchiata dalle radicali trasformazioni dell'ordine politico e giuridico, degli assetti economico-produttivi, dei mutamenti dell'organizzazione militare a cui si collegano quelli del sistema impositivo tributario. Ciò, occorre precisarlo, non perché il momento di rilevazione dello stato sociale esca di scena – per taluni aspetti è vero semmai il contrario –, ma perché, nell'ovvia cornice dello stato delle fonti, proprio il decentramento e la parcellizzazione che nel tempo diviene la regola, allontanandola pure dal contatto stabile con la magistratura creata *ad hoc* dei censori, contribuiscono a renderne meno afferrabili i contorni. Credo che anche per questo motivo, nel saggio di cui parliamo, la trattazione relativa sia condensata in un ultimo breve capitolo (VI. «Il censimento in epoca imperiale», 175-217), ove tuttavia l'Autore non rinuncia a delineare in modo conciso, ma con buona mano, i vari aspetti di quella 'rivoluzione' a cui si è accennato. Nelle *Res Gestae* Augusto afferma di aver compiuto tre *lectiones senatus* e tre censimenti (nel 28 e nell'8 a. C., nonché nel 14 d. C.), ma i dati derivanti da Cassio Dione sono difformi, in quanto si parla di due censimenti e le date coin-

cidono solo quanto al primo (28 a.C.). Tornando alle *Res Gestae*, Augusto ricollega la rilevazione iniziale alla *potestas censoria* da lui assunta in modo avulso dalla carica, la seconda e la terza all'*imperium consulare*. Si assisterebbe in tal caso a un ritorno della funzione censuale in capo ai consoli sulla base di un percorso storico inverso a quello del 443 a. C. Anche in tal caso la dottrina è divisa sulle radici della *cura legum et morum*, che già sul finire della repubblica era stata assunta da Cesare fattosi eleggere *praefectus moribus*, funzione che finì per sovrapporsi alla censura in una forma invero poco districabile. Secondo il Vangelo di Luca, 2.1-5, nell'anno della nascita del Cristo, Augusto avrebbe ordinato un censimento della *pása oikoyméne*, ossia universale, in base al quale ognuno doveva presentarsi nel proprio luogo di origine. Appartenendo alla stirpe di Davide, Giuseppe si recò da Nazaret, in Galilea, a Betlemme, in Giudea, insieme con la sposa Maria allora in stato di gravidanza. Poiché nessuno dei due era cittadino romano, troverebbe conferma il dato di un censimento rivolto a tutte le genti. Tuttavia, numerosi elementi di rilievo – per esempio, la Giudea era un regno satellite, il che esclude che un censimento disposto da Roma potesse coinvolgerla – inducono a dubitare della testimonianza di Luca, che appare del tutto isolata nell'apparato testuale comprensivo delle fonti neotestamentarie, salvo derubricare il *census* universale augusteo dell'«anno zero» in un più modesto censimento locale voluto da Erode. Anche dopo Augusto l'ecumenismo – l'*Urbs* che conquista l'*orbis*, il culto di Eracle, il mito di Alessandro Magno – resta il fulcro dell'ideologia imperiale, in particolare con Nerone, la dinastia Flavia e i Severi. A fronte di un dominio territoriale pressoché sconfinato la consapevolezza della dimensione umana che vive in quelle terre e sulla quale si può contare come risorsa primaria non può prescindere dallo strumento censitario. Sintomatica la vicenda delle province galliche sottoposte a tre censimenti ordinati da Augusto, il primo, nel 27 a. C., diretto dallo stesso principe, e collegati al prelievo fiscale e alla leva militare. Ora la procedura avviene di regola in forma decentrata, come si ricava pure dalla documentazione papirologica relativa alla provincia di Egitto, e si ha notizia di magistrati eletti presso i municipi e le colonie con cadenza quinquennale in vista di questa precisa funzione. La rilevazione, asseverata dal giuramento del censito, avviene in modo dettagliato sia quanto al soggetto stesso sia circa i suoi possedimenti, come dimostra una professione censuale in greco della prima metà del II secolo d. C., appartenente all'Archivio di Babatha e riportata per esteso dall'Autore (208-214). Con Diocleziano si fa sempre più stretto il rapporto tra il *census* e la determinazione della base imponibile per il prelievo fiscale nel quadro del nuovo sistema della *iugatio-capitatio* che fonde le precedenti imposte fondiarie e personali. Il territorio coltivabile è frazionato in *iuga*, unità fiscali di uguale

valore ma di superficie diversa, in base al reddito atteso da ciascun lotto; gli uomini che vi lavorano sono invece censiti in *capita*, ma l'onere fiscale gravante sull'unità complessiva non è fisso e muta in rapporto ai bisogni fiscali contingenti, per cui il gettito preventivamente stimato eccede sovente il potenziale produttivo. Così, nell'animosa invettiva di Lattanzio (*De mort. pers.* 23.1-5) dove peraltro appare arduo individuare il confine tra l'enfasi e il vero, il *census* si trasforma in una *publica calamitas* e in un *communis luctus omnium*. In questo mio riassunto ho cercato soprattutto di segnalare, in certa guisa con tecnica 'puntinista', pressoché ognuno degli argomenti di cui si occupa la monografia di Giovanbattista Greco: ora, anche se lo ritengo intuitivo, tengo tuttavia a precisare che il libro è tanto altro. Nelle «Riflessioni conclusive» figura una considerazione che si pone come coerente suggello all'intera ricerca (221): «Già nella sua pratica più remota, il *census* si impone all'attenzione come meccanismo di registrazione della complessità socio-economica che contraddistingue la cittadinanza». Proprio sotto questo profilo la storia del *census* costituisce un occhiale forse privo di evidenza, quasi da scoprire, ma nitidamente rappresentativo dell'evoluzione storico-giuridica di Roma, e in tal senso raccontando la prima si orienta per ciò stesso uno specchio fedele anche in direzione dell'altra. Alla sensibilità storiografica dell'Autore va dato atto di aver colto con precisione tale valenza e di averla resa una costante chiave di volta destinata a segnare l'intero percorso di ricerca: ciò, lungi da riflessi riduttivi nei confronti dei vari altri, si pone a mio avviso come il suo merito maggiore.

*Le 'Istituzioni' a Madrid.* In un *Sul Tavolo* di tre anni fa (TI, 2.2 [2021] 197-201), presentando il manuale «a dodici mani femminili» delle Colleghe e amiche Patrizia Giunti, Francesca Lamberti, Paola Lambrini, Lairetta Maganzani, Carla Masi Doria, Isabella Piro, *Il diritto nell'esperienza di Roma antica. Per una introduzione alla scienza giuridica*, Torino 2021, al netto di una divagazione semiseria circa la diffusa moda delle immagini in copertina, mi ero un po' soffermato sul numero quanto mai vario degli autori e soprattutto sulla diversa mole di questo genere di testi ove, specie negli ultimi decenni, il ventaglio delle opzioni si presenta ampio e altalenante tra i due estremi opposti costituiti da agili volumetti e da tomi ponderosi anche assai oltre una risma. Le ragioni sono ovviamente molteplici, ma certamente ha influito in misura non lieve la riforma universitaria che ha introdotto i corsi di laurea triennali e il sistema dei crediti formativi universitari (ECTS, CFU), con inevitabile compressione dello spazio riservato alle discipline storico-giuridiche. Ciò ha per esempio determinato da parte di alcuni Maestri della romanistica l'affiancamento agli originari manuali, corposi, talora dotati di apparato critico, ma soprattutto

attenti anche ai profili problematici e come tali destinati a rimanere dei classici, di *editiones minores* più in linea – quanto ovviamente a mole, non a rigore – con la nuova temperie didattica. Tuttavia, anche nell’attuale consolidato regime di quest’ultima, da un lato non è affatto rara la comparsa di manuali di notevole ampiezza, in secondo luogo i testi didattici di diritto privato romano, si intitolino ‘Istituzioni’ o in qualunque altro modo, non hanno quasi mai rinunciato alla completezza con riferimento alle tradizionali branche privatistiche fissate dalle *Institutiones* di Gaio e Giustiniano: prescindendo dalla trattazione del negozio giuridico, che infatti nei due archetipi non c’è – ma che invece spesso nei testi moderni, con opzione più o meno sofferta, ancora si trova –, è raro (al momento mi sovengono solo due casi) riscontrare il ‘sacrificio’ di questo o quel settore privatistico, in ossequio a una tradizione secolare che, pur nella difformità delle persuasioni metodologiche e alle prese con condizionamenti di altra natura, rispetta almeno in tal senso un canone tutto sommato unitario. Indulgendo a un’estemporanea associazione di idee, ricordo che il mio Maestro era solito affermare che le ‘Istituzioni’ sono dogmatiche, e per questo, sfidando il convinto dissenso (ma in genere non epistemologico) dei colleghi, non vi assegnava tesi di laurea. Venendo a noi, quanto fin qui detto si riferisce alla dottrina romanistica italiana, che ovviamente è quella con cui ho maggiore familiarità; ora, allungando lo sguardo in prospettiva europea, oggetto di presentazione è il recente manuale spagnolo di Federico Fernández de Buján e Ana Mohino Manrique, *Derecho privado romano y su proyección en el Código Civil*, Madrid 2024, 1-228. Come ho premesso varie altre volte – ma tengo a ripeterlo – in questa sede non è possibile dare conto in modo adeguato di un libro della nostra disciplina, e ciò diventa ancora più evidente trattandosi di un manuale di ‘Istituzioni’ (mi permetto per brevità di chiamarlo così), onde mi limiterò a focalizzare quelli che a mio avviso sono gli aspetti caratterizzanti dell’opera, anche in rapporto al particolare angolo visuale implicato dalla circostanza. Un aspetto del libro che si coglie già a un primo sguardo – oltre alla non comune eleganza editoriale, di cui tuttavia trovo giusto dare atto – è quello della brevità; se poi si compie una rapida verifica, escludendo le pagine del titolo, delle dediche e dell’indice generale posto all’inizio, ci si attesta su un numero di poco superiore a 200. È vero che non necessita di quel capitolo introduttivo proprio di tutti i testi istituzionali dedicato, tra gli altri argomenti, alle periodizzazioni storiche, alle partizioni del diritto, alle fonti, eccetera, oggetto – credo – di un corso propedeutico sia pure di respiro più generale (*Fundamentos clásicos de la Democracia y la Administración*), per cui può subito entrare in *medias res* – infatti incomincia con l’esame del processo civile –, nondimeno la segnalata peculiarità rimane intatta: non c’è infatti confronto anche con le

più ridotte dimensioni dei testi ai quali si accennava sopra, e tanto meno con le edizioni minori dei Maestri italiani. Ma, sempre con riferimento a una considerazione precedente, ciò acquista un particolare rilievo proprio con riferimento al contenuto del manuale, che comprende tutti i settori del diritto privato romano e intende quindi presentare l'intera tradizionale panoramica della materia. Una spiegazione può rinvenirsi nel «Prólogo» (17-23), scritto da Federico Fernández de Buján, cattedratico di diritto romano alla UNED di Madrid e principale autore del manuale – dei 18 capitoli 14 sono a sua firma, 4 sono dovuti all'allieva Ana Mohino Manrique, affermata studiosa e Preside della Facoltà giuridica, menzionata con stima e affetto nella citata premessa –, ove figura una veemente critica al carico di lavoro per lo studente su base oraria introdotto dalla normativa spagnola degli ultimi decenni: destino dunque comune, ancorché – almeno così mi sembra di capire – gli insegnamenti romanistici in Italia, pur sottoposti a una lenta ma progressiva erosione, ne escano forse (e per ora) un po' meno penalizzati. Tuttavia, anche se lo spazio riservato ai diversi settori giusprivatistici varia in modo sensibile – il che d'altronde nei manuali si riscontra di frequente –, non si può non riconoscere che la sistemazione di un contenuto virtualmente sconfinato in un contenitore dalle esigue dimensioni descritte appare frutto di una organizzazione e di un dosaggio ammirevoli, sicuro indice, tra l'altro, di una lunga e consolidata esperienza didattica. Una seconda specifica, e direi peculiare, caratteristica è la costante presenza all'inizio dei singoli paragrafi relativi agli istituti e alle figure giuridiche del primo significato, quello comune, del termine che li designa tratto dal Dizionario della Lingua Spagnola della Reale Accademia di Spagna (DRAE), al quale fa seguito l'accezione giuridica (a meno che questa non sia l'unica, come per esempio nel caso del 'comodato' [117]), il che permette un confronto tra il linguaggio comune e quello giuridico certamente utile alla formazione del discente, anche perché non si tratta di *incipit* 'meccanici' in quanto la voce lessicografica è oggetto di valutazione ed eventualmente di critica (per esempio nel confronto tra 'prenda' [pegno] e 'hipoteca' [79,83], o quanto al significato di 'pacto' [150]), né, sebbene rara, manca la segnalazione di eventuali lacune del Dizionario, come nel caso dell'accezione giuridica di 'superficie' (76): peraltro, come si tiene a precisare nel «Prólogo», queste puntualizzazioni sono proposte dagli Autori con rispettosa cautela, spirito costruttivo, e nella più alta considerazione per l'opera della Reale Accademia a favore della lingua spagnola, la seconda più parlata nel mondo (18). Un carattere 'forte' dell'opera, reso palese dallo stesso suo titolo, è il costante rapporto, stretto e continuistico, che ivi si instaura con il diritto vigente, e in particolare con il Código Civil spagnolo, pubblicato nel 1889 tra gli ultimi Codici dell'Europa continentale e visto come partecipe in certa guisa

della stessa classicità del diritto romano: un Codice al quale, per la sua autorevolezza sul piano storico e giurisprudenziale nonché per il prestigio sociale che lo accompagna, può accreditarsi un rilievo non distante da quello di una fonte di rango costituzionale (21). Ciò – almeno a chi scrive – in chiave di formazione giuridica suggerisce l’idea di un collegamento ancora saldo con il corso di Diritto privato, in certo modo in vista di una compartecipata offerta al discente agli esordi di uno strumentario di base per affrontare la preparazione tecnico-concettuale che lo attende nel prosieguo degli studi. L’impostazione in oggetto trova la più diretta testimonianza nella presentazione di brani tratti dai testi giuridici romani (quasi sempre il Digesto) o di definizioni costruite sulla base di questi affiancati ai corrispondenti articoli del Código Civil; il che tuttavia non è inserito nel contesto espositivo, ma figura delimitato entro riquadri separati che si distinguono pure per i caratteri in neretto, ponendosi pertanto anche come possibile oggetto di una lettura autonoma. In tal senso, poiché le citate corrispondenze figurano nei – più ampi – capitoli sul possesso, i diritti reali, le obbligazioni e i contratti, ma non negli altri, il manuale mostra anche una tendenza a traguardare già *in limine* e sia pure ancora da lontano, la dimensione forense (21 in fine). Onde evitare fraintendimenti, occorre peraltro precisare che la citata connotazione non implica un discorso cronologicamente appiattito quasi di stampo pandettistico: il profilo storico è una presenza costante e, anzi, non si trascura neppure, all’occorrenza, di precisare che una determinata categoria concettuale non deriva dal pensiero dei giuristi romani ma da quello degli interpreti medievali (54). E – si può aggiungere – compaiono pure menzioni, non cursorie ma critiche, di autorevoli vedute dottrinali, come quelle del Savigny e del Jhering in materia di *animus possessionis* (39 [A.M.M.]). Come già accennato, la trattazione è divisa in 18 capitoli: il primo sul processo, dal 2 al 6 sulle cose, il possesso e i diritti reali, dal 7 al 13 sulle obbligazioni, il 14 e il 15 sulla famiglia, dal 16 al 18 sul diritto ereditario e le donazioni. Tra le numerose suggestioni suscitate dalla lettura del libro, segnalo un aspetto che mi sembra di particolare originalità espositiva, almeno se rapportato alla generalità della manualistica italiana, relativo alla trattazione delle obbligazioni, alla quale è riservata quasi la metà del manuale (89-183). Dopo due Capitoli (7, 8 [F.F.d.B.]) dedicati alle obbligazioni in generale e ai delitti, il Capitolo 9 (A.M.M.) reca il titolo «Obligaciones verbales y literales. Préstamos», e si occupa della *sponsio* e della *stipulatio* (§ 1), delle singrafi, dei chirografi e dei *nomina transscripticia* (§ 2), del mutuo (§ 3), del comodato (§ 4), del *foenus nauticum* («préstamo marítimo», § 5), nonché del pegno come rapporto obbligatorio (§ 6). Il Capitolo successivo, 10 (F.F.d.B.) porta il titolo «El contrato», con le generalità, le classificazioni e la responsabilità contrattuale, al quale fanno se-

guito i capitoli (F.F.d.B.) sulla compravendita (11), oggetto di un ampio esame, sulla locazione-conduzione e la società (12), sul mandato, il deposito, la *fiducia* e i quasi contratti (13), tutti pure considerati in modo dettagliato. A parte lo spostamento del deposito per affinità con la *fiducia*, si riscontra pertanto un'impostazione che, come nelle Istituzioni di Gaio incardina i caratteri della verbalità, della letteralità e della realtà non sul contratto, del quale l'istituzionista non si occupa, ma sull'*obligatio*, focalizzando il momento in cui la medesima sorge, e infatti l'Autore sottolinea tale dato, scrivendo che qualunque classificazione deve prendere le mosse da quella formulata nel manuale di Gaio, e aggiunge che, a prescindere dall'espressione adottata, il giurista non sta riferendosi a un elenco di categorie contrattuali, ma piuttosto enunciando una serie di cause generatrici dell'obbligazione (126). Tanto più – rilevo io – se si considera esaustiva la dicotomia di fonti contratto-delitto di cui a Gai. 3.88: *omnis enim obligatio vel ex contractu nascitur vel ex delicto* (l'Autore è di diverso avviso [90]), e si ritiene che con il termine *contractus* il Gaio delle *Institutiones* – nelle *Res cottidianae* poi l'impostazione cambierà – si riferisca, grazie a un'accezione più ampia del vocabolo, a tutte le fonti di obbligazioni legate a un atto lecito, che non è, insomma, un delitto, come per esempio la *solutio indebiti*, la *negotiorum gestio*, il *legatum per damnationem*, eccetera. Tuttavia, egli conclude, per la dottrina moderna se l'obbligazione sorge *re* il contratto è reale, se sorge *verbis* è verbale, se sorge *litteris* è letterale, se sorge *consensu* si parla di contratti consensuali. Pertanto, pur non prescindendo da tale impostazione (117: [il mutuo] «Es un contrato real»; 118 [il comodato] «Es un contrato real»; 120: «La prenda ... es un contrato real»; sul deposito 176), almeno sul piano didattico-sistematico si avverte una preferenza a incardinare sul contratto, valorizzandone l'elemento della *conventio*, la trattazione di quelli che si definiscono contratti consensuali ove le obbligazioni nascono sulla base del mero accordo, un poco sulla falsariga della celebre impostazione sistematica di Labone (in D. 50.16.19 [Ulp. 11 *ad ed.*], testo riprodotto a p. 125), che peraltro, come è altrettanto noto, ascrive al *contractum* la compravendita, la locazione-conduzione e la società, ma non il mandato non essendo ivi presente il *synállagma*. Sotto il profilo dell'efficacia didattica, il *Derecho Privado Romano* è un testo che – fa piacere rilevarlo – si segnala per la perspicuità concettuale e la chiarezza del dettato: si tratta di un fine che Federico Fernández de Buján dichiara di perseguire sopra ogni altro, come «“imperativo” irrinunciabile» di chiunque si dedica alla trasmissione del sapere (17), e gli va dato atto di averlo pienamente conseguito. Aggiungo, per concludere, che quanto allo spirito che denotano, appaiono degni di riflessione per tutti coloro che hanno scelto di insegnare i consigli che – ponendosi a distanza siderale da cattedre accademi-

che reali o metaforiche – l'Autore nel «Prólogo» (19-20) fornisce allo studente con paziente e premurosa sollecitudine, basati su diverse tipologie di letture successive del testo quanto a estensione e profondità, al fine di raggiungere il più proficuo risultato di comprensione e assimilazione critica dei suoi contenuti, dimostrando in tal senso una genuina e profonda passione per quella che, pur non ricorrendo nello scritto a tale termine, con tutta evidenza considera una missione.

*Il ritorno del 'terribile diritto'.* Nel rito della *legis actio sacramento in rem*, la più antica forma processuale di rivendica, attore e convenuto, pronunciata la formula originaria dell'appartenenza della cosa (*rem meam esse aio*), impongo sulla stessa la *festuca*, una bacchetta, dice Gaio (4.16), che teneva il luogo simbolico dell'asta di guerra come segno di giusto dominio, perché i Quiriti del tempo ritenevano soprattutto essere loro le cose che avevano tolto ai nemici (*quod maxime sua esse credebant, quae ex hostibus cepissent*). La preda bellica, dunque, come immagine imperiosa e antonomastica della proprietà, che nasce dall'imporsi della forza maggiore di uomini su altri uomini, legittimando per ciò stesso il mutamento di signoria sui beni dei vinti e sulle loro stesse persone, le quali diventano anch'esse giuridicamente delle *res* oggetto di proprietà a vantaggio dei vincitori. Un'era dopo, la *Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen* del 26 agosto 1789 – preambolo della Costituzione del 3-14 settembre 1791 – all'art. 17 recita così: «La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité». La proprietà, dunque, come diritto inviolabile e sacro, in quanto espressione della libertà e pertanto diritto fondamentale dell'uomo, su cui insieme con la libertà stessa, la sicurezza e la resistenza all'oppressione, si regge il nuovo ordine sociale della Francia repubblicana (art. 2). Prendendo le mosse dal testo citato e da quello della *Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen* che apre la Costituzione del 24 giugno 1793 (art. 19), il *Code Civil* del 1804 all'art. 545 dichiara che «Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité». Nella diversa formula adottata dal Codice napoleonico per esprimere il principio dell'immunità ablativa sancito dalle Dichiarazioni rivoluzionarie, Carlo Augusto Cannata (*Materiali per un corso di Fondamenti del diritto europeo*, I, Torino 2005, 14-17) individua l'origine del modello consensualistico (contratto con effetti reali) vigente in Francia e in Italia: se nessuno può essere costretto a cedere la sua proprietà, non può sussistere neppure un'obbligazione di tale natura, che infatti si identifica in una costrizione, pertanto nel momento in cui tra

venditore e compratore si raggiunge l'accordo contrattuale, la proprietà sull'oggetto passa dal primo al secondo e non c'è mai un'intercapedine di tempo, breve o lunga che sia, in cui il venditore si trova obbligato a trasmettere ad altri la proprietà di ciò che è suo. Se si accetta tale tesi – in ogni caso, come sempre, acutissima – si tocca qui uno dei vertici estremi dell'ipostatizzazione dominicale. D'accordo, ma almeno *prima facie* verrebbe fatto di pensare a un'immagine definitivamente superata dalla Storia, tanto più se si rivolge la mente alla funzione sociale connessa alla proprietà dalla Costituzione della Repubblica Italiana (art. 42<sup>2</sup>), che non solo non la dichiara inviolabile, ma neppure, a parte la distinzione tra proprietà pubblica e privata, le accosta attributi di alcun genere e *a maiori* dall'icastica carica valoriale, tanto che collocata nel titolo dei 'Rapporti economici', appare perfino attenuarsi la sua natura di diritto soggettivo. Ma non è così, o almeno non lo è del tutto: il 'terribile diritto' di Cesare Beccaria – espressione che assai più di recente condenserà la critica allo schema antropologico dell'individualismo proprietario nel titolo di un saggio di Stefano Rodotà (1981) – nelle pur diverse vesti del neoproprietarismo, può dirsi di nuovo presente e ancora unito nel binomio con la libertà nell'attuale scenario europeo, come con lucida analisi, consolidata esperienza di ricerca nel settore e ampia conoscenza dottrinale giuridica e metagiuridica, spiega Laura Solidoro nel suo ultimo saggio, *Dalla dominicalità al neoproprietarismo. Storia e narrazioni di un percorso*, Torino 2023, X-152, dove la proprietà, diritto «stabile» per eccellenza ma non «statico», è focalizzata in un arco plurimillenario, tra fattualità connessa alle mutabili condizioni dei tempi, ideali appassionati, sofferti e talora utopici, fraintendimenti storico-giuridici, nonché, alla fine, insuperabili limiti classificatori legati alla connaturale refrattarietà agli stessi di una figura-simbolo dell'umano vivere sociale. Perché, come due secoli e mezzo or sono scriveva William Blackstone, «There is nothing which so generally strikes the imagination, and engages the affections of mankind, as the right of property» (3). «L'Europa – scrive l'Autrice (147) – sembra guidarci verso una concezione della proprietà 'tradizionale', tale da oscurare in qualche misura la funzione sociale attribuita alla proprietà nel pensiero cattolico e politico del primo Novecento». Così, sebbene il Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea non sia intervenuto sulla disciplina della proprietà rimettendosi alle scelte dei singoli Stati membri, rispetto a questi la Corte EDU accorda alla proprietà una tutela assai più energica e al contempo estende il concetto di bene tutelato riconnettendovi un ampio ventaglio di potenzialità patrimoniali riconducibili al medesimo, come i diritti di sfruttamento di una concessione amministrativa, quelli derivanti da sentenze, dalle successioni a causa di morte, gli avviamenti degli studi professionali, i crediti da lavoro nei confronti delle società, le azioni

societarie. Si assiste pertanto a una «dimensione plurale» della proprietà ove il concetto di ‘bene’ inteso come polo catalizzatore di interessi tutelati, che ha sostituito quello di ‘cosa’ come oggetto materiale, ha sensibilmente rimodellato sulla base del proprio il volto delle *new properties*. Si pone poi a suo sostegno una concezione di stampo meritocratico, che valuta la nuova figura proprietaria come legittimo corrispettivo dell’intensità dell’impegno, della sagacia produttiva, della coraggiosa iniziativa economica individuale, giustificando per ciò stesso anche le più ingenti dimensioni patrimoniali, che vanno considerate di per se stesse prescindendo da termini di paragone. I caratteri della dominicalità che di nuovo connotano la proprietà privata trovano conferma nella *Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea* (c.d. *Carta di Nizza*) del 2000, che sembra riallacciarsi alle istanze liberali e individualiste dell’Ottocento, in quanto l’articolo sulla proprietà è collocato nel Capo della Libertà evocando la ricostituzione del binomio teorizzato da John Locke che nel XVII secolo definiva la proprietà come un diritto che l’uomo porta nella sua stessa persona; e nel *Draft of Common Frame of Reference* (Progetto di uniformazione del diritto europeo dei contratti) del 2009 e relativo commento, che qualifica la proprietà un diritto assoluto ed esclusivo delineandone la discendenza in tal senso dal diritto romano, ove trova la più evidente espressione nell’immagine ‘autocratica’ del *pater familias*. Com’era prevedibile, questa nuova figura è stata oggetto di critiche severe: in Francia, per esempio, da parte dell’economista Thomas Piketty (*Il capitale nel XXI secolo* [2013], trad. it. Milano 2014), strenuo avversario del proprietarismo meritocratico, il quale propugna un ‘socialismo partecipativo e federale’ abbastanza simile al socialismo di Giuseppe Mazzini (ma meno equilibrato), in cui la proprietà rimane presente in quanto «prezioso fattore identitario», ma viene di fatto svuotata dei suoi contenuti qualificanti e resa una sorta di usufrutto vitalizio non trasferibile *mortis causa*. Per la concezione del sistema di *Civil Law* (diritto di proprietà come sintesi, non somma, di facoltà) ciò equivarrebbe alla sua abolizione. Mentre in Italia il civilista Cesare Salvi (*L’invenzione della proprietà. La destinazione universale dei beni e i suoi nemici*, Venezia 2021) di fronte al binomio proprietà-libertà, ovvero – a suo avviso – alla proprietà individualista come «l’altra faccia della libertà dei moderni», domanda provocatoriamente quale sia, allora, la libertà dei non proprietari, e aderisce al «principio della subordinazione della proprietà privata alla destinazione universale dei beni» invocato, per tacere di altre, nelle pagine appassionate e vibranti dell’Enciclica *Laudato si’* (2015) di Papa Francesco. Sta peraltro di fatto che, a giudizio dell’Autrice (53-57;148-149), nel momento in cui si prendono le distanze dalle teorie innatiste (l’appartenenza come concetto innato che si giuridicizza nel diritto di proprietà) il risultato pressoché inevita-

bile è quello di approdare a programmi consegnati più o meno marcatamente all'utopia. Occorre però aggiungere che, quando dalle valutazioni generali per loro natura uniformanti si passa a un'analisi più puntuale, il neoproprietario di cui si è parlato, pur mostrando aspetti critici innegabili, non si rivela un torrione di granito 'ontologicamente' refrattario a temperamenti di varia intensità. Il Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU (art. 1) pur in chiave garantista del diritto di proprietà, tiene a precisare la non-interferenza sul diritto degli Stati di adottare le misure normative ritenute necessarie al fine di indirizzare l'uso dei beni in conformità all'interesse generale, richiamando in tal modo l'esigenza di contemperamento tra gli interessi dell'individuo e quelli della collettività. Per esempio, la Corte di Lussemburgo in una pronuncia del 1991 ha sottolineato che i diritti fondamentali, e la proprietà *in primis*, «non sono prerogative assolute, ma vanno considerati alla luce della loro funzione sociale»; ponendosi in linea con il Protocollo Addizionale, la Carta di Nizza indica nel bilanciamento degli interessi la chiave risolutiva dei conflitti tra i diritti fondamentali del singolo e la tutela degli interessi generali. In Italia, la Corte Costituzionale attraverso le sue pronunce ha perseguito con costanza la finalità di realizzazione dello Stato sociale di cui all'art 42 della Carta. Né ogni effetto della nuova temperie proprietaria può dirsi negativo proprio su un piano di equità: ancora in Italia, nei rapporti tra Pubblica Amministrazione e proprietà privata può ora dirsi desueta la 'prescrizione acquisitiva' e parimenti si è posto fine al sistema degli indennizzi poco più che formali che connotava in precedenza l'espropriazione per pubblica utilità. Quanto finora esposto – ma, tengo a precisare, con ampie inevitabili omissioni –, è l'argomento del Capitolo I del libro, che si intitola «Il decoro della proprietà» (1-76), e che si chiude con una domanda relativa al diritto romano: premesso che l'attuale temperie giuridica europea si connota per un palese ritorno ai caratteri della dominicalità nei termini sopra delineati, è lecito affermare che il 'modello romano' che figura nel *Draft of Common Frame of Reference*, traguardando gli interessi individuali, ponga in non cale quelli collettivi? E la risposta, alla quale si giunge nel Capitolo II, «Uno sguardo alla Storia: la proprietà obbliga» (77-145) è fondamentalmente negativa. La concezione autoreferenziale, egoistica ed esclusivista del diritto di proprietà, impersonata – per citare un'iperbole letteraria – dal Mazzarò verghiano («Roba mia, vientene con me!»), è in realtà un parto del pensiero giuridico di poco anteriore al *Code Civil* napoleonico, il quale, ponendosi come antesignano delle idee rivoluzionarie avverse al sistema feudale e interprete dell'ideale borghese teso a un dominio privato immune da vincoli, trovò una non difficile genealogia nell'esperienza giuridica romana isolando nella stessa fasi cronologicamente circoscritte e tutt'altro che rappresentative della medesi-

ma nel suo complesso. In seguito all'entrata in vigore del Codice francese la dottrina tedesca e in particolare la Pandettistica hanno elaborato il concetto della proprietà come diritto complesso, il quale come si è accennato è costituito da una sintesi, non una somma, di facoltà, pertanto, trattandosi di una *reductio ad unum* di queste, non è in tal senso frazionabile. Ciò comporta anche il rischio, che fu additato in chiave critica da Otto von Gierke, di connotare con il segno dell'eccezionalità le limitazioni che si intende apportarvi. Tuttavia, questa concezione della proprietà venne fatta propria dal BGB e in genere dei codici europei, dando corpo all'idea di un modello romano che si caratterizza per illimitatezza e intangibilità pressoché assolute. I documenti normativi europei si inseriscono lungo questa direttrice prorogandone formalmente l'immagine, anche se nel concreto «la 'dominicalità' assume connotati ben più eteri di quanto potrebbe a prima vista pensarsi» (80). D'altronde anche nel diritto romano una concezione della proprietà totalmente assoluta e immune da vincoli non è pressoché mai riscontrabile (è noto che espressioni come *usque ad coelum et usque ad inferos*, e *ius utendi et abutendi* sono di conio assai più tardo): si può in tal senso indicare (con qualche approssimazione) solo quella fase dell'epoca arcaica che vide l'origine della proprietà individuale, in cui nell'assegnazione di lotti di terreno ai privati da parte degli antichi re, in particolare Numa e Tullo Ostilio, il racconto tradizionale sembra riconoscere una sorta di cessione di sovranità piuttosto che una concessione – di qui anche una coloritura 'sovrana' dei poteri del *pater* su cose e persone –; alla quale si può aggiungere, almeno come immagine, l'età giustiniana per la nota riforma imperniata sul ritorno all'unico diritto di proprietà del *ius civile*, dal momento che il *dominium ex iure Quiritium* (ora chiamato solo *dominium*) costituiva un modello in cui teoricamente si potevano convogliare tutte le forme di appartenenza condensandole in una di carattere integrale; il che tuttavia, come rileva l'Autrice, appare un'ideale restaurazione che tende a esaurirsi in «una figura ... astrattamente disegnata come una signoria unitaria ed esclusiva di proprietà» (130). Anche perché – mi sento di aggiungere – l'*in bonis habere*, o comunque un suo preciso corrispondente che si può chiamare come si vuole, non risulta affatto scomparso. Colui che in buona fede e in base a una giusta causa riceve *a non domino* una *res* mediante *traditio* – *mancipatio* e *in iure cessio* sono lontani ricordi e l'antica distinzione tra *res Mancipi* e *res nec Mancipi* è cancellata da Giustiniano (C. 7.31.1.5, del 531: *merito antiquari oportet*) – ha ancora l'*actio Publiciana* (D. 6.2.1 pr. [Ulp. 16 *ad ed.*]) per recuperare il possesso perduto ai fini dell'*usucapio* nei confronti di tutti i consociati meno uno, ossia l'effettivo proprietario. Ora, se costui lo si chiamasse *dominus*, unico nome che in base al perentorio dettato della legge designa il titolare del diritto di proprietà (C. 7.25.1 [a. 530-531]),

sulla medesima cosa di *domini* ce ne sarebbero due, il che non è ammissibile; e poi, nel caso, per riottenere il possesso egli dovrebbe avere la *rei vindicatio*, non l'*actio* introdotta nel 67 a. C. dal pretore Publicio. È invece sintomatico che il Digesto tenga ben distinte l'azione di rivendica (titolo 6.1) e l'*actio Publiciana* (titolo 6.2) proprio – guarda caso – sulla falsariga dell'editto pretorio. Ragioni di spazio non consentono di riassumere in forma adeguata il denso e informato *excursus* sulle limitazioni della proprietà (rapporti di vicinato, tutela della collettività anche in rapporto alla *salubritas publica* e all'ablazione della proprietà, salvaguardia del decoro urbano, norme sulle altezze e le distanze, interessi del fisco) riscontrabili nel corso dell'esperienza giuridica romana e alle quali è dedicato in buona misura il secondo capitolo. In questa presentazione del libro di Laura Solidoro, tipica opera della piena maturità nell'ambito di una vita di studi, dedicati anche, nel nostro caso, alla tradizione romanistica (mi limito qui a citare il saggio, di poco precedente, scritto dall'Autrice con Maria Miceli, *In tema di proprietà: il modello romano nella tradizione giuridica*, Torino 2021, ma il discorso sarebbe assai più lungo), ho preferito concentrare maggiormente l'attenzione su temi che – in genere e almeno a mio credere – al giusromanista sono meno familiari, per cui a questo punto non mi rimane che concludere con l'invito a leggere il libro. A me è piaciuto molto, e ho avuto modo di apprendere altrettanto.

*Un tema antico, le servitù prediali.* Nelle attuali tendenze della letteratura romanistica sembra di intravedere uno spostamento di interesse – del resto da taluno auspicato – dal settore privatistico a quello pubblicistico, magari considerato sotto particolari profili, come per esempio testimonia il *Sul Tavolo* di questa rubrica relativo a un saggio in materia di censimento. Aggiungerei al predetto ambito la produzione, tuttora copiosa e ininterrotta, sulla cittadinanza, anch'essa focalizzata da diversi e pregnanti angoli visuali. Prescindendo dalla manualistica (benché qui pure non manchino novità), il diritto privato, sia pure da intendersi come punto di riferimento per i più articolati contesti non di rado presenti, ha vissuto una recente epopea nell'analoga esplosione della problematica sui beni comuni. In ogni caso quest'ultimo filone euristico sembra ora in lieve flessione, per cui le tematiche privatistiche entrano in genere in considerazione nella cornice degli studi dedicati a un giurista, a un'opera giurisprudenziale, o alla legislazione di un imperatore, di solito del tardoantico, età che continua a porsi come uno dei filoni dominanti delle attuali opzioni di ricerca e che allo stato non rivela segni di declino. A quest'ultimo proposito, come era facile prevedere, l'inchiesta promossa recentemente dall'Associazione Internazionale di Studi Tardoantichi (AIST) in chiave di bilancio, proposte e

prospettive circa le indagini relative alla tarda antichità (KOINΩNIA, 46 [2022] 189-498; 47 [2023] 455-462), è già approdata a una panoramica estesa e sfaccettata dalla quale emergono spunti e riflessioni di assoluto interesse. Nel quadro variegato degli interventi, che oltre ovviamente alle diverse personalità degli studiosi, riflettono le differenti specializzazioni e le connesse persuasioni metodologiche, si distinguono alcune prese di posizione decisamente critiche provenienti proprio da giusromanisti, secondo le quali da un lato l'esplosione del tardoantico, per il calo di entusiasmo e di appassionata ricerca del nuovo che si coglie nell'attuale temperie scientifica, salvo un'auspicabile svolta, rischierebbe una prossima non meno vistosa implosione; per aspetti più particolari, si rileva, soprattutto nelle più giovani generazioni, un approccio scientificamente poco consapevole, non accompagnato da un'adeguata preparazione specifica sul piano storico e su quello filologico, nonché per la presenza di un *focus* 'a una dimensione', destituito cioè di quel prismatico fondamento culturale e interdisciplinare (un ruolo primario spetta al fattore religioso) che sta alla base di questo come del resto degli altri argomenti della nostra scienza. Si tratta di giudizi autorevoli dei quali non intendo discutere, mi permetto solo di rilevare *per incidens* che – come credo di aver adombrato poco sopra – almeno circa il rapporto tra quantità e qualità, il discorso potrebbe estendersi oltre i confini del tardoantico. Pertanto, nel quadro che ho tentato di delineare, anche se in breve e in modo inadeguato, una monografia 'del tempo antico' incentrata su uno dei tre principî relativi alle servitù prediali, in rapporto al quale una dottrina millenaria si è affaticata senza risparmio alla ricerca della *ratio* di una presunta eccezione – la *refectio parietis* accollata al proprietario del fondo servente nella *servitus oneris ferendi* –, appare a suo modo in controtendenza, e per tale ragione una novità, anche se forse un poco attenuata dalla proiezione in chiave di tradizione romanistica di cui all'ultima parte del saggio. Sto parlando di Antonio Leo De Petris, *Il principio servitus in faciendo consistere nequit e la categoria dell'onere reale nella tradizione romanistica*, Bologna 2023, 1-345. Dopo una pagina di «Ringraziamenti» e una «Prefazione» (5-14), in cui si dà conto in modo ragionato delle diverse tesi prospettate a giustificazione dell'onere della *refectio*, il percorso si snoda lungo tre capitoli. Poiché si tratta di un testo molto ampio, articolato e condotto su una costante e serrata esegesi delle fonti, in questa sede è giocoforza limitarsi a qualche *flash* ancorato a testi-chiave. Il primo capitolo (15-80) reca una disamina specifica sul principio che dà titolo al libro e parte proprio dall'analisi del testo che lo enuncia: non però con la formula in genere corrente, dovuta agli interpreti, ma in modo più elaborato. D. 8.1.15 pr.-1 (Pomp. 33 *ad Sab.*) è un passo problematico e che forse ha sofferto, in ogni caso il paragrafo 1 spiega in modo chiaro che non è nella natura delle servitù che uno

faccia qualcosa, come per esempio togliere piante o rendere più amena la vista, oppure che dipinga nel suo, bensì che sopporti o non faccia qualcosa (*Servitutum non ea natura est, ut aliquid faciat quis, veluti viridia tollat aut amoeniorem prospectum praestet, aut in hoc ut in suo pingat, sed ut aliquid patiat aut non faciat*). Il principio del frammento è un poco più complesso, in ogni caso anche qui è enunciato un canone dogmatico, *Quotiens nec hominum nec praediorum servitutes sunt, quia nihil vicinorum interest non valet*, in altri termini ove la *servitus* non sia a vantaggio né di uomini né di fondi non vale (non ha ragione di sussistere) perché non risponde ad alcun interesse per i titolari degli stessi, come sarebbe per esempio il divieto per il proprietario di passeggiare sul proprio terreno o di sostarvi, o di percepirne i frutti. Assai diverso è però il caso in cui ci sia impegnati a non cercare acqua nel proprio fondo per non diminuire quella di cui si vale il vicino (non vedrei i presupposti per negare la genuinità di tale precisazione [19 e nt. 6]: *minuendae aquae meae gratia*, pur espresso con una finale, non si riferisce all'intento malevolo di chi scava il pozzo ma al potenziale risultato oggettivo dell'operazione, del resto che il proprietario del fondo servente conceda di non cercare acqua nel proprio suolo con la precisa intenzione di comprometterne la disponibilità del vicino è ipotesi pressoché priva di senso comune). Secondo l'Autore, la lettura complessiva del frammento di Pomponio consente di riconoscervi «l'intento di limitare la portata del principio *s.i.f.c.n.*, ai soli casi in cui il *facere* posto a carico del proprietario del fondo servente fosse diretto a soddisfare, non una obiettiva esigenza del fondo dominante, ma un bisogno soggettivamente inteso manifestato dal suo proprietario» (30). In altri termini, *s.i.f.c.n.* non può dirsi un principio di portata generale: decisivo rimane sempre il presupposto dell'*utilitas* oggettiva. D'altronde da due testi si evince la possibilità di costringere con azione reale il proprietario del fondo servente a una attività positiva: in base a D. 7.1.19.1 (Pomp. 5 *ad Sab.*) il proprietario del fondo gravato deve rimuovere gli alberi abbattuti dal vento che rendono più difficoltoso l'esercizio del diritto di usufrutto o di passaggio (*iter*), in caso di inottemperanza può essere convenuto con l'*actio confessoria*; D. 8.5.4.5 (Ulp. 18 *ad ed.*) prevede che, se il vicino abbia un albero che rende inutilizzabile o meno agevole la *servitus viae* o *itineris*, possa essere costretto a eliminare l'ostacolo sperando la *vindicatio servitutis*, cioè un'azione reale, oppure un *interdictum*. A giudizio dell'Autore, la realtà del rimedio consente di respingere la teoria secondo la quale la mancata rimozione dell'ostacolo, che si risolve nell'impedimento all'esercizio del diritto, non sarebbe da ritenersi l'omissione di un *facere* in senso proprio al quale si sarebbe tenuti, ma una positiva ingerenza nella sfera di esclusività propria del diritto reale, consistente, appunto, nel *non tollere le arbores* ostative alle facoltà che gli sono proprie. Interessante e ben organizzata

è la rassegna di alcune figure che in campo pubblicistico possono considerarsi archetipiche rispetto agli oneri reali, come lo *stipendium* o il *tributum* a carico dei fondi provinciali, nonché il *vectigal*, a proposito del quale un rescritto di Marco Aurelio e Lucio Vero riportato da Papirio Giusto (D. 39.4.7 pr. [2 *de const.*]) e opportunamente citato dall'Autore, afferma in modo icastico che *in vectigalibus ipsa praedia, non personas conveniri*, per cui i possessori attuali sono responsabili anche per tutti gli insoluti pregressi, e ciò torna a riprova dell'inerenza reale della corresponsione del canone. E di *obligationes praediorum* si parla nei testi anche a proposito delle fondazioni alimentari per cui un terreno messo a coltura viene gravato di una rendita annua a vantaggio di una città; così come embrionali figure di oneri reali pubblicistici possono pure considerarsi gli apporti in denaro per la manutenzione di acquedotti, fognature e strade. E per l'Autore anche nel diritto privato si possono intravedere figure archetipiche di oneri reali. In particolare, entra in considerazione un frammento di Paolo (D. 39.3.2.4 [49 *ad ed.*]) in cui si riporta in forma adesiva la *sententia* di un *Ateius* di non facile identificazione (non comunque il corifeo sabiniano, poi la *Florentina* reca *Antaeus*) che accolla al proprietario del fondo superiore la pulizia di un fossato (*eam fossam ... cogendum esse vicinum purgare*) lungo il quale l'acqua defluisce al fondo inferiore, precisandosi *'sive extet fossae memoria sive non extet'*. Il testo non riguarda una servitù, ma è ascrivibile all'ambito dell'*actio aquae pluviae arcendae*, che è personale e pertanto legata a un'*obligatio*, nondimeno secondo l'Autore la sottolineatura di cui poco sopra deporrebbe per l'inerenza reale dell'onere («peso gravante sul predio» [73]), destinato pertanto a passare, in caso di trasmissione del fondo, a ogni successore per atto tra vivi o *mortis causa*, salva la possibilità di una *derelictio*. (Come sempre lo Studioso difende la propria tesi in modo appropriato, ma circa l'inerenza reale della *purgatio fossae*, anche perché coercibile attraverso un'*actio in personam*, alcune perplessità rimangono). Il capitolo II (81-156) si occupa nello specifico della natura del restauro del *paries* nella *servitus oneris ferendi*. Un testo-chiave in proposito è D. 8.5.6.2 (Ulp. 17 *ad ed.*). Vi si afferma che nella citata servitù di appoggio spetta al titolare del fondo dominante l'azione affinché l'edificio servente sorregga il peso e lo stesso sia restaurato «nel modo stabilito al tempo in cui era stata costituita la servitù» (83). Si riporta quindi il parere negativo di Aquilio Gallo secondo il quale non è possibile imporre una servitù per cui uno si trovi costretto a fare qualcosa, bensì per cui non proibisca di fare qualcosa al proprietario del fondo dominante, infatti in tutte le servitù l'onere della manutenzione ricade su colui che si afferma titolare della servitù, non sul proprietario del fondo gravato (*nam in omnibus servitutibus refectio ad eum pertinet, qui sibi servitutem adserit, non ad eum, cuius res servit*). Ma – prosegue Ulpiano – nel caso in ogget-

to prevalse l'opinione di Servio Sulpicio, nel senso che il titolare del fondo dominante può costringere l'avversario a restaurare la parete perché sia in grado di reggere il peso del suo edificio (*sed evaluit Servi sententia, in proposita specie ut possit quis defendere ius sibi esse cogere adversarium reficere parietem ad onera sua sustinenda*). E si conclude ricordando che Labeone scrive che non è l'uomo che presta la servitù, ma la *res*, pertanto il proprietario che non intenda sobbarcarsi l'onere ha pur sempre la possibilità della *derelictio*. Il passo tocca dunque nel vivo il problema relativo all'eventuale anomalia della *servitus oneris ferendi* inserendola in una disamina di carattere dogmatico e ponendola in rapporto con gli altri *iura praediorum* in cui l'onere del restauro ricade sul titolare del fondo dominante, come in termini lapidari afferma Aquilio Gallo. Nel caso *de quo* dal punto di vista storico la questione venne risolta da Servio Sulpicio, che assicurò un definitivo avallo alla regola che conosciamo. Altro testo rilevante è D. 8.2.33 (Paul. 5 *epit. Alfen. dig.*), ove innanzitutto si conferma che la *refectio* della colonna su cui insiste il peso dell'edificio vicino ricade sul proprietario della stessa, ma che poi reca una suggestiva citazione della *lex aedium*: '*paries oneri ferundo uti nunc est, ita sit*' ('la parete di sostegno al peso sia così come è ora'), ove in sostanza si afferma che la parete deve esserci per sempre (*in perpetuum parietem esse debere*), non alludendo ovviamente all'eternità, *sed uti eiusdem modi paries in perpetuum esset qui onus sustineret*, nel senso che dev'essere sempre nella stessa condizione di sopportare il carico. D. 8.5.8.2 (Ulp. 17 *ad ed.*) valuta il rapporto tra l'*actio* a difesa della *servitus oneris ferendi* e quella a difesa della *servitus tigni immittendi*: esse, spiega il giureconsulto, sono tra loro diverse (*distant autem hae actiones inter se*), infatti la prima serve anche per costringere il proprietario del fondo servente a riparare il muro (*locum habet etiam ad compellendum vicinum reficere parietem meum*), la seconda è tesa unicamente al fine che si accolgano i travi, e conclude precisando *quod non est contra genera servitutium*, cioè la predetta differenza non si pone in contrasto con l'appartenenza di ambedue al genere delle servitù. Una tesi di natura interpolazionistica, ma meno radicale e più solida rispetto a quella del Beseler, accolta da diversi studiosi anche di recente è dovuta a Gino Segrè, il quale con argomenti di innegabile spessore ha ritenuto che nell'ultimo passo citato la possibilità di costringere il proprietario del fondo servente alla *refectio* sia da attribuirsi ai commissari giustinianeî, in quanto tale tipologia di prestazione non si coniugherebbe con la struttura della formula reale classica relativa alla servitù. Nella stessa, pertanto, sarebbe mancato ogni riferimento al *compellere* l'avversario al restauro murario, da ricollegarsi invece originariamente all'*officium iudicis* e all'*arbitrium de restituendo*, di cui è testimonianza in D. 8.5.7 (Paul. 21 *ad ed.*), e la *dissensio* tra Aquilio Gallo e Servio Sulpicio in D. 8.5.6.2 riguarderebbe soltanto il tenore della clausola

restitutoria. In tal modo si elimina in radice il contrasto fra il principio *s.i.f.c.n.* e l'onere della *refectio* gravante sul proprietario del *paries*, proprio perché un'*intentio* come quella riferita da Ulpiano in D. 8.5.8.2 non ci sarebbe mai stata. Secondo l'Autore, il quale come si è visto non considera il principio in termini assoluti ma soltanto in funzione di limitare, sul parametro dell'*utilitas* oggettiva, le ipotesi in cui il proprietario del fondo servente può essere tenuto a un *facere*, non è possibile negare *tout court* l'ammissibilità di figure connotate dal carattere della realtà tali da comportare per il titolare dell'immobile gravato prestazioni positive. In tal modo la *refectio parietis* cessa di porsi in contraddizione con la regola di cui a D. 8.1.15.1, di Pomponio: si tratta di inquadrarla, circostanziandola, in una più ampia cornice ricostruttiva. E in definitiva diventano soggette a una critica di base pressoché tutte le teorie – esaminate nel dettaglio nei §§ 3 e 4 del II capitolo (106-121) – tese a fornire una spiegazione plausibile del presunto carattere eccezionale della *servitus oneris ferendi* proprio in quanto partono dal presupposto di una portata generale da attribuirsi al principio *s.i.f.c.n.* Secondo l'Autore (142) i termini della disputa tra Gallo e Servio in origine riguardavano probabilmente la possibilità di assegnare in via pattizia il compito della *refectio* al proprietario del fondo servente, e in questo senso un collegamento con la *lex aedium* è da ammettersi. Tuttavia Aquilio Gallo non fondava, come in genere si ritiene, il suo contrario avviso sul principio *s.i.f.c.n.*, ma sul dato per cui in quello specifico accolto della *refectio parietis* non riconosceva un profilo di *utilitas* oggettiva difforme rispetto a quello riscontrabile nella *servitus tigni immittendi*, ove il restauro compete a colui che infigge il trave. Sul piano cronologico la *servitus tigni immittendi* è in genere ritenuta anteriore, ma in progresso di tempo le esigenze della prassi avrebbero indotto alla creazione di una nuova forma di servitù caratterizzata da una difforme attribuzione dell'onere della *refectio*: «tale nuova fattispecie, esaminata e discussa da Aquilio Gallo e Servio Sulpicio Rufo, fu ritenuta tollerabile alla luce dell'utilità obiettiva che in quella determinata fattispecie (e in quelle a essa assimilabili) la differente allocazione della *refectio parietis* avrebbe potuto arrecare al fondo dominante e tramite esso al suo proprietario» (144). In tal senso è significativo il limite che incontra il *facere* imposto al proprietario servente nella servitù di appoggio: D. 8.5.8 pr. (Ulp. 17 *ad ed.*) chiarisce che il *parietem reficere* non implica anche il puntellare l'edificio dominante finché il muro non venga riparato, e aggiunge che se il suo proprietario non intende farlo, lo abbatta e lo ricostruisca quando il muro sarà consolidato (*deponat, et restituet, cum paries fuerit restitutus*); perciò, come nelle altre servitù, *actio contraria dabitur, hoc est ius tibi non esse me cogere*, ossia, nel caso *de quo*, tu hai sì diritto che io restauri la mia parete, ma non hai diritto di costringermi a puntellare il tuo edificio prima

dei lavori e durante gli stessi. Come del resto, fatta salva la loro idoneità a reggere il peso, il proprietario del fondo dominante non potrebbe pretendere – né per converso vietare – alcun intervento migliorativo relativo alla parete o alla colonna portante. Premesso che sul piano pratico la differenza intercorrente tra l'onere reale e l'*obligatio propter rem* appare abbastanza labile, e che sul piano storico la categoria dell'onere reale è di solito ricollegata, quanto a origine, al diritto germanico ricevendo l'appellativo, peraltro erroneo, di *servitus iuris germanici*, l'Autore è propenso a riconoscere nella *refectio parietis* della *servitus oneris ferendi* i caratteri archetipici dell'onere reale: ovviamente essendo impossibile «prescindere sul punto dalla (sia pure indiretta e necessariamente limitata) influenza esercitata sull'interprete dai risultati raggiunti in dottrina in punto di identificazione dei caratteri propri della categoria degli oneri reali» (150). Onerato è il titolare del diritto reale, in genere il proprietario, che lega il soggetto al fondo e automatico su tale presupposto risulta il gravame, il quale però insiste sull'immobile quasi – per intenderci molto in breve – come sorta di *qualitas* dello stesso, mentre nell'*obligatio propter rem* il rapporto dominicale costituisce soltanto il tramite che consente di individuare il soggetto obbligato. Si ritiene in genere – ma l'Autore riconosce che non si tratta di un dato pacifico – che la prestazione a cui è tenuto l'onerato non deve eccedere il valore del fondo e anche tale aspetto lo distinguerebbe dall'*obligatio propter rem*. Ricorrendo alla *derelictio*, attestata da Labeone, il soggetto gravato può sottrarsi alla prestazione, e il dato è sintomatico circa l'inerenza reale dell'onere rispetto all'immobile, tra l'altro resa evidente dalle parole del caposcuola proculiano '*hanc servitutem non hominem debere, sed rem*' (D. 8.5.6.2, citato). Inoltre, l'onere reale si distinguerebbe dall'*obligatio propter rem* per la sua esclusiva natura di *facere* connotata da periodicità e perpetuità. Questi caratteri, in unione con la transmissibilità *inter vivos* e *mortis causa* in connessione con il fondo sono da ritenersi presenti nell'onere della *refectio parietis* proprio della servitù di appoggio. Nel terzo e ultimo capitolo (157-266), sul quale in questa sede non è possibile soffermarsi, si delinea, seguendolo passo dopo passo, il decisivo apporto delle idee rivoluzionarie in chiave di reazione alle pregresse concezioni feudali del sistema fondiario connotato da prestazioni *in faciendo* di inerenza reale – forti peraltro dell'avallo teorico del pensiero giuridico dell'età intermedia –, e tese ora all'affermazione di un diritto di proprietà libero da pesi e da vincoli, con la conseguente rigida fissazione del dogma '*servitus in in faciendo consistere nequit*' e del *numerus clausus* dei diritti reali. Di qui il rifiuto della categoria dell'onere reale da parte del legislatore italiano, sebbene figure assimilabili o aperture in chiave di potenzialità possano tuttora riconoscersi, non solo in filigrana, anche nel nostro Codice Civile. Le «Riflessioni conclusive» (267-295) si pongono

come un utile riassunto tutt'altro che formalmente ripetitivo delle argomentazioni che hanno segnato le principali tappe del percorso di ricerca. Il saggio di Antonio Leo De Petris testimonia – va detto *in limine* senza mezzi termini – di un lavoro di ricerca imponente per la vastità di campo dell'indagine storico-dogmatica e per il necessario confronto con la dottrina pregressa, la quale non appare mai oggetto di mera citazione formale ma viene sempre sottoposta a una discussione circostanziata e aliena da amor di tesi. Non sarebbe stato difficile in un campo del genere adagiarsi con ritocchi più o meno qualificanti su una delle ricostruzioni pregresse, che sono state davvero tante e tali da pregiudicare in apparenza ulteriori potenzialità euristiche. Indicare un percorso alternativo e difenderlo con l'impegno e la lucidità dimostrati dallo Studioso, comunque lo si valuti in chiave di efficacia persuasiva, determina già da solo il non comune valore dell'opera. La lettura del libro mi suggerisce una considerazione che nelle note conclusive esprimo per quel che può valere. Nel confronto tra *servitus oneris ferendi* e *servitus tigni immittendi* sembra emergere in dottrina una diversa estensione logistica relativa all'intervento di *refectio*, nel senso che nella servitù di trave esso si limiterebbe alla mera e specifica porzione di muro in cui è infisso il legno, per evitare insomma che l'estremità del medesimo esca dal foro. D'altronde le fonti giuridiche ci dicono che la *refectio* nella servitù di appoggio compete al proprietario dell'edificio servente mentre in quella di immissione di *tignum* spetta al titolare del fondo dominante ma non ne forniscono la ragione. Tuttavia, se nella *servitus tigni immittendi* il proprietario dell'edificio dominante è, per intenderci in breve, legittimato a disinteressarsi *in toto* della statica della parete in cui è inserito il suo trave – dato, tengo a precisare, che non contesto –, credo si debba anche ammettere che non *de iure*, questo no, ma *de facto*, questo sì, la *refectio parietis* anche nella citata servitù come in quella *oneris ferendi* bene o male finisce addossata al *dominus* del fondo onerato. È del resto innegabile che pure nella *servitus tigni immittendi* la parete dell'edificio gravato regge un peso, che non è soltanto (in parte) quello del prisma di legno che vi è infisso, posto che il *tignum* a sua volta sostiene per esempio un tetto, un portico per passeggiare retto da colonne in muratura, o comunque una struttura edile che non ha certamente il dono della levità (D. 8.5.8.1[Ulp. 17 *ad ed.*] ... *ut in parietem eius tigna immittere mihi liceat supraque ea tigna verbi gratia porticum ambulatoriam facere superque eum parietem columnas structiles imponere, quae tectum porticus ambulatoriae sustineant*). Inoltre, in genere si parla di *tignum* al singolare, ma di travi possono benissimo essercene più d'uno (oltre al testo precedente si veda D. 8.5.8.2 [Ulp. 17 *ed ed.*] citato: *haec [actio] vero locum habet ad hoc solum, ut [vicinus] tigna suscipiat*), dando così luogo a un complesso di supporto soggetto a un'ingente sollecitazione che non può non ripercuotersi

sulla tenuta del muro in cui sono inseriti i singoli elementi. A questo punto, in determinate eventualità, il proprietario dell'edificio servente, se non vuole che la parete rischi di crollare travolgendo non solo la servitù ma anche il proprio immobile, si trova costretto dal canto suo a *parietem reficere* salvando così l'una e l'altro. Non lo si può obbligare, certo, ma, a parte cause di forza maggiore, chi è disposto ad accettare supinamente il crollo della propria abitazione? Né, sempre a mio avviso, varrebbe obiettare che in tal caso restaura una *res* che gli appartiene come dovrebbe fare comunque per via dell'inevitabile usura delle cose materiali, perché la parete si è indebolita o lesionata anche (o proprio) per il peso dei travi con quello che ci sta sopra, e ciò è dovuto, appunto, alla presenza della servitù. Si tratta peraltro, lo ripeto, di considerazioni estemporanee e mi guardo bene dallo spingermi oltre, anche perché di scienza delle costruzioni antica e moderna non so nulla. A quanto apprendo, talora negli studi su queste *servitutes* sono entrate anche fonti tecniche, tuttavia, – azzardo – nell'attuale caratterizzazione interdisciplinare raccomandata ai cultori della nostra disciplina (in cui però, forse mi inganno, gli aspetti tecnici rimangono defilati), un ulteriore sguardo magari più mirato potrebbe forse risultare di qualche utilità (in diverso settore, come esempio per tutti, F. Scotti, *Lana, linum, purpura, versicoloria. (I legati «tessili» fra diritto romano e archeologia)*, Napoli 2020). In ogni caso chiudo qui, *de hoc satis*.

RENZO LAMBERTINI



A proposito di



## **DIRITTO, RELIGIONE, POLITICA NELLE COSTITUZIONI IMPERIALI TRA VALENTINIANO I E TEODOSIO IL GRANDE**

FABIO BOTTA  
Università di Cagliari

Le pagine che seguono sono da intendersi come un più o meno sbrigativo tagliacarte del volume di I. Fagnoli, *Diritto, religione, politica. Temi di legislazione imperiale tra Decio e Teodosio I*, Milano 2023, pp. 235, cioè della raccolta degli scritti tardo-antichistici di Iole Fagnoli, editi dalla Led che è, come è noto, la medesima casa editrice della rivista stessa, la *Rivista di diritto romano*, diretta attualmente da Fagnoli e cioè la rivista, totalmente in *open access*, e ora di classe A, fondata dal compianto amico Ferdinando Zuccotti.

Sarà mio compito solo quello di evidenziare quanto di interessante ovviamente c'è (ed è molto) nella produzione minore – così viene chiamata normalmente quella dei saggi non monografici – di Iole Fagnoli. O almeno della produzione minore che l'Autrice ha inteso ripubblicare in questo volume la cui omogeneità è data inevitabilmente dal fatto che ciascuno dei lavori qui raccolti va a toccare un punto specifico della produzione legislativa tardo antica, sicché non a caso il sottotitolo che l'Autrice ha voluto collocare sulla copertina di questa raccolta di scritti, suona: “temi di legislazione imperiale tra Decio e Teodosio I”. Tale sottotitolo accompagna e precisa soltanto però lo stringatissimo ma significativo titolo che, apparentemente (ma solo apparentemente) è un elenco di sostantivi: “diritto, religione, politica”. Ne discende che sembrerebbe assai facile per il recensore individuare i fili rossi, le argomentazioni in continuità e in profondità, che sono molte e complesse, che legano tra loro, e vedremo in qual modo particolarmente stretto e gravido di interrelazioni reciproche, i lavori di Fagnoli, visto che sono indicati direttamente dall'Autrice nel titolo del suo lavoro.

Dunque: diritto religione politica. Ora è del tutto evidente che quando si intende parlare di diritto, ragionare sulla funzione conformativa del diritto, dunque sulla produzione normativo-legislativa – che è l'oggetto della riflessione di Fagnoli – si intende altresì inevitabilmente ragionare di politica declinata sotto la specie di politica legislativa. Come s'è detto, tutto ciò appare evidente. Ma, proprio perché lo è, verrebbe da porsi la domanda se mai lo storico del

diritto potrebbe dedicarsi a qualcosa d'altro. Ebbene, qui il rapporto che intercorre tra questi due termini della triade indicata da Fagnoli già nel titolo della sua colletanea risulta oltremodo significativo. L'esame della legislazione tardo imperiale che l'Autrice ha inteso fare scegliendo alcune costituzioni imperiali tra terzo e quarto secolo (e in particolare queste ultime), provvedendo brillantemente a rispondere ad alcuni quesiti aperti quali principalmente quelli in tema di datazione, sono infatti profondamente intrise di questo particolare rapporto tra diritto e politica che va, come s'è detto, anche oltre quanto di consuetudine nei risultati delle nostre usuali ricerche, poiché, guidati dal metodo di Fagnoli, si è trasportati direttamente e 'movimentatamente' all'interno di un mondo politico riccamente articolato, popolato fittamente da figure storiche di spicco: non solo imperatori, ma anche membri della famiglia imperiale, usurpatori, avversari, nemici. E poi uomini d'arme e d'azione, ma anche imberbi giovanetti imbelli esposti al vento delle influenze di personalità assai più forti, prima di essere e ben oltre l'essere imperatori e legislatori, e altresì un mondo popolato da uomini di toga, di cultura e di pensiero non meno importanti per la finalità della nostra comprensione dei fenomeni giuridico-politici in osservazione e, al tempo stesso, non meno animosi degli altri sopra indicati, non meno intolleranti, anzi, e non meno determinati. Inoltre, ai conflitti e alle tensioni intercorrenti tra tutti questi personaggi – conflitti e tensioni propri di questa società politica che, una volta individuati, rappresentano ovviamente il necessario sostrato del nostro studio storico del diritto e cioè delle norme in quanto prodotti di politica del diritto – si accompagna però anche l'agitarsi, altrettanto animoso e, certo, se non più, altrettanto violento, delle masse come soggetti politici, in un continuo scontro per fazioni mai in precedenza (e fors'anche in futuro) così devastante in profondità il tessuto sociale dell'Impero, già slabbrato di suo per la ormai secolare crisi economica, politico-militare e valoriale.

Dunque, quel che emerge dai saggi di Fagnoli è in prima battuta che non possono leggersi correttamente quelle costituzioni senza tenere nel debito conto, in generale e altresì minutamente, le componenti del groviglio di relazioni e di contrapposizioni che le generano e, pertanto, quella complessità di meccanismi di potere, di azioni, di fatti, ma altresì di pensiero, che vi sottostanno, perlopiù, invece, invisibili agli occhi del lettore meno informato o più superficiale. Che in tal modo, come ci permette di fare Fagnoli, seguendola nelle sue riflessioni, dalla complessità della politica, alla quale conseguono spesso contraddizioni e problemi nella legislazione, discenda l'immagine di una complessità forte della società, fa sì che si abbia il segno evidente della funzione propria dei provvedimenti studiati quali strumenti di legislazione corrente nel senso più preciso del termine, che segnala, cioè, il gravoso compito del legislatore di rincorrere il

quotidiano nelle difficoltà e nelle necessità che presentano i problemi della vita associata.

Diritto e politica, tuttavia, non potrebbero trovare migliore brodo di coltura, nelle dinamiche che si sono fin qui prospettate di quello offerto dal terzo dei termini che vengono presentati nel titolo della raccolta di saggi di Fagnoli: il termine 'religione'. E ciò perché è del tutto chiaro che è proprio il fenomeno religioso che, per il periodo e per gli eventi prescelti dall'Autrice quale suo campo di studi nello specchio della legislazione messa al centro delle sue ricerche, definisce con maggior compiutezza l'ambito e attribuisce maggior comprensibilità al particolare rapporto tra diritto e politica che si è delineato.

Tutti siamo ovviamente al corrente della dimensione del problema religioso per l'Impero tra il quarto e il quinto secolo, nel fuoco dei conflitti che si svolgono ovviamente attorno e dietro il fenomeno storico del cristianesimo trionfante, il quale proprio in quanto trionfante o sulla via di trionfare definitivamente tuttavia deve confrontarsi da un lato con i residui forti del paganesimo, ancora formidabilmente vitale nelle classi elevate cittadine tanto in Occidente che in Oriente, ma altresì penetrato in forma difficilmente sradicabile, se non nella cultura, nelle consuetudini e nelle superstizioni delle classi subalterne, sì da condizionare la stessa narrazione dei diffusori del credo cristiano. D'altro canto, proprio perché trionfante quel cristianesimo tende, come quasi sempre succede di fronte a tutte le ideologie che acquistano dominio e consenso, a ripartirsi e a suddividersi conflittualmente al proprio interno. Innalzando la bestemmia ereticale, sconosciuta al paganesimo della civiltà giuridica e filosofica classica, a condanna reciproca sulla base di fratture che passano su questioni di teologia e di cristologia la cui rilevanza non può negarsi ma che sembrano invece essere assunte quale indiscutibile nucleo ideologico per innervare problemi identitari dei gruppi e delle fedi contrapposte e, dunque, schmittianamente, sì da divenire la ragione esistenziale di affermazione e di sopraffazione reciproca, con effetti potenti sul diritto imperiale quale appare dalle costituzioni studiate da Fagnoli, le quali ci offrono l'immagine nitida della frattura verticale di un mondo, quello descritto dall'Autrice tra Valentiniano I e Teodosio il Grande, spaccato in due tra cattolicesimo e arianesimo. E qui la dialettica tra diritto e politica si fa perspicua ed è utile agli scopi dello storico del diritto: se il diritto tende in qualche misura a conformarsi sui rapporti di forza della politica, nel suo traccheggiare (e Fagnoli descrive perfettamente questo ondivago porsi della legislazione imperiale) tra tolleranza e intolleranza nei confronti di fedi diverse, tra *catholica fides* e credo ariano nella scelta di campo interna al cristianesimo, ciò è perché tali rapporti di forza discendono dall'alternarsi dei rapporti di forza prodotti dal conflitto tra gruppi e confessioni, rispetto ai quali

rapporti il diritto è e si fa in ragione della prevalenza nel numero, nel consenso di massa, nelle influenze sulla politica dei gruppi e delle confessioni e, soprattutto, dei loro esponenti. Del pari, per l'altra contrapposizione tra tolleranza e intolleranza di cui si diceva, non può nascondersi l'attenzione dei legislatori a quel residuo di paganesimo ancora allignante nell'Impero, essendo questo coltivato principalmente dalle classi elevate cioè da quelle classi che da sempre e ancora tendono a produrre il ceto dirigente di cui l'impero si serve e si serve con grande profitto nell'amministrazione e nella gestione del potere e che spesso è il produttore stesso del sostrato ideologico e di pensiero che sorregge nell'azione politica i titolari del potere.

Quanto si è fin qui detto credo si attagli al meglio, nel particolare, ai saggi che Fagnoli ha dedicato allo studio delle costituzioni, raccolte perlopiù nel titolo XVI del Teodosiano, del periodo che va da Valentiniano I a Teodosio I, periodo, come subito vedremo, profondamente segnato, oltre che da epocali svolte nella vita politica e militare dell'Impero (la disfatta di Adrianopoli), anche da forti conflitti religiosi, ma altresì da una incostante tendenza alla tolleranza religiosa, che non si chiude affatto con l' (apparentemente definitiva) affermazione del credo niceno come religione di Stato attraverso la costituzione del 380 di Teodosio I, l'Editto di Tessalonica.

Poiché in questo volume vi sono almeno quattro saggi che Fagnoli dedica al periodo<sup>1</sup>, con una narrazione assai mosca, piena di riferimenti a quei conflitti e a quelle tensioni di cui sopra si diceva, perché esplicitano un rapporto tra diritto, politica e religione che definire assai singolare è quasi riduttivo, mi concentrerò soprattutto su questi, non prima però di evidenziare l'approccio e la ragione, in sostanza il *mark of style*, del lavoro di Fagnoli. Esso parte infatti sempre dal tentativo di provvedere ciascuna delle costituzioni poste al centro delle singole trattazioni di una datazione, utilizzando a tale scopo proprio l'intreccio, il sovrapporsi a volte scomposto della fattualità sociale e politica connessa alle interazioni tra fedi religiose, in modo da segnare in ultima analisi la politica legislativa del periodo, secondo un'esperienza maturata in forma di metodo nella sua effettiva palestra formativa rappresentata dal lavoro, svolto con Franco Gnoli sotto l'originaria direzione di Sargenti, per il progetto relativo alla raccolta e sistemazione dei materiali per una palingenesi delle costituzioni tardo imperiali. Quel metodo, così originale ed efficace quando condotto con la sagacia e le conoscenze che si percepiscono in queste pagine, credo valga la pena che sia maggiormente coltivato presso tutti coloro i quali affrontano problematiche

1 FARGNOLI, *Tra religione tradizionale e impulsi cristiani*; FARGNOLI, *Olim pro religione*; FARGNOLI, *La duplice conservazione*; FARGNOLI, *Many Faiths, one Emperor*.

legate alle costituzioni raccolte nei codici; e ciò a prescindere dal periodo storico nel quale esse si collocano. Non c'è gran bisogno di dire che l'attenzione che Fagnoli mette in questo compito conduce a risultati brillanti e difficilmente contestabili e non è dunque su questa linea che incentrerò questa mia discussione dei lavori dell'Autrice. Credo sia più interessante piuttosto prendere spunto da alcune particolarità rinvenibili nella sua elaborazione dei dati ricavabili da quelle fonti tardoantiche per svolgere alcune altre mie considerazioni.

L'impressione che ricavo dalla loro lettura, infatti, è che i quattro saggi di cui si sta parlando, scritti da Fagnoli in momenti diversi della sua formazione, tra il 2008 e il 2012, compongono una sola organica narrazione che manifesta lo stratificarsi delle riflessioni dell'Autrice su temi contigui o meglio su temi talmente contigui da fondersi l'uno con l'altro producendo, ora che sono raccolti insieme, l'effetto di un affresco omogeneo. Tiriamone le fila seguendo la scansione tematica scelta dall'Autrice, seguendo cioè l'ordine di raccolta dei saggi nella collettanea e cominciando dal ragionamento svolto attorno a CTh. 16.5.5 datata al 379. Questa costituzione presenta nel testo un riferimento particolarmente oscuro (pertanto già ampiamente discusso altrove) ad un precedente rescritto, a noi non pervenuto, dato a Sirmio, forse di Costanzo II, forse di Valentiniano I, forse dello stesso Graziano, certamente di contenuto favorevole all'arianesimo. Fagnoli, che con buone ragioni lo imputa allo stesso Graziano, a mio avviso anche su questa base correttamente definisce CTh. 16.5.5 «il secondo editto di Milano» (pag. 118), perché, abrogando quel precedente di ispirazione ariana, apre la strada al di poco successivo Editto di Tessalonica, promulgato in Oriente, com'è noto, da Teodosio I il 27 febbraio del 380. Se questo è vero, e tale mi pare, già prima del provvedimento di Teodosio, in Occidente, si sarebbe disposta con stabilità la cessazione definitiva di ogni forma di eterodossia rispetto alla cattolica fede. Per Fagnoli si tratterebbe qui dell'effetto della conversione di Graziano, ottenuta attraverso l'opera di Ambrogio, dall'arianesimo al cattolicesimo.

Dal ragionamento di Fagnoli viene dunque da ricavarsi che il provvedimento abrogato, richiamato nella costituzione, al di là dell'essere facilmente interpretato come dato a vantaggio dell'arianesimo, debba intendersi in ogni caso come palesemente schierato in favore dei culti diversi da quello niceno, sicché dovrebbe potersi imputare ad una politica legislativa orientata a tener conto positivamente di realtà religiose diverse da quella cattolica.

Ne discende che, se attribuito, come fa l'Autrice, allo stesso Graziano, come si è detto, permette di dare corpo a un effettivo ondeggiamento del giovane imperatore tra la fede nel dogma ariano e quella nel dogma cattolico sì che è possibile che la costituzione cui si fa riferimento, quella emanata a Sirmio, pos-

sa imputarsi allo stesso Graziano negli anni immediatamente precedenti al suo ritorno a Milano. Tuttavia, a maggior ragione – il che mostra in sé tutto il suo interesse – se fosse invece imputabile all'ariano Costanzo o a Valentiniano I (spesso però inteso come filonico ma del quale, d'altra parte, al netto delle registrate prese di posizione estremistiche della coeva pubblicistica cattolica, si mette in risalto maggiormente l'equidistanza tra le fedi, anche se bisogna tener conto che il suo correggente-fratello, Valente, era stato sommo difensore dell'arianesimo), il "secondo editto di Milano" di Graziano credo non possa non palesarsi come un vero e proprio cambio di fronte assunto dal potere imperiale nelle questioni di religione.

Si tenga altresì presente che in quello stesso torno di anni a Milano, di ritorno da Sirmio in Pannonia, aveva preso sede anche Giustina, seconda moglie di Valentiniano I e madre del secondo dei figli di Valentiniano, Valentiniano II, associato al potere dallo zio Valente e dal fratellastro Graziano benché infante e quindi rappresentato, almeno politicamente, dalla madre. Ora è noto che Giustina e conseguentemente il figlio Valentiniano II facevano professione di fede ariana avversando pertanto non solo la politica religiosa di Graziano ma altresì schierandosi apertamente contro il vescovo Ambrogio, al netto degli stretti rapporti con la casata imperiale che avevano da sempre segnato le opere e i giorni del vescovo di Milano. Gli effetti generati da questo conflitto sono da Fagnoli stessi messi in particolare evidenza in più di un saggio presente in questa raccolta, anche nel tentativo riuscito di mostrare le basi ideologiche della politica legislativa di Graziano. Rispetto a questa bisogna infatti notare come l'influsso stesso di Ambrogio, che pure come si è detto, sarebbe stato determinante nell'emanazione di CTh. 16.5.5, non può dirsi effettivamente costante nel tempo, visto che i fatti successivi al 378, e cioè a partire dall'arrivo di Giustina, vedova di Valentiniano I, a Milano dopo la sconfitta di Adrianopoli e la conseguente morte di Valente, consistenti in duri scontri di piazza per il possesso delle chiese tra ariani, forti dell'appoggio dell'imperatrice e della guarnigione gota di fede ariana di stanza in quella sede, e i seguaci di Ambrogio non hanno sempre visto l'imperatore schierarsi dalla parte del vescovo cattolico; il che non solo non chiarisce affatto le posizioni assunte da Graziano dopo la morte di Valente, qualora le si voglia vedere quali effetto di una definitiva sua conversione al cattolicesimo, ma giustifica ancor meno gli episodi di violenza anticattolici, sempre a Milano, successivi alla stessa associazione al potere di Teodosio I e, addirittura, dopo la stessa emanazione dell'editto di Tessalonica da parte del nuovo collega orientale, del cui credo niceno, almeno dopo l'assunzione della carica, proprio in ragione dell'emanazione di quel provvedimento, invece nessuno può dubitare. Ipotesi per ipotesi – e questa sembrerebbe quella

che suggerisce l'Autrice – i sussulti dell'arianesimo occidentale, di cui i fatti milanesi su ricordati danno prova, sarebbero da imputare alla politica religiosa di Valentiniano II, insediatosi a Milano, sede da cui governava Italia, Illirico e Africa, nel momento nel quale Graziano aveva, invece, preso sede a Treviri.

Questo dato appare particolarmente interessante soprattutto in ordine alla datazione e alla comprensione di un'ulteriore costituzione presa in considerazione da Fagnoli in un altro dei saggi su elencati presenti nella raccolta<sup>2</sup>. Si tratta qui di una costituzione geminata assai particolare: C.Th 16.1.4, emanata a Milano e databile al 23 gennaio del 386, inserita, inopinatamente, sotto il titolo *'de fide catholica'* dai compilatori teodosiani. Vi compare ancora un richiamo ai Concilii di Rimini e di Costantinopoli risalenti alla fine degli anni '50 del secolo e palesemente favorevoli agli ariani. Essa viene letta da Fagnoli in parallelo a C.Th. 16.4.1, la costituzione geminata, appunto, che risulta emanata a Costantinopoli nella medesima data, nella quale invece il riferimento ai sinodi citati non compare più. È questo certamente un problema non di scarso momento se si intende che in tal modo potrebbe intendersi del tutto spostato l'asse politico-legislativo su cui si impernia la costituzione promulgata nel periodo di correggenza dell'Impero da parte di Valentiniano II e di Teodosio il Grande, ai quali era stato associato il figlio di questi Arcadio, se è vero che nella costituzione richiamante i concili di Rimini e Costantinopoli i canoni sinodali servono da base al legislatore per infliggere pene gravissime a chi ardisca avvalersi del diritto di riunione qualora costoro non condividano (*'qui dissentire noscuntur'*) la formula filoariana stabilita in quei concili. E ciò laddove invece nella seconda costituzione, espungendosi il richiamo a quei concilii, si nega di fatto e all'inverso lo stesso diritto agli ariani. Quale soluzione dare allora alla patente contraddizione tra le leggi? E perché esse vengono conservate nello stesso Codice? Fagnoli ci elenca molte delle soluzioni date al problema nel corso del tempo, da quella di Gaudemet<sup>3</sup> a quella di Dovere<sup>4</sup>, le quali tutte sostanzialmente, sebbene con diversi orientamenti, tendono a vedere nella contraddizione del Codice del 438 o un fraintendimento da parte dei compilatori, o un esempio della tecnica combinatoria volta a riportare nel Codice anche disposizioni particolari e precedentemente abrogate insieme a quelle invece in vigore sul tema in esame. Personalmente mi sento di condividere l'interpretazione di Dovere e non solo perché in molti altri titoli del Teodosiano si conservano insieme costituzioni in vigore e costituzioni non più in vigore,

2 FARGNOLI, *La duplice conservazione*, 125 ss.

3 GAUDEMET, *Orthodoxie et interpolations*, 303 ss.

4 DOVERE, *Ius principale e catholica lex*, 180 ss.

probabilmente per la natura originaria del Codice destinato alla scuola oltre che alla prassi (per il fine “culturale” del Codice o, come afferma l’Autore<sup>5</sup>, per conservare una legge «storicamente importante», quindi anche per finalità strumentali politico-ideologiche, cosa che, in misura maggiore che altrove, si percepisce nelle costituzioni raccolte nel titolo XVI), e ciò anche perché così si rifiuta il *topos* argomentativo corrente invece nella maggioritaria letteratura, almeno fino agli anni ’70 dello scorso secolo, secondo il quale sarebbero state raccolte nella seconda edizione di quel Codice esclusivamente costituzioni in vigore. D’altra parte, anche volendo adottare questa più tradizionale chiave di lettura, e cioè che entrambe le apparentemente contraddittorie versioni della costituzione, così come riportate nel Teodosiano, potessero essere ancora in vigore al momento della promulgazione del Codice, ciò potrebbe altresì dimostrarsi seguendo Fagnoli quando, per altri versi, dà conto di elementi che confermano un dato storico indubitabile rappresentato dalla resilienza del credo ariano fino ai tempi stessi di Teodosio II. Ne discende che può ben apprezzarsi la tesi propugnata dall’Autrice secondo la quale l’iterazione parziale del testo di C.Th. 16.1.4 in C.Th. 16.4.1 sia di fatto un’applicazione di quel ‘dualismo legislativo’ teorizzato a suo tempo da Gaudemet<sup>6</sup>, che ci aiuta a spiegare tanto il contenuto filoariano della costituzione occidentale quanto l’opposto dettato della costituzione orientale, essendo la prima imputabile al giovane Valentiniano II, sotto il probabile influsso della madre Giustina, la seconda al filonicensino Teodosio I al quale, condivisibilmente, Fagnoli imputa altresì C. Th. 16.5.15, provvedimento esplicitamente filocattolico che, benché preso in Occidente, ma non a caso nel 388, non sarebbe da imputare a Valentiniano II ma, appunto, a Teodosio I, in accordo con la maggioritaria dottrina che vuole di mano teodosiana tutte le costituzioni promulgate in Occidente durante il periodo del conflitto (e per poco anche successivamente alla cessazione dello stesso) intrapreso dal titolare d’Oriente contro l’usurpatore Massimo.

C. Th. 16.5.15, come C.Th. 16.4.1, è, dunque, provvedimento antiariano e pertanto entrambe le costituzioni hanno finalità abrogative dei contenuti normativi presenti in C. Th. 16.1.4. Che questo fatto rappresenti una ‘sconfitta’ dell’imperatrice Giustina, almeno sul piano politico legislativo, e individui invece il momento di definitiva prevalenza politica sull’intero impero di Teodosio I, anche manifestata attraverso una politica legislativa tesa all’imposizione, in ogni modo, del credo niceno a un Occidente apparentemente riottoso ad accettarlo compiutamente, ritenendosi in tal modo conclusa nei fatti la rilevanza

5 *Ibidem*, 185.

6 Sul punto, riassuntivamente, LEPORE, *Un problema ancora aperto*, 343 ss.

politica della stirpe dei Valentiniani per aprire la strada alla dinastia di Teodosio, sembrerebbe non solo dimostrato dalle circostanze che ora si sono illustrate ma altresì nel riscontro in concreto che l'ultima delle costituzioni prese in considerazione rappresenta in sé, in qualche modo, il 'fallimento' di Ambrogio nella sua ambizione di porsi quale 'istitutore di Imperatori', ripetendo con il giovane Valentiniano II quanto già compiuto con la 'conversione' di Graziano, guidandone pertanto la politica legislativa in tema di religione, come appare dalle *epistulae* inviate dal vescovo milanese al titolare della *pars occidentis* nel 384, in ordine alla richiesta senatoria di ripristino dell'*Ara Victoriae*, nelle quali la giovane età di costui è sempre specchiata, in negativo, nel 'lascito' normativo (filocattolico) del fratello defunto e nell'autorevolezza del filocattolico collega d'Oriente Teodosio I<sup>7</sup>.

Non dunque attraverso l'esortazione dogmatica e l'insegnamento colto si otterrà la 'conversione' dell'Occidente (nella persona di Valentiniano II) con l'apparente definitivo trionfo del cristianesimo contro gli ultimi sussulti del paganesimo e del dogma niceno rispetto all'arianesimo, ma per mezzo dell'influenza politica (e forse anche armata) di Teodosio I.

Due temi allora vengono a individuarsi, entrambi degni, credo, di essere sviluppati almeno in breve: il tema politico (solo apparentemente, a mio avviso, di mero biografismo) rappresentato dalla soggezione alle influenze esterne palesate dai figli di Valentiniano I, entrambi associati da molto giovani al potere imperiale e poi lasciati, da giovani e giovanissimi, a governare l'Impero, l'altro più interessante, perché assai più complesso, rappresentato dal tema della conversione che è collegato al tema della tolleranza religiosa e dei suoi limiti.

Cominciamo dal primo: se di Valentiniano II si è detto che fosse assai probabilmente subalterno alla volontà materna e poi alla personalità di Teodosio I, quest'ultimo doveva il suo potere proprio alla necessità sentita da una personalità non particolarmente forgiata qual era quella di Graziano di appoggiarsi a caratteri forti, dotati dell'esperienza a lui mancante, quasi in surroga della guida che per motivi diversi gli era venuta a mancare con la perdita del padre Valentiniano I e dello zio Valente. Che questa fosse d'altra parte la forma caratteriale di Graziano è comprensibile, com'è comprensibile che dimostri, tra l'altro, quella che Fagnoli definisce l'oscillazione normativa di un giovane imperatore. Il che viene palesemente espresso, a mio avviso e come nota l'Autrice (pagg. 94 ss.), in un panegirico a lui indirizzato, probabilmente nel 376, da Temistio<sup>8</sup>, intellettuale pagano, che descrive il giovane imperatore, ancora di fede ariana e forse

7 Ambr., *Ep.* 72; 73.

8 Themist., *Ἐρωτικὸς ἢ περὶ κάλλους βασιλικοῦ*, 13.14.173.

però già sulla via di convertirsi al cattolicesimo per influsso di Ambrogio, come un giovane sorretto nella sua strada non certo dal vescovo di Milano ma da due 'Nestori', paragonati a Virgilio e Cicerone, che molti identificano in Simmaco e in Ausonio, entrambi cultori del paganesimo classico (la conversione al cristianesimo di Ausonio fu forse soltanto formale e avvenne più tardi, nel 383) ed entrambi, per vero, ispiratori di una tolleranza religiosa che di fatto Graziano stesso non ha negletto del tutto nelle sue scelte legislative. Ciononostante, per verifica di quanto afferma Temistio circa il quanto effettivamente Graziano possa essere dipeso nelle sue scelte e nelle sue condotte dall'insegnamento dei due suoi 'Nestori', e quindi a dimostrazione della sua volubilità e, forse, della sua inaffidabilità su temi così incandescenti, va tenuta in considerazione la disposizione, contraria alla posizione assunta da Simmaco, finalizzata alla rimozione dell'Altare della Vittoria in Senato, adottata effettivamente da Graziano. In questo caso la posizione di Simmaco, maggioritaria nel Senato di Roma e che, pertanto verrà reiterata, con medesimi esiti, solo pochissimi anni dopo di fronte a Valentiniano II, è tuttavia sempre minoritaria e perdente di fronte all'intransigenza dei cattolici che quel provvedimento richiedevano a gran voce, di modo che può dirsi che, nella contingenza perlomeno, l'influenza di Ambrogio sia stata più determinante su Graziano di quella di una delle sue guide pagane, laddove, come s'è detto, pur tenendo conto del medesimo risultato ottenuto, il tenore delle lettere ambrosiane al più giovane fratellastro di questi prova comunque la molto minore influenza esercitata dal vescovo di Milano su quest'ultimo, in un oscillare, se non di politiche legislative in tema di religione, di rappresentazioni e indirizzi del fenomeno religioso che è, forse ovviamente, di più ampio respiro cronologico, cioè dell'intero periodo in esame e non solo di Graziano.

Di costui, nelle pagine di Fagnoli, sembra in definitiva delinearsi la natura sostanzialmente tollerante, ma altresì curiosa e aperta nel riconoscere le intelligenze che lo circondavano, sicché il fatto che di queste si servisse nel trarre ispirazione e forza circa l'orientamento del proprio operato può aver prodotto le altalenanze ideologiche che l'Autrice evidenzia. La scelta di appoggiare in Occidente l'affermarsi del dogma cattolico, sotto l'influenza di Ambrogio, è calcolo politico, portatore di maggior consenso e fattore di evidente unità dell'Impero. La posizione assunta, tra le altre, circa l'Ara della Vittoria è la dimostrazione di un palese schieramento a fianco del vescovo milanese che credo si coniughi, nell'interpretazione del fenomeno nella sua complessità, con il fatto che l'imperatore ben sapesse che Ambrogio si collocava all'interno di una delle roccaforti ariane di Occidente, Milano, e dunque prendere o appoggiare quei provvedimenti antipagani era forse finalizzato indirettamente a sgominare quel potere; laddove però, contemporaneamente, mantenere l'attenzione verso gli Ausonio

i Simmaco, i Temistio veniva a soddisfare un altro calcolo politico consistente nell'interesse a mantenere vive le simpatie nei suoi confronti delle classi elevate, cultrici perlopiù del paganesimo classico, utilizzando a proprio vantaggio i componenti di queste e altresì manifestando nei loro riguardi tolleranze forse invisibili invece all'intelligenza e alla gerarchia tanto cattolica quanto ariana.

Si torna dunque al tema della tolleranza che, se riscontrato nell'opera legislativa e comunque nell'azione politica di Graziano, può stupire quindi di meno di quanto possa invece ove la si rinvenisse nella legislazione religiosa del promulgatore dell'Editto di Tessalonica. E invece anche in questa la tolleranza è criterio non di secondo piano sebbene utilizzato, rispetto a quanto fatto dal suo predecessore d'Occidente, in maniera più cauta, senza dubbio, ma non per questo meno rilevante, come illustra bene Fagnoli nell'ultimo dei saggi su indicati oggetto di queste mie considerazioni (pagg. 145 ss.).

L'Autrice, infatti, indica con attenzione provvedimenti e atti politici contrassegnati evidentemente da spirito di tolleranza nei confronti delle fedi religiose diverse dal cristianesimo, quali il giudaismo e il paganesimo (ciò vuol dire perciò anche diversamente dalla volontà politica di Ambrogio e dei Padri orientali), indirizzando l'utilizzazione dello strumento del diritto penale al solo fine dell'affermazione di un unico canone religioso: il credo niceno. Si utilizza pertanto la minaccia della pena e la sua irrogazione per le finalità politiche di consolidare l'unità religiosa dell'impero (sostanzialmente producendo una legislazione penale quasi esclusivamente antieretica). La professione del credo niceno non impedisce cioè a Teodosio di concepire esclusivamente e di indirizzare conseguentemente quanto dovrebbe discendere su quest'ultimo piano dall'assolutezza che necessariamente segue per logica ogni monoteismo (e che pertanto direi non può che indirizzare la propria forza discrezionale, di distinzione del mondo tra eletti e reietti, tra salvati e sommersi), verso le eresie. Si esce dunque dalla tutela dogmatica della fede cattolica, permettendo il culto di religioni che non sono di per sé, in questo momento storico, anti-cattoliche ma solo semmai non cattoliche. Il limite che emerge dalla natura dei provvedimenti di Teodosio è lo stesso in tema di paganesimo, dato che limita il culto al solo divieto di operare sacrifici agli dei, in specie per finalità divinatorie<sup>9</sup> (ma deve ricordarsi che, nella generazione precedente, Arnobio imputava la sua conversione al Cristianesimo alla stupidità e al tedio che gli ispiravano gli ignobili sacrifici e i riti del paganesimo<sup>10</sup>). Tutto ciò giustifica senza molti dubbi il perché la stessa Fagnoli concluda col reputare tollerante il regno di Teodosio I, sulla base altresì di

9 Lib., *orat.* 30; C.Th. 16.10.7; 9; 12.

10 Vd. Носк, *La conversione*, 202.

indizi sostanzialmente connessi alla biografia di Teodosio I e dei componenti della sua dinastia, quale la nomina del pagano Temistio a istitutore del giovane Augusto Arcadio e quale il giudizio sullo stesso imperatore rilasciato dal pagano Libanio di essere un buon cristiano (pag. 155). E ciò perché la tolleranza verso i pagani mostrata da Teodosio deve essere intesa non certo come simpatia per la loro fede o come disinteresse verso la scelta religiosa di ciascun suddito ma invece perché il fine di ogni buon cristiano non è omogeneo alla volontà di punire colui il quale sia riottoso ad abbracciare la fede ma invece quello di incentivarlo alla conversione da ottenere possibilmente senza violenza.

Si affaccia dunque il tema della stretta connessione tra conversione e tolleranza nello specchio delle costituzioni imperiali dei Valentiniani-Teodosii. Sul punto può dirsi, allora, alla luce delle riflessioni di Fagnoli, che se la tolleranza di costoro deve connettersi (al netto di calcoli più strettamente politici legati al consenso delle classi elevate) con la coscienza che non è con lo strumento del diritto che può ottenersi consapevole conversione alla fede, e se, per ragione che sottostà all'altra, che scopo suo proprio del diritto deve essere primariamente la conservazione o il ripristino dell'ordine sociale, si comprende come il ricorso alla legislazione penale repressiva nei confronti del paganesimo sia da intendersi e sia stata intesa come residuale e, semmai, andrebbe compresa come prezzo pagato all'affermazione del canone niceno quale simbolo di ordine e di riconoscibilità politica nell'impero e, quindi, quale sacrificio versato alle richieste tutt'altro che tolleranti della Chiesa militante, incapace, quest'ultima, di accontentarsi di vedere ribaltata sul paganesimo la qualifica di *superstitio*, attribuita al Cristianesimo nei secoli in cui era concepito come nemico dell'Impero.

Anche per la Chiesa la conversione è l'obiettivo. Essa può essere raggiunta tuttavia anche con mezzi di ribellione all'ordine imperiale, esaltando così l'autotutela che pervade i gruppi in lotta talvolta oltre la stessa natura identitaria del conflitto. Ciò riguarda in Occidente, ad esempio, alcune azioni di Ambrogio, come i su ricordati fatti della *Basilica Portiana* (che Fagnoli ricorda più volte nei suoi saggi e che non sottovaluta), e che si riflettono ad esempio, in Oriente, nel medesimo periodo, nell'operato di un altro campione del pensiero cattolico, quale il vescovo di Antiochia Giovanni Crisostomo il quale, forse dimentico degli insegnamenti del suo maestro pagano Libanio (la cui tolleranza era invece assolutamente dimostrata dall'essere stato vicino altresì tanto a Giuliano l'Apostata quanto a Basilio di Cesarea), esortava i suoi fedeli a vendicare, anche con la forza se utile, in assenza di specifici provvedimenti imperiali, ogni insulto alla divinità cristiana<sup>11</sup>.

11 Jo. Chris. *Ad pop. ant. hom.* 1.12

E' dunque avvenuto un notevole mutamento nei moduli che secondo il pensiero cristiano sarebbero risultati idonei alla conversione, se, alla metà del secondo secolo d.C., Giustino<sup>12</sup> affermava di essersi avvicinato al Cristianesimo non per mezzo della filosofia o della cultura in genere ma ritirandosi a lungo in solitudine in un luogo deserto vicino al mare dove incontrò un povero vecchio che gli dimostrò che i filosofi non potevano avere alcuna cognizione di Dio e, «ridottolo in uno stato di impotenza logica, gli fece conoscere i profeti e Cristo»<sup>13</sup>.

All'opposto la conversione è nel quarto secolo il terreno dello scontro di intelligenze e di culture (ma altresì spesso di scontro tout court); un mondo, all'inverso di quanto affermava Giustino, di misura della potenza logico-filosofica, ma altresì politica, nel quale gli Ambrogio, ad esempio, i Basilio di Cesarea, i Gregorio Nazianzeno, i Giovanni Crisostomo, poi gli Agostino d'Ip-pona, invitano a abbracciare la fede nel Cristo di Nicea in modo ultimativo ed esclusivo, per la necessità 'logica' dell'intolleranza che è tuttavia il contrario di quel che perseguiva in forza della sua legislazione 'tollerante' lo stesso Teodosio il Grande, se è vero quanto ci riporta la stessa Fagnoli (pag. 158) del pensiero di Eunapio di Sardi che per quella tolleranza, si suppone, imputa all'imperatore 'mancanza di fede' e, dunque la responsabilità della crisi dell'Impero, poiché è probabile si reputi che solo dall'osservanza 'assoluta' del Cristianesimo di Nicea (e da quanto ne discende di stretta conseguenza) dipenda la prosperità del dominio di Roma.

In conclusione, anche tenendo in disparte tutte le considerazioni già svolte di stretta politica sociale, di acquisizione e mantenimento del consenso, di utilizzazione finalistica da parte dell'Impero della Chiesa organizzata e militante, che possono aver supportato o condizionato gli imperatori, e in particolar modo Teodosio I, nella loro legislazione 'tollerante', non può escludersi comunque che il lascito dei grandi intellettuali pagani del quarto secolo possa essere residuo a tale scopo nella coscienza dei legislatori e nell'operato delle cancellerie, risultando spesso sottaciuto ma certo più determinante di quanto consuetudinariamente si consideri. Ricorda, infatti, Nock, nel suo classico saggio sulla conversione nel mondo antico, che «il paganesimo degli uomini istruiti aveva in gran parte carattere monoteistico e filosofico [...], un modo di accostarsi al mistero che è al centro dell'universo [...]. Come aveva detto Simmaco nel suo discorso a favore della conservazione dell'altare della Vittoria nell'aula del Senato: "non può esistere una sola strada che porta a un così grande segreto"»,

12 Iust., *apol.* 2.12

13 Nock, *La conversione*, 200.

e conclude citando «uno scambio epistolare tra Agostino vescovo e un certo Massimo, erudito di Madaura [...]. Massimo dice: “Chi di noi è tanto pazzo [...] da negare la certissima esistenza di un Dio supremo che non ha inizio né progenie fisica? Dio è un nome che tutte le religioni hanno in comune»<sup>14</sup>.

## Bibliografia

DOVERE E., *Ius principale e catholica lex*, Napoli 1999.

FARGNOLI I., *Diritto, religione, politica. Temi di legislazione imperiale tra Decio e Teodosio I*, Milano 2023.

FARGNOLI I., *Tra religione tradizionale e impulsi cristiani: il percorso normativo di un giovane imperatore*, in I. Fagnoli, *Diritto, religione, politica*, 81 ss. (=AARC 18 [2012] 87 ss.).

FARGNOLI I., *Olim pro religione catholicae sanctitatis. Sulla datazione di una legge di Graziano*, in I. FARGNOLI, *Diritto, religione, politica*, 105 ss. (=Studi in onore di Remo Martini, Milano 2008, 1017 ss.).

FARGNOLI I., *La duplice conservazione di un testo normativo in tema di eresia: summus error o scelta consapevole dei compilatori?*, in I. FARGNOLI, *Diritto, religione, politica*, 125 ss. (=Droit, religion et société dans le Code Théodosien. 3èmes Journées d'études sur le Code Theodosien, a cura di J.-J. Aubert - P. Blanchard, Genève 2008, 67 ss.).

FARGNOLI I., *'Many Faiths, one Emperor'. Remarks about the Religious Legislation of Theodosius the Great*, in I. FARGNOLI, *Diritto, religione, politica*, 145 ss. (=RIDA 52 [2015] 145 ss. ).

GAUDEMET J., *Orthodoxie et interpolations. A propos de C.Th. XVI,1,4 et XVI,4,1*, in *Études de droit romain*, I, Napoli 1979, 303 ss.

LEPORE P., *Un problema ancora aperto: i rapporti legislativi tra Oriente ed Occidente nel tardo Impero romano*, SDHI 66 (2000) 343 ss.

NOCK A.D., *La conversione. Società e religione nel mondo antico*, Roma-Bari 1974.

14 *Ibidem*, 203.

## NUOVE CONSIDERAZIONI IN ARGOMENTO DI *CRIMEN REPETUNDARUM*

*Per un riesame della casistica e delle linee interpretative  
nell'età del Principato*

LUIGI SANDIROCCO  
Università degli studi di Teramo

In un'indagine comparativa il processo per *pecunias repetere* dell'esperienza giuridica romana, con i distinguo dovuti a una filiazione tutt'altro che lineare, potrebbe persino far prefigurare l'attuale processo per responsabilità erariale<sup>1</sup>. È stata osservata, infatti, una lata analogia con l'azione pubblica finalizzata a ottenere il risarcimento pecuniario dal funzionario disonesto attraverso le *repetundae*, somme ripetibili in carico a ex magistrati o ai loro figli in ragione di condotta illecita di carattere patrimoniale (di qui il *crimen repetundarum*), messa in atto con estorsioni e appropriazioni indebite durante la loro carica a detrimento dei popoli alleati di Roma o comunque a essa sottomessi. Se inquadrriamo l'argomento dal punto di vista storico, rileva che nelle varie epoche si è sempre reso necessario fornire contrappesi che garantissero protezione dal potere o rivalsa al componente della tribù, al *civis*, al suddito e al citoyen, a seconda delle forme assunte dall'evoluzione del diritto. La corruzione si è manifestata con connotati, modalità e gravità non codificabili nettamente con specifici requisiti, ma non ha mai abbandonato il cammino dell'uomo nella vita di comunità con arbitrii, abusi e prevaricazioni variamente disciplinati dalle regole accettate e condivise dal contesto sociale e dal diritto positivo attraverso le diverse fattispecie. I magistrati romani che si erano macchiati di profitti illeciti potevano essere chiamati a risponderne attraverso un'azione per rivendicare una determinata somma da parte di chi ne aveva subito un danno. Avendo ancora a riferimento un'indagine comparativa tra epoche lontane nel tempo sembrerebbero rinvenirsi, oggi, con le necessarie e doverose differenziazioni, alcuni dei caratteri del *crimen repetundarum* nella legge 27 maggio 2015 n. 69 – “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione,

1 In argomento, cfr.: LUONGO, *Il controllo contabile*; VENTURINI, *Per un riesame*.

di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio” – che prevede riparazioni pecuniarie per la specifica fattispecie di reato<sup>2</sup>.

Nell’antica Roma i funzionari pubblici che avessero approfittato della loro carica per averne indebitamente vantaggi economici o altri benefici erano sottoponibili a giudizio per *pecunias repetere*<sup>3</sup>. La corruzione, dunque, appare endemica di un sistema di potere organizzato, pur con le dovute distinzioni storiche, sociali e giuridiche di cui è necessario tener conto in un prudente parallelismo con la contemporaneità.

La prima traccia storica risale al 171 a.C., quando una delegazione proveniente dalle province iberiche propose formale doglianza per le spoliazioni subite da tre ex pretori governatori della Spagna<sup>4</sup>. Per tali comportamenti, non esistendo una prassi giuridica, le vittime potevano solo appellarsi al Senato (dove le rimostranze assai spesso non avevano seguito, per motivi facilmente comprensibili) oppure ai tribuni della plebe che proponevano una *quaestio extra ordinem* o un *iudicium populi*. In tale vuoto formale nel 149 a.C. con la *lex* proposta dal tribuno della plebe Lucio Calpurnio Pisone Frugi, da cui prese il nome, venne istituito un tribunale permanente (*quaestio perpetua*) formato da senatori che erano competenti però solo per denunce mosse da cittadini romani in veste di patroni dei provinciali o degli alleati offesi. La sanzione che poteva essere imposta era esclusivamente di natura patrimoniale. La rilevanza dell’argomento e le implicazioni d’ordine non solo giuridico dei casi trattati fecero sì che la competenza per il reato *de repetundis* fosse al centro di un continuo braccio di ferro di rivendicazione tra senatori e cavalieri, che si protrarrà per circa un secolo e mezzo, e che la previsione di tale fattispecie rappresentasse un baluardo allo strapotere dei governatori e uno strumento di controllo del loro operato che non di rado fomentava malcontento e disordini a danno dell’autorità centrale. Che il tema costituisse un nervo sensibile dell’esperienza

2 Nella modifica all’art. 165 del Codice penale la sospensione condizionale della pena in caso di condanna per i casi di peculato (art. 314 c.p.), corruzione e concussione (artt. 317-318-319-319 ter-319 quater, 320 e 322 bis c.p.) è «comunque subordinata al pagamento di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all’ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell’amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, ovvero, nel caso di cui all’art. 319 ter (corruzione in atti giudiziari), in favore dell’amministrazione della giustizia, fermo restando il diritto all’ulteriore risarcimento del danno». Altri aspetti di riparazione pecuniaria negli artt. 4 e 6.

3 In argomento, nello specifico e per un puntuale richiamo e approfondimento delle fonti, cfr.: PERELLI, *La corruzione politica*; NARDUCCI, *Processi ai politici*.

4 Sul punto, nello specifico, cfr.: VENTURINI, *Per un riesame*, 51-78.

giuridica romana in epoca repubblicana è testimoniato dagli interventi normativi in argomento: la già citata *lex Calpurnia*, la *lex Iunia* (dal 149 al 123 a.C.), la *lex Sempronia repetundarum* del 123 di Caio Gracco, la *lex Acilia* del 111 e le *leges Serviliae* del 101-100, la *lex Cornelia* dell'81 e quindi la *lex Iulia* del 59 a.C. di Caio Giulio Cesare.

Alla luce di questa successione non deve sorprendere, dunque, il continuo interesse della romanistica nel trattare la questione con studi approfonditi, tra i quali spicca l'importante opera di Carlo Venturini, che nella sua produzione ha affrontato nel tempo diversi aspetti dell'argomento con peculiare capacità di approfondimento, e il contributo offerto, da ultimo, da Stefania Pietrini con un agile volume pubblicato nella Collana della Rivista di Diritto Romano fondata da Ferdinando Zuccotti e diretta da Iole Fagnoli: *La Lex Iulia de pecuniis repetundis nell'interpretazione dei giuristi del Principato*, Milano 2023. La studiosa si sofferma in maniera specifica sulla prospettiva interpretativa dei giuristi del Principato in merito alla *lex Iulia de pecuniis repetundis* suddividendo la sua indagine in sei linee direttive: «I soggetti attivi e la condotta criminosa» (9-28), «Il divieto dei donativi» (29-36), «Le *repetundae* nel *Codex Leidensis*» (37-43), «Le pene nella repressione *extra ordinem*» (45-48), «Ipotesi ricostruttiva del *Fr. Leid.* 7» (49-57) e «Incapacità e limitazioni per il *damnatus*. Prospettive per una nuova ricerca» (59-60).

L'intervento di Cesare, che all'epoca era stato insignito per la prima volta del consolato, assume una particolare rilevanza perché resta in vigore anche durante il Principato. I giuristi d'epoca antonina e severiana ci hanno fornito un quadro dei contenuti e delle modifiche della disciplina della repressione del *crimen repetundarum*, del processo delle *quaestiones* e, quindi, della *cognitio extra ordinem*. Alla *lex Iulia* è dedicata l'apertura di un libro del Digesto che riporta un frammento delle Istituzioni di Elio Marciano (D. 48.11.1 [Marc. 14 *inst.*]). I soggetti incriminabili sono, oltre ai magistrati e ai senatori, come da precedenti interventi, anche coloro che avessero rivestito comunque un potere pubblico e pure quanti erano al loro seguito (Plin. *ep.* 3.9). La studiosa osserva come un'imputabilità così allargata rifletterebbe un'interpretazione estensiva – tema ricorrente nel volume – del dettato originale<sup>5</sup>, ovvero la repressione di ogni *pecuniam capere*, con l'effetto di prefigurare le *repetundae*, come delineate dalla legge di Cesare, quali forme generiche di appropriazione indebita, sebbene da intendersi in maniera variabile in considerazione del decorso del tempo e dei differenti quadri socio-politico-giuridici (9-12 e 16). In età severiana, dun-

5 VENTURINI, *Studi sul crimen repetundarum*, 464-469; FASCIONE, *Aliquem iudicio circumvenire*, 23.

que, la platea dei soggetti attivi del reato è lievitata rispetto alla configurazione originaria e penetra le maglie della pratica processuale nel segno della *pecunia capta* e della violazione di limiti posti in relazione proprio all'incarico pubblico (D. 48.11.7.2 [Macer 1 *iud. publ.*]; D. 48.11.9 [Papin. 15 *resp.*]; D. 50.5.3 [Scaev. 3 *reg.*]; D. 1.16.10.1 [Ulp. 10 *de off. proc.*]). Se la somma fosse stata consegnata da una persona *excepta*, ovvero nell'ipotesi di vincolo di parentela tra le parti (D. 48.11.1.1. [Marc. 14 *inst.*]), era ammessa la presunzione che non si configurasse l'abuso d'ufficio; vi ricadeva, invece, chi riceveva danaro tanto per compiere atti che esulavano dalle sue competenze quanto per non definire quelli che avrebbe dovuto compiere, e non solo nell'esercizio del potere giudiziario (D. 48.11.3 [Macer 1 *publ.*]; D. 48.11.4 [Venul. 3 *publ. iud.*]; D. 48.11.5 [Macer 1 *publ.*]). Per Macro, ai sensi della *lex Iulia*, rientravano nel *crimen repetundarum* gli abusi per favorire o danneggiare ricavandone un vantaggio patrimoniale in senso commissivo od omissivo, interferendo nell'attività magistratuale, avvalendosi o influenzandola (D. 48.11.7pr. [Macer 1 *publ. iud.*]), ma anche per *ferre in acceptum* (D. 48.11.7.2 [Macer 1 *publ. iud.*]), per promuovere o meno un'accusa, *pecuniam accipere vel ob accusandum vel non accusandum*<sup>6</sup>. Stefania Pietrini in argomento solleva perplessità, in particolare, sul soggetto imputabile (il *quis* che lo designa deve intendersi non nell'eccezione generica di semplice *civis* [quavis *de populo*] bensì – fino a una certa epoca – di appartenente al senato e successivamente – in età imperiale – di qualsivoglia componente di un *consilium publicum*). Infatti una lettura del passo di Macro in D. 47.13.2 (Macer 1 *publ. iud.*) svincolata da pregiudizi – vale a dire partendo dal presupposto che quali fossero i soggetti imputabili del *crimen repetundarum*, da cui discende quello di *concussio*, (per l'ipotesi del *pecuniam accipere ob accusandum vel non accusandum*), non è un elemento noto, bensì da appurare – suscita riflessioni nella studiosa poiché in età severiana un'estorsione attraverso il ricorso alla minaccia di un grave danno rappresentava ormai l'elemento commissivo che muoveva diverse e ben definite fattispecie dalla sfera del *crimen repetundarum* a quella della *concussio*, un reato quest'ultimo che nasceva per specificazione dal primo (25). Pertanto, se nelle descritte fattispecie in D. 48.11.6.2 (Venul. Sat. 3 *publ. iud.*) – concedere favori sulla leva militare e sulle destinazioni al reparto in cambio di danaro – non sembra che rilevi ai fini di una loro repressione (*lege Iulia repetundarum*) il ricorso a atti estorsivi dell'agente, durante il regno dei Severi, la circostanza che taluno avesse posto in essere minacce per indurre il destinatario di esse al pagamento di una somma di danaro, invece, avrebbe reso perseguibile il colpevole non più di *repetundae* ma di *concussio*, un *iudicium*

6 *Ibid.*, 484 nt. 66; 496 nt. 19.

che, come precisa Macro, di regola non era *publicum* ma *extraordinarium*, diversamente dal *iudicium repetundarum*: senonché il *pecuniam accipere* estorto con la minaccia di promuovere una accusa (*ob accusandum vel non accusandum*) avrebbe configurato certamente un *iudicium publicum* ma non di *repetundae* ma piuttosto di falso in base alla disciplina dei senatoconsulti che avevano esteso a tale fattispecie la pena prevista dalla *lex Cornelia de falsis* (22-26).

Per gli atti di liberalità di cui sono destinatari i magistrati, proprio per sgomberare il campo da ombre e sospetti, è previsto che il valore dei regali in un anno non possa eccedere la somma di cento aurei (D. 48.11.6.2 [Venul. Sat. 3 *publ. iud.*]), cifra equivalente ai 10.000 sesterzi di epoca classica. La studiosa propende per l'ipotesi di un lavoro di tagli e semplificazioni (29), ma nell'interpretazione sembra non potersi prescindere dal fatto che, indipendentemente dai limiti prefissati, il magistrato fosse tenuto sempre e comunque ad astenersi da atti illeciti, senza dover necessariamente riportare la casistica delle condotte non consentite<sup>7</sup> (D. 48.11.7.2 [Macer 1 *iudic. publ.*]; D. 48.11.1.1 [Marc. 14 *inst.*] per quanto concerne le categorie *exceptae*). La studiosa rileva che la fissazione del limite pecuniario dei doni ai magistrati urbani era frutto di un'evoluzione in deroga all'originaria disciplina di divieto assoluto di dazione (Plin. *ep.* 4.9.6-7), principio che Macro parrebbe aver ripreso con plausibile attendibilità dal dettato della *lex Iulia*. I compilatori giustinianeï, pur ricordando l'antica proibizione (di cui non abbiamo a ogni modo una fonte fedele completa), avrebbero omesso l'elenco dei soggetti esclusi dall'incriminazione; avrebbero poi riportato un passo di Giulio Paolo (D. 48.11.8pr. [Paul. 54 *ad ed.*]) collocato immediatamente dopo quello di Macro (D. 48.11.7 pr. [Macer 1 *publ. iudic.*]), che si sofferma sui proconsoli e i pretori (urbani e peregrini) ai quali non è permesso usucapire quanto loro donato perché contrario alla *lex repetundarum*, ma senza sottolineare la derivazione dalla *lex Iulia*. Quanto alle vendite e alle locazioni con un corrispettivo inferiore o superiore al valore del bene alle quali ha preso parte un proconsole o un pretore, Paolo ritiene che celino un'estorsione o una donazione *contra legem* ma al contempo precisa che qualora il bene medesimo fosse rientrato nella *potestas* di colui che ne aveva disposto o del suo erede il predetto bene avrebbe potuto essere usucapito (D. 48.11.8.1 [Paul. 54 *ad ed.*]).

L'indagine della studiosa si sposta, quindi, sul *Codex Leidensis*, e sul *Fragmentum* (P.B.L. 2589), dove vengono esplicitati alcuni passi delle *Pauli Sententiae*. Il *Fr. Leid.* 2 riporta l'ambigua espressione *lege repetundarum tenetur* riferita all'illecito consumato da chi nel senato cittadino o nell'assemblea

7 Sul punto specifico, sempre, cfr.: VENTURINI, *Studi sul crimen repetundarum*, 497-498.

provinciale avesse proposto di conferire onori al preside o ai membri del suo seguito, oppure avesse richiesto che fosse emanato un decreto con tali contenuti, per ottenerne in cambio favori<sup>8</sup>. Augusto proibì alle province di concedere onorificenze ai governatori (Dio. Cass. 56.25.6) durante l'incarico e prima di 60 giorni dalla loro partenza, e nel I secolo sotto l'imperatore Nerone i senatori con delibera negarono la possibilità ai *concilia provinciae* di farsi carico o di proporre al Senato di adottare provvedimenti di grazia per i governatori (Tac. *ann.* 15.20.1 e 22.1), sebbene la *lex Iulia de repetundis* non comminasse alcuna sanzione al riguardo<sup>9</sup>. Per Stefania Pietrini l'ipotesi criminosa poteva far capo, in qualità di soggetti attivi, solo ai decurioni in quanto membri dei senati cittadini e ai delegati come rappresentanti delle città che partecipavano alle assemblee, assieme a senatori e magistrati.

Erano inoltre puniti *ex lege Iulia per repetundae* i senatori e i figli *in potestate* che avessero violato il divieto di assumere appalti relativi ai *vectigalia* (Fr. Leid. 3), e di armare navi al di sopra di un determinato tonnellaggio (*plebiscitum Claudianum* del 219-218 a.C.; D. 50.5.3 [Scaev. 3 *reg.*]) ma dubbi persistono sull'appalto per la fornitura di cavalli da corsa (Dio. Cass. 55.10.5). Sul senatore incombe anche la proibizione di usare uno schiavo altrui come fosse suo e pure un uomo libero (Fr. Leid. 4), e questo sia per la *lex Fabia de suppressis* sia per la *lex de repetundis*. L'ultimo frammento analizzato (Fr. Leid 5) riguarda il divieto a governatori provinciali, legati, questori provinciali, funzionari di rango equestre di assumere cariche magistratuali entro la fine dell'anno del loro rientro a Roma, e al di là di alcune perplessità marginali della dottrina<sup>10</sup>, la circostanza testimonierebbe uno stadio dell'evoluzione del *crimen* che porterebbe all'allargamento alla categoria degli *equites* dell'imputabilità *ex lege Iulia repetundarum* (43).

La repressione del *crimen repetundarum*, stando a Macro, avviene attraverso un *iudicium extra ordinem* che si è sostituito alla *quaestio de repetundis* (D. 48.11.7.3 [Macer 1 *iud. publ.*]), così come la pena travalica la delimitazione pecuniaria parametrando alla gravità del *crimen*, prevedendo l'esilio o altre sanzioni fino alla pena capitale (ipotesi peraltro non condivisa dall'autrice [in dettaglio 53-54]) e alla *deportatio in insulam* (48) con sospetta interpolazione da parte dei compilatori (46). Nel Codice di Leida (Fr. Leid. 8; D. 48.19.38.10 [Paul. 5 *sent.*]) la formulazione della fattispecie criminosa risulta incerta così come non mancano

8 Sul punto, cfr.: ARCHI, *I nuovi frammenti*, 106, parla esplicitamente di corruzione.

9 Sempre e ancora sul punto perché di peculiare interesse, cfr.: SERRAO, *Il frammento leidense*, 11 ss.

10 ARCHI, *I nuovi frammenti*, 109.

dubbi sull'individuazione dei *iudices pedanei*<sup>11</sup> corrotti e colpevoli di *repetundae* (C.I. 3.3.2 [47]). Secondo Pietrini potrebbero indicare i delegati del governatore provinciale nel sistema processuale delle *cognitiones extra ordinem*.

Particolarmente interessante il capitolo quinto incentrato su una triplice ipotesi ricostruttiva del passo delle *Sententiae* pervenutoci mutilo dal *Fr. Leid.* 7, che precede appunto quello sui giudici pedanei; infatti, non può essere escluso che la norma riferita dal *Fr. Leid.* 8 potesse essere stata creata in via indipendente dalle interpretazioni estensive della *lex Iulia* (semplicemente: il redattore della *lex Romana Visigothorum* l'avrebbe ricondotta al dettato cesareo in base all'ordine di collocazione in alcune trattazioni giurisprudenziali come rinvenibile nelle *Pauli Sententiae*), mentre la disciplina enunciata nel frammento precedente doveva discendere direttamente da una previsione della legge del 59 a.C. o da una sua successiva interpretazione. Nessuno, quindi, poteva essere accusato del *crimen repetundae* in provincia, dove invece si sarebbe potuto eventualmente agire per ripetere l'indebito da parte del soggetto attivo dell'illecito. Secondo la linea ricostruttiva *nemo in p[rovincia...accus]atur*, sposata da Kunkel, il disposto di Cesare prevedeva un'azione per infliggere sanzioni personali fino all'estrema pena capitale<sup>12</sup> che però poteva essere esercitata solo a Roma davanti alla *quaestio* competente, e un'azione che si lascia intendere come privata per la restituzione della *pecunia capta* esperibile da un certo momento storico anche in provincia. Per Kunkel fino a quando la ripetizione poteva essere domandata al governatore e agli appartenenti al rango senatorio i processi in provincia apparivano impraticabili persino se finalizzati alla semplice restituzione, quando il novero dei soggetti incriminabili fu allargato a coloro che ricoprivano un qualunque altro *officium* o *ministerium publicum*, ossia anche a persone che erano di origine provinciale, le cose cambiarono (49-51 e 50 nt. 3).

Stefania Pietrini evidenzia che la ricostruzione dell'esimio romanista però porterebbe a escludere una pena patrimoniale nel *simplum* in caso di repressione criminale delle *repetundae* applicabile in territorio provinciale, almeno da un certo periodo in poi (in questo caso «non sarebbe corretta la chiara affermazione per cui nessuno sulla base della legge Giulia avrebbe potuto essere accusato in provincia» [50]), e che «la restituzione di quanto indebitamente pagato non si potesse perseguire tramite il processo criminale» resterebbe – sempre ad avviso della studiosa – «un dato da dimostrare», così com'è a tutt'oggi dibattuta la questione dell'esistenza di una pena prevista dalla legge del 59 a.C. di natura differente rispetto a quella patrimoniale (50).

11 LIVA, *Il iudex pedaneus*, 123.

12 KUNKEL, *Quaestio*, 749.

Archi ipotizza che il frammento incompleto riportasse in origine la seguente frase: *nemo in p[oenā dupli vers]atur*. Stando alla sua ricostruzione nessuno poteva essere condannato a versare il doppio o il triplo, dovendosi invece limitare la sanzione soltanto al *simplum*, ovvero una somma pari al versato<sup>13</sup>. La dottrina dubita che la pena della *lex Cornelia*, antecedente e che avrebbe previsto in ipotesi il multiplo, potesse applicarsi in luogo di quanto previsto dalla *lex Iulia*, ovvero il *simplum*. L'esegesi della Pietrini approda, quindi, alla tesi che il frammento avrebbe potuto sancire che *nemo in p[oenā capitis versa]tur*. Il sintagma *poena capitis* abbraccerebbe tutte le altre pene limitative della libertà personale sino alla relegazione temporanea. Aggiunge, peraltro, che la pena della *relegatio* sia esclusa dalla *poenae capitis*. Ne conclude, quindi, che non sia improbabile – considerata la credibile finalità didattica delle *Sententiae* e la peculiare storia della persecuzione di detta figura criminosa – che *Fr. Leid.* 7 possa essere letto nel seguente modo: *Lege Iulia repetundarum nemo in p[ri]vato iudicio accusa]tur, sed id quod datum est repeti potest*. Pertanto, in base alla *lex Iulia*, non si poteva essere puniti con la pena capitale e detta ricostruzione lascia emergere come l'espressione *poena capitis* esprimerebbe nel passo di Macro (D. 48.11.7pr. [Macer 1 *iudic. publ.*]) una plausibile dilatazione terminologica (53). E così la prima repressione delle *repetundae*, ancora al tempo della *lex Calpurnia* del 149 a.C., si persegue, com'è noto, tramite azione privata, volta a far recuperare all'offeso quanto indebitamente estortogli; la legge Acilia del 111 a.C. introduce verosimilmente un processo pubblico dinanzi a una c.d. *quaestio perpetua* diretto a colpire il responsabile con una pena afflittiva ma con una natura al tempo stesso e per certi versi reipersecutoria; la riforma del 59 a.C., tramite l'azione *ex lege Iulia*, continua a perseguire anche il fine di risarcire l'offeso. Tutto ciò chiarisce il tenore di due peculiari frammenti riportati nel Digesto giustiniano, l'uno di Cervidio Scevola e l'altro di Papiniano (D. 48.11.2 [Scaev. 4 *reg.*]; D. 48.13.16 [Pap. 36 *quaest.*]). Si consideri, infatti, che l'azione già prevista dalla *lex Iulia* può essere esperita contro l'erede entro l'anno dalla morte dell'autore delle *repetundae* (D. 48.11.2 [Scaev. 4 *reg.*]), con l'effetto di far conseguire al danneggiato la reintegrazione della lesione patita sulla base di un procedimento riconosciuto dalla dottrina – e a ragione per la studiosa (56) – di natura penale e così alla luce di una testimonianza di Papiniano (D. 48.13.16 [Pap. 36 *quaest.*]) e di Modestino (D. 48.2.20 [Mod. 2 *de poen.*]). Di qui la sottolineatura che l'autore delle *Sententiae* per probabile scopo didattico e pratico abbia inteso ricordare che, per quanto nessuno in base al dettato della *lex Iulia* avrebbe potuto

13 ARCHI, *I nuovi frammenti, passim*.

promuovere contro il responsabile delle *repetundae* un processo privato (*per formulas* prima e un *iudicium extra ordinem* in seguito), dal 59 a.C. già in base a detta *lex Iulia* l'offeso o il suo erede avrebbero potuto ottenere in ogni caso la restituzione di quanto versato illecitamente per tramite dello stesso *iudicium publicum repetundarum* (57).

Suggestiva, infine, la scelta dell'autrice di suggellare la ricerca con una conclusione aperta, che è un invito esplicito a indagare un particolare riflesso in argomento, ovvero lo *status* del *damnatus*, con incapacità e limitazioni (D. 48.11.6.1 [Venul. 3 *publ. iud.*): rendere testimonianza, essere giudice, promuovere un'accusa), che secondo Cassio Longino, approvato da Marcello (D. 1.9.2 [Marcell. 3 *dig.*]), a detta della romanista ipotizzerebbe un'interpretazione estensiva del contenuto della *lex Iulia*. Stefania Pietrini apre così una nuova prospettiva esortando gli studiosi a illuminare da questa angolazione l'opera dell'oratoria forense del Principato.

Il volume è completato dall'indice delle fonti (61-62) e dall'indice degli autori (67) intervallati dalla bibliografia (63-66) in cui spicca la presenza di testi di Carlo Venturini, con ben sette titoli che ne testimoniano e ricordano gli studi e l'autorevolezza<sup>14</sup>. Doveroso segnalare che l'indagine scientifica possiede un originale indirizzo di lettura e di ricerca. Il testo rivela profondità di pensiero, acutezza di analisi e chiarezza espositiva; ha una sua precisa identità nel novero degli studi romanistici sia per la peculiarità della struttura, sia per le caratteristiche precipue dei contenuti. Il saggio per sua natura e sua impostazione si rivolge a una platea specialistica, ma non può essere esclusa anche una destinazione per una didattica avanzata.

## Bibliografia

ARCHI G.G., *I nuovi frammenti e il diritto criminale romano*, in *Pauli Sententiarum: Fragmentum Leidense* (CoD. Leid. B.P.L. 2589), Leiden 1956.

FASCIONE L., *Aliquem iudicio circumvenire e ob iudicandum pecuniam accipere da Caio Gracco a Giulio Cesare*, AG 189 (1975) 29-52.

KUNKEL W., *Quaestio*, in *RE* 24 (1963) 720-786.

LIVA S., *Il iudex pedaneus nel processo privato romano. Dalla procedura formulare alla cognitio extra ordinem*, Milano 2012.

<sup>14</sup> VENTURINI, *Studi sul crimen repetundarum*, *passim*; VENTURINI, *Concussione e corruzione*, 547-570; VENTURINI, *Uxor socia*, 79-100; VENTURINI, *Ob sententiam in senatu*, 599-624; VENTURINI, *Concussione e corruzione: un intreccio*, 527-546; VENTURINI, *Il crimen repetundarum*, 571-598; VENTURINI, *Per un riesame*, 51-78.

LUONGO D., *Il controllo contabile nelle dinamiche dello Stato moderno*, in *La Corte dei conti tra tradizione e novità*, a cura di D. Crocco, Napoli 2014, 1-52.

NARDUCCI M., *Processi ai politici nella Roma antica*, Bari 1995.

PERELLI L., *La corruzione politica nell'antica Roma*, Milano 1994.

PIETRINI S., *La Lex Iulia de pecuniis repetundis nell'interpretazione dei giuristi del Principato*, Milano 2023.

SERRAO F., *Il frammento leidense di Paolo. Problemi di diritto criminale romano*, Milano 1956.

VENTURINI C., *Concussione e corruzione: origine romanistica di una problematica attuale*, in *Studi in onore di A. Biscardi*, 6, Milano 1987, 133-157 (= *Scritti di diritto penale romano*, I, a cura di F. Procchi, C. Terreni, Padova 2015, 547-570).

VENTURINI C., *Concussione e corruzione: un intreccio complicato*, in *Corruzione, repressione e rivolta morale nella tarda antichità*, *Atti del Convegno Internazionale Catania, 11-13 dicembre 1995*, a cura di R. Soraci, Catania 1999, 307-330 (= *Scritti di diritto penale romano*, I, a cura di F. Procchi, C. Terreni, Padova 2015, 527-546).

VENTURINI C., *Il crimen repetundarum nelle Verrine. Qualche rilievo*, in *La repressione criminale nella Roma repubblicana fra norma e persuasione*, a cura di B. Santalucia, Pavia 2009, 317-338 (= *Scritti di diritto penale romano*, I, a cura di F. Procchi, C. Terreni, Padova 2015, 571-598).

VENTURINI C., *Ob sententiam in senatu...dicendam pecuniam accipere: divagazioni su Senatori e lex Iulia repetundarum*, in *Studi in onore di Remo Martini*, 3, Milano 2009, 891-916 (= *Scritti di diritto penale romano*, I, a cura di F. Procchi, C. Terreni, Padova 2015, 599-624).

VENTURINI C., *Uxor socia. Appunti in margine a D. 1.16.4.2*, IURA 32 (1981) 106-129 (= *Damnatio iudicum. Cinque studi di diritto criminale*, Pisa 2008, 79-100).

VENTURINI C., *Per un riesame dell'esperienza giuridica romana in materia di illecito arricchimento dei titolari di funzioni pubbliche*, *Panorami* 4 (1992) 354-384 (= *Damnatio iudicum. Cinque studi di diritto criminale*, Pisa 2008, 51-78).

VENTURINI C., *Studi sul crimen repetundarum nell'età repubblicana*, Milano 1979.

Sullo scaffale



LA SEZIONE RACCOGLIE NOTIZIE BIBLIOGRAFICHE  
ORGANIZZATE PER VOCI E RELATIVE A PUBBLICAZIONI  
EDITE NEGLI ANNI 2023 E 2024

*Sullo scaffale* è stato redatto da Diane Baudoin (Parigi - Panthéon Assas), Grzegorz J. Blicharz (Cracovia - Università Jagellonica), Alessia Carrera (Torino), Alice Cherchi (Cagliari), Federica De Iuliis (Parma), Marina Evangelisti (Modena e Reggio Emilia), Monica Ferrari (Milano Bicocca), Veronica Forlani (Modena e Reggio Emilia), Luca Ingallina (Milano Bicocca), Sabrina Lo Iacono (Milano Statale), David Magalhães (Coimbra), Giorgia Maragno (Trieste), Jorge Menabrito Paz (Città del Messico - UNAM), Eleonora Nicosia (Catania), Alberto Rinaudo (Torino), Andrea Sanguinetti (Modena e Reggio Emilia), Haris Silajđić (Sarajevo), Marios Tantalos (Groningen), Daniil Tuzov (San Pietroburgo - Università Statale “Higher School of Economics”), Marcello Valente (Vercelli), con il coordinamento di Enrico Sciandrello (Torino).



**FONTI GIURIDICHE****a) Edizioni di fonti****b) Riproduzioni, studi critici, traduzioni, commenti**

JUREWICZ A.R. - TADAJCZAK K., *Tabula Banasitana. Tekst – tłumaczenie – komentarz = Tabula Banasitana. Text – Translation – Commentaries*, Miscellanea Historico-Iuridica, 22.1 (2023), 391-417.

*Kodeks Justyniański*, II, *Księgi 3-5 [Il Codice di Giustiniano, II, Libri 3-5]*, przekład i opracowanie K. Hilman - T. Palmirski - K. Sorka, Instytut De Republica, Warszawa 2023, ISBN 9788367253642.

ROMINKIEWICZ J., *13 Nowela Justyniana O pretorach ludu [Novella 13 di Giustiniano sui pretori del popolo]*, Acta Universitatis Wratislaviensis, Przegląd Prawa i Administracji, 2023/134, 11-31.

**c) Opere palinogenetiche****d) Fonti medievali****SUSSIDI****a) Enciclopedie****b) Dizionari storici, atlanti, guide, cronologie, ecc.****c) Repertori bibliografici****d) Sussidi informatici****e) Lessici****RACCOLTE DI SCRITTI****a) Atti di congressi, convegni, ecc.**

*Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, XXV, *La costruzione del testo giuridico tardoan-*

*tico. Culture, linguaggi, percorsi argomentativi e stilistici. In onore di Francesco Amarelli*, Ali&no Editrice, Perugia 2023, ISBN 9788862542920.

BATTISTONI F., *'rec.'* a *Documentality. New approaches to written documents in imperial life and literature*, a cura di J. Arthur-Montagne - S.J. Di Giulio - I.N.I. Kuin, De Gruyter, Berlin 2022, Sehepunkte, 23.11 (2023).

**b) Studi in onore**

65. *Studia in honorem Éva Jakab*, a cura di Á. Boóc - A. Pókecz Kovács, Patrocinium Kiadó, Budapest 2023, ISBN 9786155961977.

*Antologia del Digesto giustiniano. Scritti in ricordo di Giovanni Negri*, a cura di L. Maganzani, Jovene, Napoli 2023, ISBN 9788824327961.

*Contribuciones al estudio de las acciones populares en el marco del Derecho administrativo, fiscal, penal y civil romano. Homenaje al profesor Antonio Fernández de Buján y Fernández en el XLI aniversario de su magisterio*, a cura di J.A. Bueno Delgado - M.E. de las Casas León, Dykinson, Madrid 2023, ISBN 9788411228053.

**c) Pubblicazioni varie**

*Atelier. Organizzazione produttiva e rapporti commerciali nel mondo romano*, a cura di A. Manni - G.D. Merola, Jovene, Napoli 2023, ISBN 9788824328432.

BLANCH NOUGUÉS J.M. - CASSARINO A. - GRILLONE A. - LANDI A. - PALOMO PINEL C. - PETRUCCI A. - POLLICINO B., *Estudios en torno al tratado de los quebrados o fallidos (de conturbatoribus sive decoctoribus) de Benvenuto Stracca*, Dykinson, Madrid 2023, ISBN 9788411704427.

GAROFALO L., *Fondamenti e svolgimenti della scienza giuridica. Saggi recenti*, Jovene, Napoli 2023, ISBN 9788824328128.

Studi pubblicati nel volume:

- *Confini e termini nei Fasti di Ovidio e oltre*, 1-32;

- *Il flamen dialis nelle notti attiche. Premesse per uno studio sulla qualificazione giuridica delle membra del corpo umano*, 33-54;
- *Introduzione al processo a Gesù*, 55-136;
- *L'eccezione di dolo generale tra istanze etiche e regolamentazione giuridica*, 137-180;
- *Il ritorno della consultatio ante sententiam e il regresso dei giuristi*, 181-192;
- *Jurisprudenz di Gustav Klimt: rilettura di un quadro perduto*, 193-232.

*Ignorantia vel facti vel iuris est. L'errore fra passato e presente*, a cura di S. Di Maria - G. Santucci, Jovene, Napoli 2023, ISBN 9788824328319.

LAMBRINI P., *Persistenze e mutamenti nelle figure del diritto privato*, Jovene, Napoli 2023, ISBN 9788824328265.

Studi pubblicati nel volume:

- *Publicus e communis tra oggi e ieri*, 1-14;
- *Per un rinnovato studio della tradizione manoscritta del Digesto: il caso di aer nell'elencazione delle res communes omnium*, 15-28;
- *Corpus e animus da Lucrezio a Labone*, 29-44;
- *Corpo e possesso*, 45-64;
- *L'obbligazione da fatto illecito a partire dal pensiero di Carlo Augusto Cannata*, 65-80;
- *La responsabilità civile è una sola: una notazione sistematica*, 81-88;
- *Tra imputabilità e colpevolezza*, 89-106;
- *Ipotesi di responsabilità per fatto altrui nel diritto penale romano*, 107-120;
- *Il dolo: un concetto multiforme*, 121-166;
- *Il paradosso del dolo colposo*, 167-184;
- *I rimedi contro la violenza morale tra ordinamenti moderni e diritto romano*, 185-198;
- *Il patrono proscritto e i gemelli abbandonati: due controversiae di Seneca il Vecchio in tema di metus*, 199-212;
- *Le alterne fortune della rescissione per lesione*, 213-248.

*Law and Power. Agents of Social and Spatial Transformation in the Roman West*, a cura di E. Mataix Ferrándiz - A. López García - A. Álvarez Melero - D. Romero Vera, Brill, Leiden 2023, ISBN 9789004685727.

MARTÍN MINGUIJÓN A. - VILACOPA RAMOS K.M. - SAIZ LÓPEZ J.N., *Conceptos, métodos y fuentes para el estudio de la Antigüedad. Líneas de investigación actuales*, Dykinson, Madrid 2023, ISBN 9788411227759.

*Myth and History in the Historiography of Early Rome*, a cura di D. Miano - T. Cornell - N. Meunier, Brill, Leiden-Boston 2023, ISBN 9789004534490.

*Poverty in Ancient Greece and Rome. Realities and Discourses*, a cura di F. Carlà-Uhink - L. Cecchet - C. Machado, Routledge, London-New York 2023, ISBN 9781032330044.

*Rome and China. Points of Contact*, a cura di H.J. Kim - S.N.C. Lieu - R. Mac Laughlin, Routledge, London-New York 2023, ISBN 9780367684129.

*Space, Movement and the Economy in Roman Cities in Italy and Beyond*, a cura di F. Vermeulen - A. Zuiderhoek, Routledge, London-New York 2023, ISBN 9780367757229.

*The Real Estate Market in the Roman World*, a cura di M. García Morcillo - C. Rosillo-López, Routledge, London-New York 2023, ISBN 9781032035338.

*Understanding Integration in the Roman World*, a cura di E. Muñoz Grijalvo - R. Moreno Soldevila, Brill, Leiden-Boston 2023, ISBN 9789004548374.

## OPERE DI INTERESSE GENERALE

### a) Profili generali del diritto romano

ARCARIA F., *Fundamenta romana ad iura hodierna constituenda*, Minima Epigraphica et Papyrologica, 26 (2023), 240-281.

BLICHAZ G. - KRUSZYŃSKA-KOLA J., *Prawo rzymskie. Przed egzaminem = Roman Law: Before the Exam*, Wolters Kluwer, Warszawa 2023, ISBN 9788382868494.

BRIGUGLIO F., *Computare necesse est*, SCDR, 36 (2023), 231-355.

BUONGIORNO P., *In re praesenti, in rem praesentem. Indagini su una locuzione tecnico-giuridica*, INDEX, 46 (2023), 337-352.

DE BONFILS G., *Codici Società Cultura, 'rec.'* a Germino E., *Codici società cultura. Studi di diritto romano tardoantico*, Satura, Napoli 2021, KOINΩNIA, 47 (2023), 503-505.

DÍAZ-BAUTISTA CREMADES A. - DÍAZ BAUTISTA A., *El Derecho romano como introducción al Derecho*, Dykinson, Madrid 2023, ISBN 9788419628404.

*Diritto romano e diritto attuale. Casi e regole*, a cura di F. Fasolino - F. Fernández de Buján, Giapichelli, Torino 2023, ISBN 9781221105117.

FERNÁNDEZ DE BUJÁN A., *Derecho público romano*<sup>26</sup>, Dykinson, Madrid 2023, ISBN 9788411259903.

FERNÁNDEZ DE BUJÁN A., *Derecho Romano*<sup>7</sup>, Dykinson, Madrid 2023, ISBN 9788411704366.

FÖLDI A. - HAMZA G., *A római jog története és intézményei* [Storia e istituzioni del diritto romano], Novissima Kiadó, Pécs 2023, ISBN 9786156484277.

HAMZA G., *Recepció az antik jogokban és a római jog* [La ricezione nel diritto antico e nel diritto romano], Polgári Szemle: Gazdasági És Társadalmi Folyóirat, 19 (2023), 243-253.

LAMBERTINI R., *Non sarà che il Teodosiano...*, 'rec.' a Germino E., *Codici società cultura. Studi di diritto romano tardoantico*, Satura, Napoli 2021, *Tesseræ iuris*, 4.1 (2023), 312-317.

MARINO S., *Dalla Römische Rechtsgeschichte al Römisches Recht*, 'rec.' a Söllner A. - Baldus Chr., *Römisches Recht*, Jedermann, Heidelberg 2022, *KOINONIA*, 47 (2023), 515-522.

PERANI R., *Intelligenza artificiale e Digesta Iustiniani. La casistica romana per un orientamento nella risoluzione automatizzata delle controversie*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano 2023, ISBN 9788828861645.

PÓKECZ KOVÁCS A. - FERENC B., *Római magánjog* [Diritto privato romano], Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest 2023, ISBN 9786156598974.

RAMOS MÉNDEZ F., *Digesto razonado del ius quijotescum*, Dykinson, Madrid 2023, ISBN 9788418780981.

SIRKS A.J.B., 'rec.' a *Handbuch des Römischen Privatrechts*, a cura di U. Babusiaux - C. Baldus - W. Ernst - F.-S. Meissel - J. Platschek - T.

Rüfner, Mohr Siebeck, Tübingen 2023, *TR/RHD/LHR*, 91.3-4 (2023), 603-606.

THOMAS P., 'rec.' a *Handbuch des Römischen Privatrechts*, a cura di U. Babusiaux - C. Baldus - W. Ernst - F.-S. Meissel - J. Platschek - T. Rüfner, Mohr Siebeck, Tübingen 2023, *Fundamina*, 29.2 (2023), 112-121.

VARVARO M., 'rec.' a Söllner A. - Baldus C., *Römisches Recht*, Jedermann-Verlag, Heidelberg 2022, *IAH*, 15 (2023), 220-223.

VOGENAUER S., *Roman Law Reloaded*, 'rec.' a *Handbuch des Römischen Privatrechts*, a cura di U. Babusiaux - C. Baldus - W. Ernst - F.-S. Meissel - J. Platschek - T. Rüfner, Mohr Siebeck, Tübingen 2023, *Rechtsgeschichte*, 31 (2023), 220-221.

## b) Studi sulle fonti giuridiche

ATZERI L., 'rec.' a Riedlberger P., *Prolegomena zu den spätantiken Konstitutionen. Nebst einer Analyse der erbrechtlichen und verwandten Sanktionen gegen Heterodoxe*, Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt 2020, *IAH*, 15 (2023), 213-219.

BASSANELLI SOMMARIVA G., *Il linguaggio dei giuristi e le cancellerie imperiali nel tardoantico*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, XXV, *La costruzione del testo giuridico tardoantico. Culture, linguaggi, percorsi argomentativi e stilistici. In onore di Francesco Amarelli*, Ali&no Editrice, Perugia 2023, 283-302.

CAPASSO S., *Urseius ferox: sulle tracce di un giurista dimenticato*, *INDEX*, 46 (2023), 326-336.

CARRIÉ J.-M., *Caratteri enunciativi della legge tardoimperiale e i suoi precedenti*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, XXV, *La costruzione del testo giuridico tardoantico. Culture, linguaggi, percorsi argomentativi e stilistici. In onore di Francesco Amarelli*, Ali&no Editrice, Perugia 2023, 25-47.

CASCIONE C., 'rec.' a Lehne-Gstreithaler C., *Iurisperiti et oratores. Eine Studie zu den römischen Juristen der Republik*, Böhlau, Wien 2019, *IVRA*, 71 (2023), 414-416.

COSTA P., *La città malata. Continuità e discontinuità di un tópos classico nella legislazione tar-*

- doantica, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, XXV, *La costruzione del testo giuridico tardoantico. Culture, linguaggi, percorsi argomentativi e stilistici. In onore di Francesco Amarelli*, Ali&no Editrice, Perugia 2023, 249-282.
- CRESCENZI V., *Continuità e discontinuità tra mondo classico e età tardoantica: il contraddittorio*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, XXV, *La costruzione del testo giuridico tardoantico. Culture, linguaggi, percorsi argomentativi e stilistici. In onore di Francesco Amarelli*, Ali&no Editrice, Perugia 2023, 563-591.
- DE PETRIS A.L., *Su alcune inscriptiones di frammenti appartenenti al Tit. 10, 1 dei Digesta traditi altresì dal manoscritto Palatinus Latinus 1564*, *Cultura giuridica e diritto vivente*, 11 (2023), 1-13.
- DI CINTIO L., *Dal prosimetro alla consuetudine. Sull'uso delle categorie esemplari nella Interpretatio Visigothorum*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, XXV, *La costruzione del testo giuridico tardoantico. Culture, linguaggi, percorsi argomentativi e stilistici. In onore di Francesco Amarelli*, Ali&no Editrice, Perugia 2023, 497-521.
- DI PAOLA LO CASTRO L., *CTh. 1.16.7 (331) e CTh. 1.16.11 (369): due modalità diverse di costruzione e comunicazione del testo giuridico tardoantico*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, XXV, *La costruzione del testo giuridico tardoantico. Culture, linguaggi, percorsi argomentativi e stilistici. In onore di Francesco Amarelli*, Ali&no Editrice, Perugia 2023, 523-546.
- DOVERE E., *Ordo iuris e libro-Codice Teodosiano?*, *KOINONIA*, 47 (2023), 345-359.
- EHMER M., *Le funzioni dei mores nel diritto romano classico*, *INDEX*, 46 (2023), 253-284.
- FALCONE G., *'Ut supra dictum est': un (piccolo) enigma in cost. Tanta 21*, *Codex*, 4 (2023), 3-10.
- FALCONE G., *Per una rilettura di C. 1.14.12.5 e cost. Summa rei publicae § 3, in tema di fonti giurisprudenziali*, *SCDR*, 36 (2023), 81-95.
- FRUNZIO M., *L'autorità di Paolo in materia di error iuris*, *AG*, 155.3 (2023), 607-629.
- GAGLIARDI L., *I diritti dei Latini delle colonie sine novis colonis (con una proposta di datazione della lex Minicia)*, *SCDR*, 36 (2023), 145-166.
- GALGANO F., *Percorsi inediti dell'esperienza giuridica nell'Oriente mediterraneo: alcune riflessioni a proposito del cd. Libro siro-romano*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, XXV, *La costruzione del testo giuridico tardoantico. Culture, linguaggi, percorsi argomentativi e stilistici. In onore di Francesco Amarelli*, Ali&no Editrice, Perugia 2023, 593-607.
- GERMINO E., *La legislazione dell'imperatore Giuliano. Nuovi spunti per una palinogenesi*, *KOINONIA*, 47 (2023), 207-227.
- GIOMARO A.M., *Luci e ombre del Tardoantico nelle Costituzioni Sirmondiane*, *RDR*, 23 (2023), 189-218.
- LAMBERTINI R., *Il terzo degli istituzionisti inafferrabili, 'rec.' a Maganzani L., Florentinus. Institutiones Libri XII, L'«Erma» di Bretschneider*, Roma-Bristol 2022, *Tesseræ iuris*, 4.1 (2023), 302-307.
- LANZA C., *Collatio Legum Mosaicarum et Romanarum: ipotesi di paternità cristiana*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, XXV, *La costruzione del testo giuridico tardoantico. Culture, linguaggi, percorsi argomentativi e stilistici. In onore di Francesco Amarelli*, Ali&no Editrice, Perugia 2023, 489-496.
- LOVATO A., *Strategie argomentative in testi giuridici di epoca tarda*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, XXV, *La costruzione del testo giuridico tardoantico. Culture, linguaggi, percorsi argomentativi e stilistici. In onore di Francesco Amarelli*, Ali&no Editrice, Perugia 2023, 7-24.
- MANTOVANI D., *Presenze della giurisprudenza classica nella tarda antichità: il progetto Redbis*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, XXV, *La costruzione del testo giuridico tardoantico. Culture, linguaggi, percorsi argomentativi e stilistici. In onore di Francesco Amarelli*, Ali&no Editrice, Perugia 2023, 49-73.
- MARINO S., *L'eco dei senatus consulta nelle Sententiae dello pseudo-Paolo*, *KOINONIA*, 47 (2023), 251-278.

- MARRA I., *Nuove esegesi della Lex Metallii Vipascensis*. I. *Contratto di praecognitum: aggiudicazione universaliter, condizione risolutiva, rilancio dell'offerta e compensi del banditore*, AG, 155.3 (2023), 715-757.
- MASTROBERTI M., *Il proemio della Nov. 25 di Giustiniano. La (consapevole?) falsificazione di un tema mitico*, INDEX, 46 (2023), 487-496.
- MICELI M., *In tema di 'interpretazione casistica' e scienza del diritto*, AUPA, 66 (2023), 371-390.
- MÖLLER C., *Diversity bei den römischen Juristen – Geschichtlichkeit und die Rolle der Dogmatik, 'rec.' a Jurists and Legal Science in the History of Roman Law*, a cura di F. Nasti - A. Schiavone, trad. P. Christie, Routledge-Giappichelli, London-Turin 2022, Rechtsgeschichte, 31 (2023), 221-224.
- PALOMO PINEL C., *El motivo de la ira Dei en la Nov. 77 de Justiniano*, RGDR, 41 (2023).
- PARENTI L., *Urseius Ferox, I, Materiali per una palingenesi*, Edizioni Grifo, Lecce 2023, ISBN 9788869943652.
- PELLECCHI L., *Presenze della giurisprudenza classica nelle costituzioni imperiali*. II, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XXV, La costruzione del testo giuridico tardoantico. Culture, linguaggi, percorsi argomentativi e stilistici. In onore di Francesco Amarelli*, Ali&no Editrice, Perugia 2023, 95-154.
- PERGAMI F., *La tecnica normativa e il linguaggio della cancelleria imperiale nel Codice Teodosiano*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XXV, La costruzione del testo giuridico tardoantico. Culture, linguaggi, percorsi argomentativi e stilistici. In onore di Francesco Amarelli*, Ali&no Editrice, Perugia 2023, 609-626.
- PULIATTI S., *Presenze della giurisprudenza classica nelle costituzioni imperiali*. I, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XXV, La costruzione del testo giuridico tardoantico. Culture, linguaggi, percorsi argomentativi e stilistici. In onore di Francesco Amarelli*, Ali&no Editrice, Perugia 2023, 75-94.
- REDUZZI F., *Principalis gratiae est eruere suis casibus suspicaces mortalium mentes: il linguaggio normativo nelle Novelle di Antemio*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XXV, La costruzione del testo giuridico tardoantico. Culture, linguaggi, percorsi argomentativi e stilistici. In onore di Francesco Amarelli*, Ali&no Editrice, Perugia 2023, 467-487.
- REINOSO BARBERO F., *Textos paralelos en las Instituciones de Justiniano y fuentes utilizadas por sus compiladores*, AG, 155.4 (2023), 787-967.
- REINOSO-BARBERO F., *Origen de la teoría sobre la Paráfrasis del Pseudo-Teófilo*, TR/RHD/LHR, 91.3-4 (2023), 364-406.
- SANDIROCCO L., 'rec.' a Parenti L., *Urseius Ferox, I, Materiali per una palingenesi*, Edizioni Grifo, Lecce 2023, Bollettino di Studi Latini, 53.2 (2023), 740-743.
- SCHIAVONE A., *Politica e diritto nelle Istituzioni di Ulpiano*, SCDR, 36 (2023), 51-62.
- STAGL F.J., *Der Tempel der Gerechtigkeit. Zur Morphologie und Hermeneutik der Pandekten*, Brill, Leiden 2023, ISBN 9783506791320.
- WIEACKER F., *Römische Rechtsgeschichte, II, Die Jurisprudenz vom frühen Prinzipat bis zum Ausgang der Antike im weströmischen Reich und die oströmische Rechtswissenschaft bis zur justinianischen Gesetzgebung. Ein Fragment [Handbuch der Altertumswissenschaft, X, Rechtsgeschichte des Altertums. Im Rahmen des Handbuchs der Altertumswissenschaft, III.1]*, herausgegeben von J.G. Wolf, C.H. Beck, München 2023, ISBN 9783406810350.

### c) Studi sulle fonti non giuridiche

ARNESE A., *Advocati fides e strategie difensive nelle Lettere di Plinio*, Cacucci, Bari 2023, ISBN 9781259653093.

BONO F., *Riconsiderando i passi gaiani in Giovanni Lido*, KOINONIA, 47 (2023), 1-29.

BUONGIORNO P., *Tacito, il diritto e la storia di Roma nella storiografia del secondo dopoguerra: un itinerario*, Annali Camerino, 12 (2023), 243-268.

CARUSO V., *Libanio, ep. 571 F.*, KOINONIA, 47 (2023), 31-41.

- CASTRO-PÁEZ E., *Cuando Iberia también fue Hispania. La geografía peninsular de época republicana a través de los autores latinos*, Gerión, 41.2 (2023), 447-473.
- ČULIK-BAIRD H., *The Image of the Slave in Cicero's Catilinarians*, Rhetorica, 41.4 (2023), 385-411.
- DE SALVO L., *Riflessi del linguaggio patristico nella normativa imperiale tardoantica. L'esempio di Agostino*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XXV, La costruzione del testo giuridico tardoantico. Culture, linguaggi, percorsi argomentativi e stilistici. In onore di Francesco Amarelli*, Ali&no Editrice, Perugia 2023, 429-450.
- DONADIO N., *I castighi del servo nella commedia antica*, Tesseræ iuris, 4.1 (2023), 13-46.
- EDEN K., *Rhetorical Status in Cicero's Tusculan Philosophy*, Rhetorica, 41.2 (2023), 137-152.
- EJANKOWSKA E., *Kilka uwag na temat niezależności prawnomajątkowej Terencji w świetle fragmentów korespondencji Cyncerona = Some general comments on the legal and property independence of Terence in the light of excerpts from Cicero's correspondence*, Acta Iuridica Resoviensia, 2023/1(40), 9-20.
- FURBETTA L., *Dinamiche interazionali tra le élites e il potere a partire dalla testimonianza delle epistole di Sidonio Apollinare e Avito di Vienne*, RSA, 53 (2023), 297-304.
- GERMINO E., *La legislazione dell'imperatore Giuliano. Nuovi spunti per una palingenesi*, KOINONIA, 47 (2023), 207-227.
- JANSSEN K.P.S., 'rec.' a *Roman Law and Latin Literature*, a cura di I. Ziogas - E.M. Bexley, Bloomsbury Academic, London 2022, Journal of Roman Studies, 113 (2023), 206-207.
- LAZZERI M., *I λόγοι di Odisseo a Oigia (Him. or. 40, § 4, 26-33 Colonna)*, KOINONIA, 47 (2023), 229-249.
- MONSON A., *Taxing Wealth in the Just City: Cicero and the Roman Census*, Journal of Roman Studies, 113 (2023), 1-27.
- NERI V., *Roma e i Romani in una prospettiva antiocena. I. Il IV secolo d.C. (Libanio, Ammia- no Marcellino, Giovanni Crisostomo)*, Tesseræ iuris, 4.1 (2023), 47-81.
- Panegyrische Zeitgeschichte des 4. und 5. Jahrhunderts*, a cura di G. Bleckmann - C. Scardino, Brill, Leiden-Boston 2023, ISBN 9783506790453.
- PELLIZZARI A., *L'oratore e il funzionario: la corrispondenza tra Libanio e il praeses Ulpiano*, RSA, 53 (2023), 243-254.
- PEPPE L., *Fortuna e sfortune degli Hermeneumata Pseudodositbeana in prospettiva giusromanistica*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XXV, La costruzione del testo giuridico tardoantico. Culture, linguaggi, percorsi argomentativi e stilistici. In onore di Francesco Amarelli*, Ali&no Editrice, Perugia 2023, 627-655.
- POWER T., *Collected Papers on Svetonius*, Routledge, London-New York 2023, ISBN 9780367560010.
- PRINZIVALLI E., *La letteratura cristiana nella produzione letteraria del tardo antico*, RDR, 23 (2023), 219-241.
- ROSSI G. - CARBONE P., *The Law and Comedy*, De Gruyter, Berlin-Boston 2023, ISBN 9783111285399.
- SCOTT A.G., *Herodian and Severan Historiography*, American Journal of Philology, 144.1 (2023), 145-177.
- SEVESTRE-GIRAUD B., *Quintilien et le statut de la preuve rhétorique. Invitation à une relecture du 5ème livre de l'Institution Oratoire*, Rhetorica, 41.1 (2023), 31-60.
- SIEGERT F., *Rechtsgeschichtlicher Kommentar zum Neuen Testament, I, Einleitung. Arbeitsmittel und Voraussetzungen*, De Gruyter, Berlin-Boston 2023, ISBN 9783110656060.
- TEN BERGE B.L.H., *Writing Imperial History. Tacitus from Agricola to Annales*, Michigan University Press, Ann Arbor 2023, ISBN 9780472133437.
- The Scholia on Cicero's Speeches*, a cura di C. Pieper - D. Pausch, Brill, Leiden 2023, ISBN 9789004516434.

TRAPERO FERNÁNDEZ P., *Marco Terencio Varón y su obra agronómica en Hispania*, Gerión, 41.2 (2023), 547-566.

VAN DEN BERG C.S., *Inventing the Latin Rhetorical Handbook: Rhetorica ad Herennium 4.1-10*, Transactions of the American Philological Association, 153.1 (2023), 117-148.

#### d) Metodologia romanistica

FÖLDI A., *Gondolatok a római jog művelőinek feladatairól a 21. században = Reflections on the tasks of Roman law scholars in the 21st century*, in *Jogtörténeti Parerga III: Ünnepi tanulmányok Mezey Barna 70. születésnapja tiszteletére = Legal history Parerga III: Festive studies in honour of Barna Mezey on his 70th birthday*, eds. K.B. Bódiné - G. Gosztonyi, ORAC Kiadó Kft., Budapest 2023, 105-110.

MARINO S., *Come tradurre (e commentare) un commento*, INDEX, 46 (2023), 316-325.

MEROLA G.D., *L'apporto delle fonti documentarie allo studio della Tarda Antichità*, KOINONIA, 47 (2023), 461-462.

VINCENTI U., *Il Diritto romano come ricerca*, Codex, 4 (2023), 225-231.

#### e) Storia della romanistica

AGUDO RUIZ A., *Homenaje a mi Maestro, Profesor Dr. D. Antonio Fernández de Buján y Fernández*, RGDR, 41 (2023).

ALBURQUERQUE J.M., *El Magisterio jurídico Académico del Profesor Antonio Fernández de Buján y Fernández*, RGDR, 41 (2023).

BALDUS C., *Rechtsnachfolge unerwünscht oder: Vangerows wissenschaftlicher Nachlass*, Specula iuris, 3.1 (2023), 105-118.

BLANCH J.M., *Concesión del Doctorado honoris causa al profesor Antonio Fernández de Buján y Fernández*, RGDR, 41 (2023).

Blicharz G., *Henryk Kupiszewski (1927-1994)*, in *Law and Christianity in Poland: The Legacy of the Great Jurists*, eds. F. Longchamps de Bériet - R. Domingo, Routledge, London-New York 2023, 294-309.

Blicharz G., *Wincenty Kadłubek, Magister Vincentius (ca. 1150-1223)*, in *Law and Christianity in Poland: The Legacy of the Great Jurists*, eds. F. Longchamps de Bériet - R. Domingo, Routledge, London-New York 2023, 16-34.

BRavo BOSCH M.J., *Stefania Scarcella (Messina, 23.10.1961 - Messina, 24.7.2023)*, SCDR, 36 (2023), 373-376.

Buzzacchi C., *Agire secondo le parole. In memoria del professor Franco Gnoli*, RDR, 23 (2023), 161-164.

CALORE A., *Orestano-de Marini-Raggi: influenza e rimandi*, Specula iuris, 3.1 (2023), 155-170.

CANTARELLA E., *La mia scoperta del diritto: ricordi e Maestri*, SCDR, 36 (2023), 23-26.

COSTABILE F.A., *Mario Amelotti (Rieti 18.09.1923 - Genova 1.02.2023)*, Minima Epigraphica et Papyrologica, 26 (2023), 311-313.

CZECH-JEZIERSKA B., *Dwa głosy polskich romanistów o prawie czasu wojny = Two Polish Romanists' Voices on the Subject of Law in Times of War*, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio G - Ius, 70.3 (2023), 135-148.

CZECH-JEZIERSKA B. - DĘBIŃSKI A., *Ubi thesaurus tuus, ibi et cor tuum. Tadeusz Czacki w badaniach Ireneusza Jakubowskiego = Ubi thesaurus tuus, ibi et cor tuum. Tadeusz Czacki in Ireneusz Jakubowski's Research*, Acta Universitatis Lodzianensis. Folia Iuridica, 2023/102, 23-33.

DELI G., *A Grosschmid-hatás – Avagy paradigmaváltás a magyar romanisztikában = The Grosschmid Effect – A Paradigm Shift in Hungarian Romanist Studies*, in *SALUS VOCALIS. Csegöldi indulás – Győri érkezés. Ünnepi tanulmányok Fazekas Judit tiszteletére = In honour of Judit Fazekas*, eds. B.A. Keserű - K. Szoboszlai-Kiss, Universitas-Győr Kht., Győr 2023, 93-112.

FARGNOLI I., *Ricordo di Franco Gnoli. Premessa*, RDR, 23 (2023), 127-131.

FERNÁNDEZ DE BUJÁN F., *Antonio Fernández de Buján, Maestro, jurista y romanista*, RGDR, 41 (2023).

- IGLESIAS J., *Sentido histórico del derecho romano*, SCDR, 36 (2023), 361-372.
- IGLESIAS REDONDO J., *A los veinte años del fallecimiento de Juan Iglesias*, SCDR, 36 (2023), 359-360.
- JOŃCA M., *Rzymski proces cywilny i rzymski proces karny Rzymian w ujęciu ks. prof. Stanisława Płodzienia (uwagi na marginesie maszynopisu BU KUL 1443A) = Roman Civil Trial and Roman Criminal Trial as Seen by Rev. Prof. Stanisław Płodzień (Remarks on the Margin of the Typescript of BU KUL 1443A)*, *Miscellanea Historico-Iuridica*, 22.1 (2023), 419-434.
- KARLOVIĆ T. - ŽIHA N., *Zum Tode von Marko Petrak († 17.1.2022)*, ZSS, 140 (2023), 536-540.
- KORPOROWICZ Ł.J., *Jan Kanty Rzeziński – dziewiętnastowieczny krakowski romanista i historyk prawa (część I) = Jan Kanty Rzeziński – Scholar of 19th Century Cracovian Roman Law and Legal History (Part I)*, *Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa*, 16 (2023), 49-65.
- KORPOROWICZ Ł.J., *Jan Kanty Rzeziński – dziewiętnastowieczny krakowski romanista i historyk prawa (część II) = Jan Kanty Rzeziński – Scholar of 19th Century Cracovian Roman Law and Legal History (Part II)*, *Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa*, 16 (2023), 181-201.
- LAZZARINI S., *Personalità scientifica e ricerca storico-giuridica di Arnaldo Biscardi: dal diritto romano al diritto vigente e il principio di libertà contro i totalitarismi nell'interpretatio iuris*, *Minima Epigraphica et Papyrologica*, 26 (2023), 216-229.
- LONGCHAMPS DE BÉRIER F., *Wiesław Mossakowski – prawo rzymskie – Mikołaj Kopernik: o intuicji badawczej i podejmowaniu tylko ważnych tematów = Wiesław Mossakowski, Roman Law, and Nicolaus Copernicus: A researcher's intuition to choose only important subjects for study*, *Zeszyty Prawnicze*, 23.2 (2023), 23-38.
- MARRA I., *L'esordio di un grande romanista negli anni accademici 1943-46: due annotazioni di Mario Amelotti sulla fiducia. Gli interventi postclassici sulla trattazione della fiducia cum creditore nelle Institutiones di Gaio*, *Minima Epigraphica et Papyrologica*, 26 (2023), 230-239.
- MASI DORIA C., *Max Radin e Gaetano Sciascia. Due linee d'oltre Oceano*, INDEX, 46 (2023), 511-516.
- MIKOŁAJCZYK M. - NANCKA G., *O prawie rzymskim i świecie ówczesnym. Refleksje Leona Pinińskiego w związku z rocznicą powstania Kodyfikacji Justyniańskiej = On Roman Law in Leon Piniński's Times and His Reflections on the Margin of the Anniversary of the Promulgation of Justinian's Codification*, *Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica*, 2023/102, 101-109.
- NÚÑEZ PAZ M.I., *Laudatio de Eva Cantarella*, SCDR, 36 (2023), 13-22.
- OBARRIO MORENO J.A., *El magisterio jurídico-académico del profesor Antonio Fernández de Buján y Fernández*, Dykinson, Madrid 2023, ISBN 9788411707053.
- OBARRIO MORENO J.A., *El magisterio jurídico-académico del profesor Antonio Fernández de Buján y Fernández: Laudatio a un Maestro*, RGDR, 41 (2023).
- PANCUCCI G., *I distici elegiaci di Ugo Enrico Paoli per Mario Amelotti*, *Minima Epigraphica et Papyrologica*, 26 (2023), 313-315.
- PARICIO J., *José María Ribas Alba: un telegrama*, SCDR, 36 (2023), 393-394.
- PARICIO J., *Laudatio de Andreas Wacke*, SCDR, 36 (2023), 27-36.
- PIKULSKA-RADOMSKA A., *Doktor Ireneusz Jakubowski (1952-2020)*, *Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica*, 2023/102, 7-12.
- RAINER J.M., *Wolfgang Waldstein*, SCDR, 36 (2023), 385-392.
- RODRÍGUEZ ENNES L., *Laudatio al Prof. Dr. Dr. H. C. (Mult.) Antonio Fernández de Buján*, RGDR, 41 (2023).
- ROMANO L., *A seguito del maestro. Dinamiche Sud-Nord in Italia negli anni Trenta*, INDEX, 46 (2023), 517-528.
- SANTINI P., *La romanità fascista tra continuità ed eversione*, INDEX, 46 (2023), 504-510.

- SCHERMAIER M., *Wolfgang Waldstein (27.8.1928 - 17.10.2023)*, SC DR, 36 (2023), 379-384.
- SERRANO DE NICOLÁS Á., *Laudatio al Prof. Dr., Dr. Honoris causa múltiple, Don Antonio Fernández de Buján*, RGDR, 41 (2023).
- SKRZYWANEK-JAWORSKA D. - KULAWIAK-CYRANKOWSKA J., ‘rec.’ a Babusiaux U. - Baldus C. - Ernst W. - Meissel F.-S. - Platschek J. - Rüfner T., *Handbuch des Römischen Privatrechts*, Mohr Siebeck, Tübingen 2023, *Studia Prawno-Ekonomiczne*, 2023/129, 65-75.
- SOBCZYK M. - SOKALA A., *Profesor Wiesław Mossakowski (1949-2021) i jego dorobek naukowy [Il professor Wiesław Mossakowski (1949-2021) e i suoi risultati scientifici]*, *Zeszyty Prawnicze*, 23.2 (2023), 5-22.
- WACKE A., *Discurso de agradecimiento*, SC DR, 36 (2023), 37-50.
- ZABŁOCKA M. - ZABŁOCKI J., *Francisze Maciejowski o Ustawie XII Tablic*, *Acta Universitatis Lodzianis. Folia Iuridica*, 2023/102, 183-189.
- ZUCCOTTI F., *Un ricordo di Franco Gnoli*, RDR, 23 (2023), 173-183.
- f) Teoria generale e comparazione giuridica**
- ÁLVAREZ M.B., *El acoso callejero. Una mirada de Roma a la actualidad*, RDR, Córdoba, Argentina, 5 (2023), 3-15.
- BIAVASCHI P., *Alle origini dell’idea di Codice: progetti e realizzazioni*, *JUS-online*, 9.4 (2023), 29-50.
- BLICHAZ G., *Man and nature: analyzing the commons within the framework of Roman law*, in *Vulnerability and Rights*, ed. J.M. Puyol Montero, Tirant lo Blanch, Valencia 2023, 38-67.
- BODIO J., *Kilka uwag o zdolności procesowej dziecka w prawie rzymskim i współcześnie [Alcune osservazioni sulla capacità processuale del minore nel diritto romano e oggi]*, *Palestra*, 2023/6, 9-31.
- CILIBERTI E., *Il dialogo tra diritto cinese e tradizione romanistica nella prospettiva del codice civile della Repubblica Popolare Cinese: un esempio di “solidarietà eurasiatica”?*, RGDR, 41 (2023).
- DAJCZAK W., *The Idea of Obligation in Polish Law*, *Zbornik - Pravnog Fakulteta u Zagrebu*, 73.4 (2023), 643-666.
- DELI G., *JUSTE VIVRE. Vers une théorie juridique éthique*, L’Harmattan, Paris 2023, ISBN 9782336406367.
- FERRETTI P., *Il concepito, il diritto romano e il diritto turco, ‘rec.’ a Derinel B., Lo stato giuridico del bambino concepito nel diritto romano e nel diritto turco*, Jovene, Napoli 2020, *Tesseræ iuris*, 4.1 (2023), 291-292.
- FÖLDI A., *Aspekte der Jhering-Rezeption in Ungarn*, in *Jhering Global. Internationales Symposium zum 200. Geburtstag Rudolf von Jherings (1818-1892)*, a cura di S. Meder - Ch.-E. Mecke, V&R Unipress, Göttingen 2023, 71-95.
- FÖLDI A., *Az ógörög és római jog Grossschmid Béni életművében = Ancient Greek and Roman law in the oeuvre of Béni Grossschmid*, *Jogtudományi Közlöny*, 78.1 (2023), 1-11.
- FÖLDI A., *Selected studies on Roman law and comparative history of private law*, Ludovika Egyetemi Kiadó, Aurum Alapítvány, Budapest 2023, ISBN 9786156598295.
- FRUNZIO M., *Tra diritto romano e diritto costituzionale. Uno studio sulle regulae iuris*, *JUS-online*, 9.4 (2023), 1-27.
- LAMBERTI F., *All’arrembaggio del ‘classico’: riflessioni su ‘politically correct’ e ‘cancel culture’*, *Codex*, 4 (2023), 205-224.
- LAMBRINI P., *I rimedi contro la violenza morale tra ordinamenti moderni e diritto romano*, *Annali Camerino*, 12 (2023), 87-102.
- MARMISSOLLE GUARISCO R., *Derecho real de anticresis. Revisión de la figura en el Código Civil y Comercial*, RDR, Córdoba, Argentina, 5 (2023), 30-46.
- MARTÍNEZ DE MORENTIN M.L., *Las excusas para el desempeño del cargo de tutor en el derecho romano y en el derecho español*, RGDR, 41 (2023).
- MEDINA G.L., *La romana idea de ‘In-Juria’ y su relación en la actual idea de ‘anti-juridicidad’ del Código civil y comercial de la Nación*, RDR, Córdoba, Argentina, 5 (2023), 92-98.

MERCOGLIANO F., *Sui fondamenti dell'azione redibitoria nel diritto romano (e altrove)*, Annali Camerino, 12 (2023), 103-132.

POLO ARÉVALO E.M., *Poder de disposición del demandado sobre el objeto del litigio: precedentes y actualidad del allanamiento a la demanda*, RIDROM, 31 (2023), 190-242.

ROMANO CABELLO J., *La episcopalis audientia: una contribución a la perspectiva histórica de la justicia restaurativa*, RGDR, 41 (2023).

SOMOVILLA C.G., *Bitácora de un viaje. Primeras notas para el estudio del contrato de transporte en Roma y su recepción en la legislación de la nación Argentina*, RDR, Córdoba, Argentina, 5 (2023), 56-64.

VALENZUELA ARÁNGUIZ F., *Los fundamentos actuales de la responsabilidad sin culpa y su posible adecuación al derecho romano clásico*, IUS ET PRAXIS (Talca), 29.2 (2023), 265-282.

### g) Florilegi, raccolte di casi

#### h) Tradizione giuridica europea

AGNATI U., *Il diritto romano e le vie dei codici civili*, 'rec.' a Schipani S., *Le vie dei codici civili. La codificazione del diritto romano comune e l'interpretazione sistematica in senso pieno. Per la crescita della certezza della scienza del diritto*, Jovene, Napoli 2023, RDR, 23 (2023), 245-272.

BERNAD MAINAR R., *Derecho romano y derecho civil aragonés: objetivación de una dialéctica antagónica*, Dykinson, Madrid 2023, ISBN 9788413598840.

BLICHARZ G., *Freedom of Speech*, in *Elgar Encyclopedia of Comparative Law*, II, eds. J. Smits - C. Valcke - J. Husa - M. Narciso, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham (UK) 2023, 139-150.

CILIBERTI E., *Il dialogo tra diritto cinese e tradizione romanistica nella prospettiva del codice civile della Repubblica Popolare Cinese: un esempio di "solidarietà eurasiatica"?*, RGDR, 41 (2023).

CLEMENTE FERNÁNDEZ A.I., *El derecho romano y el jurista europeo*, RIDROM, 31 (2023), 114-158.

CSABÁNÉ H., *Europa Regina és a római jogi hagyomány: Gondolatok Hamza Gábor Az európai magánjog fejlődése a kezdetektől a XX. század végéig című monográfiájáról = Europa Regina and the Roman legal tradition: reflections on Gábor Hamza's monograph The development of European private law from the beginning to the end of the 20th century*, Jogelméleti Szemle, 2023/1, 75-80.

DE IULIIS F., *Della successione «in divino ministerio» dei figli dei «sacerdotes Domini» in un antico canone nel 'Ms. Parm. 3777' e della sua risalenza alla Tarda Antichità*, KOINONIA, 47 (2023), 123-176.

DILIBERTO O., *Il tardoantico come laboratorio della storia giuridica dell'Occidente*, KOINONIA, 47 (2023), 457-460.

GIARO T., *Jhering and Politics*, in *Jhering Global: Internationales Symposium zum 200. Geburtstag Rudolf von Jherings (1818-1892)*, hg. S. Meder - Ch.-E. Mecke, V&R Unipress, Göttingen 2023, 57-70.

GIARO T., *More Breaking News from Nazi Times*, Studia Iuridica, 2023/95, 140-149.

GIL GARCIA M.O., 'rec.' a García Fueyo B., *Recepción del Derecho romano en la doctrina de Amador Rodríguez relativa al juicio de Primera Instancia, año 1609*, Aranzadi, Pamplona 2023, RIDROM, 31 (2023), 421-427.

GRULICHOVÁ S., *Kategorizace věcí dle Bartola de Saxoferrato = Categorisation of Things According to Bartolus de Saxoferrato*, Revue církevního práva, 29 (2023), 63-79.

HAMZA G., *Origen y desarrollo de los ordenamientos iusprivatistas modernos en base de la tradición del Derecho romano*, Andavira, Santiago de Compostela 2023, ISBN 9788412522754.

HELD H.-R., *Testamentary law in late Medieval Dubrovnik. A case study of the testament of notary Thomasinus de Saverre (1284)*, LHR, 91.3-4 (2023), 407-426.

KACPRZAK A., *Rzymskie korzenie cesji legalnej jako środka regresu poręczyciela – Od prawa rzymskiego do 'Usus Modernus Pandectarum' = The Roman roots of surety's recourse against the*

debtor: from Roman law to usus modernus pandectarum, *Zeszyty Prawnicze*, 23.4 (2023), 5-50.

KERNEIS S., *La famille en terre gauloise (IIe-Ve siècle)*, *Tesseræ iuris*, 4.1 (2023), 171-191.

KLEŇOVÁ V., *Modus v systéme kauzálnnej tradície (Je modus samostatným, od titulu oddeleným právnym úkonom?) [Modus in the system of causal traditio (Is modus a separate legal act, distinct from the underlying title?)]*, *Právny obzor*, 106.4 (2023), 302-320.

KONDEK J.M., *What do We Owe to Romans? The Roman Shift of the Paradigm of Thinking About Law in the Context European Legal Culture*, *Journal of Security and Sustainability Issues*, 13.1 (2023), 273-288.

KUBIAK P. - KULAWIAK-CYRANKOWSKA J., *Cantus vivit lege Romana!*, *Acta Universitatis Lodzianensis. Folia Iuridica*, 2023/102, 69-77.

*Law and Christianity in Poland: The Legacy of the Great Jurists*, eds. F. Longchamps de Bériér - R. Domingo, Routledge, London-New York 2023, ISBN 9781032019727.

LENSKI N., *Law and Language in the Roman and Germanic Traditions – A Study of Liber Iudiciorum 6.4.3 and the Idea of Iniuria in Visigothic Law*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XXV, La costruzione del testo giuridico tardoantico. Culture, linguaggi, percorsi argomentativi e stilistici. In onore di Francesco Amarelli*, Ali&no Editrice, Perugia 2023, 355-427.

LONGCHAMPS DE BÉRIER F., *Być prawnikiem: trzy medytacje = Being a jurist : three meditations*, C.H. Beck, Warszawa 2023, ISBN 9788382915013.

LONGCHAMPS DE BÉRIER F., *Laziness as an anthropological challenge for law in the time of the pandemic*, in *Human Dignity, Vulnerability and Law. Studies on the Dignity of Human Life*, ed. J.M. Puyol Montero, Tirant lo Blanch, Valencia 2023, 79-108.

LONGCHAMPS DE BÉRIER F., *Mikołaj Kopernik, Copernicus (1473-1543)*, in *Law and Christianity in Poland: The Legacy of the Great Jurists*, eds. F. Longchamps de Bériér - R. Domingo, Routledge, London-New York 2023, 64-78.

LOSCHIAVO L., *La época de la transición. En los albores del Derecho común europeo (siglos III-VII)*, Dykinson, Madrid 2023, ISBN 9788411704823.

LUCREZI F., *Retorica, filosofia e diritto nell'orazione De Juris Prudentia di Gianvincenzo Gravina*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XXV, La costruzione del testo giuridico tardoantico. Culture, linguaggi, percorsi argomentativi e stilistici. In onore di Francesco Amarelli*, Ali&no Editrice, Perugia 2023, 547-562.

RATOWSKI E., *Początki i znaczenie ogólnej definicji prawa własności w tradycji prawnej zachodu = Origins and Meaning of the General Definition of Ownership in the Western Legal Tradition*, *Forum Prawnicze*, 2023/76.2, 65-78.

SIKLÓSI I., *Az örökélsi jog fejlődésének néhány főbb kérdése a középkori és az újkori jogtörténetben, modern összehasonlító jogi kitekintéssel [Alcuni dei principali temi dello sviluppo del diritto delle successioni nella storia giuridica medievale e moderna, in una prospettiva di diritto comparato moderno]*, ORAC Kiadó Kft., Budapest 2023, ISBN 9789632585963.

SITEK B., *De pollicitationibus. On the nature of unilateral public promises in Roman law*, *Journal of Modern Science*, 51 (2023), 8-22.

SKŘEJPEK M., 'rec.' a Harper K., *Pád Říma. Podíl klimatických změn a epidemii na zániku římské říše [La caduta di Roma. Il contributo del cambiamento climatico e delle epidemie alla caduta dell'Impero Romano]*, Maraton, Praha 2021, *Právněhistorické Studie*, 53.2 (2023), 173-175.

SKŘEJPEK M., 'rec.' a Tarwacka A. - Zablocki J., *Rzymskie prawo publiczne [Diritto pubblico romano]*, Wolters Kluwer, Warszawa 2021, *Právněhistorické Studie*, 53.1 (2023), 204-205.

*Súčasnè právne myslenie a rímskoprávna tradícia = Current legal thinking and Roman law tradition*, a cura di V.T. Dančiaková - J. Ivančík - V. Pétióvá, Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava 2023, ISBN 9788071606970.

SZCZYGIELSKI K., *Kilka uwag o łacińskiej terminologii prawniczej w dziełach Adama Mic-*

kiewiczza = *Some Remarks on Latin Legal Terminology in the Works of Adam Mickiewicz*, Acta Universitatis Lodzianensis. Folia Iuridica, 2023/102, 143-151.

ZABŁOCKA M., *Powtórka z Rzymu [Ripasso di Roma]*, Palestra, 2023/12, 126-127.

ZALEWSKI B., *Pojęcie ius gentium w wybranych dziełach literatury prawniczej XII i XIII stulecia [Il concetto di ius gentium in opere selezionate della letteratura giuridica del XII e XIII secolo]*, The Legal Culture, 6 (2023).

ŽIHA N. - SUKAČIĆ M., *Troubled Waters: Croatian Seashore as Res Extra commercium in Comercio*, Pravni vjesnik, 39.2 (2023), 7-28.

## DIRITTO PRIVATO

### a) Persone e famiglia

ARCARIA F., *Multa de iure sanguinis dixit*, IAH, 15 (2023), 11-49.

ARCARIA F., *Perché si diventa Romani*, IN-DEX, 46 (2023), 21-84.

BARREIRO MORALES M.E., *Las materfamilias y la protección de su pudicitia*, RGDR, 41 (2023).

BARREIRO MORALES M.E., *Mujer y derecho: tutela mulierum en la antigua Roma*, Dykinson, Madrid 2023, ISBN 9788410044005.

BUONGIORNO P., *Riflessioni sulle riforme in tema di diritto associativo da Augusto a Settimio Severo*, IVRA, 71 (2023), 69-121.

CASAROTTI L., «¿Precomprensión o preconcepción?»: una replica a Javier Paricio, Tesseræ iuris, 4.1 (2023), 253-279.

COPPOLA BISAZZA G., *Conubium e iustae nuptiae*, KOINONIA, 47 (2023), 71-97.

DÍEZ PALACIOS D., *Un estudio jurídico sobre las cosas en la organización familiar pre-urbana*, RGDR, 41 (2023).

DONADIO N., *I castighi del servo nella commedia antica*, Tesseræ iuris, 4.1 (2023), 13-46.

DOSTALÍK P., *Majetková ochrana ženy po smrti manžela v římském právu [Tutela patrimoniale*

*della donna dopo la morte del marito nel diritto romano]*, Leges, Praha 2023, ISBN 9788075026972.

EASTON J.A., *Municipal Freedmen and Inter-generational Social Mobility in Roman Italy*, Brill, Leiden 2023, ISBN 9789004686342.

EL BEHEIRI N., *Egy felszabadított rabszolga érvényesíti jogait [Uno schiavo liberato fa valere i suoi diritti]*, in 65. *Studia in honorem Éva Jakab*, a cura di Á. Boóc - A. Pókecz Kovács, Patrocinium Kiadó, Budapest 2023, 107-113.

ERDŐDY J., *A Drusilla-per és a lex Laetoria kapcsolata: A BGU II 378 bemutatása [Il rapporto tra il processo di Drusilla e la lex Laetoria: presentazione del BGU II 378]*, in 65. *Studia in honorem Éva Jakab*, a cura di Á. Boóc - A. Pókecz Kovács, Patrocinium Kiadó, Budapest 2023, 115-124.

ERDŐDY J., *In XII minuendi sumptus sunt lamentationisque funeris – sed ea non tam ad religionem spectant quam ad ius sepulcrorum: Restrictions on Funeral Luxury in Rome*, Journal on European History of Law, 14.2 (2023), 82-90.

ERDŐDY J., *SC Claudianum and Levitas Animi – a Gender Issue?*, Pázmány Law Review, 8.1 (2023), 11-30.

ESLER P.F., *Babatha's first marriage contract: hiding in plain sight*, Journal of Jewish Studies, 74.2 (2023), 303-322.

FERRETTI P., *Il concepito, il diritto romano e il diritto turco, 'rec.'* a Derinel B., *Lo stato giuridico del bambino concepito nel diritto romano e nel diritto turco*, Jovene, Napoli 2020, Tesseræ iuris, 4.1 (2023), 291-292.

FILIPPI M.C., *Conservación del status civitatis y libertatis. El caso de la fictio lex Cornelia y del ius postliminium*, RDR, Córdoba, Argentina, 5 (2023), 100-112.

GAGLIARDI L., *I diritti dei Latini delle colonie sine novis colonis (con una proposta di datazione della lex Minicia)*, SCDR, 36 (2023), 145-166.

GAGLIARDI L., *Romam commigrare. I Romani, i Latini e l'immigrazione*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano 2023, ISBN 9788828859871.

- KERNEIS S., *La famille en terre gauloise (IIe-Ve siècle)*, *Tesserae iuris*, 4.1 (2023), 171-191.
- LABORDE-MENJAUD C., *Les représentations genrées dans la législation romaine sur l'adultère*, *Clio@Themis*, 25 (2023).
- LAMBERTI F., *Nuove riflessioni in materia di concubinato nell'esperienza romana*, *Tesserae iuris*, 4.1 (2023), 133-170.
- LEHNE-GSTREINTHALER C., *Zur Entmündigung wegen Wahnsinn und Verschwendung im römischen Recht*, *TR/RHD/LHR*, 91.3-4 (2023), 337-363.
- LEWIS J.P., *Ne spadones fiant: Domitian's emasculation ban*, *The Classical Quarterly*, 73.1 (2023), 257-270.
- LICANDRO O., *Gaio, Giustiniano e i 'dediticii' perduti. Indagine tra diritto e politica attraverso papiri, epigrafi, pergamene e tradizione manoscritta*, *AUPA*, 66 (2023), 151-218.
- LÓPEZ-RENDO RODRÍGUEZ C., *Cese de la obligación legal de alimentos por autosuficiencia del alimentista de Roma al Código Civil vigente*, *RGDR*, 41 (2023).
- MANTOVANI D., *Su uno scritto ad homines di Javier Paricio*, *Tesserae iuris*, 4.1 (2023), 249-252.
- MAROTTA V., *Cives et politai: connubi, famiglia e successioni in Oriente tra Adriano e Caracalla: una breve ricognizione delle fonti*, *Codex*, 4 (2023), 105-131.
- MARTÍNEZ DE MORENTIN M.L., *Las excusas para el desempeño del cargo de tutor en el derecho romano y en el derecho español*, *RGDR*, 41 (2023).
- MILAZZO F., 'rec.' a De Cristoforo C., *Inpudicus. Il diritto romano di fronte al prisma della sessualità maschile dalle origini al Principato*, *Jovene*, Napoli 2022, *IVRA*, 71 (2023), 405-411.
- MÖLLER C., *A Ritual through the Ages: the Crisis of the confarreatio Marriage*, *INDEX*, 46 (2023), 239-252.
- NANCKA G., *Niewolnictwo z perspektywy rzymskiego prawa prywatnego. Refleksje na kanwie niepublikowanego referatu Kazimierza Kolańczyka z 1980 roku = Slavery from a perspective of Roman private law. Remarks based on an unpublished paper of 1980 authored by Kazimierz Kolańczyk*, *Acta Iuridica Resoviensia*, 2023/40.122, 95-105.
- OLIVIERO NIGLIO G.M., *Disposizioni imperiali ed istanze cristiane in tema di scioglimento del matrimonio*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, XXV, *La costruzione del testo giuridico tardoantico. Culture, linguaggi, percorsi argomentativi e stilistici. In onore di Francesco Amarelli*, Ali&no Editrice, Perugia 2023, 179-208.
- PELAVSKI A., *Impaired Consciousness, Madness and Mental Incapacitation in the Roman Law*, *Classical World*, 116.4 (2023), 399-426.
- POLO TORIBIO G., *Manumissio. Libertas. Censur. Civis. Incensus*, *Dykinson*, Madrid 2023, ISBN 9788411229906.
- REDUZZI MEROLA F., *Matrimoni negati: D. 16.327 e Papiro Cattauri*, *AUPA*, 66 (2023), 361-370.
- RIZZELLI G., *La figura paterna nel principio fra rappresentazioni e ius*, *Tesserae iuris*, 4.1 (2023), 87-131.
- SACHER A., *Coitus w rzymskim prawie małżeńskim = Coitus in Roman marriage law*, *Ius Matrimoniale*, 34.1 (2023), 63-82.
- SANDIROCCO L., *Indagine sulle origini della 'paellex': una riflessione ragionata su un ruolo dai profili giuridici sfumati, 'rec.'* a Zuccotti F., *Paellex. Note sulle unioni coniugali in Roma arcaica*, *LED*, Milano 2022, *RDR*, 23 (2023), 289-297.
- SÁRY P., *A rabszolgaság intézménye Iustinianus jogalkotásában = The institution of slavery in Iustinian legislation*, in *Jogi kibívások és válaszok a XXI. században*, II, a cura di Z. Varga, *Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar, Miskolc-Egyetemváros* 2023, 237-247.
- SUÁREZ BLÁZQUEZ G., *Conubium: centinela estatal internacional del matrimonio mixto*, *RGDR*, 41 (2023).
- TAROZZI S., *Dinamiche negli accordi matrimoniali tra legislazione imperiale e prassi: CTb. 3.5.12 e prassi visigota. Linguaggi giuridici a confronto*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*,

XXV, *La costruzione del testo giuridico tardoantico. Culture, linguaggi, percorsi argomentativi e stilistici*. In onore di Francesco Amarelli, Ali&no Editrice, Perugia 2023, 303-321.

ZUCCOTTI F., *Sull'originario significato del termine «paex»*, *Specula iuris*, 3.1 (2023), 85-102.

## b) Diritti reali

ATORINO A., *Innocenti sviste sul patto commissorio*, *INDEX*, 46 (2023), 497-503.

BONO F., *Salubritati publicae necessarium. Interventi relativi ad acquedotti e cloache in età imperiale e tardo antica*, *IAH*, 15 (2023), 141-166.

CARREÑO SÁNCHEZ R.M.<sup>3</sup>, *Pactionibus et stipulationibus (Gai. 2,31). Contribución al estudio de la constitución de servidumbres prediales en el derecho romano clásico*, *RGDR*, 41 (2023).

D'ANGELO G., *Note esegetiche in tema di acquisto del possesso da parte del pupillo*, *AUPA*, 66 (2023), 3-36.

DI OTTAVIO D., *La captio quale criterio d'individuazione delle originarie res oggetto di occupazione*, *RGDR*, 41 (2023).

DÍEZ PALACIOS D., *Un estudio jurídico sobre las cosas en la organización familiar pre-urbana*, *RGDR*, 41 (2023).

FELICI M., *Appunti sul vocabolario dei giuristi romani: l'uso di salubritas tra contesti urbani e rurali*, *AG-online*, 2.2 (2023), 815-830.

FENOCCHIO M.A., *Studi sul diritto di abitazione in Roma antica*, Giappichelli, Torino 2023, ISBN 9791221105599.

FIORI R., *Le 'res sacre' nel 'ius divinum': 'consecratio', 'dedicatio' e 'profanatio'*, *AUPA*, 66 (2023), 37-108.

LAFFI U., *Fondi agricoli e forme istitutive di compascua publica*, *IVRA*, 71 (2023), 15-34.

LAMBERTINI R., *Nel dedalo della possessio, 'rec.' a D'Angelo G., Civiliter vel naturaliter possidere*, Giappichelli, Torino 2022, *Tesseræ iuris*, 4.1 (2023), 307-312.

MAGALHÃES D., *«Fundorum sunt domini» (C.11,62,12,1): da chancelaria imperial vulga-*

*rista à teoria da divisão domínio directo-domínio útil. Um exemplo histórico do desenvolvimento do direito por analogia*, *RGDR*, 41 (2023).

MANNI A., *Si dolia in vasis vinariis non sunt: note sulla classificazione giuridica dei dolia*, *IVRA*, 71 (2023), 368-393.

PULITANÒ F., *Trasformazione della materia e dubbi giurisprudenziali: una rilettura di Gai. 2.79*, *Codex*, 4 (2023), 31-62.

SÁRY P., *The Property Rights of the Church in the Roman Empire*, *Zbornik Pravnog Fakulteta u Zagrebu*, 73.4 (2023), 693-720.

SOLIDORO MARUOTTI L., *Dalla dominicalità al neoproprictarismo. Storia e narrazioni di un percorso*, Giappichelli, Torino 2023, ISBN 9791221104608.

SZELĄG T., *Znalezienie skarbu. Prawo rzymskie a współczesne regulacje w prawie polskim [L'acquisto del tesoro. Diritto romano e normative contemporanee nel diritto polacco]*, *Rocznik Administracji Publicznej*, 9 (2023), 153-163.

## c) Obbligazioni

ADAMCZYK I., *Źródła regulacji zarachowania świadczenia w polskim prawie zobowiązań = The Origins of the Rules on Imputation of Payments in the Polish Law of Obligations*, *Forum Prawnicze*, 2023/76.2, 79-98.

BICCARI M.L., *Problemi sostanziali e processuali dell'attività d'impresa di un servo comune*, *TSDP*, 16 (2023).

BLICHAZ G., *Ancient Origins of Dignity at Work: Freedmen's Social Protections and Digital Platform Workers, in Human Dignity, Vulnerability and Law. Studies on the Dignity of Human Life*, ed. J.M. Puyol Montero, Tirant lo Blanch, Valencia 2023, 53-75.

BRAMANTE M.V., *Merito coronati. Atleti e diritto romano*, I, Satura, Napoli 2023, ISBN 9788876072376.

CARREÑO SÁNCHEZ R.M.<sup>3</sup>, *Pactionibus et stipulationibus (Gai. 2,31). Contribución al estudio de la constitución de servidumbres prediales en el derecho romano clásico*, *RGDR*, 41 (2023).

- CHEVREAU E., 'rec.' a Zambotto I., *Nexum. Struttura e funzione di un vincolo giuridico*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2021, IVRA, 71 (2023), 426-430.
- CONSOLI M.E., *Noxia ed incantamenta nel lesico e nelle fonti giuridiche*, 'rec.' a Brandi Cordasco Salmena G., *Nossalità, falsa nossalità e magia negli illeciti agricoli e pastorali dalla codificazione decemvirale al primo principato*, Loescher, Torino 2022, KOINONIA, 47 (2023), 481-495.
- DE SIMONE M., *Alcuni spunti ricostruttivi sulla storia dei praedes*, IVRA, 71 (2023), 328-368.
- FINKENAUER T., *Die stipulatio argentaria in den Rechtsquellen – eine Dekonstruktion*, IN-DEX, 46 (2023), 391-405.
- FÖLDI A., *Észrevételek az acquitas és a bona fides szerepéhez az actio pro socio körében* [Commenti sul ruolo dell'acquitas e della bona fides nell'actio pro socio], in *Liber Amicorum - Ünnepi tanulmányok Kisfaludi András 65. születésnapjára* [Liber Amicorum - Studi per il 65° compleanno di András Kisfaludi], a cura di B. Tókegy, Wolters Kluwer Hungary, Budapest 2023, 145-152.
- FÖLDI A., *Some aspects of the 'noxae deditio' of 'filius familias' as a peculiar kind of labour relations in classical Roman law*, in *Ünnepi tanulmányok Kiss György 70. születésnapjára: Clara pacta, boni amici*, a cura di A. Auer - Z. Bankó - G. Békési - G. Berke - Z. Hazafi - D. Ludányi, Wolters Kluwer Hungary, Budapest 2023, 134-139.
- FUENTESECA DEGENEFTE M., *Inquilinus*, REHJ, Valparaíso, 45 (2023), 3-28.
- GALEOTTI S., *Perdita del carico e diritto al nolo: considerazioni in tema di 'locatio mercium vehendarum'*, AG-online, 2.2 (2023), 831-853.
- GENOVESE M., *Mortis causa stipulatio. Il lemma di Pompeo Festo [L. 152] al vaglio delle risultanze giurisprudenziali*, IVRA, 71 (2023), 141-260.
- GIANNOZZI E., *La loi 'Lecta' du Digeste (D.12.1.40) aux Basiliques (Bas. 23.1.42): les destinées d'un fragmente difficile de Paul*, AUPA, 66 (2023), 109-150.
- JAKAB É., 'rec.' a Scheibelreiter P., *Der »unge-treue« Verwahrer. Eine Studie zur Haftungsbe-gründung im griechischen und frühen römischen Depositenrecht*, C.H. Beck, München 2020, IVRA, 71 (2023), 417-426.
- JAKAB É., *A kétszer megölt áldozat – kauzalitás kétezer év távlatában* [La vittima uccisa due volte – causalità a distanza di duemila anni], in *Audiatur et altera pars: ünnepi kötet, tanulmányok Czine Agnes professzor 65. születésnapja tiszteletére*, a cura di A. Domokos - O. Homicskó Árpád - P. Miskolczi-Bodnár - J.Z. Tóth, Károli Gáspár Református Egyetem, L'Harmattan Kiadó, Budapest 2023, 231-242.
- JUSZTINGER J., *Válságjogi intézmények az antik római adásvételnél: Felértüli sérelem és központi árszabályozás* [Istituzioni di diritto della crisi nella vendita di beni dell'antica Roma: il danno alla persona e la regolamentazione centrale dei prezzi], in *65. Studia in honorem Éva Jakab*, a cura di Á. Boóc - A. Pókecz Kovács, Patrocinium Kiadó, Budapest 2023, 175-182.
- ŁĄDKOWSKI K., *Rzyska czy grecka? O pochodzeniu zasady rodyjskiej o rzucie morskim – lex Rhodia de iactu = Roman or Greek? On the origins of the Rhodian law of Jettison*, Forum Prawnicze, 2023/77.3, 55-67.
- LAFFI U., *Fondi agricoli e forme istitutive di compascua publica*, IVRA, 71 (2023), 15-34.
- MARRA I., *Nuove esegesi della Lex Metallii Vi-pascensis. I. Contratto di praeconium: aggiudicazione universaliter, condizione risolutiva, rilancio dell'offerta e compensi del banditore*, AG, 155.3 (2023), 715-757.
- MARTÍNEZ PATÓN V., *Refutación del principio societatis delinquere non potest*, RGDR, 41 (2023).
- MERCOGLIANO F., *Sui fondamenti dell'azione redibitoria nel diritto romano (e altrove)*, Annali Camerino, 12 (2023), 103-132.
- PELLOSO C., *Sul rapporto tra nossalità e vendetta a partire da Gai. 4.65-66*, AUPA, 66 (2023), 265-292.
- PENNITZ M., *Zu emptio und venditio bei res futurae, der spes un den sog, res extra commercium – Über Kaufgegenstand und Terminologie*

bei den klassischen Juristen, INDEX, 46 (2023), 406-456.

PIZZIMENTI I., *Il medico ippocratico tra immunità e responsabilità*, INDEX, 46 (2023), 353-387.

RUDNICKI J., *Interpretacja instrukcji dla urzędników z 46 r. a współczesne dylematy cywilnoprawne: czy „crafty konsument” zasługuje na ochronę? = Interpretation of the Instruction for Officials from 46 ad and modern Dilemmas of Civil Law. Does the “crafty consumer” deserve protection?*, Zeszyty Prawnicze, 23.1 (2023), 39-52.

SIKLÓSI I., *Zur Problematik der ‘θεοὶ βία’*, in 65. *Studia in honorem Éva Jakab*, a cura di Á. Boóc - A. Pókecz Kovács, Patrocinium Kiadó, Budapest 2023, 285-293.

SIMEONE E., *A proposito di nexum*, INDEX, 46 (2023).

SUÁREZ BLÁZQUEZ G., *Dos avances jurídicos importantes de la civilización romana, en materia de obligación*, RIDROM, 31 (2023), 243-245.

ŚWIRGOŃ-SKOK R., *Summary proceedings in Roman law using maintenance obligation as an example*, Ius et Administratio, 50.1 (2023), 111-123.

WEGMANN STOCKEBRAND A., *Res pignori data pecunia soluta condici potest. Observaciones sobre D. 12, 1, 4, 1 (Ulp. 36 ad Sab.)*, REHJ, Valparaíso, 45 (2023), 29-54.

#### d) Successioni e donazioni

BLICHAZ G., *Issues Arising From Inheritance Tax Applied to Testamentary Legacies: Legal Aspects of Estimating Value of Roman Constructions*, in *From Concept to Monument: Time and Cost of Construction in the Ancient World*, eds. Ch. Courault - D. Maschek - J. Domingo - S. Barker, Archaeopress, Oxford 2023, 61-79.

DÍAZ BORDERÍAS J., *Derecho sucesorio de las virgenes vestales*, RGDR, 41 (2023).

GENOVESE M., *Mortis causa stipulatio. Il lemma di Pompeo Festo [L. 152] al vaglio delle risultanze giurisprudenziali*, IVRA, 71 (2023), 141-260.

GREBIENIOW A., *Umowy spadkowe w edykcje Justyniana „De Armeniorum successione” z 535*

*r. = Inheritance contracts in Justinian’s Edict ‘De Armeniorum Successione’ of AD 535*, Zeszyty Prawnicze, 23.2 (2023), 59-86.

HALDÓN CONTRERAS P., *Evolución de la libertas legandi en derecho romano hasta la aparición del derecho de retención de la quarta Falcidia*, RGDR, 41 (2023).

KLEDYŃSKA A., *Ochrona dziedziczenia i praw zapisobiercy w prawie rzymskim = Protection of inheritance and the rights of the legatee on the basis of the legal solutions of ancient Rome*, Kwartalnik Prawa Międzynarodowego, 2023/2, 104-117.

MANNI A., *Si dolia in vasis vinariis non sunt: note sulla classificazione giuridica dei dolia*, IVRA, 71 (2023), 368-393.

MASI DORIA C., *À la cour du prince, une affaire controversée: l’héritage de Pactumeius Androsthenes*, IVRA, 71 (2023), 123-140.

PULITANÒ F., *Modelli successori ed equilibri familiari nel III d.C. tra giurisprudenza e costituzioni imperiali*, Tesseræ iuris, 4.1 (2023), 193-223.

SCOTTI S., *Il conflitto tra verba e mens legantis: riflessioni su Pomp. 4 ad Q. Muc. D. 34.2.33*, TSDP, 16 (2023).

VÁZQUEZ LEMOS A., *La reserva de la cuarta parte en la legislación justiniana: la cuarta Falcidia y la portio debita*, RIDROM, 31 (2023), 398-420.

#### e) Processo

ALESSANDRÌ S., *Appello e attività normativa del principe. D. 49.8.1, Macer 2 de appellationibus*, AG-online, 2.2 (2023), 571-594.

AMIELAŃCZYK K., ‘rec.’ a Sorka K., *Veritatem esse quaerendam. Prawda w rzymskim procesie cywilnym*, Księgarnia Akademicka, Kraków 2021, *Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa*, 16.4 (2023), 593-601.

ANGELOSANTO A., *La certezza del diritto nell’età del processo formulare. Conoscibilità dello ius e prevedibilità degli esiti giudiziari tra ‘modello repubblicano’ e ‘modello imperiale’: il contributo di Labeone*, TSDP, 16 (2023).

BRTKO R., *Vecné a osobné žaloby vo svetle klasickeho a justiniánskeho rímskeho práva = Actions in rem and in personam in the light of classical and Justinian Roman law*, 42.1 (2023), 15-32.

EL BEHEIRI N., *Legis Actio in Rem and Adolf Reinach's Theory on Social Acts*, Pázmány Law Review, 8.1 (2023), 67-81.

FELICI M., *Appunti sul vocabolario dei giuristi romani: l'uso di salubritas tra contesti urbani e rurali*, AG-online, 2.2 (2023), 815-830.

GÓMEZ JORDÁN A., *Stipulationes praetoriae e stipulationes iudiciales come mezzo di garanzia nella procedura formulare*, INDEX, 46 (2023), 466-486.

JAKAB É., *Settling Disputes in the Roman Empire – A New Archeological Evidence to the Roman Law of Civil Procedure*, in *Central European Legal Studies*, I, *Selected essays on current legal issues from a comparative legal approach*, a cura di I. Szabó, Partium Press, Oradea 2023, 59-73.

LONGO S., *La 'litis contestatio' formulare nelle 'Institutiones' di Gaio*, AUPA, 66 (2023), 219-264.

PENNACCHIO C., *'Tacitast melior mulier semper quam loquens' (Plaut. Rud. 1114). Processo al femminile: la reità, il patrocinio giudiziale e la testimonianza*, RDR, 23 (2023), 73-126.

POLO ARÉVALO E.M., *Poder de disposición del demandado sobre el objeto del litigio: precedentes y actualidad del allanamiento a la demanda*, RIDROM, 31 (2023), 190-242.

POZSONYI N., *A vas, a vadari és a vadimonium eljárásjogi szakkifejezések Plautus műveiben: adalékok a római perjog történetéhez [I termini vas, vadari e vadimonium nelle opere di Plautus sul diritto processuale: contributi alla storia del diritto processuale romano]*, Állam-És Jogtudomány, 64.2 (2023), 67-93.

POZSONYI N., *Et casu tum respondere vadato debet, quod ni fecisset, perdere litem: Ein Interpretationsversuch zu Hor. sat. 1,9,35-37*, Forum: Acta Juridica et Politica, 13.1 (2023), 199-210.

POZSONYI N., *Ex co tempore res esse in vadimonium coepit: A (peren kívüli) vadimonium meg-*

*jelenése az irodalmi és az epigráfiai forrásokban [Ex co tempore res esse in vadimonium coepit: la comparsa del vadimonium (extragiudiziale) nelle fonti letterarie ed epigrafiche]*, Iurisperitus Kiadó, Szeged 2023, ISBN 978615626838.

POZSONYI N., *Vadatur hic me. Kísérlet a Plaut. Per. 289 jogi értelmezésére [Vadatur hic me. Un tentativo di interpretazione giuridica di Plaut. Per. 289]*, in 65. *Studia in honorem Éva Jakab*, a cura di Á. Boóc - A. Pókecz Kovács, Patrocinium Kiadó, Budapest 2023, 235-242.

ROMANO CABELLO J., *La episcopalís audientía: una contribución a la perspectiva histórica de la justicia restaurativa*, RGDR, 41 (2023).

SCIORTINO S., ΕΥΘΥΣ ΕΞ ΑΡΧΗΣ ΑΙΤΙΑΣΘΑΙ. *La domanda riconvenzionale nel processo civile giustiniano*, IAH, 15 (2023), 189-210.

STANKIEWICZ S., *Res iudicata pro veritate accipitur w rzymskim procesie cywilnym [Res iudicata pro veritate accipitur nella procedura civile romana]*, Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio G - Ius, 70.1 (2023), 175-187.

TUCCILLO F., *Note minime in tema di 'giustizia retributiva'*, INDEX, 46 (2023), 457-465.

## DIRITTI DELL'ANTICO ORIENTE MEDITERRANEO

### a) Fonti e studi sulle fonti

ALMOG S., *The Origins of the Law in Homer*, DIKE, 46 (2023), 275-281.

CASCIONE C., 'rec.' a Forlenza F., *Potere e diritto nell'Antico Testamento. Un itinerario tra la storia e gli istituti del popolo ebraico*, IVRA, 71 (2023), 411-414.

COOK B.L., 'rec.', a Lambert S.D., *Inscribed Athenians Laws and Decrees in the Age of Demosthenes: Historical Essays*, Brill, Leiden-Boston 2018, *The Classical Journal*, 118.4 (2023), 490-492.

MAFFI A., *Proxenoí e asyilia nei Symbola di Gaubier*, DIKE, 46 (2023), 45-100.

WESTWOOD U., *Moses among the Greek Lawgivers. Reading Josephus' Antiquities through*

*Plutarch's Lives*, Brill, Leiden 2023, ISBN 9789004681347.

### b) Diritto privato

GALAZ JUÁREZ M.T., *La mujer en el derecho ático*, in *El otro camino de la justicia: estudios de derecho y literatura en la antigüedad clásica*, editores M.E. Montemayor Aceves - M. de J. Jiménez Moreno, UNAM, Ciudad de México 2023, 17-37.

JAKAB É., 'rec.' a Scheibelreiter P., *Der »unge- treue« Verwahrer. Eine Studie zur Haftungsbe- gründung im griechischen und frühen römischen Depositenrecht*, C.H. Beck, München 2020, IVRA, 71 (2023), 417-426.

MCARTHUR M., *Apprenticeship contracts in classical Athens*, *The Classical Quarterly*, 73.1 (2023), 462-465.

PEINHOPF M., *On the Greek-philosophical im- pact on Labeo's definition*, *DIKE*, 46 (2023), 245-274.

### c) Diritto pubblico e penale

CASCIONE C., 'rec.' a Forlenza F., *Potere e diritto nell'Antico Testamento. Un itinerario tra la storia e gli istituti del popolo ebraico*, IVRA, 71 (2023), 411-414.

CRESCI L.R., *Una translatio imperii in ottica persiana (Teofilatto Simocatta, IV, 13): riflessioni e ipotesi*, *Dialogues d'histoire ancienne*, 49.2 (2023/2), 59-75.

GRILLONE A., *Osservazioni intorno ai programmi neo-assiri di fondazione, riedificazione e rigenerazione urbana come attributo della regalità: pianificazione e procedure*, IVRA, 71 (2023), 261-301.

HARRIS E., *Presbeis Autokratores: A Study in Ancient Greek Diplomacy and Constitutional Law*, *Klio*, 105.2 (2023), 510-537.

LODDO L., *Rules for the reception of exiles in the treaty between Sinope and Heraclea Pontica (I.Sinope 1)*, *The Classical Quarterly*, 73.1 (2023), 90-100.

NIPPEL W., 'rec.' a Carugati F., *Creating a Constitution. Law, Democracy and Growth in An-*

*cient Athens*, Princeton University Press, Princeton-Oxford 2019, *Klio*, 105.2 (2023), 703-705.

PEPE L., *Deformità o illegittimità? Alcune considerazioni sul νόμος licurgico relativo all'ἀγεννές και ἀμορφον (Plut. Lyc. 16.1-2)*, *Specula iuris*, 3.1 (2023), 7-29.

### d) Storia, cultura e tradizioni

BARBATO M., *Elite Politicians or Ordinary Citizens? Decree Making and Political Friendship in fifth-century Athens*, *Klio*, 105.2 (2023), 403-448.

MAREK Chr., *Rom und der Orient. Reiche, Götter, Könige*, C.H. Beck, München 2023, ISBN 9783406806889.

### e) Raccolte di scritti e atti di convegni

## DIRITTO BIZANTINO

### a) Fonti e studi sulle fonti

CAMPOLUNGI M., *Bianchini traduce Giustiano*, in *Scritti in onore di M. Bianchini*, a cura di M.P. Pavese - R. Laurendi, Giappichelli, Torino 2023, 99-108.

CHITWOOD Z., 'rec.' a Penna D. - Meijering R., *A Sourcebook on Byzantine Law. Illustrating Byzantine Law through the Sources*, Brill, Leiden-Boston 2022, *ByzRev*, 5 (2023), 176-178.

FALCONE G., 'Ut supra dictum est': un (piccolo) enigma in cost. *Tanta 21*, *Codex*, 4 (2023), 3-10.

FALCONE G., 'Ut supra dictum est': un (piccolo) enigma in cost. *Tanta 21*, in *Scritti in onore di M. Bianchini*, a cura di M.P. Pavese - R. Laurendi, Giappichelli, Torino 2023, 239-246.

FALCONE G., *Per una rilettura di C. 1.14.12.5 e cost. Summa rei publicae § 3*, in *tema di fonti giurisprudenziali*, *SCDR*, 36 (2023), 81-95.

ΓΟΥΛΟΥΛΗΣ Σ.Γ., *Τὸ ἐδικτο τῆς Θεσσαλονίκης (27 Φεβ. 380). "Περὶ Καθολικῆς πίστεως"* [L'editto di Tessalonica (27 febbraio 380). "De fide catholica"], *Θεσσαλονίκη. Επιστημονική Επετηρίδα του Κέντρου Ιστορίας του Δήμου Θεσσαλονίκης*

= *Thessaloniki. Scientific Yearbook of the Thessaloniki History Center Municipality of Thessaloniki*, 11 (2023), 15-31.

ΓΟΥΛΟΥΔΗΣ Σ.Γ., *Το έδικτο της Θεσσαλονίκης (27 Φεβρουαρίου 380) και η επανόρθωση του κράτους της Νέας Ρώμης (26 Νοεμβρίου 380): ο Θεοδόσιος στον δρόμο του Κωνσταντίνου (Imitatio Constantini?)* [L'editto di Tessalonica (27 febbraio 380) e la restaurazione del nuovo Stato di Roma (26 novembre 380): Teodosio sulla scia di Costantino (imitatio Constantini?)], *Βυζαντινός Δόμος*, 31 (2023), 29-42.

ΓΟΥΔΙΛ R., *Le concept de sécurité juridique dans les discours juridiques impériaux byzantins (VI<sup>e</sup>-XII<sup>e</sup> siècle)*, *AUPA*, 66 (2023), 335-360.

ΛΕΤΣΙΟΣ Δ., *Τα Παραρτήματα του Νόμου Ροδίων: Σύγκριση με τον κορμό της συλλογής, σχολιασμός του περιεχομένου* [Le appendici al Νόμος Ροδίων. Confronto con il testo normativo della raccolta, commento sul contenuto], in *Κωνσταντίνω Γ. Πιτσάκη Μνήμης χάριν = Constantinos G. Pitsakis In Memoriam*, a cura di M. Γιούνη - Α. Παπαρρήγα-Αρτεμιάδη, Ακαδημία Αθηνών. ΚΕΙΕΔ, Αθήνα 2023, 265-277.

LOKIN J.H.A., *Codifications of Late Antiquity. Exclusive and Universal*, a cura di Th.E. van Bochove - F. Brandsma - A.-M. Drummond - P.E.M.S. Lokin-Sassen, Chimaira, Groningen 2023, ISBN 9789462367203.

ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β., «Ανακάθαρσις των παλαιών νόμων». Η αιφορία του Βυζαντινού δικαίου. Από την εποχή των Βάρδα και Φωτίου [«Resurrezione delle antiche leggi». La sostenibilità del diritto bizantino dal periodo di Barda e Fozio], Σταμούλης Αντ., Θεσσαλονίκη 2023, ISBN 9789606561856.

ΠΑΠΑΡΡΗΓΑ-ΑΡΤΕΜΙΑΔΗ Α., *Προσπάθειες ανίχνευσης της “προοδευτικής” συμπλήρωσης του δικαίου. Στοιχεία από τις ερμηνευτικές προσεγγίσεις των βυζαντινών σχολιαστών* [Tentativi di rintracciare l'integrazione “moderna” delle lacune normative. Elementi dagli approcci interpretativi dei commentatori bizantini = Traduzione in greco dell'articolo pubblicato in REB, 76 (2018), 327-358], in *Κωνσταντίνω Γ. Πιτσάκη Μνήμης χάριν = Constantinos G. Pi-*

*tsakis In Memoriam*, a cura di M. Γιούνη - Α. Παπαρρήγα-Αρτεμιάδη, Ακαδημία Αθηνών. ΚΕΙΕΔ, Αθήνα 2023, 429-456.

PERENTIDIS S., *Précisions sur la datation de la Synopsis minor, in Κωνσταντίνω Γ. Πιτσάκη Μνήμης χάριν = Constantinos G. Pitsakis In Memoriam*, a cura di M. Γιούνη - Α. Παπαρρήγα-Αρτεμιάδη, Ακαδημία Αθηνών. ΚΕΙΕΔ, Αθήνα 2023, 471-478.

PSELLOS M., *Leben der byzantinischen Kaiser (976-1075) Chronographia. Griechisch-deutsch, Eingeleitert, herausgegeben, übersetzt und mit Anmerkungen versehen von D.R. Reinsch*, in Zusammenarbeit mit L.H. Reinsch-Werner, De Gruyter, Berlin-Boston 2023, ISBN 9783111314952.

REINOSO-BARBERO F., *La versión griega de la constitución Imperatoriam en el manuscrito Parisinus gr. 1366*, *ZSS*, 140 (2023), 229-272.

REINOSO-BARBERO F., *Origen de la teoría sobre la Paráfrasis del Pseudo-Teófilo*, *TR/RHD/LHR*, 91.3-4 (2023), 364-406.

ΤΑΝΤΑΛΟΣ Μ.Θ., *Εξακριβώνοντας και χρονολογώντας. Παρατηρήσεις στο νομικό έργο που αποδίδεται στον Μιχαήλ Ψελλό* [Datare o non datare. Osservazioni sulle opere giuridiche attribuite a Michele Psello], in *Κωνσταντίνω Γ. Πιτσάκη Μνήμης χάριν = Constantinos G. Pitsakis In Memoriam*, a cura di M. Γιούνη - Α. Παπαρρήγα-Αρτεμιάδη, Ακαδημία Αθηνών. ΚΕΙΕΔ, Αθήνα 2023, 551-559.

TORT-MARTORELL C., *El Codex Iustinianus, su tradición medieval y las nuevas tecnologías*, *RGDR*, 40 (2023).

VAN BOCHOVE Th.E., *Fish or Pitch? On the role of B. 2,2,15,1 in the constitution of the text of D. 50,16,17,1*, in *Κωνσταντίνω Γ. Πιτσάκη Μνήμης χάριν = Constantinos G. Pitsakis In Memoriam*, a cura di M. Γιούνη - Α. Παπαρρήγα-Αρτεμιάδη, Ακαδημία Αθηνών. ΚΕΙΕΔ, Αθήνα 2023, 83-91.

WIEACKER F., *Römische Rechtsgeschichte, II, Die Jurisprudenz vom frühen Prinzipat bis zum Ausgang der Antike im weströmischen Reich und die oströmische Rechtswissenschaft bis zur justinianischen Gesetzgebung. Ein Fragment* [Handbuch

der *Altertumswissenschaft*, X, *Rechtsgeschichte des Altertums. Im Rahmen des Handbuchs der Altertumswissenschaft*, III.1], herausgegeben von J.G. Wolf, C.H. Beck, München 2023, ISBN 9783406810350.

## b) Diritto privato

ΓΑΣΠΑΡΗΣ Χ., *Η εξέωση μισθωτή από κατοικία στη μεσαιωνική Κρήτη (14ος αι.)* [Lo sfratto del conduttore dalla casa locata nella Creta medievale (14mo sec.)], in *Κωνσταντίνω Γ. Πιτσάκη Μνήμης χάριν = Constantinos G. Pitsakis In Memoriam*, a cura di Μ. Γιούνη - Λ. Παπαρρήγα-Αρτεμιάδη, Ακαδημία Αθηνών. ΚΕΙΕΔ, Αθήνα 2023, 107-116.

GIANNOZZI E., *L'homme de bien dans les Basiliques*, Mare & Martin, Paris 2023, ISBN 9782849347409.

GIANNOZZI E., *La loi 'Lecta' du Digeste (D. 12.1.40) aux Basiliques (Bas. 23.1.42): les destinées d'un fragment difficile de Paul*, AUPA, 66 (2023), 109-149.

LOVATO A., *Un intervento giustiniano in tema di congiunzioni disgiuntive*, in *Scritti in onore di M. Bianchini*, a cura di M.P. Pavese - R. Laurenzi, Giappichelli, Torino 2023, 345-356.

PENNA D., 'Je was erbij, dus je bent erbij': *Groepsaansprakelijkheid van artikel 6: 166 BW en het Byzantijns recht*, *Ars Aequi*, 8 (2023), 873-879.

ΠΕΝΝΑ Δ.Χ., *Ναυάγια, Βυζαντινά χρυσόβουλλα και Παπαδιαμάντης* [Naufragi, crisobolle bizantine e Papadiamantis], in *Κωνσταντίνω Γ. Πιτσάκη Μνήμης χάριν = Constantinos G. Pitsakis In Memoriam*, a cura di Μ. Γιούνη - Λ. Παπαρρήγα-Αρτεμιάδη, Ακαδημία Αθηνών. ΚΕΙΕΔ, Αθήνα 2023, 463-470.

PULIATTI S., *Iussio e nominatio negli acquisti del servo comune. La disciplina giustiniana di C. 4.27.2*, in *Scritti in onore di M. Bianchini*, a cura di M.P. Pavese - R. Laurenzi, Giappichelli, Torino 2023, 525-536.

VÁZQUEZ LEMOS A., *La reserva de la cuarta parte en la legislación justiniana: la cuarta Falcidia y la portio debita*, *RIDROM*, 31 (2023), 398-318.

## c) Diritto pubblico e penale

BERNAD SEGARRA L., *Un nuevo cargo público en la reorganización de la administración provincial en época del Emperador Justiniano: el pretor justiniano*, *RGDR*, 40 (2023).

BOURDARA K.A., *An overview of public Byzantine law*, in *Κωνσταντίνω Γ. Πιτσάκη Μνήμης χάριν = Constantinos G. Pitsakis In Memoriam*, a cura di Μ. Γιούνη - Λ. Παπαρρήγα-Αρτεμιάδη, Ακαδημία Αθηνών. ΚΕΙΕΔ, Αθήνα 2023, 93-105.

CHRYSOS E., *The principle of Pentarchy at the eighth Ecumenical Council(s) (869-70 and 879-80)*, in *Κωνσταντίνω Γ. Πιτσάκη Μνήμης χάριν = Constantinos G. Pitsakis In Memoriam*, a cura di Μ. Γιούνη - Λ. Παπαρρήγα-Αρτεμιάδη, Ακαδημία Αθηνών. ΚΕΙΕΔ, Αθήνα 2023, 155-169.

COSENTINO S., *Oikoi stratōtikoi. Open Questions on Land and Military Service in Byzantium (c. 7th-10th centuries)*, *Millennium*, 20.1 (2023), 321-339.

CRISTINI M., *Alcune osservazioni sulla simonia nell'Impero d'Oriente del VI secolo*, *ByzZ*, 116.3 (2023), 751-762.

ΔΙΚΑΙΟΣ Κ.Γ., *Κοινωνική προστασία και αρωγή στο Βυζάντιο ως σχέση Πολιτείας-Εκκλησίας την περίοδο των Κομνηνών* [Protezione sociale e assistenza a Bisanzio come rapporto tra Stato e Chiesa nel periodo dei Comneni], in *Κωνσταντίνω Γ. Πιτσάκη Μνήμης χάριν = Constantinos G. Pitsakis In Memoriam*, a cura di Μ. Γιούνη - Λ. Παπαρρήγα-Αρτεμιάδη, Ακαδημία Αθηνών. ΚΕΙΕΔ, Αθήνα 2023, 197-209.

GOUDIJL R., *Le concept de sécurité juridique dans les discours juridiques impériaux bizantins (VIe-XIIe siècle)*, *AUPA*, 66 (2023), 335-260.

GRÜNBART M., *Kaiserliche Kompetenz? Zur Beeinflussung und Übernahme weltlicher Macht durch byzantinische Patriarchen*, in *Stellvertretung im Mittelalter Konzepte, Personen und Zeichen im interkulturellen Vergleich*, a cura di C. Zey, Jan Thorbecke Verlag, Ostfildern 2023, 273-302.

ΚΑΤΣΩΝΗ Π., *Από το πρόστιμο στον φόρο. Μια αμφισβητούμενη εξελικτική πορεία* [Dalla mul-

ta alla tassa. Un percorso evolutivo controverso], in Κωνσταντίνω Γ. Πιτσάκη Μνήμης χάριν = Constantinos G. Pitsakis In Memoriam, a cura di M. Γιούνη - Λ. Παπαρρήγα-Αρτεμιάδη, Ακαδημία Αθηνών. ΚΕΙΕΔ, Αθήνα 2023, 235-244.

ΚΟΛΛΙΑΣ Β.-Α., Κανόνες δικαίου σχετικοί με την απονομή της δικαιοσύνης σε διακρατικές συνθήκες της μέσης Βυζαντινής περιόδου (11ος-12ος αι.) [Norme giuridiche sull'amministrazione della giustizia nei trattati internazionali del periodo mediobizantino (11mo-12mo sec.)], in Κωνσταντίνω Γ. Πιτσάκη Μνήμης χάριν = Constantinos G. Pitsakis In Memoriam, a cura di M. Γιούνη - Λ. Παπαρρήγα-Αρτεμιάδη, Ακαδημία Αθηνών. ΚΕΙΕΔ, Αθήνα 2023, 245-263.

MASTROBERTI M., *Il proemio della Nov. 25 di Giustiniano. La (consapevole?) falsificazione di un tema mitico*, INDEX, 51 (2023), 487-496.

ΜΠΟΓΔΑΝΤΣΑΛΗΣ Δ., Ο γοθτικός όρκος στις πηγές της πρώιμης βυζαντινής περιόδου [I giuramenti dei Goti nelle fonti del primo periodo bizantino], Βυζαντινός Δόμος, 31 (2023), 55-67.

ΝΕΡΑΝΤΖΗ-ΒΑΡΜΑΖΗ Β., «Τούτω τῷ ἔτει τὴν πρὸς Ἀβιμέλεχ εἰρήνην Ἰουστινιανὸς ἐξ' ἀνοίας ἔλυσεν», in Κωνσταντίνω Γ. Πιτσάκη Μνήμης χάριν = Constantinos G. Pitsakis In Memoriam, a cura di M. Γιούνη - Λ. Παπαρρήγα-Αρτεμιάδη, Ακαδημία Αθηνών. ΚΕΙΕΔ, Αθήνα 2023, 305-309.

ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β., Η Αθωνική Πολιτεία κατά την Μεσοβυζαντινή περίοδο: η επί τη βάσει του άγραφου εθιμικού δικαίου διάπλαση του καθεστώτος και των θεσμών του Αγίου Όρους στις πρώιμες φάσεις του [Lo Stato di Athos nel periodo mediobizantino: la formazione dello status giuridico e delle istituzioni del Monte Athos nelle sue prime fasi sulla base del diritto consuetudinario non scritto], Βυζαντινός Δόμος, 31 (2023), 191-225.

PALOMO PINEL C., *El motivo de la ira Dei en la Nov. 77 de Justiniano*, RGDR, 41 (2023).

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Ε.ΣΠ., Πληροφορίες για «αυλές» στη συλλογή του Ιουλιανού Ασκαλωνίτη [Informazioni sui «cortili» nell'opera di Giuliano da Ascalona], in Κωνσταντίνω Γ. Πιτσάκη Μνήμης χάριν = Constantinos G. Pitsakis In Memoriam, a cura di M. Γιούνη - Λ. Παπαρρήγα-

Αρτεμιάδη, Ακαδημία Αθηνών. ΚΕΙΕΔ, Αθήνα 2023, 381-389.

PERETTI ÁVILA D., *Reflexiones sobre la tentativa en el derecho penal justiniano*, CUADERNO DE DERECHO PÚBLICO, Córdoba, Argentina, 10 (2023), 94-118.

ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Ι.Χ., Η εκκλησιαστική πολιτική του Μεγάλου Κωνσταντίνου και του Ιουστινιανού Β': Η Α' Οικουμενική Σύνοδος (325 μ.Χ.) ως πηγή των Κανόνων της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου (691 μ.Χ.) [La politica ecclesiastica di Costantino il Grande e Giustiniano II. Il Primo Sinodo Ecumenico (325) come fonte dei Canon del Quinto Sinodo Ecumenico (691)], Βυζαντινός Δόμος, 31 (2023), 115-178.

STOLTE B.H., *The Patriarch and the Law: Nomos and Kanon in Eisagogē 3.9*, in Κωνσταντίνω Γ. Πιτσάκη Μνήμης χάριν = Constantinos G. Pitsakis In Memoriam, a cura di M. Γιούνη - Λ. Παπαρρήγα-Αρτεμιάδη, Ακαδημία Αθηνών. ΚΕΙΕΔ, Αθήνα 2023, 531-537.

WELTECKE D., *Katholikos, Visitor, Vikar – zu Konzeptionen von Repräsentanz, Bevollmächtigung und Stellvertretung im Oriens Christianus*, in *Stellvertretung im Mittelalter Konzepte, Personen und Zeichen im interkulturellen Vergleich*, a cura di C. Zey, Jan Thorbecke Verlag, Ostfildern 2023, 305-330.

WUK M., *The uses of oaths in early Byzantine imperial politics: a reconsideration*, ByzZ, 116.3 (2023), 1035-1072.

#### d) Storia, cultura e tradizione dell'Impero d'Oriente

BIANCHI N., *Between Rhetorical and Practical Use in the Late Thirteenth-Century: Photios' Letter 11 in the Ms. Barocci 131*, EBPB, 5 (2023), 179-186.

BRONWEN N., 'rec.' a Price R., *The Acts of the Council of Constantinople of 869-70*, Liverpool University Press, Liverpool 2022, Early Medieval Europe, 31.2 (2023), 333-336.

CHARALAMPAKIS P., *Three remarkable Byzantine lead seals from a private collection*, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 33 (2023), 11-25.

- CROKE B., *Emperor and Archangel: Justinian at Germa*, DOP, 77 (2023), 23-46.
- DROCOURI N., *Séismes, astres et tempêtes. Les 'basileis' face aux calamités naturelles (VIIe-XIIe s.): entre usages politiques et expériences personnelles*, ByzSlav, 81.1-2 (2023), 21-45.
- GERÉBY G., *One Sword or Two? The Theology of the Byzantine Solution*, EBPB, 5 (2023), 23-60.
- GIEBFRIED J., *Crusader Constantinople's Crucified Constable?*, Estudios bizantinos, 11 (2023), 53-68.
- ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΚΩΣΤΑΣ Α., *Η σημασία του ρήματος στρατοπεδεύω/ομαι στην Ιστορία του Θεοφύλακτου Σιμοκάττη [Il significato del verbo στρατοπεδεύω/ομαι nella Storia di Teofilatto Simocatta]*, in *Κωνσταντίνω Γ. Πιτσάκη Μνήμης χάριν = Constantinos G. Pitsakis In Memoriam*, a cura di Μ. Γιούνη - Α. Παπαρρήγα-Αρτεμιάδη, Ακαδημία Αθηνών. ΚΕΙΕΔ, Αθήνα 2023, 149-154.
- GREATREX G., *Le «Mégas Chronographos» et Procope*, REByz, 81 (2023), 49-55.
- IVANOVA M., 'rec.' a Constantine VII Porphyrogenitus, *The De Thematibus ('on the themes')*, translated with introductory chapters and notes by J. Haldon, Liverpool University Press, Liverpool 2021, Early Medieval Europe, 31.3 (2023), 509-511.
- KALTSOGIANNI E., 'rec.' a Nicephori Callisti Xanthopuli *Historia Ecclesiastica*, I, *Libros 1-6 complectens*, a cura di A. Berger, Austrian Academy of Sciences Press, Wien 2022, ByzRev, 5 (2023), 45-55.
- ΚΑΤΣΑΡΟΣ Β., *Περί γυναικός... ἀλήπτω και πονηρῷ συζυγείσης ἀνδρί. Μια υπόθεση εξαπάτησης συζύγου στα τέλη του 13ου αιώνα [Περί γυναικός... ἀλήπτω και πονηρῷ συζυγείσης ἀνδρί. Un caso di inganno della moglie alla fine del 13mo secolo]*, in *Κωνσταντίνω Γ. Πιτσάκη Μνήμης χάριν = Constantinos G. Pitsakis In Memoriam*, a cura di Μ. Γιούνη - Α. Παπαρρήγα-Αρτεμιάδη, Ακαδημία Αθηνών. ΚΕΙΕΔ, Αθήνα 2023, 227-233.
- ΛΟΥΚΑΚΙ Μ., 'rec.' a Roskilly J., *De très savants pasteurs: Conceptions et pratiques de l'auto-rité des évêques dans la société byzantine des XIe-XIIe siècles*, Éditions de la Sorbonne, Paris 2022, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 33 (2023), 277-284.
- MALATRAS Ch., *Selected Lead Seals from an Unpublished Private Collection in Germany*, REByz, 81 (2023), 297-323.
- MATARASSO O., *Making Sense of a Mediterranean Controversy in Byzantine Africa: The Collectio Sichardiana and Justinian I's Condemnation of the Three Chapters*, DOP, 77 (2023), 47-84.
- MEIER M.-PATZOLD S., *Qualifying Mediterranean connectivity: Byzantium and the Franks during the seventh century*, Early Medieval Europe, 31.3 (2023), 380-404.
- MICHEL C., 'rec.' a Koehn C., *Justinian und die Armee des frühen Byzanz*, De Gruyter, Berlin-Boston 2018, Journal of Late Antiquity, 16.1 (2023), 254-256.
- NIKOLIĆ M., *John Argyropoulos's Paramythetikos to Emperor Constantine XI Dragaš Palaiologos upon the Death of his Mother Empress Helena Palaiologina*, REByz, 81 (2023), 223-235.
- ΠΑΪΖΗ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Μ., *Γάμοι, κωλύματα και οι «κατ'οικονομίαν» ρυθμίσεις τους μετά την Αλωση [Matrimoni, impedimenti matrimoniali e disciplina dei medesimi secondo la dottrina dell'indulgenza dopo il Sacco]*, in *Κωνσταντίνω Γ. Πιτσάκη Μνήμης χάριν = Constantinos G. Pitsakis In Memoriam*, a cura di Μ. Γιούνη - Α. Παπαρρήγα-Αρτεμιάδη, Ακαδημία Αθηνών. ΚΕΙΕΔ, Αθήνα 2023, 311-320.
- PANOU E., *Ensuring Childbirth in Byzantium: Deviant and non-deviant practices*, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 33 (2023), 165-181.
- PARPULOV G., *Ornament and Status: Three Early Palaeologan Illuminated Manuscripts*, Estudios bizantinos, 11 (2023), 101-116.
- PENNA D., 'rec.' a Morton J., *Byzantine Religious Law in Medieval Italy*, Oxford University Press, Oxford 2021, Speculum: A Journal of Medieval Studies, 98.1 (2023), 308-309.
- PENNA D., *Seeräuber aus dem Hinterhalt: Theorie und Praxis im byzantinischen Reich*, in *»Alle, die mit uns auf Kaperfahrt fahren«*. Pi-

*ratengeschichten auf den Meeren der Welt*, a cura di R. Hank - H. Leppin - W. Plumpe, Campus Verlag, Frankfurt-New York 2023, 37-48.

RAGGI A., *Iuris studiosi, iuris periti, esperti di diritto romano in Asia Minore nell'Alto impero: alcune riflessioni*, *Codex*, 4 (2023), 157-174.

RAPP C., *Mobility and migration in Byzantium: who gets to tell the story?*, *Early Medieval Europe*, 31.3 (2023), 360-379.

ROLLINGER C., *Another Heaven: Imperial Audiences and the Aesthetics of Ideology in Late Antique Ceremonial*, *DOP*, 77 (2023), 85-129.

ŠARKIĆ S., *Concept of crime in Serbian mediaeval law (Concerning the Influence of Byzantine Law)*, in *Κωνσταντίνω Γ. Πιτσάκη Μνήμης χάριν = Constantinos G. Pitsakis In Memoriam*, a cura di M. Γιούνη - Λ. Παπαρρήγα-Αρτεμιάδη, *Ακαδημία Αθηνών. ΚΕΙΕΔ*, Αθήνα 2023, 509-515.

SCHWEINFURTH S., 'rec.' a *A Companion to Byzantine Iconoclasm*, ed. M. Humphreys, Brill, Leiden-Boston 2021, *Journal of Late Antiquity*, 16.2 (2023), 569-571.

SIGNES CODOÑER J., *Una fuente ignorada de ca. 750 sobre la prohibición de las imágenes por los califas 'Umar (717-720) y Yazid II (720-723)*, *Estudios bizantinos*, 11 (2023), 117-130.

SIMEONOV G., *In enemy hands: the Byzantine experience of captivity between the seventh and tenth centuries*, *Early Medieval Europe*, 31.3 (2023), 430-458.

STATHAKOPOULOS D., *The Nicaean Emperors and the Aristocracy*, *Βυζαντινά Σύμμεικτα*, 33 (2023), 219-246.

SYKOPETRITOU P., *Mobility in seventh-century Byzantium: analysing Emperor Heraclius' political ideology and propaganda*, *Early Medieval Europe*, 31.3 (2023), 405-429.

SYNEK E.M., *Porfirije, 46. Serbischer Patriarch. Einige Anmerkungen zur Zählung der serbischen Patriarchen aus rechtshistorischer Sicht*, in *Κωνσταντίνω Γ. Πιτσάκη Μνήμης χάριν = Constantinos G. Pitsakis In Memoriam*, a cura di M. Γιούνη - Λ. Παπαρρήγα-Αρτεμιάδη, *Ακαδημία Αθηνών. ΚΕΙΕΔ*, Αθήνα 2023, 539-549.

TOUGHER S., 'rec.' a Shea J., *Politics and Government in Byzantium: The Rise and Fall of the Bureaucrats*, I.B. Tauris, London-New York 2020, *Early Medieval Europe*, 31.3 (2023), 534-536.

ΤΖΙΑΤΖΙ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙ Μ., *Wörtliche Zitate und Anspielungen in der Alexias Anna Komnenes: Deuterios Plous*, *Βυζαντινά Σύμμεικτα*, 33 (2023), 43-69.

WUK M., *Constructing clandestine communities: oaths of collective secrecy and conceptual boundaries in the late antique Mediterranean*, *Early Medieval Europe*, 31.2 (2023), 171-193.

#### e) **Raccolte di scritti e atti di convegni**

*Κωνσταντίνω Γ. Πιτσάκη Μνήμης χάριν = Constantinos G. Pitsakis In Memoriam*, a cura di M. Γιούνη - Λ. Παπαρρήγα-Αρτεμιάδη, *Ακαδημία Αθηνών. ΚΕΙΕΔ*, Αθήνα 2023, ISSN 17901006.

MICELI M.A., *Pervivencia actual de los aforismos jurídicos. XXII Congreso internacional y XXV Congreso iberoamericano de Derecho romano, Buenos Aires 8, 9 y 10 de septiembre de 2021*, UAI, Buenos Aires 2023, ISBN 9789878403298.

*The Islamic-Byzantine Border in History: From the Rise of Islam to the End of the Crusade*, a cura di D.G. Tor - A.D. Beihammer, Edinburgh University Press, Edinburgh 2023, ISBN 9781399513029.

#### **DIRITTO PENALE E PROCESSO**

BOTTA F., *Ancora in tema di causae accusationis e calumnia nel processo per quaestiones*, *AG-online*, 2.2 (2023), 595-622.

BOTTA F., *Il 'sacrilegium' negli scritti di Franco Gnoli. Rievocazioni e riflessioni leggendo gli 'Scritti scelti di diritto criminale'*, *RDR*, 23 (2023), 133-143.

BUONGIORNO P., *Franco Gnoli e il 'crimen peculatus: un itinerario storiografico'*, *RDR*, 23 (2023), 145-159.

CARBONE M., *Criminis per aetatem capax sit. Osservazioni a margine di CTh. 16.6.6 pr.*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*,

- XXV, *La costruzione del testo giuridico tardoantico. Culture, linguaggi, percorsi argomentativi e stilistici. In onore di Francesco Amarelli*, Ali&no Editrice, Perugia 2023, 451-465.
- CASCIONE C., *Visioni criminali*, INDEX, 46 (2023), 231-238.
- CENTOLA D.A., *Alcune osservazioni sui primi casi di prescrizione nella repressione criminale romana*, KOINONIA, 47 (2023), 61-69.
- COSSA G., *Per l'inquadramento del De poenis paganorum: contenuti, impianto, paternità*, IAH, 15 (2023), 51-115.
- DE BOER L., *In Flagrante Delicto: on the Legal Implications of Sight*, Arethusa, 56.1 (2023), 77-116.
- DE LOYNES DE FUMICHON B., *Le recrutement des juges à Rome*, Tribonien, 7 (2022), 88-122.
- DI NISIO V., *Un adulterio colorato tra diritto e letteratura*, INDEX, 46 (2023), 213-230.
- GARBARINO P., *Una summa del diritto penale, 'rec.'* a *Diritto penale romano. Fondamenti e prospettive*, I, *Le discipline generali*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2022, Tesseræ iuris, 4.1 (2023), 295-296.
- GONZÁLEZ ROLDÁN Y., *Crimen de injurias a la casa imperial en la edad Julio-Claudia*, REVISTA DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS / ELD, Ciudad de México, 47 (2023), 283-308.
- GONZÁLEZ ROLDÁN Y., *Il processo contro il giurista Cassio e contro l'ultimo discendente della stirpe Giunia Silana*, SCDR, 36 (2023), 167-208.
- GONZÁLEZ ROMANILLOS J.A., *Observaciones sobre la tipificación penal en época republicana*, SCDR, 36 (2023), 207-230.
- GONZÁLEZ ROMANILLOS J.A., *Política criminal imperial en la época clásica tardía*, INDEX, 46 (2023), 193-212.
- GREGOR M., *Historické korene zásad nullum crimen sine lege a nulla poena sine lege (v rímskom práve?) = Historical roots of Nullum Crimen Sine Lege and Nulla poena Sine Lege (in Roman law?)*, in *Pravidla, regule, a vjímky z nich v římském právu*, a cura di K. Bubelová, Leges, Praha 2023, 57-83.
- KOSIOR W., *The Importance Of Age In The Roman Criminal Process*, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego - Seria Prawnicza, 43 (2023), 37-49.
- L'équité hors du droit*, a cura di D. Mantovani, Collège de France, Paris 2023, ISBN 9782722606326.
- LAMBERTINI R., *Il volto chiaro e quello in ombra della lex Fabia, 'rec.'* a Scognamiglio M., *Lex Fabia. Le origini del plagio*, Giappichelli, Torino 2022, Tesseræ iuris, 4.1 (2023), 317-324.
- LENTANO M., *Il supplizio della gravida. Nota alla declamazione minore 277 dello pseudo-Quintiliano*, Bollettino di Studi Latini, 53.2 (2023), 595-601.
- LINTOTT A., *Violence, Justice and Law in Classical Antiquity. Collected Papers of Andrew Lintott*, a cura di E.H. -Bispham - J.A. Rosenblitt, Brill, Leiden-Boston 2023, ISBN 9789004543027.
- MAZZOLA R., *Acerbitas ulciscendi e repressione del falso in Gell. N.A. 20.1.52*, IVRA, 71 (2023), 303-328.
- MIGLIETTA M., *Alcune considerazioni in merito alla partecipazione delle autorità ebraiche al 'processo a Gesù'*, Codex, 4 (2023), 133-156.
- NACARINO MORENO S., 'rec.' a Bueno Delgado J.A., *El exilio en el Corpus Iuris Civilis*, Dykinson, Madrid 2022, RGDR, 41 (2023).
- OSABA E., *Juramento y fidelidad en el iudicium in tyrannorum perfidia promulgatum*, SCDR, 36 (2023), 115-144.
- PAPAKONSTANTINOY N., *Roman Declamation, Roman Law, and Ancient Legal Medicine: the Case of 'veneficium'*, RDR, 23 (2023), 29-72.
- PULIATTI S., *Il 'crimen expilatae hereditatis' negli studi di diritto criminale di Franco Gnoli*, RDR, 23 (2023), 165-172.
- RAMSBY T., 'rec.' a Ziogas I., *Law and Love in Ovid: Courting Justice in the Age of Augustus*, Oxford University Press, Oxford 2021, The Classical Journal, 118.4 (2023), 484-487.

RODRÍGUEZ GARRIDO J., *Non enim iam servi nostri principis amici. Trajano y las reglas de la quaestio servi*, *Dialogues d'histoire ancienne*, 49.2 (2023/2), 167-193.

RONIN M., 'rec.' a Rivière Y., *Histoire du droit pénal romain. De Romulus à Justinien*, *Les Belles Lettres*, Paris 2021, RH, 101.2 (2023), 274-275.

ROSENSTEIN N., 'rec.' a Piacentin S., *Financial penalties in the Roman Republic: a study of confiscations of individual property, public sales, and fines (509-58 BC)*, Brill, Leiden-Boston 2021, *Journal of Roman Studies*, 113 (2023), 236-237.

SANTALUCIA B., *Duumviri perduellionem iudicent. Considerazioni sui processi dell'Orazio e di Rabirio*, *IVRA*, 71 (2023), 1-14.

SÁRY P., *Határozott idejű büntetések a principátus kori Rómában [Condanne a tempo determinato nella Roma del Principato]*, in 65. *Studia in honorem Éva Jakab*, a cura di Á. Boóc - A. Pókecz Kovács, *Patrocinium Kiadó*, Budapest 2023, 269-277.

ŠMEJKALOVÁ M., *Perduellio a sacrilegium v době římské republiky = Perduellio and Sacrilegium in the Time of the Roman Republic*, *Právněhistorické Studie*, 53.1 (2023), 165-180.

TORRENT RUIZ A., *Publicani y familiae publicanorum. Aspectos penales y procesales*, I, *RIDROM*, 31 (2023), 296-397.

TOSCANO S., *Sul linguaggio della repressione penale nel diritto tardoantico*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, XXV, *La costruzione del testo giuridico tardoantico. Culture, linguaggi, percorsi argomentativi e stilistici. In onore di Francesco Amarelli*, Ali&no Editrice, Perugia 2023, 339-353.

WILLIAMS J.L., *Criminalization in Acts of the Apostles. Race, Rhetoric, and the Prosecution of an Early Christian Movement*, Cambridge University Press, Cambridge 2023, ISBN 9781109366373.

## STORIA DELLA COSTITUZIONE ROMANA

### a) Stato città

CASTRO MASCAREÑO O. - BRANDI SINISCALCHI S. - CHÁVEZ VÁSQUEZ Y., *El ius y el fas: de lo sagrado a lo profano*, *RIDROM*, 31 (2023), 66-113.

DOVERE E., *Il ruolo 'costituzionale' etrusco tra regnum e Romana respublica: esegesi e critica delle fonti*, *Specula iuris*, 3.1 (2023), 31-84.

FÖLDI A., *Remarks on the conceptual history of the constitution ('constitutio')*, in 65. *Studia in honorem Éva Jakab*, a cura di Á. Boóc - A. Pókecz Kovács, *Patrocinium Kiadó*, Budapest 2023, 137-144.

LAFFI U., 'rec.' a Capogrossi Colognesi L., *Come si diventa Romani. L'espansione del potere romano in Italia. Strumenti istituzionali e logiche politiche*, *IVRA*, 71 (2023), 395-404.

VINCENTI U. - ZANON G., *Ipotesi sulla prima Roma*, Jovene, Napoli 2023, ISBN 9788824328302.

### b) Repubblica

BANACH T., *Res publica est res populi: Mysl polityczno-prawna Marka Tulliusza Cicerona [Res publica est res populi: Il pensiero politico e giuridico di Marco Tullio Cicerone]*, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódzki 2023, ISBN 9788383313566.

BATS M. - LACAM J.-C. - LAIGNOUX R., *La République romaine face aux crises: traumatismes, résilience et recompositions aux temps de guerres hannibaliques et civiles (218-201/49-30 a.C.)*, I, Ausonius, Bordeaux 2023, ISBN 9782356135896.

BRANDI CORDASCO SALMENA G., *Interventi ed abusi di Roma circa la nomina e destituzione del Sommo Sacerdote di Giudea*, *PERVIVENCIA*, 10 (2023).

CAPOGROSSI COLOGNESI L., *Tempi e modi della colonizzazione latina*, *INDEX*, 46 (2023), 85-100.

COUDRY M., *Le Sénat romain de la République: les mots du vote*, *Astéris*, 29 (2023).

- GABRIELLI C., *Res publica servanda est. La svolta dei Gracchi tra prassi politica e violenza nella riflessione storiografica*, Prensas de la Universidad de Zaragoza, Sevilla-Zaragoza 2022, ISBN 9788413404714.
- GALASSI F.M., *La malattia di Cesare come wunderwaffe politica: alcune brevi considerazioni*, *Codex*, 4 (2023), 191-202.
- JOŃCA M., *Ostrożnie z marksizmem! Uwagi na marginesie rozprawy Tomasza Banacha Katylicy i tabulae novae. Problem powszechnego zadłużenia i utilitas rei publicae w mowach Cyceirona = Be Careful with Marxism! Notes on the Margins of Tomasz Banach's Work Catyline and Tabulae Novae. The Problem of Universal Indebtedness and Utilitas Rei Publicae in Cicero's Speeches*, C.H. Beck, Warszawa 2022, *Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa*, 16 (2023), 249-262.
- JUREWICZ A.R., *Rozdział 104 'Lex Coloniae Genetivae Iuliae' – Próba rekonstrukcji procedury założenia kolonii = Chapter 104 of the 'Lex Coloniae Genetivae Iuliae': an attempt to reconstruct the procedure for the colony's deductio*, *Zeszyty Prawnicze*, 23.2 (2023), 39-57.
- KOROLENKOV A.V. - CHRUSTALJOW W.K., *Untersuchungen zu den außerordentlichen Imperien des Cn. Pompeius Magnus im Jahre 77*, *Chiron*, 53 (2023), 153-168.
- LAFFI U., 'rec.' a Capogrossi Colognesi L., *Come si diventa Romani. L'espansione del potere romano in Italia. Strumenti istituzionali e logiche politiche*, *IVRA*, 71 (2023), 395-404.
- MINASOLA C., *Rivali e colleghi: la lex Pompeia Licinia de tribunicia potestate e il primo consolato di Pompeo e Crasso*, *IAH*, 15 (2023), 167-187.
- MOATTI C., *Essai de logopolitique. Langue, politique, historicité*, *Astérimon*, 29 (2023).
- PRADO F., *I Pompeii di Centuripe dalle Verriinae ad Augusto. Un caso di mobilità di élites provinciali tra concessioni, normazione e prassi*, *INDEX*, 46 (2023), 101-149.
- RIVIÈRE Y., *Dictatures romaines*, *RH*, 101.2 (2023), 157-184.
- SANGUINETTI A., *Pluribus de rebus uno sortitore legem ferre: una sibillina espressione di Cicerone*, *Tesserae iuris*, 4.1 (2023), 227-247.
- SCEVOLA R., *Appunti preliminari circa la controversa abrogazione della dittatura romana*, *IVRA*, 71 (2023), 35-68.
- TAN J., *Geography and the reform of the comitia centuriata*, *The Classical Quarterly*, 73.1 (2023), 109-126.
- c) Principato**
- BUONGIORNO P., *Seiano. Una recente biografia*, *INDEX*, 46 (2023), 173-182.
- BUONGIORNO P., *Tacito, il diritto e la storia di Roma nella storiografia del secondo dopoguerra: un itinerario*, *Annali Camerino*, 12 (2023), 243-268.
- HÄCHLER N., *The XXviri ex senatus consulto rei publicae curandae of 238. A Note on Senatorial Resistance against a Tyrannical hostis publicus that Recalls Rome's Republican Constitution*, *Klio*, 105.2 (2023), 646-666.
- GALIMBERTI A., *L'età dei Severi. Una dinastia a Roma tra II e III secolo*, Carocci editore, Roma 2023, ISBN 9788829018468.
- SCEVOLA R., *Appunti preliminari circa la controversa abrogazione della dittatura romana*, *IVRA*, 71 (2023), 35-68.
- d) Dominato**
- BRUCKLACHER B., *Res publica continuata. Politischer Mythos und historische Semantik einer spätantiken Ordnungsmetapher*, Brill, Leiden 2023, ISBN 9783506790217.
- BURGESS R.W., *Cutting the 'Herculian' Knot: When Did Maximian Become Caesar and Augustus?*, *Chiron*, 53 (2023), 1-39.
- CROKE B., *Roman Emperors in Context. Theodosius to Justinian*, Routledge, London-New York 2023, ISBN 9780367680763.
- DOVERE E., *Il fascino discreto della politica del diritto post-teodosiana*, *JUS-online*, 9.6 (2023), 1-17.
- MINIERI L., *Gli appellativi del potere. Note sulla intitolazione imperiale nel tardoantico*, in *Atti*

dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XXV, *La costruzione del testo giuridico tardoantico. Culture, linguaggi, percorsi argomentativi e stilistici. In onore di Francesco Amarelli*, Ali&no Editrice, Perugia 2023, 323-337.

MONTELEONE B., *I compiti del praefectus vigillum tra IV e V secolo: tra subordinazione amministrativa al praefectus urbi e 'autonomia' giudiziaria*, KOINONIA, 47 (2023), 279-309.

OMISSI A., *Hamstrung Horses: Dating Constantine's Departure from the Court of Galerius*, Journal of Late Antiquity, 16.1 (2023), 4-26.

PULIATTI S., *Il legislatore all'opera: cultura e metodi della cancelleria in età tardoantica*, KOINONIA, 47 (2023), 419-443.

SANDIROCCO L., 'rec.' a PULIATTI S., *Innovare cum iusta causa. Continuità e innovazione nelle riforme amministrative e giurisdizionali di Giustiniano*, Giappichelli Editore, Torino 2021, Bollettino di Studi Latini, 53.2 (2023), 768-773.

#### e) Opere varie e generali

PEPPE L., *Riflessioni intorno al topos della cittadinanza. L'esperienza giuridica romana*, AUPA, 66 (2023), 293-334.

RAINER J.M., *Das Römische Bürgerrecht und seine auf Schichten beruhende Spezifität*, SCDR, 36 (2023), 63-80.

#### AMMINISTRAZIONE E FISCO

AZAUSTRE FERNÁNDEZ M.J., *Una aproximación a la fiscalidad sobre la vivienda en Roma*, RIDROM, 31 (2023), 1-65.

BICCARI M.L., *Aspetti socio-giuridici del sistema viario romano*, Minima Epigraphica et Papyrologica, 26 (2023), 112-135.

BRAMANTE M.V., *A proposito della pubblicazione dell'Edictum de pretiis di Diocleziano: un testimone dell'Egitto in PSI XVII 1685 recto?*, RDR, 23 (2023), 9-27.

CARLÀ-UHIANK F., 'rec.' a BRAMANTE M.V., *Statutum de rebus venalibus. Contributo allo studio dell'edictum de pretiis di Diocleziano*, Satura

Editrice, Napoli 2019, Bollettino di Studi Latini, 53.2 (2023), 758-761.

CAROLI E., *La definizione del patrimonio imperiale nel linguaggio della tarda antichità: osservazioni sulla res privata principis*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XXV, La costruzione del testo giuridico tardoantico. Culture, linguaggi, percorsi argomentativi e stilistici. In onore di Francesco Amarelli*, Ali&no Editrice, Perugia 2023, 237-248.

CORBO C., *La Novella De aedificiis publicis di Maioriano: nuovi spunti di riflessione*, KOINONIA, 47 (2023), 99-122.

COSTA P., *La πρόνοια del praeses provinciae. Note di lessicologia giuridica: da Act. Ap. 24.2 alle fonti giurisprudenziali e documentarie*, Minima Epigraphica et Papyrologica, 26 (2023), 168-189.

COZZO VILLAFANE P., *El imperio romano y el derecho tributario. Las causas de la caída del imperio romano*, RDR, Córdoba, Argentina, 5 (2023), 48-54.

CUVIGNY H., *Un curateur cabochard. Pétition de soldats dénonçant un curator praesidii*, Chiron, 53 (2023), 237-255.

DRUILLE P., *P. Lond. 3 1171 V (c) y el diplôme del sistema de servicios. Texto griego y traducción*, in *El otro camino de la justicia: estudios de derecho y literatura en la antigüedad clásica*, editores M. Montemayor Aceves - M. de J. Jiménez Moreno, UNAM, Ciudad de México 2023, 171-205.

ESCUTIA ROMERO R., *La financiación de las opera publica en las distintas etapas históricas de la experiencia jurídica romana*, RGDR, 41 (2023).

LEARCZYK I., *Exempla in the Tenth Book of Correspondence between Pliny the Younger and Emperor Trajan – Introductory Remarks*, Právněhistorické Studie, 53.1 (2023), 11-22.

MARCONI A., *La riorganizzazione vespasiana dell'Oriente romano*, Codex, 4 (2023), 91-104.

MARTÍN FERNÁNDEZ G., *Recaudación privada y leges censoriae. Una aproximación al procedimiento administrativo de concesión y adjudicación*

*cación de locaciones fiscales a favor de entidades privadas*, RGDR, 41 (2023).

MEYER E., *Law and Latinization in Rome's Western Provinces*, in *Social Factors in the Latinization of the Roman West*, a cura di A. Mul-len, Oxford University Press, Oxford 2023, 182-205.

MONSON A., *Taxing Wealth in the Just City: Cicero and the Roman Census*, *Journal of Roman Studies*, 113 (2023), 1-27.

PÓKECZ KOVÁCS A., *A praepositus sacri cubiculi tisztsége a dominátus korában (4-5 sz.)* [L'ufficio di praepositus sacri cubiculi nell'età dei dominatori (4-5 sec.)], in 65. *Studia in honorem Éva Jakab*, a cura di Á. Boóc - A. Pókecz Kovács, Patrocinium Kiadó, Budapest 2023, 243-249.

PÓKECZ KOVÁCS A., *Jakab Éva, a római jogász*, in 65. *Studia in honorem Éva Jakab*, a cura di Á. Boóc - A. Pókecz Kovács, Patrocinium Kiadó, Budapest 2023, 15-22.

SASTRE I. - CURRÁS B.X. - OREJAS A. - SÁNCHEZ-PALENCIA F.J. - ROMERO PERONA D., *La praefectura fabrum y la gestión y explotación de los recursos provinciales: el caso de la minería de oro en Gallaecia, Asturias y Lusitania*, *Gerión*, 41.2 (2023), 567-598.

SEGENNI S. - LETTA C., *L'amministrazione romana. Stato e città in età repubblicana e imperiale*, Carocci editore, Roma 2023, ISBN 9788843099115.

TORRES-GONZÁLEZ V.A., *In dicionem populi Romani: la municipalización e implantación del cuatorvirato tras el Bellum Sociale*, *Gerión*, 41.2 (2023), 527-545.

## STORIA DELLA CIVILTÀ ANTICA

### a) Religione

AMARA G., *Archeologia del culto a Siracusa. Depositi votivi e pratiche rituali intorno all'Athe-naion di Ortigia*, LED Edizioni, Milano 2023, ISBN 9788855131193.

BERTHELOT K., 'rec.' a Belayche N. - Pont A.-V., *Participations civiques des juifs et des chrétiens*

*dans l'Orient romain (Ier-IVe siècles)*, Droz, Genève 2022, Sehepunkte, 23.11 (2023).

BONANNO D., *Nemesis. Rappresentazioni e pratiche culturali nella Grecia antica*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2023, ISBN 9783515134927.

BRISCH N. - KARAHASHI F., *Women and Religion in the Ancient Near East and Asia*, De Gruyter, Boston 2023, ISBN 9781501518614.

CASAVOLA F.P., *Alle origini della salvezza cristiana: il principio di uguaglianza nella Lettera ai Galati di San Paolo*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XXV, La costruzione del testo giuridico tardoantico. Culture, linguaggi, percorsi argomentativi e stilistici. In onore di Francesco Amarelli*, Ali&no Editrice, Perugia 2023, 657-660.

CATTANEO G., *Nequitia angelorum: Eusebio di Vercelli e l'Epist. extra coll. 14 di Ambrogio, 'rec.' a Eusebio di Vercelli. Lettere e antiche testimonianze*, a cura di R. Uglione, Loescher, Torino 2022, KOINONIA, 47 (2023), 469-480.

CELLAMARE D. - MASSA F., *I culti politeisti nella Tarda Antichità: osservazioni metodologiche e storiografiche*, *Mythos*, 17 (2023).

CELLAMARE D., *Du sang à l'encre: l'empereur Julien, superstitiosus ou piissimus imperator?*, *Mythos*, 17 (2023).

DE IULIIS F., *Della successione «in divino ministerio» dei figli dei «sacerdotes Domini» in un antico canone nel 'Ms. Parm. 3777' e della sua risalenza alla Tarda Antichità*, *KOINONIA*, 47 (2023), 123-176.

EDMONDS III R.G. - LÓPEZ-RUIZ C. - TORALLAS TOVAR S., *Magic and Religion in the Ancient Mediterranean World. Studies in Honor of Christopher A. Faraone*, Routledge, Abingdon-New York 2023, ISBN 9781032341262.

FULTON D.N. - HESSE P. - BURNS P., *Animals as Offerings. Faunal Remains from the Carthage Topbet*, *Journal of Ancient History*, 11.2 (2023), 210-227.

GASSMAN M., *Converting after Constantine: Firmicus Maternus and the Scriptures*, *Journal of Early Christian Studies*, 31.3 (2023), 459-573.

- HAYES C., 'rec.' a Berthelot K., *Jews and Their Roman Rivals: Pagan Rome's Challenge to Israel*, Princeton University Press, Princeton (N.J.) 2021, *Journal of Late Antiquity*, 16.2 (2023), 561-565.
- JOHNSON C.H., *Matrimonio en el judaísmo: tradición y retos en el contexto grecorromano*, *RI-DROM*, 31 (2023), 159-189.
- LEPPIN H. - LUDDECKE K., *The Early Christians. From the Beginnings to Constantine*, Cambridge University Press, Cambridge-New York 2023, ISBN 9781316517239.
- MASON S., *Jews and Christians in the Roman World. From Historical Method to Cases*, Brill, Leiden 2023, ISBN 9789004543874.
- MATSANGOU R., *The Manichaeans of the Roman East. Manichaeism in Greek anti-Manichaica & Roman Imperial Legislation*, Brill, Leiden 2023, ISBN 9789004542846.
- MECELLA L., *L'affaire di Isocasio e le relazioni tra pagani e cristiani nella Costantinopoli di Leone I*, *Mythos*, 17 (2023).
- MELCHIORRI V., *The Iconography of Children as Cultic Characters in Mediterranean Tophet Precincts*, *Journal of Ancient History*, 11.2 (2023), 259-276.
- MORESCHINI C., *Il cristianesimo nell'Impero romano, 'rec.' a Roma e i Cristiani. Materiali e metodi per una rilettura*, a cura di G. Rinaldi, *Vivarium Novum*, Frascati 2023, *KOINONIA*, 47 (2023), 523-528.
- NERI V., *Paganesimo barbarico e paganesimo 'romano' all'epoca delle grandi invasioni, 'rec.' a Cecconi G.A., Barbari e pagani. Religione e società in Europa nel tardo antico*, Laterza, Roma-Bari 2022, *KOINONIA*, 47 (2023), 529-534.
- ORTIZ GARCÍA J., *El aliento de vida de Banebdjedet: expresando una antigua creencia mortuoria egipcia en el periodo romano*, *Gerión*, 41.2 (2023), 599-621.
- PALOMO PINEL C., *El motivo de la ira Dei en la Nov. 77 de Justiniano*, *RGDR*, 41 (2023).
- PARKER R., *Religion in Roman Phrygia. From Politeism to Christianity*, California University Press, Oakland (CA) 2023, ISBN 9780520395480.
- PAVLIDES N.A., *The Hero Cults of Sparta. Local Religion in a Greek City*, Bloomsbury Academic, London-New York 2023, ISBN 9781788313001.
- PIETRINI S., *A proposito di immunità ecclesiastiche, 'rec.' a Ferrari delle Spade G., Immunità ecclesiastiche nel diritto romano imperiale*, *Cacucci*, Bari 2023, *Tesserae iuris*, 4.1 (2023), 325-327.
- PIRAS A., *La portata del termine καθολικός/universalis nel cristianesimo antico fra istanze di inclusività ed esigenze identitarie*, *KOINONIA*, 47 (2023), 311-323.
- ROBERTO U., *Il processo contro i senatori Basilio e Pretestato e la gestione dei conflitti politico-religiosi a Roma durante il regno degli Ostrogoti (510-511)*, *Mythos*, 17 (2023).
- ROBINSON R., *Imperial Cults. Religion and Politics in the Early Han and Roman Empires*, Oxford University Press, New York 2023, ISBN 9780197666043.
- SÁRY P., *Az abortusz megítélése az ókeresztény korban [La visione dell'aborto nell'era paleocristiana]*, *Studia Theologica Transsylvaniaensia*, 26 (2023), 23-50.
- SÁRY P., *Az ókeresztény állambölcsélet vázolata [Schema della filosofia paleocristiana dello Stato]*, *Szent István Társulat*, Budapest 2023, ISBN 9789636120610.
- SEMBIANTE A.S., *Ripensare i Padri Cappadoci: a proposito di un recente volume, 'rec.' a Moreschini C., The Cappadocian Fathers: Forerunners and Contemporaries*, Peeters, Leuven-Paris-Bristol 2022, *KOINONIA*, 47 (2023), 539-550.
- SHEVCHENKO T., *Greek Religion in Tauric Chersonesos*, Archaeopress, Oxford 2023, ISBN 9781803275628.
- SKŘEJPEK M., *Svatý oheň [Fuoco sacro]*, *Revue církevního práva*, 29.1 (2023), 9-27.
- STEFANAKIS M.I. - MAVROUDIS G. - SEROGLOU F.K. - ACHIOLA M., *Religion and Cult in the Dodecanese During the First Millennium BC. Proceedings of the International Archaeological*

- Conference, Archaeopress, Oxford 2023, ISBN 9781803274515.
- SUÁREZ MARTÍNEZ D., 'rec.' a *Las comunidades en fiesta. Rituales festivos en la península ibérica durante la Antigüedad*, eds. S. Montero Herro - J. García Cardiel, Guillermo Escolar Editor, Madrid 2022, Gerión, 41.2 (2023), 689-692.
- SZUROMI S.A., 'rec.' a *L'Église dans l'Empire romain. Le culte*, II, *Le célébrations*, ed. M. Metzger, Eos Verlag, Sankt Ottilien 2021, Kánonjog: A Kánonjogi Posztgraduális Intézet Folyóirata, 25 (2023), 142-144.
- VESSEY M., *Jerome in Rome: Memory and Project*, Journal of Late Antiquity, 16.2 (2023), 520-549.
- WILSON A. - RAY N. - TRENTACOSTE A., *The Economy of Roman Religion*, Oxford University Press, Oxford 2023, ISBN 9780192883537.
- XELLA P., *The Levantine Roots of the Tophet Sanctuary*, Journal of Ancient History, 11.2 (2023), 291-303.
- b) Società e costume**
- BISPHAM E. - ROSENBLITT J.A., *Violence, Justice, and Law in Classical Antiquity. Collected Papers of Andrew Lintott*, Brill, Leiden-Boston 2023, ISBN 9789004543027.
- BLUM-SORENSEN J., *The Future is Female: Circe, Augustus, and the Prehistory of Rome*, Classical World, 117.1 (2023), 17-48.
- BOWEN M.E. - GILBERT M.H. - NALLY E.G., *Believing Ancient Women. Feminist Epistemologies for Greece and Rome*, Edinburgh University Press, Edinburgh 2023, ISBN 9781399512053.
- BRAMANTE M.V., *Merito coronati. Atleti e diritto romano*, I, Satira, Napoli 2023, ISBN 9788876072376.
- BRIDGES E., *Warriors' Wives. Ancient Greek Myth and Modern Experience*, Oxford University Press, Oxford 2023, ISBN 9780198843528.
- BURGE T. - LAERKE R., *Dynamics and Developments of Social Structures and Networks in Prehistoric and Protobhistoric Cyprus*, Routledge, New York 2023, ISBN 9781032335407.
- CASSIA M., *Pracisus a medico e positus ad martyres: decesso e inumazione di un bambino a Nicomedia tardoantica*, KOINONIA, 47 (2023), 43-59.
- DÍAZ ARIÑO B., *Sexo y alfabetismo en la Hispania romana*, Gerión, 41.2 (2023), 623-627.
- DIEMKE J. 'rec.' a Lennon J.J., *Dirt and Denigration. Stigma and Marginalisation in Ancient Rome*, Mohr Siebeck, Tübingen 2022, Historische Zeitschrift, 317.3 (2023), 698-700.
- GAZZARRI T. - WEINER J., *Searching for the Cinaedus in Ancient Rome*, Brill, Leiden-Boston 2023, ISBN 9789004548374.
- GERMINO E., *Archiatri. Origini e privilegi di una composita categoria professionale*, KOINONIA, 47 (2023), 177-205.
- GILLESPIE C., *Women's Collective Action in Tacitus' Annals*, Classical World, 117.1 (2023), 83-108.
- HASELSWERDT E. - LINDHEIM S.H. - ORMAND K., *The Routledge Handbook of Classics and Queer Theory*, Routledge, Abingdon-New York 2023, ISBN 9781032026794.
- HAUSER E., *How Women Became Poets. A Gender History of Greek Literature*, Princeton University Press, Princeton 2023, ISBN 9780691201078.
- HELM M. - ROSELAAR S.T., *Spoils in the Roman Republic. Boon and Bane*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2023, ISBN 9783515133692.
- JONKERS E.J., *Social and Economic Commentary on Cicero's De lege agraria Orationes tres*, Brill, Leiden-Boston 2023, ISBN 9789004672451.
- LABORDE-MENJAUD C., *Les représentations genrées dans la législation romaine sur l'adultère*, Clio@Themis, 25, Genre, histoire et droit (2023).
- LAES C. - METZLER I., *'Madness' in the Ancient World. Innate or Acquired? From Theoretical Concepts to Daily Life*, Brepols, Turnhout 2023, ISBN 9782503601908.
- LAURENCE R. - TRIFILO F., *Mediterranean Timescapes. Chronological Age and Cultural*

*Practice in Roman Empire*, Routledge, London-New York 2023, ISBN 9781138288751.

LENTANO M., *Numa e la vite non potata: antropologia di una lex regia*, Codex, 4 (2023), 11-29.

MARTÍN MINGUIJÓN A.R., *La infancia en Roma y en otros pueblos de la Antigüedad. Estudios histórico-jurídicos*, Dykinson, Madrid 2023, ISBN 9788411637398.

MURPHY E. - LE ROY M., *Normative, Atypical or Deviant? Interpreting Prehistoric and Protohistoric Child Burial Practices*, Archaeopress, Oxford 2023, ISBN 9781803275116.

PANAYOTOV S. - JUGĂNARU A. - THEOLOGOU A. - PERCZEL I., *Soul, Body, and Gender in Late Antiquity. Essays on Embodiment and Disembodiment*, Routledge, Abingdon-New York 2023, ISBN 9780367744274.

REDUZZI MEROLA F., *Pallas e Felix: due liberti imperiali*, Bollettino di Studi Latini, 53.2 (2023), 578-586.

SALMINEN E.M., *Age, Gender and Status in Macedonian Society, 550-300 BCE. Intersectional Approaches to Mortuary Archaeology*, Edinburgh University Press, Edinburgh 2023, ISBN 9781399524445.

SASTRE I., *Kinship and Hospitality as Aristocratic Power Strategies in Hispania. On «Indigenous Organisational Units»*, Athenaeum, 111.2 (2023), 547-574.

SEARS M.A., *Sparta and the Commemoration of War*, Cambridge University Press, Cambridge-New York 2023, ISBN 9781316519455.

SIMONETTI E.G. - HALL C., *Divination and Revelation in Later Antiquity*, Cambridge University Press, New York-Cambridge 2023, ISBN 9781009328784.

*Social Factors in the Latinization of the Roman West*, a cura di A. Mullen, Oxford University Press, Oxford 2023, ISBN 9780198887294.

*Understanding Integration in the Roman World*, a cura di E. Muñiz Grijalvo - R. Moreno Soldevila, Brill, Leiden 2023, ISBN 9789004545618.

*Women's Voices in the Early Roman Empire*, Classical World, 117.1 (2023).

ZANON G., *Dai rostri delle Egadi: immagini di società alternative*, Codex, 4 (2023), 63-87.

### c) Economia

BARKER S.J. - COURAULT C. - DOMINGO J.Á. - MASCHKE D., *From Concept to Monument. Time and Costs of Construction in the Ancient World. Papers in Honour of Janet DeLaine*, Archaeopress, Oxford 2023, ISBN 9781789694222.

CALLEGHER B., *Coins and Economy in Magdala/Taricheae from the Hasmonaeans to the Umayyad Period*, Vandenhoeck and Ruprecht, Göttingen 2023, ISBN 9783525501931.

CRAWFORD M., *Diocletian's Edict of Maximum Prices at the Civil Basilica in Aphrodisias*, Reichert Verlag, Wiesbaden 2023, ISBN 9783752006858.

GARBARINO P., *Alla ricerca della razionalità economica nelle prassi commerciali greche, 'rec.' a Valente M., Emporia. Elementi di razionalità economica nel commercio greco*, ETS, Pisa 2023, *Tesserae iuris*, 4.1 (2023), 293-295.

HABIBI H., *Socioeconomic Transformation in the Sasanian Empire. Late Antique Central Zagros*, Edinburgh University Press, Edinburgh 2023, ISBN 9781474475563.

JAMES P., *Food Provisions for Ancient Rome. A Supply Chain Approach*, Routledge, London-New York 2023, ISBN 9780367564766.

KELLY P.V., *The Financial Markets of Roman Egypt: Risk and Return*, Liverpool University Press, Liverpool 2023, ISBN 9781802078336.

LÓPEZ NÚÑEZ R., *'rec.' a Saller Richard P., Pliny's Roman Economy. Natural History, Innovation, and Growth*, Princeton University Press, Princeton-Oxford 2022, *Gerión*, 41.2 (2023), 703-706.

LOY M., *Connecting Communities in Archaic Greece. Exploring Economic and Political Networks Through Data Modelling*, Cambridge University Press, Cambridge-New York 2023, ISBN 9781009343817.

PARIS É., *Économie monétaire et installations portuaires. Comparaisons des faciès de Gênes et d'Aquilée (III<sup>e</sup> siècle av. n. è.-14 de n. è.)*, ME-FRA, 135.2 (2023), 447-473.

TIMMERMAN E., *The Roman Impact on the Economy of the Lower Germanic Limes Region*, Brill, Leiden-Boston 2023, ISBN 9789004682207.

VON REDEN S. - RUFFING K., *Handbuch antike Wirtschaft*, De Gruyter, Berlin 2023, ISBN 9783110567571.

WEISER W., *Die Geldwährung des Römischen Reiches. Untersuchungen zu den Münzsystemen der mittleren und späten Kaiserzeit*, herausgegeben von J. Heinrichs - W. Eck, Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn 2023, ISBN 9783774943919.

WILSON A. - RAY N. - TRENTACOSTE A., *The Economy of Roman Religion*, Oxford University Press, Oxford 2023, ISBN 9780192883537.

#### d) **Storia militare**

BARBERO BARROSO J., 'rec.' a Rosselló Calafell G., *Relaciones exteriores y praxis diplomática cartaginesa. El período de las Guerras Púnicas*, Editorial Universidad de Sevilla-Prensas de la Universidad de Zaragoza, Sevilla-Zaragoza 2022, Gerión, 41.2 (2023), 655-658.

BORDI R., *Consistere ad canabas. Nel territorio della Moesia Inferiore*, INDEX, 46 (2023), 150-172.

BREEZE D.J. - SCHWARCZ A. - PLOYER R., *The Danube Limes in Austria*, Archaeopress, Oxford 2023, ISBN 9781803276083.

BREEZE D.J., *Hadrian's Wall*, Archaeopress, Oxford 2023, ISBN 9781803274164.

BREEZE D.J., *The Hinterland of Hadrian's Wall*, Archaeopress, Oxford 2023, ISBN 9781803275475.

CLARK J.H., *Closing Ranks: Publius Salinius and the Early Roman Army*, Classical World, 116.3 (2023), 355-380.

DI DONATO G., *Vindolanda. A Roman Military Settlement as a Legal Model of Integration*, Dykinson, Madrid 2023, ISBN 9788411704830.

FEENEY K., *The adlocutio at the accession of the Roman emperor*, The Classical Quarterly, 73.1 (2023), 397-418.

FERGUSON M.P. - WORTHINGTON I. - MCMASTER H.R., *The Military Legacy of Alexander the Great. Lessons for the Information Age*, Routledge, Abingdon-New York 2023, ISBN 9780367482435.

HEALY M., *The Ancient Assyrians. Empire and Army, 883-612 BC.*, Osprey Publishing, Oxford 2023, ISBN 9781472848093.

HOLLAND T., *Pax. War and Peace in Rome's Golden Age*, Basic Books, New York 2023, ISBN 9780465093533.

KEPPIE L., *Slingers and Sling Bullets in the Roman Civil Wars of the Late Republic, 90-31 BC.*, Archaeopress, Oxford 2023, ISBN 9781803276403.

KVAPIL L.A. - SHELTON K., *Brill's Companion to Warfare in the Bronze Age Aegean*, Brill, Leiden-Boston 2023, ISBN 9789004684041.

LUCAS T., *L'organisation militaire de la confédération béotienne (447-171 av. J.-C.)*, Éditions de l'EFA, Athens 2023, ISBN 9782869586000.

MACHADO D.M., *Voluntas militum. Community, Collective Action, and Popular Power in the Armies of the Middle Republic (300-100 BCE)*, Prensas de la Universidad de Zaragoza, Sevilla-Zaragoza 2023, ISBN 9788447224968.

MORENO E.S. - CARDIEL J.G., *Partim donis, partim remissione obsidum captivorumque: la diplomacia de rehenes y regalos en la Segunda Guerra Púnica en Hispania*, Klio, 105.2 (2023), 587-623.

MORTON P., *Slavery and Rebellion in Second-Century BC Sicily. From Bellum Servile to Sicilia Capta*, Edinburgh University Press, Edinburgh 2023, ISBN 9781399515733.

NASH J., *Rulers of the Sea. Maritime Strategy and Sea Power in Ancient Greece, 550-321 BCE*, De Gruyter, Berlin-Boston 2023, ISBN 9783111342856.

NÖTH M., *Die Befestigungsanlagen der Kari-schen Chersones. Eine Untersuchung ihrer For-*

men, Funktion und Entwicklung von der geometrischen bis in die klassische Epoche auf Grundlage der Forschungen in Loryma und Bybassos, Eigenverlag des Archäologischen Seminars der Philipps-Universität, Marburg 2023, ISBN 9783818505691.

PAGOLA SÁNCHEZ L., 'rec.' a Echeverría F. - Domínguez Monedero A.J. - César Fornis Pascual J. - Sancho Rocher L., *Jerjes contra Grecia: La Segunda Guerra Médica, 2500 años después*, Edicions de la Universitat de Barcelona, Barcelona 2022, Gerión, 41.2 (2023), 649-653.

SUN H., *Q. Marcius Philippus in the Third Macedonian War*, *Classical World*, 116.3 (2023), 299-328.

TEROL PACHECO A., 'rec.' a Traina G., *La Guerre Mondiale des Romains. De l'assassinat de César à la mort d'Antoine et Cléopâtre (44-30 av. J.-C.)*, Fayard, Paris 2023, Gerión, 41.2 (2023), 681-684.

**e) Ideologie, politica, storiografia, ecc.**

BEARD M., *Twelve Caesars: Images of Power from the Ancient World to the Modern*, Princeton University Press, Princeton (N.J.) 2023, ISBN 9780691225876.

BLECKMANN B. - COURT B. - KNÖPGES A., *Profane Zeitgeschichtsschreibung des ausgehenden 4. und frühen 5. Jahrhunderts*, Brill, Leiden 2023, ISBN 9783506792921.

BLECKMANN G. - SCARDINO C., *Anonymer Historiker zur Geschichte Julians bei Johannes Antiochenus*, in *Panegyrische Zeitgeschichte des 4. und 5. Jahrhunderts*, a cura di G. Bleckmann - C. Scardino, Brill, Leiden-Boston 2023, 377-392.

BLECKMANN G. - SCARDINO C., *Iulianus Imperator Bibliodion*, in *Panegyrische Zeitgeschichte des 4. und 5. Jahrhunderts*, a cura di G. Bleckmann - C. Scardino, Brill, Leiden-Boston 2023, 205-227.

BLECKMANN G. - SCARDINO C., *Origo Constantini imperatoris (Anonymus Valesianus I)*, in *Panegyrische Zeitgeschichte des 4. und 5. Jahrhunderts*, a cura di G. Bleckmann - C. Scardino, Brill, Leiden-Boston 2023, 99-188.

BÖRM H. - GOTTER U. - HAVENER W., *A Culture of Civil War? Bellum civile and Political Communication in Late Republican Rome*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2023, ISBN 9783515134019.

BRUCKLACHER B., *Res publica continuata. Politischer Mythos und Historische Semantik einer spätantiken Ordnungsmetapher*, Brill, Leiden-Boston 2023, ISBN 9783506790217.

COŞKUN A. - WENGHOFFER R., *Seleukid Ideology. Creation, Reception and Response*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2023, ISBN 9783515134781.

DAVIES J., *Representing the Dynasty in Flavian Rome. The Case of Josephus' Jewish War*, Oxford University Press, Oxford-New York 2023, ISBN 9780198882992.

DI PILLA A., 'rec.' a CRISTOFOLI R., *Marco Giunio Bruto. Il cesaricida che diede la vita in nome degli ideali della Repubblica*, Salerno Editrice, Roma 2022, Bollettino di Studi Latini, 53.2 (2023), 729-732.

EILERS C., *Fannius' Letter for Judaeac Envoys and Its Contexts (Jos. AJ 14. 233)*, *Chiron*, 53 (2023), 83-105.

FACCIUTO KAED A., *La palabra monarquía y el alcance de su significación en el De republica ciceroniano*, RDR, Córdoba, Argentina, 5 (2023), 17-28.

FANTASIA U. - IORI L., *La democrazia ateniese in età moderna e contemporanea*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2023, ISBN 9788849553864.

FROLOV R.M., *Privatus or Tribunus celerum? The Myth of Lucius Brutus and the Political Role of Private Individuals*, in *Myth and History in the Historiography of Early Rome*, a cura di D. Miano - T. Cornell - N. Meunier, Brill, Leiden-Boston 2023, 122-139.

GABRIELLI C., *Political Violence between Myth and History: the Examples of Accius and Cicero*, in *Myth and History in the Historiography of Early Rome*, a cura di D. Miano - T. Cornell - N. Meunier, Brill, Leiden-Boston 2023, 140-154.

- GKIKAKI M.E., *Tokens in Classical Athens and Beyond. Politics, Communities, Contexts*, Liverpool University Press, Liverpool 2023, ISBN 9781837643899.
- HUG A., *Fertility, Ideology, and the Cultural Politics of Reproduction at Rome*, Brill, Leiden-Boston 2023, ISBN 9879004540774.
- KENNEDY S. - DEVORE D.J., *The Famine and Plague of Maximinus (311 to 312): Between Ekphrasis, Polemic, and Historical Reality in Eusebius's Ecclesiastical History*, *Journal of Late Antiquity*, 16.1 (2023), 27-53.
- LAMBERTINI R., *Un profilo controfattuale della storia di Roma, 'rec.'* a Fezzi L., *Roma in bilico. Svolte e scenari alternativi di una storia millenaria*, Mondadori, Milano 2022, *Tesseræ iuris*, 4.1 (2023), 297-302.
- LEATHERBURY S.V., *Speaking for and against the Imperial Portrait Statue in Late Antiquity: Libanius's Orations 19-22 and John Chrysostom's Homilies on the Statues (387 C.E.)*, *Journal of Early Christian Studies*, 31.4 (2023), 459-492.
- LEE VON SCHULTZ A., *Origin Stories: Plundered Libraries and Theories of Appropriation in Greek and Roman Imperial Literature*, *Transactions of the American Philological Association*, 153.2 (2023), 389-430.
- LÓPEZ CRUZ P., *El mensaje de concordia en el episodio de la primera secesión de la plebe (Liv. II, 21, 5-33, 3)*, in *El otro camino de la justicia: estudios de derecho y literatura en la antigüedad clásica*, a cura di M. Montemayor Aceves - M. de J. Jiménez Moreno, UNAM, Ciudad de México 2023, 79-95.
- LOPEZ GARCIA A., *Running Rome and its Empire. The Places of Roman Governance*, Routledge, Abingdon-New York 2023, ISBN 9781032341774.
- MACHADO C., 'rec.' a Lizzi Testa R., *Christian Emperors and Roman Elites in Late Antiquity*, Routledge, London-New York 2022, *Journal of Early Christian Studies*, 31.3 (2023), 389-391.
- MARCONE A., *Sallustio. Storiografia e politica nella Roma tardorepubblicana*, Carocci editore, Roma 2023, ISBN 9788829020249.
- MARCOS M., *Emperors and Rhetoricians. Panegyric, Communication, and Power in the Fourth-Century Roman Empire*, California University Press, Oakland 2023, ISBN 9780520394971.
- MAREK C., *Rom und der Orient. Reiche, Götter, Könige*, C.H. Beck, München 2023, ISBN 9783406806889.
- MATTINGLY D.J., *Between Sabara and Sea. Africa in the Roman Empire*, Michigan University Press, Ann Arbor 2023, ISBN 9780472133451.
- MEUNIER N.L.J., *The Decemvirate and the Second Secession of Plebs (451-449 BCE): A Historiographical fabula*, in *Myth and History in the Historiography of Early Rome*, a cura di D. Miano - T. Cornell - N. Meunier, Brill, Leiden-Boston 2023, 155-184.
- MIQUEL M., *Men, Gods and Places in Early Rome: Myths in History in the First Century BCE*, in *Myth and History in the Historiography of Early Rome*, a cura di D. Miano - T. Cornell - N. Meunier, Brill, Leiden-Boston 2023, 185-205.
- MONTEMAYOR ACEVES M., *Virginia y Apio Claudio. El decemvirato en Roma*, in *El otro camino de la justicia: estudios de derecho y literatura en la antigüedad clásica*, a cura di M. Montemayor Aceves - M. de J. Jiménez Moreno, UNAM, Ciudad de México 2023, 97-117.
- NICOLLEAU M., *Prince citoyen ou monarque au-dessus des lois? Claude et son mariage incestueux avec Agrippine*, *Cahiers «Mondes anciens»*, 17, Transgresser pour mieux régner (2023).
- OAKLEY S.P., *The Precise Dating of Events in Dionysius' Narrative of Rome's Kings*, in *Myth and History in the Historiography of Early Rome*, a cura di D. Miano - T. Cornell - N. Meunier, Brill, Leiden-Boston 2023, 206-211.
- OLIVERA D., *Igualitarismo y polis griega. Sobre el concepto 'oligarquía de base amplia' de Victor Davis Hanson*, ANUARIO DIGITAL DE LA ESCUELA DE HISTORIA-UNR, Rosario, 38 (2023).
- PARMEGGIANI G., *Ephorus of Cyme and Greek Historiography*, Cambridge University Press, Cambridge 2023, ISBN 9780521875111.

- ty Press, Cambridge-New York 2023, ISBN 9781108831185.
- PELLOSO C., *Democracies and Republics Between Past and Future. From the Athenian Agora to e-Democracy, from the Roman Republic to Negative Power*, Routledge, London-New York 2023, ISBN 9780367672607.
- PITTALUNGA S., *Educazione e cultura enciclopedica nel tardoantico*, KOINONIA, 47 (2023), 403-417.
- PORTE F., *César face au Sénat: masquer, nier ou justifier la transgression (49-48 av. J.-C.)*, Cahiers «Mondes anciens», 17, Transgresser pour mieux régner (2023).
- ROBERTO U., *La Tarda Antichità: caratteri, visioni, fascino di un'epoca*, KOINONIA, 47 (2023), 445-454.
- ROCCA S., *Salomè Alessandra, Tigrane II, e Roma: un trattato inedito di alleanza tra la Repubblica romana e la Giudea tramandato da Josippon*, Codex, 4 (2023), 175-189.
- ROHMANN D., *Psychologie in der hellenistischen Geschichtsschreibung*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2023, ISBN 9783515134736.
- SARRIS P., *Justinian. Emperor, Soldier, Saint*, Basic Books, New York 2023, ISBN 9781541601338.
- SAWINSKI P. - ZIOLKOWSKI A., *Germanicus Caesar. History and Memory*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2023, ISBN 9783515134408.
- SCHERR J., *Die Zivilisierung der Barbaren. Eine Diskursgeschichte von Cicero bis Cassius Dio*, De Gruyter, Berlin 2023, ISBN 9783111331461.
- SCHIAVONE A., *Politica e diritto nelle Istituzioni di Ulpiano*, SCDR, 36 (2023), 51-62.
- SMITH B. - NIEDERHUBER Chr., *Commodus. The Public Image of a Roman Emperor*, Reichert Verlag, Wiesbaden 2023, ISBN 9783752007640.
- STICKLER T. - ROBERTO U., *Das Weströmische Reich und seine Erforschung. Neue Perspektiven*, Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart 2023, ISBN 9783170420861.
- SVERLIJ M., *‘La comparazione di Giulio Cesare e di Alessandro Magno’ de Pier Candido en la versión de Alfonso Liñán*, AHAMM, Buenos Aires, 57.2 (2023), 7-19.
- UNRUH D., *Talking to Tyrants in Classical Greek Thought*, Liverpool University Press, Liverpool 2023, ISBN 9781789621235.
- VERVAET F.J., *Reform, Revolution, Reaction. A Short History of Rome from the Origins of the Social War to the Dictatorship of Sulla*, Prensas de la Universidad de Zaragoza, Zaragoza 2023, ISBN 9788413407074.
- WHEELER E.L., ‘rec.’ a Schulde J.M., *Rome, Parthia, and the Politics of Peace: The Origins of War in the Ancient Middle East*, Routledge, London-New York 2020, The Classical Journal, 118.4 (2023), 479-484.
- WHITE P., *Cicero and the Mirage of the Tirocinium Fori*, American Journal of Philology, 144.2 (2023), 221-250.
- WIENAND J., *Der politische Tod. Gefallenenbestattung und “Epitaphios Logos” im demokratischen Athen*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2023, ISBN 9783515133890.
- WIJNENDAELE J.W.P., *Late Roman Italy. Imperium to Regnum*, Edinburgh University Press, Edinburgh 2023, ISBN 9781399518024.

#### f) Studi vari e di carattere generale

*A Culture of Civil War? Bellum civile and political communication in Late Republican Rome*, edited by H. Börm - U. Gotter - W. Haverer, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2023, ISBN 9783515134019.

AGUILERA DURÁN T., ‘rec.’ a Pompeya y Herculano entre dos mundos: la recepción de un mito en España y América, eds. M. Romero Recio - J. Salas Álvarez - L. Buitrago, L’Erma di Bretschneider, Roma 2023, Gerión, 41.2 (2023), 717-720.

AIGNER-FORESTI L., *Geschichte und Erbe der Etrusker*, Kohlhammer, Stuttgart 2023, ISBN 9783170425170.

BARBERO BARROSO J., ‘rec.’ a *La pobreza en el mundo antiguo*, coords. F.M. Simón - F. Pina

- POLO - J. Remesal Rodríguez, Universitat de Barcelona Edicions, Barcelona 2022, Gerión, 41.2 (2023), 711-715.
- BARKER G. - RASMUSSEN T., *In the Footsteps of the Etruscans. Changing Landscapes around Tuscany from Prehistory to Modernity*, Cambridge University Press, Cambridge 2023, ISBN 9781009230025.
- BERNARD S., *Historical Culture in Iron Age Italy. Archaeology, History, and the Use of the Past, 900-300 BCE*, Oxford University Press, New York 2023, ISBN 9780197647462.
- BÖRM H., *Stasis in Rome? Hellenistic Discourse and the bella civilia of the Late Republic*, in *A Culture of Civil War? Bellum civile and political communication in Late Republican Rome*, edited by H. Börm - U. Gotter - W. Havener, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2023, 301-326.
- BUFACCHI V., *Why Cicero Matters*, Bloomsbury Academic, London-New York 2023, ISBN 9781350376670.
- BUIS E., *Bienes ilícitos y fragmentación textual: agencias y materialidades jurídico-poéticas en Cratino, Ploûtoi, fr. 171 K.-A.*, in *El otro camino de la justicia: estudios de derecho y literatura en la antigüedad clásica*, a cura di M. Montemayor Aceves - M. de J. Jiménez Moreno, UNAM, Ciudad de México 2023, 53-77.
- BURRELL B., *A Companion to the Archaeology of the Roman Empire*, Wiley, Hoboken 2024, ISBN 9781118620311.
- CADARIO M., *Remarks on the Image and the Honorary Monuments of the Roman Ruling Class in the Age of the Civil Wars. Pompey the Great, Caesar and Octavian*, in *A Culture of Civil War? Bellum civile and political communication in Late Republican Rome*, edited by H. Börm - U. Gotter - W. Havener, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2023, 343-364.
- CALAME C., *Humans and Their Environment. Beyond the Nature/Culture Opposition*, Transnational Press, London 2023, ISBN 9781801351843.
- CANEVA S.G., *The Power of Naming. Studies in the Epicletic Language of Hellenistic Honours*, Presses Universitaires de Liège, Liège 2023, ISBN 9782875623584.
- CARLIGN., *Mes vœux les meilleurs et santé continue. Réponses aux épidémies dans le monde gréco-romain*, Presses Universitaires de Liège, Liège 2023, ISBN 9782875623539.
- CASCIONE C., *Verba manent*, INDEX, 46 (2023), 183-192.
- CASSIO A.C. - KACZKO S., *Alloglossoi. Multilingualism and Minority Languages in Ancient Europe*, De Gruyter, Berlin 2023, ISBN 9783110779523.
- CASTRO-PÁEZ E., *Cuando Iberia también fue Hispania. La geografía peninsular de época republicana a través de los autores latinos*, Gerión, 41.2 (2023), 447-473.
- D'ANDREA F., *Storie intorno agli Scipioni. Immagini e voci da un'area archeologica: monumenti, epigrafi, archivi*, Edizioni Universitarie di LED, Milano 2023, ISBN 9788855131100.
- DARYAEE T. - ROLLINGER R. - CANEPA M.P., *Iran and the Transformation of Ancient Near Eastern History. The Seleucids (ca. 312-150 BCE)*, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2023, ISBN 9783447120562.
- DÍAZ FERNÁNDEZ A., *Después de Mantinea. El mundo griego y Oriente ante el ascenso de Macedonia*, Bellaterra, Manresa 2023, ISBN 9788418723667.
- DIEPENBROEK M., *The Spartan Scytale and Developments in Ancient and Modern Cryptography*, Bloomsbury Academic, London 2023, ISBN 9781350281325.
- DUCOEUR G. - MUCKENSTURM-POULLE C., *Mondes grec et indien, d'Alexandre le Grand à Kaniska*, Presses universitaires de Franche-Comté, Besançon 2023, ISBN 9782848679822.
- ESCUADERO G. - AUGUSTO D., *Performance as a New Direction for Legal History*, 'rec.' a Stone Peters J., *Law as Performance: Theatricality, Spectatorship, and the Making of Law in Ancient, Medieval, and Early Modern Europe*, Oxford University Press, Oxford 2022, Rechtsgeschichte, 31 (2023), 224-226.

- FARAGUNA M., *Atene, gli alleati e l'impero: symbolai e symbola tra V e IV secolo a.C.*, DIKE, 26 (2023), 127-162.
- FLOWER H.I., *Self-Representation in a Time of Civil Strife. Publius Rutilius Rufus' de vita sua*, in *A Culture of Civil War? Bellum civile and political communication in Late Republican Rome*, edited by H. Börm - U. Gotter - W. Havener, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2023, 159-176.
- FÖRG K.-L., *Discordia civium. Soziopolitische Spannungen und Konflikte auf kommunizipaler Ebene im Römischen Reich*, Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn 2023, ISBN 9783774943902.
- FUNKE P., *Von Städten, Staatenbünden und Bundesstaaten. Ausgewählte Schriften zur griechischen Geschichte*, Vandenhoeck and Ruprecht, Göttingen 2023, ISBN 9783949189456.
- GARCÍA CARDIEL J., 'rec.' a *Aspects of Roman Dance Culture. Religious Cults, Theatrical Entertainments, Metaphorical Appropriations*, ed. K. Schlapbach, Franz Steiner Verlag, Postdam 2022, Gerión, 41.2 (2023), 707-710.
- GARCÍA CARDIEL J., 'rec.' a Silva Reneses L., *Deducti, traducti. Les déplacements de communautés organisés par Rome en Italie et dans la péninsule ibérique (268-13 av. n. è.)*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2022, Gerión, 41.2 (2023), 669-672.
- GARCÍA PÉREZ D., *Crimen y castigo: dilemas de justicia, ética y conciencia en el proceso de Orestes*, in *El otro camino de la justicia: estudios de derecho y literatura en la antigüedad clásica*, a cura di M. Montemayor Aceves - M. de J. Jiménez Moreno, UNAM, Ciudad de México 2023, 39-51.
- GASPARINI E., *Dimore della Cirenaica. Abitare a Cirene e a Tolemaide durante l'età imperiale*, Archaeopress, Oxford 2023, ISBN 9781803275512.
- GENTILE R., *I maestri delle stele Daunie. Ricerche di archeologia sperimentale*, L'Erma di Bretschneider, Roma 2023, ISBN 9788891330550.
- GIRARDIN M., *Fiscalités antiques. Aux origines de l'administration provinciale romaine*, L'Erma di Bretschneider, Roma 2023, ISBN 9788891327246.
- GIUSFREDI F. - PISANIELLO V. - MATESSI A., *Contacts of Languages and Peoples in the Hittite and post-Hittite World, I, The Bronze Age and Hatti*, Brill, Leiden-Boston 2023, ISBN 9789004548602.
- GOTTER U., *Writing Down Uncivil Wars. Or: How Roman Generals Justified Themselves in the Wake of Civic Bloodshed*, in *A Culture of Civil War? Bellum civile and political communication in Late Republican Rome*, edited by H. Börm - U. Gotter - W. Havener, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2023, 177-198.
- GRASLIN-THOMÉ L. - CLANCIER P. - MONERIE J., *La Babylonie hellénistique*, Les Belles Lettres, Paris 2023, ISBN 9782251454139.
- HANSCAM E. - KARAVAS J., *The Roman Lower Danube Frontier. Innovations in Theory and Practice*, Archaeopress, Oxford 2023, ISBN 9781803276625.
- HAUSHALTER A., *Ethnies et territoires hispaniques dans la Géographie de Ptolémée*, Gerión, 41.2 (2023), 475-500.
- HAVENER W., *Exempla sibi viam faciunt. Exemplarity in Times of Civil Strife*, in *A Culture of Civil War? Bellum civile and political communication in Late Republican Rome*, edited by H. Börm - U. Gotter - W. Havener, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2023, 199-224.
- HAVENER W., *Introduction. A Culture of Civil War?*, in *A Culture of Civil War? Bellum civile and political communication in Late Republican Rome*, edited by H. Börm - U. Gotter - W. Havener, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2023, 7-30.
- HELLMANN O. - ZUCKER A., *On the Diffusion of Zoological Knowledge in Late Antiquity and the Byzantine Period*, Wissenschaftlicher Verlag Trier, Trier 2023, ISBN 9783868219821.
- KAMEN D., *Greek Slavery*, De Gruyter, Berlin-Boston 2023, ISBN 9783110637595.
- LANGE C.H., *Naval Operations During the Late Republican Civil War (38–31 BCE). Victories by Land and Sea*, in *A Culture of Civil War? Bellum civile and political communication in Late Republican Rome*, edited by H. Börm - U. Gotter

- ter - W. Havener, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2023, 65-88.
- LARIO DEVEZA A. - CAMPANY JIMÉNEZ J. - MARZO PALLÀS M. - MORILLAS SAMANIEGO O., *(Not) All Roads Lead to Rome. Interdisciplinary Approaches to Mobility in the Ancient World*, Archaeopress, Oxford 2023, ISBN 9781803275178.
- LETTENEY M., *The Christianization of Knowledge in Late Antiquity. Intellectual and Material Transformations*, Cambridge University Press, Cambridge-New York 2023, ISBN 9781009363389.
- LITWA M.D., *Early Christianity in Alexandria. From its Beginnings to the Late Second Century*, Cambridge University Press, Cambridge-New York 2023, ISBN 9781009449557.
- LONGENECKER B.W. - WILHITE D.E., *The Cambridge History of Ancient Christianity*, Cambridge University Press, Cambridge-New York 2023, ISBN 9781108427395.
- LUTHER S. - HARTOG P.B. - WILDE C.E., *Jewish, Christian and Muslim Travel Experiences. 3rd Century BCE-8th Century CE*, De Gruyter, Berlin-Boston 2023, ISBN 9783110717419.
- MACHUCA PRIETO F., *Identidad étnica, territorio y memoria en el área ibera: notas sobre el papel de Roma en el estudio y la construcción de las identidades ibéricas*, Gerión, 41.2 (2023), 391-418.
- MAREK CHR., *Rom und der Orient. Reiche, Götter, Könige*, C.H. Beck, München 2023, ISBN 9783406806889.
- MASCHEK D., *The Groundswell of Civil War. Material Culture and Changing Worldviews in the Last Three Generations of the Roman Republic*, in *A Culture of Civil War? Bellum civile and political communication in Late Republican Rome*, edited by H. Börm - U. Gotter - W. Havener, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2023, 277-300.
- MATSANGOU R., *The Manichaeans of the Roman East. Manichaeism in Greek Anti-Manichaica and Roman Imperial Legislation*, Brill, Leiden-Boston 2023, ISBN 9789004542846.
- MILLER K.J., *Time and Ancient Medicine. How Sundials and Water Clocks Changed Medical Science*, Oxford University Press, Oxford-New York 2023, ISBN 9780198885177.
- MIŚKIEWICZ R., *Prawo rzymskie i storytelling, czyli o toposie greckiej genazy Ustawy XII Tablic = Roman Law and Storytelling: On the Topos of the Greek Origins of the Twelve Tables*, Zeszyty Prawnicze, 23.4 (2023), 69-109.
- MITCHELL H., *On Not Joining Either Side. The Discourse of Elite Neutrality in Roman Civil War*, in *A Culture of Civil War? Bellum civile and political communication in Late Republican Rome*, edited by H. Börm - U. Gotter - W. Havener, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2023, 31-64.
- MONTERO HERRERO S., 'rec.' a Letta C., *Tra umano e divino. Forme e limiti del culto degli imperatori nel mondo romano*, Agorà & Co., Sarzana-Lugano 2021, Gerión, 41.2 (2023), 693-695.
- MONTERO S., 'rec.' a Guidetti F., *Veicoli cerimoniali nell'antica Roma: contributo a una storia sociale dello spazio urbano*, Pisa University Press, Pisa 2022, Gerión, 41.2 (2023), 697-701.
- MORANCHEL POCATERRA M., *La sátira como justicia: Claudio y la Apocolocintosis de Séneca*, in *El otro camino de la justicia: estudios de derecho y literatura en la antigüedad clásica*, editores M. Montemayor Aceves - M. de J. Jiménez Moreno, UNAM, Ciudad de México 2023, 145-169.
- MORET P., *Identidades viajeras en el melting pot del Estrecho: Bailo, las ciudades "libiofenicias" y los lusitanos*, Gerión, 41.2 (2023), 419-446.
- MORRELL K., *Missing in Action? Law and Civil War*, in *A Culture of Civil War? Bellum civile and political communication in Late Republican Rome*, edited by H. Börm - U. Gotter - W. Havener, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2023, 245-276.
- MUÑIZ-GRIJALVO E. - MORENO SOLDEVILA R., *Understanding Integration in the Roman World*, Brill, Leiden-Boston 2023, ISBN 9789004545618.
- NUORLUOTO T., *Roman Female Cognomina. A Study on the Personal Names of Roman Women*,

Societas Scientiarum Fennica, Helsinki 2023, ISBN 9789150628586.

OBARRIO MORENO J.A., *En defensa de la cultura grecolatina (paideia versus utilitas)*, Dykinson, Madrid 2023, ISBN 9788411228008.

OSBORNE R., *The Oxford History of the Archaic Greek World, II, Athens and Attica*, Oxford University Press, New York 2023, ISBN 9780197644423.

PÉREZ DE LA VEGA D., ‘rec.’ a Montero S., *Prodigios en la Hispania romana. Rayos, terremotos, epidemias y eclipses*, Guillermo Escolar Editor, Madrid 2020, Gerión, 41.2 (2023), 685-688.

QUERCI A., “*In fretta le navi correvano i sentieri pescosi*”. *Un’ipotesi di ricostruzione delle rotte di collegamento fra area egea e Mediterraneo Orientale (1700 – 1200 a.C.)*, Archaeopress, Oxford 2023, ISBN 9781803276465.

ROSILLO-LÓPEZ C., *Speak, Memory. Oral Remembrances of the Civil Wars of the Republic and the Triumvirate*, in *A Culture of Civil War? Bellum civile and political communication in Late Republican Rome*, edited by H. Börm - U. Gotter - W. Havener, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2023, 135-158.

ROUSSET D. - DERRON P., *Les concepts de la géographie grecque: huit exposés suivis de discussions*, Fondation Hardt, Vandœuvres 2023, ISBN 9782600007689.

RUSSELL A., *The Spaces of Civil War*, in *A Culture of Civil War? Bellum civile and political communication in Late Republican Rome*, edited by H. Börm - U. Gotter - W. Havener, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2023, 115-134.

SALISBURY J.E., *The First Christian Communities, 32-380 CE. Quiet Christians, Visible Martyrs, and Compelling Texts*, Routledge, Abingdon 2023, ISBN 9781032357553.

SÁNCHEZ P., *Foedus ictum. Les rites de sanction des traités romains sous la République et les Julio-Claudiens*, Schwabe Verlag, Basel-Berlin 2023, ISBN 9783796549618.

SANTANGELO F., *Piety and Civil War*, in *A Culture of Civil War? Bellum civile and political*

*communication in Late Republican Rome*, edited by H. Börm - U. Gotter - W. Havener, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2023, 225-244.

STEEL C., *From inimici to hostes. Internal Conflict in the Oratory of the Roman Republic, 133–88 BCE*, in *A Culture of Civil War? Bellum civile and political communication in Late Republican Rome*, edited by H. Börm - U. Gotter - W. Havener, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2023, 327-342.

STEWART P., *Gandharan Art and the Classical World. A Short Introduction*, Archaeopress, Oxford 2023, ISBN 9781803276946.

SUÁREZ MARTÍNEZ D., ‘rec.’ a Castro-Páez E., *De Tartesos a Hispania. Geografía y etnografía en la literatura greco-latina*, Edicions Bellaterra, Barcelona 2023, Gerión, 41.2 (2023), 677-679.

TONER J., *Risk in the Roman World*, Cambridge University Press, Cambridge-New York 2023, ISBN 9781108481748.

WELCH K., *Memorable Women and Women in the Memory of Civil War*, in *A Culture of Civil War? Bellum civile and political communication in Late Republican Rome*, edited by H. Börm - U. Gotter - W. Havener, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2023, 89-114.

WHITLEY J., *Knossos. Myth, History and Archaeology*, Bloomsbury Academic, London-New York 2023, ISBN 9781472527257.

## g) Papirologia

BRAMANTE M.V., *A proposito della pubblicazione dell’Edictum de pretiis’ di Diocleziano: un testimone dell’Egitto in PSI XVII 1685 recto?*, RDR, 23 (2023), 9-27.

ESLER P.F., *Babatha’s first marriage contract: hiding in plain sight*, Journal of Jewish Studies, 74.2 (2023), 303-322.

GIANNOZZI E., ‘rec.’ a Salati O., *Scrivere documenti nell’esercito romano. L’evidenza dei papiri latini d’Egitto tra I e III d.C.*, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2020, RH, 101.2 (2023), 271-273.

*Latin Military Papyri of Dura-Europos (P. Dura 55–145). A New Edition of the Texts, with Intro-*

*duction and Notes*, a cura di G. Iovine, Cambridge University Press, Cambridge 2023, ISBN 9781009183130.

SÁNCHEZ-MOENO ELLART C.M<sup>a</sup>, *P. Mich. Inv. 3944 L. A notice of a birth return?*, IAH, 15 (2023), 117-137.

## h) Epigrafia e paleografia

ABID M. - KLODZINKI K., “*Munus promissum a patre suo*”. *Un edicule dédiée au dieu mercure a nusti (El Krib, en Tunisie)*, Epigraphica, 85 (2023), 19-30.

BABAMOVA S., *Inscriptiones Graecae X. Inscriptiones Epiri, Macedoniae, Thraciae, Scythiae. Pars II: inscriptiones Macedoniae. Fasciculus 2: inscriptiones Macedoniae septentrionalis. Sectio 2: inscriptiones in vallibus fluviorum Axii, Astibi, Strumicae inventae*, De Gruyter, Berlin-Boston 2023, ISBN 9783111331362.

BENEFIELD R.R. - SYPNIEWSKI H.M., *Writing Columns: Graffiti in the Campus of Pompeii*, in *Inscriptions and Epigraphic Habit*, a cura di R.R. Benefield - C.M. Keesling, Brill, Leiden-Boston 2023, 145-168.

BEU DACHIN E. - NEMETI S., *In search for Justice. A petition from Gornea (Romania)*, Epigraphica, 85 (2023), 57-74.

BIANCHINI G. - GREGORI G.L., *The Epigraphic Habit in a Pompeian House: Rules of Good Manners*, in *Inscriptions and Epigraphic Habit*, a cura di R.R. Benefield - C.M. Keesling, Brill, Leiden-Boston 2023, 307-320.

BIVASCHI P., *Un esempio di economia di confine. Gestione della terra e olivicoltura nelle Tablettes Albertini*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XXV, La costruzione del testo giuridico tardoantico. Culture, linguaggi, percorsi argomentativi e stilistici. In onore di Francesco Amarrelli*, Ali&no Editrice, Perugia 2023, 155-178.

BRAITO S., *L'instrumentum inscriptum come fonte storica, sociale ed economica: il caso dell'imprenditoria femminile nel mondo romano*, Epigraphica, 85 (2023), 535-553.

BREITENFELD S.B., *May the Thief Become as Liquid as Water: Persuasion and Power in a*

*Curse Tablet from Roman Bath*, in *Inscriptions and Epigraphic Habit*, a cura di R.R. Benefield - C.M. Keesling, Brill, Leiden-Boston 2023, 321-338.

CALDELLI M.L., *Falsi e falsari nell'epoca di internet. False testimonianze. Copie, contraffazioni, manipolazioni e abusi del documento epigrafico antico. Atti del convegno conclusivo PRIN 2015, Roma, 22-23 aprile 2022*, L'Erma di Bretschneider, Roma 2023, ISBN 9788891331519.

CAMODECA G., *Epigrafia tardoantica: il caso di Putcoli*, KOINONIA, 47 (2023), 327-343.

CAVALLETTI G., *Cuando la epigrafia y la literatura se encuentran. La Tabula Lugdunensis*, in *El otro camino de la justicia: estudios de derecho y literatura en la antigüedad clásica*, a cura di M. Montemayor Aceves - M. de J. Jiménez Moreno, UNAM, Ciudad de México 2023, 119-144.

CIPRÉS TORRES P., *Epigrafia, etnografia e identità en el interior peninsular*, Gerión, 41.2 (2023), 365-389.

DE SIMONE M., *Per una lettura di Tabula ex lege municipii Tarentini, ll. 7-14*, Minima Epigraphica et Papyrologica, 26 (2023), 136-151.

DÍAZ ARIÑO B., *Sexo y alfabetismo en la Hispania romana*, Gerión, 41.2 (2023), 623-627.

EASTON J., *Servi empticii and Manumission in the Roman Municipal familia publica*, in *Inscriptions and Epigraphic Habit*, a cura di R.R. Benefield - C.M. Keesling, Brill, Leiden-Boston 2023, 212-231.

EASTON J.A., *Municipal Freedmen and Intergenerational Social Mobility in Roman Italy*, Brill, Leiden-Boston 2023, ISBN 9789004686342.

ECK W., *Arrianus Aper Veturius [S]everus als consul und Grabstifter in CIL XIV 3587*, Epigraphica, 85 (2023), 635-641.

FERNÁNDEZ-CORRAL M., *Roman Voting Tribes, Citizenship, and Epigraphic Habit: the Case Study of Hispania Citerior*, in *Inscriptions and Epigraphic Habit*, a cura di R.R. Benefield - C.M. Keesling, Brill, Leiden-Boston 2023, 81-94.

FOURNIER J., *Corpus des inscriptions de Thasos V. Documents publics d'époque romaine*, École française d'Athènes, Athens 2023, ISBN 9782869585874.

GÓMEZ GARCÍA N., 'rec.' a *Aut Oppressi serviunt... La intervención de Roma en las comunidades indígenas*, eds. M<sup>ª</sup>D. Dopico Caínzos - M. Villanueva Acuña, Servizo de Publicacións da Deputación de Lugo, Lugo 2021, Gerión, 41.2 (2023), 673-676.

HERRERA LANDO J., *La difusión del hábito epigráfico funerario en contextos indígenas de la provincia Baetica*, Athenaeum, 111.2 (2023), 515-546.

*Inscriptions and Epigraphic Habit*, a cura di R.R. Benefield - C.M. Keesling, Brill, Leiden-Boston 2023, ISBN 9789004683112.

LANGENFELD K.A., *Epigraphic Permanence and Ephemerality: The Augusteum Assemblage and Memory Construction at Ostia's Caserma dei Vigili*, in *Inscriptions and Epigraphic Habit*, a cura di R.R. Benefield - C.M. Keesling, Brill, Leiden-Boston 2023, 232-254.

MAYER I OLIVÉ M., *Carthago Nova: ¿Un posible ejemplar del senadoconsulto de los honores de-*

*cretados a Germánico o a Druso César?*, *Minima Epigraphica et Papyrologica*, 26 (2023), 160-167.

PALMER M.E., *The Fictores and the Epigraphic Habit in the Atrium Vestae*, in *Inscriptions and Epigraphic Habit*, a cura di R.R. Benefield - C.M. Keesling, Brill, Leiden-Boston 2023, 171-193.

POSSANZA D.M., *Imperial Nuptials at Pompeii: CIL IV. 1261, an Obscene Take on the Marriage of Nero and Pythagoras*, *The Classical Journal*, 119.2 (2023-2024), 189-224.

SANCINITO J., *Viae Appiae multorum annorum negotians: Place in Merchant Funerary Inscriptions*, in *Inscriptions and Epigraphic Habit*, a cura di R.R. Benefield - C.M. Keesling, Brill, Leiden-Boston 2023, 194-211.

VARONE A., *Corpus Inscriptionum Latinarum. Inscriptiones parietariae Pompeianae, Herculanaenses, Stabianae*, De Gruyter, Berlin 2023, ISBN 9783111324883.

ZAMBITO L., *S(sulphur) T(extatum)? Nota di epigrafia, archeologia e diritto romano a margine di un gruppo di tegulae sulphuris dalla provincia di Agrigento*, *Minima Epigraphica et Papyrologica*, 26 (2023), 202-215.

**FONTI GIURIDICHE**

- a) Edizioni di fonti
- b) Riproduzioni, studi critici, traduzioni, commenti
- c) Opere palinogenetiche
- d) Fonti medievali

**SUSSIDI**

- a) Enciclopedie
- b) Dizionari storici, atlanti, guide, cronologie, ecc.
- c) Repertori bibliografici
- d) Sussidi informatici

MURILLO VILLAR H., 'rec.' a López-Rendo Rodríguez M<sup>a</sup> del C. - Azaustre Fernández M<sup>a</sup>J., *Fuentes del Derecho Romano online*, BOE, Madrid 2022, RIDROM, 32 (2024), 667-675.

VALLOCCHIA F., *Ius publicum. Glosario jurídico de Derecho Público Romano*, RIDROM, 32 (2024), 726-731.

- e) Lessici

**RACCOLTE DI SCRITTI**

- a) Atti di congressi, convegni, ecc.  
*Tradition and Power in the Roman Empire*, a cura di S. Betjes - O. Hekster - E. Manders, Brill, Leiden 2024, ISBN 9789004537453.
- b) Studi in onore
- c) Pubblicazioni varie  
*Female Agency in the Ancient Mediterranean World*, a cura di G. Gilles - K. Frank - C. Plas-

tow - L. Webb, Liverpool University Press, Liverpool 2024, ISBN 9781802071856.

*Korinth II: Das römische Korinth*, herausgegeben von Chr. Auffarth, Mohr Siebeck, Tübingen 2024, ISBN 9783161625459.

*Law and Power. Agents of Social and Spatial Transformation in the Roman West*, a cura di E. Mataix Ferrándiz - A. Lopez Garcia - A. Alvarez Melero - D. Romero Vera, Brill, Leiden-Boston 2024, ISBN 9789004685727.

*Runnuning Rome and its Empire. The Places of Roman Governance*, a cura di A. Lopez Garcia, Routledge, London-New York 2024, ISBN 9781032341774.

*Strategie di comunicazione e narrazione della ripartenza. Seminari di storia antica e letterature classiche*, a cura di A. Borgna - M.A. Ligios - G. Vanotti, Edizioni dell'Orso, Alessandria 2024, ISBN 9788836134571.

**OPERE DI INTERESSE GENERALE**

- a) Profili generali del diritto romano  
BENKE J., 'rec.' a *Vivos vultus ducere. Gondolatok Földi András tanulmánykötetéről [Vivos vultus ducere. Riflessioni sul libro di saggi di András Földi]*, *Jogtudományi Közlöny*, 79.1 (2024), 42-45.

DEMINGTON M., *An overview of Roman law*, 'rec.' a Johnston D., *Roman Law in Context*, Cambridge University Press, Cambridge 2022, *The Classical Review*, 74.1 (2024), 177-178.

LIGIOS M.A., *Terremoti e diritto romano*, in *Strategie di comunicazione e narrazione della ripartenza. Seminari di storia antica e letterature classiche*, a cura di A. Borgna - M.A. Ligios - G. Vanotti, Edizioni dell'Orso, Alessandria 2024, 81-91.

ŚWIĘCICKA P., *Rzymskie prawo prywatne: repetytorium = Roman private law: repertory*, Wolters Kluwer, Warszawa 2024, ISBN 9788383580425.

**b) Studi sulle fonti giuridiche**

LUCREZI F., *Quel che ha detto Mosè (Studi sulla Collatio I-X. Note sulla Collatio I-IV)*, Giappichelli, Torino 2024, ISBN 978889214450.

**c) Studi sulle fonti non giuridiche**

MICHELONE F., *La forza della natura e come affrontarla: una riflessione sul lessico dei fenomeni violenti in Lucrezio e Seneca*, in *Strategie di comunicazione e narrazione della ripartenza. Seminari di storia antica e letterature classiche*, a cura di A. Borgna - M.A. Ligios - G. Vanotti, Edizioni dell'Orso, Alessandria 2024, 61-80.

*Plutarch and his Contemporaries. Sharing the Roman Empire*, a cura di K.K. Jazdzewska - F. Doroszewski, Brill, Leiden-Boston 2024, ISBN 9789004687295.

POSADAS SÁNCHEZ J.L., *Tácito y la fidelidad a las fuentes jurídicas primarias*, RIDROM, 32 (2024), 451-479.

SIEGERT F., *Rechtsgeschichtlicher Kommentar zum Neuen Testament, III, Kommentar: Lukas-Sondergut, Matthäus-Sondergut, Prozess Jesu*, De Gruyter, Berlin-London 2024, ISBN 9783110656107.

**d) Metodologia romanistica**

CORTÉS ROMÁN C., *Storytelling y problematización jurídica en la enseñanza del Derecho Romano*, RIDROM, 32 (2024), 24-56.

LÓPEZ-RENDO RODRÍGUEZ C. - AZAUSTRE FERNÁNDEZ M<sup>ª</sup>J., *Derecho global: gymkana jurídica y método COIL para la enseñanza-aprendizaje del Derecho romano*, RIDROM, 32 (2024), 105-177.

MURILLO VILLAR H., 'rec.' a López-Rendo Rodríguez M<sup>ª</sup> del C. - Azaustre Fernández M<sup>ª</sup>J., *Fuentes del Derecho Romano online*, BOE, Madrid 2022, RIDROM, 32 (2024), 667-675.

**e) Storia della romanistica**

FARGNOLI I., *Un secolo di sapere storico-giuridico all'Università Statale. I Maestri del diritto romano e della Storia del diritto*, Torino, Giappichelli 2024, ISBN 9791221106169.

SAINZ ROBLES S., *Las acciones noxales en el Derecho romano. La Tesis de Manuel Torres López en la historiografía de su momento con un ligero contrapunto moderno. Estudio introductorio*, e-Legal History Review, 39 (2024).

SKŘEJPEK M., *Leopold Heyrovský – homo academicus převratných časů [Leopold Heyrovsky – homo academicus dei tempi rivoluzionari]*, Právník, 163.2 (2024), 184-188.

TORRENT RUIZ A., *Laudatio al Prof. Dr. Justo García Sánchez*, RIDROM, 32 (2024), 699-707.

TORRES LÓPEZ M., *Las acciones noxales en el Derecho romano, Universidad Central, 1922*, e-Legal History Review, 39 (2024).

TORRES LÓPEZ M., *Memoria doctoral. Las acciones noxales en el Derecho romano, Granada, 1922*, e-Legal History Review, 39 (2024).

**f) Teoria generale e comparazione giuridica**

CALORE E., *Riflessioni sul fondamento romanistico della diversa disciplina tra violenza del terzo e dolo del terzo nel Codice civile italiano*, RFD-UNAM, Ciudad de México, 74.288 (2024), 5-44.

CAMACHO LÓPEZ M.E., *El interés negocial como criterio de distribución del riesgo contractual en el derecho romano y su posible utilidad en contratos atípicos como el leasing financiero*, Rdp/Universidad Externado, Bogotá, 46 (2024), 187-210.

*Fondements romains du droit*, a cura di J. Hallebeek - T. Wallinga - W. Decock, Larcier-Intersentia, Bruxelles 2024, ISBN 9782807942363.

JACOB R., *Les formes premières du droit en Occident, II, Le sacré et le juridique*, PUF, Paris 2024, ISBN 9782130864288.

LÓPEZ-RENDO RODRÍGUEZ C. - AZAUSTRE FERNÁNDEZ M.J., *Derecho global: gymkana jurídica y método COIL para la enseñanza-aprendizaje del Derecho romano*, RIDROM, 32 (2024), 105-177.

RODRÍGUEZ ENNES L., 'rec.' a Murillo Villar H., *El orden sucesorio "ab intestato": de Roma al Derecho español contemporáneo*, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra) 2023, RIDROM, 32 (2024), 676-692.

ROGEL VIDE C., *Distorsiones del derecho de la persona en el siglo XXI*, RIDROM, 32 (2024), 480-497.

**g) Florilegi, raccolte di casi**

**h) Tradizione giuridica europea**

GIARO T., *The Wave of Transfers*, Comparative Law Review, 14.2 (2024), 33-57.

LONGCHAMPS DE BÉRIER F., *Evolution of Roman Law*, in *Research Handbook on Legal Evolution*, eds. W. Załuski - S. Bourgeois-Gironde - A. Dyrda, Edward Elgar Publishing, Cheltenham UK 2024, 150-169.

MONTAÑANA CASANÍ A., *Las mujeres y la financiación del comercio marítimo mediterráneo en la baja Edad Media*, RIDROM, 32 (2024), 178-283.

PERGAMI F., *Roman Foundations of European Law. Essays on Late Antiquity Roman Law*, Giappichelli, Torino 2024, ISBN 9791221102062.

POLO ARÉVALO E.M., *Opus Facere: una aportación de las fuentes jurídicas romanas en la sistematización de las obligaciones*, RIDROM, 32 (2024), 361-450.

ZABŁOCKA M., *Rzyskie wzory dobrej legislacji [Modelli romani di buona legislazione]*, Palestra, 2024/1, 133-134.

**DIRITTO PRIVATO**

**a) Persone e famiglia**

BUZZACCHI C. - INGALLINA L., *Rapporti familiari e responsabilità nell'esperienza giuridica romana e attuale*, Giappichelli, Torino 2024, ISBN 9788892132580.

GOFFIN M., *Selbstversklavung im klassischen römischen Recht*, De Gruyter, Berlin-London 2024, ISBN 9783111447261.

MONTAÑANA CASANÍ A., *Las mujeres y la financiación del comercio marítimo mediterráneo en la baja Edad Media*, RIDROM, 32 (2024), 178-283.

ROTH U., 'rec.' a *The Position of Roman Slaves. Social Realities and Legal Differences*, a cura di M. Schermaier, De Gruyter, Berlin 2023, Sehpunkte, 24.4 (2024).

SIRKS B., *The Colonate in the Roman Empire*, Cambridge University Press, Cambridge 2024, ISBN 9781009172608.

**b) Diritti reali**

PASQUINO P., *Note su alcune ipotesi di derelictio servi*, TSDP, 17 (2024).

QUADRATO M.E., *Le ampie e mobili frontiere del patto marciano tra origini e sviluppi*, TSDP, 17 (2024).

**c) Obbligazioni**

BLICHAZ G., *Rzyska locatio conductio jako model odpłatnego udostępniania wartości majątkowych = Roman locatio conductio as a model for onerous asset sharing*, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2024, ISBN 9788383561776.

BRŤKOVÁ A., 'rec.' a Kleňová V., *Darovanie s príkazom v rímskom práve*, Leges, Praha 2019, Právněhistorické Studie, 54.1 (2024), 94-95.

MCLEAN A., *Aspects of maritime commerce in Ancient Rome, 'rec.' a Roman Law and Maritime Commerce*, a cura di P. Candy - E. Mataix Ferándiz, Edinburgh University Press, Edinburgh 2022, The Classical Review, 74.1 (2024), 174-176.

MONTAÑANA CASANÍ A., *Las mujeres y la financiación del comercio marítimo mediterráneo en la baja Edad Media*, RIDROM, 32 (2024), 178-283.

POLO ARÉVALO E.M., *Opus Facere: una aportación de las fuentes jurídicas romanas en la sistematización de las obligaciones*, RIDROM, 32 (2024), 361-450.

SUÁREZ BLÁZQUEZ G., *La comunicación verbal y escrita, empresa-cliente, en el Derecho romano clásico*, RIDROM, 32 (2024), 555-600.

**d) Successioni e donazioni**

DURSI D., *Ricerche sulla donazione in diritto romano*, Jovene, Napoli 2024, ISBN 9788824328517.

FERNÁNDEZ VIZCAÍNO B., *Antecedentes del principio de igualdad de género en el ius adcrecendi in partem*, RIDROM, 32 (2024), 57-104.

POGORZELEC K., *The principle of family solidarity based on heredes sui in roman pack law in the classical period*, Journal of Modern Science, 55.1 (2024), 619-633.

RODRÍGUEZ ENNES L., ‘rec.’ a Murillo Villar H., *El orden sucesorio “ab intestato”: de Roma al Derecho español contemporáneo*, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra) 2023, RIDROM, 32 (2024), 676-692.

#### e) **Processo**

SAINZ ROBLES S., *Las acciones noxales en el Derecho romano. La Tesis de Manuel Torres López en la historiografía de su momento con un ligero contrapunto moderno. Estudio introductorio*, e-Legal History Review, 39 (2024).

TORRES LÓPEZ M., *Las acciones noxales en el Derecho romano, Universidad Central, 1922*, e-Legal History Review, 39 (2024).

TORRES LÓPEZ M., *Memoria doctoral. Las acciones noxales en el Derecho romano, Granada, 1922*, e-Legal History Review, 39 (2024).

### **DIRITTI DELL'ANTICO ORIENTE MEDITERRANEO**

#### a) **Fonti e studi sulle fonti**

CASELLE M., *Ἐπειδὴ ὁ τε δῆμος κατελήλυθε (IG II<sup>2</sup> 448, ll. 62-63). Ripartenza e ripartenze della democrazia ateniese nel primo ellenismo*, in *Strategie di comunicazione e narrazione della ripartenza. Seminari di storia antica e letterature classiche*, a cura di A. Borgna - M.A. Ligios - G. Vanotti, Edizioni dell’Orso, Alessandria 2024, 21-43.

CULASSO GASTALDI E., *La forza delle parole e la permeabilità della memoria*, in *Strategie di comunicazione e narrazione della ripartenza. Seminari di storia antica e letterature classiche*, a cura di A. Borgna - M.A. Ligios - G. Vanotti, Edizioni dell’Orso, Alessandria 2024, 45-59.

HARRIS E., *The laws of Draco and Solon*, ‘rec.’ a Schmitz W., *Leges Draconis et Solonis (Leg-DrSol). Eine neue Edition der Gesetze Drakons und Solons mit Übersetzung und historischer Einordnung. Unter Mitarbeit von Anja Dorn und Tino Shabin*, Steiner, Stuttgart 2023, The Classical Review, 74.1 (2024), 153-155.

LACLAU M., *Law and Literature in Ancient Greece*, Brill, Leiden 2024, ISBN 9789004686724.

WALTER U., ‘rec.’ a Schmitz W., *Leges Draconis et Solonis (LegDrSol). Eine neue Edition der Gesetze Drakons und Solons mit Übersetzung und historischer Einordnung. Unter Mitarbeit von Anja Dorn und Tino Shabin*, Steiner, Stuttgart 2023, Historische Zeitschrift, 318.1 (2024), 147-149.

#### b) **Diritto privato**

#### c) **Diritto pubblico e penale**

#### d) **Storia, cultura e tradizioni**

BOSAK P.C., *Rzymscy namiestnicy Judei czasów Biblii. Leksykon [Governatori romani della Giudea dei tempi biblici. Lessico]*, Wydawnictwo Petrus 2024, ISBN 9788377207611.

#### e) **Raccolte di scritti e atti di convegni**

### **DIRITTO BIZANTINO**

#### a) **Fonti e studi sulle fonti**

#### b) **Diritto privato**

CHITWOOD Z., *The ‘Part for the Soul’ (psychikon) and the Commemoration of the Dead in Byzantine Law*, in *Legal Pluralism and Social Change in Late Antiquity and the Middle Ages. A Conference in Honor of John Haldon*, a cura di W. Brandes - H. Reimitz - J. Tannous, Klostermann, Frankfurt am Main 2024, 151-174.

RAPP C., *Between Law and Liturgy: Regulating Ritual Brotherhood*, in *Legal Pluralism and Social Change in Late Antiquity and the Middle Ages. A Conference in Honor of John Haldon*, a

cura di W. Brandes - H. Reimitz - J. Tannous, Klostermann, Frankfurt am Main 2024, 367-378.

STOLTE B., *The Case of the Disappointed Husband: Twins, the Code, Thalelaios, and the Basilica*, in *Legal Pluralism and Social Change in Late Antiquity and the Middle Ages. A Conference in Honor of John Haldon*, a cura di W. Brandes - H. Reimitz - J. Tannous, Klostermann, Frankfurt am Main 2024, 137-150.

### c) Diritto pubblico e penale

BEIHAMMER A.D., *Treaty Making and Legal Concepts in Byzantine-Latin Diplomacy in the Time of the First Crusade*, in *Legal Pluralism and Social Change in Late Antiquity and the Middle Ages. A Conference in Honor of John Haldon*, a cura di W. Brandes - H. Reimitz - J. Tannous, Klostermann, Frankfurt am Main 2024, 345-366.

BRANDES W., *The Marvelous Year 692 – A Hub of Historical Processes*, in *Legal Pluralism and Social Change in Late Antiquity and the Middle Ages. A Conference in Honor of John Haldon*, a cura di W. Brandes - H. Reimitz - J. Tannous, Klostermann, Frankfurt am Main 2024, 175-228.

CHEYNET J.-C., *Le corps des juges à Byzance (IXe-XIe siècle)*, in *Legal Pluralism and Social Change in Late Antiquity and the Middle Ages. A Conference in Honor of John Haldon*, a cura di W. Brandes - H. Reimitz - J. Tannous, Klostermann, Frankfurt am Main 2024, 323-344.

KAPLAN M., *Loi et société à l'époque mésobyzantine*, in *Legal Pluralism and Social Change in Late Antiquity and the Middle Ages. A Conference in Honor of John Haldon*, a cura di W. Brandes - H. Reimitz - J. Tannous, Klostermann, Frankfurt am Main 2024, 249-270.

REIMITZ H., *From Roman "Rechtsgewohnheiten" to the Post-Roman Law-codes*, in *Legal Pluralism and Social Change in Late Antiquity and the Middle Ages. A Conference in Honor of John Haldon*, a cura di W. Brandes - H. Reimitz - J. Tannous, Klostermann, Frankfurt am Main 2024, 117-136.

SHEPARD J., *Laws of Nations, Border Treaties and Roman Override*, in *Legal Pluralism and Social Change in Late Antiquity and the Middle Ages. A Conference in Honor of John Haldon*, a cura di W. Brandes - H. Reimitz - J. Tannous, Klostermann, Frankfurt am Main 2024, 299-322.

ZUCKERMAN C., *Les scholes d'Orient du Bas-Empire à Byzance*, in *Legal Pluralism and Social Change in Late Antiquity and the Middle Ages. A Conference in Honor of John Haldon*, a cura di W. Brandes - H. Reimitz - J. Tannous, Klostermann, Frankfurt am Main 2024, 271-298.

### d) Storia, cultura e tradizione dell'Impero d'Oriente

CARMINATI F. - MARIANI A., *Le Eparchie d'Italia nella Descriptio di Giorgio Ciprio: Indagine sulla natura dell'elenco e proposta ricostruttiva*, *ByzZ*, 117.1 (2024), 61-122.

COSENTINO S., *Wealth, Lobbying and Religion in the Age of Theodosius II: Cyril of Alexandria's Presents*, in *Legal Pluralism and Social Change in Late Antiquity and the Middle Ages. A Conference in Honor of John Haldon*, a cura di W. Brandes - H. Reimitz - J. Tannous, Klostermann, Frankfurt am Main 2024, 23-40.

DASKAS B., *"The Dawn of Christian Icons" in Late Antique Egypt: Beliefs, Practices, and Local Customs in a Changing Society*, in *Legal Pluralism and Social Change in Late Antiquity and the Middle Ages. A Conference in Honor of John Haldon*, a cura di W. Brandes - H. Reimitz - J. Tannous, Klostermann, Frankfurt am Main 2024, 41-62.

NEWFIELD T.P., *Proxies for Plague? New Approaches in Studying the Causes and Consequences of the First Plague Pandemic*, in *Legal Pluralism and Social Change in Late Antiquity and the Middle Ages. A Conference in Honor of John Haldon*, a cura di W. Brandes - H. Reimitz - J. Tannous, Klostermann, Frankfurt am Main 2024, 63-116.

SMYTHE D., 'rec.' a *The Routledge Handbook on Identity in Byzantium*, eds. M.E. Stewart - D.A. Parnell - C. Whately, Routledge, London 2022, *ByzZ*, 117.1 (2024), 213-225.

**e) Raccolte di scritti e atti di convegni**

*Byzantinische Rechtsgeschichte im internationalen Kontext: Akten einer Tagung der Akademien der Wissenschaften zu Göttingen und Sofia (28.9.–1.10.2021)*, a cura di P. Schreiner - J.P. Laut - I. Biliarsky, De Gruyter, Berlin-Boston 2024, ISBN 9783111329925.

*Legal Pluralism and Social Change in Late Antiquity and the Middle Ages. A Conference in Honor of John Haldon*, a cura di W.W. Brandes - H. Reimitz - J. Tannous, Klostermann, Frankfurt am Main 2024, ISBN 9783465045502.

**DIRITTO PENALE E PROCESSO**

BUONGIORNO P., *Pratiche di sortitio nel processo romano tra repubblica e principato*, TSDP, 17 (2024).

FUENTESECA DEGENEFFE M., *La iurisdictio del princeps y los orígenes romanos del indulto*, e-Legal History Review, 39 (2024).

GONZÁLEZ ROMANILLOS J.A., *La represión de la violencia en la República romana tardía*, e-Legal History Review, 39 (2024).

JOÑCA M., *Mulier accusatrix in the Laudatio Turiae*, Právněhistorické Studie, 54.1 (2024), 9-18.

TORRENT RUIZ A., *Publicani y familiae publicanorum. Aspectos penales y procesales. II*, RIDROM, 32 (2024), 601-666.

**STORIA DELLA COSTITUZIONE ROMANA**

**a) Stato città**

**b) Repubblica**

GONZÁLEZ ROMANILLOS J.A., *La represión de la violencia en la República romana tardía*, e-Legal History Review, 39 (2024).

HERRERO MEDINA M., *Aulo Fulvio. La ejecución del primer catilinario*, e-Legal History Review, 39 (2024).

JORDAN B., *The 'magister equitum' in the Roman Republic: The Evolution of an Extraordi-*

*nary Magistracy*, De Gruyter, Berlin-Boston 2024, ISBN 9783111338583.

LANGE C.H., *From Hannibal to Sulla. The Birth of Civil War in Republican Rome*, De Gruyter, Berlin-Boston 2024, ISBN 9783111333090.

RONCERO NÚÑEZ J., *La cuestura a lo largo de la historia: de su incierto origen a su esplendor*, RIDROM, 32 (2024), 498-554.

TATUM W.J., *A Noble Ruin. Mark Antony, Civil War, and the Collapse of the Roman Republic*, Oxford University Press, New York 2024, ISBN 9780197694909.

**c) Principato**

CAPPONI L., *Augustus and Traditional Structures in Egypt. Grand Policies or Ad Hoc Measures?*, in *Tradition and Power in the Roman Empire*, a cura di S. Betjes - O. Hekster - E. Manders, Brill, Leiden 2024, 76-89.

CORTÉS-COPETE J.M., *Hadrian: Emperor Nomothetes – Ancient Laws for the Empire*, in *Tradition and Power in the Roman Empire*, a cura di S. Betjes - O. Hekster - E. Manders, Brill, Leiden 2024, 171-185.

DAALDER E., *Tradition and Innovation in the Rescript Practice of the Emperor Caracalla*, in *Tradition and Power in the Roman Empire*, a cura di S. Betjes - O. Hekster - E. Manders, Brill, Leiden 2024, 211-229.

DE BLOIS L., *The Emperor Gallienus and the Senators. Tradition, Change, and Perception*, in *Tradition and Power in the Roman Empire*, a cura di S. Betjes - O. Hekster - E. Manders, Brill, Leiden 2024, 229-240.

FUENTESECA DEGENEFFE M., *La iurisdictio del princeps y los orígenes romanos del indulto*, e-Legal History Review, 39 (2024).

MINEO B., *Présence d'Auguste et représentation du principat dans l'Ab Vrbe Condita de Tite-Live*, Vita Latina, 204 (2024).

**d) Dominato**

BAKER-BRIAN N., *The Reign of Constantius II*, Routledge, London-New York 2024, ISBN 9781032010472.

BONO F., *Justinian, the Senate, and the Consuls. A Rhetorical Memory of the Old Constitution*, in *Tradition and Power in the Roman Empire*, a cura di S. Betjes - O. Hekster - E. Manders, Brill, Leiden 2024, 317-332.

FOURNIER E., 'rec.' a Baker-Brian N., *The Reign of Constantius II*, Routledge, London-New York 2024, *Journal of Early Christian Studies*, 32.1 (2024), 143-144.

PELLIZZARI A., *Giuliano: la "ripartenza" come restaurazione*, in *Strategie di comunicazione e narrazione della ripartenza. Seminari di storia antica e letterature classiche*, a cura di A. Borgna - M.A. Ligios - G. Vanotti, Edizioni dell'Orso, Alessandria 2024, 119-122.

#### e) Opere varie e generali

BENOIST S., *Mos Maiorum and Res Novae. How Roman Politics Have Conceived Tradition, Transformation, and Innovation, from the Second Century BCE to the Fourth Century CE*, in *Tradition and Power in the Roman Empire*, a cura di S. Betjes - O. Hekster - E. Manders, Brill, Leiden 2024, 301-316.

#### AMMINISTRAZIONE E FISCO

ARCARIA F., *Inter fiscum et privatos ius dicere. Contributo allo studio del diritto fiscale romano e dei suoi rapporti con il diritto pretorio*, Satura, Napoli 2024, ISBN 9788876072505.

BRUUN C., *Municipal Elections in the Roman West during the Principate. The Strength of Tradition*, in *Tradition and Power in the Roman Empire*, a cura di S. Betjes - O. Hekster - E. Manders, Brill, Leiden 2024, 137-155.

HÄCHLER N., *The Role of Tradition for the Negotiation and Legitimation of Imperial Rule in the Gallic and Palmyrene Empires*, in *Tradition and Power in the Roman Empire*, a cura di S. Betjes - O. Hekster - E. Manders, Brill, Leiden 2024, 241-259.

PATIÑO AMOR Á., *La romanización de la actual provincia de Toledo: los municipia de Toletum, Consabura y Caesarobriga*, RIDROM, 32 (2024), 284-360.

#### STORIA DELLA CIVILTÀ ANTICA

##### a) Religione

BARREIRO MORALES M.E., *El sacerdocio femenino de las vestales*, RIDROM, 32 (2024), 1-23.

CELLAMARE D., «Ora è il momento di desiderare la vita e di sacrificare per una vita più lunga» (*Lib. Or. 13,47*). *L'imperatore Giuliano, il cultus deorum e una nuova era per l'impero*, in *Strategie di comunicazione e narrazione della ripartenza. Seminari di storia antica e letterature classiche*, a cura di A. Borgna - M.A. Ligios - G. Vanotti, Edizioni dell'Orso, Alessandria 2024, 93-118.

CHIN C.M., *Life. The Natural History of an Early Christian Universe*, California University Press, Oakland (CA) 2024, ISBN 9780520400689.

GARTREL A., *A Divine Right to Rule? The Gods as Legitimizers of Power*, in *Tradition and Power in the Roman Empire*, a cura di S. Betjes - O. Hekster - E. Manders, Brill, Leiden 2024, 11-26.

KARATAŞ S., 'rec.' a Fercho V., *Die stadtrömische supplicatio in republikanischer Zeit. Formierungen eines Ritualkomplexes*, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2022, *Historische Zeitschrift*, 318.2 (2024), 413-415.

PARKER R., *Cleomenes on the Acropolis and Other Studies in Greek Religion and Society*, Presses universitaires de Liège, Liège 2024, ISBN 9782875623980.

PISCINI G., «J'ai lu, j'ai compris, j'ai condamné». *Aspects littéraires de la polémique antichrétienne antique*, Beauchesne, Paris 2024, ISBN 9782204164436.

SANZO J.E., *Ritual Boundaries. Magic and Differentiation in Late Antiquity Christianity*, California University Press, Oakland (CA) 2024, ISBN 9780520399181.

WAŚNIK W., *Obowiązek „celibatu wstrzemięźliwości” duchownych w Kościele starożytnym według przepisów prawa kościelnego i prawa rzymskiego (IV-V wiek) = The Obligation of „Celibacy of Continence” of the Clergy in the Ancient Church, according to the Rules of the Church Law and the Roman Law (4th-5th centuries)*, Vox Patrum, 2024/89, 23-46.

WELAR R., *Being Christian in Vandal Africa. The Politics of Orthodoxy in the Post-Imperial West*, California University Press, Oakland (CA) 2024, ISBN 9780520401433.

**b) Società e costume**

ANDRADE N., *The trafficking of the enslaved: women and children in the legal documents from the Roman Empire*, in *Women of the past, issues for the present*, a cura di N. Javette Koefoed - R. Raja, Brepols, Turnhout 2024, ISBN 9782503609478.

ARAMPAPASLIS K., *The Doctors in Tacitus' Annals: A Case of Ethnic Prejudice*, *Classical World*, 117.2 (2024), 183-202.

BERAD M., *Laughter in Ancient Rome. On Joking, Tickling, and Cracking Up*, California University Press, Oakland (CA) 2024, ISBN 9780520401495.

BONNELL FREIDIN A., *Birthing Romans: Child-bearing and Its Risk in Imperial Rome*, Princeton University Press, Princeton (N.J.) 2024, ISBN 9780691226279.

CIDONCHA-REDONDO F., *The Role of Women in Shaping the Funerary Landscape of Ostia and Portus*, in *Law and Power. Agents of Social and Spatial Transformation in the Roman West*, a cura di E. Mataix Ferrándiz - A. Lopez Garcia - A. Alvarez Melero - D. Romero Vera, Brill, Leiden-Boston 2024, 113-132.

COLEMAN J., *Roman public slavery, 'rec.' a Luciani F., Slaves of the People. A Political and Social History of Roman Public Slavery*, Franz Steiner, Stuttgart 2022, *The Classical Review*, 74.1 (2024), 172-173.

ELLIOTT C., *Pox Romana: The Plague That Shock the Roman World*, Princeton University Press, Princeton (N.J.) 2024, ISBN 9780691219158.

ESPAÑA-CHAMORRO S., *Provincial Boundaries, Land Connections and Imperial Administration in North Africa (1st-4th Centuries AD)*, in *Law and Power. Agents of Social and Spatial Transformation in the Roman West*, a cura di E. Mataix Ferrándiz - A. Lopez Garcia - A. Alvarez

Melero - D. Romero Vera, Brill, Leiden-Boston 2024, 191-217.

FLOHR M. - BOWES K., *Valuing Labour in Graeco-Roman Antiquity*, Brill, Leiden-Boston 2024, ISBN 9789004694835.

GARTLAND S.D. - TANDY D.W., *Voiceless, Invisible, and Countless in Ancient Greece. The Experience of Subordinates, 700-300 BCE*, Oxford University Press, Oxford-New York 2024, ISBN 9780198889601.

GOWERS E., *Rome's Patron. The Lives and After Lives of Maecenas*, Princeton University Press, Princeton (N.J.) 2024, ISBN 9780691193144.

GROEN-VALLINGA M.J., *The Value of Work and Labour within the Roman Upper-class Household*, in *Valuing Labour in Graeco-Roman Antiquity*, a cura di M. Flohr - K. Bowes, Brill, Leiden-Boston 2024, 169-190.

HACKWORTH PETERSEN L., *On Valuing Roman Art and the Labour of Art Making*, in *Valuing Labour in Graeco-Roman Antiquity*, a cura di M. Flohr - K. Bowes, Brill, Leiden-Boston 2024, 83-106.

HOUTEN P., *Urbanisation in Roman Spain and Portugal. Civitates Hispaniae in the Early Empire*, Routledge, London-New York 2024, ISBN 9780367708672.

HUDSON N., *Dining in the End of Antiquity. Class, Status, and Identity at Roman Tables*, California University Press, Oakland (CA) 2024, ISBN 9780520391451.

LEON ARDÓY D., *Collective Organisation of Matrons in Monarchic and Republican Rome and its Visibility in Public Spaces*, in *Law and Power. Agents of Social and Spatial Transformation in the Roman West*, a cura di E. Mataix Ferrándiz - A. Lopez Garcia - A. Alvarez Melero - D. Romero Vera, Brill, Leiden-Boston 2024, 93-112.

LEVIN-RICHARDSON S., *Emotional Labour in Antiquity: the Case of Roman Prostitution*, in *Valuing Labour in Graeco-Roman Antiquity*, a cura di M. Flohr - K. Bowes, Brill, Leiden-Boston 2024, 109-130.

MISIC B. - GRAHAM A., *Senses, Cognition, and Ritual Experience in the Roman World*, Cambridge University Press, Cambridge 2024, ISBN 9781009355544.

MORENO GARCÍA J.C., *Aspects of citizenship in the ancient world, 'rec.' a Citizenship in Antiquity. Civic Communities in the Ancient Mediterranean*, a cura di J. Filonik - C. Plastow - R. Zelnick-Abramovitz, Routledge, London-New York 2023, *The Classical Review*, 74.1 (2024), 137-140.

ROMERO VERA D., *Damnosa hereditas? Italica and the Imperial Evergetism: an Approach to the Urban Vitality of the Colony in the Post-Hadrian Period (AD 138-211)*, in *Law and Power. Agents of Social and Spatial Transformation in the Roman West*, a cura di E. Mataix Ferrándiz - A. Lopez Garcia - A. Alvarez Melero - D. Romero Vera, Brill, Leiden-Boston 2024, 147-166.

SANCINITO J., *The Reputation of the Roman Merchant*, University of Michigan Press, Ann Arbor 2024, ISBN 9780472133482.

*Slavery in the Late Antique World, 150 – 700 CE*, a cura di C.L. de Wet - M. Kahlos - V. Vuolanto, Cambridge University Press, Cambridge 2024, ISBN 9781108699983.

### c) Economia

ARMSTRONG J. - POMEROY A.J. - ROSENBLOOM D., *Money, Warfare and Power in the Ancient World. Studies in Honour of Matthew Freeman Trundle*, Bloomsbury Academic, London-New York 2024, ISBN 9781350283763.

BONNIE R. - KLINGBORG P., *Water in Ancient Mediterranean Households*, Routledge, Abingdon-New York 2024, ISBN 9781032213972.

CHEUNG G., *Dolia: The Containers That Made Rome an Empire of Wine*, Princeton University Press, Princeton (N.J.) 2024, ISBN 9780691243009.

MCLEAN A., *Aspects of maritime commerce in Ancient Rome, 'rec.' a Roman Law and Maritime Commerce*, a cura di P. Candy - E. Mataix Ferrándiz, Edinburgh University Press, Ed-

inburgh 2022, *The Classical Review*, 74.1 (2024), 174-176.

RÉDDÉ M., *Aux marges de la Gaule: conquête militaire et développement économique de l'Occident romain*, Edition Phae, Longues-sur-Mer 2023, ISBN 9782957224111.

SANCINITO J., *The Reputation of the Roman Merchant*, Michigan University Press, Ann Arbor (MI) 2024, ISBN 9780472133482.

*Valuing Labour in Greco-Roman Antiquity*, a cura di M. Flohr - K. Bowes, Brill, Leiden 2024, ISBN 9789004694835.

VILLEMUR P., *Le monnayage du municipe romaine d'Utique (Afrique proconsulaire)*, Ausonius, Bordeaux 2024, ISBN 9782356135919.

### d) Storia militare

ABDY R., *Legion. Life in the Roman Army*, Getty Publications, Los Angeles 2024, ISBN 9781606069189.

CORNWELL H. - WESTALL R., *New Perspectives on the Roman Civil Wars of 49-30 BCE*, Bloomsbury Academic, London-New York 2024, ISBN 9781350272460.

EMION M., *Les protectores Augusti (IIIe-VIe s. p.C.)*, Ausonius, Bordeaux 2023, ISBN 9782356135605.

LEFEBVRE B., *Combattre de loin chez les Romains: réalités et représentations culturelles (Ier siècle a.C. - IIIe siècle p.C.)*, Ausonius, Bordeaux 2024, ISBN 9782356136022.

### e) Ideologie, politica, storiografia, ecc.

BARRIONUEVO S., *Νόμος-φύσις en el diálogo entre Jerjes y Demarato (Hdt. 7.101-104)*, NOVA TELLUS, Ciudad de México, 42.1 (2024), 25-45.

BORGIES L., *Les invectives cicéroniennes comme matrices des invectives de l'époque triumvirale. Le cas des Philippiques I et II*, Vita Latina, 204 (2024).

DRELON N., 'rec.' a Guérin C., *Cicéron. Un philosophe en politique*, Calype, Paris 2022, Vita Latina, 204 (2024).

ESCRIBANO PAÑO M.V., *De Arlés a las Hispanias: usurpadores y bárbaros durante el periodo 408-411*, *Antiquité Tardive*, 31 (2024), 25-36.

ESPINOSA ESPINOSA D., *Quattuorviratus and Latium in Hispania*, in *Law and Power. Agents of Social and Spatial Transformation in the Roman West*, a cura di E. Mataix Ferrándiz - A. Lopez Garcia - A. Alvarez Melero - D. Romero Vera, Brill, Leiden-Boston 2024, 62-89.

GOLDBERG C., *Roman Masculinity and Politics from Republic to Empire*, Routledge, London-New York 2024, ISBN 9780367646950.

HART T., *Beyond the River. Under the Eye of Rome*, Michigan University Press, Ann Arbor (MI) 2024, ISBN 9780472133437.

HERRERO MEDINA M., *Aulo Fulvio. La ejecución del primer catilinario*, *e-Legal History Review*, 39 (2024).

KLEEMANN J., *Integration and cultural autonomy – about barbarian migrants in the Western Empire in the 5th century concerning their burial customs*, *Antiquité Tardive*, 31 (2024), 49-62.

MICHEL D'ANNOVILLE C. - MIGNON J.-M. - DORAY I., *Portrait en clair-obscur de la Vaison tardive: l'état du forum dans l'Antiquité tardive*, *Antiquité Tardive*, 31 (2024), 131-140.

MIQUEL M., 'rec.' a Vassiliades G., *La res publica et sa décadence. De Salluste à Tite-Live*, Ausonius, Bordeaux 2021, Vita Latina, 204 (2024).

PIERRÉ-CAPS A., *Les cours impériales de Méditerranée occidentale et leurs élites (Milan, Ravenne – Ve siècle). Traditions, évolutions, reconfiguration*, *Antiquité Tardive*, 31 (2024), 95-104.

POTTIER B., *Réfugiés et exilés lors des grandes invasions du Ve siècle: le cas de l'Afrique du Nord*, *Antiquité Tardive*, 31 (2024), 83-94.

RYAN G., *Greek Cities and Roman Governors. Placing Power in Imperial Asia Minor*, Routledge, London-New York 2024, ISBN 9780367756857.

SARTOR G., *Les Goths, des fédérés de l'Empire et la "défense du Nom romain" en Méditerranée occidentale de 416 à 457*, *Antiquité Tardive*, 31 (2024), 37-48.

TROPEA S., *Roma e l'Oriente greco. Epistole, diplomazia e potere dalla battaglia di Cinoscefale alle Idi di marzo*, Edizioni dell'Orso, Alessandria 2024, ISBN 9788836134151.

VAN DER WIEL L., *An Opaque Mirror for Trajan. A Literary Analysis and Interpretation of Plutarch's Regum et Imperatorum Apophthegmata*, Leuven University Press, Leuven 2024, ISBN 9789462703902.

#### f) Studi vari e di carattere generale

ALTEKAMP S., *Karthago. Archäologische Stadtbiographie*, De Gruyter, Berlin 2024, ISBN 9783111332178.

AUFFARTH Chr., *Das römische Korinth – Eine Einleitung*, in *Korinth II: Das römische Korinth*, herausgegeben von Chr. Auffarth, Mohr Siebeck, Tübingen 2024, 1-16.

AUFFARTH Chr., *Der religiöse Kosmos im römischen Korinth*, in *Korinth II: Das römische Korinth*, herausgegeben von Chr. Auffarth, Mohr Siebeck, Tübingen 2024, 39-62.

BREMMER J.N., *Wie unterschieden sich die frühen Christen im religiösen Kontext des römischen Korinth (50–200 n. Chr.)?*, in *Korinth II: Das römische Korinth*, herausgegeben von Chr. Auffarth, Mohr Siebeck, Tübingen 2024, 279-300.

BROWN A.R., *Honorable and Controversial Men (and Women). Creation, Reception and Destruction of Public Portrait Statues in Late Roman Corinth*, in *Korinth II: Das römische Korinth*, herausgegeben von Chr. Auffarth, Mohr Siebeck, Tübingen 2024, 149-180.

BURRELL B., *A Companion to the Archaeology of the Roman Empire*, Wiley, Hoboken 2024, ISBN 9781118620311.

ECKHARDT B., *Geschlossene Gesellschaft? Das Mahl der Christen in Korinth*, in *Korinth II: Das römische Korinth*, herausgegeben von Chr. Auffarth, Mohr Siebeck, Tübingen 2024, 209-230.

FOUQUET J., *Überbaute Erinnerung. Stadtentwicklung in der römischen colonia Korinth*, in *Korinth II: Das römische Korinth*, herausgegeben von Chr. Auffarth, Mohr Siebeck, Tübingen 2024, 63-92.

- GRANDJEAN C. - BOUYSSOU G.-S., *La Grèce hellénistique et romaine, d'Alexandre le Grand à Hadrien (336 avant notre ère-138 de notre ère)*, Belin, Paris 2024, ISBN 9782410025521.
- HOPKINS J.N., *Unbound from Rome. Art and Craft in a Fluid Landscape, ca. 650-250 BCE*, Yale University Press, New Haven-London 2024, ISBN 9780300270037.
- JORDAN B., *The magister equitum in the Roman Republic. The Evolution of an Extraordinary Magistracy*, De Gruyter, Berlin-Boston 2024, ISBN 9783111338583.
- Korinth II: Das römische Korinth*, herausgegeben von Chr. Auffarth, Mohr Siebeck, Tübingen 2024, ISBN 9783161625459.
- KRAUTER S., *Getreide und (Un-)Sterblichkeit. 1. Korinther 15,36–38 und der Demeter-Kore-Kult in Korinth*, in *Korinth II: Das römische Korinth*, herausgegeben von Chr. Auffarth, Mohr Siebeck, Tübingen 2024, 231-250.
- LANGE C.H., 'rec.' a *Forschungen zur Gewalt in der römischen Antike*, a cura di J. Diemke, Steiner, Stuttgart 2023, *Historische Zeitschrift*, 318.2 (2024), 409-411.
- LARRAN F., *Le siècle de Gorgias. Histoire comparée d'un cluster ancien*, Classiques Garnier, Paris 2024, ISBN 9782406159193.
- NAGEL S., *Ein Fest für die Stadt und für Eingeweihte. Isis in Korinth und am Hafen*, in *Korinth II: Das römische Korinth*, herausgegeben von Chr. Auffarth, Mohr Siebeck, Tübingen 2024, 181-208.
- OTT J., *Mortuary Practices at Corinth at the End of Antiquity. Burials of the Late 5th to 8th Century*, in *Korinth II: Das römische Korinth*, herausgegeben von Chr. Auffarth, Mohr Siebeck, Tübingen 2024, 325-366.
- PETTEGREW D.K. - CARAHER W., *From Corinthian Twilight to the Busy Countryside. Remaking the Landscapes, Monuments, and Religion of the Late Antique Corinthia*, in *Korinth II: Das römische Korinth*, herausgegeben von Chr. Auffarth, Mohr Siebeck, Tübingen 2024, 367-392.
- RIZAKIS A.D., *Roman Colonies in the Gulf of Corinth and the Reconstruction of the Greek Landscape*, in *Korinth II: Das römische Korinth*, herausgegeben von Chr. Auffarth, Mohr Siebeck, Tübingen 2024, 17-38.
- SCHMITT T., *Kaiserliche Kreativität. Nero in Korinth*, in *Korinth II: Das römische Korinth*, herausgegeben von Chr. Auffarth, Mohr Siebeck, Tübingen 2024, 93-114.
- SCOTTON P.D., *A 5th Century Church in Corinth. A Possible Church for Paul?*, in *Korinth II: Das römische Korinth*, herausgegeben von Chr. Auffarth, Mohr Siebeck, Tübingen 2024, 115-148.
- SLANE K.W., *A Broad View of Burial in Ancient Corinth and the Corinthia*, in *Korinth II: Das römische Korinth*, herausgegeben von Chr. Auffarth, Mohr Siebeck, Tübingen 2024, 301-324.
- VAN SCHAİK K.D., *How to Be Healthy. An Ancient Guide to Wellness*, Princeton University Press, Princeton 2024, ISBN 9780691206271.
- YASUR-LANDAU A. - GAMBASH G. - LEVY T.E., *Mediterranean Resilience. Collapse and Adaptation in Antique Maritime Societies*, Equinox Publishing, Sheffield-Bristol 2024, ISBN 9781800503694.
- ZIMMERMANN Chr., *Ein Gott, ein Herr und die Göttervielfalt Korinths. Die Verkündigung des Apostels Paulus*, in *Korinth II: Das römische Korinth*, herausgegeben von Chr. Auffarth, Mohr Siebeck, Tübingen 2024, 251-278.
- g) Papirologia**
- FOURNET J.-L., *Une nouvelle paire de brouillons d'un rescript impérial*, in *Unending Variety. Papyrological Texts and Studies in Honour of Peter van Minnen*, a cura di A.J. Connor - J. Dijkstra - F.A.J. Hoogendijk, Brill, Leiden-Boston 2024, 137-149.
- GONIS N., *Sale of Part of a House*, in *Unending Variety. Papyrological Texts and Studies in Honour of Peter van Minnen*, a cura di A.J. Connor - J. Dijkstra - F.A.J. Hoogendijk, Brill, Leiden-Boston 2024, 159-171.
- KRUSE T., *Die Lieferungskauf von Weinampforen aus einer Töpferei*, in *Unending Variety. Papyrological Texts and Studies in Honour of Peter van Minnen*, a cura di A.J. Connor - J. Dijkstra - F.A.J. Hoogendijk, Brill, Leiden-Boston 2024, 76-80.

REITER F., *Aufstellung von Zahlungen in Gerste für Löhne und Miete auf einem Weingut*, in *Unending Variety. Papyrological Texts and Studies in Honour of Peter van Minnen*, a cura di A.J. Connor - J. Dijkstra - F.A.J. Hoogendijk, Brill, Leiden-Boston 2024, 57-60.

*Unending Variety. Papyrological Texts and Studies in Honour of Peter van Minnen*, a cura di A.J. Connor - J. Dijkstra - F.A.J. Hoogendijk, Brill, Leiden-Boston 2024, ISBN 9789004680272.

**h) Epigrafia e paleografia**

HERRERA RANDO J., *Imperial Ideology and the Making of Baetican Epigraphic Landscape, in Law and Power. Agents of Social and Spatial Transformation in the Roman West*, a cura di E. Mataix Ferrándiz - A. Lopez Garcia - A. Alvarez Melero - D. Romero Vera, Brill, Leiden-Boston 2024, 19-39.

MARRA I., *Commodatum di cose fungibili da Vindolanda*, JUS-online, 10.1 (2024), 1-34.

*Per i titoli di saggi e monografie in lingue slave e in rumeno è proposta una traduzione in italiano, quando manca nell'originale quella in inglese o in altra lingua occidentale.*

## ELENCO DELLE RIVISTE SPOGLIATE

### ANNO 2023

- Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo (AUPA)  
Annali della Facoltà Giuridica - Università degli Studi di Camerino  
Archivio Giuridico (AG)  
Archivio Giuridico-online (AG-online)  
Athenaeum. Studi di Letteratura e Storia dell'Antichità pubblicati sotto gli auspici dell'Università di Pavia  
Bollettino di Studi Latini  
Βυζαντινά Σύμμεικτα  
Byzantine Review (ByzRev)  
Byzantinische Zeitschrift (ByzZ)  
Byzantinoslavica - Revue internationale des Etudes Byzantines (ByzSlav)  
Βυζαντινός Δόμος  
Chiron. Mitteilungen der Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik des Deutschen Archäologischen Instituts  
Codex. Giornale romanistico di studi giuridici, politici e sociali  
Cultura giuridica e diritto vivente  
Dumbarton Oaks papers (DOP)  
Early Medieval Europe  
Estudios bizantinos. Revista de la Sociedad Española de Bizantinística (Estudios bizantinos)  
Études Byzantines et post-Byzantines (EBPB)  
Gerión. Revista de Historia Antigua  
INDEX. Quaderni camerti di studi romanistici. International Survey of Roman Law  
Iuris Antiqui Historia. An International Journal on Ancient Law (IAH)  
IVRA. Rivista internazionale di diritto romano e antico  
Journal of Late Antiquity  
Journal of Roman Studies  
JUS-online. Rivista di Scienze Giuridiche  
Klio. Beiträge zur Alten Geschichte  
KOINΩΝΙΑ. Rivista dell'Associazione Internazionale di Studi Tardoantichi  
Millennium. Jahrbuch zu Kultur und Geschichte des ersten Jahrtausends n. Chr. / Yearbook on the Culture and History of the First Millennium C.E. (Millennium)  
Minima Epigraphica et Papyrologica  
Právněhistorické Studie (Repubblica Ceca)  
Revista de Derecho Privado - Universidad Externado de Colombia (RDP)  
Revista de Derecho Romano - Córdoba, Argentina (RDR)  
Revista de la Facultad de Derecho de México - Universidad Nacional Autónoma de México (RFD-UNAM)  
Revista General de Derecho Romano (RGDR)  
Revue des Etudes Byzantines (REByz)  
Revue Historique de Droit Français et Étranger (RH)  
RIDROM. Revista internacional de derecho romano  
Rivista di Diritto Romano (RDR)  
Roma e America. Diritto Romano Comune  
Sehepunkte  
Seminarios Complutenses de Derecho Romano. Revista Internacional de Derecho Romano y Tradición Romanística (SCDR)

Teoria e Storia del Diritto Privato (TSDP)

Tesserae iuris

Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis (TR) / Revue d'Histoire du Droit (RHD) / The Legal History Review (LHR)

Zeszyty Prawnicze (Polonia)

**ANNO 2024**

Antiquité Tardive

Byzantinische Zeitschrift (ByzZ)

e-Legal History Review

Historische Zeitschrift

RIDROM. Revista internacional de derecho romano

The Classical Review

Vita Latina

Chiunque fosse interessato alla segnalazione di uno o più contributi nella sezione *Sullo scaffale* può inviare il pdf all'indirizzo [sulloscaffale.tesseraeiuris@gmail.com](mailto:sulloscaffale.tesseraeiuris@gmail.com). Le pubblicazioni a stampa possono essere inviate al Direttore, Prof. Salvatore Puliatti ([salvatore.puliatti@unipr.it](mailto:salvatore.puliatti@unipr.it)), Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali, Via Università 12, 43121 Parma.



## INDICE

SALVATORE PULIATTI, Editoriale	7
<b>Atti del Convegno <i>Bonae artes et ius</i>. IX incontro di studi tra storici e giuristi dell'antichità (nel ricordo di Ferdinando Bona). Pavia, 26-27 gennaio 2023</b>	
DARIO MANTOVANI, <i>Bonae artes et ius</i> . Retrospectiva e prospettiva su due giornate pluridisciplinari in ricordo dell'opera di Ferdinando Bona	13
UMBERTO VINCENTI, Il diritto romano come ricerca	35
BERNARDO SANTALUCIA, Qualche breve considerazione su diritto romano e scienze dell'antico	43
ALESSANDRO CORBINO, Il diritto antico e le altre discipline antichistiche	49
ANDREA TRISCIUOGGIO, Le ricerche in tema di <i>societates publicanorum</i>	69
GIOVANNA DANIELA MEROLA, Le <i>societates</i> di pubblicani: organizzazione interna e rapporti esterni	89
ELISA ROMANO, Da Cicerone a Gaio, da Gaio a Cicerone. L'arte' di insegnare il diritto a Roma negli studi di Ferdinando Bona	109
FEDERICO BATTAGLIA, Cataloghi per un'esposizione. Gaio e l'arte' di insegnare il diritto a Roma	123
GIANCARLO MAZZOLI, Elementi per un confronto con i <i>libri epistularum</i> dei giuristi: le <i>Epistulae morales</i> di Seneca fra <i>decreta</i> e <i>praecepta</i>	213
LUIGI PELLECCHI, I giuristi che scrivono lettere: questioni di forme e di contenuti, attraverso gli <i>epistularum libri</i> di Proculo	225
<b>Periscopio</b>	289
ROBERTA RUSSO, Le imposte a Roma fra città e impero: storia, economia e diritto (III sec. a.C. – III d.C.)	291
<b>Sul tavolo</b>	299
RENZO LAMBERTINI Quando Aulo Gellio riflette sulla pena	301
La conta per dividere gli uomini	305
Le 'Istituzioni' a Madrid	313

Il ritorno del ‘terribile diritto’	318
Un tema antico, le servitù prediali	323
<b>A proposito di</b>	333
FABIO BOTTA, Diritto, religione, politica nelle costituzioni imperiali tra Valentiniano I e Teodosio il Grande	335
LUIGI SANDIROCCO, Nuove considerazioni in argomento di <i>crimen repetundarum</i> . Per un riesame della casistica e delle linee interpretative nell’età del Principato	349
<b>Sullo scaffale</b>	359
2023	363
Fonti giuridiche	363
Sussidi	363
Raccolte di scritti	363
Opere di interesse generale	364
Diritto privato	374
Diritti dell’antico Oriente mediterraneo	379
Diritto bizantino	380
Diritto penale e processo	385
Storia della costituzione romana	387
Amministrazione e fisco	389
Storia della civiltà antica	390
2024	404
Fonti giuridiche	404
Sussidi	404
Raccolte di scritti	404
Opere di interesse generale	404
Diritto privato	406
Diritti dell’antico Oriente mediterraneo	407
Diritto bizantino	407
Diritto penale e processo	409
Storia della costituzione romana	409
Amministrazione e fisco	410
Storia della civiltà antica	410
<i>Elenco delle riviste spogliate</i>	416



*Tesserae iuris* è un periodico di carattere scientifico dedicato al settore del Diritto Romano e delle discipline a esso affini, con riferimento in particolare al s.s.d. IUS/18 “Diritto romano e diritti dell’antichità”. Il periodico viene pubblicato due volte l’anno, in forma cartacea, e contemporaneamente viene reso consultabile online attraverso la propria copia elettronica integrale, in modalità *Open Access* e senza restrizioni né periodo di “embargo”, mediante una licenza Creative Commons (CC-by 4.0) e secondo le migliori pratiche scientifiche correnti.

Per informazioni sul periodico e accesso alla copia elettronica:  
<https://journals.uniurb.it/index.php/tesseraeiuris/>

Per accesso diretto al database bibliografico del periodico:  
<https://www.zotero.org/tesseraeiuris>



1506  
UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI URBINO  
CARLO BO

UUP  
URBINO  
UNIVERSITY  
PRESS

ISSN 2724-2013  
Volume V.1 (2024)